BOLLETTINO UFFICIALE

n. 27
DEL 5 LUGLIO 2023

Anno LX n. 27

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

23_27_1_DPR_108_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2023, n. 0108/Pres.

LR 17/2003, art. 7. Procedura per il rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico. Rideterminazione tariffe.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e successive modifiche e integrazioni che attribuisce alle Regioni il compito di individuare l'autorità e gli organismi tecnici competenti al rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico nonché quello di definire le procedure per il rilascio del medesimo;
VISTA la legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 che disciplina il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico, in attuazione dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 101/2020;
VISTO l'allegato A alla legge regionale 17/2003 che indica le tariffe, da porre a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, a ristoro delle spese derivanti dalle procedure per il rilascio del nulla osta ed altresì stabilisce che il loro aggiornamento è effettuato mediante decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di salute;
CONSIDERATO che le tariffe a carico degli enti non pubblici richiedenti risultano ormai insufficienti al ristoro delle spese, derivanti dalle procedure per il rilascio del nulla osta come modificate dall'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e vanno pertanto ridefinite rapportandole agli effettivi costi di produzione a carico dell'amministrazione;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 890 del 9 giugno 2023;

DECRETA

1. Di rideterminare le tariffe di cui all'allegato A alla legge regionale 17/2003, come di seguito indicato:
a) 5.000 euro per il rilascio del nulla osta per attività di medicina nucleare e attività di radioterapia, a eccezione della roentgenterapia;
b) 2.500 euro per il rilascio del nulla osta per attività di roentgenterapia, attività radioimmunologiche (RIA) e altre attività diverse da quelle specificate;
c) 1.000 euro per l'esame della relazione pluriennale sulla gestione radioprotezionistica;
d) 500 euro per la sola voltura della titolarità del nulla osta a parità di condizioni di svolgimento della pratica.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

23_27_1_DDC_AMB ENER_29085_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile 21 giugno 2023, n. 29085

DLgs. 152/2006 - Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di realizzazione e esercizio di una discarica per rifiuti non pericolosi in località Murà in Comune di Cividale del Friuli (VIA561) - Proponente: Gesteco Spa.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione di impatto ambientale;
VISTO l'articolo 4, commi 1-6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);
VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1183 di data 5 agosto 2022 recante "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza conseguenti al recepimento delle linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/42/CEE Habitat articolo 6, paragrafi 3 e 4";
VISTO il DPR 120/2017 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo;
RILEVATO che il progetto in argomento prevede la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Cividale del Friuli in località Murà, all'interno della ex cava Murà, interessata in passato da attività estrattiva, ad oggi dismessa, che occupa una superficie complessiva di circa 38.900 mq, collocata catastalmente F. n. 27 part. n. 128 e 147, e corrispondente a una volumetria di conferimento di circa 295.000 mc;
RILEVATO che il progetto è sottoposto a VIA regionale in quanto rientra nella categoria progettuale di cui alla lettera p) dell'Allegato III alla parte II del D.Lgs. 152/2006 "Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³";
RILEVATO che il progetto in argomento è soggetto alla procedura di valutazione di incidenza in quanto il sito interessato è prossimo alla ZSC IT3320025 "Magredi di Firmano";
RILEVATO altresì che all'interno del progetto viene prevista una produzione di materiale di scavo e che il proponente intende gestire detto materiale ai sensi del DPR 120/2017. Trattandosi di "cantiere di grandi dimensioni", come definito dal predetto DPR, di opera rientrante in categorie di VIA, nell'ambito del procedimento di VIA, viene altresì valutata, ai sensi dell'articolo 9 comma 5 del DPR medesimo e sulla base dei contenuti del piano di utilizzo (a seguire PUT), la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 per la qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti;
VISTO l'articolo 27-bis del D.lgs. 152/2006 che prevede, per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, l'adozione di un provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprende il provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi richiesti per la realizzazione e l'esercizio del progetto;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 803 del 21 marzo 2018 (D.lgs. 152/2006- art. 27-bis Individuazione dell'autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale);
CONSIDERATO che ai sensi della DGR 803/2018 il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati è individuato quale autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare, in relazione alla procedura di PAUR, che:
- in data 22 settembre 2020 la Gesteco S.p.A. ha presentato istanza, completata in data 5 ottobre 2020, per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativamente al progetto in argomento, allegando in particolare la documentazione di SIA di cui all'articolo 23, comma 1 del d.lgs. 152/06;
- con nota n. 48765/P del 13 ottobre 2020 l'Autorità competente ha dato comunicazione della pubblicazione della documentazione progettuale alle amministrazioni ed enti interessati, dando inizio alla fase di verifica della completezza documentale di cui all'articolo 27bis, comma 3 del d.lgs. 152/06. In materia di VIA/VINCA il Servizio biodiversità si è espresso con nota prot. 70681 del 23 ottobre 2020 e il Servizio valutazioni ambientali si è espresso con nota prot. 54329 del 9 novembre 2020 segnalando la necessità

di alcune integrazioni;
- in esito ai pareri complessivamente pervenuti, l'Autorità competente con nota prot. 58320/P del 27 novembre 2020, nel comunicare la conclusione della fase di verifica della completezza documentale, ha richiesto integrazioni documentali, ai sensi del comma 3 dell'art 27-bis del D.Lgs 152/2006, che il proponente ha trasmesso in data 24 dicembre 2020;
- in data 30 dicembre 2020 l'Autorità competente ha pubblicato l'avviso sul sito web della Regione ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006, comunicando contestualmente l'avvio del PAUR e della fase dei consultazione al pubblico, mediante nota prot. 0064269/P;
VISTI i seguenti pareri pervenuti durante la predetta fase di consultazione al pubblico, attinenti a questioni inerenti la procedura di VIA/VINCA:
- Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio biodiversità con nota prot. 4874 di data 25 gennaio 2021;
- Comune di Cividale del Friuli con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 18 gennaio 2021 ed ulteriore deliberazione n. 39 di data 1 marzo 2021;
- ARPA del FVG con nota prot. 6201 di data 2 marzo 2021;
- Comune di Premariacco con deliberazione della Giunta comunale n. 22 di data 3 marzo 2021;
- Servizio geologico con nota prot. 14205 di data 11 marzo 2021;
- petizione di data 28 febbraio 2021 a firma di numerosi cittadini dei Comuni di Premariacco e Cividale del Friuli indirizzata ai comuni medesimi;
RILEVATO che il Servizio valutazioni ambientali:
- con nota prot. 7434 del 10 febbraio 2021, ha richiesto al Servizio geologico di valutare se sussistano elementi di incompatibilità tra il progetto di discarica e la normativa in materia di attività estrattive. Il Servizio geologico ha fornito riscontro al Servizio valutazioni ambientali e all'Autorità competente con nota prot. 14205 del 11 marzo 2021 ritenendo, in sintesi, l'intervento proposto incompatibile con gli obblighi in materia di attività estrattive;
- con nota prot. 13534 di data 9 marzo 2021, a conclusione della fase di consultazione al pubblico, e tenuto conto dei pareri complessivamente pervenuti, ha comunicato al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati la necessità di richiedere integrazioni;
PRESO ATTO che:
- a seguito della predetta nota del Servizio geologico prot. 14205 dd. 11 marzo 2021, l'Autorità competente con propria nota prot. 20892 del 13 aprile 202 ha comunicato alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di PAUR (ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241), così sinteticamente riassumibili:
• incompatibilità del progetto di discarica con gli obblighi in materia di attività estrattive, e nello specifico di riassetto ambientale ancora presenti sull'area;
• l'area oggetto di intervento ricade all'interno del perimetro del programma "Firmano Pulita 2000", approvato con DGR n. 3909 del 17/12/1999, la quale al punto 1 prescrive il divieto di realizzazione o di ampliamento di cave e discariche;
fornendo 10 giorni di tempo al proponente per presentare osservazioni;
- In data 23 aprile 2021 la ditta proponente ha presentato le proprie controdeduzioni;
- le argomentazioni espresse dalla ditta proponente non sono state ritenute tali da indurre a un ripensamento in ordine ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di PAUR e pertanto con decreto numero 2753/AMB del 21 maggio 2021 è stata respinta l'istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione ed esercizio della discarica in oggetto;
DATO ATTO che a seguito del succitato decreto n. 2753/2021 il proponente ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale (ricorso numero 245/2021) e il TAR, con sentenza numero 132/2022 del 14 marzo 2022 ha ritenuto fondato il ricorso, annullando il decreto di archiviazione ed imponendo la prosecuzione del procedimento precedentemente avviato;
RILEVATO che pertanto con nota prot. 23014 del 22 aprile 2022 l'Autorità competente ha comunicato il riavvio del procedimento in argomento;
VISTI i seguenti pareri pervenuti in materia di VIA/VINCA e PAUR, comunque attinenti a questioni di carattere ambientale da considerare all'interno del procedimento di valutazione di impatto ambientale:
- Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio biodiversità con nota prot. 30527 di data 27 aprile 2022;
- Comune di Cividale del Friuli con nota prot. 14888 del 10 maggio 2022 con allegate le deliberazioni della Giunta comunale n. 10/2021 e n. 39/2021 già inviate nel 2021;
- ARPA del FVG con nota prot. 14644 del 16 maggio 2022 e con nota prot. n. 14921 del 18 maggio 2022;
VISTA la nota prot. 29324 del 21 maggio 2022 dell'Autorità competente che, tenendo conto di tutti i pareri pervenuti e della nota del Servizio valutazioni ambientali prot. 24313 del 28 aprile 2022, ha richiesto integrazioni alla società proponente;
CONSIDERATO che:

- con nota prot. 36872 del 27 giugno 2022, a seguito di motivata richiesta, l'Autorità competente ha concesso una proroga del termine per la presentazione delle integrazioni fino al 26 agosto 2022;
- in data 9 agosto 2022 sono state trasmesse le sopra citate integrazioni;
- in data 23 agosto 2022 l'Autorità competente ha pubblicato l'avviso relativo all'avvio della fase di consultazione sulla documentazione integrativa con termini dimezzati (15 giorni) ai sensi di quanto disposto in articolo 27 bis, comma 5 del d.lgs. 152/06;
- con nota prot. 47695 del 19 agosto 2022 l'Autorità competente ha convocato la prima riunione della conferenza di servizi, in relazione a quanto previsto dall'articolo 27 bis, comma 7 del d.lgs. 152/06. Contestualmente, il Servizio valutazioni ambientali, con nota prot. 47996 di data 22 agosto 2022 ha richiesto ai medesimi soggetti individuati dall'Autorità competente con la nota precitata, di trasmettere le eventuali osservazioni/pareri in materia di valutazione di impatto ambientale/Vinca. In particolare è stato richiesto il parere in materia di valutazione di incidenza al Servizio biodiversità;

VISTI i seguenti pareri pervenuti in materia di VIA/VINCA sulle integrazioni:
- Servizio biodiversità con nota prot. 119595 del 5 settembre 2022;
- Servizio geologico con nota prot. 55298 del 27 settembre 2022;
- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con nota prot. 56527 del 3 ottobre 2022;
- Arpa con nota prot. 31158 del 5 ottobre 2022;
- Servizio gestione risorse idriche con nota prot. 57596 del 6 ottobre 2022;
- Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale con nota prot. 166514 del 21 ottobre 2022;

PRESO ATTO che:
- in data 28 settembre 2022 si è tenuta la prima riunione della conferenza dei servizi, a seguito della quale si è convenuto di sospendere i lavori fino al 21 ottobre 2022;
- in data 21 ottobre 2022 si è nuovamente tenuta la conferenza dei servizi, a seguito della quale è stato ulteriormente sospeso il procedimento fino al 6 febbraio 2023, per consentire alla società proponente di integrare la documentazione;
- in data 6 febbraio 2023 sono pervenute le suddette integrazioni;
- con nota prot. 91280 del 15 febbraio 2023 è stato richiesto ad ARPA il parere finale in materia di VIA, pervenuto con nota prot. 12685 del 20 aprile 2023;
- Il Servizio valutazioni ambientali, in relazione a quanto evidenziato da ARPA sulle potenziali ricadute del progetto sulla componente salute, con nota prot. 279867 del 12 maggio 2023 ha invitato le autorità sanitarie a segnalare la sussistenza o meno di eventuali significativi rischi di impatto sulla componente "salute umana". A riscontro di tale richiesta risulta pervenuta unicamente la nota prot. 83341 del 6 giugno 2023 dell'Azienda Sanitaria Friuli Centrale;

VISTI altresì gli ulteriori pareri espressi in corso di procedimento, dai soggetti coinvolti nel procedimento di PAUR attinenti a questioni autorizzative e inerenti la possibilità di rilascio della deroga ai vincoli di AL: 8A e 8B di cui ai CLIR:
- Comune di Cividale con Delibera Giunta Municipale 232 del 19 settembre 2022, Delibera della Giunta municipale 257 del 17 ottobre 2022, Delibera di Giunta municipale numero 126 del 15 maggio 2023;
- Comune di Premariacco con DGC 65/2023;
- ARPA con nota prot. 30252 del 27 settembre 2022 e nota prot. 16138 del 22 maggio 2023 in materia di AIA;
- Servizio gestione risorse idriche con nota prot. 10237 del 24 febbraio 2021 in materia di autorizzazione allo scarico;
- Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento con nota prot. 54991 del 26 settembre 2022 e nota prot. 296746 del 22 maggio 2023 in materia di autorizzazione alle emissioni;

VISTA la Relazione Istruttoria del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di data 31 maggio 2023;

VISTO il parere n. VIA/3/2023 relativo alla riunione del 7 giugno 2023, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, in relazione alla valutazione di impatto ambientale ed alla valutazione di incidenza, con delle condizioni ambientali, finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento;

CONSIDERATO che la Commissione ha evidenziato, relativamente ai pareri contrari del Comune di Cividale e del Comune di Premariacco che:
- i pareri attengono specificatamente a questioni di carattere urbanistico di contrarietà, genericamente espressa, al rilascio della variante urbanistica;
- relativamente ai contenuti delle osservazioni espresse dalla società acquedotto Poiana si è posta particolare attenzione alla eventuale influenza del progetto di discarica con il campo pozzi dell'acquedotto Poiana posto a nord della stessa. Di fatto, con riferimento alla direzione dei flussi di alimentazione della captazione, il campo pozzi di San Giorgio dell'acquedotto Poiana è posto a circa 1150 m a nord della discarica e non si localizza a valle della discarica;
- in corso di procedimento sono stati forniti adeguati approfondimenti sulle incidenze ambientali a

carico delle componenti flora e fauna di cui alla ZSC "Magredi di Firmano", come si evince dal parere espresso dal competente Servizio biodiversità e alle valutazioni istruttorie conclusive;
- in relazione alla potenziale incompatibilità del sito di localizzazione della discarica rispetto alla prossima sottoscrizione del Contratto di Fiume, l'assenza attuale di un programma definitivo di interventi riguardanti l'area in esame rende inopportuno formulare considerazioni, di carattere ambientale;
- il TAR con sentenza numero 192/15 del 11 marzo 2015 - accogliendo il ricorso allora proposta dalla società Gesteco S.p.A. contro il decreto del Direttore del Servizio VIA dd 31 luglio 2014 numero 1487, ha ritenuto che il programma di recupero ambientale "Firmano Pulita" approvato con DGR numero 3909 del 17 dicembre 1999 rappresenti un "mero criterio di attenzione istruttoria e non un vincolo di carattere immediatamente escludente applicabile a tutti i progetti di impianti per la gestione di rifiuti che ricadano nel relativo ambito territoriale". La recente sentenza TAR 245/2021 sulla discarica ora in esame ha ribadito - in ordine al programma Firmano pulita 2000 e sua valenza vincolante - quanto già espresso con la precitata sentenza
- relativamente alle osservazioni effettuate dal Comune di Premariacco sulla valenza paesaggistica e sul significato di recupero ambientale, occorre rilevare che il competente Servizio geologico ha precisato che "l'obbligo di riassetto ambientale imposto non risulta soggetto a prescrizione". Viene evidenziato come l'area di cava avrebbe dovuto essere ripristinata secondo il progetto originario e sia ancora oggi gravata da un vincolo di ripristino. La sentenza TAR 132/22 non eccepisce circa la necessità di recupero, ma sentenzia che un tanto può passare anche attraverso una diversa iniziativa progettuale, come, ad esempio, la costruzione e gestione di una discarica per rifiuti non pericolosi;
RILEVATO che la Commissione nel proprio parere ha tenuto conto della analisi di flusso, effettuata dal proponente, sui rifiuti speciali non pericolosi per cui è previsto il trattamento. L'analisi riportata nella documentazione integrativa, che ha avuto a riferimento specificatamente il piano regionale, non ha avuto rilievi critici nel corso del procedimento dal competente Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati. Le informazioni di maggior interesse attengono al fatto che:
- la vicina discarica in loc. Mus gestita dalla società proponente è in fase di esaurimento (prevista entro l'anno);
- detta discarica è per tipologia e caratteristiche analoga alla discarica in progetto. In particolare, il set di rifiuti di cui la discarica ora in progetto intende porsi a servizio è analogo a quello della discarica Mus;
- l'analisi statistica effettuata dal proponente sui flussi di rifiuti in entrata alla discarica Mus negli anni di esercizio della stessa evidenzia che circa il 77% in peso dei rifiuti smaltiti sono risultati di provenienza regionale per buona parte (circa due terzi) dalla Provincia di Udine.
- tali dati, se verranno confermati per la discarica in progetto, indicano come la stessa, può effettivamente risultare a servizio prioritario della comunità locale (intesa come territorio della Provincia di Udine) e regionale fornendo possibili ricadute positive sulla componente territoriale in termini di miglioramento della offerta di servizi (intendendo per servizio, il servizio di gestione dei rifiuti, ivi incluso pertanto lo smaltimento);
CONSIDERATO che la Commissione ha rilevato che il progetto, a conclusione della attività di conferimento rifiuti e di realizzazione del pacchetto finale di copertura, prevede, in due differenti fasi temporali, di porre in atto una riqualificazione ambientale del sito di discarica che, tenendo conto del contesto ecologico circostante, si pone l'obbiettivo di ricreare due tipi di habitat principali ovvero le praterie magredili evoluti e boschetti con carpino nero e querce con le relative formazioni accessorie di siepi e mantelli (70 % di prato magro e il 30% boschi e siepi). Viene altresì previsto dalla società proponente la possibilità di rendere l'area fruibile a scopi ricreativi. Si tratta di potenziali effetti positivi che però potranno esplicitarsi nel medio/lungo periodo;
CONSIDERATO che, come si evince dal parere della Commissione, sono stati analizzati gli impatti ambientali potenzialmente indotti dalla realizzazione dell'intervento sulle componenti floristiche e faunistiche e, specificatamente, la natura ed entità delle potenziali incidenze ambientali indotte a carico del sito ZSC IT3320025 "Magredi di Firmano" posto a circa 340m lineari dall'area di discarica;
CONSIDERATO inoltre che la Commissione ha concordato con le valutazioni conclusive espresse dal Servizio biodiversità con nota prot. 119595 del 5 settembre 2022 circa l'assenza di incidenze di rilievo a carico della succitata ZSC, per le seguenti motivazioni:
- l'apertura della discarica avverrà in un'area antropizzata interessata da una ex cava, rinaturalizzata con una vegetazione arborea e arbustiva non di pregio e pertanto non comporterà la sottrazione di habitat di interesse comunitario;
- l'opera comporta una sottrazione di habitat idoneo ad alcune specie erpetofaunistiche di allegato IV, che non contribuiscono tuttavia in modo significativo al mantenimento dello stato di conservazione delle popolazioni presenti all'interno della ZSC;
- gli effetti sui altri gruppi faunistici è ritenuto trascurabile, sia in fase di cantiere che di esercizio;
- gli interventi di riprofilatura della ex cava, verranno effettuati tra il 1 agosto ed il 31 marzo;
- per limitare la presenza di specie opportunistiche come i gabbiani, che normalmente frequentano le

discariche utilizzando tale area come risorsa trofica, è correttamente previsto (Piano gestione operativa) che i rifiuti vengano coperti con materiale arido e permeabile;
- il proponente, in corso di procedimento, ha correttamente recepito le indicazioni fornite dal Servizio biodiversità circa la necessità di aggiornare il piano di ripristino ambientale con la previsione di far corrispondere, alla chiusura di un lotto della discarica, uno specifico intervento di ripristino ambientale, almeno con specie erbacee, al fine di contenere la diffusione delle specie alloctone invasive;
FATTO PRESENTE che la Commissione, ha ritenuto per quanto attiene ai possibili impatti negativi sulle varie componenti ambientali, di effettuare le seguenti considerazioni e valutazioni:

aria: principali linee di impatto: "Produzioni significative inquinamento atmosferico (polvere ecc.) durante la fase di cantiere", "Contributi all'inquinamento atmosferico locale da parte del traffico indotto dal progetto", "Produzione di cattivi odori":
- in riferimento alla localizzazione del progetto in rapporto ai vincoli di tutela dei CLIR, va rilevato come non sussistano criticità rispetto alla tematica "tutela della qualità dell'aria". In relazione alla tematica "tutela della popolazione" non sono presenti vincoli di natura escludente;
- vengono previste emissioni diffuse e una unica emissione convogliata (sfiati silos raccolta percolato) con sistema di abbattimento a filtri a carboni attivi e allumina. Sono previste adeguate misure di contenimento e mitigazione degli eventuali impatti da odore e degli impatti correlati alla produzione di polvere in fase di cantiere;
- per la caratterizzazione del quadro emissivo potenziale della discarica in oggetto, i risultati ottenuti dalle misurazioni e campionamenti effettuati indicano valori di emissione e concentrazione contenuti non considerabili sorgenti emissive di rilievo, in base ai documenti tecnici usualmente considerati in tema "odori" (linee guida Lombardia, linee guida ARPA FVG). A tal riguardo Arpa non ha effettuato rilievi critici nel parere conclusivo in materia di VIA;
- di assoluto rilievo nel contenimento e mitigazione degli eventuali impatti da odore sono, ovviamente, le misure di mitigazione e contenimento progettualmente previste. Rilevano altresì le misure di controllo e monitoraggio di cui al PMC proposto dal proponente, aggiornato con i rilievi effettuati da ARPA con nota prot. 16138 del 22 maggio 2023 (parere AIA). Rileva altresì il fatto che ARPA, nel parere conclusivo in materia di VIA rilasciato con nota prot. 12685 del 20 aprile 2023, nulla evidenzia in relazione alla tematica in questione;
- in relazione alle emissioni di biogas, si ritiene ragionevole e maggiormente cautelativa da un punto di vista degli impatti ambientali, la proposta di ARPA di completare fin da subito (con centralina aspirazione e sistema di trattamento/combustione) l'impiantistica di gestione del biogas. Viene prevista a riguardo una specifica condizione ambientale;
- sulla base di quanto sopra espresso l'impatto "produzione di cattivi odori" può ritenersi ragionevolmente sostenibile e non significativo;
- il traffico prodotto in fase di realizzazione della discarica e di conferimento dei rifiuti risulterà verosimilmente non dissimile da quello prodotto attualmente dalla vicina discarica Mus. Non sono prevedibili effetti di cumulo (posto che la discarica Mus è in esaurimento). L'impatto correlato alle emissioni di inquinanti per traffico indotto può ritenersi pertanto sostanzialmente invariato rispetto allo stato attuale. Le misure di mitigazione indicate dal proponente all'interno dello SIA sono condivisibili;
- per quanto attiene alle produzioni di inquinamento atmosferico quali la polvere ecc. durante la fase di cantiere e ai relativi impatti, si evidenzia un impatto non significativo, permanendo i valori emissivi stimati (abbattuti tramite bagnatura/umidificazione del materiale) con metodologia adeguata (Deliberazione della Giunta Provinciale di Firenze n. 213 del 03/11/2009 "Adozione delle linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti"), sotto le soglie previste dal predetto documento, per definire l'impatto di rilievo (tenendo anche conto della distanza della sorgente emissiva dal primo ricettore potenzialmente interessato). Rilevano ovviamente le misure di mitigazione previste, in principal modo la bagnatura/umidificazione del materiale suscettibile a sollevamento e la ridotta velocità mezzi in strade sterrate, alle quali si dovrà necessariamente attenersi in fase operativa;

rumore: principali linee di impatto: "impatti da rumore durante la fase di cantiere"; "impatti da rumore su ricettori sensibili in fase di esercizio per uso elementi tecnologici e traffico indotto":
- i risultati della analisi previsionale di impatto acustico, opportunamente validati da ARPA, non rilevano impatti significativi a carico dei ricettori presenti in un adeguato intorno dell'impianto stesso;
- in adempimento a quanto richiesto da ARPA nella propria nota del 5 ottobre 2022, il proponente ha dichiarato l'intenzione di inserire nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) la previsione di "eseguire una campagna fonometrica in fase di esercizio, presso il ricettore R1, durante il verificarsi delle condizioni acustiche che si prevenderanno essere maggiormente gravose" a totale tutela e controllo degli impatti arrecati a carico del predetto ricettore;
- nella sopra citata nota l'ARPA ha evidenziato l'opportunità che l'eventuale installazione di nuove sorgen-

ti sonore siano oggetto di ulteriori valutazioni e nuove misure fonometriche, indicazioni recepite nel PMC;
- non si rilevano pertanto impatti significativi a carico di tale componente ambientale;

acque superficiali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee: principali linee di impatto: "Inquinamento di corsi d'acqua superficiali o sotterranei da scarichi di cantiere e di esercizio"; "Inquinamento di corpi idrici superficiali e sotterranei per dilavamento meteorico di superfici inquinate"; "Rischi di inquinamento di corpi idrici a causa di sversamenti incidentali di sostanze pericolose da automezzi"; "Inquinamento del sottosuolo e delle acque di falda da percolazione di sostanze inquinanti conseguente ad accumuli definitivi di rifiuti":
- non sussistono interferenze dirette con acque superficiali. Il corpo idrico più significativo è il fiume Natisone posto a debita distanza dalla discarica e non interessato direttamente dalla sua realizzazione e messa in esercizio. Non sono prevedibili pertanto impatti diretti a carico delle acque superficiali;
- per quanto attiene alle acque sotterranee, le acque che da progetto impattano direttamente sul sottosuolo e sul corpo idrico sotterraneo sono sostanzialmente le acque meteoriche raccolte dal fosso drenante previsto perimetralmente al corpo discarica e incidenti e le acque meteoriche raccolte dai piazzali realizzati a servizio dell'impianto di discarica e della viabilità. Relativamente a queste ultime sussistono le condizioni per il rilascio della deroga al divieto di scarico al suolo (art. 103 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/06). Le prescrizioni stabilite nel parere del competente Servizio gestione risorse idriche si ritengono adeguate a contenere al minimo il rischio di insorgenza di inquinamenti a carico delle componenti ambientali in oggetto. Rileva altresì il parere favorevole espresso dal Servizio difesa del suolo sulla compatibilità idraulica dell'intervento;
- le ulteriori acque non direttamente scaricate al suolo, ma potenzialmente critiche per le componenti ambientali precitate, sono i percolati prodotti in fase di esercizio della discarica. Questo aspetto è stato attentamente esaminato sia nello studio del proponente che nei pareri di ARPA e dei competenti Servizi regionali. A riguardo si può sintetizzare che la pressione indotta sulle acque sotterranee dal percolato prodotto in fase di esercizio della discarica - nel rispetto delle misure tecniche e gestionali previste per isolare la massa di rifiuti e sottrarre il percolato stesso dalla discarica - deve considerarsi non significativa. Quanto previsto in progetto, in conformità alle normative di settore, è difatti funzionale a escludere completamente un eventuale inquinamento della falda ad opera del percolato di discarica. Si può ritenere ragionevolmente bassa pertanto la probabilità di accadimento di un evento dannoso a carico delle acque sotterranee per effetto delle soluzioni tecnico/gestionali e di controllo previste in progetto ivi inclusa la gestione stessa delle emergenze. A ciò si associano le varie misure di mitigazione, monitoraggio e controllo conseguite nell'ambito del procedimento di PAUR;
- l'entità del danno indotto da un poco probabile inquinamento delle acque di falda per effetto della discarica in oggetto va valutato sulla base degli esiti dello studio idrogeologico presentato, lo stato dell'acquifero interessato e la presenza di ricettori sensibili. In relazione a ciò si evidenzia che:
• le risultanze dello studio idrogeologico del sito, proposto dal proponente, che si è basato sia su analisi di studi esistenti che su rilievi effettuati in piezometri posti in prossimità della discarica, ha escluso possibili interferenze con il pozzo ad uso acquedottistico di San Giorgio;
• l'analisi dell'asseto idrogeologico del sito è stato elemento di attenzione istruttoria in corso di procedimento, oggetto anche di specifiche richieste di integrazioni. Il quadro infine delineato dal proponente non ha visto evidenti rilievi critici da parte dei Servizi regionali maggiormente deputati a esaminare tali aspetti;
• l'acquifero contaminato per effetto delle discariche Cecutti/Aspica non interessa direttamente l'area posta al di sotto della discarica in oggetto. L'analisi fornita da Arpa nel parere conclusivo in materia di VIA attesta la presenza di un inquinamento della falda ad opera di composti perfluorourati che anch'esso non interferisce direttamente con la porzione del medesimo acquifero posto al di sotto della discarica in oggetto;
• i rilievi svolti da ARPA sulla opportunità di una valutazione connessa agli usi delle acque di falda, sono stati debitamente considerati coinvolgendo gli Enti competenti in materia. A tal proposito l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha ritenuto che "lo stato attuale delle acque sotterranee non sia correlabile con la discarica in progetto" conformandosi sostanzialmente ai contenuti dei pareri ARPA pervenuti in corso di procedimento;
- l'esclusione di interferenze dirette con elementi sensibili e la bassa probabilità di accadimento di un evento dannoso a carico delle acque sotterranee porta a ritenere ragionevolmente limitato il rischio di impatti significativi a carico delle acque sotterranee;
- tenuto conto delle condizioni attuali dell'acquifero e della presenza di ricettori sensibili a un eventuale inquinamento della falda, è tuttavia opportuno imporre condizioni ambientali di ulteriore tutela al fine di validare ulteriormente, in fase realizzativa, tramite modello idrogeologico integrato con misure piezometriche da realizzarsi nei piezometri previsti in progetto, le assunzioni ivi effettuate e condivise sulla esclusione di una potenziale contaminazione della falda, nonché estendere il monitoraggio delle acque di falda e del percolato (all'interno del PMC) alle sostanze perfluoroalchiliche, vista anche la rile-

vanza data dalle recenti normative alla questione legata al tema dell'inquinamento causato da sostanze perfluoroalchiliche;
- i "Rischi di inquinamento di corpi idrici a causa di sversamenti incidentali di sostanze pericolose da automezzi" si ritiene siano ragionevolmente contenuti per effetto delle misure di mitigazione previste;

assetto territoriale (traffico): principali linee di impatto: "Impegno temporaneo di viabilità locale da parte del traffico indotto in fase di cantiere e di esercizio con alterazioni nei livelli e nella distribuzione del traffico sul territorio interessato";
- in fase di cantiere, il reale traffico medio verosimilmente indotto dalla realizzazione della discarica in oggetto è di entità assoluta limitata e non tale da indurre, pur senza particolari approfondimenti di merito, aggravi significativi a carico della viabilità pubblica percorsa. In fase di esercizio, i volumi di traffico previsti sono assimilabili a quelli attualmente presenti per la discarica Mus;
- si può pertanto sostenere che l'impatto a carico della viabilità pubblica in fase di esercizio, permarrà sostanzialmente invariato rispetto a quello preesistente, protraendosi per una tempistica stimata relativamente limitata, pari a 8/9 anni;
- in definitiva si possono ragionevolmente ritenere non significativi gli impatti indotti sulla componente in oggetto legati ai flussi di veicoli prodotti in fase di cantiere e di esercizio;

assetto territoriale (consumo aree) impatto: "Consumi di aree per le quali sono previste altre finalità dal punto di vista territoriale"
- il consumo di aree per le quali sono previste altre finalità dal punto di vista territoriale sussiste. Quale riferimento deve assumersi l'attuale destinazione urbanistica dell'area (di interesse agricolo, compresa nel perimetro denominato "Ambito per attività ricreative"). Occorre altresì tenere conto del fatto che l'area, allo stato attuale, è in stato di abbandono, caratterizzata dalla presenza di una ex cava non ripristinata da diversi anni, con vincolo attivo di ripristino. Occorre altresì prendere atto di quanto stabilito dal TAR con sentenza numero 132/2022 del 14 marzo 2022 circa le condizioni dell'area in questione e le possibilità di recupero a mezzo discarica. Come evidenziato nella analisi delle incidenze ambientali, il piano di ripristino ambientale finale dell'area risulta conforme con le caratteristiche naturali peculiari dell'ambiente circostante. È espressamente previsto peraltro dal proponente di rendere fruibile in futuro (anche se in tempi lunghi - al termine della fase di post gestione) l'area a scopi didattico/ricreativi, conseguendo un interessante (e si valuta valido) ripristino complessivo del sito con utilizzi non del tutto dissimili a quanto attualmente previsto dal PRGC (scopi ricreativi). L'impatto può pertanto ritenersi ragionevolmente non significativo;

paesaggio: impatto: "Intrusione nel paesaggio visibile di nuovi elementi potenzialmente negativi sul piano esteticopercettivo"
- non sussistono particolari vincoli di natura paesaggistica all'interno dell'area in cui è prevista la discarica;
- non vi sono stati riscontri critici in relazione all'impatto paesaggistico del progetto da parte del competente Servizio pianificazione paesaggistica;
- l'Autorità competente ha formulato, in corso di procedimento di PAUR ed in relazione alla variante urbanistica conseguente alla approvazione del progetto e adeguamento della stessa al PPR specifica richiesta di parere a: Ministero della cultura del FVG, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio del FVG, Servizio pianificazione paesaggistica. Nei 90 giorni previsti per l'emissione del parere, i soggetti citati non hanno fatto pervenire alcuna osservazione ritenendo pertanto il progetto medesimo coerente con il PPR;
- un impatto di natura paesaggistica potrà evidentemente essere presente in fase realizzativa e di esercizio. Si rileva tuttavia come le operazioni proseguano a lotti, con ripristini parziali previsti a conclusione di ogni singolo lotto, in concomitanza con l'inizio dell'attività di allestimento del lotto successivo. La piantumazione delle piante, in base al cronoprogramma presentato dal proponente, è previsto a circa 9/10 anni dall'inizio delle attività;
- si concorda in definitiva con le assunzioni effettuate dal proponente all'interno dello SIA circa la non significatività degli impatti indotti dalla realizzazione ed esercizio del progetto sulla componente in argomento;

salute e benessere
- gli impatti sulla componente salute e benessere possono ritenersi ragionevolmente non significativi alla luce delle considerazioni sopra effettuate, in particolar modo, sugli impatti a carico delle componenti aria, acque sotterranee, nel rispetto delle varie misure di mitigazione e controllo progettualmente previste ed imposte in esito al procedimento di PAUR e nel rispetto delle condizioni ambientali proposte in materia di VIA. Va tenuto conto altresì del fatto che in corso di procedimento sono stati consultati i soggetti titolati a esprimere considerazione in ordine agli aspetti legati alla salute umana e dei relativi pareri si è debitamente tenuto conto;
RITENUTO di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi com-

prese le inerenti condizioni ambientali;
RITENUTO, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole - relativamente alla valutazione di impatto ambientale e alla valutazione di incidenza - il progetto di realizzazione ed esercizio di una discarica per rifiuti non pericolosi in località Murà in Comune di Cividale del Friuli, presentato dalla Gesteco S.p.A., con le condizioni ambientali finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo;
RITENUTO che, in tema di gestione del materiale di scavo ai sensi del DPR 120/2017, la società proponente abbia - in esito alle varie richieste di integrazioni svolte in corso di procedimento di VIA attinenti in particolare a quanto evidenziato da ARPA nei pareri pervenuti - fornito adeguato riscontro, producendo infine un piano di utilizzo conforme a quanto indicato in articolo 9 del DPR 120/2017;
RICORDATO che:
- il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale del progetto al D.Lgs. 152/2006, parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione di impatto ambientale, non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta e di tutti gli altri atti necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto;
- eventuali modifiche progettuali rispetto a quanto esaminato nell'ambito della procedura di VIA, che possono avere rilevanti ripercussioni su aspetti ambientali, potranno essere oggetto di nuove procedure valutative in materia di impatto ambientale;

DECRETA

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 in materia di impatto ambientale e del DPR 357/1997 in materia di valutazione di incidenza, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato dalla Gesteco S.p.A. - relativo alla realizzazione ed esercizio di una discarica per rifiuti non pericolosi in località Murà in Comune di Cividale del Friuli.
Al fine di limitare l'impatto ambientale vengono previste le seguenti condizioni ambientali:

Numero condizione ambientale	1
fase	ANTE OPERAM - in cds prima del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale
Oggetto della condizione ambientale	La società proponente, dovrà prevedere il completamento della rete di captazione del biogas con centralina aspirazione e sistema di trattamento/combustione. Dovrà altresì essere redatto apposito piano di manutenzione/intervento sull'intera impiantistica relativa alla gestione del biogas. La valutazione sul più idoneo sistema di trattamento avverrà da parte degli organi tecnici competenti in sede di AIA/PAUR.
Autorità competente per la verifica di ottemperanza	Servizio V.A.
Termine e modalità per la verifica di ottemperanza	- il proponente dovrà integrare il progetto secondo quanto previsto dalla presente condizione ambientale, prima della riunione conclusiva della CDS per il rilascio del PAUR, trasmettendo gli inerenti elaborati progettuali aggiornati alla autorità competente e al Servizio valutazioni ambientali; - la verifica positiva di ottemperanza conseguirà direttamente in sede di CDS ad opera del direttore del Servizio VA o di suo delegato, eventualmente sentiti i soggetti coinvolti e gli ulteriori organi tecnici competenti ad esprimersi a riguardo.

Numero condizione ambientale	2
fase	ANTE OPERAM - in cds prima del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale
Oggetto della condizione ambientale	La società proponente dovrà aggiornare il PMC prevedendo il monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche nel percolato prodotto e nei piezometri di monitoraggio della discarica, coerentemente con quanto richiesto da ARPA con nota prot. 16138 del 22 maggio 2023. Il PMC così aggiornato sarà oggetto di valutazione specifica da parte di ARPA stessa preventivamente al rilascio del PAUR
Autorità competente per la verifica di ottemperanza	Servizio V.A.
Termine e modalità per la verifica di ottemperanza	- il proponente dovrà integrare/aggiornare il PMC secondo quanto previsto dalla presente condizione ambientale, prima della riunione conclusiva della CDS per il rilascio del PAUR, trasmettendo gli inerenti elaborati progettuali aggiornati alla autorità competente, allo scrivente servizio e ad Arpa FVG; - la verifica positiva di ottemperanza conseguirà direttamente in sede di CDS ad opera del direttore del Servizio VA o di suo delegato, eventualmente sentiti i soggetti coinvolti e gli ulteriori organi tecnici competenti ad esprimersi a riguardo.

Numero condizione ambientale	3
fase	ANTE OPERAM
Oggetto della condizione ambientale	La società proponente, a seguito della realizzazione dei piezometri previsti in progetto e: - già in fase antecedente all'inizio di conferimento dei rifiuti; - comunque per una tempistica di almeno 2 anni a partire dalla realizzazione dei piezometri; dovrà acquisire, con idonea frequenza e rappresentatività, dati sulle caratteristiche dell'acquifero locale da integrare ai dati disponibili da ulteriori piezometri presenti nell'intorno della discarica, al fine di ricostruire l'andamento e le caratteristiche idrodinamiche di deflusso dell'acquifero (modello idrogreologico) e di dispersione di un eventuale plume di contaminazione, nonché al fine di fornire un quadro dello stato di qualità chimica ante operam. Il tutto con il fine primario di verificare/validare ulteriormente le assunzioni già effettuate all'interno dello SIA (nel modello idrogeologico predisposto), sulla esclusione di interferenze con il pozzo ad uso idropotabile di San Giorgio di Cividale del Friuli e secondariamente degli abitati posti in prossimità alla discarica, nonché al fine di contribuire alla definizione sito specifica dei livelli di guardia. Andrà predisposto un piano di monitoraggio dei parametri significativi per la ricostruzione del modello idrogreologico, che sia rappresentativo di più condizioni di deflusso in diversi periodi dell'anno e che preveda altresì la trasmissione delle risultanze del modello allo scrivente Servizio, al Servizio Gestione risorse idriche, e ad ARPA alla prima acquisizione di dati utili e ogni sei mesi per i primi due anni. Le risultanze dello stato di qualità chimica delle acque dovrà essere inviato al Servizio valutazioni ambientali e ad ARPA ogni sei mesi per i primi due anni. Il piano di monitoraggio relativo alla ricostruzione del modello idrogreologico e allo stato di qualità chimica ante operam andrà trasmesso con congruo anticipo rispetto all'inizio lavori al fine della relativa approvazione.
Autorità competente per la verifica di ottemperanza	Servizio V.A.
Termine e modalità per la verifica di ottemperanza	Secondo le tempistiche indicate in prescrizione e con modalità coerenti con quanto stabilito in allegato 1 alla DGR 1361/2021
Soggetti coinvolti	ARPA, Servizio Gestione risorse idriche.

2. Si attesta altresì ai sensi dell'articolo 9 comma 5 del DPR 120/2017, sulla base dei contenuti del piano di utilizzo e dei rilievi a riguardo effettuati, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 del DPR medesimo per la qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Sono fatte salve le attività di ispezione e controllo in capo ad ARPA stabilite al comma 7 dell'articolo 9 e allegato 9 al DPR medesimo. Si richiama altresì l'attenzione della società proponente al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 (efficacia del piano di utilizzo), 15 (aggiornamento del piano di utilizzo), 17 (realizzazione del piano di utilizzo) e 16 del DPR 120/2017.
3. Il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale del progetto al D.Lgs. 152/2006, parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dal DPR 120/2017 in materia di terre e rocce da scavo, non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta e di tutti gli altri atti necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
4. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio valutazioni ambientali, verrà inviato al proponente, trasmesso agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel presente provvedimento, nonché al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati quale Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale e a tutte le Amministrazioni ed enti interessati.
5. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, il presente provvedimento ha un'efficacia temporale di dieci anni, termine entro in quale il presente progetto deve essere realizzato.
6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 21 giugno 2023

CANALI

23_27_1_DDS_ASS OSP_30103_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera 26 giugno 2023, n. 30103

Approvazione avviso per l'assegnazione degli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria relativi all'anno 2023 - Procedura SISAC.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, di cui al D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;

VISTA la D.G.R. n. 342 dd. 6/3/2020, di nomina del dott. Alfredo Perulli a Direttore di Servizio Assistenza Distrettuale e Ospedaliera della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;

VISTO l'articolo 34 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale dd 28/4/2022 (di seguito in breve ACN), il quali reca i criteri, le modalità e le procedure per l'assegnazione degli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria;

VISTI i decreti:

n. 14634/SPS dd. 3.04.2023 del Direttore del Servizio di Assistenza Distrettuale e Ospedaliera con il quale

- sono stati indicati gli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria e ciclo di scelta e ad attività oraria relativi all'anno 2023 come individuati e comunicati dalle aziende sanitarie;
- è stato approvato l'avviso per l'assegnazione dei suddetti incarichi vacanti;

n. 23688/SPS dd. 23.05.2023 e n. 23687/SPS dd. 23.05.20223 del Direttore del Servizio di Assistenza Distrettuale e Ospedaliera con i quali sono state approvate le graduatorie regionali per l'assegnazione degli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria;

ATTESO che a conclusione delle procedure di assegnazione, ai sensi dell'art. 34, comma 5 dell'ACN sono rimasti ancora disponibili incarichi vacanti di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria;

RILEVATA, pertanto, la necessità di provvedere, con riferimento ai suddetti incarichi ancora disponibili, ad espletare la procedura di assegnazione prevista dall'articolo 34, comma 17 dell'ACN con relativa pubblicazione degli incarichi vacanti nel sito della SISAC;

RITENUTO, quindi, di approvare uno specifico avviso inerente l'assegnazione degli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria relativi all'anno 2023, unitamente agli elenchi degli incarichi rimasti ancora vacanti e ai rispettivi modelli di domanda, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante;

PRECISATO che la domanda dev'essere presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità nel termine perentorio di 20 giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito SISAC del link della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia inerente l'anzidetto avviso;

PRECISATO, altresì, che l'avviso in parola rimane comunque soggetto a qualsiasi futura diversa disposizione, anche contrattuale, o provvedimento, anche giurisdizionale, che dovesse eventualmente intervenire successivamente alla sua pubblicazione per cui l'Amministrazione si riserva l'eventuale revoca, modifica e/o sospensione delle procedure di cui all'avviso medesimo.

DECRETA

1. È approvato, per i motivi esplicitati in premessa, l'avviso inerente l'assegnazione degli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria relativi all'anno 2023, unitamente agli elenchi degli incarichi rimasti ancora vacanti e ai rispettivi modelli di domanda, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante (art. 34, comma 17 dell'ACN).

2. La domanda dev'essere presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità nel termine perentorio di 20 giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito SISAC del link della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia inerente l'anzidetto avviso.

3. L'avviso in parola rimane comunque soggetto a qualsiasi futura diversa disposizione, anche contrattuale, o provvedimento, anche giurisdizionale, che dovesse eventualmente intervenire successivamente alla sua pubblicazione per cui l'Amministrazione si riserva l'eventuale revoca, modifica e/o sospensione delle procedure di cui all'avviso medesimo.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 26 giugno 2023

PERULLI

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITA'

AVVISO

INCARICHI VACANTI DI MEDICI DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E AD ATTIVITA' ORARIA PRESSO LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RELATIVI ALL'ANNO 2023 (PROCEDURA SISAC)

(**Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – articolo 34, comma 17)**

Sul BUR n. 15 del 12.04.2023 sono stati pubblicati gli elenchi degli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria relativi all'anno 2023.
A conclusione delle procedure di assegnazione, ai sensi dell'articolo 34, comma 5 dell'ACN risultano ancora vacanti alcuni incarichi.
Si provvede, pertanto, ad espletare la procedura di assegnazione prevista dall'articolo 34, comma 17dell'ACN con relativa pubblicazione dei rimanenti incarichi sul sito della SISAC.

A) AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA

Art. 1
Ambiti carenti

Gli ambiti territoriali carenti disponibili, esperite le procedure di assegnazione ai sensi dell'art. 34, comma 5 dell'ACN, sono riportati nello specifico elenco allegato (**all. 1**).

Art. 2
Requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'art. 34, comma 17, dell'ACN, possono concorrere al conferimento degli incarichi i medici non titolari di altro incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria a ciclo di scelta:

a) i medici inseriti nelle graduatorie regionali valide per l'anno 2023 di altre Regioni;
b) i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale.

Avvertenze

1. Per i titoli di studio o di formazione specifica in medicina generale conseguiti all'estero nella domanda di partecipazione vanno indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza rilasciato dal Ministero della Salute e deve essere allegata copia dello stesso.

Art. 3
Criteri per l'assegnazione degli incarichi

1. L'assegnazione degli incarichi seguirà il seguente ordine:
   - medici di cui al precedente art. 2, lettera a)
   - medici di cui al precedente art. 2, lettera b) nel caso rimangano vacanti uno o più ambiti territoriali carenti.
2. i medici di cui al punto 1, lett. a), sono graduati sulla base del punteggio già attribuito nella vigente graduatoria regionale di provenienza.
   In caso di pari punteggio in graduatoria, i medici sono graduati nell'ordine della minore età, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea.

3. i medici di cui al punto 1, lett. b) sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente, nell'Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.

B) INCARICHI VACANTI DI MEDICI DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA

Art. 1
Incarichi disponibili

Gli incarichi vacanti disponibili, esperite le procedure di assegnazione ai sensi dell'art. 34, comma 5 dell'ACN, sono riportati nello specifico elenco allegato (**all. 2**).

Art. 2
Requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'art. 34, comma 17, dell'ACN, possono concorrere al conferimento degli incarichi i medici non titolari di altro incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria ad attività oraria:

a) i medici inseriti nelle graduatorie regionali valide per l'anno 2023 di altre Regioni;
b) i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale.

Avvertenze

1. Per i titoli di studio o di formazione specifica in medicina generale conseguiti all'estero nella domanda di partecipazione vanno indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza rilasciato dal Ministero della Salute e deve essere allegata copia dello stesso.

Art. 3
Criteri per l'assegnazione degli incarichi

3. L'assegnazione degli incarichi seguirà il seguente ordine:
- medici di cui al precedente art. 2, lettera a)
- medici di cui al precedente art. 2, lettera b) nel caso rimangano vacanti uno o più ambiti territoriali carenti.

4. i medici di cui al punto 1, lett. a), sono graduati sulla base del punteggio già attribuito nella vigente graduatoria regionale di provenienza.
In caso di pari punteggio in graduatoria, i medici sono graduati nell'ordine della minore età, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea.

5. i medici di cui al punto 1, lett. b) sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale, successivamente nella Regione e da ultimo fuori Regione.

C) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ALTRE DISPOSIZIONI PER I MEDICI DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E AD ATTIVITA' ORARIA

Art. 1
Termini e presentazione della domanda

1. I medici interessati al conferimento di un incarico vacante di cui al presente avviso presentano apposita domanda redatta secondo gli schemi costituenti i seguenti allegati:

➢ **A CICLO DI SCELTA**

- **all. 3:** schema di domanda per i medici di cui al paragrafo A, art. 2, lettere a) e b).

➢ **AD ATTIVITA' ORARIA**

- **all. 4:** schema di domanda per i medici di cui al paragrafo B, art. 2, lettere a) e b).

2. La domanda va presentata **entro e non oltre il termine perentorio di 20 giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito SISAC (www.sisac.info),** alla voce "INCARICHI VACANTI", del link della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia inerente il presente avviso. La Regione rende evidente sul proprio sito la data di pubblicazione da parte della SISAC.

3. Alla domanda va applicata una marca da bollo da euro 16,00, debitamente annullata.

4. La domanda – **a pena di esclusione – è sottoscritta** dal candidato. Sempre **a pena di esclusione alla domanda va allegata copia di un documento di identità** in corso di validità (fronte-retro).

5. La domanda va presentata, entro il suddetto termine perentorio, **esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata** (PEC) personale dell'interessato all'indirizzo PEC della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità: salute@certregione.fvg.it.
   Nell'oggetto del messaggio va indicata la dicitura:
   "*domanda incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta anno 2023 – procedura SISAC*"
   O
   "*domanda incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria anno 2023 – procedura SISAC*".

   Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di scadenza, la data di spedizione è stabilita e comprovata dalla data di spedizione della comunicazione, come risultante dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della PEC. Il termine ultimo di invio è fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza del presente avviso.
   La domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale valida rilasciata da un certificatore accreditato oppure è sottoscritta manualmente, scannerizzata e presentata unitamente alla copia scannerizzata di un documento di identità. Tutte le scansioni sono in formato PDF.

6. La presentazione delle domande di partecipazione con qualsiasi modalità diversa da quella descritta al precedente comma 5 comporta l'esclusione dal presente procedimento di assegnazione degli incarichi vacanti. Non è, pertanto, ritenuto valido e comporta l'esclusione l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria oppure da PEC non personale, anche se indirizzate alla PEC della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

7. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ogni eventuale cambiamento di recapito successivo alla presentazione della domanda per consentire il corretto invio delle comunicazioni inerenti al presente avviso.

8. La Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del medico o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo o recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, del sistema informatico o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Art. 2
Criteri per la compilazione della domanda

1. Il candidato - **a pena di inammissibilità della domanda - è tenuto a indicare gli ambiti/incarichi vacanti per cui intende concorrere**. È sufficiente presentare una sola domanda per categoria nella quale sono indicati tutti gli ambiti/incarichi vacanti per cui si intende concorrere.

2. Il candidato rende le dichiarazioni previste nella domanda come autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76 del DPR medesimo).

3. L'Amministrazione si riserva di procedere in ogni tempo, anche successivamente all'accettazione dell'incarico, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni e la sussistenza dei requisiti.

4. Ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione le dichiarazioni devono essere complete e riportare gli elementi informativi necessari per l'effettuazione dei relativi controlli. Le domande vanno, quindi, necessariamente compilate in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti e i candidati sono tenuti a fornire correttamente i dati specificamente richiesti.

5. In particolare, vanno correttamente rese le dichiarazioni con riferimento alla residenza. La mancata indicazione degli elementi necessari comporta l'impossibilità di valutazione. Qualora i periodi non siano correttamente indicati verranno valutati a partire dall'ultimo giorno utile del mese/anno indicati.

6. Non sono ammesse successive integrazioni delle domande già inviate e/o l'eventuale invio di correlati documenti o allegati in forma separata dalla domanda. Nel caso di invio di più domande si terrà conto soltanto dell'ultima domanda in ordine di arrivo purché pervenuta entro i termini.

7. I medici possono essere ammessi a regolarizzare unicamente eventuali imperfezioni formali nel caso in cui le dichiarazioni presentino irregolarità o omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000.

8. L'eventuale termine fissato per la regolarizzazione ha carattere di perentorietà. Il mancato perfezionamento in tutto o in parte della irregolarità rilevata e/o l'inosservanza del termine perentorio fissato comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.

9. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente avviso e dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati.

Art. 3
Pubblicità e richiesta di informazioni

1. Il presente avviso, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sarà reso disponibile sul sito internet della Regione, www.regione.fvg.it – nella voce di menù "*La Regione*", sezione "*Bandi, concorsi, appalti*", argomento "*Bandi e avvisi*", in linea con la pubblicazione del link regionale di riferimento sul portale istituzionale della SISAC con l'indicazione della data da cui decorrono i 20 giorni per la presentazione delle domande.

2. Per informazioni è disponibile la e-mail: assistenza.salute@regione.fvg.it.

Art. 4
Graduatoria ed esclusioni

1. Le graduatorie predisposte ai sensi del presente avviso saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e rese disponibili sul sito internet della Regione, www.regione.fvg.it – nella voce di menù "*La Regione*", sezione "*Bandi, concorsi, appalti*", argomento "*Bandi e avvisi*".

2. Fatto salvo quanto già specificato, l'esclusione dalle procedure di assegnazione di cui al presente avviso ha luogo nei seguenti casi:
- domanda pervenuta fuori termine utile;
- carenza di requisiti di partecipazione;

- domanda inviata con modalità diverse da quella specificata nel presente avviso ivi compreso l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria o l'utilizzo di PEC non personale del candidato;
- mancata sottoscrizione autografa della domanda qualora non sia sottoscritta con firma digitale;
- mancata trasmissione, congiuntamente alla domanda, di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Non sono, altresì, accolte le domande:
- prive dell'indicazione degli ambiti/incarichi per cui si intende concorrere;
- incompleta delle generalità o dell'indirizzo dei candidati o assolutamente illeggibile.

4. Ai sensi dell'art. 19 comma 9 dell'ACN il medico che **accetta l'incarico** assegnato dalla Regione in un settore del presente avviso (a ciclo di scelta o ad attività oraria) **non** potrà concorrere all'assegnazione di ulteriori incarichi dello stesso settore in base alla medesima graduatoria regionale per l'anno 2023.

5. Le esclusioni sono comunicate ai candidati mediante pubblicazione del provvedimento di adozione della graduatoria e/o tramite PEC.

Art. 5
Procedure di convocazione e di interpello

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 20 dell'ACN, **la data**, **l'orario** e **la sede** di convocazione dei candidati è comunicata con un preavviso di 15 giorni **esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet** della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella voce di menù "*La Regione*", sezione "*Bandi, concorsi, appalti*", argomento "*Bandi e avvisi*". **LA PUBBLICAZIONE DELLA CONVOCAZIONE** avverrà indicativamente nei **7 giorni successivi alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione delle graduatorie suddette di cui all'art. 4 del presente avviso**.
SI RACCOMANDA, QUINDI, AI CANDIDATI DI TENERE MONITORATO TALE SITO.

2. L'anzidetta pubblicazione vale quanto comunicazione personale ai singoli candidati, che pertanto dovranno presentarsi **nella data**, **nell'orario** e **nella sede** indicata muniti di valido documento di riconoscimento.

3. Ai sensi dell'art. 34, comma 22 dell'ACN, i candidati che non si presentano nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti in sede di convocazione secondo quanto previsto al precedente comma 1 sono considerati rinunciatari. Il medico oggettivamente impossibilitato a presentarsi può dichiarare, mediante PEC da far pervenire **due giorni prima** della data di convocazione, la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico con l'indicazione dell'ordine di priorità tra gli incarichi per i quali abbia presentato domanda. L'assegnazione degli incarichi avverrà secondo l'ordine di posizione nelle rispettive graduatorie, tenuto conto delle priorità espresse.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare tempi, luoghi e modalità della convocazione previa informazione ai candidati **esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet della Regione** come indicato al precedente comma 1 e sempre con un preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 6
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali e alla vigente normativa in materia.

2. Il presente avviso resta comunque soggetto a qualsiasi futura diversa disposizione, anche contrattuale, o provvedimento, anche giurisdizionale, che dovesse eventualmente intervenire successivamente alla sua pubblicazione, per cui l'Amministrazione si riserva l'eventuale revoca/modifica/sospensione delle procedure di cui al presente avviso.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it.
2. Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, e-mail: privacy@regione.fvg.it; PEC privacy@certregione.fvg.it ;
3. INSIEL SPA è Responsabile del trattamento dei dati personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "*Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del sistema informativo integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel spa*".
4. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato e integrato dal D.lgs n. 101/2018 e del Regolamento europeo 2016/679/UE (General Data Protection Regulation) la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall'interessato e il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità.
5. Il trattamento dei dati forniti dagli interessati o, comunque, assunti in fase istruttoria è funzionale agli adempimenti connessi, strumentali e conseguenti alle procedure di cui al presente avviso. Il loro conferimento è indispensabile per le attività di cui sopra. Il loro eventuale mancato conferimento, la loro inesatta o parziale comunicazione preclude l'attività di gestione delle procedure di assegnazione degli incarichi in parola.
6. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e non accessibili al pubblico. Il trattamento dei dati comprende anche la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia nelle sole misure necessarie e proporzionali alle finalità del presente procedimento.
7. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche nazionali per finalità connesse all'espletamento delle procedure di cui al presente avviso e/o per assolvere, nell'ambito dell'istruttoria, a obblighi previsti dalla normativa vigente.
8. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati personali, rivolgendo le richieste alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

All. 1

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITA'

Aziende sanitarie della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ELENCO DEGLI AMBITI TERRITORIALI **RIMASTI VACANTI** DI MEDICI DI RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA **A CICLO DI SCELTA** PER L'ANNO 2023 in esito alle procedure di assegnazione agli aventi titolo ai sensi dell'art. 34 comma 5, lettere a), b) e c) ACN 2022 MMG.

AZIENDE SANITARIE	AMBITI TERRITORIALI CARENTI	MEDICI
Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina via G. Sai, 1-3 34128 TRIESTE	Ambito territoriale del comune di Trieste * di cui n. 1 con decorrenza dal 21.9.2023 di cui n. 1 con decorrenza dal 21.1.2024	21* (di cui 1 con vincolo di apertura ambulatorio nella circoscrizione "Altopiano Ovest")
	Ambito territoriale dei Comuni di Duino-Aurisina, Sgonico, Monrupino;	2 (di cui 1 con vincolo di apertura ambulatorio a Monrupino)
	Ambito territoriale dei Comuni di Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo *di cui n. 2 con decorrenza dal 1.7.2023 di cui n. 1 con decorrenza dal 22.10.2023 di cui n. 1 con decorrenza dal 23.12.2023	8* (di cui: n.1 con vincolo di apertura ambulatorio a Lucinico; n.1 con vincolo apertura ambulatorio a Mossa con *decorrenza dal 1.7.2023;)
	Ambito territoriale dei comuni di Cormons, Dolegna del Collio, Capriva del Friuli, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, San Lorenzo Isontino;	2
	Ambito territoriale dei comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Turriaco e Sagrado; * di cui n. 1 con decorrenza dal 1.8.2023	5* (di cui: n.1 con vincolo di apertura ambulatorio a Sagrado; n.1 con vincolo apertura ambulatorio a Ronchi dei Legionari; n.2 con vincolo apertura ambulatorio a San Canzian d'Isonzo; n.1 con vincolo apertura ambulatorio a San Pier d'Isonzo;
	Ambito territoriale dei comuni di Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Romans d'Isonzo e Villesse;	2

All. 1

	Ambito territoriale dei comuni di Monfalcone e Staranzano; * di cui n. 1 con decorrenza dal 1.7.2023 di cui n. 1 con decorrenza dal 1.9.2023	6* (di cui: n.1 con vincolo di apertura ambulatorio a Staranzano; n.3 con vincolo apertura ambulatorio a Panzano;)
Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Via Pozzuolo, 330 33100 UDINE	Ambito territoriale del comune di Cervignano del Friuli	3
	Ambito territoriale dei Comuni di Bagnaria Arsa, Chiopris Viscone, Palmanova, Trivignano Udinese;	1
	Ambito territoriale del Comune di Lignano Sabbiadoro; * di cui n. 1 con decorrenza dal 1.7.2023	1*
	Ambito territoriale dei Comuni di Latisana e Ronchis;	1
	Ambito territoriale dei Comuni di Aquileia, Fiumicello-Villa Vicentina, Terzo d'Aquileia;	1 (con vincolo di apertura ambulatorio a Fiumicello-Villa Vicentina)
	Ambito territoriale dei Comuni di Carlino, Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Marano Lagunare;	2
	Ambito territoriale dei comuni di Palazzolo della Stella, Precenicco e Muzzana del Turgnano;	1
	Ambito territoriale dei comuni di Pocenia, Rivignano-Teor;	1
	Ambito territoriale dei comuni di Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons, Varmo;	5* (di cui: n.1 con vincolo di apertura ambulatorio a Codroipo con *decorrenza dal 12.7.2023; n.1 con vincolo apertura ambulatorio a Codroipo con *decorrenza dal 19.07.2023; n.1 con vincolo apertura ambulatorio a Codroipo; n.1 con vincolo apertura ambulatorio a Sedegliano; n.1 con vincolo apertura ambulatorio a Mereto di Tomba;)
	Ambito territoriale dei comuni di Artegna, Gemona del Friuli, Montenars;	1

All. 1

	Ambito territoriale dei comuni di Bordano, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto – Valbruna, Moggio Udinese, Osoppo, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone;	4 (di cui: n.1 con vincolo apertura ambulatorio a Osoppo; n.1 con vincolo apertura ambulatorio a Tarvisio;)
	Ambito territoriale dei comuni di Ampezzo, Arta Terme, Comeglians, Cercivento, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Villa Santina, Zuglio, Sappada, Treppo Ligosullo;	8
	Ambito territoriale dei comuni di Buia, Colloredo di Monte Albano; Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo grande, Forgaria nel Friuli;	4* (di cui: n.1 con vincolo di apertura ambulatorio a Moruzzo con; n.1 con vincolo di apertura ambulatorio a Treppo grande con *decorrenza dal 1.12.2023; n.1 con vincolo di apertura ambulatorio a San Daniele; n.1 con vincolo di apertura ambulatorio a Dignano;)
	Ambito territoriale dei comuni di Tarcento, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana	1 (di cui 1 con vincolo apertura ambulatorio a Tarcento)
	Ambito territoriale dei comuni di Attimis, Faedis, Povoletto;	1
	Ambito territoriale dei comuni di Corno di Rosazzo, San Giovanni al Natisone;	1
	Ambito territoriale del comune di Udine * di cui n. 1 con decorrenza dal 20.1.2024	3* (Di cui: n.1 con vincolo di apertura ambulatorio nella II Circoscrizione, n.1 con vincolo di apertura ambulatorio nella V Circoscrizione,)
	Ambito territoriale dei comuni di Cividale del Friuli, Moimacco, Prepotto, Torreano; * di cui n. 1 con decorrenza dal 21.7.2023	1*

All. 1

	Ambito territoriale dei comuni di Drenchia, Grimacco, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna e Stregna;	2
Azienda sanitaria Friuli Occidentale Via della Vecchia Ceramica, 1 33170 PORDENONE	Ambito territoriale del Comune di Aviano; * di cui n. 2 con decorrenza dal 30.6.2023	2*
	Ambito territoriale del Comune di Azzano Decimo	4
	Ambito territoriale del Comune di Brugnera;	2
	Ambito territoriale dei comuni di Caneva, Polcenigo, Budoia;	2
	Ambito territoriale del Comune di Cordenons; * di cui n. 1 con decorrenza dal 30.9.2023	3*
	Ambito territoriale del Comune di Fiume Veneto	2
	Ambito territoriale del Comune di Fontanafredda	3
	Ambito territoriale del Comune di Roveredo in Piano, San Quirino;	1
	Ambito territoriale del Comune di Pordenone; * di cui n. 1 con decorrenza dal 27.8.2023 di cui n. 1 con decorrenza dal 31.10.2023	6*
	Ambito territoriale del Comune di Sacile; * di cui n. 1 con decorrenza dal 31.7.2023 di cui n. 1 con decorrenza dal 31.10.2023	4*
	Ambito territoriale dei comuni di Travesio, Sequals, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento, Vito D'Asio;	2
	Ambito territoriale dei comuni di Chions e Pravisdomini	3
	Ambito territoriale dei Comuni di Cordovado, Morsano e Sesto al Reghena;	1
	Ambito territoriale del Comune di Spilimbergo;	1
	Ambito territoriale del Comune di Porcia;	1

All. 1

	Ambito territoriale dei Comuni di Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone;	1
	Ambito territoriale del Comune di San Vito al Tagliamento;	3
	Ambito territoriale del Comune di Maniago, Frisanco, Vivaro, Vajont, Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Montereale Valcellina, Cavasso Nuovo, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Arba, Fanna;	4 (Di cui: n.1 con vincolo di apertura ambulatorio a Maniago, n.1 con vincolo di apertura ambulatorio a Vajont, n.1 con vincolo di apertura ambulatorio a Montereale Valcellina, n.1 con vincolo di apertura ambulatorio a Cimolais)
	Ambito territoriale del Comune di Zoppola;	1

NB: I vincoli e le decorrenze* sono stati riportati così come da comunicazioni pervenute dalle Aziende sanitarie competenti nella gestione degli incarichi convenzionali.

All. 2

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITA'

Aziende sanitarie della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ELENCO DEGLI INCARICHI **RIMASTI VACANTI** DI MEDICI DI RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA **AD ATTIVITA' ORARIA** PER L'ANNO 2023 in esito alle procedure di assegnazione agli aventi titolo ai sensi dell'art. 34 comma 5, lettere a), b) e c) ACN 2022 MMG.

AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	INCARICHI VACANTI
Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) via G. Sai, 1-3 34128 TRIESTE	**51**
Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC) Via Pozzuolo, 330 33100 UDINE	**84**
Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) Via della Vecchia Ceramica, 1 33170 PORDENONE	**60**

All. 3

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA RELATIVI ALL'ANNO 2023 – PROCEDURA SISAC
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

Bollo
€ 16,00

Alla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

TRIESTE

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ____

chiede

di partecipare all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, ai sensi dell'articolo 34, comma 17, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale dd 28.04.2022, pubblicati sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 15 del 12.04.2023 e rimasti disponibili a conclusione delle procedure di assegnazione ai sensi dell'art. 34, comma 5, dell'A.C.N., e segnatamente per i seguenti ambiti:

1) Ambito____Azienda____________
2) Ambito____Azienda____________
3) Ambito____Azienda____________
4) Ambito____Azienda____________
5) Ambito____Azienda____________
6) Ambito____Azienda____________
7) Ambito____Azienda____________
8) Ambito____Azienda____________
9) Ambito____Azienda____________
10) Ambito____Azienda____________

Avvertenza:
Qualora lo spazio nei riquadri non fosse sufficiente l'interessato può completarne l'elencazione, utilizzando copia della stessa pagina che dovrà essere allegata e debitamente sottoscritta.

All. 3

A tal fine **dichiara** di partecipare in quanto: (*barrare obbligatoriamente una delle due opzioni*)

□ inserito in graduatoria regionale valida per l'anno 2023 di altra Regione, ai sensi dell'art. 34, comma 17, lett. a)
□ in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell'art. 34, comma 17, lett. b)

Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a ____ prov. (____) in data ___________________

Codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□

-di risiedere a ____prov. (____) dal ________________________

CAP ____________via ____ n. ____________

tel: ____/______________________________
indirizzo e mail___________________________________ pec ____

-di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l'Università degli Studi di _______________________________ conseguito in data _________________con voto______________________________

(se titolo di studio conseguito all'estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza rilasciato dal Ministero della Salute e allegare copia dello stesso)____;

- di aver conseguito l'abilitazione all'Esercizio Professionale in data/sessione_____________________________;

- di essere iscritto all'ordine dei Medici di……….………………dal ………………………..;

-di essere inserito nella graduatoria della Regione _____________________________ valevole per l'anno 2023 con punti _________________

-di essere/non essere in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91, n. 368/99 e n. 277/2003, conseguito in data _________________ Regione____;

(se titolo di formazione specifica in medicina generale conseguito all'estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza rilasciato dal Ministero della Salute e allegare copia dello stesso)____ ___________;

-di essere/non essere in possesso del titolo equipollente al titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 368, comma 30 dd 17 agosto 1999, e s.m. e i. (medici abilitati all'esercizio professionale entro il 31/12/1994);

-di **non essere** titolare di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria;

dichiara inoltre

All. 3

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto ____ore settimanali __________
via ____ comune di ___________________________________
tipo di rapporto di lavoro ____
periodo: dal ____________________;

2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico a tempo indeterminato/a tempo determinato/con incarico provvisorio (**1**) come medico di medicina generale ai sensi dell'ACN con massimale di n. ______ scelte e con n. _______ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di _____________________
Azienda ________________________________

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato/a tempo determinato/con incarico provvisorio (**1**) come medico pediatra di libera scelta ai sensi dell'ACN con massimale di _____ scelte
Periodo dal ________________________

4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda _________________ branca ___________________ ore sett. _________________
Azienda _________________ branca ___________________ ore sett. _________________

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni
provincia ________________ branca __________________ periodo dal ___________________

6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione:
Regione ________________________________Azienda ________________________________ore sett. ____________
in forma attiva/in forma di disponibilità (1)

7) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo ____
via ____ comune di _____________________ ore sett. _____________
Tipo di attività ____
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________ Periodo dal ____________________

8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:
Organismo____ __________
via ____ comune di _____________________ ore sett. _____________
Tipo di attività ____
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________ Periodo dal ____________________

9) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:

All. 3

Azienda ____ ore sett. ___________
via ____________________________ comune di ____________________________ periodo dal ________________

10) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:
Azienda ________________________ comune di ____________________________ periodo dal ________________

11) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
____
____ periodo dal _______________

12) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
____
____

13) di fruire/non fruire (1) del trattamento per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15.10.1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
periodo dal _________________

14) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)
____
____
Periodo dal _________________

15) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a tempo determinato o a tempo indeterminato (1):
Azienda __________________________ Comune ____ ore sett. _____
Tipo di attività ____
periodo dal __________________

16) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3,4 5, 6 e 16):
Soggetto pubblico ____
via _____________________________________ comune _________________________________
Tipo di attività ____
Tipo di rapporto di lavoro ____
Periodo dal ________________

17) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di:

All. 3

____

____

Periodo: dal _________________

18) di fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:
Soggetto erogante il trattamento di adeguamento
____
Periodo dal _________________

NOTE

____

____

Il/La sottoscritto/a dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Fatto salvo quanto specificatamente previsto nell'avviso, richiede che eventuali comunicazioni dirette inerenti alla presente domanda siano inoltrate presso:

□ l'indirizzo pec ___________________________________
□ la propria residenza
□ il domicilio sotto indicato:

comune ____ (__) CAP _____________
via ____ Tel. ______/_______________________

In fede.

data ____________________________ Firma __________________________________
(leggere le avvertenze)

DICHIARAZIONE
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

Il/la sottoscritto/a Dott./ssa ____
Nato/a a ____ il ____

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazioni non veritiere,
1. **di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo** di euro 16,00 tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo della presente domanda; attestando di seguito i dati della marca da bollo utilizzata:
- data e ora di emissione ____
- identificativo n. ____

2. <u>di conservare l'originale della presente domanda per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione</u>.

Data ___________________________________ Firma

All. 3

NOTE
(1) Cancellare la parte che non interessa.

AVVERTENZE
Ferme restando le disposizioni del presente avviso relativo agli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta relativi all'anno 2023 nella Regione FVG, si ricorda:

- **a pena d'esclusione,** la presente domanda va sottoscritta e va allegata copia di un documento di identità in corso di validità (fronte-retro) in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro mancanza non configura irregolarità formale sanabile;
- in base all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato." Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati informativi necessari, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all'art. 71 del precitato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
- **il termine perentorio di presentazione della domanda è di 20 giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito SISAC (www.sisac.info) del presente avviso;**
- la domanda è presentata esclusivamente **a mezzo posta elettronica certificata** (PEC) personale dell'interessato all'indirizzo PEC della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità: salute@certregione.fvg.it.

Nell'oggetto del messaggio va indicata la dicitura "*domanda incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta anno 2023 – procedura SISAC*".

Ai fini dell'accertamento del rispetto dell'anzidetto termine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dalla data di spedizione della comunicazione, come risultante dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della PEC. Il termine ultimo di invio è fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza del presente avviso.

La domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale valida rilasciata da un certificatore accreditato oppure è sottoscritta manualmente, scannerizzata e presentata unitamente a copia scannerizzata di un documento di identità. Le scansioni sono in formato PDF.

Non è ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria oppure da PEC non personale, anche se indirizzate alla PEC della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
   e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it.
2. Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, e-mail: privacy@regione.fvg.it; PEC privacy@certregione.fvg.it ;
3. INSIEL SPA è Responsabile del trattamento dei dati personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "*Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del sistema informativo integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel spa*".
4. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato e integrato dal D.lgs n. 101/2018 e del Regolamento europeo 2016/679/UE (General Data Protection Regulation) la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall'interessato e il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità.
5. Il trattamento dei dati forniti dagli interessati o, comunque, assunti in fase istruttoria è funzionale agli adempimenti connessi, strumentali e conseguenti alle procedure di cui al presente avviso. Il loro conferimento è indispensabile per le attività di cui sopra. Il loro eventuale mancato conferimento, la loro inesatta o parziale comunicazione preclude l'attività di gestione delle procedure di assegnazione degli incarichi in parola.
6. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e non accessibili al pubblico. Il trattamento dei dati comprende anche la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia nelle sole misure necessarie e proporzionali alle finalità del presente procedimento.
7. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche nazionali per finalità connesse all'espletamento delle procedure di cui al presente avviso e/o per assolvere, nell'ambito dell'istruttoria, a obblighi previsti dalla normativa vigente.
8. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati personali, rivolgendo le richieste alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

All. 4

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI MEDICI DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA RELATIVI ALL'ANNO 2023 – PROCEDURA SISAC
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

Bollo
€ 16,00

Alla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

TRIESTE

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ____

chiede

di partecipare all'assegnazione di un incarico vacante di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria, ai sensi dell'articolo 34, comma 17, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale DD 28.04.2022, pubblicati sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 15 del 12.04.2023 e rimasti disponibili a conclusione delle procedure di assegnazione ai sensi dell'art. 34, comma 5, dell'A.C.N., e segnatamente nelle seguenti Aziende:

1) Azienda ____
2) Azienda ____
3) Azienda ____

A tal fine **dichiara** di partecipare in quanto: (*barrare obbligatoriamente una delle due opzioni*)

☐ inserito in graduatoria regionale valida per l'anno 2023 di altra Regione, ai sensi dell'art. 34, comma 17, lett. a)
☐ in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell'art. 34, comma 17, lett. b)

Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a ____ prov. (____) in data ___________________

Codice fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

-di risiedere a ____prov. (____) dal ______________________

CAP ____________via ____ n. ________
tel: ____/________________________________
indirizzo e mail____________________________________ pec ____

-di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l'Università degli Studi di ________________________________ conseguito in data _________________con voto_______________________________

All. 4

(se titolo di studio conseguito all'<u>estero</u> indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza rilasciato dal Ministero della Salute e allegare copia dello stesso____;

- di aver conseguito l'abilitazione all'Esercizio Professionale in data/sessione_____________________________;

- di essere iscritto all'ordine dei Medici di…………………dal ……………………..;

-di essere inserito nella graduatoria della Regione _____________________________ valevole per l'anno 2022 con punti _________________

-di essere/non essere in possesso (1) dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91, n. 368/99 e n. 277/2003, conseguito in data _________________ Regione____;

(se titolo di formazione specifica in medicina generale conseguito all'<u>estero</u> indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza rilasciato dal Ministero della Salute e allegare copia dello stesso)____ _________;

-di essere/non essere (1) in possesso del titolo equipollente al titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 368, comma 30 dd 17 agosto 1999, e s.m. e i. (medici abilitati all'esercizio professionale entro il 31/12/1994);

-di **non essere** titolare di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale;

dichiara inoltre

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto ____ore settimanali __________
via ____ comune di __________________________________
tipo di rapporto di lavoro ____
periodo: dal ___________________;

2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico a tempo indeterminato/a tempo determinato/con incarico provvisorio (1) come medico di medicina generale ai sensi dell'ACN con massimale di n. ______ scelte e con n. _______ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di _____________________ Azienda _______________________________

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato/a tempo determinato/con incarico provvisorio (1) come medico pediatra di libera scelta ai sensi dell'ACN con massimale di _____ scelte Periodo dal _______________________

4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda _________________ branca ___________________ ore sett. _________________
Azienda _________________ branca ___________________ ore sett. _________________

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni
provincia ________________ branca __________________ periodo dal ___________________

6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione:

All. 4

Regione ______________________________Azienda ______________________________ore sett. ____________

in forma attiva/in forma di disponibilità (1)

7) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo ____
via ____ comune di ____________________ ore sett. _____________
Tipo di attività ____
Tipo di rapporto di lavoro ___________________________ Periodo dal ___________________

8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:
Organismo____ __________
via ____ comune di ____________________ ore sett. _____________
Tipo di attività ____
Tipo di rapporto di lavoro ___________________________ Periodo dal ___________________

9) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:
Azienda ____ ore sett. ___________
via ____________________________ comune di ___________________________ periodo dal ________________

10) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:
Azienda _______________________ comune di ___________________________ periodo dal ________________

11) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
____ ____________
____ periodo dal _______________

12) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
____ ___________
____ _____________

13) di fruire/non fruire (1) del trattamento per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15.10.1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
periodo dal _________________

14) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)
____ __________

All. 4

____

Periodo dal _________________

15) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a tempo determinato o a tempo indeterminato (1):

Azienda __________________________ Comune ____ ore sett. _____

Tipo di attività ____

periodo dal __________________

16) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3,4 5, 6 e 16):

Soggetto pubblico ____

via _____________________________________ comune _________________________________

Tipo di attività ____

Tipo di rapporto di lavoro ____

Periodo dal ________________

17) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di:

____

____

Periodo: dal _________________

18) di fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:

Soggetto erogante il trattamento di adeguamento ____

Periodo dal _________________

NOTE

____

____

Il/La sottoscritto/a dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Fatto salvo quanto specificatamente previsto nell'avviso, richiede che eventuali comunicazioni dirette inerenti alla presente domanda siano inoltrate presso:

- l'indirizzo pec ____________________________________
- la propria residenza
- il domicilio sotto indicato:

comune ____ (__) CAP _____________

via ____ Tel. ______/_______________________

In fede.

data ____________________________ Firma __________________________________

All. 4

(leggere le avvertenze)

DICHIARAZIONE
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

Il/la sottoscritto/a Dott./ssa ____

Nato/a a ______________________________ il ______________________

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazioni non veritiere,
1. **di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo** di euro 16,00 tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo della presente domanda; attestando di seguito i dati della marca da bollo utilizzata:
- data e ora di emissione ______________________________
- identificativo n. ______________________________

2. di conservare l'originale della presente domanda per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione.

Firma

Data ______________________ ______________________

NOTE
(1) Cancellare la parte che non interessa.

AVVERTENZE
Ferme restando le disposizioni del presente avviso relativo agli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria relativi all'anno 2023 nella Regione FVG, si ricorda:
- **a pena d'esclusione,** la presente domanda va sottoscritta e va allegata copia di un documento di identità in corso di validità (fronte-retro) in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro mancanza non configura irregolarità formale sanabile;
- in base all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato." Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati informativi necessari, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all'art. 71 del precitato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
- **il termine perentorio di presentazione della domanda è di 20 giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito SISAC (www.sisac.info) del presente avviso;**
- la domanda è presentata esclusivamente mediante **a mezzo posta elettronica certificata** (PEC) personale dell'interessato all'indirizzo PEC della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità: salute@certregione.fvg.it.

  Nell'oggetto del messaggio va indicata la dicitura "*domanda incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria anno 2023 – procedura SISAC*".

  Ai fini dell'accertamento del rispetto dell'anzidetto termine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dalla data di spedizione della comunicazione, come risultante dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della PEC. Il termine ultimo di invio è fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza del presente avviso.

  La domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale valida rilasciata da un certificatore accreditato oppure è sottoscritta manualmente, scannerizzata e presentata unitamente a copia scannerizzata di un documento di identità. Le scansioni sono in formato PDF.

  Non è ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria oppure da PEC non personale, anche se indirizzate alla PEC della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

All. 4

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it.
2. Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, e-mail: privacy@regione.fvg.it; PEC privacy@certregione.fvg.it ;
3. INSIEL SPA è Responsabile del trattamento dei dati personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "*Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del sistema informativo integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel spa*".
4. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato e integrato dal D.lgs n. 101/2018 e del Regolamento europeo 2016/679/UE (General Data Protection Regulation) la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall'interessato e il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità.
5. Il trattamento dei dati forniti dagli interessati o, comunque, assunti in fase istruttoria è funzionale agli adempimenti connessi, strumentali e conseguenti alle procedure di cui al presente avviso. Il loro conferimento è indispensabile per le attività di cui sopra. Il loro eventuale mancato conferimento, la loro inesatta o parziale comunicazione preclude l'attività di gestione delle procedure di assegnazione degli incarichi in parola.
6. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e non accessibili al pubblico. Il trattamento dei dati comprende anche la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia nelle sole misure necessarie e proporzionali alle finalità del presente procedimento.
7. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche nazionali per finalità connesse all'espletamento delle procedure di cui al presente avviso e/o per assolvere, nell'ambito dell'istruttoria, a obblighi previsti dalla normativa vigente.
8. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati personali, rivolgendo le richieste alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

23_27_1_DDS_FORM_28661_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 19 giugno 2023, n. 28661

Programma regionale (PR) FSE+ 2021-2027 della Regione Friuli Venezia Giulia. Programma specifico 17/22 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS. Approvazione esito valutazione operazioni di misure compensative FPGO presentate nello sportello di maggio 2023 e contestuale prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);
VISTO il Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), approvato con il D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
PRECISATO che in attuazione del Regolamento sopra citato vengono finanziati progetti selezionati in base ad avvisi pubblici;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1134 del 29/07/2022 "Programma regionale Fondo sociale europeo+ 2021/2027. Pianificazione periodica delle operazioni -PPO - Annualità 2022. Aggiornamento", che prevede, tra l'altro, la realizzazione del Programma specifico n. 17/22 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS- con uno stanziamento di euro 4.800.000,00;
VISTO il decreto n. 10634/GRFVG del 25/08/2022 e successive modifiche, con il quale è stato emanato l'"Avviso per la presentazione delle operazioni inerenti ai percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario (OSS)";
CONSIDERATO che le risorse finanziarie previste dall'Avviso ammontano a euro 4.800.000,00;
CONSIDERATO inoltre che le risorse residue, al netto delle risorse destinate a finanziare le operazioni di formazione iniziale e tenuto conto degli sportelli precedenti di Misure compensative FPGO e di Misure compensative individuali, ammontano a 1.154.491,00 €;
PRECISATO che le operazioni di Misure compensative individuali e FPGO, presentate con la modalità "a sportello", devono essere presentate tramite il sistema IOL - Istanze on line -, al seguente link http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/, utilizzando l'apposito formulario on line disponibile sul sito medesimo, a partire dal 5 settembre 2022 ed entro il 30 giugno 2023, salvo anticipato esaurimento delle risorse;
CONSIDERATO che nello sportello di MAGGIO 2023 sono state presentate 2 (due) operazioni di Misure compensative FPGO;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologia e criteri utilizzati per la selezione delle operazioni ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060", di cui alla DGR 1952/2022;
VISTO il verbale di data 16 giugno 2023 della Commissione di valutazione nominata con decreto n. 21441/GRFVG del 10 novembre 2022, la quale ha provveduto alla valutazione comparativa delle operazioni presentate nello sportello di MAGGIO 2023;
CONSIDERATO che nell'Allegato 1 al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale, sono riportate le operazioni approvate ed ammesse a finanziamento;
CONSIDERATO che, come evidenziato nell'Allegato 1, per le operazioni approvate il totale del costo ammesso a contributo è di complessivi € 125.100,00;
CONSIDERATO che gli allegati al presente decreto sono:
- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione;
RAVVISATA la necessità di procedere alla prenotazione della spesa a carico dei competenti capitoli del bilancio regionale 2023 per la somma complessiva di € 125.100,00 per la realizzazione delle operazioni, come di seguito indicato:

CAPITOLO	SPESA AUTORIZZATA ESERCIZIO IN CORSO
13802 (Quota Regione)	22.518,00 €
13773 (Quota Stato)	52.542,00 €
13774 (Quota Ue)	50.040,00 €
TOTALE	125.100,00 €

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 (Bilancio di previsione per gli anni 2023/2025);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2023 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2055 del 29 dicembre 2022 (e successive modifiche ed integrazioni);
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2023/2025 e per l'anno 2023 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2054 del 29 dicembre 2022 (e successive modifiche ed integrazioni);
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, in relazione all'Avviso citato, a seguito dell'esame delle operazioni di Misure compensative FPGO presentate nello sportello di MAGGIO 2023, è approvato:
- l'Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione.

2. E' disposta la prenotazione di € 125.100,00 a carico dei capitoli di spesa del Bilancio regionale 2023, come di seguito indicato:

CAPITOLO	SPESA AUTORIZZATA ESERCIZIO IN CORSO
13802 (Quota Regione)	22.518,00 €
13773 (Quota Stato)	52.542,00 €
13774 (Quota Ue)	50.040,00 €
TOTALE	125.100,00 €

3. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile che costituisce parte integrante del presente atto.
4. Il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato 1, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Trieste, 19 giugno 2023

PENGUE

Cofinanziato dall'Unione europea

ALLEGATO 1 ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

FSE 2021/2027

Linea Intervento	DATA PRESENTAZIONE	BENEFICIARIO	NUMERO PRATICA	CODICE PROGETTO	CUP	Progetto - Titolo	COSTO AMMESSO
FSE+ 2021/27 - PS 17/22 - OSS - Misure compensative FPGO	29/05/2023 10:49:42	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	2023/1690	2023/1690/0	D84D23001740009	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S.	€ 61.160,00
	30/05/2023 12:47:29	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	2023/1709	2023/1709/0	D54D23004120009	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)	€ 63.940,00
FSE+ 2021/27 - PS 17/22 - OSS - Misure compensative FPGO			**Totale operazioni**	**2**			**€ 125.100,00**

			Totale complessivo operazioni	**2**		**Totale con finanziamento :**	**€ 125.100,00**

23_27_1_DDS_FORM_28970_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 20 giugno 2023, n. 28970

LR n. 27/2017. Direttive per la predisposizione e la gestione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) - A.f. 2023/2024, a valere su risorse regionali, nazionali (Ministero del Lavoro) e Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4 "Sistema duale".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente) la quale prevede all'articolo 12 che la Regione assicuri, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, un'offerta di istruzione e formazione professionale (IeFP) finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, ad diritto dovere di istruzione e formazione e al conseguimento di un attestato di qualifica o di diploma professionale;
PRESO ATTO che a partire dall'anno formativo 2015/2016, a seguito di un progetto sperimentale approvato in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 24 settembre 2015 recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e formazione Professionale", le Regioni hanno promosso nell'ambito dell'offerta di IeFP una articolazione dei percorsi finalizzata a rafforzare i contenuti di applicazione pratica, in particolare attraverso gli istituti dell'alternanza scuola lavoro e dell'apprendistato, funzionale alla realizzazione nel nostro Paese di un sistema duale di formazione;
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 ed in particolare la Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4 "Sistema duale" che si propone di rafforzare il sistema duale di formazione, anche attraverso l'apprendistato, al fine di garantire una corrispondenza più efficace tra l'apprendimento e il mondo del lavoro, nonché l'acquisizione di competenze tecniche e soft skills da parte dei giovani;
CONSIDERATO che per l'attuazione del citato Investimento è prevista l'erogazione alle Regioni, a partire dall'anno formativo 2022/2023 e fino all'anno 2024/2025 specifici finanziamenti annuali a fronte del raggiungimento di un target relativo agli allievi addizionali da inserire nei percorsi duali;
VISTO il documento "Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale" (di seguito Linee Guida) adottate con D.M. n. 139 del 2 agosto 2022, di seguito Linee guida Pnrr;
VISTO il Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa sistema duale finanziata a valere sul Pnrr approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 864 del 1 giugno 2023;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il quale stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni per i percorsi di IeFP e, in particolare, prevede agli articoli 16 e 17 che le Regioni assicurino rispettivamente il soddisfacimento della domanda di frequenza da parte dell'utenza e l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione;
VISTO il decreto n. 20048/LAVFORU dell'11 settembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 di data 23 settembre 2020, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
VISTO il decreto n. 22751/LAVFORU del 16 novembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 di data 25 novembre 2020, con il quale è stato affidato l'incarico per l'organizzazione e la gestione dell'offerta formativa per gli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, all'Associazione Temporanea di Impresa Effe.Pi 2024 con capofila IAL Friuli Venezia Giulia, di seguito Effe.Pi;
RAVVISATA pertanto la necessità di dettare specifiche Direttive per la predisposizione e la gestione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l'anno formativo 2023/2024 al fine di:
- garantire il soddisfacimento della domanda di frequenza da parte delle famiglie e il regolare avvio dei percorsi di IeFP in contemporanea con quelli del sistema educativo di istruzione scolastica secondaria superiore;
- consentire un adeguato lasso di tempo sia per la presentazione delle proposte progettuali da parte di Effe.Pi, sia per la conseguente istruttoria tecnica da parte del competente Servizio formazione;

CONSIDERATO che le Direttive di cui sopra sono già state oggetto di interlocuzione tecnica con gli uffici dell'Unità di missione Pnrr istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
PRECISATO che con atti successivi si provvederà al finanziamento delle attività in argomento;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali,

approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate nel testo allegato le Direttive per la predisposizione e la gestione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - a.f. 2023/2024, a valere su risorse regionali, nazionali (Ministero del Lavoro) e Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4 “Sistema duale”.
2. Le Direttive di cui al punto 1 sono inviate all’Unità di missione Pnrr istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Integrazioni al documento di cui all’articolo 1. potranno essere apportate a seguito di eventuali osservazioni dell’Unità di missione Pnrr.
4. Con atti successivi si provvederà in ordine al finanziamento delle attività formative previste dalle Direttive allegate.
5. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 giugno 2023

PENGUE

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio formazione

DIRETTIVE
per la predisposizione e la gestione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) – a.f. 2023/2024

a valere su risorse regionali, nazionali (Ministero del Lavoro) e Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4 “Sistema duale”

Indice

Allegati

1. Finalità e ambito di applicazione

1. L'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" prevede che la Regione assicuri, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, un'offerta di istruzione e formazione professionale (IeFP) finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, al diritto dovere di istruzione e formazione e al conseguimento di un attestato di qualifica o di diploma professionale.

2. A seguito di uno specifico Avviso[1] la Regione ha individuato con decreto n. 22751/LAVFORU del 16 novembre 2020 l'Associazione temporanea d'impresa Effe.Pi 2024 (di seguito Effe.Pi) come soggetto responsabile dell'organizzazione e gestione dei percorsi IeFP da avviare negli anni formativi 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 su tutto il territorio regionale. L'Avviso di cui sopra poneva particolare attenzione alla distribuzione capillare su tutto il territorio regionale dell'offerta formativa di IeFP attraverso la disponibilità dichiarata in sede di candidatura di un numero adeguato di sedi formative accreditate stabilito dalla Regione.

3. Nel corso dell'annualità formativa 2023/2024 la Regione Friuli Venezia Giulia intende promuovere la valorizzazione delle esperienze realizzate per la realizzazione di un sistema regionale duale di IeFP e che hanno progressivamente riorientato la tradizionale offerta formativa complessiva attraverso il rafforzamento delle soluzioni di apprendimento in situazione lavorativa (apprendistato e alternanza rafforzata).
   L'annualità 2023/2024 rappresenta, grazie alle opportunità offerte dal Piano nuove competenze[2], un ulteriore snodo nella direzione del rafforzamento progressivo della modalità duale nell'ambito del sistema regionale di IeFP. In particolare, con riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4 "Sistema duale" che prevede di aumentare il numero delle persone che partecipano a percorsi di apprendimento duali, le indicazioni del presente documento sono finalizzate ad assicurare e monitorare il conseguimento degli obiettivi (target) assegnati alla Regione Friuli Venezia Giulia.
   Nell'ambito delle misure attivabili previste dal documento del Ministero del Lavoro "Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di IeFP in modalità duale" la Regione ha ritenuto di avvalersi, ai fini del raggiungimento dei target assegnati, della possibilità di conversione in duale dell'offerta di IeFP ordinamentale finanziata con risorse ordinarie (nazionali e regionali) a fronte della conferma in termini numerici della baseline indicata.

4. Il presente documento pertanto in un'ottica di **governance unitaria** dell'offerta formativa complessiva di IeFP **indipendentemente dalla fonte di finanziamento** utilizzata:
   - provvede a fornire indicazioni all'Associazione Effe.Pi in merito:

[1] L'individuazione è avvenuta a seguito di uno specifico Avviso approvato con decreto n. 20048/LAVFORU dell'11 settembre 2020.
[2] Adottato con decreto ministeriale del 14 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2021, n.307.

a. alle modalità di predisposizione ed inoltro dei prototipi formativi e delle edizioni corsuali relativamente ai percorsi di IeFP;
b. alle modalità di organizzazione e di gestione di tutte le attività formative attivate nel corso dell'anno 2023/2024 **relativamente a ciascuna annualità attivata** (prima, seconda, terza e quarta)

- tiene conto di quanto previsto dall'Allegato 1 della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21 – prot. 266985 del 14/10/2021 "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- si conforma ai principi:
  - di **DNSH** "*do no significant harm*" (non arrecare un danno significativo all'ambiente), per cui si prevede che le tipologie di attività previste non hanno ripercussioni negative sull'ambiente;
  - di **Tagging clima e digitale**, per cui le attività previste debbano porre particolare rilievo sull'aspetto del mondo naturale e del mondo digitale;
  - di **Parità di genere**, per cui deve essere garantita la fruizione delle attività da parte di chiunque;
  - di **Valorizzazione dei giovani**, per cui la formazione deve diventare uno strumento di sviluppo delle competenze e delle abilità personali orientato a favorire l'inserimento, soprattutto dei giovani, nel mondo del lavoro;
  - di **Riduzione dei divari territoriali**, per cui le attività devono costituire un fattore inclusivo e aggregante della realtà territoriale regionale;
  - di **assenza del c.d. doppio finanziamento** ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
  - nonché ai **principi generali** previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al Pnrr, così come riportati nel "*Format di autodichiarazione*" previsto dall'Allegato 1 della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21 – prot. 266985 del 14/10/2021 "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR".

5. Le presenti Direttive tengono conto:
   - di quanto stabilito di quanto dal documento "Recovery and Resilience Facility - Operational Arrangements between European Commission and Italy" - Ares (2021)7947180 - 22/12/2021 - (di seguito Operational Arrangements), relativamente ai Target e Milestone e a i relativi meccanismi di verifica;
   - degli obiettivi PNRR per il 2023/2024 relativi ai dati di baseline (289) e target aggiuntivi PNRR (1835) da raggiungere a livello regionale, coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale adottate con D.M: n.139 del 2 agosto 2022.

6. Le disposizioni riportate nel presente documento sono finalizzate a garantire tanto l'efficacia degli interventi in termini di soddisfacimento della domanda di frequenza, di rafforzamento progressivo della modalità duale nell'ambito del sistema regionale di IeFP e di raggiungimento degli obiettivi Pnrr assegnati (target di riferimento) quanto l'efficacia dell'utilizzo delle risorse assegnate per la loro realizzazione.

7. La competenza rispetto alle presenti Direttive risiede presso il Servizio formazione, di seguito Servizio, della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

2. Quadro normativo di riferimento

1. La Tabella seguente sintetizza, per l'anno formativo 2023/2024, il quadro normativo e regolamentare di riferimento delle attività di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)
Normativa nazionale ▪ Decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; ▪ Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226; ▪ Accordo Stato Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011; ▪ Accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226; ▪ Accordo Stato Regioni del 1 agosto 2019 riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011; ▪ Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale del 18 dicembre 2019; ▪ Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"; ▪ Decreto Ministero del lavoro 12 ottobre 2015 sugli standard formativi dell'apprendistato.

QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)

- Circolare del Ministero del Lavoro n. 12 del 6 giugno 2022 "Il contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015";
- Decreto 14 dicembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante "Adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze".

Normativa e atti regionali

- Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni, di seguito LR 7/2000;
- Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente", di seguito LR 27/2017;
- Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento Formazione;
- Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1 e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), emanato con D.P.Reg. 40/Pres. del 28 febbraio 2023, di seguito Regolamento Accreditamento;
- Documento "Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al capo III del Decreto legislativo 17 ottobre 2015, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi.", approvato con decreto n. 4338/LAVFOR del 26 agosto 2013 e successive modifiche e integrazioni;
- Documento "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali, versione giugno 2023", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 896 del 9 giugno 2023, di seguito Linee guida regionali 2023;
- Documento "Repertorio dei profili professionali" parte costituente del "Repertorio delle qualificazioni regionali" in vigore, attualmente approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 910 del 19 giugno 2020, di seguito Repertorio profili 2020;
- Documento "Repertorio dei profili professionali" parte costituente del "Repertorio delle qualificazioni regionali" in vigore, attualmente approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 959 del 18 giugno 2021, di seguito Repertorio profili 2021;
- Documento "Repertorio dei profili professionali" parte costituente del "Repertorio delle qualificazioni regionali" in vigore, attualmente approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 808 del 6 giugno 2022, di seguito Repertorio profili 2022;
- Documento "Repertorio dei profili professionali" parte costituente del "Repertorio delle qualificazioni regionali" in vigore, attualmente approvato con deliberazione della Giunta

QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)

regionale n. 825 del 26 maggio 2023, di seguito Repertorio profili 2023;
- Documento “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Linee Guida per la disciplina degli standard e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 598 del 8 aprile 2016;
- Documento “PR FSE+. Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 2021/1057 e n. 2021/1060. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l’applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 541 del 24 marzo 2023, di seguito Documento UCS;
- Documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del PR FSE+ ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060”, adottato in via definitiva dalla Giunta regionale con delibera n. 1952 del 16 dicembre 2022 in seguito alla procedura di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027, di seguito Documento Metodologie;
- Documento “Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito di un percorso formale di formazione professionale o a seguito del servizio di individuazione, validazione e certificazione e adozione dei modelli per gli attestati”, approvato con decreto n. 19110/GRFVG del 26 ottobre 2022, di seguito Decreto Attestazioni;
- Decreto n. 7544/LAVFORU del 12 settembre 2017 concernente la presentazione dei progetti formativi in lingua slovena;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 824 del 26 maggio 2023, L.R. 27/2017 –relativa alla definizione delle attività finanziabili nell’ambito della IeFP, di seguito DGR risorse.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL PNRR

- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 con particolare riferimento: alla Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Sistema duale” che prevede di aumentare il numero delle persone che partecipano a percorsi di apprendimento duale;
- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio regionale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE; Euratom) n. 966/2012;
- Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 1043, secondo periodo, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- Regolamento UE 2020/852, articolo 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- Obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante "modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute";
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4

“Sistema duale” Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di IeFP in modalità duale, adottate con D.M: n.139 del 2 agosto 2022, di seguito Linee guida Pnrr;
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4 “Sistema duale”, Documento di programmazione regionale dell’offerta formativa “Sistema duale” finanziata a valere sul Pnrr nella versione approvata dal Ministero del lavoro e trasmessa con nota con nota 4347 del 16 maggio 2023;
- Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 21 – prot. 266985 del 14/10/2021 “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- Circolare RGS sul Monitoraggio delle misure PNRR del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 27 del 21 giugno 2022;
- Circolare MEF n. 28 del 4 luglio 2022 su Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale;
- Circolare RGS n. 29 del 26 luglio 2022 “Modalità di erogazione delle risorse PNRR e principali modalità di contabilizzazione da parte degli enti territoriali soggetti attuatori”;
- Circolare RGS n. 30 del 11 agosto 2022 “Sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;
- Circolare RGS n. 34 del 17 ottobre 2022 recante le “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”
- Circolare RGS n. 1 del 2 gennaio 2023 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR”;
- Circolare RGS n. 10 del 13 marzo 2023 recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;
- Circolare RGS n. 11 del 22 marzo 2023 recante il “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;
- Circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023 avente ad oggetto “l’Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT;
- Circolare RGS n. 19 del 27 aprile 2023, recante “l’utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”.

3. Definizioni

Amministrazioni centrali titolari degli interventi Pnrr	Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell’attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel Pnrr[3]
Componente	Elemento costitutivo o parte del Pnrr che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un

[3] Cfr. D.L. 31 maggio 2021, n.77, art 1 comma 4 lettera l) “amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR”, Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR.

	settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
CUP	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
Milestone	Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del Pnrr (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.)
Missione	Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il Pnrr e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute)
Pnrr	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza predisposto dal Governo italiano per l'utilizzo delle risorse derivanti dal fondo europeo NextGenerationEU
Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)	Principio definito dall'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del Pnrr devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241
Rendicontazione delle spese	Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto
Rendicontazione dei *milestone* e *target*	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (*milestone* e *target*, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto
Rendicontazione di intervento	Rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il Pnrr da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell'Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei *milestone* e *target* associati agli interventi di competenza
Sistema ReGiS	Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del Pnrr e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano
Risorse/finanziamento Pnrr	Risorse assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia per il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4 "Sistema duale"

Tipologia di percorso	Modalità di catalogazione dei percorsi formativi di IeFP in base alle loro caratteristiche (di durata, di utilizzo, della modalità di apprendimento esperienziale in azienda e alle fonti delle risorse finanziarie utilizzate per il loro finanziamento)
Soggetto attuatore	Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento finanziato dal Pnrr così come definito dal decreto legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Soggetto esecutore	Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione dell'intervento e individuato dal soggetto attuatore. L'Associazione temporanea d'impresa Effe.Pi 2024 si configura come soggetto esecutore dell'intervento
UCS europea	Unità di costo standard di cui al Regolamento delegato UE 2021/702 All. IX, così come definita al paragrafo 6.3.1 del documento Linee guida Pnrr laddove per i percorsi di conversione in duale in alternanza si prevede un costo ora/allievo pari a 6 Euro parametrato in proporzione della durata effettiva del percorso in alternanza simulata o in alternanza rafforzata
Repertorio delle qualificazioni regionali	Definisce per ciascun settore economico professionale i profili professionali di IeFP riconosciuti dalla Regione Friuli Venezia Giulia in accordo a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia
Prototipo formativo	Proposta progettuale per la realizzazione di attività formative previste dalla Direttive. Definisce una tipologia corsuale standard strutturata replicabile per più edizioni corsuali con la medesima forma e contenuto
Edizione corsuale/Clone	Corso singolo che realizza una edizione di un Prototipo
Target	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del Pnrr (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato

4. Dotazione finanziaria

1. L'ammontare complessivo delle risorse per il finanziamento delle attività risulta, come da DGR risorse, pari a 28.710.000,00 Euro così ripartite:
   - 5.918.536,00 Euro a valere su risorse nazionali ordinarie assegnate con Decreto Direttoriale Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 44 del 7 aprile 2023;
   - 22.791.464,00 Euro risorse a valere sul bilancio regionale.

2. Con successivo atto la ripartizione delle risorse di cui al comma 1. sarà aggiornata, nei limiti dell'ammontare complessivo di 28.710.000,00 Euro, con i finanziamenti assegnati alla Regione Friuli Venezia Giulia a valere:

- sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4 "Sistema duale";
- su risorse nazionali ordinarie duali assegnate con Decreto Direttoriale Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità previste dall'art. 68, comma 4, della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni

5. Soggetto esecutore

1. L'Associazione temporanea d'impresa Effe.Pi 2024 di cui all'articolo 1, comma 2, composta da 12 enti di formazione articolati sul territorio in 36 sedi formative con disponibilità di 288 aule accreditate e di 256 laboratori accreditati, si configura come soggetto responsabile dell'organizzazione dell'avvio e della gestione dei percorsi IeFP da avviare nell'anno formativo 2023/2024 su tutto il territorio regionale. In sede di valutazione della candidatura è stato verificato sia il possesso della capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa la realizzazione delle attività formative, sia la disponibilità di una struttura organizzativa articolata in maniera tale da garantire l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività promosse nel periodo di assegnazione dell'incarico e la gestione manageriale dell'intero progetto. L'Associazione temporanea d'impresa Effe.Pi 2024 assicura l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

6. Interventi finanziabili

1. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse stanziate e, in particolare, il raggiungimento dei target di spesa (8.164.598,00 Euro) e di numero di partecipanti coinvolti (almeno 1.835) assegnati[4] alla Regione Friuli Venezia Giulia, nonché l'acquisizione delle competenze digitali da parte di tutti gli allievi secondo quanto previsto dagli standard nazionali in materia di IeFP, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4 "Sistema duale", **vengono** progettati **nella modalità duale**:
   - tutte **le prime annualità** di un percorso triennale;
   - tutti i percorsi di **quarto anno**;
   - tutti i percorsi **quadriennali**.

   Inoltre, le seconde annualità relative a percorsi ordinari dell'anno formativo 2022/2023 sono **convertite** nella modalità **duale** (terze annualità 2023/2024).

2. Viene confermata, in aggiunta alle tradizionali Tipologie di percorso attivabili, la Tipologia BPnrr introdotta nell'anno formativo 2022/2023 e **finalizzata ad identificare e a monitorare i percorsi di IeFP interessati dal finanziamento Pnrr**. L'offerta formativa regionale di IeFP pertanto si articola a seconda delle caratteristiche e delle fonti di finanziamento utilizzate in 4 Tipologie:

[4] I target di partecipanti e di spesa sono stati anticipati dal Ministero del Lavoro, in attesa della loro formalizzazione, con nota 4347 del 16 maggio 2023.

- **Tipologia B** - percorsi triennali di formazione duale di IeFP finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale (III livello EQF) finanziati con risorse nazionali ordinarie, nazionali ordinarie duali e regionali; tale Tipologia riguarda le seconde e terze annualità. Le modalità di erogazione in contesto lavorativo riguardano **l'alternanza rafforzata** nel corso della seconda e terza annualità**, l'apprendistato** unicamente nella terza annualità.
- **Tipologia BPnrr** – percorsi triennali di formazione duale di IeFP finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale (III livello EQF) in attuazione del Pnrr, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4 "Sistema duale". La parte di alternanza di tali percorsi viene pertanto finanziata con risorse nazionali Pnrr. In questa Tipologia sono ricomprese:
  - le nuove **prime annualità** di un percorso triennale;
  - le **seconde annualità** che rappresentano la continuazione di percorsi di Tipologia BPnrr realizzati, come prime annualità, nel corso dell'anno formativo 2022/2023;
  - le **terze annualità** che rappresentano la conversione in modalità duale delle seconde annualità di un percorso ordinario (Tipologia A) realizzato nel corso dell'anno formativo 2022/2023.

  Le modalità di erogazione in contesto lavorativo riguardano **l'alternanza simulata** nel corso della prima annualità e **l'alternanza rafforzata** nel corso della seconda e terza annualità.
- **Tipologia B1**- quarto anno di formazione duale IeFP, finanziato con risorse nazionali ordinarie, nazionali ordinarie duali e regionali, rivolto ad allievi in possesso dell'attestato di qualifica professionale di IeFP e finalizzati al conseguimento di un diploma professionale (IV livello EQF). Le modalità di erogazione in contesto lavorativo riguardano **l'alternanza rafforzata** e **l'apprendistato**.
- **Tipologia Q** - percorsi quadriennali di formazione duale di IeFP, finanziati con risorse nazionali ordinarie, nazionali ordinarie duali e regionali, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale (IV livello EQF). Le modalità di erogazione in contesto lavorativo riguardano **l'alternanza simulata** nel corso della prima annualità, **l'alternanza rafforzata** nel corso della seconda, terza e quarta annualità, **l'apprendistato** nella terza e quarta annualità.

7. Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

1. L'offerta formativa di IeFP è costituita da un insieme di edizioni corsuali ciascuna delle quali riferita ad un prototipo formativo predisposto secondo quanto previsto dalle Linee guida regionali di riferimento e dalle presenti Direttive.

2. I **prototipi riferiti alle Tipologie BPnrr, B1** e **Q** sono presentati con le seguenti modalità e termini, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, delle LR 27/2017:

- utilizzando gli appositi formulari on line disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori (Webforma)*;
- a partire dal giorno successivo della data di pubblicazione delle presenti Direttive sul Bollettino ufficiale della Regione ed entro le ore **12.00** del **21 luglio 2023**.

Nel caso sia presentata più volte la medesima operazione viene presa in considerazione l'ultima pervenuta entro i termini consentiti.
Sono consentiti più invii per la medesima Tipologia di prototipo qualora, per motivi tecnici, risulti impossibile presentarli in un'unica soluzione.

3. Con le medesime modalità e termini di cui al comma 2, ai sensi dell'Accordo Territoriale tra la Regione FVG e l'Ufficio Scolastico Regionale per il FVG, siglato in data 08/11/2018, per l'erogazione da parte degli Istituti Professionali dell'offerta di IeFP in regime di sussidiarietà in attuazione dell'art. 7, c. 2 del DLgs n. 61/2017, sono inoltre presentati i prototipi relativi alle **figure/profili oggetto di realizzazione in via sussidiaria**[5] da parte degli Istituti Professionali di Stato nell'anno formativo 2023/2024. La presentazione di tali prototipi risponde all'esigenza di garantire l'omogeneità su tutto il territorio regionale in merito alla declinazione operativa degli standard regionali, ed è indipendente dalla loro contestuale presentazione sotto forma di edizione corsuale, da parte di Effe.Pi. La presentazione di tali prototipi prescinde dalla documentazione di cui al comma 5.

4. Ai fini della presentazione dei prototipi mediante *Webforma*[6]:
   - il soggetto proponente predispone l'elenco domanda e scarica la domanda di finanziamento in formato pdf[7];
   - il file pdf va sottoscritto con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante o suo delegato e ricaricato nel sistema;
   - nella videata della funzione *trasmetti* è presente la possibilità di allegare altri documenti digitali quali:
     - la delega esplicita qualora la domanda di finanziamento non sia firmata dal legale rappresentante;
     - i documenti indicati al comma 5 del presente articolo che **vanno allegati all'invio relativo alla Tipologia BPnrr**;
   - attraverso la funzione *trasmetti* il soggetto proponente invia tramite *Webforma* al Servizio tutta la documentazione prevista;
   - il sistema acquisisce la trasmissione[8] e in tempo differito protocolla direttamente la documentazione, notificando all'operatore gli estremi dell'avvenuta protocollazione[9].

---

5 Operatore meccanico -Montatore/Manutentore di sistemi elettromeccanici; Operatore agricolo - Addetto alle attività agroambientali; Operatore del legno - Addetto alle lavorazioni di falegnameria; Operatore delle produzioni alimentari - Addetto alle lavorazioni di panetteria, pasticceria e gelateria; Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - Manutentore autovetture e motocicli; Tecnico elettrico.
6 Gli orari garantiti di funzionamento di Webforma sono LUN-VEN 8.00-18.00 e SAB 8.00-12.30. Per segnalazioni di malfunzionamenti contattare il numero verde 800 098 788 (da cellulare/estero 040 06 49 013) segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
7 Il sistema controlla l'impronta digitale del pdf, pertanto tale file non deve essere mai modificato o rinominato.

5. La presentazione dei prototipi è accompagnata dai seguenti documenti:
   a) **documento introduttivo:** descrive le linee di intervento e le caratteristiche dell'offerta formativa dal punto di vista pedagogico/didattico, organizzativo/gestionale e finanziario - con particolare attenzione agli aspetti della progettazione, del monitoraggio, della promozione e della valutazione. Particolare attenzione viene accordata alla dimostrazione del soddisfacimento del fabbisogno formativo emerso dal territorio considerando da un lato i bisogni espressi dalle famiglie e dagli allievi attraverso le richieste di iscrizione ai vari percorsi formativi, dall'altro i bisogni evidenziati dal mercato del lavoro nei confronti dei quali i primi dovranno necessariamente essere rapportati, contribuendo pertanto al superamento dei divari territoriali della Regione. Si avrà cura inoltre di evidenziare nel documento le modalità del raggiungimento dell'obiettivo generale relativo al rafforzamento progressivo della modalità duale nell'ambito del sistema regionale di IeFP con particolare riferimento al raggiungimento dei target assegnati alla Regione nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4 "Sistema duale". Saranno inoltre individuate le principali azioni che verranno predisposte ai fini di garantire il rispetto dei principi generali del Pnrr quali:" Do No Significant Harm (DNSH)", obiettivi climatici e transizione digitale, parità di genere e gender equality;
   b) **format di autodichiarazione** (Allegato 5 delle presenti Direttive) sottoscritto con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante o suo delegato con riferimento unicamente ai prototipi di Tipologia BPnrr;
   c) **schema riepilogativo** (Allegato 2 delle presenti Direttive) compilato in tutte le sue parti e comprensivo dei seguenti elementi:
      - elenco dei **prototipi (Tipologie BPnrr, B1 e Q)**;
      - elenco delle **edizioni corsuali**:
        - afferenti ai prototipi formativi della tipologia B (seconde e terze annualità) e BPnrr (prime, seconde e terze annualità);
        - afferenti ai prototipi formativi della tipologia B1 (quarte annualità);
        - afferenti ai prototipi formativi della tipologia Q (prime, seconde, terze e quarte annualità).

6. I prototipi presentati non sono soggetti a imposta di bollo in quanto trattasi di comunicazioni tra soggetti che operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c'è stata una selezione preventiva per l'individuazione dell'ATI di enti di formazione.

---

[8] Il sistema registra l'esatta data, ora, minuto e secondo della trasmissione e li riporta in automatico sull'operazione come data di presentazione.
[9] A tal proposito si suggerisce di inserire il mittente noreply@insiel.net tra i mittenti riconosciuti al fine di evitare che il sistema di posta elettronica inserisca la notifica nella posta indesiderata (spam).

8. Modalità di selezione e approvazione dei prototipi formativi

1. Le proposte di operazione riferite ai prototipi vengono selezionate dal Servizio sulla base del Documento Metodologie secondo una procedura valutativa delle proposte articolata nelle seguenti due fasi consecutive:
   a. fase istruttoria d'ammissibilità delle operazioni;
   b. fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza.

2. La **fase istruttoria** è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

Requisiti di ammissibilità		Cause di non ammissibilità generale
1	Rispetto dei termini di presentazione	- Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti all'articolo 7 comma 2
2	Rispetto delle modalità di presentazione	- Mancato rispetto delle modalità di presentazione dell'operazione previste all'articolo 7, comma 4
3	Correttezza e completezza della documentazione	- Mancato utilizzo dei formulari previsti all'articolo 7, comma 2 - Mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 7, comma 5 - Mancata sottoscrizione delle domande di finanziamento di cui all'articolo 7, comma 4

Il possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti:
   a. giuridici soggettivi
   b. di capacità amministrativa, finanziaria e operativa,

si danno per assolti, in quanto riscontrati direttamente nell'ambito della fase di verifica dell'ammissibilità della candidatura, approvata con decreto n. 22751/LAVFORU del 16 novembre 2020.

3. **La fase di selezione** secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita con decreto del responsabile del Servizio in data successiva al termine per la presentazione delle operazioni con l'applicazione del criterio sotto riportato:

Criteri di selezione	Aspetto valutativo
Coerenza del prototipo	- Rispondenza del prototipo con le finalità e gli obiettivi indicati dalle presenti Direttive con riferimento anche, per i soli prototipi BPnrr: a. alla sua utilità sulla base del contesto

	economico di riferimento; b. alla sua efficacia ai fini del al raggiungimento del target previsto; c. sostenibilità in termini di capacità di sostenersi nell'arco temporale previsto - Tipologia del prototipo in conformità a quanto previsto dall'articolo 6[10] - Rispondenza del prototipo con l'impianto pedagogico e l'organizzazione metodologica prevista dalle Linee guida regionali 2023 - Rispondenza del prototipo con quanto previsto nel documento introduttivo con particolare riferimento al rispetto dei principi generali Pnrr (DNSH, obiettivi climatici e transizione digitale, parità di genere e del gender equality)
Congruenza finanziaria[11]	- Predisposizione del preventivo di spesa con l'applicazione delle UCS previste all'articolo 12. Con riferimento ai prototipi BPnrr attraverso questo aspetto valutativo viene considerata l'efficienza della proposta.

4. I prototipi sono selezionati entro 60 giorni dal termine ultimo per la loro presentazione.

5. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Attraverso tale decreto si provvede ad approvare:
   a. l'elenco dei prototipi approvati;
   b. l'elenco dei prototipi non approvati;
   c. l'elenco dei prototipi esclusi dalla valutazione.

6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato, con valore di notifica per i soggetti interessati, nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it.

7. È consentita la ripresentazione dei prototipi qualora non approvati o esclusi dalla valutazione secondo i termini e le modalità indicate dal Servizio.

[10] Si prescinde dall'utilizzo dell'aspetto valutativo per i prototipi relativi alle figure/profili oggetto di realizzazione in via sussidiaria da parte degli Istituti Professionali di Stato
[11] Si prescinde dall'utilizzo del criterio per i prototipi relativi alle figure/profili oggetto di realizzazione in via sussidiaria da parte degli Istituti Professionali di Stato

9. Presentazione delle edizioni corsuali

1. Le edizioni corsuali possono essere presentate solo successivamente all'approvazione dei prototipi e sono soggette ad una verifica per quanto riguarda la loro coerenza finanziaria rispetto al costo massimo esposto in sede di prototipo, tenuto conto del finanziamento complessivo e del numero di allievi effettivo.

2. Ai fini della presentazione delle edizioni corsuali mediante *Webforma*[12]:
   - il soggetto proponente inserisce l'edizione corsuale e scarica la domanda di finanziamento in formato pdf[13];
   - il file pdf va sottoscritto con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante o uso delegato e ricaricato nel sistema;
   - nella videata della funzione *trasmetti* è presente la possibilità di allegare altri documenti digitali quali:
     - la delega esplicita qualora la domanda di finanziamento non sia firmata dal legale rappresentante;
     - l'elenco riepilogativo di tutte le edizioni corsuali in formato foglio elettronico da trasmettere un'unica volta contestualmente all'invio di un'edizione corsuale;
   - attraverso la funzione *trasmetti* il soggetto proponente invia tramite *Webforma* al Servizio tutta la documentazione necessaria all'avvio dell'edizione corsuale;
   - il sistema acquisisce la trasmissione[14] e in tempo differito protocolla direttamente la documentazione, notificando all'operatore gli estremi dell'avvenuta protocollazione[15].

3. Si fa presente che al fine dell'assegnazione del codice amministrativo attribuito all'edizione corsuale, ciascun progressivo generato in *Webforma* può contenere al massimo 99 edizioni corsuali.

4. Il Servizio predisporrà un decreto di approvazione riepilogativo relativo a tutte le edizioni corsuali presentate contenente il codice amministrativo attribuito alle edizioni presentate prima dell'avvio dell'attività riferite all'anno formativo 2023/2024.

5. Le edizioni corsuali presentate non sono soggette a imposta di bollo in quanto trattasi di comunicazioni tra soggetti che operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c'è stata una selezione preventiva per l'individuazione dell'ATI di enti di formazione.

[12] Gli orari garantiti di funzionamento di Webforma sono LUN-VEN 8.00-18.00 e SAB 8.00-12.30. Per segnalazioni di malfunzionamenti contattare il numero verde 800 098 788 (da cellulare/estero 040 06 49 013) segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
[13] Il sistema controlla l'impronta digitale del pdf, pertanto tale file non deve essere mai modificato o rinominato.
[14] Il sistema registra l'esatta data, ora, minuto e secondo della trasmissione e li riporta in automatico sull'operazione come data di presentazione.
[15] A tal proposito si suggerisce di inserire il mittente noreply@insiel.net tra i mittenti riconosciuti al fine di evitare che il sistema di posta elettronica inserisca la notifica nella posta indesiderata (spam).

10. Modalità di gestione degli interventi

1. Con riferimento alle modalità di gestione degli interventi, per quanto non specificato dal presente Documento e dall'Allegato 1, si rimanda al Regolamento Formazione e alle Linee guida regionali 2023, quest'ultime in merito a:
   - le caratteristiche generali e le tipologie di offerta della IeFP, i relativi target di utenza e le condizioni di accesso;
   - l'elenco delle Figure nazionali e dei Profili regionali, i percorsi e titoli di Qualifica e Diploma professionale a essi connessi e la tabella della confluenza dei Profili regionali di Qualifica in quelli di Diploma professionale;
   - le matrici di correlazione per ciascuna Figura/Profilo tra le competenze tecnico professionali nazionali e quelle regionali, gli standard formativi delle competenze di base e delle risorse personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali (risorse personali);
   - gli standard formativi tecnico professionali dei Profili regionali costituiti dai qualificatori professionali regionali (QPR) descritti nelle schede del Repertorio dei profili professionali nel tempo vigente;
   - gli standard minimi regionali di erogazione e di progettazione dei percorsi triennali e di quarto anno / quadriennali di Qualifica e Diploma professionale;
   - gli standard di svolgimento dei percorsi di IeFP in modalità duale;
   - gli standard del processo di valutazione con le relative indicazioni specifiche per l'effettuazione dell'esame finale di Qualifica e di Diploma professionale;
   - gli standard di valutazione costituiti, per le competenze tecnico professionali, dalle schede delle situazioni tipo (SST) del Repertorio dei profili professionali nel tempo vigente;
   - le modalità di personalizzazione dei percorsi e di contrasto alla dispersione formativa.

2. Nella predisposizione e nelle modalità di gestione dell'offerta formativa deve essere tenuto sidentità linguistica e culturale. A tal fine Effe.Pi nell'ambito della propria regolamentazione riferita alla ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tiene conto di quanto stabilito all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, garantendo la sostenibilità economica delle operazioni attivate in lingua veicolare slovena anche nel caso di numero esiguo di allievi.

3. Al fine di assicurare il rispetto del livello essenziale di prestazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, **tutte le attività formative** devono essere avviate **entro il 30 settembre 2023** e devono concludersi **entro il 31 agosto 2024.**

4. Tenuto conto della necessità di garantire un congruo lasso di tempo per il perfezionamento dei contratti di apprendistato, **le attività formative di un percorso duale di IeFP (Tipologie B, B1 e Q),** qualora prevedano il ricorso a tale tipologia contrattuale possono essere avviate **entro il 15 ottobre 2023.**

5. I percorsi formativi di IeFP sono articolati in moduli di durata annuale.

6. Per quanto concerne i percorsi di formazione duale che si realizzano mediante il contratto di apprendistato, è necessario predisporre la documentazione prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla recente Circolare del Ministero del Lavoro n. 12 del 6 giugno 2022 "Il contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015". La documentazione di cui sopra (Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa, Piano formativo individuale, Dossier individuale) dovrà rimanere esclusivamente nella disponibilità dei soggetti coinvolti.

7. Le istituzioni formative istituiscono in relazione a ciascun percorso di IeFP, così come previsto dalle Linee guida regionali, un **Comitato tecnico scientifico** di progetto composto dal Direttore dell'istituzione erogatrice del percorso, o da un suo rappresentante, dal coordinatore del percorso e da due docenti coinvolti nel percorso medesimo.

8. Tutti gli apprendimenti conseguiti nell'ambito dei percorsi di IeFP sono oggetto di una **certificazione finale** (Attestato di Qualifica professionale, Attestato di Diploma professionale). In caso di interruzione del percorso viene rilasciata un'**attestazione intermedia** delle competenze acquisite (Attestato di competenze). In particolare per quanto riguarda i **percorsi di Tipologia BPnrr** si sottolinea che ai fini del raggiungimento del target assegnato alla Regione rilevano le seguenti differenti fattispecie di certificazioni possibili:
   - Ammissione agli anni successivi (certificata attraverso il rilascio di un'attestazione di ammissione all'anno successivo e il verbale di scrutinio finale);
   - Attestato di qualifica professionale;
   - Attestato di diploma professionale;
   - Attestazione di competenze acquisite rilasciata in caso di mancata acquisizione dell'attestato di qualifica o di diploma, di mancata ammissione all'anno successivo, di interruzione del percorso o nel caso di allievi con disabilità certificata.

   Ulteriori indicazioni in merito alla documentazione giustificativa per il conseguimento del target Pnrr verranno fornite a seguito dell'interlocuzione con i competenti uffici del Ministero del Lavoro.

9. Alla luce delle esperienze svolte nel corso dell'emergenza Covid-19, è consentito attivare in chiave antidispersione e a tutela degli studenti fragili e con esclusivo riferimento a contenuti formativi che non necessitino dell'utilizzo di laboratori strutturati, modalità di didattica a distanza sia nella tipologia sincrona, per un massimo di 50 ore annue, sia in quella asincrona per un massimo di 30 ore annue.

11. Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto

1. La dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi formativi è fissata in 28.710.000,00 Euro, di cui 8,164.598,00[16] Euro a valere sui fondi Pnrr, come meglio descritto all'articolo 4 e per ciascuna Tipologia formativa indicata all'articolo 6 si fa ricorso all'Unità di costo standard regionale approvata con il Documento UCS, e a quella europea di cui al Regolamento delegato UE 2021/702 All. IX, così come definita dal documento Linee guida Pnrr. La durata degli interventi coincide con l'anno formativo 2023/2024 ovvero dal 1 settembre 2023 al 31 agosto 2024.

12. Spese ammissibili

1. Il finanziamento pubblico è pari al 100% delle somme determinate mediante l'applicazione delle UCS di cui al successivo comma 2.

2. Le modalità di gestione finanziaria avviene con l'applicazione delle seguenti UCS:
   a) UCS 10 A - Azioni di qualificazione di base nei percorsi di IeFP di cui al Documento UCS, per i percorsi di Tipologia B, B1 e Q per le ore di formazione formale svolte presso il centro di formazione professionale;
   b) UCS 8 – Formazione individuale personalizzata di cui al Documento UCS, riferita all'azione di tutoraggio pedagogico (II, III e IV annualità) relativa ai periodi di applicazione pratica erogati nelle modalità dell'apprendistato e dell'alternanza scuola lavoro nei percorsi di formazione duale di Tipologia B, B1 e Q;
   c) UCS Europea - riferita ai periodi di applicazione pratica erogati nelle modalità dell'alternanza scuola lavoro (alternanza simulata e alternanza rafforzata) nei percorsi di formazione duale di Tipologia BPnrr di cui al Regolamento delegato UE 2021/702 All. IX, così come definita dal documento Linee guida Pnrr.

3. Il costo complessivo di ogni operazione è rappresentato per Tipologia e per singola annualità (nel caso di formazione duale) nella Tabella seguente:

[16] L'ammontare delle risorse che verranno assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia e costituiranno target di spesa è stato anticipato dal Ministero del Lavoro, in attesa della sua formalizzazione, con nota 0004347 del 16 maggio 2022.

Annualità	Tipologia	Parametro	Parametro formazione presso cfp	Parametro per alternanza o apprendistato	Calcolo costo	Costo per allievo
I	Q	/	6,58 * **1.056** ore * n. allievi (**1.188 sloveno**)	/	/	**6.948,48 euro (7.817,04 sloveno)**
I	**BPnrr** Alternanza simulata: 264 h (25% di 1.056) **247,5 h** (25% di 990) **tot h FVG (1.056)**	6,58 ore in cfp 6 per alternanza simulata	6,58 * **808,5** ore * n. allievi + 1.485 (6,00* **247,5** ore) * n. allievi (808,5+247,5=**1.056 h**)	1.485*n. allievi (riferito a **247,5 h** di alternanza simulata svolta presso cfp rendicontabile su finanziamento Pnrr)	6.58 x **742,5** h (990-247,5) = 4.885,65 (**874,5 sloveno – 5.754,21)** + 6,58 x **66** h (1056-990) =434,28 (**742,5**+**66**= **808,5**) + 1.485 (per le **247,5 h** di simulata)	**6.804,93 euro (7.673,49 sloveno)**
II	B/Q	/	6,58 * **686 ore** * n. allievi	26,00 * 60 ore * n. allievi	/	**6.073,88 euro**
II (2023/2024)	**BPnrr** Alternanza rafforzata: 370 h (35% di 1.056) 346,5 h (35% di 990) di cui 69,3 h di simulata (20% di 346,5)	6,58 ore in cfp 6,00 alternanza rafforzata	6,58 * **686** ore * n. allievi	2.079*n. allievi (riferito a **346,5 h** di alternanza rafforzata rendicontabile	6.58 x **643,5 h** (990-346,5) = 4.234,23 (**775,5 sloveno – 5.102,70**) +	**6.747,51 euro (7.616,07 sloveno)**

Annualità	Tipologia	Parametro	Parametro formazione presso cfp	Parametro per alternanza o apprendistato	Calcolo costo	Costo per allievo
	tot h FVG (1.056): **686 AULA** **370 ALTERNANZA**			su finanziamento Pnrr) + 6,58 *23,5 h (370 – 346,5) di alternanza * n. allievi	6,58 x **66** h (1056-990) =434,28 (643,5+66=**709,5**) + 2.079 (per le **346,5 h** di alternanza: **35% di 990 Euro**, ovvero 6 Euro x 346,5 h)	
II (2024/2025)	**BPnrr** Alternanza rafforzata: 317h (30% di 1.056) 297 h (30% di 990) di cui 59,4 h di simulata (20% di 297) **tot h FVG (1.056):** **739 AULA** **317 ALTERNANZA**	6,58 ore in cfp 6,00 alternanza rafforzata	6,58 * **739** ore * n. allievi	1.782*n. allievi (riferito a **297 h** di alternanza rafforzata rendicontabile su finanziamento Pnrr) + 6,58 *20 h (317 – 297) di alternanza * n. allievi	6,58 x **693** h (990-297) = 4.559,94 (**825 sloveno – 5.428,5**) + 6,58 x **66** h (1056-990) =434,28 (693+66=**759**) + 1.782 (per le **297 h** di alternanza: 30% di 990 Euro, ovvero 6 Euro x 297 h)	**6.776,22** **(7.644,78 sloveno)**

Annualità	Tipologia	Parametro	Parametro formazione presso cfp	Parametro per alternanza o apprendistato	Calcolo costo	Costo per allievo
III	B/Q	/	6,58 * **528** ore * n. allievi	26,00 * 60 ore * n. allievi	/	**5.034,24 euro**
III	**BPnrr** Alternanza rafforzata: 528h (50% di 1.056) 495h (50% di 990) di cui 99 di simulata (20% di 495) **tot h. FVG (1.056):** **528 AULA** **528 ALTERNANZA**	6,58 ore in cfp 6,00 alternanza rafforzata	6,58 * **528** ore * n. allievi	2.970*n. allievi (riferito a **495 h** di alternanza rafforzata rendicontabile su finanziamento Pnrr) + 6,58 * 33 h (528 – 495) di alternanza * n. allievi	6.58 x **495 h** (990-495) = 3.257,10 (**627 sloveno – 4.125,66**) + 6,58 x **66 h** (1056-990) =434,28 (495+66=**561**) + 2.970 per le **495 h** di alternanza	**6.661,38 euro (7.529,94 sloveno)**
IV	B1/Q	/	6,58 * **528** ore * n. allievi	26,00 * 60 ore * n. allievi	/	**5.034,24 euro**

4. Il costo di ciascun prototipo, calcolato con l'applicazione delle UCS sopra descritte, costituisce il costo massimo ammissibile a finanziamento. Il numero massimo di allievi per la determinazione del costo complessivo di ogni operazione è pari a 25.

13. Criteri per la determinazione delle ore-allievo ai fini della rendicontazione

1. Il numero di **ore allievo** effettivamente **rendicontabili** e il numero delle ore di tutoraggio nel caso di formazione duale viene determinato secondo quanto previsto dalla seguente Tabella:

Tipologia	Frequenza >= 75%	Frequenza < 75%
Q (1 anno) BPnrr (1, 2 e 3 anno)	100% delle ore del percorso (1.056)	N. ore effettive di frequenza
B/Q (2 anno)	100% delle ore c/o CFP (686) + N. ore effettive tutoraggio	N. ore effettive di frequenza c/o CFP + N. ore effettive tutoraggio
B (3 anno) Q (3 e 4 anno) B1	100% delle ore c/o CFP (528) + N. ore effettive tutoraggio	N. ore effettive di frequenza c/o CFP + N. ore effettive tutoraggio

2. Poiché i pagamenti derivano dalle quantità realizzate (ore di formazione, ore allievo) verrà data particolare importanza alla correttezza del conteggio delle ore di frequenza degli allievi. In fase di verifica rendicontale verranno in particolar modo esaminati gli allievi sul limite del 75% di frequenza (con ore di poco superiori o inferiori alla soglia).

3. Si fa presente che il finanziamento è unico e comprende i percorsi di tipologia B, B1 (compresi i costi di tutoraggio relativi ai periodi di alternanza scuola lavoro e apprendistato), BPnrr e Q e dovrà pertanto essere presentato un unico rendiconto all'interno del quale si provvederà ad evidenziare in una sezione apposita la spesa imputabile alle risorse nazionali Pnrr.

4. Come evidenziato all'articolo 12, comma 2, il costo complessivo di tutte le attività formative, **ad esclusione di quelle finanziate con risorse Pnrr**, è determinato con l'applicazione dell'UCS 10 A riferita ai percorsi formativi e della UCS 8 per quanto concerne il tutoraggio pedagogico. Per verificare che il costo unitario, calcolato in base al numero di ore/allievo effettivamente rendicontabili, non superi di oltre il 30% il valore dell'UCS 10 A, così come stabilito dal Regolamento formazione (Allegato 3, articolo 1), si provvederà a detrarre dal finanziamento concesso l'ammontare della spesa esposta per l'attività di tutoraggio

calcolato sulla base delle ore effettive (UCS 8). L'importo ottenuto verrà diviso per il numero di ore/allievo effettivamente rendicontabili ottenendo così il nuovo parametro ora/allievo (che non dovrà superare di oltre il 30% l'unità di costo standard di euro 6,58).

5. Le modalità di rendicontazione riferite al finanziamento con l'applicazione dell'UCS europea dei periodi di applicazione pratica erogati nelle modalità dell'alternanza scuola lavoro nei percorsi di formazione duale di Tipologia BPnrr avverrà secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro.

14. Rideterminazione finanziaria

1. Le modalità di trattamento delle UCS 10 A sono stabilite all'Allegato 3 del Regolamento Formazione.

2. Le modalità di trattamento dell'UCS 8 sono stabilite all'Allegato 3 dal Documento UCS.

3. Le modalità di trattamento dell'UCS Europea sono stabilite dal Regolamento delegato UE 2021/702 All. IX fermo restando quanto previsto dalla Tabella di cui al comma 1 dell'articolo 13.

15. Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

15.1 Modalità di gestione finanziaria

1. Ai fini della gestione finanziaria e contabile il Servizio considera l'offerta formativa di IeFP come un unico progetto complesso all'interno del quale ciascuna edizione corsuale viene identificata attraverso un proprio codice amministrativo. Pertanto i provvedimenti concessori e di erogazione delle risorse saranno rivolti al progetto nel suo complesso, a cui corrisponderà un unico codice CUP come sarà riportato nel documento *Accordo di concessione del finanziamento* previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21 – prot. 266985 del 14/10/2021 "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR".

15.2 Concessione del contributo e flussi finanziari

1. Il Servizio provvede con decreto del dirigente responsabile all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto riepilogativo delle edizioni corsuali da avviare.

2. Il Servizio, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto esecutore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it *(Amministrazione trasparente)*.

3. Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della LR 27/2017, su richiesta del beneficiario possono essere erogati un anticipo del 50 per cento del finanziamento dopo l'avvio dell'attività e ulteriori anticipi fino al 45 per cento dopo sei mesi dall'avvio dell'anno formativo o dopo la realizzazione del 50 per cento delle ore complessivamente previste.

4. L'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazioni e somma ammessa a rendiconto, verrà erogato ad avvenuta approvazione del rendiconto di cui al paragrafo 15.3 del presente articolo. Il Servizio ne darà comunicazione al beneficiario con apposita nota.

5. Relativamente all'erogazione dell'anticipo e del saldo afferente le risorse nazionali Pnrr duali per i percorsi di formazione duale di Tipologia BPnrr potranno essere fornite ulteriori indicazioni secondo quanto richiesto dal Ministero del Lavoro.

6. È prevista la richiesta del Codice Unico Progetto (CUP di progetto) e conseguentemente l'indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili. Il Servizio attribuirà un unico CUP al progetto complesso così definito al paragrafo 15.1 del presente articolo.

15.3 Documentazione attestante l'avvenuta realizzazione delle attività

1. Il corretto svolgimento e l'effettivo completamento delle attività, gestite con l'applicazione dell'UCS 10 A riferita ai percorsi formativi, della UCS 8 per quanto concerne il tutoraggio pedagogico, e dell'UCS Europea relativamente ai periodi di applicazione pratica erogati nelle modalità dell'alternanza scuola lavoro nei percorsi di formazione duale di Tipologia BPnrr, costituisce di per sé dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto. Il soggetto gestore pertanto non deve provare i pagamenti effettuati con l'esibizione dei documenti di spesa, ma dimostrare il corretto effettivo svolgimento della formazione in conformità a quanto previsto dalle presenti Direttive. In tale fattispecie infatti si prescinde dalla presentazione di documentazione contabile a giustificazione delle spese sostenute.

2. Il rendiconto va presentato alla competente struttura della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia – Servizio formazione in via Ippolito Nievo 20, Udine, **entro il 31 dicembre** dell'anno in cui si è conclusa l'attività formativa.

3. Il rendiconto va presentato secondo le indicazioni di cui all'articolo 17 del Regolamento Formazione ed è costituito oltre che dalla documentazione prevista all'articolo 2, comma 2 dell'Allegato 2 del Regolamento stesso da:
   - per il personale dipendente o esterno impegnato in attività di tutoraggio nei percorsi di formazione duale relativamente ai periodi di alternanza scuola lavoro e apprendistato: elenco del personale con indicazione di nome, cognome, codice fiscale, livello, mansione da contratto, ore svolte e timesheet;

- per il personale dipendente o esterno impegnato in attività di docenza indicazione anche dei corsi su cui è stato impiegato;
- prospetto riepilogativo delle ore di tutoraggio riferito ai percorsi duali;
- dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante legale del soggetto esecutore di assenza del doppio finanziamento degli interventi finanziati con risorse a valere sul Pnrr e delle relative spese.

4. Fermo restando quanto previso dal comma 3 e con riferimento ai finanziamenti connessi ai periodi di applicazione pratica erogati nelle modalità dell'alternanza scuola lavoro nei percorsi di formazione duale di Tipologia BPnrr potranno essere eventualmente fornite ulteriori indicazioni secondo quanto richiesto dal Ministero del Lavoro.

16. Obblighi di comunicazione

1. Per informare il pubblico sul sostegno ricevuto nell'ambito dell'iniziativa "NextGenerationEU" dell'Unione Europea tutte le azioni di informazione e comunicazione riferite agli interventi finanziati all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza devono riportare l'emblema istituzionale dell'Unione Europea nonché, ove possibile, il riferimento all'iniziativa NextGenerationEU.

2. In particolare il soggetto esecutore è tenuto a:
   a. mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
   b. garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione nell'ambito del Pnrr riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione.

3. Nel materiale informativo, il soggetto esecutore può includere anche il proprio logo.

17. Monitoraggio

1. Ai fini dell'attività di monitoraggio si invita a compilare in Webforma la sezione denominata "**Dati per l'orientamento**" con una descrizione sintetica ma significativa del prototipo proposto.

2. Ai fini della gestione dell'attività inerente il monitoraggio fisico dei dati, il Servizio competente richiede con successiva comunicazione la compilazione di una Tabella riepilogativa, espressamente dedicata alla raccolta di informazioni necessarie ai fini del completamento dei dati di monitoraggio elaborati su scala nazionale con particolare riferimento a quelli connessi ai target di spesa e di numero di partecipanti coinvolti assegnati alla Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito del Pnrr.

3. Ai fini delle attività di controllo e monitoraggio delle attività Effe.Pi rende accessibile al Servizio il proprio sistema informativo gestionale avendo anche cura di provvedere:
    a. con cadenza bimestrale, al caricamento delle ore di tutti gli allievi a partire dal mese di novembre. Il primo caricamento riguarda i mesi di settembre ed ottobre e viene effettuato entro il 30 novembre;
    b. al caricamento del totale delle ore effettive di stage (o di alternanza o di apprendistato nel caso di formazione duale) svolte da ciascun allievo distintamente, solamente nel caso in cui lo stage sia stato concluso al momento del caricamento.

4. Per quanto attiene i dati riferiti ai percorsi duali finanziati con risorse nazionali Pnrr il Servizio provvederà ad inviare specifiche di dettaglio per l'implementazione del sistema ReGiS in uso presso il MEF di cui anche alla Circolare RGS sul Monitoraggio n. 27 del 21/06/2022.

18. Diritti e obblighi del soggetto esecutore

1. Il soggetto esecutore opera in un quadro di riferimento dato dall'adozione, da parte del Servizio, degli atti amministrativi di approvazione dei prototipi e ammissione al finanziamento delle edizioni corsuali, di concessione del contributo, di erogazione dell'anticipazione finanziaria, ove richiesta, e di erogazione del saldo, ove spettante.

2. I prototipi sono approvati con decreto del dirigente responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione, mentre le edizioni corsuali sono approvate prima dell'avvio delle attività formative.

3. Il Servizio, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dei relativi atti di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle edizioni corsuali di cui al comma 2.

4. Il Servizio, ad avvenuta registrazione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto esecutore nel quale comunica gli estremi del decreto medesimo reperibile sul sito www.regione.fvg.it (Amministrazione trasparente).

5. Il Servizio, con decreto del dirigente responsabile provvede all'erogazione dell'anticipazione nella misura massima prevista all'articolo 15, paragrafo 15.2.

6. L'erogazione del saldo avviene con decreto adottato dal Servizio entro 180 giorni dalla presentazione del rendiconto.

7. Il soggetto esecutore deve assicurare:

a. la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione, volto a rispettare il principio di sana gestione finanziaria;
b. sistema di contabilità informatizzato che consenta l'esatta imputazione degli interventi e dei relativi costi sul fondo Pnrr, al fine di assicurare la corretta tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
c. i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile;
d. l'avvio delle edizioni corsuali in data successiva a quella della loro presentazione. L'eventuale avvio delle edizioni corsuali nel periodo intercorrente tra la loro presentazione e l'adozione dell'atto di concessione avviene sotto la responsabilità del soggetto esecutore che deve rilasciare apposita nota, anche cumulativa, in cui dichiara che l'avvio anticipato avviene sotto la propria responsabilità e che nulla è dovuto da parte del Servizio ove non si dovesse giungere all'adozione dell'atto di concessione per cause non imputabili al Servizio stesso;
e.
f. la realizzazione delle edizioni corsuali in conformità a quanto previsto nel prototipo;
g. la completa realizzazione delle edizioni corsuali, fatte salve cause eccezionali sopravvenute che devono essere adeguatamente motivate e accettate dal Servizio;
h. la trasmissione delle dichiarazioni di avvio e di conclusione delle edizioni corsuali nei termini previsti dal Regolamento Formazione per le operazioni formative;
i. il flusso delle comunicazioni con il Servizio durante lo svolgimento delle edizioni corsuali, con l'utilizzo, ove previsto, della modulistica esistente;
j. l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto e l'invio dei dati di monitoraggio richiesti;
k. l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione al Servizio di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it;
l. la conclusione delle edizioni corsuali entro il 31 agosto 2024;
m. la presentazione del rendiconto delle spese entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è conclusa l'attività formativa;
n. la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
o. la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco;
p. la conservazione presso i propri uffici delle versioni originali della documentazione rilevante per la realizzazione delle attività;
q. l'utilizzo della modulistica vigente relativa alle attestazioni finali ove previste dal Decreto Attestazioni.

19. Modifiche delle Direttive

1. Eventuali modifiche al presente documento, che non incidono sulla finalità e sugli obiettivi dello stesso con particolare riferimento ai progetti oggetto di finanziamento Pnrr, sono adottate con decreto del dirigente del Servizio.

2. Con il medesimo decreto, o con separati decreti recanti specifiche direttive, sono indicati i termini e le modalità operative, conseguenti alle anzidette modifiche, a cui l'AT Effe.Pi dovrà attenersi.

3. Le modifiche diventano esecutive dal giorno successivo della pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e sono comunicate sul sito istituzionale della Regione.

20. Modiche dei progetti

1. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente e dalle Linee guida regionali 2023, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, qualsiasi variazione dei documenti progettuali originari presentati riveste natura eccezionale e può essere effettuata previa formale autorizzazione da parte del Servizio tenuto conto della oggettiva necessità della variazione e della sostenibilità finanziaria e gestionale e della necessità di assicurare il conseguimento dei target previsti dal Pnrr.

2. Le previsioni inerenti ai target relativi al Pnrr non possono essere oggetto di modifica.

21. Tutela della privacy

1. I dati personali forniti al Servizio in occasione del presente procedimento sono trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i. e secondo le disposizioni contenute nell'articolo nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

2. I dati saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:
   a. selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per l'attuazione di tali operazioni;
   b. comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo e vigilanza;
   c. monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi;

d. gestione dei procedimenti contributivi.

e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:
   - il titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste, nella persona del Presidente in carica – presidente@regione.fvg.it;
   - il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile all'indirizzo: piazza Unità d'Italia 1, Trieste, privacy@certregione.fvg.it;
   - il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.p.A., Via San Francesco 43, Trieste.

22. Meccanismi sanzionatori

1. La legge regionale n. 27/2017 all'articolo 13 stabilisce i casi in cui si procede alla revoca dei contributi concessi:
   a) mancata realizzazione dell'operazione;
   b) gravi inadempimenti o gravi violazioni di legge;
   c) mancata vidimazione, precedente all'avvio dell'operazione, del registro di presenza degli allievi, qualora previsto.

2. Il Servizio competente adotta i provvedimenti di revoca totale o parziale, riduzione o sospensione del contributo nonché le misure per lo svolgimento legittimo e regolare delle attività disciplinate dalle presenti Direttive così come stabilite nel documento manuale Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) e nella vigente normativa, tra cui:
   - Irregolarità delle procedure e delle spese, frodi, indebiti utilizzi delle risorse;
   - Conflitti di interesse nonché alle norme del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con DPReg. n. 39/PRES del 24 febbraio 2015 e s.m.i.;
   - Doppio finanziamento pubblico;
   - Procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.

3. In caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico e digitale laddove previsto il Servizio competente si riserva la facoltà di sospendere o revocare il finanziamento.

23. Foro competente

1. In caso di controversie inerenti alle presenti Direttive il foro competente è quello di Trieste.

24. Potere sostitutivo

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione degli obiettivi del Pnrr individuati nelle presenti Direttive, si applicano le procedure di intervento sostitutivo stabilite all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

25. Elementi informativi

1. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Raffaela Pengue (040 3775298 – raffaela.pengue@regione.fvg.it).

2. Il Responsabile dell'istruttoria sono la dott.ssa Emanuela Greblo (040 3775028 – emanuela.greblo@regione.fvg.it) e il dott. Marko Glavina (040 3775025 – marko.glavina@regione.fvg.it).

3. Le persone di contatto a cui rivolgersi per ulteriori informazioni sono il dott. Fulvio Fabris (040 3775010 – fulvio.fabris@regione.fvg.it) e la dott.ssa Emanuela Greblo (040 3775028 – emanuela.greblo@regione.fvg.it).

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE TIPOLOGIE B, B1, BPnrr e Q

MODALITÀ DI GESTIONE DEI PERCORSI

1. Premessa

1. Le modalità di gestione dei percorsi sono definite dal Regolamento Formazione e dalle Linee guida regionali di riferimento. Di seguito si forniscono alcune precisazioni relative a fattispecie non ricomprese nei citati documenti.

2. Tirocinio curricolare e autorizzazione cumulativa

1. L'atto convenzionale da sottoscrivere con l'azienda ospitante e il relativo Progetto formativo individuale, documenti necessari per l'attivazione del tirocinio curricolare, devono prevedere tutti gli elementi informativi e i contenuti richiesti dalla Linee guida regionali 2023 indipendentemente dalla modulistica utilizzata.
2. A seguito dell'adozione da parte del Servizio del decreto riepilogativo delle edizioni corsuali da avviare è possibile presentare in via preventiva una richiesta cumulativa di autorizzazione in deroga ai limiti di orario e di giornate di cui all'articolo 8, commi 2 e 3 del Regolamento Formazione inviando tale richiesta all'indirizzo PEC *lavoro@certregione.fvg.it*.
3. Tale richiesta cumulativa può essere presentata nei casi in cui i percorsi formativi coinvolti sono riferiti a figure professionali per le quali l'esercizio dell'attività lavorativa rende necessari il ricorso alle deroghe di cui al comma 1.

3. Attività formative in ambienti esterni

1. Per quanto attiene le attività formative in ambienti esterni organizzate dal soggetto gestore e previste in sede di prototipo, si precisa che **non si rende necessaria** da parte del Servizio **alcuna autorizzazione preventiva.** La comunicazione va inviata come allegato all'indirizzo PEC *lavoro@certregione.fvg.it*. Eventuali modifiche alle modalità di trasmissione potranno essere comunicate dal Servizio.

4. Partecipazione di allievi a progetti nazionali o comunitari

1. La partecipazione di allievi a progetti nazionali o comunitari si configura di norma come LARSA di approfondimento. La presenza dell'allievo va riportata sul registro in uso del progetto di riferimento qualora previsto o utilizzando il registro individuale di stage.
2. Nel caso il progetto si configuri come sostituzione dello stage curricolare, la presenza dell'allievo va riportata utilizzando il registro individuale di stage.

5. Ammissioni (inserimento di nuovi allievi)

1. Nel corso di ciascuna annualità formativa è ammissibile in qualsiasi momento l'inserimento di nuovi allievi all'interno dei percorsi senza alcuna autorizzazione regionale nel rispetto delle modalità descritte nella tabella di cui al comma 2. La variazione deve essere comunicata entro 5 giorni successivi alla data dell'inserimento e di norma accompagnata dalla trasmissione del verbale del Comitato tecnico scientifico.
2. Ai fini dell'ammissione di un allievo in una determinata annualità l'istituzione formativa è tenuta a seguire le seguenti procedure:

Annualità	Periodo ammissione	Modello da utilizzare	Rideterminazione ore annualità (*)	Verbale CTS (**)
1° - 4°	Primo giorno del corso	FP1	NO	NO
1° - 4°	Entro 15 giorni	FP4	NO	NO
1° - 4°	Dal 16° giorno	FP4	SI	SI
2° - 3°	Primo giorno del corso	FP1	NO	SI
2° - 3°	Entro 15 giorni	FP4	NO	SI
2° - 3°	Dal 16° giorno	FP4	SI	SI

(*)
NO: Il monte ore previsionale dell'allievo rimane quello totale dell'annualità senza alcuna rideterminazione;
SI: Il monte ore previsionale dell'allievo viene rideterminato rispetto alle ore dell'annualità già svolte.

(**)
Allegato 4 (modello Verbale CTS) parte integrante delle presenti Direttive da inviare al seguente indirizzo PEC: *lavoro@certregione.fvg.it*

6. Registri allievi

1. La registrazione delle presenze degli allievi avviene attraverso l'utilizzo del modello di registro (Allegato 1a) già in uso. Il modello non richiede la firma degli allievi in entrata e in uscita ma solo la firma di presenza per mattina e pomeriggio. Per segnalare entrate in ritardo e uscite anticipate è possibile utilizzare l'apposito spazio note. Nei dati riepilogativi a fondo pagina viene richiesto di inserire, oltre al totale aula e laboratorio, anche il totale delle ore di stage. Tale dato dovrà essere compilato al rientro degli allievi dallo stage (anche nel caso di più stage) e riportato poi nelle pagine seguenti in modo che sommandolo alle ore di aula e laboratorio ne risulti sempre il totale complessivo delle ore svolte (dato anche questo da riportare).
2. Per quanto riguarda la registrazione delle ore in alternanza (stage/tirocinio) si utilizza il registro Modello FP5C (Allegato 1b).
3. Le ore di LARSA possono essere registrate sul registro, nel caso venga coinvolta l'intera classe, o su fogli mobili. In questo ultimo caso si autorizzano gli Enti riuniti nell'ATI Effe.Pi 2024, a presentare presso il Servizio competente i fogli con la sola indicazione dell'Operatore e con numerazione progressiva a partire da 1, separata per ciascun soggetto accreditato, al fine di rendere indipendente il processo di vidimazione di nuove pagine quando necessario. I campi

residui, previsti dal Modello Registro Larsa già in uso (Allegato 1c), devono essere compilati e stampati sui fogli vidimati nel momento di avvio dei Larsa medesimi. Nel caso di registrazione su fogli mobili, deve essere presentata una copia degli stessi a rendiconto e in fase di verifica in itinere, per tutti i corsi frequentati dagli allievi che hanno seguito il Larsa in argomento.

4. Come precisato all'articolo "15.2 Concessione del contributo e flussi finanziari", comma 6 del documento Direttive, il codice CUP deve essere riportato sul frontespizio del registro di classe, sul registro stage e sul registro Larsa anche quando costituito da fogli mobili. In quest'ultimo caso il codice CUP andrà portato nell'intestazione di ciascun foglio mobile.

7. Attività formativa a distanza

1. L'attività sincrona (es. videoconferenza, webinar, e-learning), viene conteggiata come ore di presenza. A tal fine si autorizza, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento Formazione, a compilare i relativi registri omettendo le firme di presenza degli allievi. Il registro viene compilato nella giornata di svolgimento dell'attività on line da parte del docente e dal coordinatore del progetto; esso riporterà la presenza degli allievi e dei docenti collegati in maniera stabile per tutta la durata della lezione con la seguente dicitura "collegato via …". Qualora il docente e il coordinatore del progetto siano collegati da una postazione diversa dalla sede didattica prevista è consentita la compilazione del registro anche in una giornata successiva allo svolgimento dell'attività.
2. Coloro i quali non fossero riusciti a collegarsi in modalità sincrona posso recuperare i contenuti delle lezioni, se opportunamente registrate, attraverso appositi momenti di formazione individuale purché tracciati su schede vidimate. Tali schede possono essere costituite dai registri individuali in uso che devono essere vidimati, sottoscritti dal docente e dal coordinatore del progetto e tenute agli atti quale parte integrante del registro. In questo caso le ore riconosciute come ore di presenza corrispondono alla durata della lezione registrata. Nel registro si riporterà la presenza degli allievi con la seguente dicitura "effettuata in modalità off line per una durata di … ore".
3. La formazione attivata in modalità asincrona (ad esempio, pillole formative - skilla), deve essere tracciata per potere essere conteggiata come ore di presenza. A tal fine, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento Formazione, si autorizza la compilazione dei relativi registri omettendo le firme di presenza degli allievi. La compilazione del registro avverrà con le seguenti modalità:
    a. nella data di assegnazione del pacchetto asincrono (pillola, elaborato individuale, ecc…) viene riportata sul registro di classe la descrizione del pacchetto e la sua durata con la nota "effettuata in modalità asincrona";
    b. la presenza degli allievi non verrà riportata sul registro di classe e le ore riconosciute verranno computate in una unica data.
4. Nel caso di formazione attivata in modalità asincrona le ore riconosciute come ore di presenza derivano dalla somma del tempo di attraversamento convenzionalmente attribuito all'unità didattica dalla piattaforma FAD utilizzata e dal tempo di apprendimento individuale dell'allievo. La durata del tempo di apprendimento convenzionalmente risulta pari alla durata del tempo di

attraversamento. Nel caso di utilizzo dell'applicativo skilla (pillole formative), tenuto conto delle esperienze di utilizzo di tale applicativo nell'ambito della formazione promossa dai Fondi interprofessionali, il tempo convenzionalmente adottato di durata di una pillola formativa (tempo di attraversamento e tempo di apprendimento) è pari ad 1 ora.

5. Qualora la formazione attivata in modalità asincrona non utilizzi una piattaforma FAD, ma consista nel somministrare all'allievo la realizzazione di un compito individuale previa consegna delle risorse documentali per poi sistematizzare l'apprendimento attraverso il confronto a classe intera o in piccoli gruppi con il tutor o il docente, le ore riconosciute come ore di presenza derivano dalla somma dei tempi di produzione / fruizione riferiti alle seguenti attività/materiali didattici:
    a. risorse video prodotte dal docente o presenti su web (es. youtube.com): tempo di fruizione definito;
    b. assegnazione di un compito/elaborato da produrre da parte dell'allievo: tempo standard presunto di realizzazione definito dal docente.

   La somma di a. e b. ai fini della compilazione del registro va arrotondata alla mezz'ora superiore.
6. A riprova dell'avvenuta fruizione della FAD asincrona verranno prodotti e tenuti agli atti per eventuali controlli:
    a. i tracciati export della piattaforma (nel caso di utilizzo ad esempio di pillole skilla o prodotti analoghi);
    b. la scheda progettuale del docente e gli elaborati individuali prodotti dagli allievi, nel caso di attribuzione di un compito individuale.

8. Sedi di realizzazione

1. Tutte le attività formative in presenza devono realizzarsi presso sedi accreditate. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula, così come definita in sede di accreditamento, in cui l'attività viene realizzata.
2. Il ricorso a sedi didattiche occasionali è ammissibile ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Accreditamento.

9. Ammissione alle annualità successive ed all'esame finale

1. L'ammissione alle annualità successive è subordinata:
    - al giudizio finale del consiglio di classe, teso a fornire, conformemente a quanto previsto dalle Linee guida regionali di riferimento una valutazione di idoneità degli allievi. Tale valutazione tiene conto di una o più prove situazionali organizzate così come descritto nell'Allegato C delle Linee guida regionali;
    - ad un'effettiva presenza ad almeno il **75%** della durata prevista dalle singole annualità. **Motivate e straordinarie deroghe** al suddetto limite del 75% della effettiva presenza possono essere autorizzate dal Servizio prima della conclusione della specifica annualità a seguito di specifica richiesta supportata dalla dichiarazione del Comitato Tecnico scientifico la quale:
        - motiva ed evidenzia la straordinarietà della richiesta medesima;

- conferma che le assenze per le quali si richiede la deroga sono documentate e continuative;
- esprime formale parere che le assenze per le quali si richiede la deroga non pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi interessati.

2. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento Formazione e dall'Allegato C delle Linee guida regionali di riferimento l'ammissione agli esami finali è subordinata ad un'effettiva presenza ad almeno il **75%** della durata prevista dell'ultima annualità. **Motivate e straordinarie deroghe** al suddetto limite del 75% della effettiva presenza possono essere autorizzate dal Servizio nei termini di cui al comma 3 a seguito di specifica richiesta supportata dalla dichiarazione del Comitato Tecnico scientifico la quale:
   - motiva ed evidenzia la straordinarietà della richiesta medesima;
   - conferma che le assenze per le quali si richiede la deroga sono documentate e continuative;
   - esprime formale parere che le assenze per le quali si richiede la deroga non pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi interessati.

   La richiesta di deroga va inviata al superamento del suddetto limite e non in via preventiva.
3. Le richieste di deroga di cui ai commi 1 e 2 devono pervenire al Servizio all'indirizzo PEC lavoro@certregione.fvg.it. In particolare la richiesta di deroga di cui al comma 2 deve pervenire di norma almeno 7 giorni lavorativi e in ogni caso con congruo anticipo rispetto alla data prevista degli esami. Si invita ad indicare nella stessa la data dell'esame. **È onere dell'Ente di formazione per il tramite del capofila dell'AT Effe.Pi accertarsi che l'autorizzazione sia formalmente concessa e acquisita prima dello svolgimento dell'esame.** Non verranno prese in considerazione le richieste di deroga pervenute in corso di svolgimento dell'esame.
4. Per quanto riguarda il calcolo della percentuale di frequenza si precisa che il computo delle ore tiene conto del percorso formativo a far data dall'ammissione e riferite al monte ore complessivo da frequentare evidenziato nel verbale del Comitato Tecnico Scientifico.
5. La seguente Tabella riepiloga la frequenza richiesta ai fini dell'ammissione all'anno successivo o all'esame finale:

TIPOLOGIA/ANNUALITÀ	AI FINI DELL'AMMISSIONE ALL'ANNO SUCCESSIVO/ESAME FINALE
BPnrr (1 e 2 anno) B (2 anno) Q (1 e 2 anno)	Frequenza >= 75% delle ore previste
Q (3 anno)	In caso di Alternanza: Frequenza >= 75% delle ore previste In caso di Apprendistato: Frequenza >= 75% delle ore previste c/o CFP + Frequenza >= 75% delle ore previste in azienda *(D.M. 12 ottobre 2015, articolo 8, comma 3)*

BPnrr (3 anno)	Frequenza >= 75% delle ore previste al netto dell'esame finale
B (3 anno) B1 Q (4 anno)	In caso di Alternanza: Frequenza >= 75% delle ore previste al netto dell'esame finale In caso di Apprendistato: Frequenza >= 75% delle ore previste c/o CFP al netto dell'esame finale + Frequenza >= 75% delle ore previste in azienda *(D.M. 12 ottobre 2015, articolo 8, comma 3)*

10. Attestati

1. I modelli di attestato sono reperibili sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* nella sezione Rilascio di attestati.
2. In coerenza con le disposizioni regionali di tutela della minoranza slovena, le attestazioni acquisite al termine di un percorso di IeFP rivolto ad un'utenza di madrelingua slovena, sono rilasciate anche in lingua slovena.

11. Tabella riepilogativa modalità di trasmissione dei documenti

1. La seguente tabella riepiloga i documenti citati nel presente Allegato 1 per i quali è prevista la trasmissione via PEC o MAIL e non attraverso Webforma:

Documento	Modalità di trasmissione	Oggetto da inserire nella comunicazione
Autorizzazione cumulativa stage in deroga Regolamento Formazione	PEC (lavoro@certregione.fvg.it)	IeFP – Richiesta autorizzazione cumulativa stage
Autorizzazioni ammissione in deroga all'annualità successiva	PEC (lavoro@certregione.fvg.it)	IeFP - Richiesta autorizzazione ammissione in deroga annualità successiva

Autorizzazioni ammissione in deroga all'esame finale	PEC (lavoro@certregione.fvg.it)	IeFP - Richiesta autorizzazione ammissione in deroga esame finale
Comunicazione inserimento nuovi allievi *(nei casi previsti art. 5)*	PEC (lavoro@certregione.fvg.it)	IeFP – Comunicazione inserimento nuovi allievi
Comunicazione attività formative in ambienti esterni	PEC (lavoro@certregione.fvg.it)	IeFP – Comunicazione attività formativa esterna

OPERATORE

REGISTRO PRESENZA ALLIEVI

(aula e laboratorio)

DENOMINAZIONE PROGETTO	CODICE PROGETTO

CODICE CUP

ANNO FORMATIVO	FINANZIAMENTO

Il presente registro è composto
da pagine numerate
dal n.___ al n.___

Allegato 1a Direttive IeFP - Mod. FP3 vers. 2023

ELENCO DEGLI ALLIEVI[1]		
N.	COGNOME E NOME	GRUPPO[2]
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		

[1] In ordine alfabetico
[2] Riportare la lettera dell'alfabeto che individua il gruppo al quale l'allievo è stato assegnato

Allegato 1a Direttive IeFP - Mod. FP3 vers. 2023

PRESENZE DEL GIORNO: **PAG.**

FIRMA DEGLI ALLIEVI			
	MATTINA	POMERIGGIO	NOTE: ENTRATE/USCITE ALLIEVI
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			

Allegato 1a Direttive IeFP - Mod. FP3 vers. 2023

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Note

Allegato 1a Direttive IeFP - Mod. FP3 vers. 2023

ATTIVITÀ DEL GIORNO: **PAG.**

		Gruppo: _____
dalle ore alle ore	MODULO: Unità Formativa/Contenuti:	Firma Docente Firma Codocente

5

		Gruppo: _____
dalle ore alle ore	MODULO: Unità Formativa/Contenuti:	Firma Docente Firma Codocente

		Gruppo: _____
dalle ore alle ore	MODULO: Unità Formativa/Contenuti:	Firma Docente Firma Codocente

		Gruppo: _____
dalle ore alle ore	MODULO: Unità Formativa/Contenuti:	Firma Docente Firma Codocente

		Gruppo: _____
dalle ore alle ore	MODULO: Unità Formativa/Contenuti:	Firma Docente Firma Codocente

		Gruppo: _____
dalle ore alle ore	MODULO: Unità Formativa/Contenuti:	Firma Docente Firma Codocente

		Gruppo: _____
dalle ore alle ore	MODULO: Unità Formativa/Contenuti:	Firma Docente Firma Codocente

NOTE

DATI RIEPILOGATIVI

Totale presenze	**Tot. ore del giorno**		**Tot. ore complessive del corso**				**Firma Coordinatore**
	aula	**laboratorio**	**aula**	**laboratorio**	**stage**	**Totale**	

Allegato 1a Direttive IeFP - Mod. FP3 vers. 2023

OPERATORE

REGISTRO PRESENZA ALLIEVI

(stage / tirocinio)

DENOMINAZIONE PROGETTO　　　　CODICE PROGETTO

CODICE CUP

ANNO FORMATIVO　　　　FINANZIAMENTO

Il presente registro è composto
da pagine numerate
dal n.___ al n.___

Allegato 1b Direttive IeFP - Mod. FP5c vers. 2023

ELENCO DEGLI ALLIEVI[1]		
N.	COGNOME E NOME	TOT. ORE[2]
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		

[1] In ordine alfabetico e nello stesso ordine in cui sono stati inseriti nel registro per la teoria e la pratica
[2] Riportare il totale delle ore di stage/tirocinio effettuate da ciascun allievo comprensivo delle eventuali ore di rientro

Allegato 1b Direttive IeFP - Mod. FP5c vers. 2023

OPERATORE | DENOM. /RAG. SOC. SOGGETTO OSPITANTE LO STAGE/TIROCINIO

SCHEDA INDIVIDUALE

PER LO STAGE / TIROCINIO

DENOMINAZIONE PROGETTO	CODICE PROGETTO
COGNOME E NOME DELL'ALLIEVO	TOTALE ORE
CODICE CUP	

Firma del Coordinatore del Progetto

Il presente registro è composto
da pagine numerate
dal n.___ al n.___

Allegato 1b Direttive IeFP - Mod. FP5c vers. 2023

PAG.

Data[3]		Firma allievo	

	dalle ore	alle ore	Tot ore	Attività svolta
Mattina				
Pomeriggio				
Note				

Data[3]		Firma allievo	

	dalle ore	alle ore	Tot ore	Attività svolta
Mattina				
Pomeriggio				
Note				

Data[3]		Firma allievo	

	dalle ore	alle ore	Tot ore	Attività svolta
Mattina				
Pomeriggio				
Note				

Data[3]		Firma allievo	

	dalle ore	alle ore	Tot ore	Attività svolta
Mattina				
Pomeriggio				
Note				

Data[3]		Firma allievo	

	dalle ore	alle ore	Tot ore	Attività svolta
Mattina				
Pomeriggio				
Note				

Firma Tutor aziendale	
Firma Coordinatore	

[3] Massimo 8 ore giornaliere

Allegato 1b Direttive IeFP - Mod. FP5c vers. 2023

MODULO/UNITÀ FORMATIVA:
ARGOMENTO TRATTATO:

☐	Teoria	☐	Pratica	☐	Altro (indicare)	COD CUP:

SEDE EROGAZIONE:			DATA:	
ELENCO DEGLI ALLIEVI			FIRME ATTESTANTI LA PRESENZA ALLA LEZIONE	
N.	COGNOME E NOME	CODICE REG. CORSO DI PROVENIENZA	DALLE/ALLE	DALLE/ALLE

COGNOME E NOME DEL DOCENTE	DALLE ORE	ALLE ORE	FIRMA
NOTE (ingressi posticipati/uscite anticipate; spostamenti di sede per visite di studio; ecc.; se lo spazio è insufficiente continuare sul retro):			
FIRMA COORDINATORE			

Allegato 1c Direttive IeFP - Mod. Registro LARSA vers. 2023

Schema riepilogativo *tipologia B, BPnrr, B1 e Q*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Decreto	**Codice prototipo (*regionale*)**	**Codice progetto (*regionale*)**	**Classif.**	**CFP**	**Sede**	**Cod. interno**	**Denominazione**	**Annualità**	**Note**	**N. allievi**	**Totale ore progetto**	**Ore presso Cfp 2023/2024**	**Ore presso impresa 2023/2024**	**Ore presso Cfp 2024/2025**	**Ore presso Cfp 2025/2026**	**Ore presso Cfp 2026/2027**	**Numero Larsa progetto**	**Totale ore Larsa a.f. 2023/2024**	**Ore tutoraggio complessive**

colonna	***dettaglio***
1	*a cura degli uffici regionali*
2	*a cura degli uffici regionali*
3	*a cura degli uffici regionali*
4	*inserire B, BPnrr, B1 o Q*
7	*ad uso interno dell'ATI*
9	*inserire l'annualità da svolgere*
10	*ad uso interno dell'ATI*
14	*da indicare solo per la seconda, terza o quarta annualità*
20	*solo in caso di seconda, terza o quarta annualità (NO Pnrr)*

Allegato 2 Direttive IeFP - Schema riepilogativo

TABELLA A - DATI ALLIEVI DEI PERCORSI DI TIPOLOGIA B, B1, BPnrr, C, Q a.f. 2023/2024

TIPOLOGIA	PARTNER	SEDE DI SVOLGIMENTO	PROVINCIA	CODICE REGIONALE	ANNUALITA'	DENOMINAZIONE	DATA INIZIO PREVISTA	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE	Allievi totali	Maschi	Femmine	13 anni nati nel 2010	14 anni nati nel 2009	15 anni nati nel 2008	16 anni nati nel 2007	17 anni nati nel 2006	>17 anni nati prima del 2006	**duale: in alternanza simulata**	**duale: in alternanza rafforzata**	**duale: in apprendistato**	Allievi percorsi personalizzati ANCHE per il conseguimento della licenza media	Allievi percorsi personalizzati già in possesso della licenza media	Allievi promossi all'anno successivo	Allievi non promossi all'anno successivo	Allievi non promossi ma che si sono REISCRITTI	Allievi dimessi	Allievi APRENDISTI DUALI dimessi (è un di cui della colonna precedente)	Allievi qualificati/diplomati MASCHI	Allievi qualificati/diplomati FEMMINE	Allievi qualificati/diplomati STRANIERI	Allievi qualificati/diplomati APPRENDISTI	Non ammessi all'esame di qualifica	Non idonei all'esame di qualifica	Rilascio attestato di competenze (per allievi che non hanno concluso il percorso)	Allievi passati da CFP a Istituto	Allievi passati da Istituto a CFP	Allievi svantaggiati	Rilascio attestato di competenze ad allievi svantaggiati	Allievi stranieri	Num	Stato

Allegato 3 Direttive IeFP - Tabella monitoraggio dati allievi

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
PERCORSI DI IeFP - A.F. 2023/2024

VERBALE

ALLIEVO AMMESSO SUCCESSIVAMENTE ALL'AVVIO DEL CORSO

Il Comitato Tecnico Scientifico del progetto cod. ___________________, denominato ____ riunitosi in data ___________ attesta che sono state verificate tramite prove e/o dossier le competenze possedute dall'allievo/a ____________________ al fine dell'ammissione alla _____annualità del percorso.

L'allievo proviene da[1] _______________________.

Esito della verifica:

COMPETENZE DI BASE	NON POSSEDUTA	POSSEDUTA
(dettagliare)		
(dettagliare)		
(dettagliare)		
(dettagliare)		
(dettagliare)		

COMPETENZE PROFESSIONALI	NON POSSEDUTA	POSSEDUTA
(dettagliare)		
(dettagliare)		
(dettagliare)		
(dettagliare)		

[1] Inserire percorso formativo di provenienza.

Allegato 4 Direttive IeFP - Mod. Verbale CTS vers. 2023

Oltre al programma previsto nel corso in oggetto dalla data odierna a fine anno formativo, verranno programmate le seguenti attività individuali di recupero, da svolgersi tramite LARSA.

COMPETENZE DI BASE:
(dettagliare le unità formative)
COMPETENZE PROFESSIONALI:
(dettagliare le unità formative)

ORE DEL PERCORSO DA SVOLGERE: _____

I COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Cognome e Nome Firma

Cognome e Nome Firma

Cognome e Nome Firma

Cognome e Nome Firma

Luogo e Data

Allegato 4 Direttive IeFP - Mod. Verbale CTS vers. 2023

PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEI PRINCIPI PREVISTI PER GLI INTERVENTI DEL PNRR

La/Il sottoscritta/o ____,

nato a ____________________________________, il ______________,

CF________________________, legale rappresentante di -

____________,

con sede legale in Via/piazza ________________________, n. ____, cap. ______,

tel.__________________________________, posta elettronica certificata (PEC)

______________________________ ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR

n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. che i periodi di applicazione pratica erogati nelle modalità dell'alternanza simulata e dell'alternanza rafforzata nei percorsi di formazione duale di Tipologia BPnrr di seguito elencati non sono finanziati da altre fonti del bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/2418 (*inserire elenco prototipi*)
2. che la realizzazione delle attività formative prevede il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art.9 del Reg. (UE) 2021/241;
3. che la realizzazione delle attività formative prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
4. che la realizzazione delle attività formative è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del *Tagging* clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
5. che l'attuazione dei progetti prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;

Allegato 5 – Format di autodichiarazione

6. che l'attuazione dei progetti prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
7. che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
8. di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine i progetti e assicurare il raggiungimento di eventuali *milestone e target* associati;
9. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento 1.4 Sistema Duale e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione delle proposte progettuali/prototipi;
10. di essere a conoscenza che l'Amministrazione responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

e SI IMPEGNA a

11. avviare tempestivamente le attività formative per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti;
12. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata[1]) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del Pnrr;
13. effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione responsabile di intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul Pnrr;

[1] *Es.: utilizzo di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti*

14. presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dalla Direttiva di riferimento;
15. rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che le attività formative sono finanziate nell'ambito del Pnrr, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "*finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU*" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
16. rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241,
17. comprovare il conseguimento dei *target e dei milestone* associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente; assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del Pnrr, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.

Luogo e data IL LEGALE RAPPRESENTANTE

____

Allegato 5 – Format di autodichiarazione

23_27_1_DDS_FORM_29334_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 21 giugno 2023, n. 29334

Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito di un percorso formale di formazione professionale o a seguito del servizio di individuazione, validazione e certificazione e adozione dei modelli per gli attestati. Integrazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 16, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2017 n. 27, il quale prevede che con regolamento regionale è definita, nel rispetto della normativa statale, la tipologia di attestazione rilasciata;
VISTO l'articolo 38, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2017 n. 27, il quale prevede che fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla legge in argomento continua ad applicarsi il Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2017, n. 140;
VISTO l'articolo 11 del Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2017, n. 140 e in particolare il comma 6 il quale prevede che i modelli di attestati siano adottati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di formazione professionale;
VISTO il decreto n. 19110/GRFVG del 26 ottobre 2023 con il quale sono stati approvati:
a) il documento "Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito di un percorso formale di formazione professionale o a seguito del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze";
b) i modelli delle attestazioni previsti dal citato documento, nonché il modello del Patto di servizio previsto dalla DGR n. 1165 del 23 luglio 2021.
PRESO ATTO che il modello dell'attestazione relativa alla Qualifica professionale dell'Istruzione e Formazione Professionale (modello 6) riportava un'errata indicazione relativa compilazione della sezione C dell'attestato;
RITENUTO pertanto necessario aggiornare per mero errore materiale il citato modello 6 del documento approvato con il citato decreto n. 19110/GRFVG del 26 ottobre 2023;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni e in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa il modello dell'attestazione relativa alla Qualifica professionale dell'Istruzione e Formazione Professionale (modello 6) approvato con decreto n. 19110/GRFVG del 26 ottobre 2023 è sostituito con il modello allegato al presente atto.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 giugno 2023

PENGUE

E – REFERENZIAZIONI

Profilo regionale (13)

Attività economica (ISTAT ATECO 2007)	Codice Professioni (ISTAT CP/2011)
•	•

Figura / indirizzo/i nazionale/i di riferimento (14):

Attività economica (ISTAT ATECO 2007)	Codice Professioni (ISTAT CP/2011)
•	•

F - ANNOTAZIONI INTEGRATIVE (15)

____

____

____

____

____

LEGENDA DA UTILIZZARSI A SOLI FINI COMPILATIVI
(NON inserire nella stampa le note esplicative né la relativa numerazione associata ai singoli campi dell'attestato)

(1) Denominazione della Qualifica di cui al Repertorio dell'offerta di IeFP della Regione/P.A.; nel caso di coincidenza con la Figura nazionale, riportare la denominazione di quest'ultima.
(2) Denominazione della Figura nazionale di riferimento di cui al Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP. Tale denominazione va riportata anche nel caso di coincidenza con la denominazione del Repertorio dell'offerta di IeFP della Regione/ P.A.
(3) Indicare il o i settori economico professionali riportati nella descrizione della Figura nazionale e/o del Profilo regionale.
(4) Indicare il comune di nascita, la provincia e lo stato nel formato: Comune (Prov) - Stato
(5) Numero progressivo dell'Attestato a cura delle Regioni/P.A.
(6) Stesso numero progressivo dell'attestato a cura delle Regioni/P.A. (cfr. nota 5).
(7) Denominazione della Qualifica professionale corrispondente al Profilo della Regione/P.A.; nel caso di coincidenza con la Figura nazionale, riportare la denominazione di quest'ultima.
(8) Descrizione sintetica del Profilo della Regione/P.A.; nel caso di coincidenza con la Figura nazionale, non compilare il campo.
(9) Denominazione della Figura nazionale di riferimento di cui al Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP e dell'eventuale indirizzo, o eventuali indirizzi.
(10) Riportare il descrittivo sintetico della Figura nazionale di riferimento di cui al Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP.
(11) Riportare le denominazioni di tutte le competenze tecnico-professionali della Figura/indirizzo/i validate in sede di esame. Per ogni competenza tecnico-professionale riportare il codice dell'Area di attività alla quale la competenza risulta associata secondo quanto riportato nella descrizione della Figura nazionale.
(12) Riportare le denominazioni delle competenze tecnico-professionali del Profilo regionale validate in sede di esame, che sono aggiuntive o che rappresentano una coniugazione di quelle della Figura nazionale; per ogni competenza tecnico-professionale del Profilo regionale riportare il codice dell'Area di attività alla quale la competenza risulta associata secondo quanto riportato nella descrizione del Profilo di cui al Repertorio dell'offerta di IeFP della Regione/PA; riportare anche le competenze di base che, a livello regionale, siano state ulteriormente specificate.
(13) Riportare le referenziazioni ATECO/ISTAT 2007 e CP/ISTAT 2011 specifiche della Qualifica corrispondente al Profilo della Regione/P.A (inserire codici e descrittivi).
(14) Riportare le referenziazioni ATECO/ISTAT 2007 e CP/ISTAT 2011 della Figura nazionale/ indirizzo/i nazionale/i di riferimento di cui al Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP (inserire solo i codici).
(15) Altri eventuali elementi utili alla descrizione del profilo dello studente in esito al percorso, compreso il riferimento a eventuali patentini/attestazioni specifiche.

Modello 6

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

QUALIFICA PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ai sensi del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e della Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

DENOMINAZIONE (1)

FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO (2):

SETTORE/I ECONOMICO PROFESSIONALE/I (3):

LIVELLO QNQ/EQF

3

CODICE REGIONALE:

DURATA IN ORE DEL PERCORSO FORMATIVO:

CONFERITO A

NATO/A A (4)

IL

CONSEGUITO IN DATA

PRESSO

Sede di

Rilasciato a ____________________ il _____________

____
Firma del legale rappresentante o suo delegato

____
Firma del funzionario regionale

Numero (5):

ALLEGATO ALLA QUALIFICA PROFESSIONALE

Numero [6]:

A - PROFILO REGIONALE

Denominazione [7]:

Descrizione sintetica [8]:

B – FIGURA / INDIRIZZO/I NAZIONALE/I DI RIFERIMENTO

Denominazione [9]:

Indirizzo/i:

-
-

Descrizione sintetica [10]:

C – COMPETENZE ACQUISITE

Standard formativo nazionale [11]

Esprimersi e comunicare in lingua italiana in contesti personali, professionali e di vita
Comunicare utilizzando semplici materiali visivi, sonori e digitali, con riferimento anche ai linguaggi e alle forme espressive artistiche e creative
Esprimersi e comunicare in lingua straniera ... * in contesti personali, professionali e di vita [*specificare lingua e livello]
Utilizzare concetti matematici, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare dati di realtà e per risolvere situazioni problematiche del contesto di vita quotidiano e professionale
Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale e civile locale e nel rispetto dell'ambiente
Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere problemi del contesto di vita quotidiano e professionale
Identificare la cultura distintiva e le opportunità del proprio ambito lavorativo
Leggere il proprio territorio e contesto storico-culturale e lavorativo
Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni
Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni.
Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso.
Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente.
Sostituire con competenza tecnico professionale comune • *ADA di riferimento*
Sostituire con competenza tecnico professionale connotativa • *ADA di riferimento:*
Sostituire con competenza tecnico professionale connotativa • *ADA di riferimento:*

Profilo regionale [12]

QPR–XXX-NN – Titolo del qualificatore professionale regionale • *ADA di riferimento:*
QPR–XXX-NN – Titolo del qualificatore professionale regionale • *ADA di riferimento:*
QPR–XXX-NN – Titolo del qualificatore professionale regionale • *ADA di riferimento:*

D - ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IN AMBITO LAVORATIVO

Tipo di esperienza	Durata in ore	Denominazione del soggetto ospitante	Sede/contesto di svolgimento
Visite aziendali			
Stage / Tirocinio			
Apprendistato			
Altro: ______________________			

23_27_1_DDS_FORM_29652_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 22 giugno 2023, n. 29652

LR n. 27/2017. Direttive per la presentazione e gestione da parte degli Istituti professionali di Stato di operazioni riferite ai percorsi sussidiari di Istruzione e formazione professionale (IeFP) (a.s. 2023/2024).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO l'Accordo sottoscritto in data 8 novembre 2018 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'erogazione da parte degli Istituti Professionali dell'offerta di IeFP in regime di sussidiarietà;
VISTI i decreti n. 420/LAVFORU del 22 gennaio 2021, come integrato dal decreto n. 871/LAVFORU del 18 febbraio 2021 e dal decreto n. 14950/LAVFORU del 23 dicembre 2021, con i quali si è provveduto a individuare gli Istituti Professionali di Stato autorizzati a gestire i percorsi sussidiari nell'anno scolastico 2023/2024;
RAVVISATA la necessità di dettare, per l'anno scolastico 2023/2024, specifiche Direttive per la presentazione e gestione da parte degli Istituti Professionali di Stato di operazioni riferite ai percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate nel testo allegato le Direttive per la presentazione e gestione da parte degli Istituti Professionali di Stato di operazioni riferite ai percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) (a.s. 2023/2024).
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 giugno 2023

PENGUE

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio formazione

DIRETTIVE PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DA PARTE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO DI OPERAZIONI RIFERITE AI PERCORSI SUSSIDIARI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) (a.s. 2023/2024)

INDICE

1. PREMESSA

1. Le presenti Direttive sono rivolte agli Istituti Professionali autorizzati dalla scrivente Amministrazione ad attivare un'offerta sussidiaria di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nel corso dell'anno formativo 2023/2024 e provvede a fornire indicazioni in merito:
   - alle modalità di presentazione delle nuove edizioni corsuali riferite a percorsi triennali sussidiari di IeFP da avviare come prime annualità nel corso dell'anno formativo 2023/2024;
   - alle modalità di presentazione delle nuove edizioni corsuali riferite al IV anno dei percorsi sussidiari di IeFP da avviare nel corso dell'anno formativo 2023/2024;
   - alle modalità di realizzazione di tutte edizioni corsuali (prime, seconde, terze e quarte annualità) riferite ai percorsi sussidiari di IeFP da avviare nel corso dell'anno formativo 2023/2024.

2. In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, i percorsi di IeFP attivati da un Istituto Professionale che opera in regime di sussidiarietà rispettano gli standard previsti dal Documento "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali, versione giugno 2023", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 896 del 9 giugno 2023, di seguito Linee guida regionali.

3. Il quadro di riferimento normativo, oltre alle citate Linee guida regionali, è rappresentato dai seguenti atti:
   - Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente", di seguito LR 27/2017;
   - Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento Formazione;
   - Documento "Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito di un percorso formale di formazione professionale o a seguito del servizio di individuazione, validazione e certificazione e adozione dei modelli per gli attestati", approvato con decreto n. 19110/GRFVG del 26 ottobre 2022.x

4. Il decreto n. 420/LAVFORU del 22 gennaio 2021, come integrato dal decreto n. 871/LAVFORU del 18 febbraio 2021 e dal decreto n. 14950/LAVFORU del 23 dicembre 2021, individua gli Istituti Professionali autorizzati ad attivare, nell'annualità 2023/2024, **i nuovi percorsi sussidiari** come da tabella seguente:

DENOMINAZIONE ISTITUTO	PROFILO PROFESSIONALE REGIONALE TRIENNALE	FIGURA QUADRIENNALE - DIPLOMA PROFESSIONALE
ISIS "F. SOLARI"	Montatore / Manutentore di sistemi elettro-meccanici	Tecnico per l'automazione industriale
	Addetto alle lavorazioni in filiere agroalimentari	Tecnico delle trasformazioni dei vegetali

DENOMINAZIONE ISTITUTO	PROFILO PROFESSIONALE REGIONALE TRIENNALE	FIGURA QUADRIENNALE - DIPLOMA PROFESSIONALE
		Tecnico delle trasformazioni lattiero-casearie
	Addetto alle attività agroambientali	Tecnico delle produzioni vegetali
	Addetto alle lavorazioni di falegnameria	Tecnico del legno
ISIS "PAOLINO D'AQUILEIA" - IPSIA "A. MATTIONI"	Installatore impianti di climatizzazione	-
	Installatore e manutentore di impianti per la produzione sostenibile di energia	Tecnico di impianti termici
	Manutentore autovetture e motocicli	Tecnico riparatore veicoli a motore
ISIS "B. STRINGHER"	Addetto alla segreteria	-
	Addetto alle lavorazioni di panetteria, pasticceria e gelateria	-
	Addetto alla promozione e accoglienza turistica	-
ISIS "J. STEFAN"	-	Tecnico grafico
ISIS "L. ZANUSSI"	Installatore di impianti elettrici civili e industriali	Tecnico elettrico
	Conduttore di macchine utensili	Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione
ISIS "COSSAR – DA VINCI"	Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale (Maker Digitale) *(profilo quadriennale)*	
	Installatore di impianti di automazione industriale	Tecnico elettrico
	Addetto ai servizi turistici	-

5. Nell'annualità 2023/2024 gli Istituti Professionali titolari di percorsi già avviati negli anni precedenti sono autorizzati ad attivare le seguenti seconde e terze annualità:

DENOMINAZIONE ISTITUTO	PROFILO PROFESSIONALE REGIONALE TRIENNALE	ANNUALITÀ
ISIS "F. SOLARI"	Montatore / Manutentore di sistemi elettromeccanici	2 e 3
	Addetto alle attività agroambientali	2 e 3
	Addetto alle lavorazioni di falegnameria	2 e 3
ISIS "L. ZANUSSI"	Conduttore di macchine utensili	3
ISIS "B. STRINGHER"	Addetto alle lavorazioni di panetteria, pasticceria e gelateria	3
ISIS "PAOLINO D'AQUILEIA" - IPSIA "A. MATTIONI"	Manutentore autovetture e motocicli	2 e 3

2. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE NUOVE EDIZIONI CORSUALI

1. Ai fini della presentazione delle nuove edizioni corsuali riferite a **nuovi percorsi triennali o di quarto anno** si precisa che a ciascuna Figura/Profilo corrisponde un determinato *prototipo formativo* già approvato da parte del Servizio il quale si configura all'interno del processo di progettazione pedagogica come un momento di ulteriore dettaglio, specificazione e articolazione degli standard descritti per ciascun Figura/Profilo nel documento Linee guida regionali di riferimento. La flessibilità didattica ed organizzativa prevista dalle citate Linee guida regionali non interviene a livello di prototipo formativo, bensì in un momento successivo, identificabile con l'attività di programmazione didattica necessaria per la concreta realizzazione di una o più *edizioni corsuali* afferenti ad un determinato prototipo formativo.

2. L'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia ha precisato con nota n. 7793 del 16 giugno 2023 gli Istituti Professionali autorizzati che intendono avviare nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 nuovi percorsi sussidiari di IeFP evidenziando il numero effettivo delle classi (prime e quarte) interessate. Pertanto nell'anno scolastico 2023/2024 le **prime annualità** di un percorso triennale sussidiario risultano **pari a 5** ed interessano **3 Istituti Professionali** come da schema seguente:

FIGURA/PROFILO	DENOMINAZIONE ISTITUTO
Operatore meccanico – Montatore / Manutentore di sistemi elettromeccanici	ISIS "F. SOLARI"
Operatore agricolo – Addetto alle attività agroambientali	
Operatore del legno – Addetto alle lavorazioni di falegnameria	
Operatore delle produzioni alimentari – Addetto alle lavorazioni di panetteria, pasticceria e gelateria	ISIS "B. STRINGHER"
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – Manutentore autoveicoli e motocicli	ISIS "PAOLINO D'AQUILEIA"

3. L'Ufficio Scolastico Regionale ha precisato altresì che nell'anno scolastico 2023/2024 **verrà attivata un'unica quarta annualità** come da schema seguente:

FIGURA/PROFILO	DENOMINAZIONE ISTITUTO
Tecnico elettrico	ISIS "R. M. COSSAR – L. DA VINCI"

4. Ai fini dell'avvio di una prima annualità di un nuovo percorso sussidiario triennale o di quarto anno è necessario che l'Istituto Professionale provveda, **a partire dal 1 settembre 2023,** a inserire l'edizione corsuale, mediante l'applicativo WEBFORMA.

5. Il modello generato all'interno di Webforma e sottoscritto con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato (va allegata la delega esplicita), dell'Istituto professionale deve essere trasmettere al Servizio, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it,

6. La PEC in argomento deve contenere l'oggetto del messaggio, come di seguito indicato:
   "Percorsi sussidiari IeFP. TRIESTE SF"
   La stessa va inoltre inviata per conoscenza anche all'indirizzo emanuela.greblo@regione.fvg.it.

7. Ai fini dell'assegnazione del codice amministrativo attribuito all'edizione, il modello deve essere trasmesso almeno 7 giorni lavorativi prima della data di avvio indicata sullo stesso. Qualora la trasmissione del modello avvenga successivamente al termine sopra richiamato non viene assicurata risposta prima della data prevista per l'avvio dell'attività.

8. A seguito di tale invio il Servizio provvederà all'assegnazione del codice amministrativo attribuito all'edizione e a comunicare lo stesso per posta elettronica ordinaria.

9. Al fine di rendere più agevole la procedura informatica di avvio delle edizioni corsuali secondo le modalità sopra descritte, si precisa che il Servizio provvede a codificare ciascun prototipo formativo associandolo all'Istituto Professionale interessato all'avvio della relativa edizione corsuale.

10. Fermo restando quanto sopra previsto ai fini dell'inserimento dell'edizione corsuale mediante l'applicativo WEBFORMA, si forniscono di seguito alcune sintetiche indicazioni operative.

- Accedere come Legale rappresentante a WEBFORMA e selezionare la voce "Progettisti" (*sul lato sinistro della schermata*);
- cliccare sulla denominazione dell'Istituto interessato;
- scegliere la voce "Progetti" (*sul lato sinistro della schermata*);
- cliccare il pulsante "Nuovo";
- compilare la maschera "Denominazione progetto"; alla maschera del Tipo finanziamento, selezionare "Altro" e "Avanti";
- indicare i dati della Banca (il dato risulta necessario anche se non vi è previsto alcun finanziamento);
- cliccare "Avanti";
- posizionarsi con il cursore sopra la dicitura Tipo finanziamento ed effettuare un doppio click;
- selezionare il canale di finanziamento (NB i canali di finanziamento verranno forniti entro il **1 settembre 2023** con apposita e-mail a tutti gli Istituti Professionali)
- cliccare "Avanti" (no "Aggiorna");

- selezionare il titolo del prototipo all'interno della lista dei prototipi attribuiti all'Istituto interessato rendendo così possibile la generazione dell'edizione corsuale. Si rammenta che risulta necessario inserire i dati bancari (qualora non compilati già precedentemente), le date di inizio e fine progetto e la sede di svolgimento (*usare il tasto "Avanti" o i linki inseriti a piè di pagina*);
- scegliere la voce "Completa progetto" (*sul lato sinistro della schermata*) e dare "Conferma". NB Il sistema verifica a questo punto che sono stati compilati tutti i campi obbligatori;
- a questo punto si passa alla FIRMA del Legale rappresentante, il quale troverà le edizioni corsuali da firmare nella sezione "Legale rappresentante", dopo aver selezionato l'Istituto interessato, alla voce "Firma progetti". Attivare la casella di spunta "Firma", premere il pulsante "Firma" e confermare la scelta fatta;
- scegliere la voce "Elenco domanda" (nel menu dei Progettisti e di seguito l'Istituto interessato). Per creare l'elenco, attivare la casella di spunta "Stampa" e cliccare su "Prosegui elenco". A questo punto il sistema WEBFORMA genera il documento PDF che deve essere salvato in locale e firmato digitalmente per essere poi inviato al Servizio esclusivamente via PEC;
- chiudere la finestra e alla richiesta finale "Stampa corretta?" è necessario dare l'OK per storicizzare l'edizione corsuale.

11. Le informazioni di cui sopra ed ulteriori informazioni possono essere desunte dal Manuale di WEBFORMA. Eventuali richieste di chiarimento sulla procedura informatica di inserimento dell'edizione corsuale attraverso l'applicativo WEBFORMA possono essere inoltrate all'indirizzo andrea.marchi@insiel.it indicando la persona ed il numero di telefono da contattare.

3. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE NUOVE EDIZIONI CORSUALI

1. Le edizioni corsuali non risultano oggetto di valutazione in quanto riferite a prototipi formativi già approvati. Il Servizio predispone un decreto riepilogativo relativo a tutte le nuove edizioni corsuali presentate e avviate nel corso dell'anno 2023/2024.

4. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE EDIZIONI CORSUALI RIFERITE AD UN DETERMINATO PROTOTIPO

1. Le modalità di realizzazione delle edizioni corsuali, nonché le indicazioni relative alla modulistica, sono disciplinate in modo dettagliato all'Allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive.

5. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Relativamente a tutte le attività oggetto delle presenti Direttive gli Istituti Professionali si attengono alle norme ed alle richieste emanate dal Servizio.

6. TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali forniti al Servizio in occasione del presente procedimento sono trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i. e secondo le disposizioni contenute nell'articolo nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

2. I dati saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:
   a. selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per l'attuazione di tali operazioni;
   b. comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo e vigilanza;
   c. monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi;
   d. gestione dei procedimenti contributivi.

   e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:
   - il titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste, nella persona del Presidente in carica – presidente@regione.fvg.it;
   - il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile all'indirizzo: piazza Unità d'Italia 1, Trieste, privacy@certregione.fvg.it;
   - il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.p.A., Via San Francesco 43, Trieste.

Allegato 1 Direttive sussidiari IeFP – Modalità di realizzazioni edizioni corsuali

ALLEGATO 1

DIRETTIVE PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DA PARTE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO DI OPERAZIONI RIFERITE AI PERCORSI SUSSIDIARI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) (a.s. 2023/2024)

INDICE

Premessa

1. Le modalità di gestione dei percorsi sono definite dal Regolamento Formazione e dalle Linee guida regionali. Di seguito si forniscono alcune precisazioni relative a fattispecie non ricomprese nei citati documenti.

1. Realizzazione dell'edizione corsuale

1. Tutte le edizioni corsuali vengono gestite amministrativamente attraverso l'utilizzo di specifici modelli, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

MODELLO	***MODALITÀ DI COMPILAZIONE***	***MODALITÀ DI TRASMISSIONE***
Tutti i modelli non espressamente menzionati	Compilazione on-line su Webforma	/
FP5b comunicazione inizio stage *(punto 1.10 del presente articolo)*	Compilazione e sottoscrizione del documento scaricato dal sito http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/FOGLIA8/ *sezione Documentazione (Documentazione piano regionale - Modulistica FP)*	Invio via PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it
FP7 verbale esame *(articolo 5, comma 1)*		Documento cartaceo in originale con firme autografe

Ai fini di una corretta compilazione dei modelli on-line si raccomanda di leggere attentamente il documento "Manuale operativo di Webforma", scaricabile al seguente indirizzo http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/FOGLIA10/

1.1 Elenco e dati dei partecipanti (WEBFORMA - on line)

È necessario inviare l'elenco e i dati dei partecipanti coinvolti nell'edizione corsuale.

La **scheda di adesione** all'intervento (mod. FP1b) va somministrata obbligatoriamente a tutti i partecipanti; va compilata in ogni sua parte e va sottoscritta dall'allievo o da colui che esercita la responsabilità genitoriale, qualora l'allievo sia minorenne. Si rammenta che si tratta di un'autocertificazione agli effetti di legge. Le schede di adesione rimangono depositate presso l'Istituto Professionale a disposizione di eventuali visite ispettive

Allegata alla scheda d'iscrizione viene fornita anche **l'informativa relativa al trattamento dei dati personali** che va sottoscritta per presa visione e restituita dall'allievo o da colui che esercita la responsabilità genitoriale, qualora l'allievo sia minorenne. Il modello è disponibile sul sito http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/FOGLIA8/ sezione Privacy.

1.2 Comunicazione inizio attività (WEBFORMA - on line)

L'avvio dell'attività è documentato mediante la compilazione on-line di un apposito modello presente nell'applicativo WEBFORMA da inoltrare entro 7 gg lavorativi a partire dalla data di inizio dell'attività medesima. A tale applicativo si accede mediante l'apposito link di cui sopra alla voce "Accedi a webforma". I campi relativi alla deroga allievi e cantierabilità non sono pertinenti.

1.3 Sedi dell'edizione corsuale (WEBFORMA - on line)

Va riportata la sede dell'Istituto Professionale dove viene svolta l'attività.

1.4 Personale

Non pertinente all'avvio.

Il personale sarà inserito successivamente per la composizione dei membri della Commissione d'esame (vedi punto 1.8).

1.5 Calendario (WEBFORMA - on line)

Nel calendario va indicata unicamente la prima giornata di lezione che corrispondere alla giornata di avvio dell'edizione corsuale.

1.6 Selezione

Non pertinente.

1.7 Variazioni (WEBFORMA - on line)

Vedi articolo 3 del presente Allegato.

1.8 Variazione personale (WEBFORMA - on line)

Il campo va compilato prima dell'invio del modello di comunicazione esame finale (Mod. FP6 online) di cui al successivo articolo 4, comma 5. Vanno inseriti i nominativi dei componenti della Commissione d'esame.

1.9 Variazione calendario

Non pertinente.

1.10 FP5b-Stage/tirocinio (scaricato dal sito e inviato via PEC)

È previsto l'utilizzo della modulistica FP5b-Comunicazione inizio stage

Nel modello scaricato dal sito della Regione vanno riportati:

- la data di inizio e fine dello stage,
- i nominativi dei partecipanti coinvolti e dei soggetti ospitanti,
- il nominativo del tutor del soggetto ospitante e il periodo di svolgimento dello stage.

Il modello va inviato, esclusivamente via PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, entro 15 giorni prima dell'avvio dello stage.

Si precisa che i registri di stage devono essere conservati presso l'Istituto Professionale e non devono essere inviati al Servizio.

1.11 Registro presenza allievi

Il Registro presenza allievi è il documento che permette di rilevare la presenza giornaliera degli allievi frequentanti. L'Istituto Professionale è autorizzato all'utilizzo dei registri in vigore relativi ai percorsi scolastici secondari.

2. Tirocinio curricolare

1. L'atto convenzionale da sottoscrivere con l'azienda ospitante e il relativo Progetto formativo individuale, documenti necessari per l'attivazione del tirocinio curricolare, **devono prevedere tutti gli elementi informativi e i contenuti** richiesti dalla Linee guida regionali indipendentemente dalla modulistica utilizzata.

3. Attività formative in ambienti esterni

1. Per quanto attiene le attività formative in ambienti esterni organizzate dal soggetto gestore e previste in sede di prototipo, si precisa che **non si rende necessaria** da parte del Servizio **alcuna autorizzazione preventiva.** La comunicazione va inviata come allegato all'indirizzo PEC *lavoro@certregione.fvg.it*. Eventuali modifiche alle modalità di trasmissione potranno essere comunicate dal Servizio.

4. Partecipazione di allievi a progetti nazionali o comunitari

1. La partecipazione di allievi a progetti nazionali o comunitari si configura di norma come LARSA di approfondimento. La presenza dell'allievo va riportata sul registro in uso del progetto di riferimento qualora previsto o utilizzando il registro individuale di stage.

2. Nel caso il progetto si configuri come sostituzione dello stage curricolare, la presenza dell'allievo va riportata utilizzando il registro individuale di stage.

5. Ammissioni (inserimento di nuovi allievi)

1. Nel corso di ciascuna annualità formativa è ammissibile in qualsiasi momento l'inserimento di nuovi allievi all'interno dei percorsi senza alcuna autorizzazione regionale nel rispetto delle modalità descritte nella tabella di cui al successivo comma 2. La variazione deve essere comunicata entro 5 giorni successivi alla data dell'inserimento e di norma accompagnata dalla trasmissione del verbale del Comitato tecnico scientifico.

2. Ai fini dell'inserimento di un allievo in una determinata annualità l'istituzione formativa è tenuta a seguire le seguenti procedure:

Annualità	Periodo inserimento	Modello da utilizzare	Rideterminazione ore annualità (*)	Verbale CTS (**)
1° e 4°	Primo giorno del corso	FP1	NO	NO
1° e 4°	Entro 15 giorni	FP4	NO	NO
1° e 4°	Dal 16° giorno	FP4	SI	SI
2° e 3°	Primo giorno del corso	FP1	NO	SI
2° e 3°	Entro 15 giorni	FP4	NO	SI
2° e 3°	Dal 16° giorno	FP4	SI	SI

(*) **NO**: Il monte ore previsionale dell'allievo rimane quello totale dell'annualità senza alcuna rideterminazione;
SI: Il monte ore previsionale dell'allievo viene rideterminato rispetto alle ore dell'annualità già svolte.

(**) Allegato 2 parte integrante delle presenti Direttive da inviare al seguente indirizzo PEC: *lavoro@certregione.fvg.it*

6. Ammissione all'annualità successiva alla prima e alla seconda

1. L'ammissione all'annualità successiva è subordinata:
   - al giudizio finale del consiglio di classe, teso a fornire, conformemente a quanto previsto dalle Linee guida regionali una valutazione di idoneità degli allievi. Tale valutazione tiene conto di una o più prove situazionali organizzate così come descritto nell'Allegato C delle Linee guida regionali;
   - all'effettiva presenza ad almeno il **75%** della durata prevista dalle singole annualità. Motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite del 75% della effettiva presenza possono essere concesse previa autorizzazione del Servizio a seguito di specifica richiesta supportata dalla dichiarazione del Comitato Tecnico Scientifico la quale:
     - motiva ed evidenzia la straordinarietà della richiesta medesima;
     - conferma che le assenze per le quali si richiede la deroga sono documentate e continuative;
     - esprime formale parere che le assenze per le quali si richiede la deroga non pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi interessati.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico calcola la percentuale di frequenza rapportando le ore effettivamente frequentate dall'allievo, dalla data di inserimento al percorso, con le ore complessive del percorso formativo.

3. La richiesta di deroga va inviata al superamento del suddetto limite e non in via preventiva.

7. Esami finali di terza e quarta annualità

1. La disciplina relativa allo svolgimento degli esami finali e alle modalità di ammissione degli allievi è definita dall'Allegato C delle Linee guida regionali (articolo 1. Modalità di ammissione degli allievi).

2. Per l'ammissione all'esame l'allievo deve soddisfare tutti i seguenti criteri:
   - aver frequentato almeno il 75% della durata dell'ultima annualità, al netto degli esami finali;
   - aver ottenuto un punteggio sufficiente nel comportamento;
   - aver ottenuto un punteggio minimo per l'ammissione pari a 33;
   - aver raggiunto almeno il livello base in tutte le competenze del profilo di riferimento.

3. Motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite del 75% della effettiva presenza possono essere concesse previa autorizzazione del Servizio a seguito di specifica richiesta supportata dalla dichiarazione del Comitato Tecnico scientifico la quale:
   - motiva ed evidenzia la straordinarietà della richiesta medesima;
   - conferma che le assenze per le quali si richiede la deroga sono documentate e continuative;
   - esprime formale parere che le assenze per le quali si richiede la deroga non pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi interessati.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico calcola la percentuale di frequenza rapportando le ore effettivamente frequentate dall'allievo, dalla data di inserimento al percorso, con le ore complessive del percorso formativo.

5. La richiesta di deroga di cui al comma 3 deve pervenire al Servizio con congruo anticipo rispetto alla data prevista degli esami e di norma almeno 7 giorni lavorativi prima dell'effettuazione degli stessi. Non verranno prese in considerazione le richieste di deroga pervenute in corso di svolgimento dell'esame.

6. La richiesta di deroga va inviata al superamento del suddetto limite e non in via preventiva.

7. La data di svolgimento degli esami finali deve essere comunicata, mediante l'utilizzo dell'apposito modello on-line reperibile nel menu del Compilatore dell'applicativo Webforma alla voce "Modello FP6".
   Le istruzioni per la compilazione del modello sono reperibili nella sezione Documentazione – (comunicazione data esame ex mod.FP6 procedura on-line) al seguente link:
   http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/FOGLIA8/
   Nella schermata di Webforma, una volta selezionata l'attività corsuale, saranno visualizzati tutti i dati già presenti nel sistema (denominazione dell'Istituto che attua il progetto, titolo progetto, codice progetto, tipo di finanziamento e canale di finanziamento).
   L'operatore deve inserire i seguenti dati:
   - sede di svolgimento dell'esame (da selezionare tra quelle previste da progetto);
   - data svolgimento esame: indicare l'ora e la data di inizio esame e l'ora e la data di fine esame;
   - designazione componenti commissione d'esame:

   NB *i componenti la commissione d'esame per poter essere selezionati devono prima essere caricati tra il personale del corso;*
   indicare nella colonna "Componente" il personale designato per la commissione d'esame (docente/i, tutor, coordinatore, ecc.) e seguire le indicazioni della guida per "la compilazione dell'FP6 on-line" per associare il Cognome e Nome dei singoli componenti selezionati e precedentemente inseriti tra il personale;
   - il modello deve essere firmato dal "Firmatario".

   Il modello deve essere inviato almeno 60 giorni prima della data di inizio dell'esame tramite la procedura on-line e inviato per conoscenza agli indirizzi: francesca.tamaro@regione.fvg.it e alessia.barbo@regione.fvg.it

8. Conclusione delle annualità

1. La conclusione di ogni annualità deve essere documentata con la predisposizione dell'apposito **verbale**, **modello FP7**. Il modello FP7 costituisce il documento cartaceo che rimane depositato presso l'archivio del Servizio e riassume i dati del progetto e gli esiti dello stesso. Il verbale deve essere **spedito** al Servizio formazione, via S. Francesco 37, Trieste, **entro 15 giorni** dalla data di conclusione dell'annualità intermedia (I e II anno) o dalla data di svolgimento dell'esame finale (III e IV anno), anticipando via posta elettronica certificata (lavoro@certregione.fvg.it)

2. Nel modello FP7 **delle annualità intermedie** va riportato:
   - codice edizione corsuale;
   - denominazione dell'edizione corsuale (come indicato nel decreto di approvazione dello stesso);
   - tipologia progetto formativo (cod. 33 - qualificazione di base IeFP);
   - decreto di approvazione dell'edizione corsuale;
   - data di inizio e fine edizione corsuale;

- tipo finanziamento: Altro – **Percorsi sussidiari di IeFP**;
- dati allievi: con l'elenco di tutti gli allievi ammessi all'inizio dell'edizione corsuale, compresi quelli in seguito dimessi, con:
  - dati anagrafici, domicilio e numero di telefono (se l'allievo ha cambiato domicilio riportare quello esatto);
  - data di ammissione <u>solo</u> per gli eventuali allievi ammessi successivamente alla data di avvio del corso;
  - data di dimissione <u>solo</u> per gli eventuali allievi dimessi;
  - ore di presenza espresse sia nel loro numero sia in percentuale rispetto alla durata prevista da progetto;
- quadro riassuntivo: vanno riportati i moduli formativi realizzati con le rispettive ore;
- dati valutazione allievi:
  - elenco degli allievi (nello stesso ordine del precedente), con la valutazione del percorso formativo fornito dai docenti (la valutazione dello stage è ricompresa nella valutazione del percorso formativo e pertanto non va compilata la relativa colonna);
  - i **voti** vanno riportati nelle relative colonne e devono essere espressi in **centesimi**;
  - nelle note va indicata per ogni allievo la situazione finale con le seguenti diciture:
    - **ammesso al ciclo successivo**;
    - **non ammesso al ciclo successivo**;
- osservazioni: riportare le eventuali richieste di deroghe autorizzate dal Servizio.

3. Nel modello FP7 **della terza e quarta annualità** va riportato:
   - codice edizione corsuale;
   - denominazione dell'edizione corsuale (come indicato nel decreto di approvazione dello stesso);
   - tipologia progetto formativo (cod. 33 - qualificazione di base IeFP oppure, solo per la quarta annualità, cod. 35 – Percorso post qualifica IV anno di IeFP);
   - decreto di approvazione dell'edizione corsuale;
   - data di inizio e fine edizione corsuale;
   - tipo finanziamento: Altro – **Percorsi sussidiari di IeFP**;
   - tipologia dell'esame: indicare finale con commissione esterna e il tipo di certificazione rilasciata (qualifica IeFP, oppure, per la quarta annualità, diploma IeFP);
   - data, orario e sede di svolgimento giornaliero;
   - composizione della Commissione d'esame;
   - designazione del Segretario;
   - dati allievi: con l'elenco di tutti gli allievi ammessi all'inizio dell'edizione corsuale, compresi quelli in seguito dimessi, con:
     - dati anagrafici, domicilio e numero di telefono (se l'allievo ha cambiato domicilio riportare quello esatto);
     - data di ammissione <u>solo</u> per gli eventuali allievi ammessi successivamente alla data di avvio del corso;
     - data di dimissione <u>solo</u> per gli eventuali allievi dimessi;
     - ore di presenza espresse sia nel loro numero sia in percentuale rispetto alla durata prevista da progetto <u>comprensiva delle ore di esame</u>;
   - quadro riassuntivo: vanno riportati i moduli formativi realizzati e l'esame finale con le rispettive ore;
   - dati valutazione allievi:
     - elenco degli allievi (nello stesso ordine del precedente), con la valutazione del percorso formativo fornito dai docenti (la valutazione dello stage è ricompresa nella valutazione del

percorso formativo e pertanto non va compilata la relativa colonna), il risultato complessivo delle prove d'esame e la valutazione finale;
- i **voti** vanno riportati nelle relative colonne e devono essere espressi in **centesimi**;
- nelle note va indicata per ogni allievo la situazione finale con le seguenti diciture:
  - **non presentatosi all'esame**
  - **non ammesso all'esame**;
  - **idoneo;** quando ha superato con esito positivo l'esame finale
  - **non idoneo;** quando non ha superato l'esame finale
  - **concluso** (in caso di allievi con disabilità certificata che conseguono un'attestazione delle competenze, senza associare alcuna valutazione finale in punti).
- osservazioni: riportare le eventuali richieste di deroghe autorizzate dal Servizio.

4. Terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente della Commissione d'esame verifica la completezza e correttezza del verbale (Modello FP7), redatto contestualmente allo svolgimento delle diverse operazioni d'esame, e lo sottoscrive unitamente al rappresentante dell'istituzione formativa o suo delegato con funzione di segretario verbalizzante. L'Istituzione Formativa trasmette il verbale in originale, anticipandolo via posta elettronica certificata (lavoro@certregione.fvg.it), all'Ufficio competente della Regione.

5. Nel caso di allievi con disabilità certificata, per i quali verrà rilasciato un attestato di competenze, nel campo note del modello Fp7 dovrà essere fatto rimando (ad es. *vedi osservazioni*) al campo "Osservazioni" (ultima pagina del modello) nel quale deve essere fatta breve menzione del caso specifico dell'allievo.

9. Attestati

1. Fermo restando quanto previsto dal documento Linee guida regionali, nonché dagli Accordi in materia sanciti dalla Conferenza Unificata, si precisa che tutti gli allievi al termine del percorso triennale/quadriennale di IeFP conseguiranno un attestato di qualifica professionale/diploma professionale previo superamento dell'esame finale. I modelli di attestato sono reperibili sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* nella sezione Rilascio di attestati.

2. Gli attestati di qualifica e i diplomi professionali rilasciati ad allievi maggiorenni a conclusione di un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) devono essere perfezionati con l'apposizione della marca da bollo. Si precisa che sull'attestato di qualifica o di diploma rilasciato ad allievi minorenni è necessario indicare il motivo dell'esenzione (Esente bollo ex Risoluzione Ag. Entrate n. 142 del 04/10/2005).

3. Gli attestati vanno inoltrati agli uffici del Servizio formazione, via S. Francesco 37, Trieste contestualmente al verbale d'esame o comunque entro e non oltre il 31 agosto successivo alla data dell'esame finale.
   Gli attestati di competenze rilasciati ad allievi con disabilità certificata non necessitano di vidimazione e quindi non vanno inviati al Servizio.

4. In coerenza con le disposizioni regionali di tutela della minoranza slovena, le attestazioni acquisite al termine di un percorso di IeFP rivolto ad un'utenza di madrelingua slovena, sono rilasciate anche in lingua slovena.

Allegato 2 Direttive sussidiari IeFP - Mod. Verbale CTS vers. 2023

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
PERCORSI SUSSIDIARI DI IeFP - A.F. 2023/2024

VERBALE

ALLIEVO AMMESSO SUCCESSIVAMENTE ALL'AVVIO DEL CORSO

Il Comitato Tecnico Scientifico del progetto cod. ________________, denominato ____ riunitosi in data __________ attesta che sono state verificate tramite prove e/o dossier le competenze possedute dall'allievo/a ____________________ al fine dell'ammissione alla _____annualità del percorso.

L'allievo proviene da[1] _______________________.

Esito della verifica:

COMPETENZE DI BASE	NON POSSEDUTA	POSSEDUTA
(dettagliare)		
(dettagliare)		
(dettagliare)		
(dettagliare)		
(dettagliare)		

COMPETENZE PROFESSIONALI	NON POSSEDUTA	POSSEDUTA
(dettagliare)		
(dettagliare)		
(dettagliare)		
(dettagliare)		

[1] Inserire percorso formativo di provenienza.

Allegato 2 Direttive sussidiari IeFP - Mod. Verbale CTS vers. 2023

Oltre al programma previsto nel corso in oggetto dalla data odierna a fine anno formativo, verranno programmate le seguenti attività individuali di recupero, da svolgersi tramite LARSA.

COMPETENZE DI BASE:
(dettagliare le unità formative)
COMPETENZE PROFESSIONALI:
(dettagliare le unità formative)

ORE DEL PERCORSO DA SVOLGERE: _____

I COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Cognome e Nome Firma

Cognome e Nome Firma

Cognome e Nome Firma

Cognome e Nome Firma

Luogo e Data

23_27_1_DDS_FORM_30057_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 26 giugno 2023, n. 30057

Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 (FSE+) - PPO 2021-2027 - Piano d'azione zonale per l'apprendimento PiAzZA 2022/2024 di cui all'avviso decreto n. 657/LAVFORU dell'8 febbraio 2022. Approvazione aggiornamento del Catalogo percorsi di qualificazione abbreviata.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1422 del 17 settembre 2021 e s.m.i recante "LR 27/2007 - Piano per l'apprendimento permanente degli adulti in Friuli Venezia Giulia «Apprendiamo@Lavoriamo in FVG». Approvazione" che delinea le politiche regionali in materia di apprendimento permanente destinate alla popolazione adulta e che, in particolare, definisce le attività del progetto "Piano d'azione zonale per l'apprendimento - PiAzZA - Uno spazio aperto per apprendere", quale declinazione del sistema formativo regionale rispetto allo sviluppo dell'apprendimento permanente (BOX 1);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1423 del 17 settembre 2021 e s.m.i., recante "Programma Regionale Fondo Sociale Europeo+ 2021/2027 - Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2022. Approvazione" che stabilisce i programmi specifici per l'annualità 2022;

VISTO il decreto n. 657/LAVFORU dell'8 febbraio 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 23 febbraio 2022, con il quale è stato emanato l'"AVVISO PUBBLICO (di seguito Avviso) per la selezione dei soggetti attuatori delle Operazioni attuative del documento pianificazione periodica delle operazioni PPO 2022 - Programma PiAzZA (BOX1), da finanziare nell'ambito del PR FSE+ 2021/2027 finanziato dall'Unione europea - FSE Plus" e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATO il decreto n° 5281/LAVFORU del 31 maggio 2022 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidature presentate e sono stati individuati i seguenti soggetti realizzatori delle attività formative per i rispettivi ambiti territoriali indicati nel documento Allegato 1 al citato Decreto n° 657/LAVFORU/2022:

- ATI 1 - GULIANO ISONTINO
  con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale
- ATI 2 - FRIULI
  con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
- ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO
  con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia S.R.L. Impresa sociale;

RICHIAMATO il decreto n. 9181/GRFVG dell'11 agosto 2022 e s.m.i., che approva tra l'altro, il documento "Linee Guida - Disposizioni di carattere generale";

VISTO il decreto n. 17074/GRFVG del 13/10/2022, e s.m.i., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 26 ottobre 2022, il quale approva il documento "Direttive qualificazione abbreviata (QA)" e s.m.i. e in particolare quanto disposto dal paragrafo 13 relativamente all'aggiornamento del Catalogo;

VISTO il decreto n. 6394/GRFVG del 20/02/2023 relativo all'approvazione dei prototipi costituenti il Catalogo dei percorsi di qualificazione abbreviata;

RAVVISATA la necessità di aggiornare il prototipo del Catalogo relativo ad ASSISTENTE DOMICILIARE e di implementare il Catalogo con il profilo professionale di BABY SITTER e stante il parere positivo della Cabina di regia del 6 giugno 2023;

SPECIFICATO che le operazioni prototipo dovevano essere presentate da una delle ATI selezionate, in nome e per conto di tutte le altre ATI selezionate, e che i prototipi approvati possono essere attuati da parte di tutte e 3 le ATI mediante "operazioni clone";

VISTO il ritiro con PEC prot. n. 1565 del 15/06/23 dal Catalogo da parte dell'ATI del vecchio prototipo di ASSISTENTE DOMICILIARE in data 15 giugno 2023, propedeutico alla nuova presentazione e le conseguenti operazioni prototipo presentate in data 16 giugno 2023 da ATI 1 GIULIANO ISONTINO in nome e per conto di tutte le altre ATI;

EVIDENZIATO che le proposte di operazioni prototipo vengono selezionate sulla base del documento Metodologie approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1952 del 16 dicembre 2022;

DATO ATTO della ricezione, da parte dell'amministrazione regionale, dell'Atto d'obbligo e dell'Informativa privacy sottoscritti dalle ATI;

EVIDENZIATO che la Commissione di valutazione, costituita con decreto n. 3982/GRFVG del 2 febbraio 2023, ha provveduto alla valutazione dei prototipi presentati in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 20 giugno 2023;
PRESO ATTO che dal citato verbale di valutazione sono stati presentati n. 2 prototipi per ASSITENTE DOMICILIARE E BABY SITTER che sono stati valutati positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione dei prototipi presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

PRECISATO che i prototipi approvati con il presente decreto aggiornano e integrano il "Catalogo dei percorsi di qualificazione abbreviata";
PRECISATO inoltre che il citato allegato 1 riporta a fianco del prototipo formativo approvato il costo massimo ammissibile per ogni operazione clone attivabile;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei prototipi delle qualificazioni abbreviate presentati dall'ATI il 16 giugno 2023, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione di n. 2 prototipi presentati da ATI 1 GIULIANO ISONTINO in nome e per conto di tutte le altre ATI.
3. I prototipi approvati con il presente decreto concorrono alla costituzione del "Catalogo dei percorsi di qualificazione abbreviata".
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 giugno 2023

PENGUE

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

PROTOTIPI QA - DIRETTIVE DI CUI AL DECRETO 17074/2022 –AGGIORNAMENTO CATALOGO

N.	Proponente Denominazione	Tipo Finanziamento	Codice	Titolo	Durata hh	Costo euro
1	ATI 1 - GIULIANO ISONTINO	QUALIFICAZIONE ABBREVIATA - QA	FP2335378401	ASSISTENTE FAMILIARE DOMICILIARE	240	28.356,00 €
2	ATI 1 - GIULIANO ISONTINO	QUALIFICAZIONE ABBREVIATA - QA	FP2335378402	BABY SITTER	200	23.630,00 €

23_27_1_DDS_LLPP_ED TECN_27908_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica 14 giugno 2023, n. 27908/GRFVG- LP/D/ESP327/153. (Estratto)

DPR 327/2001, artt. 22 - Decreto di esproprio e determinazione dell'indennità provvisoria per i lavori di realizzazione di un nuovo ponte in località Arceons, in Comune di Prato Carnico - Regione Friuli Venezia Giulia - CUP n. D83H19001050002.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Omissis…

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera in premessa, è disposto, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001, l'esproprio a favore della REGIONE AUTONIMA FRIULI VENEZIA GIULIA -DEMANIO IDRICO con sede in Trieste cod. fisc. 80014930327 dei seguenti beni immobili, come individuati nella mappa catastale prot. T339671 del 05/06/2023 allegata facente parte integrante del presente provvedimento per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

1) Comune di Prato Carnico
catasto terreni:
foglio 10 particella 286 (ex 285)
superficie catastale: 60
qualità: ente urbano
catasto fabbricati:
foglio 10 particella 286
categoria: F/1 area urbana di 60mq
ditta catastale:
AGOSTINIS VETRO s.r.l. con sede in Zuglio (UD) cod. fisc. 1648160305 - Proprietà per 1000/1000;

Omissis artt. 2-3-4-5

Art. 6

È determinata, ai sensi dell'art. 22 del DPR 327/2001, nella misura seguente, l'indennità provvisoria urgente che la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio gestione territorio montano bonifica e irrigazione è autorizzata a corrispondere alle ditte proprietarie degli immobili di seguito elencati, per l'espropriazione totale a peso dei seguenti immobili, come individuati nella mappa catastale prot. T339671 del 05/06/2023 allegata facente parte integrante del presente provvedimento per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

1) Comune di Prato Carnico
catasto terreni:
foglio 10 particella 286
superficie catastale: 60
qualità: ente urbano
catasto fabbricati:
foglio 10 particella 286
categoria F/1 area urbana di 60mq
consistenza: terreno in natura scarpata e incolto con vegetazione arbustiva spontanea
indennità provvisoria: 0,60 €/mq x 60 mq = 36,00€
ditta catastale:
AGOSTINIS VETRO s.r.l. con sede in Zuglio (UD) cod. fisc. 1648160305 - Proprietà per 1000/1000

Omissis art 7-8-9-10-11-12

Udine, 14 giugno 2023

MODOLO

23_27_1_DDS_RIC_FSE_29096_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 21 giugno 2023, n. 29096

Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 (FSE+) - PPO 2021-2027 - Piano d'azione zonale per l'apprendimento PiAzZA 2022/2024. Formazione permanente per Gruppi omogenei - Coprogettati. Sessione straordinaria - Approvazione operazioni FPGO_COP presentate dal 1° al 15 giugno 2023.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1422 del 17 settembre 2021 e s.m.i recante "LR 27/2007 - Piano per l'apprendimento permanente degli adulti in Friuli Venezia Giulia «Apprendiamo@Lavoriamo in FVG». Approvazione" che delinea le politiche regionali in materia di apprendimento permanente destinate alla popolazione adulta e che, in particolare, definisce le attività del progetto "Piano d'azione zonale per l'apprendimento - PiAzZA - Uno spazio aperto per apprendere", quale declinazione del sistema formativo regionale rispetto allo sviluppo dell'apprendimento permanente (BOX 1);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1423 del 17 settembre 2021 e s.m.i., recante "Programma Regionale Fondo Sociale Europeo+ 2021/2027 - Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2022. Approvazione" che stabilisce i programmi specifici per l'annualità 2022 a valere sul FSE+ approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1231 del 26 agosto 2022;

CONSIDERATO che le politiche di Apprendiamo@Lavoriamo in FVG prevedono finalità formative unitarie, orientate al raggiungimento sia degli obiettivi del Programma PiAzZA, sia gli obiettivi del Programma GOL, in un quadro di complementarietà e integrazione tra la programmazione FSE+ e la programmazione PNRR;

VISTO il decreto n. 657/LAVFORU dell'8 febbraio 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 23 febbraio 2022, con il quale è stato emanato l' "AVVISO PUBBLICO (di seguito Avviso) per la selezione dei soggetti attuatori delle Operazioni attuative del documento pianificazione periodica delle operazioni PPO 2022 - Programma PiAzZA (BOX1), da finanziare nell'ambito del PR FSE+ 2021/2027 finanziato dall'Unione europea - FSE Plus e delle Operazioni attuative del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - Programma GOL (BOX14), da finanziare nell'ambito del PNRR, Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";

VISTI i decreti n. 9129/GRFVG del 10 agosto 2022, n. 12674/GRFVG del 13 settembre 2022, e n. 30673/GRFVG del 15 dicembre 2022, con i quali sono state apportate modificazioni all'Avviso;

RICHIAMATO il decreto n° 5281/LAVFORU del 31 maggio 2022 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidature presentate e sono stati individuati i seguenti soggetti realizzatori delle attività formative per i rispettivi ambiti territoriali indicati nel documento Allegato 1 al citato decreto n° 657/LAVFORU/2022:

- ATI 1 - GULIANO ISONTINO
  con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale
- ATI 2 - FRIULI
  con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
- ATI 3 - DESTRA TAGLIAMENTO
  con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia S.R.L. Impresa sociale;

RICHIAMATO il documento "Linee Guida - Disposizioni di carattere generale", approvato con il decreto n. 9181/GRFVG dell'11 agosto 2022, e modificato con i decreti n. 12684/GRFVG del 13 settembre 2022, n. 30775/GRFVG del 16 dicembre 2022, e n. 16287/GRFVG del 12 aprile 2023;

VISTO il decreto n. 18561/GRFVG del 22 ottobre 2022 e s.m.i., con il quale è stato approvato il documento "Direttiva FPGO_COP - Formazione permanente per gruppi omogenei - Coprogettati;

EVIDENZIATO che le operazioni FPGO_COP, conformemente all'Avviso, sono riconducibili a percorsi di Upskilling o Reskilling;

EVIDENZIATO che le Direttive FPGO_COP di cui al decreto n. 18561/GRFVG del 22 ottobre 2022 e s.m.i., prevedono una suddivisione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, tra utenza rientrante nella Priorità 1 OCCUPAZIONE, e utenza rientrante nella Priorità 4 GIOVANI;

RITENUTO che tale ripartizione della disponibilità finanziaria sia vincolante al solo fine della realizzazione dell'attività, mentre il rispetto della suddivisione sarà oggetto di controllo a chiusura dell'attività

stessa, sulla base dei dati esposti nel rendiconto finale;
EVIDENZIATO che, le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2022, che va dal 15 giugno 2022 al 30 giugno 2023 - per la realizzazione dell'attività FPGO_COP, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo PLUS (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE - programma specifico 2/22, e Priorità 4 GIOVANI, programma specifico 11/22 del PPO 2022, sono ripartite a livello di aree territoriali come di seguito indicato:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE
PS 2/22	Occupazione	FPGO_COP Adulti	342.300,00	459.900,00	247.800,00	1.050.000,00
PS 11/22	Giovani	FPGO_COP Giovani	391.200,00	525.600,00	283.200,00	1.200.000,00
TOTALE			733.500,00	985.500,00	531.000,00	2.250.000,00

VISTO il decreto n. 18118/GRFVG del 20 ottobre 2022 e s.m.i., con il quale la dotazione finanziaria del Programma PiAzZA, di competenza del Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale europeo è stata ripartita per annualità e per programma specifico, ed a seguito del quale sono stati adottati i seguenti decreti di concessione:
- per ATI 1 - GIULIANO ISONTINO, il decreto n. 20275/GRFVG del 4 novembre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE Programma specifico 2/22 del PPO 2022 - CUP D24E22001050009, e il decreto n. 20267/GRFVG del 4 novembre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 4 GIOVANI, Programma specifico 11/22 del PPO 2022 - CUP D24E22001050009
- per ATI 2- FRIULI, il decreto n. 19820/GRFVG del 2 novembre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE Programma specifico 2/22 del PPO 2022 - CUP D24E22001060009, e il decreto n. 19812/GRFVG del 2 novembre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 4 GIOVANI, Programma specifico 11/22 del PPO 2022 - CUP D24E22001060009
- per ATI 3- DESTRA TAGLIAMENTO, il decreto n. 19583/GRFVG del 28 ottobre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE Programma specifico 2/22 del PPO 2022 - CUP D24E22001070009, e il decreto n. 19575/GRFVG del 28 ottobre 2022 a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027 - Priorità 4 GIOVANI, Programma specifico 11/22 del PPO 2022 - CUP D24E22001070009;
DATO ATTO della ricezione, da parte dell'amministrazione regionale, dell'Atto d'obbligo e dell'Informativa privacy sottoscritti dalle ATI;
RICHIAMATO il decreto 26805/GRFVG dell'8 giugno 2023, con il quale sono state approvate le operazioni FPGO_COP presentate nel mese di maggio 2023, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua per l'annualità 2022, che va dal 15 giugno 2022 al 30 giugno 2023 - per la realizzazione dell'attività FPGO_COP, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo PLUS (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE - programma specifico 2/22, e Priorità 4 GIOVANI, programma specifico 11/22 del PPO 2022, è la seguente:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
PS 2/22 PS 11/22	Occupazione Giovani	FPGO_COP Adulti/Giovani	246.375,68	762.953,00	345.852,00	1.355.180,68

SPECIFICATO che le proposte di operazioni FPGO_COP sono presentate dal Soggetto Realizzatore alla SRA competente dal 3 novembre 2022 con modalità a sportello con cadenza mensile (ultimo giorno del mese);
VISTO il decreto 27341/GRFVG del 12 giugno 2023, con il quale la Commissione di valutazione costituita con decreto n. 28461/GRFVG del 1° dicembre 2022, modificato con decreto n. 29059/GRFVG del 7 dicembre 2022, è stata autorizzata a valutare anticipatamente alla chiusura dello sportello con scadenza 30 giugno 2023 tutti i progetti pervenuti alla data del 15 giugno 2023, ferma la valutazione nei termini ordinari delle operazioni pervenute successivamente alla predetta data e relative allo sportello di giugno 2023;
VISTE le operazioni FPGO_COP presentate dal 1° al 15 giugno 2023;
EVIDENZIATO che le operazioni FPGO_COP vengonoselezionate sulla base del documento Metodologie approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1952 del 16 dicembre 2022;
EVIDENZIATO che la commissione di valutazione, costituita con decreto n. 28461/GRFVG del 1° dicembre 2022, modificato con decreto n. 29059/GRFVG del 7 dicembre 2022, ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate dal 1° al 15 giugno, formalizzando le risultanze finali nel verbale di

valutazione del 19 giugno 2023;
PRESO ATTO, dal citato verbale, che sono state presentate 2 operazioni, entrambe valutate positivamente ed approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 2 operazioni per complessivi euro 139.680,82, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027, che si realizzano nell'ambito territoriale ATI 1 - GIULIANO ISONTINO;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua per l'annualità 2022, che va dal 15 giugno 2022 al 30 giugno 2023 - per la realizzazione dell'attività FPGO_COP, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo PLUS (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE - programma specifico 2/22, e Priorità 4 GIOVANI, programma specifico 11/22 del PPO 2022, è la seguente:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
PS 2/22 PS 11/22	Occupazione Giovani	FPGO_COP Adulti/Giovani	106.694,86	762.953,00	345.852,00	1.215.499,86

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 e s.m.i., avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni FPGO_COP presentate a valere sul programma PiAzZA dal 1° al 15 giugno 2023, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 operazioni per complessivi euro 139.680,82, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo+ (FSE+) 2021/2027, che si realizzano nell'ambito territoriale ATI 1 - GIULIANO ISONTINO.
3. Si dà atto che la disponibilità finanziaria residua per l'annualità 2022, che va dal 15 giugno 2022 al 30 giugno 2023 - per la realizzazione dell'attività FPGO_COP, a valere sul Programma regionale Fondo sociale europeo PLUS (FSE+) 2021/2027 - Priorità 1 OCCUPAZIONE - programma specifico 2/22, e Priorità 4 GIOVANI, programma specifico 11/22 del PPO 2022, è la seguente:

Programma Specifico	Priorità	Denominazione	ATI 1 GIULIANO ISONTINO	ATI 2 FRIULI	ATI 3 DESTRA TAGLIAMENTO	TOTALE RESIDUO
PS 2/22 PS 11/22	Occupazione Giovani	FPGO_COP Adulti/Giovani	106.694,86	762.953,00	345.852,00	1.215.499,86

4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Trieste, 21 giugno 2023

SEGATTI

ALLEGATO 1 ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

FSE 2021/2027 - Programma PiAzZA

ATI	Soggetto Capofila	Linea Intervento	NUMERO PRATICA	DATA PRESENTAZIONE	CODICE PROGETTO	CUP	Progetto - Titolo	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
ATI 1 - GIULIANO ISONTINO	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	FSE+ 2021/27 - PS 2/22 11/22 - PIAZZA - FPGO Coprogettati misti	2023/1814	08/06/2023 05:10:05	2023/1814/0	D24E22001050009	PERSONAL CRUISE CONSULTANT SU NAVI COSTA CROCIERE	72.020,55	72.020,55
	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	FSE+ 2021/27 - PS 2/22 11/22 - PIAZZA - FPGO Coprogettati misti	2023/1815	08/06/2023 05:11:03	2023/1815/0	D24E22001050009	HOSPITALITY OPERATOR SU NAVI COSTA CROCIERE	67.660,27	67.660,27
				N.ro operazioni :	**2**			**139.680,82**	**139.680,82**
				Totale N.ro operazioni :	**2**		**Totale con finanziamento :**	**139.680,82**	**139.680,82**

23_27_1_DDS_RIC_FSE_29377_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 22 giugno 2023, n. 29377

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017. Programma specifico 76/17bis - Tirocini estivi presso imprese dell'Alta Carnia. Emanazione dell'avviso per la presentazione di operazioni relative a tirocini estivi nell'Alta Carnia (TAC) - 2023. CIG: 9771079578 - CUP: D51J23000060008.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) ed in particolare l'articolo 63, il quale dispone che la Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini presso i datori di lavoro pubblici e privati;
VISTA la Legge Regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO il Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, emanato con DPReg n. 57 del 19 marzo 2018 e le successive modifiche emanate con DPReg n. 18 del 10 febbraio 2020;
VISTO l'art. 2 del suddetto Regolamento che prevede, fra le tipologie di tirocini realizzabili, il tirocinio estivo, con finalità formative e orientative, rivolto a studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale e dell'Università, attivabile nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche;
CONSIDERATO che il tirocinio estivo rappresenta un'importante opportunità formativa e di orientamento per agevolare un'adeguata scelta professionale futura dei più giovani;
VISTO l'Accordo di Programma Quadro - APQ - Regione Friuli Venezia Giulia "AREA INTERNA - ALTA CARNIA" del 20 aprile 2018 e ss.mm.ii., in particolare l'Intervento 4.4 Progetti di "Alternanza scuola-lavoro";
CONSIDERATO che l'intervento 4.4 di cui sopra si pone l'obiettivo di favorire, nei giovani lo sviluppo e la maturazione di competenze tecniche e di competenze orientative per aumentare il loro grado di occupabilità e di migliorare la conoscenza del contesto economico e delle professioni presenti nell'area montana dell'Alta Carnia e prevede la realizzazione di tirocini di cui all'articolo 2, comma 2, lett. f) del Regolamento tirocini da svolgere presso imprese collocate nel territorio dell'Alta Carnia;
VISTO il Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), emanato con DPReg. n. 140 del 22 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;
VISTO il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8 comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018/2020 ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 16), emanato con DPReg. n. 203 del 15 ottobre 2018;
VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017", di seguito PPO 2017, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 29 maggio 2017 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA in particolare la Delibera di Giunta Regionale n° 539 del 24 marzo 2023 "POR FSE 2014/2020 - Ricognizione complessiva Assi 1,2, 3, 4, 5 e aggiornamento Quadro PPO annualità dal 2014 al 2020" che approva il quadro aggiornato del PPO-Annualità dal 2014 al 2020;
PRESO ATTO che la sopraccitata DGR n° 539 del 24 marzo 2023 prevede, nell'ambito dell'asse 3 "Istruzione e formazione" di dare continuità al Programma Specifico (PS) 76/17, avviato con Decreto n. 3610 del 5 aprile 2019, attraverso l'attivazione del PS 76/17bis: "Tirocini estivi e presso imprese dell'Alta Car-

nia", stabilendo per tale Programma una dotazione finanziaria di euro 110.000,00-;
DATO ATTO che, per dare attivazione al succitato PS 76/17bis "Tirocini estivi e presso imprese dell'Alta Carnia" si è ritenuto di articolare il Programma stesso in 2 interventi:
- un servizio di supporto ai soggetti promotori e SRA (Struttura regionale attuatrice) per la realizzazione dei tirocini, attraverso affidamento e per un valore economico di euro 47.580,00-;
- Avviso per la presentazione delle proposte di tirocinio da parte di soggetti promotori, che prevede la corresponsione delle indennità ai tirocinanti e della remunerazione ai soggetti promotori, per un valore economico di euro 61.920,00-;

DATO ATTO che il sopraccitato Servizio di supporto prevede le seguenti linee di attività:
- Supporto propedeutico all'attivazione dei tirocini (scouting e intermediazione per l'individuazione dei soggetti ospitanti);
- Supporto all'attivazione e realizzazione dei tirocini;
- Supporto alla Regione nella gestione amministrativa dei tirocini;
- Liquidazione contributi assegnati (delle indennità ai tirocinanti e della remunerazione ai soggetti promotori) e funzione di sostituto d'imposta;

VISTO il proprio decreto n. 25897/GRFVG del 01/06/2023 di aggiudicazione della procedura di affidamento diretto per il servizio di Supporto all'attuazione dei Tirocini estivi nell'Alta Carnia (TAC) 2023, attivata sulla piattaforma eAppalti (tender_32651) con proprio decreto a contrarre di avvio della procedura n. 17894/GRFVG/2023 dd. 19/04/2023, a favore dell'operatore economico Cramars Società Cooperativa Sociale con sede legale in Tolmezzo (UD), Via della Cooperativa 11/n, CAP: 33028, P.IVA n. 01986050308;
DATO ATTO che con proprio Decreto n. 27231/GRFVG del 10/06/2023 si è provveduto a prenotare i fondi da dedicare all'erogazione del servizio di Supporto all'attuazione dei Tirocini estivi nell'Alta Carnia (TAC) 2023 sopra indicato, secondo lo schema seguente:

Prestazione	Cap. 11360 TIROCINI cofin. REG.	Cap. 11361 TIROCINI cofin. STATO	Cap. 11362 TIROCINI cofin. UE	Cap. 11363 GARA cofin. REG.	Cap. 11364 GARA cofin. STATO	Cap. 11365 GARA cofin. UE	TOTALE prestazione
Servizio di supporto all'attuazione dei Tirocini estivi nell'Alta Carnia (TAC) 2023	/	/	/	Euro 7.137,00	Euro 16.653,00	Euro 23.790,00	euro 47.580,00
Rimborsi massimi erogabili a soggetti promotori e tirocinanti	Euro 9.288,00	Euro 21.672,00	Euro 30.960,00	/	/	/	euro 61.920,00
TOTALI	Euro 9.288,00	Euro 21.672,00	Euro 30.960,00	Euro 7.137,00	Euro 16.653,00	Euro 23.790,00	euro 109.500,00

SPECIFICATO che per i tirocini estivi presso imprese dell'Alta Carnia, l'Amministrazione Regionale si configura come terzo finanziatore;
RITENUTO di provvedere alla emanazione di un Avviso per la presentazione di operazioni da parte dei soggetti aventi titolo a valere sul programma specifico n. 76/17bis, Allegato 1 al presente decreto a costituirne parte integrante;
VISTA la Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 2020 con la quale, l'organo collegiale, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo, all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR FSE;
VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale Europeo fino al conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in premessa è approvato l'Avviso relativo alla presentazione delle operazioni a valere sul programma specifico n. 76/17bis "Tirocini estivi presso imprese dell'Alta Carnia" - previsto dal PPO nell'ambito dell'asse 3 - Istruzione e formazione - del POR FSE, Allegato 1 al presente decreto a costituirne parte integrante.
2. Al finanziamento delle operazioni da realizzare sulla base dell'Avviso di cui al punto 1 è destinata la somma complessiva di euro 61.920,00- a valere sul POR FSE 2014-2020, prenotata con proprio Decreto n. 27231/GRFVG del 10/06/2023, a copertura dei costi di indennità di partecipazione dei tirocinanti e dei costi sostenuti dal soggetto promotore.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'Allegato 1 a costituirne parte integrante, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 giugno 2023

SEGATTI

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo

ALLEGATO 1

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 3 – Istruzione e Formazione

Pianificazione periodica delle operazioni

PPO 2017 *Programma specifico n. 76/17bis:*

Tirocini estivi presso imprese dell'Alta Carnia

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI RELATIVE A TIROCINI ESTIVI - 2023

Sommario

1. PREMESSE

Il presente Avviso pubblico stabilisce, in osservanza del Regolamento regionale emanato con DPReg 19 marzo 2018, n.57 e ss.mm.ii, le modalità di realizzazione di tirocini estivi presso imprese dell'Alta Carnia[1] presentati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e da enti di formazione professionale accreditati nella macrotipologia A, e rimborsa i costi da questi sostenuti in qualità di soggetti promotori ai fini della preparazione, della gestione e del tutoraggio nonché le indennità di partecipazione dei tirocinanti.

Al fine di sostenere e accelerare la realizzazione dei tirocini estivi, che dovranno avere durata compresa tra 2 e 12 settimane e concludersi entro il giorno 8 settembre 2023, i soggetti promotori potranno avvalersi di un "Servizio di supporto" (di cui al successivo paragrafo 6 e con riferimento alle modalità indicate sul sito regionale al seguente indirizzo:
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA228/)
a cui sono affidate le seguenti funzioni:
1. supporto finalizzato a favorire e incentivare l'incontro ed il raccordo operativo tra i diversi soggetti interessati (scuole, agenzie formative e imprese);
2. supporto ai soggetti ospitanti e ai soggetti promotori nello svolgimento delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa vigente e dal presente avviso;
3. supporto alla Regione nella gestione della procedura amministrativa connessa all'attuazione dei tirocini;
4. supporto alla Regione con funzione di sostituto d'imposta (liquidazione dei contributi, emissione di cedolini e certificazioni uniche).

Il presente avviso dà attuazione al programma specifico 76/17bis - Tirocini estivi presso imprese dell'Alta Carnia (di seguito anche PS) e costituisce attuazione dell'Intervento 4.4 - Progetti di "Alternanza scuola-lavoro" dell'Accordo di programma quadro – APQ - Regione Friuli Venezia Giulia "AREA INTERNA - ALTA CARNIA" del 20 aprile 2018 e ss.mm.ii.

L'Intervento 4.4:
a) si pone l'obiettivo di favorire nei giovani lo sviluppo e la maturazione di competenze tecniche e di competenze orientative per aumentare il loro grado di occupabilità e di migliorare la conoscenza del contesto economico e delle professioni presenti nell'area montana dell'Alta Carnia ed in particolare nelle filiere del legno, dell'agroalimentare e del turismo
b) prevede la realizzazione tirocini estivi di cui all'articolo 2, comma 2, lett. f) del Regolamento tirocini da svolgere presso imprese collocate nel territorio dell'Alta Carnia

Il programma specifico 76/17bis si contestualizza all'interno del POR FSE 2014-20 nel modo seguente:
- Asse prioritario 3 – Istruzione e formazione;
- Priorità d'investimento 10. iii) Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le

[1] I Comuni dell'Alta Carnia, previsti dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne, sono i seguenti:

Ampezzo	Lauco	Rigolato
Arta terme	Ovaro	Sauris
Cercivento	Paluzza	Socchieve
Comeglians	Paularo	Sutrio
Forni Avoltri	Prato Carnico	Treppo Ligosullo
Forni di Sopra	Preone	Zuglio
Forni di Sotto	Ravascletto	

competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite;

– Obiettivo specifico: 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo;
– Azione 10.4.7 - Tirocini ed iniziative di mobilità anche transnazionali quali opportunità privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione;
– Settore d'intervento 117 - Miglioramento della parità di accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutte le fasce di età in contesti formali, non formali e informali, innalzamento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze della forza lavoro e promozione di percorsi di apprendimento flessibili anche attraverso l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite.
– Meccanismi territoriali di attuazione 03 – Investimento territoriale integrato – altro.

La struttura regionale attuatrice – SRA – responsabile per l'attuazione del programma specifico è il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo.

2. QUADRO NORMATIVO E ATTI DI RIFERIMENTO

1. Il quadro normativo e gli atti di riferimento del presente avviso sono i seguenti:

a) Normativa UE

- REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 207/2015 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative ad un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi- benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*;

b) Atti UE
- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014.
- DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE C(2021) 1132 del 16.2.2021 recante modifica della decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2014) 9883 che approva determinati elementi del programma operativo Regione Friuli Venezia Giulia - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Friuli Venezia Giulia in Italia CCI 2014IT05SFOP004

c) Normativa nazionale:
DPR 5 febbraio 2018 n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di

programmazione 2014/2020 GURI Serie speciale n.71 26/03/2018).

d) Normativa regionale
- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito LR 7/2000;
- Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
- Legge regionale n. 18 del 9 agosto 2005 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro";
- Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale POR del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 – investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della Legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", emanato con D.P.Reg. 203/Pres. del 15 ottobre 2018 e ss.mm.ii.;
- Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, emanato con D.P.Reg. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito Regolamento Accreditamento;
- Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento Formazione;

e) Atti regionali
- Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1, e 25 della Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente) approvato con D.P.Reg. 40/Pres. del 28 febbraio 2023, di seguito Regolamento per l'accreditamento;
- Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2321 del 6 dicembre 2018, di seguito Metodologie;
- Documento "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa", approvate con decreto n. 5723/LAVFORU del 03 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Documento "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA", approvato con decreto n. 5608 del 29/06/2018 come modificate dal decreto n. 15148 del 30 settembre 2022 di seguito Linee guida SRA.
- Documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", All. B) del Regolamento FSE, di seguito Documento UCS;
- Documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2017", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017 e successiva modifica approvata con DGR n. 539 del 24 marzo 2023, di seguito PPO.
- Documento "Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito della procedura di riconoscimento formalizzato di cui alla DGR 1158/2016 o a seguito di un percorso formale di formazione professionale e adozione dei modelli per gli attestati", approvato con decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 12383/LAVFORU del 22 dicembre 2017 e ss.mm.ii., di seguito Decreto Attestazioni;

- Repertorio regionale delle qualificazioni professionali, di seguito DGR Repertorio, nel tempo vigente, attualmente approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 9 giugno 2017 e ss.mm.ii;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 115 del 23 gennaio 2023 con la quale è approvato il documento "Il sistema regionale di certificazione delle competenze – Linee guida regionali per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze", di seguito DGR Certificazione.
- Decreto n. 7544/LAVFORU del 12 settembre 2017 concernente la presentazione dei progetti formativi in lingua slovena.

f) Altri atti e normative specifiche

- Intesa riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 dicembre 2012.
- Accordo recante "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali" sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 10 luglio 2014;
- Accordo recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" sancito dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 25 maggio 2017;
- Accordo di programma quadro Regione Friuli Venezia Giulia "AREA INTERNA - Alta Carnia" del 20 aprile 2018 e ss.mm.ii.
- Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con DPReg 19 marzo 2018, n.57 e modifiche introdotte dal DPReg 10 febbraio 2020, n. 18.

3. SOGGETTO PROMOTORE

1. I soggetti promotori dei tirocini estivi di cui al presente avviso sono:
   - Istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), limitatamente ai propri studenti;
   - Enti di formazione accreditati, ai sensi della Legge regionale 21 luglio 2017 n. 27, nella macro tipologia A, limitatamente ai propri studenti.

4. DIRITTI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

1. Il soggetto promotore opera in un quadro di riferimento dato dall'adozione, da parte della SRA, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione e di concessione del contributo.
2. Il Soggetto promotore ha il compito di curare la progettazione, l'attivazione e il tutoraggio del tirocinio, individuare le finalità formative dello stesso, definirne gli obiettivi e garantirne il corretto utilizzo assicurando il rispetto della convenzione e del Progetto Formativo individuale (PFI) di cui all'articolo 8 del Regolamento Tirocini.
3. Il soggetto promotore deve assicurare:
   a) il rispetto degli obblighi di informazione previsti dall'avviso;
   b) il flusso delle comunicazioni con la SRA durante lo svolgimento dell'operazione, con l'utilizzo,

ove previsto, della modulistica esistente;

c) l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo indicato nell'Avviso;
d) la sottoscrizione della convenzione sul modello fornito dalla SRA; la convenzione, sottoscritta anche dal soggetto ospitante, andrà presentata in sede di rendicontazione;
e) la predisposizione e sottoscrizione del Progetto formativo individuale (PFI) che, sottoscritto anche dal soggetto ospitante e dal tirocinante, andrà presentata in sede di rendicontazione;
f) la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
g) l'avvio dell'operazione in data successiva a quella di presentazione della domanda. L'avvio deve avvenire nella giornata di lunedì. Il termine ultimo per l'avvio è in ogni caso il secondo lunedì successivo alla data di notifica a mezzo PEC dell'adozione del decreto di concessione del contributo. L'eventuale avvio dell'operazione nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'operazione e l'adozione dell'atto di concessione avviene sotto la responsabilità del soggetto promotore che, in concomitanza con la comunicazione di avvio dell'attività, deve rilasciare apposita nota in cui dichiara che l'avvio anticipato avviene sotto la propria responsabilità e che nulla è dovuto da parte della SRA ove non si dovesse giungere all'adozione dell'atto di concessione per cause non imputabili alla SRA;
h) la trasmissione alla SRA delle dichiarazioni di avvio e di conclusione di ogni operazione nei termini previsti dall'art. 2 comma 1 del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 utilizzando l'apposito sistema informativo;
i) realizzare l'operazione nel rispetto di quanto previsto dall'avviso e dal progetto di tirocinio approvato e garantire la completa realizzazione della stessa;
j) la conclusione delle operazioni entro i termini di esecuzione stabiliti dall'avviso;
k) la presentazione della documentazione di rendicontazione entro i termini stabiliti dall'avviso;
l) la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
m) la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco; la disponibilità della documentazione tecnica e contabile durante le verifiche in itinere e in loco, realizzate dall'AdG anche in collaborazione con la SRA;
n) l'attività di tutoraggio a favore del tirocinante secondo le modalità previste dal presente avviso;
o) l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e modi richiesti dall'AdG o dalla SRA;
p) la conservazione presso i propri uffici delle versioni originali della documentazione rilevante per la realizzazione dell'operazione.

I soggetti promotori e i soggetti ospitanti sono tenuti a inviare al soggetto affidatario del "Servizio di supporto" copia delle comunicazioni trasmesse alla SRA.

5. SOGGETTO OSPITANTE

1. I soggetti ospitanti dei tirocini di cui al presente avviso sono imprese private aventi sede produttiva collocata nei Comuni rientranti nell'Alta Carnia (come indicato al paragrafo 1 del presente Avviso) operanti in particolare nelle filiere del legno, dell'agroalimentare, del turismo.
2. Il soggetto ospitante opera nel pieno rispetto ed in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5, commi 2, 3, 4, 5 del Regolamento regionale sui tirocini della Regione FVG adottato con DPReg. 57/2018 e ss.mm.ii.
3. Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5,

comma 6 del citato Regolamento regionale sui tirocini. In tale eventualità deve darne comunicazione alla SRA e al soggetto titolare del "Servizio di supporto" di cui al paragrafo 1.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del tirocinio relativi a INAIL e RCT per il tirocinante e la formazione sulla sicurezza a favore del tirocinante stesso sono a carico del soggetto.

6. SERVIZIO DI SUPPORTO

Il "Servizio di supporto all'attuazione dei Tirocini estivi nell' Alta Carnia - TAC - 2023"" di cui al paragrafo 1 si articola nelle seguenti attività:

1. attività preliminari di animazione, scouting e intermediazione per l'individuazione dei soggetti ospitanti e l'attivazione dei tirocini;
2. supporto ai soggetti promotori (Scuole secondarie di II grado ed Enti di Istruzione e Formazione Professionale) e ai soggetti ospitanti nell'attivazione e gestione del tirocinio, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
   - facilitazione delle relazioni tra i soggetti coinvolti;
   - predisposizione, sulla base dello schema fornito dalla Regione, della convenzione che definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nel tirocinio;
   - presentazione della proposta di tirocinio alla SRA per l'approvazione;
   - raccolta delle informazioni necessarie alla redazione del progetto formativo individuale PFI;
3. supporto ai soggetti ospitanti negli adempimenti relativi a:
   - comunicazioni obbligatorie di avvio tirocinio;
   - copertura assicurativa;
   - tenuta dei registri di tirocinio;
   - formazione e informazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
4. supporto al soggetto promotore nello svolgimento degli adempimenti a suo carico nella fase di gestione e rendicontazione dei tirocini.
5. supporto alla SRA:
   - nell'alimentazione del sistema informativo regionale con i dati di monitoraggio e di rendicontazione della spesa;
   - nella verifica di rispondenza delle attività svolte con la proposta di tirocinio approvata;
   - nella verifica del rispetto degli adempimenti del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
6. liquidazione delle indennità di frequenza ai tirocinanti, invio del cedolino connesso alla liquidazione dell'indennità e della certificazione unica valida a fini fiscali, unitamente all'eventuale assistenza fiscale.
7. liquidazione al soggetto promotore della remunerazione per l'attività svolta.

7. DESTINATARI

I destinatari dei tirocini estivi devono aver compiuto i 15 anni di età ed essere:

a) studenti regolarmente iscritti ad un percorso di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno completato il terzo o il quarto anno scolastico presso un istituto scolastico in regione Friuli Venezia Giulia;
b) allievi iscritti che hanno concluso il secondo anno e risultino iscritti al terzo anno di un percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP) o che hanno concluso il terzo anno di un percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP) e per l'anno scolastico 2023/24, risultino iscritti al quarto anno presso un ente di IeFP o presso una scuola secondaria di secondo grado.

8. DESCRIZIONE E STRUTTURA DEI TIROCINI

8.1 DURATA

1. Il tirocinio estivo deve avere una durata non inferiore a 2 settimane e non superiore a 12, nel rispetto delle previsioni del Regolamento regionale sui tirocini (art. 3 comma 2).
2. Il tirocinio estivo deve avere luogo nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche previste dal calendario scolastico.
3. L'orario settimanale di tirocinio estivo non può essere superiore a quello previsto dal CCNL applicato dal Soggetto Ospitante.
4. Nel caso di tirocinanti minorenni è obbligatorio il rispetto delle specifiche previsioni vigenti circa le condizioni di lavoro ad essi dedicate (ai sensi della Legge 17 ottobre 1967 n. 977). Nello specifico, l'orario di impegno non può estendersi in fascia notturna (dove per notturna si intende il periodo tra le 23 e le 7 del mattino) e, nel caso del servizio in sala, vige il divieto che il minorenne somministri/serva bevande alcoliche.
5. Poiché ogni tirocinio si configura quale percorso formativo, vanno rispettati i limiti orari previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3 del D. P. Reg. 22 giugno 2017, n. 140 ("**Regolamento formazione**") che si riportano di seguito:

   - non può prevedere più di 6 giornate di impegno settimanale;
   - non può prevedere più di 8 ore di impegno giornaliero, di cui non più di 6 consecutive;
   - non può svolgersi in giornate festive;
   - non può prevedere più di 40 ore di impegno settimanale.

   Salvo il limite massimo delle 40 ore settimanali, sono possibili deroghe autorizzate dalla SRA a fronte di motivate esigenze in relazione alla natura dell'attività svolta dal Soggetto Ospitante.
   Nel caso in cui il Soggetto Promotore ritenga che vi siano valide ragioni per la deroga deve darne atto nel Progetto Formativo la cui approvazione da parte della SRA costituirà contestuale autorizzazione alla deroga oraria o festiva.
   Qualora la necessità di operare in fasce orarie diverse da quelle ordinarie di cui sopra o in giornate festive intervenga durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore deve formulare apposita e preventiva richiesta alla SRA la quale ne verifica la possibile autorizzazione.

8.2 STRUTTURA DIDATTICA E GESTIONE DEL TIROCINIO

1. Sotto il profilo dei contenuti didattici, il PFI deve corrispondere alle indicazioni di cui all'articolo 8, comma 5, lettere d) ed e) del Regolamento regionale sui tirocini.
2. Nella predisposizione del PFI deve essere prestata particolare attenzione alla correlazione tra la figura professionale scelta e le ADA dell'Atlante nazionale indicate. La correlazione tra la figura professionale

scelta e le ADA dell'Atlante nazionale è indispensabile ai fini della valutazione di coerenza del PFI.

3. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente presso la medesima unità produttiva del soggetto ospitante è disciplinato dall'articolo 10 del Regolamento tirocini.
4. Al fine di facilitare la gestione delle procedure, l'avvio del tirocinio deve sempre avvenire nella giornata del lunedì.
5. Al termine del tirocinio, il soggetto promotore assicura la compilazione di un questionario on line da parte del tirocinante e di uno da parte del tutor del soggetto ospitante, entrambi reperibili alla pagina https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA228/ alla voce "Questionari di fine tirocinio".
6. Per attestare la realizzazione del tirocinio, è richiesto l'utilizzo dell'apposito **registro** predisposto dalla SRA, che provvede a fornire ai soggetti promotori, anche in più momenti, un adeguato quantitativo di pagine di registrazione della presenza numerate e vidimate; il soggetto promotore provvede a comporre un registro per ogni tirocinio da avviare, assemblando frontespizio (format disponibile sul sito) e pagine vidimate. Prima della consegna al tirocinante del registro, sul frontespizio va indicato l'intervallo di pagine numerate utilizzato (es. dal 1303 al 1307).
7. Nell'ambito di ciascun tirocinio, l'attività di tutoraggio è svolta da un tutor nominato dal soggetto promotore e da un tutor nominato dal soggetto ospitante, come da Regolamento tirocini.
8. I tutor svolgono la loro attività nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 7 del Regolamento regionale sui tirocini. In tale contesto il tutor del soggetto promotore assicura la completa informazione al soggetto ospitante ed al tirocinante, nel quadro delle previsioni dell'articolo 4, comma 6, lettere a) e b) del Regolamento tirocini.
9. Il soggetto promotore è tenuto a gestire le procedure amministrative ai sensi dell'art. 4 comma 6, lett. d), e), f), h) del Regolamento tirocini. L'adempimento di cui alla lettera g) viene assolto dalla presentazione del progetto di tirocinio ai sensi del paragrafo 11.
10. Il soggetto promotore comunica entro 7 giorni di calendario l'avvenuto avvio del tirocinio, utilizzando il sistema informativo messo a disposizione dall'amministrazione regionale.
11. Il soggetto ospitante è tenuto a rispettare gli adempimenti in materia di comunicazioni obbligatorie e tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di tirocini.
12. Il soggetto promotore deve comunicare alla SRA le eventuali modifiche che intervengano rispetto al progetto di tirocinio iniziale, quali a esempio l'indicazione dei tutor (aziendale e del soggetto promotore), le sospensioni e le eventuali rilevanti modifiche di calendario che dovessero intervenire. Tutte le modifiche del progetto di tirocinio sono conservate dal soggetto promotore nella documentazione del progetto stesso.
13. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del Regolamento tirocini, il tirocinante può interrompere anticipatamente il tirocinio dandone preventiva e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore ed al soggetto ospitante.
   Ove il tirocinio si concluda anticipatamente, il soggetto promotore è tenuto a darne comunicazione alla SRA.
   L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base settimanale. Se la partecipazione è inferiore al 70% al tirocinante viene corrisposta l'indennità per i giorni di effettiva presenza. È fatto salvo il caso in cui il soggetto ospitante voglia integrare l'indennità con proprie risorse.
14. A conclusione del percorso di tirocinio il tutor del soggetto promotore provvede alla composizione

del Dossier individuale di cui all'articolo 7, comma 2, lett. d) del Regolamento tirocini il cui modello è disponibile sul sito http://www.regione.fvg.it/, nella sezione "Documenti" della pagina dedicata ai tirocini estivi. Sulla base delle informazioni presenti nel Dossier individuale, il soggetto promotore predispone l'Attestato finale di cui all'articolo 12 del regolamento tirocini. Il tirocinante ha titolo a ricevere l'attestazione finale qualora abbia assicurato una presenza certificata nell'apposito registro pari ad almeno il 70% delle ore del percorso previste nel PFI.

15. Il soggetto promotore comunica l'avvenuta conclusione del tirocinio, utilizzando l'apposito sistema informativo entro 7 giorni di calendario.

8.3 SOSPENSIONE DEL TIROCINIO

1. Le possibili sospensioni del tirocinio sono ammissibili nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 4, 5, 6, 7 del Regolamento regionale sui tirocini.
2. Qualora sia intervenuta una sospensione ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5 del Regolamento tirocini, la conclusione del tirocinio viene spostata per il numero di giornate lavorative da recuperare.
3. Le sospensioni devono consentire il completamento del tirocinio prima dell'inizio dell'anno scolastico o formativo.

9. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili sono pari a **euro 61.920,00** a valere sul POR FSE 2014-2020 a copertura dei costi dell'indennità di partecipazione dei tirocinanti e dei costi sostenuti dal soggetto promotore.

10.GESTIONE FINANZIARIA

10.1 INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE DEL TIROCINANTE

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento tirocini, al tirocinante spetta un'indennità di partecipazione al tirocinio la cui erogazione è a carico dell'Amministrazione regionale (terzo finanziatore) attraverso la disponibilità finanziaria di cui al paragrafo 9 ed avviene da parte del soggetto titolare del "Servizio di supporto" di cui ai paragrafi 1 e 6. L'obbligo di firma del terzo finanziatore della convenzione e del Progetto Formativo Individuale previsto dall'articolo 8, commi 1 e 4 del Regolamento tirocini è sostituito dal decreto di concessione di cui all'articolo 13 comma 1.
2. L'indennità a favore del tirocinante è determinata nel modo seguente, sulla base delle ore settimanali di tirocinio previste:

Ore settimanali	Importo indennità settimanale
30	120,00 €
31	124,00 €
32	128,00 €
33	132,00 €
34	136,00 €
35	140,00 €

36	144,00 €
37	148,00 €
38	152,00 €
39	156,00 €
40	160,00 €

3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Regolamento tirocini l'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base settimanale. Se la partecipazione è inferiore al 70% non si ritiene raggiunto l'obiettivo formativo settimanale.
4. L'erogazione dell'indennità è in carico al soggetto assegnatario del "Servizio di supporto all'attuazione dei tirocini estivi in Alta Carnia" di cui al paragrafo 6.
5. A tal fine il soggetto promotore **entro 7 giorni** dal termine del tirocinio (e comunque non oltre il 15/09/2023 pena il mancato riconoscimento delle indennità e della remunerazione del promotore) deve trasmettere al soggetto assegnatario del "Servizio di supporto" **copia conforme del registro di presenza dei tirocinanti**.
6. A seguito del controllo dei registri presenze dei tirocinanti e della documentazione, il soggetto assegnatario del "Servizio di supporto" provvederà alla trasmissione **alla SRA** degli esiti delle verifiche con indicazione degli importi singolarmente approvabili e, a seguito di approvazione da parte della stessa, **alla liquidazione delle indennità ai tirocinanti:**
   - entro e non oltre il 8 settembre 2023 per i tirocini conclusi entro il 31/07/2023;
   - entro il 24 ottobre 2023 per i tirocini conclusi entro il termine ultimo del 8/09/2023.

10.2 COSTI PER LA PREPARAZIONE E GESTIONE DEL TIROCINIO

1. Sono ammissibili i costi sostenuti dal soggetto promotore ai fini della preparazione, gestione e tutoraggio del tirocinio con l'applicazione dell'unità di costo standard (UCS) 30 - Attività connessa alla realizzazione di un tirocinio extracurriculare – di cui al documento UCS.
2. L'UCS 30 è valorizzata in euro 24,00/ora con il riconoscimento di non più 3 ore di impegno per ogni tirocinio.
3. L'UCS 30 costituisce una tabella standard di costi unitari. Ai fini dell'ammissibilità, i costi determinati con l'applicazione dell'UCS 30 sono connessi alla presenza certificata del tirocinante sul registro ad almeno il 70% delle ore settimanali di tirocinio.

10.3 PREDISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA

1. Il soggetto promotore, per la predisposizione del preventivo di spesa del tirocinio, si attiene alle seguenti disposizioni:
   - il costo relativo all'indennità settimanale di partecipazione del tirocinante è imputato alla voce di spesa B2.4 – Attività di sostegno all'utenza - dell'Allegato A – Spese ammissibili attività formative – del Regolamento FSE[2] ed è determinata con l'applicazione della seguente formula:

[2] REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020 - investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), emanato con Decreto del presidente della Regione 15 ottobre 2018, n. 203/Pres.

indennità settimanale * numero settimane di durata del tirocinio

- il costo relativo alla preparazione, gestione e tutoraggio del tirocinio è imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio - dell'Allegato A – Spese ammissibili attività formative – del Regolamento FSE, secondo la seguente modalità di calcolo:

UCS 30 (euro 24,00) * numero ore di impegno (max. 3)

11. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI TIROCINIO

1. Le proposte di tirocinio sono presentate utilizzando gli appositi formulari on line disponibile sul sito Internet https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/ (Webforma).
2. Le proposte sono presentate, secondo la modalità a sportello settimanale, il lunedì entro le ore 12.00, a partire dal primo lunedì successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e fino a lunedì 31 luglio 2023, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
3. Ai fini della selezione, vengono prese in considerazione le proposte presentate nella settimana di riferimento.
4. Per accedere ai formulari on line di cui al capoverso 1 i soggetti promotori si registrano preventivamente sul medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e, per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome
   b) codice fiscale
   c) codice d'identificazione (username utilizzato).
   Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
5. Nella sezione "Dati per l'orientamento" del formulario il soggetto proponente deve riportare una descrizione sintetica ma significativa dell'operazione proposta.
6. La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione on line del formulario è sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato (va allegata la delega esplicita), del soggetto promotore, formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la non ammissibilità dell'operazione alla valutazione.
7. Le proposte di tirocinio di cui al capoverso 1, unitamente alla domanda di finanziamento di cui al capoverso 6, devono essere presentate, in formato pdf, alla SRA esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it

8. Unitamente alla suddetta domanda deve essere presentata la scansione del mod. F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici (euro 16,00).
9. Nel caso sia presentata più volte la medesima proposta di operazione viene presa in considerazione l'ultima pervenuta entro i termini consentiti. Qualora per motivi di natura tecnica non risulti possibile inviare tutta la documentazione con un'unica PEC, è consentito l'invio in più messaggi di posta elettronica certificata.
10. La PEC di cui al capoverso 7 deve contenere il seguente oggetto del messaggio:

    "POR FSE 2014/2020. PS 76/17bis. Tirocini estivi Alta Carnia

11. Il mancato rispetto delle disposizioni sulla presentazione delle operazioni determina la inammissibilità generale dell'operazione.

12. SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI TIROCINIO

1. Le proposte di tirocinio vengono selezionate sulla base del documento "Metodologie" secondo una procedura valutativa delle stesse articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
   a) fase istruttoria di verifica d'ammissibilità delle operazioni;
   b) fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza con l'applicazione dei criteri sotto riportati.
2. La **fase istruttoria** è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

Requisito di ammissibilità		Cause di non ammissibilità generale
1	Rispetto dei termini di presentazione	- Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti al paragrafo 11 capoverso 2
2	Rispetto delle modalità di presentazione	- Mancato rispetto delle modalità di trasmissione dell'operazione previste al paragrafo 11, capoversi 1, 7, 10
Requisito di ammissibilità		Cause di non ammissibilità generale
3	Correttezza e completezza della documentazione	- Mancato utilizzo del pertinente formulario previsto al paragrafo 11, capoverso 1 - Mancata completa compilazione del formulario come previsto al paragrafo 11 - Mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento di cui al paragrafo 11, capoverso 6
4	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto promotore	- Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 3

3. La **fase di selezione** secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA approvate con decreto n. 15148/GRFVG del 30/09/2022 e ss.mm.ii., con l'applicazione dei criteri sotto riportati:

Criteri di selezione	Aspetto valutativo
Coerenza dell'operazione	- Rispondenza alle finalità e gli obiettivi indicati dal presente Avviso - Utilizzo delle ADA dell'Atlante nazionale per descrivere le attività da affidare al tirocinante - Correlazione tra la figura professionale di riferimento (codice ISTAT) e l'Area di Attività pertinente (ADA) desunta dall'Atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni - Sviluppo del tirocinio proporzionalmente adeguato tra articolazione (ore settimanali e durata complessiva) e le attività dell'ADA scelta - Coerenza delle operazioni rispetto alla durata e alla struttura delle operazioni - Coerente e accurata descrizione degli obiettivi e delle motivazioni che sottendono alla scelta del tirocinio proposto - Coerenza tra le competenze descritte e da sviluppare all'interno della realtà lavorativa individuata e le esperienze formative e professionali (ove pertinente) possedute dal tirocinante - Adeguata e motivata scelta di far acquisire al tirocinante competenze non direttamente legate al suo percorso scolastico/formativo o alle sue esperienze pregresse
Congruenza finanziaria	- Corretta compilazione del preventivo di spesa con l'applicazione delle formule previste al paragrafo 10.3

In considerazione della specificità delle operazioni oggetto di selezione, si prescinde dall'applicazione del criterio "Coerenza con le priorità trasversali del POR" previsto dal documento Metodologie in relazione alla procedura di valutazione di coerenza di operazioni di carattere formativo.

4. La valutazione negativa rispetto anche a uno solo dei criteri comporta la **non approvazione del progetto di tirocinio.**
5. Le proposte di tirocinio estivo sono valutate **entro 7 giorni dalla scadenza della settimana di riferimento**.
6. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente responsabile della SRA **entro 7 giorni** dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Gli elenchi delle proposte di tirocinio approvate ed ammesse al finanziamento, delle proposte di tirocinio approvate e non ammesse al finanziamento e delle proposte di tirocinio non approvate sono ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione.

13. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. La SRA provvede alla concessione del contributo con il decreto del Dirigente responsabile di approvazione delle operazioni citato al punto 6 del paragrafo 12.
2. La SRA, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto promotore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it (Amministrazione trasparente).
3. Contestualmente la SRA trasmette il decreto al soggetto assegnatario del "Servizio di supporto" di cui in premessa perché assicuri il flusso finanziario a favore del soggetto promotore

14. TERMINI DI ESECUZIONE

1. I tirocini estivi devono concludersi entro il giorno 8 settembre 2023.

15. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La SRA provvede alla revoca del contributo nei casi stabiliti dall'articolo 12 del Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale POR del Fondo Sociale Europeo 2014/2020, emanato con D.P.Reg. 203/Pres. del 15 ottobre 2018 e ss.mm.ii.

16. RENDICONTAZIONE

1. Il rendiconto di ogni tirocinio realizzato deve essere predisposto e presentato da parte del soggetto promotore, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it e contestualmente al soggetto assegnatario del "Servizio di supporto all'attuazione dei tirocini estivi in Alta Carnia". La trasmissione deve avvenire **entro 7 giorni dalla conclusione del tirocinio** e comunque non oltre il 15/09/2023 (pena il mancato riconoscimento delle indennità e della remunerazione del promotore).
2. Il rendiconto è costituito dalla seguente documentazione:
   - modello di rendicontazione predisposto dalla SRA;
   - copia dell'originale del registro presenze accompagnata dalla relativa dichiarazione di conformità all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 DPR 445/2000. Il registro in originale deve essere conservato dal soggetto promotore per consentire eventuali verifiche da parte della SRA competente;
   - convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante; la convenzione di tirocinio è soggetta all'imposta di bollo e la relativa dichiarazione di assolvimento costituisce allegato alla convenzione stessa;
   - progetto formativo individuale (PFI) sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante;
   - dossier individuale predisposto dal tutor del soggetto promotore e dal tutor aziendale e copia dell'attestazione finale prevista dal Regolamento tirocini;
   - timesheet relativo alle attività svolte in applicazione dell'UCS 30.

3. Le condizioni per l'ammissibilità della spesa sono le seguenti:

- indennità per il tirocinante: verifica della presenza settimanale pari ad almeno il 70% delle ore settimanali del tirocinio estivo calcolata su base settimanale;
- riconoscimento delle attività connesse all'applicazione dell'UCS 30: presenza certificata del tirocinante sul registro pari ad almeno il 70% delle ore di tirocinio e coerente compilazione del timesheet di cui al capoverso 2.

4. A seguito del controllo dei registri dei tirocinanti, il soggetto assegnatario del "Servizio di supporto" provvederà alla trasmissione **alla SRA** degli esiti delle verifiche con indicazione degli importi singolarmente approvabili e, a seguito di approvazione da parte della stessa, **alla liquidazione delle indennità dei tirocinanti e della remunerazione dei promotori entro e non oltre il 24 ottobre 2023**.

17. TRATTAMENTO DEI DATI

1. Con la presente comunicazione si assolve all'obbligo di informazione previsto dall'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al procedimento per cui tali dati sono raccolti, nell'ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

Titolare del trattamento	Il Titolare del trattamento è l'Amministrazione regionale nel suo complesso, rappresentata dal Presidente in qualità di legale rappresentante dell'Ente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati	Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e–mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it
Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 comma 1 del GDPR	Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel spa Via S. Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste tel + 39 040.3737.111; fax + 39 040 3737 333 e-mail: privacy@insiel.it
Tipi di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento	I dati personali forniti (ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e partita iva, indirizzo privato completo e sede attività, telefono ed email di contatto, dettagli del documento d'identità, riferimenti bancari e di pagamento, etc.) saranno raccolti, trattati e conservati dal Titolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento di tutto il procedimento di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini della trasparenza, si informa che l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n.2021/1060, l'accettazione da parte del beneficiario della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato così come indicati e definiti all'art. 49 comma 3 del Reg. (UE) n.2021/1060). Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Titolare del trattamento

	per lo svolgimento di funzioni istituzionali e in particolare per la realizzazione delle azioni previste dal Programma del Fondo Sociale Europeo plus, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento non necessita del suo consenso. Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n.2021/1060, gli Stati membri e la Commissione sono autorizzati a trattare i dati personali solo se necessario al fine di adempiere i rispettivi obblighi, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza, la rendicontazione, la comunicazione, la pubblicazione, la valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti. I dati personali sono trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, a seconda dei casi. I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dai documenti di attuazione. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di: - comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo, vigilanza; - selezione ed autorizzazione di operazioni formative e non formative e di soggetti attuatori per tali operazioni; - monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi e non formativi; - gestione dei procedimenti contabili; - prevenzione di frodi e irregolarità, come previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dai documenti di attuazione. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano essenziali allo svolgimento dell'istruttoria
Soggetti autorizzati al trattamento	I dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare e del responsabile secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Le persone che trattano i dati degli utenti sono tenute a trattare i dati secondo i principi del GDPR e quindi sono vincolate, oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali	I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore.
Modalità del trattamento	I dati saranno trattati con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei dati personali e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei, con logiche atte a garantire la riservatezza , l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Periodo di conservazione dei dati personali	I dati personali vengono conservanti per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, per un tempo non superiore a quello necessario alla definizione delle procedure e all'espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi all'attuazione e alla chiusura del PR FSE+ Friuli Venezia Giulia 2021-2027, secondo le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e trattati, fatti salvi ulteriori obblighi di legge e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale.
Diritti fondamentali dell'interessato	Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III, i diritti previsti dal GDPR, e in particolare. - il diritto all'accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative; - il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti, senza ingiustificato ritardo, la rettifica o l'integrazione di dati inesatti o incompleti; - il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy o di adire le opportune sedi giudiziarie; - il diritto alla limitazione del trattamento, esercitabile quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento. L'apposita istanza all'AR è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Ente (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, email: privacy@regione.fvg.it , PEC: privacy@certregione.fvg.it). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

2. La partecipazione alla presente procedura di selezione include la presa visione della presente informativa.

18. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il soggetto promotore è tenuto ad adottare modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.

2. Il soggetto promotore è tenuto ad informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell'ambito dell'attuazione del POR. Pertanto, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
   - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
   - recare tutti i seguenti loghi:

   Ai suddetti loghi può essere aggiunto quello del soggetto promotore.
3. La mancata pubblicizzazione dell'operazione e il mancato utilizzo dei loghi sopra descritti è causa di revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento FSE.

19. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **Sviluppo sostenibile.** I soggetti proponenti, nella fase che precede la progettazione delle operazioni, mirano ad intervenire con riferimento a figure professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, in particolare con riferimento alla specifica domanda espressa dalle imprese aderenti ai partenariati che propongono le operazioni medesime. In tale contesto potrà essere privilegiata la proposta di operazioni in grado di rafforzare e dare impulso alla *green economy* ed alla *blue economy,* con le declinazioni proprie delle aree di specifico sviluppo regionale.
2. **Pari opportunità e non discriminazione.** In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 la

   struttura attuatrice richiede ai soggetti attuatori di dedicare particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.

   Le verifiche svolte in loco garantiscono anche il controllo relativamente al rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione. Da parte sua l'AdG si impegna in primo luogo a garantire che tutti i prodotti e i servizi cofinanziati dal FSE siano accessibili a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione. Tale impegno comporta una esplicita crescita e presa di coscienza anche da parte del personale dell'amministrazione regionale, interessato a vario titolo alla gestione del POR. A questo fine è dedicata, nell'ambito dell'Asse 4 del POR, una ampia azione per il rafforzamento delle conoscenze delle normative regionali, nazionali e dell'Unione europea e delle politiche e strumenti attraverso cui migliorare ed ampliare l'efficacia di contrasto ad ogni forma di discriminazione, includendo, in questo ambito, anche la piena applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili.
3. **Parità tra uomini e donne**. La Regione cosciente delle criticità che ancora interessano la questione di parità di genere, attraverso questo programma intende dare continuità e sviluppo alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un'effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.

   Nell'attuazione del presente avviso la struttura attuatrice promuove la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate.
   I soggetti proponenti, nella individuazione delle operazioni da presentare alla struttura attuatrice, sono chiamati a valorizzare quelle operazioni che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.
   La pubblicizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne; le fasi di selezione dei partecipanti possono contenere criteri finalizzati a elevare la presenza femminile nell'attuazione delle operazioni.
   Nel formulario di presentazione delle operazioni devono essere indicate:
   a) l'eventuale presenza di organismi per la parità e le pari opportunità in fase di progettazione, selezione dei partecipanti, realizzazione dell'operazione;
   b) l'eventuale presenza di elementi atti a rendere flessibili e adattabili gli orari di realizzazione dell'operazione,
   finalizzati ad assicurare pari opportunità di accesso;
   c) l'eventuale presenza di servizi di cura attivabili dai destinatari e funzionali alla partecipazione all'operazione;
   d) l'eventuale presenza di uno specifico modulo formativo dedicato al tema delle pari opportunità

20. INDICATORI

1. **INDICATORI POR**

Indicatori di risultato comuni

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 03	Partecipanti **che ottengono una qualifica** alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Lavoratori, compresi gli autonomi

Indicatori di output comuni e specifici

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 09	i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 10	titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

2. **INDICATORI APQ**

- **Indicatori di risultato:**

C.3 2.15 - Successo formativo dei percorsi di istruzione tecnica e professionale: numero di alunni diplomati negli istituti di istruzione tecnica e professionale dell'area sul totale dei diplomati dell'area.
Baseline: n.d.
Obiettivo (2023): n.d.
Fonte: MIUR

– **Indicatori di realizzazione:**

4.4.1 - Numero di percorsi di tirocinio formativo estivo ed extracurricolare realizzati Obiettivo 2023: 90

21. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Ketty Segatti (040 3775206 - ketty.segatti@regione.fvg.it).
2. Il Responsabile dell'istruttoria è Chiara Busato (0481386243 – chiara.busato@regione.fvg.it).
3. La persona di contatto a cui rivolgersi per ulteriori informazioni è Chiara Busato (0481386243 – chiara.busato@regione.fvg.it).
4. Il termine finale per la chiusura del procedimento è il 31 dicembre 2023.

23_27_1_DDS_RIG URB_30008_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione 26 giugno 2023, n. 30008

Art. 15 bis della LR 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e DPReg. 87/Pres./2020. Dlgs. 65/2017 - Bando per il finanziamento di interventi edilizi da realizzare su strutture di servizio per la prima infanzia 2023.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 15 bis comma 1 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 29, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2012), il quale prevede l'istituzione di un Fondo per le spese di investimento per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia e per migliorare e adeguare la rete esistente, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e ai privati;
VISTO il comma 3 del medesimo articolo, il quale prevede che i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo siano stabiliti con regolamento regionale;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 422 del 15 marzo 2012 con la quale è stato approvato il regolamento DPReg. 21 marzo 2012, n. 069/Pres "Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)";
VISTI il regolamento DPReg. 26 giugno 2020, n. 87/Pres "Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", pubblicato sul B.U.R dell'8 luglio 2020 che abroga il regolamento precedente;
VISTO il regolamento emanato con d.P.Reg 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. pubblicato sul BUR n. 42 del 19/10/2011 recante Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (c.d. Buona scuola) che all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), prevede l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole per l'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie";
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107" che all'articolo 3, comma 1, prevede la realizzazione dei Poli per l'infanzia che "accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini e bambine fino a sei anni di età" e "si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali";
VISTI altresì gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo citato che disciplinano rispettivamente le finalità e i criteri di riparto del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione e la copertura finanziaria;
PRESO ATTO che con il citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, articolo 8, è previsto il "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai 6 anni";
PRECISATO che i criteri, termini e modalità di riparto del Fondo nazionale vengono stabiliti in sede di Conferenza Unificata;

ATTESO che i fondi derivanti dal Piano di azione nazionale pluriennale verranno utilizzati per il sostegno di interventi proposti da enti locali, mentre i fondi allocati sul bilancio regionale saranno utilizzati per il sostegno di interventi proposti da altri enti pubblici e soggetti privati con la creazione di due distinte graduatorie;
PRECISATO che la graduatoria per i soggetti enti locali verrà utilizzata quale piano di azione dal 2024 in poi a scorrimento;
RITENUTO di approvare un nuovo Bando in conformità al Regolamento n. 87, al fine di assegnare le risorse disponibili per gli interventi ammessi;
VISTO l'allegato, parte integrante del presente provvedimento, "Bando per il finanziamento di interventi edilizi destinati a servizi per la prima infanzia a valere sulla dotazione del Fondo per le spese di investimento per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 15 bis della LR 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e DPReg. 87/Pres./2020 e a valere sulla dotazione del Piano di azione nazionale pluriennale 2024-2025 per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai 6 anni ai sensi del d.lgs. n. 65/2017";
VISTA legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 recante "Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025";
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 recante "Legge di stabilità 2023";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 recante "Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025";
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con il D.P.R. n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data 19/11/2021, n. 1762 con la quale è stato conferito all'arch. Amanda Burelli l'incarico di Direttore del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione, a decorrere dal 3 gennaio 2022 e fino al 2 gennaio 2025;

DECRETA

1. È approvato il Bando per il finanziamento di interventi edilizi destinati a servizi per la prima infanzia a valere sulla dotazione del Fondo per le spese di investimento per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 15 bis della LR 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e DPReg. 87/Pres./2020 e a valere sulla dotazione del Piano di azione nazionale pluriennale 2024-2025 per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai 6 anni ai sensi del d.lgs. n. 65/2017"", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante.
2. L' allegato al presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 giugno 2023

BURELLI

Bando per il finanziamento di interventi edilizi destinati a servizi per la prima infanzia a valere sulla dotazione del Fondo per le spese di investimento per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 15 bis della LR 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e DPReg. 87/Pres./2020 e a valere sulla dotazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai 6 anni ai sensi del d.lgs. n. 65/2017

Art. 1 – Finalità del Bando

1. Il presente Bando disciplina criteri e modalità di concessione, mediante procedura valutativa, di contributi in conto capitale:

a. a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), di seguito Fondo, finalizzati a sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia e a migliorare e adeguare la rete esistente, per i beneficiari di cui all'art. 3 comma 1 lettere b) e c);

b. a valere sul Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai 6 anni di cui al d.lgs. n. 65/2017 per i beneficiari di cui all'art. 3 comma 1 lettera a).

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento

1. Il presente Bando viene emanato con riferimento al seguente quadro normativo:

a. legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

b. legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 Disciplina organica dei lavori pubblici;

c. legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 - articolo 15 bis (Fondo per le spese di investimento);

d. decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni;

e. regolamento emanato con d.P.Reg 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. pubblicato sul BUR n. 42 del 19/10/2011 recante Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);

f. regolamento emanato con d.P.Reg. 26 giugno 2020 n. 087/Pres. pubblicato sul BUR n. 28 del 8 luglio 2020 recante Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui al comma 1 dell'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

Art. 3 – Beneficiari

1. Il presente Bando è rivolto a:

a. enti locali, che gestiscono, o intendono gestire o esternalizzare i servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 comma 2 lettere a) e b) della legge regionale 20/2005;

b. altri soggetti pubblici, che gestiscono, o intendono gestire o esternalizzare i servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 comma 2 lettere a) e b) della legge regionale 20/2005;

c. soggetti privati e del privato sociale che gestiscono servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 comma 2 lettere a) e b) della legge regionale 20/2005, avviati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2005 e accreditati ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere:

a. proprietari di immobili[1] destinati o da destinare[2] a servizi per la prima infanzia o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili stessi;

b. titolari di un diritto personale di godimento derivante da contratto di locazione o di comodato avente ad oggetto immobili destinati o da destinare[3] a servizi per la prima infanzia, purché la durata di tale contratto, comprensiva di proroghe automatiche, si estenda per almeno cinque anni a decorrere dalla data prevista per l'ultimazione dell'intervento edilizio e, nel caso l'intervento sia già concluso alla data della presentazione della domanda, si estenda per almeno cinque anni dalla data di scadenza del bando. Il proprietario deve assentire all'intervento proposto formalmente, come da allegato.

Art. 4 – Interventi finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi edilizi afferenti a immobili, ubicati sul territorio regionale, destinati o da destinare[4] ai servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 comma 2 lettere a) e b) della legge regionale 20/2005, riconducibili alle seguenti categorie così come definite dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia): nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

2. Non sono comunque ammessi a finanziamento gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 19/2009.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) e c), sono inoltre ammissibili a contributo gli interventi già finanziati con il decreto n. 4801/TERINF del 01/12/2020 e con il decreto n. 4333/TERINF del 19/10/2021, in risultanza del bando approvato con decreto n. 3313/TERINF del 10/9/2020 (tutti reperibili all'indirizzo: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA15/) per i quali sia necessario un ulteriore finanziamento per coprire le maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi energetici e delle materie prime;

4. Per i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a), oltre a nuovi interventi, sono inoltre ammissibili a contributo gli interventi su strutture adibite a servizi per la prima infanzia, già finanziati con contributi regionali, nazionali ed europei e che non abbiano copertura dell'intero quadro economico.

5. È ammissibile una sola domanda per edificio.

Art. 5 – Entità della dotazione finanziaria, intensità e misura della contribuzione regionale

1. La quota delle risorse del Fondo, disponibile per il finanziamento degli interventi edilizi oggetto del presente Bando presentati dai beneficiari di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) e c), ammonta complessivamente ad euro 1.035.000,00 di cui euro 35.000,00 per l'anno 2023 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2024.

2. L'intensità della contribuzione regionale per il finanziamento degli interventi suddetti può raggiungere al massimo l'80 % dell'importo della spesa ritenuta ammissibile ai sensi del successivo articolo 7: verranno pertanto assegnati i contributi alle domande che si sono collocate in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse di cui al comma precedente. Il beneficiario deve quindi garantire la copertura del restante importo con una quota di cofinanziamento almeno pari al 20% e fino a copertura del 100% della spesa ritenuta ammissibile.

3. Qualora gli altri contributi, finanziamenti, incentivi comunque denominati ottenuti per il medesimo intervento, sommati al finanziamento regionale e al cofinanziamento coperto con fondi propri del beneficiario, superino la spesa effettivamente sostenuta, il finanziamento regionale sarà conseguentemente rideterminato in sede di rendicontazione.

4. L'importo minimo della spesa ammissibile non può essere inferiore a 35.000 euro, né superiore a:

---

[1] Come definiti dall'art. 812 CC
[2] Se soggetto pubblico
[3] Se soggetto pubblico
[4] Se soggetto pubblico

- 400.0000,00 euro per gli interventi di ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- 2.000.000,00 euro per gli interventi di nuova costruzione.

Art. 6 – Entità della dotazione finanziaria, intensità e misura della contribuzione ministeriale

1. Gli interventi degli enti locali, beneficiari ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera a), che gestiscono o intendono gestire servizi per la prima infanzia, inseriti utilmente in graduatoria saranno finanziati con fondi ministeriali di cui al d.lgs. n. 65/2017, ai sensi dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni prevista dal d.lgs. n. 65/2017, e potranno avere un'intensità massima della contribuzione pari al 100%.

2. Qualora in sede di rendicontazione la spesa finale sostenuta sia inferiore alla spesa ammissibile, si procederà sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero con l'Intesa di riferimento.

3. L'importo minimo della spesa ammissibile non può essere inferiore a 35.000 euro, né superiore a:

- 400.0000 euro per gli interventi di ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- 2.000.000 euro per gli interventi di nuova costruzione.

Art. 7 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese, anche se sostenute in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo, comunque non prima del 01/01/2022, direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 4, afferenti agli immobili ivi indicati.

2. Si considerano spese ammissibili a contributo i costi di realizzazione dell'opera, gli oneri per la sicurezza, i costi per allacciamenti a pubblici servizi, nonché i costi per attività tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

3. Rientra nella spesa ammissibile l'intero importo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) sostenuta dai beneficiari soggetti pubblici per la realizzazione dell'intervento qualora rappresenti effettivamente un costo, mentre per gli altri beneficiari trova applicazione l'articolo 59, comma 3, della suddetta legge regionale n. 14/2002.

4. Non sono comunque ammissibili a contributo le spese sostenute dal beneficiario a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.

Art. 8 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo è presentata esclusivamente on line, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante pro tempore, utilizzando il link messo a disposizione sulla pagina dedicata sul sito istituzionale all'indirizzo https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA15/ a partire dalle ore 09:00 del 06/07/2023 ed entro le ore 16:00 del 15/09/2023 secondo le indicazioni contenute nelle linee guida pubblicate sul medesimo sito. L'accesso per la compilazione della domanda on line avviene con autenticazione "forte", ovvero attraverso l'identificazione della persona fisica (legale rappresentante) sulla base dell'identità digitale associata al codice SPID o dichiarata nei supporti dotati di certificato di autenticazione, quale la CNS (Carta nazionale dei servizi), la CIE (Carta d'identità elettronica), e la maggior parte delle firme digitali. La domanda è trasmessa automaticamente senza che sia prevista la stampa e la firma autografa.

2. Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute in modalità differente rispetto a quella stabilita al comma 1.

3. La data e l'ora utili per l'arrivo sono quelli della ricevuta della trasmissione dell'istanza.

4. Alla domanda, presentata da enti locali e altri soggetti pubblici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) e b), sono allegati:

a. la relazione illustrativa dell'opera da realizzare firmata dal responsabile dell'ufficio tecnico, contenente gli elementi utili alla valutazione della domanda, con il quadro economico (QE) insieme all'eventuale atto di approvazione del progetto e il relativo computo metrico;
b. il cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti;
c. la vulnerabilità sismica (solo se l'intervento è di adeguamento, miglioramento sismico o rafforzamento locale);
d. la dichiarazione comprovante l'incremento della capacità ricettiva;
e. eventuale incarico di affidamento della progettazione ai fini della valutazione del grado di cantierabilità del progetto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e);
f. eventuale titolo abilitativo in corso di efficacia ai sensi di legge o progetto esecutivo approvato, ai fini della valutazione del grado di cantierabilità del progetto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e);
g. eventuale documentazione a supporto dimostrante che la struttura è all'interno o al servizio di zone a destinazione produttiva o commerciale.

5. Alla domanda, presentata da soggetti privati di cui all'art. 3 comma 1 lettera c), sono allegati:
a. la relazione illustrativa dettagliata delle opere da realizzare firmata da un professionista tecnico abilitato contenente gli elementi utili alla valutazione della domanda, elaborato tecnico progettuale di adeguato approfondimento con computo metrico, quadro economico quale documentazione necessaria alla determinazione della spesa ammissibile;
b. il cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti;
c. la vulnerabilità sismica (solo se l'intervento è di adeguamento, miglioramento sismico o rafforzamento locale);
d. la dichiarazione comprovante l'incremento della capacità ricettiva firmata da un professionista tecnico abilitato;
e. eventuale incarico di affidamento della progettazione ai fini della valutazione del grado di cantierabilità del progetto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e);
f. eventuale titolo edilizio in corso di efficacia ai sensi di legge ai fini della valutazione del grado di cantierabilità del progetto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e);
g. la documentazione dalla quale risulta assolta l'imposta di bollo relativa alla presente domanda qualora dovuta;
h. documentazione comprovante la carica di legale rappresentante;
i. eventuale documentazione a supporto dimostrante che la struttura è all'interno o al servizio di zone a destinazione produttiva o commerciale.

6. I titolari di un diritto personale di godimento sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio devono allegare anche copia del contratto di locazione o di comodato munito degli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle entrate comprovante il diritto del richiedente sulla struttura o sull'area destinata o da destinare a servizi per la prima infanzia, munita dell'assenso del proprietario a tale destinazione e alla realizzazione dell'intervento, come da allegato disponibile sulla pagina dedicata del sito istituzionale.

7. I soggetti richiedenti devono impegnarsi a seguire le indicazioni di cui al Decreto del Presidente della Regione di data 4 ottobre 2011, n. 230 e s.m.i.

8. I soggetti richiedenti nuovi interventi (articolo 3, comma 1, lettere a) e b) devono impegnarsi a chiedere l'accreditamento ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005.

9. Il Servizio compente si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.

Art. 9 – Inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande:
a. trasmesse in modalità differenti da quella di cui all'articolo 8, comma 1;
b. pervenute dopo il termine fissato all'articolo 8, comma 1;

c. non corredate dalla documentazione prevista dall'articolo 8, comma 4, 5 e 6;
d. non corredate da tutta la documentazione richiesta dal Servizio nei termini assegnati ai sensi dall'articolo 8, comma 7;
e. presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 3;
f. riferite ad interventi edilizi diversi da quelli indicati all'articolo 4.

2. Nel caso in cui vengano presentate più domande di contributo per la medesima struttura di servizio verrà ritenuta ammissibile soltanto la domanda presentata per ultima in ordine cronologico, ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

Art. 10 – Criteri di valutazione e priorità delle domande

1. Ai fini della valutazione delle domande risultate ammissibili e della formazione delle graduatorie degli interventi ammissibili a finanziamento sono stabiliti i seguenti criteri e i rispettivi punteggi, ripartiti in misura corrispondente al peso percentuale attribuito nel Regolamento a ciascun criterio, tra loro cumulabili e pari complessivamente a 100 punti:

a. **adeguamento o miglioramento sismico o interventi di rafforzamento locale**:
   - adeguamento sismico all'interno o al servizio di zone a destinazione produttiva o commerciale - 35 punti
   - adeguamento sismico in altre zone - 20 punti
   - miglioramento sismico all'interno o al servizio di zone a destinazione produttiva o commerciale - 30 punti
   - miglioramento sismico in altre zone – 15 punti
   - rafforzamento locale - 10 punti

b. **realizzazione di opere consistenti nella messa a norma degli impianti e/o per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi**:
   - parere favorevole dei VVFF con allegato l'elaborato progettuale firmato anche digitalmente dal professionista – 15 punti (cumulabili con il seguente)
   - dichiarazione di mancanza della certificazione prevista dal DPR 151/2011 e di obbligo di ottenimento della stessa entro i termini di legge – 10 punti (cumulabili con il precedente)

c. **realizzazione o ristrutturazione di servizi igienico sanitari, di impianti tecnologici, di opere per il superamento di barriere architettoniche**:
   - impianti tecnologici - 8 punti (cumulabili)
   - superamento barriere architettoniche - 7 punti (cumulabili)
   - servizi igienico-sanitari - 5 punti (cumulabili)

d. **incremento della capacità ricettiva conseguente alla realizzazione dell'intervento**
   - per gli interventi di nuova costruzione - 10 punti
   - per gli altri interventi
     - aumento della capacità ricettiva rispetto all'esistente da 0% a 20% - 1 punti
     - da 20,01% a 40% - 2 punti
     - da 40,01% a 60% - 3 punti
     - da 60,01% a 80% - 4 punti
     - da 80,01% a 100% - 5 punti

e. **grado di cantierabilità del progetto**
   - per enti locali e altri soggetti pubblici:
     - incarico di progettazione affidato – 5 punti
     - possesso di un titolo abilitativo in corso di efficacia ai sensi di legge o progetto esecutivo approvato - 10 punti
   - per i soggetti privati:
     - incarico di progettazione affidato – 5 punti

- possesso del titolo edilizio in corso di efficacia ai sensi di legge (permesso di costruire, PdC) o avvenuto deposito di altri atti abilitativi (SCIA, anche in alternativa al PdC, o comunicazione di inizio lavori di attività edilizia libera asseverata) in corso di efficacia ai sensi di legge (i.e.: efficacia immediata a seguito dell'intervenuto deposito per SCIA e comunicazione di inizio lavori di attività edilizia libera asseverata; efficacia decorsi 30 giorni dall'avvenuto deposito per SCIA in alternativa al PdC) - 10 punti

2. In caso di parità tra progetti aventi uguale valutazione, ai fini dell'assegnazione del contributo la posizione in graduatoria è stabilita in base alle seguenti priorità:

a. intervento necessario per l'ottenimento certificato prevenzione incendi;
b. maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal beneficiario con fondi proprio o altri contributi;
c. ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 11 – Istruttoria delle domande, graduatorie degli interventi

1. Il Servizio competente procede all'istruttoria delle domande, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'ammissibilità dell'intervento al contributo, procede quindi alla valutazione comparativa delle domande risultate ammissibili, ai fini della formazione di due graduatorie distinte, sulla base dei criteri e delle priorità di cui all'articolo 10, e procede all'assegnazione dei contributi.

2. A conclusione dell'istruttoria sono formati:

a. per gli enti locali, la **graduatoria A**, in ordine decrescente di punteggio attribuito, degli interventi ammessi a finanziamento, con l'indicazione del contributo rispettivamente assegnato, e degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziati per carenza di risorse;
b. per gli enti locali, l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione;
c. per gli altri soggetti pubblici e i soggetti privati, la **graduatoria B**, in ordine decrescente di punteggio attribuito, degli interventi ammessi a finanziamento, con l'indicazione del contributo rispettivamente assegnato, e degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziati per carenza di risorse;
d. per gli altri soggetti pubblici e i soggetti privati, l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

3. Le graduatorie e gli elenchi di cui al comma 2 sono approvati con provvedimento adottato entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

4. Le graduatorie rimangono in vigore per due anni e vengono utilizzate per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo.

Art. 12 – Assegnazione e quantificazione dei contributi ministeriali (GRADUATORIA A)

1. L'importo del contributo ministeriale è determinato a copertura dell'intera spesa ammissibile e viene assegnato dal Ministero in base al Piano regionale di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai 6 anni ai sensi del d.lgs. n. 65/2017 trasmesso al Ministero nei termini previsti dall'Intesa approvata in sede di Conferenza unificata Stato – Regioni.

Art. 13 – Assegnazione e quantificazione dei contributi regionali (GRADUATORIA B)

1. L'importo del contributo regionale è determinato a copertura della spesa ritenuta ammissibile (sino ad un massimo dell'80%), al netto della quota di cofinanziamento prevista (per un minimo del 20%).

2. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine della graduatoria approvata per gli interventi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere b) e c).

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, al netto del cofinanziamento di cui al comma 1, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale maggiore

cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare la spesa complessiva dell'intervento a condizione che lo stesso non sia modificato in modo sostanziale; l'intervento si intende modificato in modo non sostanziale quando viene garantita la realizzazione di un suo lotto, autonomamente funzionale e fruibile.
4. Fatto salvo il caso previsto dal comma 3, con riferimento agli interventi inseriti nella graduatoria, eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili inizialmente previste, e tali da non comportare modifiche sostanziali dell'intervento finanziato, possono essere autorizzate dal Servizio nei soli casi, eccezionali e documentati, di sopravvenuta impossibilità di realizzare l'intervento in modo conforme a quanto dichiarato nella domanda. Per modifiche sostanziali si intendono quelle variazioni che siano tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'intervento finanziato, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione.

Art. 14 – Concessione del contributo
1. I contributi ministeriali (**graduatoria A**) assegnati agli interventi degli enti locali, beneficiari ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera a), che gestiscono o intendono gestire servizi per la prima infanzia, inseriti utilmente in graduatoria verranno concessi dal Ministero dell'istruzione e del Merito come previsto dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni prevista dal d.lgs. n. 65/2017.
2. La concessione dei contributi regionali (**graduatoria B**) assegnati agli interventi edilizi ammessi a finanziamento è disposta sulla base di quanto previsto dal Capo XI, ed in particolare dagli articoli 56 e 59, della legge regionale 14/2002.
3. Il provvedimento di concessione è adottato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria approvata.
4. Con il provvedimento di concessione sono fissati il termine iniziale e finale entro i quali l'intervento edilizio deve essere rispettivamente avviato e concluso. Tali termini, su istanza del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 64 bis della legge regionale 14/2002.

Art. 15 – Modalità di erogazione del contributo
1. L'erogazione dei contributi ministeriali (**graduatoria A**) assegnati agli interventi degli enti locali, beneficiari ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera a), che gestiscono o intendono gestire servizi per la prima infanzia, inseriti utilmente in graduatoria verrà effettuata dal Ministero dell'istruzione e del Merito come previsto dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni prevista dal d.lgs. n. 65/2017.
2. L'erogazione del contributo regionale (**graduatoria B**) concesso ad altri soggetti pubblici è disposta previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario ai sensi dell'articolo 57 comma 1, lettera a) della legge regionale 14/2002.
3. L'erogazione del contributo regionale (**graduatoria B**) concesso ai soggetti privati e del privato sociale è disposta, ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 14/2002 per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso e non eccedente la somma di euro 155.000 su presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente è erogata in seguito alla verifica e all'approvazione della documentazione presentata ai fini della rendicontazione secondo le disposizioni di cui al Titolo II, Capo III della legge regionale 7/2000.

Art. 16 – Termini e modalità di rendicontazione
1. La rendicontazione dei contributi ministeriali (**graduatoria A**) dovrà essere presentata alla Regione con la stessa modalità di cui ai contributi regionali con le modalità previste dall'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni prevista dal d.lgs. n. 65/2017 ed è previsto anche il monitoraggio da parte della Regione sugli interventi nei termini stabiliti dall'Intesa.
2. La rendicontazione dei contributi regionali (**graduatoria B**) deve essere presentata entro i termini stabiliti con il provvedimento di concessione e con le modalità previste al titolo II, capo III della legge regionale 7/2000.

3. La modulistica da utilizzare per la presentazione della rendicontazione sarà resa disponibile alla pagina dedicata sul sito istituzionale.
4. Nel caso di interventi finalizzati all'avvio di nuovi servizi, i beneficiari devono trasmettere, entro la data fissata per la rendicontazione nel provvedimento di concessione del contributo e a pena di revoca del contributo e restituzione delle somme erogate ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000, la segnalazione certificata di inizio attività, prevista dall'articolo 18 della legge regionale 20/2005, attestante l'avvenuta attivazione del servizio.

Art. 17 – Vincolo di destinazione
1. I beneficiari del contributo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 7/2000, hanno l'obbligo di mantenere la destinazione, a servizio per la prima infanzia, degli immobili oggetto della contribuzione regionale per la durata di cinque anni dalla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari che i beni oggetto di incentivi.
2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, come previsto dall'articolo 45 della legge regionale 7/2000, i soggetti privati e del privato sociale beneficiari del contributo trasmettono annualmente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), attestante il rispetto del vincolo medesimo.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 2 si procede alla verifica del rispetto del vincolo di destinazione mediante ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

Art. 18 – Pubblicità del Bando
1. Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note informative
Il procedimento di cui al presente Bando è affidato, nell'ambito della Direzione centrale Infrastrutture e territorio - Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione – Posizione organizzativa "coordinamento attività di programmazione interventi a sostegno di investimenti per l'edilizia scolastica ed universitaria e gestione interventi di competenza della Direzione":

- Incaricato responsabile: Rita Contento – tel. 040/3773442 e-mail: rita.contento@regione.fvg.it
- Istruttore: Maria Letizia Nicotera– tel. 040/3774527 e-mail: marialetizia.nicotera@regione.fvg.it
- Istruttore: Roberta Meden – tel. 040/3774954 e-mail: roberta.meden@regione.fvg.it
- Istruttore: Arianna Ceroi – tel. 0481/386384 e-mail: arianna.ceroi@regione.fvg.it

Gli allegati richiamati nel bando saranno pubblicati sulla pagina dedicata del sito istituzionale.

23_27_1_DDS_VAL AMB_29599_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 22 giugno 2023, n. 29599

DLgs. 152/2006 - Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante un nuovo impianto produttivo Digital green plant da realizzarsi nei Comuni di Pozzuolo del Friuli e di Udine. (SCR/1916). Efficacia decreto n. 31984 del 23 dicembre 2022. Proponente: Acciaierie Bertoli Safau Spa.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;
VISTO l'articolo 4, commi 1-6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 568 di data 22 aprile 2022 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1361 dd. 3 settembre 2021 con la quale sono state approvate le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali e per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 d.lgs 152/2006;
VISTO l'art. 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che disciplina l'efficacia e l'esecutività dei provvedimenti amministrativi;
VISTO il punto 1 del decreto n° 31984/GRFVG del 23 dicembre 2022 ai sensi del quale "il progetto riguardante un nuovo impianto produttivo DIGITAL GREEN PLANT da realizzarsi nei Comuni di Pozzuolo del Friuli e di Udine - presentato da Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006 qualora ASUFC, a seguito del ricevimento dell'elaborato di cui al punto 3., ritenga che le stime prodotte nello studio descritto nell'elaborato siano valide e complete e che da tali stime non emergano impatti ambientali significativi e negativi sulla salute umana" ed il punto 2 del medesimo decreto ai sensi del quale si è stabilito "di sospendere, per il periodo massimo di 12 mesi, l'efficacia del punto 1 del presente decreto fino al recepimento del parere di ASUFC che dia atto che le stime prodotte nello studio descritto nell'elaborato siano valide e complete che da tali stime non emergano impatti ambientali significativi e negativi sulla salute umana";
RILEVATO che in data 25 maggio 2023 (prot. n.GRFVG/GEN/2023/306606/A) il proponente, Acciaierie Bertoli Safau S.p.A., ha fatto pervenire la relazione "Valutazione Componente Sanitaria", in ottemperanza a quanto richiesto dal punto 3. del sopraccitato decreto n°31984/2022: "il proponente, entro 6 mesi dalla data del presente decreto e prima dell'avvio del successivo iter autorizzativo, dovrà predisporre un elaborato per la valutazione del potenziale aggravio del rischio sanitario della popolazione interessata dagli effetti dell'opera, redatto secondo le indicazioni contenute nel parere dell'ASUFC, prot. n. 195054 del 13 dicembre 2022. Tale elaborato, ai fini di cui al punto 1., dovrà essere valutato dall'ASUFC, Dipartimento di prevenzione, SOC Igiene e Sanità Pubblica";
VISTA la nota ASUFC, Dipartimento di prevenzione, SOC Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 0081449-P/GEN/ASUFC, del 31 maggio 2023, con la quale ASUFC, premettendo come il documento presentato da ABS S.p.A. sia frutto di un processo di confronto e revisioni successive, nel corso del quale il proponente ha accolto le indicazioni fornite da ASUFC, fornisce alcune analisi specifiche del contenuto del documento presentato e conclude ritenendo "… le stime prodotte nello studio descritto nell'elaborato siano, per quanto fattibile nei tempi concessi dal Decreto n° 31984/GRFVG del 23/12/2022, ragionevolmente valide e complete e che da queste non emergano impatti particolari sulla salute umana nella popolazione interessata dagli effetti dell'opera. Si raccomanda, in ogni caso, un'attenta analisi dei dati di monitoraggio delle concentrazioni di ciascun inquinante rilevate dopo la messa in opera al fine di valutare eventuali scostamenti dalle stime di impatto sulla salute riportate nel documento";
RITENUTO pertanto che:
- il proponente ha adempiuto nei tempi indicati all'invio della documentazione richiesta al punto 3. del decreto n°31984 del 23 dicembre 2023;
- ai sensi del punto 2., il decreto n°31984 del 23 dicembre 2022 è efficace dalla data del 31 maggio 2023, data di ricevimento della nota di ASUFC che dà atto che le stime prodotte nello studio descritto nell'elaborato sono "valide e complete che da tali stime non emergano impatti ambientali significativi e negativi sulla salute umana"

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte
1. Il proponente ha adempiuto nei tempi indicati all'invio della documentazione richiesta al punto 3. del decreto n°31984 del 23 dicembre 2022.
2. Ai sensi del punto 2., il decreto n°31984 del 23 dicembre 2022 è efficace dalla data del 31 maggio 2023, data di ricevimento della nota di ASUFC che dà atto che le stime prodotte nello studio descritto nell'elaborato sono "valide e complete che da tali stime non emergano impatti ambientali significativi e negativi sulla salute umana".
3. Il decreto n°31984 del 23 dicembre 2022 ha un'efficacia temporale di cinque anni decorrenti dal 31 maggio 2023, data del recepimento della nota di ASUFC di cui al punto 2. Qualora entro tale termine il progetto non sia stato realizzato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte del Servizio valutazioni ambientali.
4. La ditta Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. ai sensi dell'art. 28, comma 3, d.lgs. 152/2006 e del punto 2 dell'allegato 1 alla delibera della giunta regionale 1361/2021, nel rispetto dei termini e delle specifiche modalità di attuazione stabilite dalle condizioni ambientali previste nel decreto n°31984 del 23 dicembre 2022, dovrà trasmettere al Servizio valutazioni ambientali, in formato elettronico, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle stesse.
5. La ditta Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
6. Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Pavia di Udine, al Comune di Pozzuolo del Friuli, al Comune di Udine, al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, all'Arpa FVG e al Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli Cosef.
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 22 giugno 2023

per il direttore del servizio
IL DIRETTORE AD INTERIM:
CELLA

23_27_1_DDS_VALOR QUAL PROD_29212_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni 21 giugno 2023, n. 29212

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, articolo 3, commi da 1 a 4; deliberazione della Giunta regionale n. 1961 del 16 dicembre 2022. Approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di sistemi di stoccaggio degli effluenti, anno 2023.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità) e in particolare l'articolo 3, commi da 1 a 4, che prevede la concessione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese operanti nel territorio della regione per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di sistemi di stoccaggio finalizzati all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare i sistemi attualmente utilizzati applicando standard più elevati di quelli prescritti dalla normativa vigente;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1961 del 16 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il bando "Concessione di contributi a favore delle PMI operanti nel territorio della regione per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di sistemi di stoccaggio degli effluenti, in attuazione dell'articolo 3 commi da 1 a 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità)", di seguito Bando;
RICHIAMATO l'articolo 10, comma 1 del Bando che dispone che le domande di contributo siano presentate entro il 31 marzo 2023;

ATTESO che, entro suddetto termine, sono pervenute 25 domande di contributo;
DATO ATTO che per le suddette domande di contributo è stata data comunicazione di avvio del procedimento, come stabilito dall'articolo 11, comma 2, lettera a) del Bando;
ESPERITA la formale istruttoria delle domande di contributo;
CONSIDERATO che le domande ammesse a contributo sono risultate complessivamente 25;
RICHIAMATO l'articolo 12 del Bando concernente i criteri di selezione e priorità applicabili nel procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale n. 7/2000;
DETERMINATA, pertanto, la graduatoria delle domande con l'evidenza dei punteggi assegnati, della spesa ammessa e del contributo calcolato per ciascun beneficiario;
RICHIAMATO l'articolo 11, comma 2, lettera h) del Bando che dispone che il Direttore del servizio competente approva con decreto la graduatoria delle domande ammesse a contributo;
CONSIDERATO che con la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 (Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025) è stato disposto uno stanziamento di euro 600.000,00 per l'anno 2023 sul capitolo 6863 per le finalità previste dall'articolo 3, commi da 1 a 4 della legge regionale n. 29/2018;
CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta regionale n. 2055 del 29 dicembre 2022 riserva al Servizio valorizzazione qualità delle produzioni la gestione del capitolo 6863 per le finalità previste dall'articolo 3, commi da 1 a 4 della legge regionale n. 29/2018;
RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della graduatoria di cui all'allegato A al presente decreto, determinata nel rispetto dei criteri di selezione e priorità stabiliti dall'articolo 12 del Bando;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 22 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 (Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1199 del 30 luglio 2020, che ha disposto il rinnovo in capo al dirigente arch. Andrea Giorgiutti dell'incarico di Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023;

DECRETA

1. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 11, comma 2, lettera h) del Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1961 del 16 dicembre 2022, e nel rispetto dei criteri di selezione e priorità stabiliti dall'articolo 12 del Bando medesimo, è approvata la graduatoria per l'anno 2023 delle domande ammesse a contributo per le finalità di cui all'articolo 3, commi da 1 a 4 della legge regionale n. 29/2018, come riportate nell'allegato A al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del Bando, entro trenta giorni dalla data del presente decreto è disposta la concessione del contributo ai beneficiari indicati nell'allegato A nel limite delle risorse disponibili sul capitolo 6863 del bilancio regionale.
3. Le domande ammesse a contributo e non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili potranno essere finanziate ove si rendano disponibili ulteriori risorse aggiuntive sul capitolo 6863 del bilancio regionale.
4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Udine, 21 giugno 2023

GIORGIUTTI

Allegato

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
Servizio valorizzazione qualità delle produzioni
Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, articolo 3, commi da 1 a 4; deliberazione della Giunta regionale n. 1961 del 16 dicembre 2022

Graduatoria delle domande AMMESSE a contributo per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di sistemi di stoccaggio degli effluenti, anno 2023.

	domanda prot. n.	data protocollo	ragione sociale	partita IVA	punteggio assegnato	spesa richiesta (IVA esclusa)	spesa ammessa (IVA esclusa)	intensità contributo	contributo ammesso	CUP
1	179271	28/03/2023	TROVO' GIOVANNI	01849320930	60	17.128,49 €	14.023,34 €	60%	8.414,00 €	D35B23000120002
2	195097	03/04/2023	ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	01904250303	60	211.857,41 €	120.000,00 €	40%	48.000,00 €	D65B23000120002
3	185792	28/03/2023	AZ. AGR. COLOMBA DI COLOMBA DANIEL & C. S.S. AGRICOLA	02962710303	58	124.109,40 €	110.063,15 €	60%	66.037,89 €	D65B23000130002
4	195077	03/04/2023	ZANUSSI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	01768650937	55	84.024,09 €	84.024,08 €	60%	50.414,45 €	D15B23000140002
5	187973	31/03/2023	AZIENDA AGRICOLA FLEBUS ALESSANDRO E MURADORE ILENIA S.S.	01796310306	55	74.150,00 €	74.150,00 €	40%	29.660,00 €	D55B23000100002
6	186094	30/03/2023	SCREM MARINO E PIETRO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	02528270305	55	96.608,30 €	86.069,50 €	40%	34.427,80 €	D95B23000230002
7	195015	03/04/2023	CASAGRANDE LUCA	01563840931	50	51.654,11 €	50.335,49 €	60%	30.201,29 €	D35B23000160002
8	180509	28/03/2023	FATTORIA LE GLORIE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	01726480930	50	122.965,00 €	120.000,00 €	60%	72.000,00 €	D35B23000130002
9	114624	27/02/2023	AZIENDA AGRICOLA STELLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	01468780935	50	91.637,88 €	91.637,88 €	40%	36.655,15 €	D35B23000040002
10	195075	03/04/2023	AZIENDA AGRICOLA CAMPAGNOLE DI RIZZI SERGIO E PAOLO SOC. SEMP. AGRICOLA	01303940934	50	23.000,00 €	23.000,00 €	40%	9.200,00 €	D65B23000150002
11	195100	03/04/2023	AZIENDA AGRICOLA SANTA ELISABETTA DI DRIUSSI ANTONIO E SILVANO - SOCIETA' SEMPLICE	01048760936	50	130.538,02 €	120.000,00 €	60%	72.000,00 €	D95B23000240002
12	144926	10/03/2023	AZIENDA AGRICOLA EREDI TRUANT ARMANDO DI SBRIZZI MARIA G. & FIGLI SOC. SEMPLICE	00370440935	50	138.614,87 €	120.000,00 €	40%	48.000,00 €	D25B23000110002
13	118888	28/02/2023	AZIENDA AGRICOLA LA FATTORIA SOCIETA' SEMPLICE DI LISTUZZI AGOSTINO, FABIO, GIACOMO E NOE'	00276210309	45	71.400,00 €	71.400,00 €	40%	28.560,00 €	D15B23000070002
14	106296	22/02/2023	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	00167190305	45	29.487,90 €	29.487,90 €	40%	11.795,16 €	D85B23000020002
15	139686	08/03/2023	BORTOLIN MARZIO	01618470932	40	134.376,88 €	116.673,04 €	60%	70.003,82 €	D45B23000050002
16	195051	03/04/2023	"TENUTA MIVEA" SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI VIRNA ROSATO & C.	01208410314	40	23.220,00 €	23.220,00 €	60%	13.932,00 €	D55B23000110002

	domanda prot. n.	data protocollo	ragione sociale	partita IVA	punteggio assegnato	spesa richiesta (IVA esclusa)	spesa ammessa (IVA esclusa)	intensità contributo	contributo ammesso	CUP
17	193076	03/04/2023	AZIENDA AGRICOLA BERNARDIS GIANFRANCO E VALTER S.S.	01498080306	40	49.700,00 €	49.700,00 €	40%	19.880,00 €	D35B23000150002
18	195064	03/04/2023	CECCHETTO ANGELO	01620950301	40	121.734,50 €	120.000,00 €	40%	48.000,00 €	D85B23000120002
19	185934	30/03/2023	AZIENDA AGRICOLA DI BORTOLUSSI ELDO E ARMANDO - SOCIETA' SEMPLICE	00278330931	40	113.684,26 €	113.684,26 €	40%	45.473,70 €	D15B23000110002
20	186085	30/03/2023	ZARANTONELLO LUCA	01669770933	35	153.017,60 €	120.000,00 €	60%	72.000,00 €	D35B23000140002
21	186036	30/03/2023	AZ. AGR. CAODURO SEVERINO	01204100935	35	56.384,00 €	56.384,00 €	40%	22.553,60 €	D85B23000150002
22	195045	03/04/2023	CIMENTI TIZIANO	02734750306	25	32.650,00 €	32.650,00 €	60%	19.590,00 €	D15B23000160002
23	187968	31/03/2023	BARBATO GIACOMO	01620320935	25	52.392,00 €	52.392,00 €	60%	31.435,20 €	D65B23000140002
24	168040	22/03/2023	RIVA DE BARES SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	01747320933	25	36.003,62 €	21.803,62 €	60%	13.082,17 €	D35B23000090002
25	186076	30/03/2023	SALBEGO MAURO	01351080930	25	36.312,00 €	36.312,00 €	40%	14.524,80 €	D15B23000150002

23_27_1_DGR_948_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2023, n. 948
Accordo tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per l'internazionalizzazione del "Sistema del Nord-Est", art. 7. Approvazione schema di Convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto speciale della Regione;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1018 del 21 giugno 2019 con la quale è stato approvato il testo dell'Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a la Regione del Veneto per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord-Est", di seguito Accordo, quale strumento operativo finalizzato a rafforzare, nei Paesi target che sarebbero stati individuati congiuntamente, una presenza istituzionale che supporti in maniera concreta le imprese regionali al fine di sostenerle in materia di accordi commerciali, nell'ambito del reperimento delle materie prime, nell'attrazione di investimenti e nel trasferimento tecnologico, contrastando allo stesso tempo ogni forma di delocalizzazione, sottoscritto tra le parti in data 24 settembre 2019;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale del Veneto di data 17 marzo 2020 n. 331 e della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia di data 9 aprile 2020 n. 533 con cui si è provveduto ad approvare l'adesione all'Accordo di Unioncamere del Veneto, con sede in Venezia, della Camera di Commercio della Serbia, con sede in Belgrado (RS), e della Camera artigianale della Regione Istriana con sede in Pola (HR), all'Accordo;

PRESO ATTO che in data 4, 5 e 20 maggio 2020 sono state formalizzate mediante la sottoscrizione dell'apposito atto, le adesioni di Unioncamere del Veneto, della Camera di Commercio della Serbia e della Camera dell'Artigianato della regione Istriana;

VISTO l'articolo 7 del precitato Accordo secondo il quale i rapporti tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto con Finest S.p.A. sono disciplinati da apposita convenzione che regola anche i rapporti con gli eventuali soggetti terzi aderenti all'Accordo e alle Convenzioni operative;

RICORDATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1284 del 21 agosto 2020 è stata approvata la Convenzione prevista dall'articolo 7 dell'Accordo, successivamente sottoscritta in data 25 novembre 2020 dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Regione del Veneto e in data 30 novembre 2020 da Finest S.p.A.;

PRESO ATTO che la Provincia autonoma di Trento con nota del 02.12.2021 e con ulteriore comunicazione di data 23.12.2021, ha manifestato l'interesse ad aderire al progetto denominato "Sistema Nord Est";

RICORDATO che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. 171 di data 11 febbraio 2022, la Regione del Veneto con deliberazione n. 56 del 25 gennaio 2022 e la Provincia autonoma di Trento con deliberazione n. 844 del 13 maggio hanno approvato l'Addendum all'Accordo sottoscritto il 24 settembre 2019;

CONSIDERATO che l'Addendum è stato sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 30.06.2022, dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in data 04.07.2022 e dalla Provincia autonoma di Trento in data 16.09.2022;

EVIDENZIATO che con la sottoscrizione dell'Addendum la Provincia autonoma di Trento "… entra a pieno titolo nell'Accordo citato al pari delle due Regioni già firmatarie, in particolare nell'esecuzione degli articoli 4,5,6,7 e 8" e che "la Provincia autonoma di Trento assumerà nell'ambito del citato Accordo gli stessi impegni e assumerà le medesime competenze e facoltà delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia";

PRESO ATTO che la Convenzione prevista dall'articolo 7 dell'Accordo e sottoscritta nel 2020 ha cessato i propri effetti ai sensi dell'articolo 14 della stessa;

RITENUTO quindi necessario approvare, ai sensi del summenzionato articolo 7 dell'Accordo, una nuova Convenzione che disciplini i rapporti tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto, la Provincia autonoma di Trento con Finest S.p.A, nonché i rapporti con i soggetti terzi aderenti all'Accordo e alle Convenzioni operative annuali;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante

e sostanziale predisposto ai sensi del citato articolo 7 dell'Accordo, che verrà sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Regione del Veneto, dalla Provincia autonoma di Trento e da Finest S.p.A.
PRESO ATTO che con nota prot. n. 3P230000066 del 12.06.2023, Finest S.p.A. ha trasmesso la deliberazione del Consiglio di amministrazione di approvazione dello schema di Convenzione in oggetto;
CONSIDERATO altresì che la Giunta regionale del Veneto e la Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento provvederanno con propria deliberazione ad approvare il medesimo schema di convenzione;
PRESO ATTO che la stipula della Convenzione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive e turismo,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione di cui allo schema Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con cui si provvede a regolare i rapporti tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto, la Provincia autonoma di Trento con Finest S.p.A. nonché con i soggetti terzi aderenti, come previsto dall'articolo 7 dell'"Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord-Est";
2. di delegare l'Assessore alle Attività produttive e Turismo alla sottoscrizione della Convenzione di cui all'Allegato A;
3. di riservare a successivi provvedimenti l'approvazione delle previste Convenzioni operative annuali e l'individuazione delle risorse necessarie all'attuazione delle iniziative;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
5. di autorizzare il Direttore centrale attività produttive a provvedere all'esecuzione del presente atto e all'adozione di eventuali rettifiche, integrazioni ed adeguamenti delle disposizioni di natura operativa ad esso attinenti;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: ANZIL
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 948 DEL 23 GIUGNO 2023

Allegato "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA LA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

LA

REGIONE DEL VENETO

LA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

E

FINEST S.P.A.

PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL "SISTEMA NORD-EST"

Tra

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Giunta Regionale, codice fiscale 80014930327, PEC: ECONOMIA@CERTREGIONE.FVG.IT rappresentata dal Sig. ……………………………………………, nato a…………………………… il ……………… (C.F. ………………………………), domiciliato per la carica in Trieste- Piazza Unità d'Italia n. 1, il quale interviene nel presente atto per conto della Giunta Regionale del FVG per dare esecuzione alla D.G.R. n. ………… del……………………(di seguito Ragione autonoma Friuli Venezia Giulia")

e

la Regione del Veneto - Giunta Regionale, codice fiscale n. 80007580279, PEC PROMOECONOMIA@PEC.REGIONE.VENETO.IT rappresentata dal Sig. ……………………… , nato a ……………………… il ……………………… (C.F. ………………………………), domiciliato per la carica in Venezia - Dorsoduro 3901, il quale interviene nel presente atto per conto della Giunta Regionale del Veneto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettera d) della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012, per dare esecuzione alla D.G.R. n……………… del…………………… (di seguito "Regione del Veneto");

e

la Provincia autonoma di Trento, codice fiscale e P.IVA n. 00337460224, PEC: INTERNAZIONALIZZAZIONE@PEC.PROVINCIA.TN.IT rappresentata dal Sig. ……………………………………………, nato a……………………………il ……………… (C.F. ………………………………), domiciliato per la carica in ……………………………………………, il quale interviene nel presente atto per conto della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento per dare esecuzione alla D.G.P. n. ………… del…………………(di seguito "Provincia Autonoma di Trento)";

e

Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell'Est Europeo - Finest S.p.A.", con sede in 33170 Pordenone, Via dei Molini n. 4, capitale sociale Euro 137.176.770,15= i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone-Udine 01234190930, REA: PN-52124, PEC: SEGRETERIA@PEC.FINEST.IT, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia – Società per Azioni – Friulia S.p.A." con sede in Trieste, in persona del proprio……………………; (di seguito "FINEST")

PREMESSO

- che allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'Accordo per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord-Est", di seguito denominato "Accordo", sottoscritto in data 24 settembre 2019, tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, al quale hanno aderito in data 4 maggio 2020 Unioncamere del Veneto, in data 5 maggio 2020 la Camera di Commercio della Serbia e in data 20 maggio 2020 la Camera dell'Artigianato della Regione Istriana finalizzato a dare esecuzione alla Delibera di Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1018 del 221 giugno 2019 e alla Delibera di Giunta regionale n. 1122 30 luglio 2019 della Regione del Veneto, è stata sottoscritta in data 20.11.2020 dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in data 25.11.2020 dalla Regione del Veneto e in data 30.11.2020 da Finest S.p.A., la Convenzione tra la Regione Friuli Venezia, la Regione del Veneto e Finest S.p.A. ai sensi del articolo 7 del citato Accordo;
- che la Provincia autonoma di Trento, con nota del 02.12.2021 e con ulteriore comunicazione di data 23.12.2021, ha manifestato l'interesse ad aderire al progetto denominato "Sistema Nord Est";
- che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. 171 di data 11 febbraio 2022, avente ad oggetto "Adesione della Provincia autonoma di Trento all'Accordo tra la Regione autonoma Friuli

Venezia Giulia e la Regione del Veneto per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord-Est. Approvazione", ha approvato l'Addendum all'Accordo sottoscritto dalle due Regioni il 24 settembre 2019;

- che la Regione del Veneto con deliberazione n. 56 del 25 gennaio 2022 avente ad oggetto "Approvazione dell'adesione della Provincia autonoma di Trento all'Accordo tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto per l'internazionalizzazione del Sistema Nord-Est. DGR. n. 1122 del 30 luglio 2019. Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 48.", ha approvato l'Addendum all'Accordo sottoscritto dalle due Regioni il 24 settembre 2019;
- che la Provincia autonoma di Trento con deliberazione n. 844 del 13 maggio 2022 avente ad oggetto "Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Legge provinciale sull'attività amministrativa". Approvazione dello Schema di adesione all'Accordo tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord-Est" della Provincia autonoma di Trento e contestuale autorizzazione alla sottoscrizione delle Convenzioni operative annuali in sinergia con Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto", ha approvato l'Addendum all'Accordo;
- che l'Addendum è stato sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 30.06.2022, dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in data 04.07.2022 e dalla Provincia autonoma di Trento in data 16.09.2022;
- che con la sottoscrizione dell'Addendum la Provincia autonoma di Trento *"… entra a pieno titolo nell'Accordo citato al pari delle due Regioni già firmatarie, in particolare nell'esecuzione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8"* e che *"la Provincia autonoma di Trento assumerà nell'ambito del citato Accordo gli stessi impegni e assumerà le medesime competenze e facoltà delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia"*;
- che la Provincia autonoma di Trento con nota prot. n. 740444 del 27.10.2022 ha comunicato l'indisponibilità a partecipare finanziariamente per l'anno 2022 alle attività previste dalla Convenzione annuale, anticipando contestualmente la disponibilità a sottoscrivere la Convenzione annuale per l'anno 2023;

RITENUTO

- di addivenire, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo da parte della Provincia autonoma di Trento, alla stipula della Convenzione prevista dall'art 7 dell'Accordo per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord-Est".

Articolo 1
Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2
Oggetto

La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, i rapporti tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto, la Provincia autonoma di Trento e FINEST S.p.A., nonché i rapporti di FINEST con gli altri aderenti all'Accordo nella sua qualità di soggetto coordinatore delle attività deliberate.

Le attività deliberate saranno oggetto di Convenzioni annuali tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento con l'eventuale inclusione dei soggetti aderenti all'Accordo richiamati in premessa.

Articolo 3

Individuazione dei referenti

Vengono individuati, i sotto indicati responsabili tecnici referenti per l'esecuzione, con la possibilità di modifica con comunicazione via pec agli altri sottoscrittori:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: ____;

Regione del Veneto: ____;

Provincia autonoma di Trento: ____;

Finest S.p.A.: ____;

(con funzioni di segreteria e coordinamento)

La variazione dei referenti non comporta la necessità di integrare la presente Convenzione.

Articolo 4
Programma annuale di attività

Per dare attuazione agli obiettivi previsti dall'articolo 3 dell'Accordo, saranno assunte le Convenzioni annuali di cui all'art. 4 dell'Accordo tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento con l'eventuale adesione dei soggetti di cui all'art. 6 dell'Accordo, che conterranno la dotazione finanziaria che ciascun Ente e/o soggetto coinvolto nelle attività previste renderà disponibile ai soggetti esecutori, compresa FINEST, per le attività poste in capo alla medesima società.

Articolo 5
Ruolo di Finest

FINEST assicura un presidio operativo permanente di coordinamento per le attività progettuali che saranno realizzate tra i soggetti aderenti all'Accordo, ai sensi del successivo comma 2.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dell'Accordo, la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento provvedono ad individuare autonomamente i soggetti esecutori delle attività previste dalla Convenzione annuale e definite analiticamente nel Piano operativo.

Nel Piano operativo annuale, di cui al successivo art. 6, vengono descritte le progettualità e le attività che dovranno essere realizzate tramite il coordinamento operativo di FINEST .

Articolo 6
Piano operativo

Finest S.p.A., sulla base delle Convenzioni di cui all'art. 4 presenterà alla Regione del Veneto e alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e alla Provincia autonoma di Trento, su espressa richiesta delle stesse, una proposta di Piano operativo che le stesse approveranno, una volta ottenuto il parere favorevole degli aderenti all'Accordo e/o individuati nelle Convenzioni annuali.

Il Piano operativo dovrà comprendere la descrizione analitica dei progetti da realizzare ed il collegato budget di spesa, comprensivo dei costi previsti per il coordinamento e la gestione delle attività stesse.

Articolo 7

Attuazione delle attività

La Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento convengono di attribuire a FINEST il coordinamento operativo e l'espletamento degli adempimenti di carattere amministrativo relativi allo svolgimento delle attività previste dal Piano operativo annuale approvato.

I soggetti di cui all'articolo 3 hanno facoltà di convocare, a richiesta di uno dei componenti, specifici incontri di coordinamento e di aggiornamento sull'andamento delle attività alla presenza delle strutture regionali competenti.

Agli incontri possono essere invitati gli aderenti all'Accordo o quelli individuati nelle Convenzioni annuali anche su specifica richiesta degli stessi.

Articolo 8
Rapporti con i soggetti aderenti all'Accordo

Sulla base del ruolo di coordinamento riconosciuto a FINEST i rapporti di quest'ultima con i soggetti aderenti all'Accordo saranno improntati alla massima collaborazione anche attraverso lo scambio di ogni informazione utile all'esecuzione e al raggiungimento degli obiettivi definiti nell'articolo 3 dell'Accordo.

Nelle Convenzioni operative annuali di cui all'art. 3 saranno puntualmente definiti i rapporti tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento, FINEST e terzi aderenti.

Gli aderenti all'Accordo ed i soggetti individuati nelle Convenzioni annuali possono presentare alla Regione del Veneto, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e alla Provincia autonoma di Trento progettualità di loro interesse per una valutazione delle stesse, nell'ambito del Gruppo di Coordinamento di cui all'art. 8 dell'Accordo, allargato alla partecipazione di un rappresentante di FINEST

I progetti presentati dai soggetti aderenti devono essere accompagnati da un budget di spesa che indichi le relative fonti di finanziamento.

Articolo 9
Monitoraggio

Semestralmente (o su specifica richiesta della Regione del Veneto o della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o della Provincia autonoma di Trento), FINEST trasmetterà un report analitico sullo stato di avanzamento delle attività e delle risorse impiegate.

Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'ultima attività prevista nel Piano operativo annuale FINEST invierà alle due Regioni e alla Provincia autonoma di Trento una relazione delle attività svolte, evidenziando le tempistiche di attuazione e i risultati ottenuti, anche attraverso la raccolta di customer satisfaction, con allegato il rendiconto analitico delle entrate e delle uscite per ogni singola attività svolta.

Articolo 10
Attività di comunicazione

Al fine di far conoscere e divulgare i programmi e le attività di cui all'Accordo per l'Internazionalizzazione del "Sistema Nord-Est", FINEST potrà essere incaricata, a richiesta della stessa, in forma condivisa da parte delle Regioni e della Provincia autonoma di Trento, di realizzare un piano di comunicazione i cui costi saranno ricompresi nel Piano operativo annuale.

Tutte le forme di comunicazione delle attività relative all'Accordo dovranno contenere i loghi della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento e degli altri soggetti coinvolti.

Articolo 11
Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito alla presente Convenzione è competente il Foro di Trieste.

Articolo 12
Comunicazioni

Ferma restando la sede legale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione del Veneto, della Provincia autonoma di Trento e di Finest S.p.A., ogni comunicazione scritta o notificata inerente all'esecuzione della presente Convenzione si intenderà validamente eseguita nei seguenti modi:

- per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, presso la Direzione centrale Attività produttive nella sede di via Trento n. 2, in Trieste ovvero a mezzo PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it;
- per la Regione del Veneto, presso Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale con sede in Venezia-Mestre, via Torino n. 110, ovvero a mezzo PEC all'indirizzo promoeconomia@pec.regione.veneto.it;
- per la Provincia autonoma di Trento, presso l'UMSe Internazionalizzazione e relazioni economiche con sede in Trento via Grazioli n. 25, , ovvero a mezzo PEC all'indirizzo internazionalizzazione@pec.provincia.tn.it ;
- per Finest S.p.A. presso la sede di via dei Molini, 4 in Pordenone, ovvero a mezzo PEC all'indirizzo segreteria@pec.finest.it

Le comunicazioni ai soggetti aderenti si intendono validamente effettuate agli indirizzi comunicati nella domanda di adesione prevista dall'articolo 6 dell'Accordo.

Articolo 13
Privacy

Le Parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia di privacy dalle Autorità competenti.

Articolo 14
Entrata in vigore e registrazione

La presente Convenzione entra in vigore all'atto della sottoscrizione e scadrà contestualmente alla scadenza dell' Accordo ed è tacitamente rinnovabile con le modalità previste dall'art. 8 dell'Accordo, relativo alla "Durata e registrazione".

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso secondo le modalità previste dalla legge con spese a carico della parte richiedente.

Articolo 15
Sottoscrizione

La presente Convenzione, a pena di nullità, viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
REGIONE DEL VENETO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
FINEST S.P.A.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: ANZIL
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_27_1_DGR_955_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2023, n. 955
Linee guida per lo sviluppo dei Partenariati pubblico privati negli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, quale addendum al Piano energetico regionale (PER), in quanto attività del Piano d'azione del progetto "Smart Specialization University Campus" - S3Unica. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
- la Decisione C (2015) 4053 della Commissione europea dell'11 giugno 2015, con la quale è stato formalmente approvato il Programma Interreg Europe, così come previsto dall'articolo 29(3) del Reg. (UE) n. 1303/2013 (INTERREG EUROPE 2014-2020 CCI 2014 TC 16 RFIR 001;
- l'Accordo di Partenariato per l'utilizzo dei Fondi strutturali di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020 in Italia, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- la delibera C.I.P.E. n. 10 del 28 gennaio 2015 sulla "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-2020";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1157 del 22 giugno 2018, con la quale la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio energia è stata autorizzata ad aderire, in qualità di Lead Partner (LP) di progetto, alla proposta progettuale dal titolo "Smart SpecialiSation UNIvercity CAmpus" nell'ambito del "IV bando di selezione di proposte progettuali" del Programma Interreg Europe 2014-2020;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1409 del 9 agosto 2019 con cui si prende atto dell'approvazione del progetto "Smart SpecialiSation UNIvercity CAmpus", acronimo "S3UNICA" (PGI06201)", presentato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, in qualità di Lead Partner;
- il Contratto di Partenariato tra il Lead Partner ed i partners sottoscritto il 28 agosto 2019;

DATO ATTO che l'Autorità di Gestione del Programma Interreg Europe 2014-2020, con sede a Lille (Francia), con nota del 28 marzo 2019, ha comunicato l'approvazione del progetto S3UNICA (PGI06201), fissando la data di inizio dello stesso al 1° agosto 2019;

PRESO ATTO dell'attività di capofila del progetto prevista in capo al Servizio transizione energetica della Direzione centrale Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, come risulta dai documenti di progetto e dal citato Contratto di partenariato;

CONSIDERATO che:
- il costo complessivo del progetto "S3UNICA", così come approvato dal Segretariato tecnico congiunto del Programma, è pari a 1.538.662,00 euro, di cui 1.307.862,70 euro di quota FESR e 230.799,30 euro di cofinanziamento da parte dei partners;
- il budget spettante alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ammonta a complessivi 332.250,00 euro, di cui 282.412,50 euro di quota FESR e 49.837,50 euro di cofinanziamento nazionale garantito dal Fondo di Rotazione Nazionale, come previsto dalla delibera CIPE n. 10/2015 (ex legge 16 aprile 1987, n. 183);

RILEVATO che il progetto "S3UNICA" ha una durata complessiva di 48 mesi con avvio a partire dal 1° agosto 2019 e termine il 31 luglio 2023;

VISTO che con la delibera della Giunta regionale n. 1941 del 17 ottobre 2014, l'Amministrazione regionale ha adottato una Road Map per l'Efficienza Energetica degli edifici che individua una strategia complessiva ed una linea di intervento cardine: l'intervento di capitali privati tramite forme di partenariato pubblico-privato ("PPP") per la riqualificazione degli edifici pubblici regionali, sia pubblici che privati;

RILEVATO che la scheda progettuale prevede che gli obiettivi specifici ed i risultati attesi dall'attuazione del progetto rivestano particolare importanza per l'implementazione delle misure del Piano energetico regionale (PER) ed in particolare:
- Misura 24b: introdurre un'incentivazione negli edifici nuovi e negli edifici esistenti - compresi i campus universitari - per attuare un miglioramento della prestazione energetica, per installare impianti e microimpianti a FER o per un aumento dell'approvvigionamento da FER, rispetto al minimo già previsto dagli obblighi nazionali;
- Misura 25b: obbligo di un piano triennale per la P.A., di ristrutturazione degli edifici pubblici ai fini del

rispetto dei livelli minimi di FER, e incentivazione delle stesse attraverso un ordine di priorità nella assegnazione degli spazi finanziari;
PRESO ATTO che il Piano d'Azione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sviluppato nel progetto S3UNICA ed approvato con delibera della Giunta regionale n.2010 del 23 dicembre 2022, mira a favorire la costituzione di partenariati pubblico-privati e di partenariati per l'innovazione, volti alla promozione degli interventi di efficientamento energetico nei campus universitari ed in altri edifici pubblici situati sul territorio regionale, consolidando e riorientando i driver di sviluppo perseguiti con la strategia di specializzazione intelligente (S3) e si articola nelle seguenti attività:
a) composizione di un tavolo di esperti, al quale sono invitati tutti i portatori d'interesse della regione, in settori quali la valorizzazione delle fonti di energia rinnovabile, l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, la promozione dello sviluppo sostenibile (ad esempio nella logistica e nei trasporti - mobilità sostenibile - istruzione e ricerca).
b) approvazione delle Linee Guida per la promozione degli appalti innovativi e dei partenariati pubblico-privati da parte degli esperti medesimi.;
PRESO ATTO che le Linee Guida per la promozione degli appalti innovativi e dei partenariati pubblico-privati perseguono l'obiettivo di supportare gli attori pubblici locali nell'ideazione, pianificazione ed attivazione di partenariati innovativi pubblico-privati per l'efficienza energetica degli edifici attraverso le relative procedure di gara pubbliche. In particolare, le Linee Guida prevedono di:
- garantire l'applicazione dell'approccio della quadrupla elica da parte delle amministrazioni pubbliche nella progettazione e nello sviluppo delle azioni di partenariato;
- sollecitare le amministrazioni pubbliche a verificare ed a controllare lo stato energetico dei propri edifici, al fine di individuare gli immobili che richiedono con maggiore urgenza interventi di efficienza energetica.

CONSIDERATO che le Linee Guida sono lo strumento di riferimento per garantire l'attivazione di partenariati pubblico-privati e di partenariati per l'innovazione per l'efficienza energetica;
PRESO ATTO che le Linee Guida saranno trasmesse a tutti gli enti pubblici regionali;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali, approvato con D.P.Reg. n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015 n. 1922, e successive modifiche e integrazioni, con la quale viene definita l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e declaratorie delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare le "Linee Guida per lo sviluppo dei partenariati pubblico privati negli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici", allegate alla presente, quale Addendum al Piano energetico regionale vigente (Allegato 1);
2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente delibera ed il relativo Allegato.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Allegato 1

LINEE GUIDA

PER LO SVILUPPO DEI PARTENARIATI PUBBLICO PRIVATI NEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

S3UNICA
Interreg Europe

European Union
European Regional
Development Fund

SOMMARIO

1. Premessa

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha adottato le presenti linee guida al fine di promuovere il ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche che operano nel territorio regionale, a iniziative di partenariato pubblico privato, quali forme di cooperazione tra attori pubblici e privati capaci di consentire, tramite lo sviluppo e la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, secondo logiche più moderne e innovative, fondate sulla collaborazione tra le parti, una effettiva e migliore attuazione del Piano Energetico Regionale (P.E.R.).

Esse rappresentano l'esito dei lavori svolti dal Tavolo di esperti sui partenariati pubblico privati, costituito per l'attuazione del P.E.R. all'esito del progetto Interreg S3UNICA, avente a oggetto l'individuazione di misure e soluzioni per incrementare l'efficientamento energetico dei campus universitari e degli edifici pubblici, del quale l'Amministrazione regionale è *Lead Partner* ed al quale hanno partecipato altresì le Università di Udine e di Trieste, numerosi *stakeholder* regionali, tra cui l'Agenzia per l'Energia FVG, OverIT, Bluenergy Group e *AcegasApsAmga S.p.A*, unitamente a tanti altri partner europei.

Le attività di ricerca svolte nel corso del progetto, caratterizzate da una interazione e un confronto costante con gli altri *partner* europei, hanno portato a identificare la cooperazione pubblico-privata quale metodo di elezione per affrontare al meglio le sfide energetiche poste dalla complessa epoca contemporanea, ove è fondamentale combinare lo sviluppo energetico con la tutela ambientale e climatica.

Questa importante dinamica cooperativa rappresenta il metodo prescelto per la composizione e l'attività del Tavolo di esperti costituito dall'Amministrazione regionale, fondate sulla logica della «*quadrupla elica*», volta a promuovere l'innovazione per mezzo della collaborazione e l'interazione proattiva degli attori del territorio. Essa rappresenta appunto un modello innovativo di *governance* territoriale, finalizzato a stimolare la realizzazione di nuovi progetti e soluzioni per lo sviluppo sostenibile grazie all'interazione locale tra decisori pubblici, attori della conoscenza, mondo imprenditoriale e società civile.

In questa prospettiva, alla definizione delle presenti Linee guida hanno contributo, quali componenti del Tavolo, dirigenti e funzionari pubblici della Regione e di altri soggetti pubblici, accademici delle Università di Udine e di Trieste, imprenditori e *stakeholder* regionali, rappresentanti di associazioni di categoria, dei consumatori e degli enti locali, esponenti della società civile.

Ne è derivato un testo che vuole sensibilizzare gli attori pubblici del territorio sulle opportunità che possono sorgere per mezzo della collaborazione locale, nella progettazione, nel finanziamento e nello sviluppo di nuove iniziative, nel campo dell'efficienza energetica e della generazione da fonti rinnovabili, ma secondo moduli poi replicabili anche in altri campi dell'azione pubblica.
Il fine che le presenti Linee guida si propongono è dunque quello di sensibilizzare, mediante un testo il più possibile sintetico e chiaro, gli attori pubblici e privati del territorio regionale in merito a potenzialità e opportunità legate al ricorso degli strumenti di partenariato pubblico, fornendo quel quadro di conoscenze di base fondamentali per coglierne la rilevanza e l'utilità, anche sotto il profilo finanziario.
Esse sono finalizzate a rendere maggiormente edotte le pubbliche amministrazioni, che operano sul territorio regionale, in merito agli strumenti di partenariato pubblico privato previsti dalla legislazione vigente, loro caratteristiche e modalità di impiego, al fine assicurarne un più ampio utilizzo, suscettibile di superare le difficoltà burocratiche e di finanziamento degli interventi di efficientamento energetico, che rappresentano degli ostacoli all'attuazione della transizione energetica.
In questa prospettiva non sarà svolta una trattazione approfondita di questi istituti, ma ne saranno delineati i tratti essenziali, con indicazione dei principali aspetti pratici che vengono in considerazione, in particolare per gli enti locali, nel momento in cui si decide di farne uso. Per gli aspetti più tecnici, sotto il profilo giuridico, e per maggiori approfondimenti si farà invece rinvio alla normativa vigente nonché alla pluralità di linee guida, documenti di indirizzo, formulari e modelli messi a disposizioni da altri soggetti pubblici e volti a favorirne una estesa e corretta applicazione, anche nel capo dell'efficienza energetica.

2. L'utilità dei partenariati pubblico privati nello sviluppo innovativo dell'efficienza energetica da parte dei soggetti pubblici.

Lo sviluppo dell'efficienza energetica degli edifici pubblici rappresenta un obiettivo, trasversale a una pluralità di strategie di livello europeo, nazionale e regionale, obbligatorio per tutte le amministrazioni, comprese quelle regionali e locali.
Nell'ordinamento nazionale, tra le varie fonti, il d.lgs. 102/2014 impone a tutte le amministrazioni di procedere con lo svolgimento di interventi di efficienza energetica sugli

immobili pubblici, specificando all'art. 5, comma 16, come «*le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata, sono tenuti a concorrere al raggiungimento dell'obiettivo nazionale in materia di efficienza energetica e alla riduzione della povertà energetica, attraverso l'approvazione di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine*».

In linea con le previsioni normative, l'efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici rappresentano una delle misure di azione del PNRR italiano nell'ambito della missione n. 2 sulla rivoluzione verde e sulla transizione ecologica, articolata su più componenti tra cui la Misura M2C3 «*Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici*», avente a oggetto proprio gli interventi di efficientamento, prima di tutto sul patrimonio edilizio pubblico.

E questo in linea, anche, con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), che già prevede ambiziosi obiettivi in termini di efficientamento.

Se l'efficientamento energetico rappresenta così l'obiettivo, il suo concreto raggiungimento presuppone un più consapevole e ampio uso degli strumenti contrattuali dati alla pubblica amministrazione dall'attuale quadro normativo, attraverso logiche innovative e collaborative, capaci di assicurare un maggior coinvolgimento, in termini finanziari e di contributi di ricerca e sviluppo, degli operatori privati.

La collaborazione con gli attori della conoscenza, appartenenti ai settori della ricerca, dell'industriale, delle istituzioni pubbliche e della società civile è al centro della citata logica della «*quadrupla elica*», che rappresenta uno dei migliori propulsori dell'innovazione: la collaborazione proattiva tra attori pubblici, accademia, settore imprenditoriale e società civile nelle attività di ricerca e nell'implementazione delle soluzioni rappresenta un metodo fondamentale per affrontare le sfide della modernità, compresa quella – urgentissima non rinviabile – dell'efficienza energetica.

Da ciò la rilevanza degli strumenti di partenariato pubblico privato, ai quali è sotteso questo metodo collaborativo. Si tratta, infatti, di strumenti contrattuali flessibili e adattabili capaci di permettere all'amministrazione pubblica di instaurare un rapporto con i soggetti di cui sopra per ricercare e realizzare soluzioni innovative, anche nel campo dell'efficienza energetica, soprattutto ricorrendo al capitale privato.

In questo modo, il settore privato è posto nelle condizioni di fornire le proprie capacità manageriali, commerciali ed innovative all'amministrazione, nella progettazione, finanziamento, costruzione e gestione dell'opera di pubblica utilità, ottenendone poi un

ritorno economico negli anni successivi, tramite la successiva gestione dell'opera realizzata o il versamento di un canone periodico, capace di generare i flussi di cassa necessari a rimborsare il debito contratto dal privato.

Tutto ciò mentre il settore pubblico trae beneficio, in termini economico-finanziari, per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse disponibili da parte del privato, capaci di generare un circolo virtuoso tra spesa pubblica e prestazioni di servizi pubblici (miglioramento dei servizi di pubblica utilità erogati a parità di spesa pubblica).

E questo nell'ambito di dinamiche collaborative che possono essere estese, appunto, sin dalla concezione degli interventi necessari, alle istituzioni accademiche e, anche, ai vari attori della società civile.

L'approccio collaborativo fondato sulla logica della quadrupla elica, d'altra parte, rappresenta piena espressione delle strategie europee per l'innovazione, volte appunto a promuovere un più ampio ricorso ai partenariati pubblico privati, quali strumenti collaborativi capaci di stimolare logiche virtuose e partecipate, promotrici di nuove soluzioni nonché capaci di superare i vincoli di bilancio ed i deficit di risorse che possono affliggere il settore pubblico.

Ai fini di assicurare l'efficientamento energetico degli edifici, dunque, appare indispensabile favorire il più ampio ricorso da parte dell'amministrazione pubblica ai partenariati pubblico privati, i quali non solo consentono il ricorso a risorse private secondo numerose e flessibili soluzioni, con rischio a carico degli stessi operatori economici privati, ma consentono di assicurare l'implementazione di soluzioni innovative, con benefici per la pubblica amministrazione e per gli utenti finali dei servizi.

Tali benefici possono essere sia di carattere economico e concretizzarsi in una riduzione dei costi complessivi di realizzazione e gestione dell'opera (o del servizio), sia riconducibili ad un incremento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità dei servizi erogati, nonché, soprattutto, in termini di efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico.

3. Il quadro legislativo vigente in materia di partenariati pubblico privati.

I partenariati pubblico privati sono oggetto di un quadro normativo composto da una pluralità di fonti di livello diverso, da quelle europee a quelle nazionali e regionali, alle quali si aggiungono vari documenti di indirizzo. Questo quadro normativo è stato recentemente rivisto dal legislatore nazionale, tramite il d.lgs. 36/2023, che nell'introdurre il nuovo

codice dei contratti pubblici, abrogando il precedente codice di cui al d.lgs. 50/2016, ha rivisto sistematicamente la materia, con l'obiettivo di rendere tali strumenti più attrattivi per le amministrazioni, gli operatori economici e gli investitori istituzionali.

3.1. Il quadro legislativo nazionale, le previsioni regionali e le Linee guida ANAC.

La disciplina in materia di partenariati pubblico privati è oggi principalmente delineata a livello nazionale dal d.lgs. 36/2023 (recante il codice dei contratti pubblici), entrato in vigore il 1° aprile 2023 e destinato a trovare applicazione dal 1° luglio 2023, che rinnova e semplifica – dopo il d.lgs. 50/2016 – il recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici, dunque le direttive 2014/23/UE sui contratti di concessione, 2014/24/UE sugli appalti pubblici e 2014/25/UE sulle procedure di appalto nei settori speciali.

La cooperazione tra pubblici poteri ed operatori economici per mezzo dei partenariati, che cominciò progressivamente ad essere promossa a livello europeo sin dagli anni Novanta del secolo scorso, inizialmente sulla base di atti di natura non legislativa (in particolare poi a partire dal Libro verde sui partenariati pubblico privati del 30 aprile 2004), è divenuta oggetto di disciplina da parte dell'ultimo pacchetto di direttive, che ha introdotto una prima disciplina organica in materia di concessioni di lavori e di servizi, di cui alla direttiva 2014/23/Ue, ed alcune disposizioni per ulteriori figure di collaborazione nell'ambito degli appalti pubblici, come i partenariati per l'innovazione (art. 65 della direttiva 2014/24/UE). I partenariati, così, pur avendo conosciuto soprattutto negli ultimi anni un importante sviluppo a livello europeo, quale insieme di strumenti capaci di promuovere l'innovazione e la realizzazione di progetti ricorrendo al capitale privato, non sono tuttora oggetto di un quadro normativo europeo generale, essendo pertanto necessario fare principalmente riferimento alla disciplina nazionale.

La disciplina dei partenariati, dopo essere stata delineata a livello nazionale dal d.lgs. 50/2016, che considerava nella Parte IV (artt. 179 ss.) i partenariati pubblico privati e nella Parte III (artt. 164 ss.) i contratti di concessione, è stata rivista dal d.lgs. 36/2023, il quale, in una prospettiva più sistematica, ha ricondotto in un unico Libro IV, intitolato «*Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni*» (artt. 174 ss.), l'intera disciplina dei partenariati.

Tale libro è suddiviso in una Parte I relativa alle «*Disposizioni generali*», una Parte II «*Dei contratti di concessione*, articolata in un Titolo I su «*L'ambito di applicazione, i principi generali e definizioni*», un Titolo II su «*L'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali*», un Titolo III su «*L'esecuzione delle concessioni*», un Titolo IV «*Della finanza di progetto*», una Parte III «*Della locazione finanziaria*, una Parte IV «*Del contratto di disponibilità*», una Parte V su «*Altre disposizioni in materia di partenariato pubblico-privato*» e una Parte VI «*Dei servizi globali*».
Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nella relazione di accompagnamento al primo schema del nuovo codice, nell'ambito di questo *corpus* normativo «*la disciplina della concessione costituisce la disciplina di 'default' – destinata cioè ad attivarsi in mancanza di norme speciali – di tutte le figure partenariali tipiche e atipiche*».

Poiché la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dispone di una competenza primaria in materia di «*[…] lavori pubblici di interesse locale e regionale*» (art. 4, comma 1, n. 9, dello Statuto) dovranno poi essere considerati, in una prospettiva futura, eventuali interventi della legislazione regionale.
Questa competenza è già stata esercitata in materia di lavori pubblici con la l.r. 14/2002, la quale si occupa anche della disciplina della concessione di lavori pubblici (in particolare all'art. 16), con ulteriori riferimenti rintracciabili nella l.r. 20/1999, che nel delineare gli strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, disciplina anche il contratto di concessione (art. 4).
E la stessa disciplina potrà essere coordinata con la riforma introdotta a livello nazionale con il d.lgs. 36/2023, il quale all'art. 224, comma 8, espressamente prevede che «*Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione*».
D'altra parte, la potestà legislativa regionale rappresenta uno strumento che ben potrebbe essere esercitato per favorire ulteriormente il ricorso agli strumenti di partenariato pubblico privato da parte degli enti pubblici che operano in Friuli Venezia Giulia. E ciò tanto più ora, a seguito del d.lgs. 159/2022 (recante «*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di contratti pubblici*»), con il quale la Regione è stata espressamente abilitata a disciplinare le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase di esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture.

Nell'utilizzo dei partenariati è infine necessario considerare altresì alcune ulteriori previsioni, tra le quali non figurano però più le linee guida ANAC n. 9, che erano state

adottate in attuazione del d.lgs. 50/2016 in relazione al «*monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato*», che fornivano criteri per la corretta allocazione dei rischi a carico dell'operatore economico, per la predisposizione e per la revisione del correlato piano economico-finanziario nonché per il monitoraggio dell'attività dell'operatore economico nella fase esecutiva.

Alla stregua dell'art. 225, comma 16, del d.lgs. 36/2023, infatti, dal 1° luglio 2023 (data di acquisto di efficacia del codice e dei suoi allegati), «*in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati*».

Può invece venire in considerazione, tra l'altro, la delibera n. 432 del 20 settembre 2022, con la quale l'ANAC ha precisato a che condizioni i finanziamenti di provenienza europea, anche legati al PNRR, non incidono sull'equilibrio economico-finanziario dei partenariati.

I partenariati sono stati peraltro oggetto di attenzione da parte del legislatore statale anche in vista dell'attuazione del PNRR, il quale con il d.l. 36/2022 ha previsto l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare progetti di partenariato di importo superiore a 10 milioni di euro di richiedere un parere preventivo, non vincolante, al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Ragioneria dello Stato.

Per le procedure del PNRR restano peraltro ferme le precedenti disposizioni procedurali, non trovando invece applicazione il nuovo d.lgs. 36/2023. Alla stregua dell'art. 225, comma 6, d.lgs. 36/2023, infatti, «*In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018*».

In questo contesto, le principali fonti di riferimento per il ricorso ai partenariati sono dunque:

- la direttiva 2014/23/UE;
- il d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), segnatamente gli artt. 174 ss.;
- la l.r. 14/2022.

3.2. Linee guida, documenti di indirizzo, modelli e formulari.

Il concreto ricorso agli strumenti di partenariato, nell'ambito del descritto quadro legislativo, non è evidentemente scevro di incertezze e difficoltà applicative, considerata la complessità insista nell'elaborazione di progetti innovativi ma, al contempo, inevitabilmente più articolati rispetto ai contratti di appalto.

Al fine di facilitare, in una prospettiva pratica, il ricorso a tali strumenti, numerosi documenti di indirizzo, modelli e formulari sono stati elaborati nel tempo da diversi enti, alcuni contenenti prospettive applicative generali, altri riferiti a talune figure specifiche (come le concessioni ed il *project financing*) nonché, anche, con riferimento allo specifico settore dell'efficientamento energetico.

Sebbene siffatti documenti siano stati predisposti in relazione al precedente quadro normativo, essi possono comunque rappresentate dei validi ausili interpretativi e operativi, pur con l'attenzione necessaria a verificarne la compatibilità ed assicurarne il coordinamento con il sopravvenuto d.lgs. 36/2023.

Tra i principali documenti si segnalano:

- la Guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato) e dell'ANAC per la redazione dei contratti di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato del 2021, la quale riporta uno schema di contratto di concessione, completabile ed utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per dare corso a operazioni di partenariato, da aggiudicarsi sulla base di un progetto definitivo, e che prevedano il versamento, da parte loro, di un canone a titolo di corrispettivo per la disponibilità dell'opera e la fornitura di servizi accessori da parte del privato;
- la Guida per le amministrazioni del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politiche Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'ottobre 2022, articolata in 100 domande e risposte, aventi a oggetto, oltre agli aspetti definitori e di inquadramento degli istituti, anche le condotte da tenere, sotto il profilo

operativo, in talune situazioni che si possono verificare nell'ambito di rapporti di partenariato, compresi quelli inerenti interventi di efficientamento energetici (propri dei contratti di rendimento energetico).
- il Vademecum sui partenariati e sui contratti di prestazione energetica (EPC) del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del maggio 2022, con il quale sono fornite informazioni di pronto utilizzo (articolate per argomenti secondo un indice alfabetico), per amministrazioni e operatori del settore, volte a diffondere l'utilizzo dei contratti di rendimento energetico e la loro corretta configurazione, in particolare sotto il profilo della appropriata allocazione dei rischi tra le parti
- il Vademecum di APE FVG per l'efficienza energetica nei comuni del marzo 2020, contenente indicazioni per l'applicazione dei contratti di partenariato (in particolare la finanza di progetto e gli EPC) nel settore dell'efficienza energetica da parte delle Amministrazioni comunali;
- Le Linee guida per la predisposizione di Contratti di Prestazione Energetica (EPC) per edifici, elaborate dall'ENEA nel settembre 2014 e aggiornate nel 2017, che individuano i profili fondamentali di un contratto tipo di rendimento energetico, comprensivo degli elementi minimi previsti dall'Allegato 8 del d.lgs. 102/2014.
Si tratta di un insieme di strumenti operativi utili, in grado di supportare le Pubbliche Amministrazioni nel delineare, impostare e avviare concrete iniziative di partenariato pubblico privato, in particolare grazie a contenuti standard da modulare nel caso concreto, tenendo conto delle specifiche peculiarità e caratteristiche di ogni singola fattispecie.

4. Il partenariato pubblico privato: definizioni, presupposti e tipologie.

4.1. La definizione di partenariato pubblico privato

I partenariati pubblico privati sono un insieme di strumenti legali di cooperazione tra soggetti pubblici e privati, aventi l'obiettivo di consentire il finanziamento, la costruzione e la gestione di opere e infrastrutture pubbliche o la fornitura di servizi di interesse pubblico.
La nozione di partenariato pubblico privato è stata elaborata dalla Commissione europea tramite numerose comunicazioni interpretative (a partire dal Libro verde del 2004) e

ripresa dal d.lgs. 36/2023, il quale distingue tra partenariato di tipo contrattuale e partenariato di tipo istituzionale.

Il codice si occupa dei partenariati fondati su legami contrattuali di tipo sinallagmatico, mentre per la disciplina del partenariato istituzionale è rimessa al d.lgs. 175/2016 (in materia di società pubbliche) e alle altre norme di settore, sulla base delle quali può addivenirsi alla creazione di un'entità terza con il compito di assicurare la fornitura di un'opera o di un servizio a favore del pubblico, detenuta congiuntamente dal partner privato e dal soggetto pubblico (come le società miste).

In tale prospettiva l'art. 174, comma 4, d.lgs. 36/2023, prevede espressamente che «*Il partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalle altre norme speciali di settore*».

Per il resto, invece, alla stregua dell'art. 174, comma 1, del medesimo d.lgs. 36/2023, il partenariato di tipo contrattuale è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;

b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;

c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;

d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 174 il partenariato di tipo contrattuale comprende «*le figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. L'affidamento e l'esecuzione dei relativi contratti sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV della Parte II. Le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di partenariato pubblico-privato, le*

modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli articoli 177, 178 e 179.».
Non si tratta dunque di una categoria chiusa, poiché oltre a queste tipologie predefinite può essere qualificato come partenariato ogni schema contrattuale che integri i relativi presupposti, trattandosi di «*contratto atipico, in cui le parti fissano nel modo ritenuto più idoneo e adeguato l'assetto dei propri rispettivi [interessi] in funzione del conseguimento dell'interesse pubblico individuato esclusivamente dalla parte pubblica […] un* genus *contrattuale riferibile a più modelli specifici*» (Cons. Stato, comm. spec., par. 22 febbraio 2017, n. 775).
Non è un caso che il medesimo Consiglio di Stato abbia evidenziato, nell'ambito della Relazione agli articoli e agli allegati dello schema iniziale di quello che diverrà il d.lgs. 36/2023, come «*È stato inoltre ribadito il principio di atipicità e non esclusività delle forme contrattuali partenariali. In forza della capacità generale di diritto privato, l'Amministrazione può infatti forgiare anche schemi negoziali diversi da quelli nominati, purché aderenti, nei contenuti, alla regolazione pubblicistica contenuta nel libro IV*».
E la stessa l'ANAC, con le precedenti Linee Guida n. 9, aveva a sua volta confermato che il «*PPP rappresenta un complesso fenomeno giuridico che si delinea come un* genus *contrattuale riferibile a più modelli specifici in cui risulta prevalente la natura economico-finanziaria*».

Alle pubbliche amministrazioni, pertanto, è dato non solo ricorrere alle figure predeterminate e già tipizzate normativamente di contratto di partenariato pubblico privato, ma anche elaborare le soluzioni che più possono rispondere alle loro esigenze, nel rispetto dei presupposti necessariamente richiesti, dalla legislazione vigente, per la loro configurazione.

La complessità del ricorso a queste figure, la cui applicazione concreta presuppone la considerazione di aspetti giuridici, economici e tecnici, richiede però alla Pubblica Amministrazione di applicare un approccio multidisciplinare, con affiancamento di figure giuridiche, economiche e tecniche. La disponibilità di queste competenze può non solo essere rafforzata tramite l'assunzione di personale specializzato, ma anche derivare dall'instaurazione di accordi tra più pubblica amministrazione (come gli accordi di programma) o dal ricorso a forme di cooperazione anche istituzionali, che coinvolgano soggetti pubblici dotati delle necessarie competenze, come le Università di Udine e di Trieste e le altre agenzie specializzate operanti sul territorio regionale, come APE FVG.

Gli accordi di programma possono rappresentare una soluzione per coordinare l'azione di più amministrazioni in questo senso. Utile può altresì essere l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un gruppo di funzionari, di competenza multidisciplinare, per i partenariati, cui rimettere anche eventualmente l'interazione con gli altri attori del territorio, nella logica della quadrupla elica.

Il possesso di adeguate competenze da parte dell'amministrazione diviene di particolare rilevanza alla luce del d.lgs. 36/2023, il quale, nel prevedere all'art. 174 che per ente concedente si intendono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tenuto conto della complessità dell'istituto, precisa all'ultimo comma come i contratti di partenariato possano essere stipulati unicamente da enti concedenti qualificati, nell'ambito del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti che dovrà entrare in vigore, disciplinato dagli artt. 62 e 63 del medesimo d.lgs. 36/2023..
Circostanza, questa, che è destinata a valorizzare le forme di collaborazione tra amministrazioni, per come previste non solo dalla legislazione nazionale, ma altresì da quella regionale, anche nell'ambito del sistema dei contratti pubblici, ove è tra l'altro prevista la Rete delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 44-*bis*, l.r. 14/2002.

4.2. Le caratteristiche del partenariato pubblico privato. Allocazione del rischio ed equilibrio economico-finanziario.

I contratti di partenariato pubblico privato si caratterizzano dunque per alcuni tratti specifici, che li distinguono dai più tradizionali contratti di appalto, quali:

- la partecipazione attiva dell'operatore privato in tutte le fasi (o alcune di esse) necessarie per la realizzazione dell'opera e per la sua gestione (dalla progettazione, alla realizzazione e alla gestione appunto);
- il finanziamento, tutto o in parte a carico del privato, dal quale deve provenire una «*misura significativa*» delle risorse necessarie per l'operazione;
- la prospettiva di «*lungo periodo*» del contratto, determinata in funzione dell'ammortamento dell'investimento;
- l'allocazione del rischio operativo in capo al privato, in particolare il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi, che deve essere a suo

carico, mentre alla parte pubblica compete la definizione degli obiettivi e la verifica della relativa attuazione;
- l'equilibrio economico-finanziario, che deve consentire al privato la remunerazione del capitale investito, con tariffe corrisposte da utenti e/o da canoni corrisposti dall'amministrazione/enti utilizzatori dell'investimento e del correlato servizio.

I profili caratterizzanti principali e più delicati nella loro concreta applicazione attengono ai rischi (punto **4.2.1.**) e all'equilibrio economico-finanziario (punto **4.2.2**).

4.2.1. L'allocazione del rischio.

Quanto ai rischi legati all'operazione da porre in essere, essi devono essere posti principalmente a carico dell'operatore economico, cosicché al rischio proprio di ogni contratto si aggiunga la reale e concreta sua esposizione alle fluttuazioni di mercato e alle possibili perdite dei ricavi derivanti dai corrispettivi versati dagli utenti finali o dal canone riconosciuto dall' amministrazione.
La corretta allocazione del rischio operativo rappresenta il presupposto essenziale per la concreta configurazione di un contratto di partenariato pubblico privato, in luogo di un contratto di appalto, dovendo esso restare a carico dell'operatore economico. Le modalità per la sua allocazione sono disciplinate dall'art. 177, d.lgs. 36/2023, richiamato altresì dall'art. 196, in materia di locazione finanziaria, mentre l'art. 197 delinea una specifica disciplina per il rischio nei contratti di disponibilità

Alla stregua dell'art. 177, d.lgs. 36/2023, infatti, l'aggiudicazione di un partenariato comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.
Si considera che l'operatore economico abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto del contratto. La parte del

rischio trasferita deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dall'operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi derivanti dal contratto.
Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come partenariato, è quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti. Non rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore
I contratti remunerati dall'ente concedente senza alcun corrispettivo in denaro a titolo di prezzo si configurano come partenariati se il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore dipende esclusivamente dalla domanda del servizio o del bene, oppure dalla loro fornitura. Nelle operazioni economiche comprendenti un rischio soltanto sul lato dell'offerta il contratto prevede che il corrispettivo venga erogato solo a fronte della disponibilità dell'opera, nonché un sistema di penali che riduca proporzionalmente o annulli il corrispettivo dovuto all'operatore economico nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, di ridotta o mancata prestazione dei servizi, oppure in caso di mancato raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi della prestazione assunta dal privato. Le variazioni del corrispettivo devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme dell'investimento, dei costi e dei ricavi.
In questo modo il d.lgs. 36/2023 estende la disciplina del partenariato (e in particolare della concessione) anche ai progetti nei quali l'operatore privato fornisca direttamente servizi alla pubblica amministrazione, traendo la propria remunerazione principalmente dai pagamenti della pubblica amministrazione medesima.

Per il calcolo dei rischi era possibile, nella vigenza del precedente codice di cui al d.lgs. 50/2016, ispirarsi e prendere spunto dalla «*matrice dei rischi*» predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'ANAC nell'ambito del già citato schema di contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della pubblica amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato. La matrice, che doveva essere allegata al contratto di partenariato, quale sua parte integrante, rappresentava infatti lo strumento di riferimento per la programmazione degli interventi, per la redazione del documento di fattibilità, con indicazione delle alternative progettuali

e per verificare la convenienza del ricorso al partenariato, nonché per la successiva impostazione della procedura di gara.
Una tale matrice potrà eventualmente essere nuovamente considerata una volta che sarà aggiornata e coordinata con la novellata disciplina di cui al d.lgs. 36/2023, ai fini di una corretta allocazione del rischio nell'operazione che si intende portare avanti.

La remunerazione dell'operatore economico viene così, nella sostanza, legata alle *performance* delle prestazioni da lui erogate in favore del partner pubblico, nell'ambito di un rapporto contrattuale di durata nel quale gli obiettivi istituzionali strategici della pubblica amministrazione e gli obiettivi di profitto dell'operatore si trovano ad essere allineati: l'operatore economico diviene co-responsabile con la pubblica amministrazione del conseguimento di un determinato risultato, da cui deve dipendere la sua remunerazione. Lo schema tipizzato dal d.lgs. 36/2023 incorpora dunque un piano di ripartizione dei rischi ben diverso rispetto all'appalto, in quanto – come evidenziato anche dalla relazione del Consiglio di Stato sullo schema del nuovo codice – al rischio di costruzione proprio anche dell'appalto (ovvero il rischio legato ai ritardi nella consegna, ai costi addizionali, a standard inadeguati), si aggiunge il rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi, e segnatamente: il rischio di mercato dei servizi cui è strumentale l'opera realizzata (rischio di domanda), oppure il rischio di disponibilità (rischio di offerta), oppure entrambi.

Ai soli fini di contabilità pubblica è poi prevista l'applicazione, dall'art. 175, comma 8, d.lgs. 36/2023, dei contenuti delle decisioni Eurostat (in particolare di quella dell'11 febbraio 2004, poi ripresa dalle successive edizioni del *Manual on Government Deficit and Debt (MGDD)*) a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, commi 2 e 3, l. 196/2009. Siffatte decisioni concorrono ad assicurare il corretto trattamento contabile dei contratti di partenariato e vi sono connessi degli obblighi di informazione e comunicazione a carico delle amministrazioni contraenti, per i quali si rinvia alla Circolare del 19 maggio 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (recante «*Obblighi di comunicazione in materia di partenariato pubblico-privato*») ed alle eventuali successive, destinati a trovare applicazione attraverso il Portale di Monitoraggio dei Contratti di Partenariato Pubblico Privato della Ragioneria Generale dello Stato.

4.2.2. L'equilibrio economico finanziario.

In questa logica, particolare rilevanza assume l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, che si concretizza – ai sensi dell'art. 177, comma 5, d.lgs. 36/2023 – quando vi è la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. In particolare, l'equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischi

Il rischio operativo deve, quindi, essere commisurato, sia alla capacità del progetto di generare valore, sia allo strumento di finanziamento più conveniente e adeguato.

Se, poi, l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno, ovvero di un «*prezzo*». L'intervento pubblico può consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti.

Non si applicano le disposizioni sui partenariati, ma quelle sugli appalti, se l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di regolazione settoriale sollevi l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. La previsione di un indennizzo in caso di cessazione anticipata della concessione per motivi imputabili all'ente concedente, oppure per cause di forza maggiore, non esclude che il contratto si configuri come partenariato.

La direttiva europea precisa inoltre che il rischio operativo può inoltre essere limitato – sin dall'inizio – nei «settori con tariffe regolamentate», mediante «accordi di natura contrattuale che prevedono una compensazione parziale». La Corte di Giustizia ha escluso che il finanziamento degli oneri posti in capo al gestore di un SIEG debba considerarsi aiuto di stato, ove non ecceda i costi aggiuntivi sostenuti dal beneficiario per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico (Corte di Giustizia UE, 24 luglio 2003, C-280/2000, Altmark GmbH)

Anche sotto questo profilo l'art. 177, comma 7, d.lgs. 36/2023, precisa come, ai soli fini di contabilità pubblica, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat e come, in ogni caso, l'eventuale riconoscimento di un contributo pubblico, in misura superiore alla percentuale indicata nelle decisioni Eurostat e calcolato secondo le modalità ivi previste, non ne consente la contabilizzazione fuori bilancio.

La Direttiva europea del 2014, d'altra parte, pur chiedendo di prendere in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico privato, detta il requisito della traslazione del rischio operativo in termini qualitativi e non rigidamente quantitativi. In particolare, rispetto alla configurazione del tipo contrattuale, la Direttiva non contempla un limite fisso all'ammontare della contribuzione pubblica necessaria a porre l'operazione economica finanziaria in equilibrio. Così, a differenza di quanto in precedenza previsto dal d.lgs. 50/2016, il nuovo codice di cui al d.lgs. 36/2023, in linea con il diritto europeo, non delinea alcun limite quantitativo (ma solo qualitativo) al valore monetario del rischio che la concessione deve trasferire all'operatore privato.
Ne deriva, come sintetizzato dalla relazione di accompagnamento al nuovo codice, che:
- l'eventuale riconoscimento di un contributo pubblico, in misura superiore alla percentuale indicata nelle decisioni Eurostat e calcolato secondo le modalità ivi previste, non ne consente la contabilizzazione fuori bilancio (il che esclude che la concessione possa essere utilizzata per aggirare le misure restrittive di finanza pubblica);
- la stessa circostanza non esclude però che, ricorrendo gli elementi della fattispecie contrattuale, l'operazione economica possa essere qualificata concessoria ai fini dell'applicazione della relativa normativa sulle procedure di aggiudicazione e di esecuzione.

4.3. Le principali tipologie di partenariato pubblico privato: le concessioni.

La concessione rappresenta la figura principale e di *default* del partenariato pubblico privato di tipo contrattuale, la disciplina della quale, come già evidenziato, è destinata ad attivarsi, in mancanza di norme speciali, a tutte le altre figure partenariali tipiche e atipiche.
Alla stregua dell'art. 2, comma 1, lett. c), dell'allegato I.1, le concessioni sono quei contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

La concessione – in precedenza regolata in maniera autonoma nella Parte III del d.lgs. 50/2016 (art. 164 ss.) – è ora oggetto di una specifica disciplina, nell'ambito del Libro IV del d.lgs. 36/2023, delineata dagli artt. 176 ss.

Il meccanismo di remunerazione del concessionario può, come visto, fondarsi tanto sul versamento di un prezzo da parte degli utenti dell'opera e del servizio, quanto su modalità più articolate, che possono prevedere il versamento di un canone da parte dell'amministrazione per la disponibilità dell'opera, canoni per servizi accessori, e se del caso anche un contributo pubblico a titolo di prezzo dei lavori realizzati (cosiddetto PPP a tariffazione sulla pubblica amministrazione).
Essa può avere a oggetto, non solo la realizzazione e successiva gestione dell'opera pubblica, ma anche la sua progettazione, consentendo dunque al privato di collaborare più intensamente con l'amministrazione nel raggiungimento della soluzione da implementare.
La durata delle concessioni è limitata e deve essere determinata, ai sensi dell'art. 178, d.lgs. 36/2023, in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario, in relazione al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa. La durata deve essere indicata nei documenti di gara, a meno che non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto.
In particolare, qualora la durata sia calcolata in misura superiore ai cinque anni, la stessa non può essere superiore al periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere il recupero degli investimenti da parte del concessionario, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze previste. Alla stregua dell'art. 16, comma 5, l.r. 14/2002, tuttavia, nel caso di lavori pubblici la durata della concessione non potrebbe essere superiore a trenta anni, così come previsto anche dall'art. 4, l.r. 20/1999.
Alla stregua dell'art. 178, comma 3, d.lgs. 36/2023, gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.
La durata della concessione non è prorogabile, salvo laddove, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, si addivenga, ai sensi dell'art. 192, d.lgs. 36/2023 a una revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. Ulteriori possibilità di modifica sono previste dall'art. 189.

L'affidamento della concessione presuppone la disponibilità almeno di un progetto di fattibilità: ai sensi dell'art. 185, d.lgs. 36/2023, infatti, «*l'ente concedente pone a base di gara*

almeno un progetto di fattibilità». Quest'ultimo, tuttavia, potrebbe essere predisposto anche mediante una collaborazione con altri soggetti pubblici, tramite accordi di programma o altre intese, comprese le Università di Udine e Trieste, eventualmente attraverso una procedura partecipativa aperta al contributo degli stakeholder, nella logica della quadrupla elica (si veda, a riguardo, anche il par. 5.2).

In questi termini, la concessione rappresenta un istituto al quale l'amministrazione può ricorrere per lo svolgimento di interventi di efficientamento energetico, sin dalla loro fase di progettazione, con finanziamento a carico del privato.

4.4. La finanza di progetto.

Il d.lgs. 36/2023 ha ricollocato e ridelineato la disciplina della finanza di progetto (c.d. *project financing*) agli artt. 193 ss., in una forma notevolmente semplificata rispetto a quella precedentemente prevista dall'art. 183, d.lgs. 50/2016.
Essa rappresenta una procedura ad iniziativa privata relativa a interventi non presenti negli strumenti di programmazione, ovvero anche con riferimento a quelle presente, ma in tal caso proponendo diverse modalità di realizzazione.
La proposta, che può avere a oggetto la realizzazione in concessione di lavori o servizi, deve contenere un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.
Il piano economico-finanziario deve comprendere l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno.
Il d.lgs. 36/2023 mira a favorire altresì la partecipazione degli investitori istituzionali di cui all'art. 32, comma 3, d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010, e dei soggetti di cui all'art. 2, num. 3), reg. UE 2015/1017.

L'ente concedente è tenuto a valutare entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell'ente concedente, la proposta è respinta. L'ente concedente conclude la procedura di valutazione

con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati.
Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente e successivamente, nei tempi previsti dalla stessa, è posto a base di gara, nell'ambito della quale i concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. Qualora il promotore non dovesse risultare aggiudicatario, egli potrà esercitare il diritto di prelazione entro quindi giorni ai sensi del comma 8 dell'art. 193, d.lgs. 36/2023. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.

Alla stregua dell'ultimo comma dello stesso art. 193 l'amministrazione può anche sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare i progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, con le medesime modalità previste per la finanza di progetto. E ciò – evidentemente – tra l'altro nella prospettiva di realizzare altresì interventi di efficientamento energetico, comprese le soluzioni più complesse ed innovative, eventualmente integrate con la realizzazione di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili e da articolarsi sul territorio, per mezzo di reti di teleriscaldamento.

Si segnala da ultimo come, per gli affidamenti superiori alla soglia europea di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023, il bando di gara per l'affidamento di una concessione nella forma della finanza di progetto dovrà prevedere che l'aggiudicatario costituisca una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, ai sensi degli artt. 194 e 195 del medesimo decreto.

4.5. Il contratto di rendimento o di prestazione energetica (EPC).

Il ricorso al partenariato pubblico privato per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico su edifici può assumere altresì la configurazione di un contratto di rendimento o di prestazione energetica (*Energy Performance Contract – EPC*), istituto appositamente introdotto dal legislatore nazionale in tale prospettiva sulla base delle previsioni europee.

Esso è oggi definito dall'art. 2 del d.lgs. 102/2014 come l'«*accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari*».

Si tratta di una figura che può assumere configurazioni diverse, a seconda della strutturazione che ne viene data, non solo come appalto ma appunto oggi espressamente anche come partenariato, laddove il servizio reso dal privato alla pubblica amministrazione sia caratterizzato dal fatto che l'operatore economico viene remunerato in ragione della performance garantita e raggiunta.

Tale possibilità, già chiarita nell'ambito della precedente disciplina di cui all'art. 180, comma 2, d.lgs. 50/2016 (a seguito della modifica apportata con d.l. 76/2020, convertito in l. 120/2020), è oggi espressamente prevista dall'art. 200, d.lgs. 36/2023, relativo ai «*Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica*».

Ai sensi di quest'ultima previsione, i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e saldati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi. In questi casi, la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all'ente concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.

Nel rispetto di queste condizioni il contratto potrà poi assumere contenuti diversi che dipendono dalle caratteristiche diverse degli interventi realizzabili, che vanno dalla mera

riqualificazione dell'involucro agli impianti di illuminazione, dalla centrale termica alla domotica ed alla cogenerazione con il ricorso alle rinnovabili.
I contenuti minimi necessari del contratto di rendimento energetico sono per il resto previsti dall'allegato 8 del predetto d.lgs. 102/2014, tra cui: a) un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza; b) i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto; c) la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti; d) un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale; e) data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati; f) un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi; g) l'obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto; h) disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti; i) un'indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi); j) disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie; k) disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (a titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell'energia, intensità d'uso di un impianto); l) informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.
Nella configurazione come partenariato le stesse soluzioni da implementare mediante l'EPC potrebbero essere concordate e definite a monte in una prospettiva collaborativa tra partner pubblico e privato.

4.6. Le ulteriori figure tipizzate di partenariato.

Tra le ulteriori figure di partenariato contrattuale espressamente contemplate dal d.lgs. 36/2023 vi sono anche la locazione finanziaria, disciplinata all'art. 196, e il contratto di disponibilità, disciplinato al successivo art. 197.
Ai sensi dell'art. 196, alle amministrazioni pubbliche è così dato finanziare la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità tramite contratti di locazione finanziaria (*leasing*). La disposizione precisa in questo modo che la stipulazione

di un contratto di *leasing* persegue lo scopo di reperire il finanziamento non solo per la realizzazione (c.d. *leasing* in costruendo) ma anche per l'acquisizione ovvero il completamento di opere già esistenti che assumono la qualificazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. In questi casi, come previsto dal comma 2 dell'art. 196, la società di locazione finanziaria acquista da un operatore economico un bene esistente o da realizzare e lo cede in godimento, per un determinato periodo di tempo, alla pubblica amministrazione a fronte del pagamento di un canone periodico fisso e comprensivo di eventuali servizi accessori. Tutto ciò nel rispetto della disciplina delineata dall'art. 196 e dalle restanti previsioni del d.lgs. 36/2023.

Alla stregua dell'art. 2, Allegato I.1, invece, il contratto di disponibilità è il contratto col quale un operatore economico si obbliga, verso un corrispettivo e con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a compiere e a far godere all'amministrazione aggiudicatrice un'opera, destinata all'esercizio di un pubblico servizio. L'operatore economico è tenuto in questo caso a garantire il miglior godimento dell'opera, mantenendola in stato da servire all'uso convenuto ed eliminandone a proprie spese i vizi, anche sopravvenuti. Il contratto può eventualmente prevedere il trasferimento in proprietà all'amministrazione dell'opera, verso il pagamento di un corrispettivo ulteriore.

La fattispecie è poi regolamentata dall'art. 197 e delle altre previsioni del d.lgs. 36/2023.

5. La programmazione e progettazione degli interventi.

L'effettiva implementazione dell'efficienza energetica tramite i partenariati pubblico privati trae le mosse da una preliminare e fondamentale attività di programmazione degli interventi da svolgere (punto **5.1.**) e da una successiva progettazione degli stessi (punto **5.2.**) che deve essere posta in essere da ciascuna pubblica amministrazione. Entrambe queste attività possono essere svolte in collaborazione e con la partecipazione degli altri attori pubblici e privati che operano sul territorio, comprese le istituzioni accademiche, nella prospettiva di individuare già a monte eventuali soluzioni innovative da programmare e progettare per una futura realizzazione tramite contratti di partenariato (punto **5.3.**)

5.1. Programmazione degli interventi.

Il ruolo della programmazione diviene fondamentale nell'affrontare la sfida dell'efficientamento energetico degli edifici.
Non si tratta solamente della necessità di adempiere al disposto dell'art. 37 del d.lgs. 36/2023, laddove disciplina il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisiti di beni e servizi, ma di concretamente delineare anche temporalmente gli adempimenti necessari per avviare gli interventi di efficientamento sugli immobili pubblici, considerando le relative esigenze di bilancio e le correlate possibilità di utilizzare i partenariati in luogo dei tradizionali contratti di appalto.
Da un lato, infatti, il programma triennale dei lavori pubblici, con relativi aggiornamenti annuali, deve individuare i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 150.000 euro e indicare i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata anche l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo superiore alla soglia europea (di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023), ai fini dell'inserimento nella programmazione, le amministrazioni aggiudicatrici devono approvare preventivamente il documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.
Come specificato dall'art. 37, comma 2, d.lgs. 36/2023, il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono altresì i lavori «*complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato […]*».
Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, dal canto loro, contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro.
Ulteriori indicazioni sulla programmazione sono poi fornite dall'allegato I.5.
Dall'altro lato, la programmazione rappresenta il metodo attraverso il quale ogni Amministrazione pubblica può nello specifico delineare la propria strategia in materia di efficientamento energetico dei propri edifici, a partire da una prima fase di raccolta delle informazioni, dunque di identificazione della "salute" di tutti gli immobili pubblici e acquisizione dei relativi dati, per poi procedere all'identificazione degli interventi, urgenza

degli stessi, cronologia di attuazione e relative risorse a disposizione, con conseguente considerazioni anche del ricorso ai partenariati pubblico privati.

Circostanza, quest'ultima, che viene valorizzata dal d.lgs. 36/2023, laddove prevede oggi altresì, all'art. 175, l'adozione di un programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico privato, con il fine, tramite la sua pubblicazione, di garantire la massima trasparenza nei confronti di operatori economici, investitori istituzionali e della collettività nonché di stimolare altresì un dibattito pubblico sui progetti di maggiore rilievo.
In tale prospettiva, il ricorso al partenariato pubblico-privato deve essere preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità. La valutazione deve incentrarsi sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente.
Si tratta di una previsione che è volta a garantire lo svolgimento di approfondite valutazioni in ordine alla convenienza e fattibilità del partenariato, comprensive di tutti gli aspetti dell'operazione economica (idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, ottimizzazione del rapporto costi e benefici, efficiente allocazione del rischio operativo, capacità di indebitamento dell'ente e disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale), inclusa la capacità di generare soluzioni innovativa, così da incentivare altresì il ricorso alle più moderne ed efficienti soluzioni tecnologiche.

Sotto quest'ultimo profilo, ai fini della programmazione è fondamentale l'assunzione di tutti i dati e le informazioni necessarie a conoscere lo stato degli immobili pubblici sotto il profilo dell'efficienza energetica, onde identificare quelli che richiedono un intervento in tal senso e modularne anche temporalmente l'implementazione.
Il monitoraggio dei consumi e la predisposizione di un registro di contabilità/stato energetica/o del patrimonio immobiliare permette a ogni ente di acquisire le informazioni necessarie per valutare le successive strategie. A tal fine si richiamano sul punto anche le

indicazioni di cui alle Linee guida di APE FVG in materia di contabilità energetica degli edifici (p. 41 ss.), alle quali si rinvia.
In questo senso, può essere utile il ricorso agli indicatori, predisposti nell'ambito del progetto Interreg S3UNICA da cui traggono origine le presenti linee guida, denominati *Smart-Readiness Indicator* (*SRI*), i quali consentono una rapida valutazione dello stato dell'immobile considerato.

La programmazione rappresenta, dunque, la prima fase, nell'ambito della quale l'amministrazione pubblica identifica i problemi di natura energetica del proprio patrimonio immobiliare, le opportunità di miglioramento, individuando la relativa strategia e strumenti per applicarla, tra i quali un ruolo centrale possono assumere i partenariati pubblico privati.

In questa prospettiva appare fondamentale tra l'altro l'introduzione di un apposito sistema di gestione dell'efficientamento energetico, con la nomina di un responsabile (anche nella persona dell'*energy manager*) e di eventuali referenti, che possono costituire l'*energy team* del soggetto pubblico, eventualmente – come già evidenziato – nell'ambito di un gruppo di lavoro o di un *team* cui è rimessa la valutazione anche del ricorso ai partenariati pubblico privati, possibilmente – e opportunamente – in collaborazione con il Tavolo tecnico regionale sui partenariati e tutti gli altri attori presenti sul territorio, compresi gli Atenei di Udine e Trieste nonché APE FVG. Ed è già da questa fase, ai fini della programmazione, che è opportuno un confronto con tutti gli attori locali, nella logica della quadrupla elica, per individuare gli interventi da svolgere e individuare congiuntamente le soluzioni innovative da sviluppare e dunque da inserire nella programmazione, che potranno poi essere oggetto di appositi accordi di programma (ove sia necessario coordinare più amministrazioni pubbliche) e dei successivi contratti di partenariato con gli operatori economici privati.
Al fine di diffondere le buone pratiche e così promuovere il ricorso agli strumenti di partenariato l'art. 175, comma 8, d.lgs. 36/2023, prevede inoltre che sul portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato siano pubblicati e aggiornati periodicamente le migliori prassi in materia di forme e caratteristiche tecniche di finanziamento di partenariato pubblico-privato più ricorrenti sul mercato.

5.2. Progettazione degli interventi.

Una volta predisposta la programmazione o, comunque, identificati gli edifici che richiedono un miglioramento della loro efficienza energetica, è necessario procedere con la progettazione dell'intervento da realizzare.

A riguardo, la progettazione è ora disciplinata dagli artt. 41 ss., d.lgs. 36/2023, e si articola per quanto riguarda i lavori – a differenza del precedente d.lgs. 50/2016 – in soli due livelli di successivi approfondimenti tecnici: (i) il progetto di fattibilità tecnico-economica e (ii) il progetto esecutivo. La progettazione di servizi e forniture è invece articolata in un unico livello.

Poiché è possibile affidare (cfr. in generale l'art. 44, d.lgs. 36/2023) all'operatore economico privato non solo l'esecuzione delle opere, ma altresì la progettazione esecutiva, l'amministrazione sarà tenuta quantomeno a predisporre o acquisire il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento che intende realizzare. Per le concessioni lo stesso art. 185, d.lgs. 36/2023 prevede espressamente che l'ente concedente ponga a base della gara un progetto di fattibilità, e così parimenti è previsto per la locazione finanziaria (art. 196, comma 4).

Il progetto di fattibilità, in ogni caso, ben può essere predisposto – e ciò appare opportuno in una logica di promozione dell'innovazione – anche con il contributo di altri soggetti aventi adeguate competenze tecniche, di natura pubblica, come le Università di Udine o di Trieste, se del caso – come già evidenziato – mediante un accordo di programma. Non solo, la stessa progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento può essere predisposta o realizzata – totalmente o parzialmente – in accordo con altri soggetti pubblici invece che essere totalmente rimessa all'operatore privato nell'ambito del partenariato.

Non solo, l'affidamento del contratto di partenariato può avvenire – come subito si vedrà – per mezzo di procedure negoziate (come il dialogo competitivo), nell'ambito delle quali la soluzione da implementare è l'esito di un confronto tra le parti. Confronto che per la parte pubblica può essere svolto da un gruppo o *team* di esperti, composto non solo dai rappresentati dell'amministrazione committente ma anche di altri soggetti pubblici specializzati in materia, come appunto gli Atenei di Udine o Trieste o, anche, APE FVG.

5.3. Iniziativa pubblica e privata. Valutazione delle proposte e determinazione a contrarre.

La realizzazione di una operazione di partenariato pubblico privato può dunque avvenire su iniziativa della pubblica amministrazione ovvero, anche, su iniziativa di un operatore economico privato.
Nel primo caso è la pubblica amministrazione che, nell'ambito della descritta attività di programmazione o, nel caso ove possibile, anche al di là della stessa, valuta la sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione di un determinato intervento tramite un'operazione di partenariato, decidendo di avviare la procedura di individuazione del partener privato in vista della sua attuazione.
L'individuazione degli interventi da realizzare su iniziativa pubblica, nell'ambito della logica partecipativa che sta alla base dei più moderni approcci alle questioni complesse, come quella innovativa della quadrupla elica, è comunque opportuno avvenga tramite l'apertura dei procedimenti agli apporti degli altri attori del territorio, pubblici ma anche privati, affinché risultino il più possibile rispondenti alle esigenze di ogni contesto locale.
Un'operazione di partenariato può, tuttavia, anche essere svolta su iniziativa degli stessi operatori privati, ai quali è dato formulare proposte in tal senso all'amministrazione, cui sarà rimessa la valutazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico alla loro attuazione.
Su una tale logica si fonda oggi espressamente, come visto, in particolare la novellata figura della finanza di progetto, totalmente incentrata dall'art. 194, d.lgs. 36/2023 sull'iniziativa privata.

Se la giurisprudenza amministrativa aveva evidenziato, in relazione alla finanza di progetto disciplinata dal d.lgs. 50/2016, come la presentazione di una proposta non comportasse un obbligo in capo all'amministrazione di portare ad approvazione la stessa, oggi l'art. 193, d.lgs. 36/2023 impone espressamente all'amministrazione di valutare entro 90 giorni la fattibilità della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Alla stregua della norma, tuttavia, se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore, per recepire le indicazioni dell'ente concedente, la proposta è respinta. In ogni caso, l'amministrazione

è tenuta a concludere la procedura di valutazione con provvedimento espresso e, in caso di approvazione, deve inserire il progetto di fattibilità tra gli strumenti di programmazione. Resta invece ferma la discrezionalità dell'amministrazione, che non è tenuta ad approvare il progetto né, in seguito, a dare corso alla gara per l'affidamento dello stesso, potendo tra l'altro intervenire poi anche in autotutela sulla precedente dichiarazione di pubblico interesse, ogni qualvolta ravvisi la sussistenza di motivi sopravvenuti, anche di natura economica in relazione al risparmio di spesa, addirittura anche a seguito di una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario.

Inoltre, come emerge oggi dall'art. 193, d.lgs. 36/2023, in linea con quanto precedentemente evidenziato dalla stessa giurisprudenza amministrativa e dall'ANAC (delibera n. 329 del 21 aprile 2021) in relazione alla precedente disciplina dell'istituto, la procedura si scompone sostanzialmente in due sequenze procedimentali, di cui:

- la prima fase di selezione del progetto di pubblico interesse, intesa appunto alla valutazione della fattibilità che giustifichi l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore;
- la seconda fase di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, che costituisce la fase vera e propria della procedura pubblica di selezione, finalizzata a consentire alle imprese interessate l'aggiudicazione di una pubblica commessa.

Nonostante così sussista un nesso di presupposizione necessario tra le due fasi, esse restano strutturalmente autonome. Nell'ambito della prima fase, inoltre, trovano applicazione le previsioni della l. 241/1990.

Al fine di agevolare lo svolgimento di una tale valutazione, in particolare da parte delle amministrazioni comunali, si sintetizzano i principali passaggi dell'*iter* procedimentale che dovrebbe essere svolto:

i) Pareri di regolarità tecnica ed economica del RUP.

La proposta di partenariato può essere innanzitutto oggetto di pareri tecnici, eventualmente resi dai consulenti dell'ente, nonché di quello di regolarità economico-finanziaria.

Nel primo atto il RUP è tenuto a richiamare gli eventuali pareri tecnici ottenuti ed a formulare una propria valutazione circa l'adeguatezza, la completezza e la coerenza progettuale delle proposte che sono state formulate. Dovrà essere acquisito anche il parere di regolarità economico finanziaria, inteso come valutazione di compatibilità delle operazioni con il bilancio (che nel caso di concessioni di servizi cd. "fredde" darà luogo a una valutazione *off balance*).

ii) Intervento della Giunta comunale.

La Giunta comunale è tenuta a svolgere la valutazione tramite propria delibera, la quale dovrà richiamare i pareri del RUP e, laddove vi siano più proposte, individuare quella che offre il miglior risultato possibile per la collettività, avendo preliminarmente tenuto conto di tutti i costi, i rischi ed i benefici.
All'esito di tali valutazioni dovrà essere dichiarata la fattibilità tecnica della proposta, con successiva dichiarazione di pubblica utilità della stessa.
A questo punto, la Giunta sarà tenuta a rinviare la questione al Consiglio Comunale per l'adozione della delibera di inserimento della proposta negli strumenti di programmazione e per l'individuazione del promotore.

iii) Ruolo del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale, richiamate le precedenti fasi del procedimento e gli adempimenti espletati, dichiara la fattibilità tecnico-economica della proposta ed approva il progetto.
In quella sede viene quindi nominato formalmente il promotore ed è delineata la forma di affidamento da utilizzare.
Infine, il Consiglio provvederà a rimettere gli atti alla struttura competente (ad esempio all'ufficio appalti, ovvero anche ad una Centrale Unica di Committenza o a una Stazione Unica Appaltante qualora se ne avvalga).

iv) Determina a contrarre del RUP per l'avvio della procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 36/2023, e art. 192, TUEL, la procedura di aggiudicazione troverà quindi avvio mediante l'adozione della determina a contrarre, con la quale saranno

individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri per la selezione, quali *partner* privati, degli operatori economici alla luce delle offerte formulate.
A riguardo preme segnalare la necessità di porre particolare attenzione nei confronti degli altri (eventuali) concorrenti, diversi dal proponente.
L'amministrazione, infatti, dopo aver individuato la proposta migliore, si trova nella delicata situazione in cui deve confrontarsi con gli altri concorrenti, i quali possono presentare diverse istanze, comprese quelle di accesso agli atti, al fine di far valere le proprie ragioni. In un contesto così delineato, sarà onere dell'amministrazione mantenere un equilibrio tra i diversi interessi in gioco, nel rispetto della normativa vigente, compresa quella in materia di riservatezza e segretezza dei segreti tecnico-commerciali dei partecipanti alla procedura, nei termini previsti dagli artt. 22 ss., l. 241/1990 e 35-36, d.lgs. 36/2023.

La rilevanza di tale considerazione deriva dalla necessità di assicurare sempre la piena osservanza dei principi generali che regolano *in toto* tutte le fasi di gara: infatti, nonostante la giurisprudenza maggioritaria riconosca ampia discrezionalità gestionale in capo alle amministrazioni pubbliche, la stessa ha da sempre ribadito che non si può prescindere dai principi fondamentali che governano l'azione pubblica, oggi delineati in materia di contratti pubblici dagli artt. 1 ss., d.lgs. 36/2023, tra i quali quelli di trasparenza, proporzionalità e buon andamento.

6. Le procedure di affidamento.

I contratti di partenariato pubblico privato, al pari degli altri contratti pubblici, possono essere affidati dalla pubblica amministrazione tramite una procedura di gara ai sensi dell'artt. 176, d.lgs. 36/2023, previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 182, con i contenuti dell'allegato IV.1 del medesimo decreto.
Le procedure sono diversificate a seconda che il contratto di partenariato pubblico privato abbia un valore superiore o inferiore alle soglie europee.
Ai nostri fini, è utile ricordare a riguardo prima di tutto come le soglie di rilevanza europea, individuate dall'art. 14 del d.lgs. 36/2023, siano attualmente pari a:

a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali;
c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.

Le modalità per calcolare il valore del contratto di partenariato da affidare sono individuate nello specifico dall'art. 179 del medesimo decreto. Come previsto dall'art. 187, per tutti i contratti di concessione, anche non aventi a oggetto lavori, rileva solamente la soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), ovvero Euro 5.382.000.

6.1. Procedure per i contratti sotto soglia europea.

Qualora il valore del contratto sia inferiore alla predetta soglia di Euro 5.382.000, il d.lgs. 36/2023 delinea oggi, all'art. 187, una specifica procedura di aggiudicazione.
L'amministrazione, in questi casi, può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Resta comunque ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara perviste per i partenariati sopra soglia.

6.2. Procedure per i contratti superiori alla soglia europea.

Qualora si tratti, invece, di contratti superiori alla soglia di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023, pari oggi a Euro 5.382.000, l'amministrazione dovrà procedere ai sensi degli artt. 182 ss., d.lgs. 36/2023, previa pubblicazione di un bando, il quale deve contenere le informazioni di cui all'allegato IV.1 e ogni altra informazione ritenuta utile, anche secondo il formato dei modelli uniformi eventualmente predisposti dalle Autorità di regolazione di settore.
Il bando indica i requisiti tecnici e funzionali che definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o i servizi oggetto della concessione.
Inoltre, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, devono essere definiti in modo da assicurare adeguati

livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. I bandi possono anche richiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni di interesse dell'istituto finanziatore.

In deroga a tale obbligo, alle amministrazioni concedenti non è richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
a) l'oggetto della concessione è la creazione o l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
b) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici; c) l'esistenza di un diritto esclusivo;
d) la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di diritti esclusivi diversi da quelli definiti all'articolo 5, punto 10, della direttiva 2014/23/UE.
Si tratta, però, di eccezioni che si applicano unicamente qualora non esistano alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l'aggiudicazione della concessione.
In aggiunta, all'amministrazione non è richiesto di pubblicare un nuovo bando di concessione qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura o alcuna candidatura appropriata in risposta a una precedente procedura di concessione, purché le condizioni iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate; in tal caso va presentata una relazione all'Autorità di regolazione del settore. Lo stesso art. 182, d.lgs. 36/2023 precisa come un'offerta sia da ritenersi non appropriata laddove non presenti alcuna pertinenza con la concessione ed è quindi manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze e ai requisiti dell'ente concedente specificati nei documenti di gara.

Ai sensi dell'art. 183, d.lgs. 36/2023, l'amministrazione deve indicare nel bando le condizioni di partecipazione e, nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, dei requisiti minimi da soddisfare. Eventualmente, l'ente concedente può limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza.

La flessibilità data all'amministrazione nell'organizzazione della procedura emerge anche dal comma 5 dell'art. 183, laddove impone all'amministrazione di comunicare a tutti i partecipanti la descrizione della prevista organizzazione della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Eventuali modifiche devono essere comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando, devono essere rese pubbliche per tutti gli operatori economici.
L'amministrazione, ai sensi del comma 7 della medesima previsione, può condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono però essere modificati nel corso delle negoziazioni.
Inoltre, sulla base di quanto suggerito anche dalla Commissione europea con il Libro verde del 2004, è previsto che tali negoziazioni siano condotte di regola attraverso un dialogo competitivo ai sensi dell'art. 74 del medesimo d.lgs. 36/2023.

La procedura deve svolgersi tramite il ricorso alla digitalizzazione, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 184, d.lgs. 36/2023, alla stregua del quale il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese eventualmente le offerte, è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando secondo le indicazioni degli artt. 84 e 85 del medesimo decreto. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

Alla stregua dell'art. 185, d.lgs. 36/2023, i partenariati sono aggiudicati sulla base di criteri oggettivi, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione. I criteri devono in particolare essere connessi all'oggetto del contratto, non attribuire una incondizionata libertà di scelta all'amministrazione e includere, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Essi devono inoltre essere accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti.
Eventualmente, laddove l'amministrazione riceva un'offerta che propone una soluzione innovativa, con un livello straordinario di prestazioni funzionali, che non avrebbe potuto essere prevista da un ente concedente diligente, può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione. In tal caso, tuttavia,

l'amministrazione è tenuta a informare tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte.
In ogni caso, prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice è tenuta a verificare l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.
Proprio per la complessità di tali adempimenti è richiesto che i componenti delle commissioni di valutazione siano altamente qualificati e competenti.

Sempre con riferimento ai criteri di affidamento si segnala, come evidenziato nella Relazione di accompagnamento alla proposta di codice, l'importanza dell'integrazione dei requisiti in materia ambientale, sociale e di lavoro nelle procedure di aggiudicazione, nonché della scelta di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori ed equi, la cui applicazione agli operatori economici è essenziale per garantire a questi l'effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni.
In particolare, la possibilità concessa ai candidati di far ricorso alle capacità di altri soggetti può essere un fattore determinante per consentire la partecipazione delle PMI. È quindi opportuno stabilire che i criteri di selezione debbano riguardare soltanto la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori ed essere collegati all'oggetto del contratto, debbano essere indicati nel bando e non possano impedire a un operatore economico, salvo in circostanze eccezionali, di far ricorso alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con essi, qualora l'operatore dimostri all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie.
A tal fine va garantita alle amministrazioni la facoltà di applicare criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione del contratto sotto ogni aspetto e in qualsiasi fase dei loro cicli di vita, dall'estrazione delle materie prime per il prodotto alla fase di smaltimento dello stesso, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, prestazione o commercializzazione di questi lavori o servizi o in un processo specifico nel corso di una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale. Criteri e condizioni riguardanti tale processo di produzione o prestazione possono, ad esempio, consistere anche nel fatto che i servizi oggetto della concessione siano prestati usando macchine efficienti dal punto di vista energetico.

6.3. Procedure per eventuali contratti di appalto innovativi superiori alla soglia europea.

Per la realizzazione di soluzioni innovative, anche sotto il profilo della sostenibilità energetica degli edifici, all'amministrazione resta comunque dato affidare anche contratti di appalto, tramite le diverse procedure ordinarie previste dal libro II («*Dell'appalto*») del d.lgs. 36/2023.

Per completezza si segnalano allora le procedure negoziate volte appunto a favorire l'innovazione anche nei contratti di appalto, nelle quali la soluzione da implementare è il risultato di una negoziazione tra le parti, variabile e più o meno ampia a seconda del tipo di procedura.

Si tratta di procedure che hanno natura ristretta, in quanto accedono alla negoziazione solo gli operatori che ne hanno fatto richiesta e che sono stati ammessi dalla pubblica amministrazione sulla base dei criteri previsti dal bando. In queste procedure l'amministrazione individua esclusivamente le proprie esigenze e le caratteristiche richieste e specificando i criteri di aggiudicazione, nonché i requisiti minimi per partecipare che tutti gli offerenti devono soddisfare. Su tali indicazioni preliminari fornite dall'amministrazione gli invitati presentano l'offerta iniziale che costituisce la base per le successive (eventuali) negoziazioni. Esse possono riguardare (previa specificazione nel bando) unicamente l'offerta iniziale (che diviene così definitiva) oppure anche altre offerte a seguire, dato che la procedura può svolgersi (come nel dialogo competitivo) per successive fasi tese a ridurre il numero dei partecipanti.

6.3.1. La procedura competitiva con negoziazione.

La procedura competitiva con negoziazione, disciplinata oggi dall'art. 73, d.lgs. 36/2023, rappresenta una soluzione per l'affidamento alla quale la pubblica amministrazione può ricorrere, ai sensi dell'art. 70, comma 3, d.lgs. 23/2023:

a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure;

2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi;

3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5;
b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili ai sensi del comma 4.

Le negoziazioni, che si svolgono solo con gli operatori ammessi a seguito della fase di preselezione, si basano su un'offerta iniziale e possono riguardare tutte le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi (qualità, quantità, clausole commerciali, aspetti sociali e ambientali).
Sulle procedure si impone però il divieto generale per le amministrazioni di negoziare i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione.
Al termine il contratto sarà aggiudicato sulla base di un'offerta finale presentata dagli operatori partecipanti, già eventualmente ridotti nel corso delle precedenti fasi, per come definitiva e migliorata nel corso delle negoziazioni.

6.3.2. Il dialogo competitivo.

Il dialogo competitivo rappresenta un'ulteriore procedura di scelta del contraente attivabile qualora ricorrano le medesime condizioni previste dall'art. 70, comma 3, d.lgs. 36/2023, per il ricorso alla procedura competitiva con negoziazione (sulle quali si veda *supra* il par. 6.3.1.).
In questi casi, l'amministrazione indica e definisce nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara le esigenze che intende perseguire, i requisiti da soddisfare, il criterio di aggiudicazione, la durata indicativa della procedura nonché eventuali premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.
Prima dell'avvio del dialogo l'amministrazione può organizzare una consultazione con gli operatori economici selezionati sulla base della documentazione posta a base di gara e sulle

modalità di svolgimento del dialogo, con facoltà per i partecipanti di recedere nei trenta giorni successivi alla conclusione della consultazione.
L'amministrazione in seguito, come nel caso della procedura competitiva con negoziazione avvia con gli operatori che hanno fatto domanda e che sono stati ammessi, un dialogo tramite appositi incontri di negoziazione, finalizzato all'individuazione e definizione delle soluzioni idonee a soddisfare le proprie necessità, secondo quanto previsto dall'art. 74, d.lgs. 36/2023. Il dialogo competitivo, che può svolgere in fasi successive per ridurre i partecipanti, può riguardare tutti gli aspetti dell'appalto ed è finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità della stazione appaltante.
Al termine del dialogo gli operatori partecipanti dovranno presentare le rispettive offerte definitive in base alle soluzioni prospettate e poi specificate nella fase di dialogo, ai fini della successiva aggiudicazione del contratto.
Al termine, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 74, d.lgs. 36/2023, l'amministrazione potrà condurre ulteriori negoziazioni con l'operatore economico che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo per confermare gli impegni finanziari o altri contenuti dell'offerta attraverso il completamento delle clausole del contratto, a condizione che da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto pubblico, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

6.3.3. Il partenariato per l'innovazione.

Infine, tra le procedura più innovative previste dal d.lgs. 36/2023 vi è il partenariato per l'innovazione, istituto fondato sulle logiche di partenariato, introdotto nell'ordinamento dall'art. 65, d.lgs. 50/2016 e oggi disciplinato dall'art. 75 del nuovo codice, per l'ipotesi – prevista dal precedente art. 70, comma 5, d.lgs. 36/2023 – in cui l'amministrazione abbia l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano, poiché non è possibile, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.
Si tratta di un istituto procedurale di lungo termine, nell'ambito del quale i lavori ed i servizi necessari alla pubblica amministrazione vengo dapprima sviluppati – tramite attività di

ricerca e sviluppo – in collaborazione tra concorrente e amministrazione e successivamente acquistati da quest'ultima.

Esso è fondato sulla prospettiva di favorire una definizione partecipata dell'offerta e una collaborazione nella individuazione e realizzazione dei mezzi più idonei per soddisfare al meglio le esigenze dell'amministrazione.

Come evidenziato dalla direttiva 2014/24/UE (considerando n. 49), si tratta di uno strumento messo a disposizione dell'amministrazione per lo «*sviluppo e il successivo acquisto di prodotti, servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione*», tramite una procedura negoziata, nell'ambito della quale si possa sviluppare un effettivo dialogo tra le parti. Il presupposto per ricorrervi, da esporre tramite una analitica motivazione nella determina a contrarre, è dato dalla necessità di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi, destinati ad essere successivamente acquistati, in ragione del fatto che non vi sono altre soluzioni utili già disponibili nel mercato.

Per questa ragione, la conclusione di un partenariato per l'innovazione presuppone la necessità, per l'amministrazione, di svolgere un intervento di efficientamento che non possa essere realizzato tramite soluzioni già presenti sul mercato o per affrontare problemi attinenti ai consumi energetici per i quali si cercano soluzioni assolutamente innovative.

La procedura andrà poi a dispiegarsi, come nelle altre procedure negoziate, secondo una struttura bifasica, delineata dall'art. 75, d.lgs. 36/2023, con una prima fase di selezione qualitativa degli operatori economici, ed una seconda fase di negoziazione che può svolgersi in ulteriori sottofasi, con indicazione di obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere, prevedendo il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. Dopo ogni sottofase, sulla base di questi obiettivi, l'amministrazione potrà risolvere il partenariato o, laddove vi siano più operatori, decidere di ridurre il loro numero risolvendo singoli contratti.

Nel complesso, il partenariato si caratterizza così per il fatto di dispiegarsi secondo un ampio arco temporale, necessario per lo sviluppo ed il successivo acquisto dei prodotti, servizi o lavori innovativi, senza necessità di una ulteriore gara per il loro acquisto. L'amministrazione può infatti anche instaurare il partenariato per l'innovazione con più operatori economici, che andranno a condurre attività di ricerca e sviluppo separate, salvo poi l'acquisto solo dei prodotti, servizi o lavori innovativi che saranno ritenuti migliori al termine della procedura.

7. Esecuzione e monitoraggio.

A seguito dell'affidamento e della stipulazione del contratto troverà avvio la fase esecutiva, che, come visto, potrà comprendere, a seconda dei casi, le fasi di progettazione e/o l'esecuzione dei lavori/svolgimento dei servizi/consegna delle forniture.
Nel corso della fase esecutiva di un contratto di partenariato l'amministrazione pubblica è in particolare tenuta a controllare l'adempimento da parte del privato delle sue obbligazioni, anche al fine del versamento dei corrispettivi o delle modifiche del canone, e a monitorare il mantenimento in capo allo stesso dei rischi trasferiti e dunque della persistenza dell'equilibrio economico-finanziario.
A tal fine è necessario che sia previsto, tramite apposite previsioni contrattuali, il trasferimento di flussi informativi dai partner privati al partner pubblico, con resoconti economico-gestionali periodici, da verificarsi a cura del RUP, eventualmente coadiuvato dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione. Il rendiconto deve dare atto dell'andamento dei lavori o del servizio rispetto al cronoprogramma e agli obblighi previsti, il rispetto degli eventuali Saldi di Avanzamento Lavori, l'esecuzione dei controlli previsti e di ogni altro elemento utili per controllare la corretta gestione del contratto di partenariato.
Una specifica disciplina sull'esecuzione dei partenariati è delineata dagli artt. 188-192, d.lgs. 36/2023, in particolare con riferimento alle concessioni.

8. Comunità energetiche rinnovabili.

Le comunità energetiche sono tra gli strumenti più innovativi che la legislazione recente è venuta a fornire agli attori pubblici e privati del territorio per l'implementazione della sostenibilità energetica locale. Esse rappresentano un'espressione delle dinamiche di partenariato e collaborazione che possono emergere spontaneamente dal territorio, in vista del raggiungimento di obiettivi comuni. In questo senso, le comunità energetiche rappresentano la veste istituzionale che può essere data a iniziative di partenariato pubblico-privato di natura più stabile, destinate a radicarsi sul territorio, coinvolgendo una pluralità di attori differenti, in piena aderenza alla logica della quadrupla elica.

Sotto il profilo normativo, le comunità energetiche sono state introdotte dall'art. 42-*bis* del d.l. 162/2019, convertito in l. 8/2020, in recepimento dell'art. 22 della direttiva 2018/2001/UE, ed oggi sono disciplinate dal d.lgs. 199/2021 nonché da una serie di fonti secondarie, tra cui:

- la delibera dell'ARERA del 27 dicembre 2022, n. 727/2022/R/eel, che ha approvato il testo integrato dell'autoconsumo diffuso, destinato a trovare applicazione a decorrere dall'ultima data tra il 1° marzo 2023 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui all'art. 8 del d.lgs. 199/2021 (con abrogazione della precedente delibera ARERA del 4 agosto 2020 n. 318/2020/R7eel);
- il d.m. del 16 settembre 2020;
- le Regole tecniche del GSE per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

Ulteriori provvedimenti attuativi sono ad oggi in corso di adozione, come il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica previsto dal d.lgs. 199/2021.

Ai sensi dell' art. 2 e dell'art. 31 del d.lgs. 199/2022, le comunità energetiche rinnovabili sono soggetti giuridici autonomi che hanno l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai soci o membri o alle aree locali in cui operano, e non la realizzazione di profitti finanziari.
Possono farne parte persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti. Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituisce l'attività commerciale e industriale principale. La partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Le comunità devono operare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;
- i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi e alle restituzioni previste dal d.lgs. 199/2021, secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;
- gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità devono entrare in esercizio dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. 199/2021 legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità;
- i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II del d.lgs. 199/2021 alle condizioni e con le modalità ivi stabilite.

I rapporti tra i soggetti che aderiscono alla comunità sono disciplinati da un contratto di diritto privato, il quale deve:

- prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale i capo agli aderenti, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individuare univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- consentire ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque restare equi e proporzionati.

Tali elementi possono essere inseriti anche nell'atto costitutivo e/o dello statuto della comunità di energia rinnovabile.

Le comunità energetiche rinnovabile potranno avere a oggetto non solo la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, ma una serie di ulteriori funzioni volte alla promozione della sostenibilità del territorio, anche in termini di efficienza energetica.
Sotto il primo profilo, all'interno della comunità potranno essere presenti anche più impianti aventi produttori diversi fra loro e non necessariamente coincidenti con uno dei clienti finali. La potenza massima di ciascun impianto non potrà però superare 1 MW.
Per il resto, la comunità, che potrà avvalersi di impianti di stoccaggio e utilizzare la rete di distribuzione, potrà promuovere altresì interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio nonché offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Le amministrazioni locali, oltre a poter essere parte di una comunità energetica rinnovabile, potranno altresì promuoverne direttamente in prima persona la costituzione.
A tal fine può essere la stessa Giunta comunale ad adottare un atto di indirizzo per demandare agli uffici di elaborare la strategia ed il percorso per procedere in tal senso, in vista di una successiva delibera del Consiglio comunale.

Il servizio per l'autoconsumo diffuso è erogato dal GSE ai referenti delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso. I soggetti che intendono beneficiare del servizio per l'autoconsumo diffuso presentano istanza al GSE per il tramite del referente, secondo modalità, modelli e tempistiche definite dal GSE tramite le proprie regole tecniche.
Il GSE, verificato positivamente che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l'ammissibilità al servizio per l'autoconsumo diffuso, stipula con il referente della configurazione un apposito contratto, secondo uno schema definito dal GSE, con effetti generalmente decorrenti dal giorno di ricevimento dell'istanza ovvero da una data successiva indicata dal medesimo referente.

La costituzione di comunità energetiche rinnovabili rappresenta uno degli strumenti di *governance* del territorio più importanti a disposizione degli enti locali, attraverso i quali rendere più sostenibili e decarbonizzate le loro comunità, rafforzare la capacità di adattarsi

ai cambiamenti climatici e consentire ai cittadini di disporre di un'energia sostenibile, economica e sicura.
In tale prospettiva i comuni possono dunque assumere un ruolo fondamentale, promuovendone e sostenendone la costituzione per mezzo dell'adozione di disposizioni favorevoli, anche in relazione all'assetto e utilizzo del territorio.

9. Approfondimenti e documentazione ulteriore.

Per ulteriori riferimenti e approfondimenti in merito ai partenariati pubblico privati è possibile tuttora consultare, salva l'eventuale esigenza di coordinare i testi non ancora allineati con il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023:

- la Guida «*100 domande e risposte*» del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, accessibile all'indirizzo https://www.programmazioneeconomica.gov.it/partenariato-pubblico-privato-nuova-edizione-di-100-domande-e-risposte/;
- il Vademecum «*PPP & Contratti di Prestazione Energetica (EPC)*» del citato Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, accessibile all'indirizzo
- la pagina in materia di partenariati pubblico privati sempre del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, accessibile all'indirizzo https://www.programmazioneeconomica.gov.it/homeppp/;
- il Vademecum di APE Fvg per l'efficienza energetica nei comuni del marzo 2020, accessibile all'indirizzo https://www.ape.fvg.it/wp-content/uploads/2020/05/03463_ML_Vademecum-comuni-rev00-lowres.pdf.

Per ulteriori riferimenti in merito a modelli di atti da utilizzare nella procedure di partenariato pubblico privato è possibile fare riferimento:

- ai bandi tipo ANAC, reperibili all'indirizzo https://www.anticorruzione.it/;

- alla Guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'ANAC per la predisposizione di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato.

Per quanto riguarda le comunità energetica, è possibile consultare, tra l'altro:

- il Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso dell'ARERA, approvato con la deliberazione del 27 dicembre 2022, n. 727/2022/R/eel, reperibile all'indirizzo https://www.arera.it/it/index.htm;
- le Regole tecniche del GSE «*per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa*», reperibili all'indirizzo https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile.

Per riferimenti su *best-practice* e precedenti esperienze di partenariato pubblico privato comunità energetiche rinnovabili, già sviluppate o tuttora in corso, è infine possibile consultare la banca dati, appositamente costituita dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito del progetto S3UNICA, all'indirizzo S3UNICA Google Drive folder.

Per ogni ulteriore informazione resta a disposizione il Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai seguenti riferimenti: nicolo.tudorov@regione.fvg.it; alessia.porcellini@regione.fvg.it; stefano.borella@regione.fvg.it

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_27_1_DGR_959_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2023, n. 959
Bando concessione di contributi a favore delle PMI operanti nel territorio della Regione per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di sistemi di stoccaggio degli effluenti, in attuazione dell'art. 3 commi da 1 a 4 della LR 29/2018 (Legge di stabilità 2019). Modifiche al Bando approvato con DGR 1961/2022.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e, in particolare l'articolo 3, commi da 1 a 4, che prevede la concessione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese operanti nel territorio della regione per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di sistemi di stoccaggio finalizzati all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare i sistemi attualmente utilizzati applicando standard più elevati di quelli prescritti dalla normativa vigente;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1961 del 16 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il bando "Concessione di contributi a favore delle PMI operanti nel territorio della regione per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di sistemi di stoccaggio degli effluenti, in attuazione dell'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità)", di seguito Bando;
ATTESO che l'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 29/2018 dispone che i sopra menzionati contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
DATO ATTO che lo schema di Bando è stato comunicato alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014, mediante l'apposito sistema di notifica elettronica, e che la procedura di comunicazione si è conclusa con la registrazione del regime di aiuto, identificato con numero SA.105141 da parte della Commissione europea;
CONSIDERATO che tale regime si applica fino al 30 giugno 2023 e che, conseguentemente, gli aiuti devono essere concessi entro tale data;
TENUTO CONTO che la tempistica necessaria a svolgere l'istruttoria delle domande pervenute ai sensi del Bando, compresa la richiesta di integrazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2000, non consente la concessione dei contributi alle imprese beneficiare entro il 30 giugno 2023;
PRESO ATTO che il regolamento (UE) n. 702/2014 è stato sostituito, dall'1 gennaio 2023, dal regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 327 del 22 dicembre 2022;
VISTA la nota della Commissione europea, Direzione generale concorrenza, comp(2023)1194177 del 3 febbraio 2023, avente ad oggetto le misure che gli Stati membri devono adottare per conformarsi alle nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e della pesca;
VISTA altresì la nota esplicativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, protocollo n. 0124755 del 27 febbraio 2023, che fornisce chiarimenti alle Regioni a seguito della trasmissione della comunicazione sopra menzionata;
RILEVATO che la sopra menzionata nota ministeriale, con specifico riferimento ai regimi esentati ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, stabilisce che, qualora le Amministrazioni interessate intendano mantenerli oltre la scadenza del 30 giugno 2023, risulta necessaria una nuova comunicazione ai sensi dell'articolo 11 del nuovo regolamento (UE) n. 2022/2472 per l'adeguamento dei regimi di aiuto al regolamento medesimo;
CONSIDERATA la necessità di modificare previamente il testo del Bando per adeguarlo ai riferimenti normativi derivanti dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2022/2472, ferme restando tutte le altre condizioni previste dal Bando essendo coerenti e compatibili con l'articolo 14 del regolamento stesso;
RITENUTO pertanto di apportare le seguenti modifiche al testo del Bando:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole "702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara com-

patibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 di data 1 luglio 2014)" sono sostituite dalle seguenti: "2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 327 del 22 dicembre 2022";
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole "allegato I del regolamento (UE) 702/2014" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472";
c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole "nelle condizioni descritte dal punto (14) dell'articolo 2 (Definizioni) del regolamento (UE) 702/2014" sono sostituite dalle seguenti: "almeno in una delle circostanze descritte dal punto (18) dell'articolo 2 (Definizioni) del regolamento (UE) n. 651/2014";
d) all'articolo 3, comma 1, lettera c), le parole "702/2014" sono sostituite dalle seguenti: "n. 2022/2472";
e) all'articolo 7, comma 1, lettera a), le parole "paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014" sono sostituite dalle seguenti: "paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2022/2472";
f) all'articolo 19, comma 1, le parole "702/2014" sono sostituite dalle seguenti: "n. 2022/2472";
TENUTO CONTO che, per le medesime ragioni, anche il riferimento al regolamento (UE) n. 702/2014, contenuto nell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 29/2018, verrà successivamente aggiornato con quello al nuovo regolamento (UE) n. 2022/2472;
DATO ATTO che la presente deliberazione sarà comunicata alla Commissione europea mediante l'apposito sistema di notifica, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2022/2472;
RICHIAMATO lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni esposte in premessa, vengono apportate le seguenti modifiche al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1961 del 16 dicembre 2022:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole "702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 di data 1 luglio 2014)" sono sostituite dalle seguenti: "2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 327 del 22 dicembre 2022";
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole "allegato I del regolamento (UE) 702/2014" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472";
c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole "nelle condizioni descritte dal punto (14) dell'articolo 2 (Definizioni) del regolamento (UE) 702/2014" sono sostituite dalle seguenti: "almeno in una delle circostanze descritte dal punto (18) dell'articolo 2 (Definizioni) del regolamento (UE) n. 651/2014";
d) all'articolo 3, comma 1, lettera c), le parole "702/2014" sono sostituite dalle seguenti: "n. 2022/2472";
e) all'articolo 7, comma 1, lettera a), le parole "paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014" sono sostituite dalle seguenti: "paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2022/2472";
f) all'articolo 19, comma 1, le parole "702/2014" sono sostituite dalle seguenti: "n. 2022/2472".
2. La presente deliberazione è comunicata alla Commissione europea mediante l'apposito sistema di notifica di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2022/2472.
3. La presente deliberazione, successivamente alla comunicazione di cui al punto 2, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_27_1_DGR_961_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2023, n. 961

L 238/2016, art. 39, comma 1. Svincolo 50 per cento dei volumi di prodotto della DOC «Prosecco» provenienti dalla vendemmia 2022 e sottoposti a riserva vendemmiale in base alla DGR 1240/2022.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (CE) n. 2019/33/UE, della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;
RICHIAMATA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino)
ATTESO che, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 238/2016, le regioni, su proposta dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine, sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite nei disciplinari di produzione delle relative denominazioni, e possono destinare tali esuberi a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione, fino al limite massimo previsto dai suddetti disciplinari, ovvero sbloccarli con provvedimento regionale per soddisfare le esigenze di mercato;
RICHIAMATI
- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2021 (Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione);
- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2009 (Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per le rispettive sottozone e approvazione dei relativi disciplinari di produzione);
- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 18 luglio 2018 (Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini);
- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 agosto 2021 (Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela della DOC «Prosecco» a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulla DOC «Prosecco»);
- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 31 luglio 2020 (Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»);
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 1240 del 26 agosto 2022 con cui è stato stabilito, su richiesta del Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» e d'intesa con la Regione Veneto, di attivare per i vini, ottenuti nella vendemmia 2022, la misura della riserva vendemmiale per l'intera percentuale di supero prevista all'articolo 4, comma 6 del disciplinare di produzione della DOC «Prosecco», per le varietà di viti indicate all'articolo 2, comma 1, del medesimo disciplinare, e che tale esubero è destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione;
ATTESO che con la medesima deliberazione si è stabilito anche che:
- le disposizioni che disciplinano la misura della riserva vendemmiale hanno validità fino al 31 dicembre 2023;
- su istanza motivata del Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» il prodotto può essere svincolato parzialmente o totalmente anche prima della data del 31 dicembre 2023;
VISTA la nota del 6 giugno 2023, n. 109/2023, protocollata al n. 331136 in data 7 giugno 2023, con cui il Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» ha chiesto, ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della legge

238/2016, alla Regione Veneto e alla Regione Friuli Venezia Giulia un provvedimento di svincolo parziale pari al cinquanta per cento dei volumi di prodotto soggetti alla misura della riserva vendemmiale stabilita con deliberazione giuntale n. 1240/2022, al fine di renderli disponibili ad essere designati con la DOC «Prosecco» per far fronte alle esigenze di mercato;
VALUTATA la documentazione a corredo della domanda formulata dal Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» ed in particolare la relazione tecnico economica, il verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 24 maggio 2023, il verbale della consultazione con le Organizzazioni professionali di categoria del 23 maggio 2023 che riporta il parere favorevole unanime;
CONSIDERATO che il Consorzio, nella relazione tecnico economica realizzata in collaborazione con gli istituti di ricerca e statistica, evidenzia come nell'attuale situazione di mercato, è necessario adeguare l'offerta di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2022 rendendo disponibile un quantitativo, pari al cinquanta per cento del prodotto soggetto alla misura della riserva vendemmiale in base alla delibera giuntale n. 1240/2022, al fine di consentire l'immissione nel mercato di un quantitativo di prodotto utile a soddisfare la richiesta e assicurare la stabilità del valore della materia prima della denominazione;
ATTESO che in tale contesto la proposta avanzata dal Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» consentirebbe di regolamentare l'oscillazione dell'offerta rispetto alla domanda, introducendo nel mercato gli opportuni quantitativi di prodotto attualmente soggetti alla misura della riserva vendemmiale, al fine di evitare tensioni che possono ripercuotersi sul valore del prodotto e di conseguenza sul buon andamento della denominazione;
ATTESO che la Regione del Veneto ha in corso di adozione analogo provvedimento;
RITENUTA accoglibile la richiesta del Consorzio di tutela della Denominazione di origine controllata «Prosecco» di rendere disponibile il cinquanta per cento dei volumi di prodotto soggetti alla misura della riserva vendemmiale, stabilita con deliberazione giuntale n. 1240/2022, al fine di essere designati con la DOC «Prosecco»;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e per le motivazioni espresse in premessa, di accogliere, d'intesa con la Regione del Veneto, la richiesta formulata con nota del 6 giugno 2023, n. 109/2023, protocollata al n. 331136 in data 7 giugno 2023, dal Consorzio di tutela della DOC «Prosecco», di rendere disponibile il cinquanta per cento dei volumi di prodotto provenienti dalla vendemmia 2022 e sottoposti alla misura della riserva vendemmiale stabilita con deliberazione giuntale n. 1240 del 26 agosto 2022, al fine di essere designati con la DOC «Prosecco».
2. Di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, al Ministero competente, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Udine (UD), alla Società Valoritalia srl, alla Regione del Veneto e al Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» per l'espletamento delle attività di informazione, assistenza e supporto ai produttori.
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_27_1_DGR_962_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2023, n. 962
Programma nazionale del Fondo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (PN Feampa Italia 2021-2027). Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD Community Local Led Development). Artt. 31 - 34 del Reg. (UE) n 2021/1060 e artt. 29, 30 del Reg. (UE) 2021/1139. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021

concernente le "Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti";
VISTO il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
VISTO in particolare l'art. 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, ove è stabilito che l'Autorità di Gestione può individuare uno o più Organismi Intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità e che gli accordi tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi sono registrati per iscritto;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 con cui è stato approvato l'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
VISTA la Delibera n. 78 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22 dicembre 2021 recante "Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027" e, in particolare, il punto 2.4 "Programmazione FEAMPA";
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022 con cui è stato adottato il Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021/2027;
VISTO il Decreto ministeriale n. 0667224 del 30/12/2022 con il quale, nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027, sono state designate: in qualità di Autorità di Gestione, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; in qualità di Autorità Contabile, l'Ufficio Aiuti nazionali e FEAD dell'Organismo Pagatore Nazionale - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); in qualità di Autorità di Audit, l'Ufficio Controlli specifici dell'Organismo di Coordinamento - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0069969 del 14 febbraio 2022 recante ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;
VISTO l'atto repertorio prot. 7621 del 14/11/2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta con assegnazione di € 8.690.600,00 di quota comunitaria a favore della Regione Friuli Venezia Giulia;
RICHIAMATA la summenzionata Delibera n. 78/2021 del CIPESS che stabilisce un cofinanziamento nazionale pubblico nella misura massima del 50 per cento della spesa totale pubblica (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) e che, per gli interventi a gestione regionale, la relativa copertura finanziaria è posta per il 70% a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione e la restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
ACQUISITA l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenutasi in data 19 aprile 2023, riguardante il decreto di Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;
VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n.0233337 del 04/05/2023 di approvazione del "Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027";
PRESO ATTO delle linee di indirizzo e attuazione della Priorità 3/Obiettivo specifico - Contribuire a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura, contenute nel PN FEAMPA 2021-2027 approvato;
PRESO ATTO altresì dei termini di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo fissati dall'articolo 32, comma 3, del Regolamento (CE) 2021/1060 entro dodici mesi dalla data della decisione di approvazione del Programma, e pertanto entro la data del 3 novembre 2023;
STABILITO che il Comitato di Sorveglianza del PN FEAMPA ITALIA 2021 - 2027, istituito conformemente agli articoli da 38 a 40 del Reg. (UE) n. 2021/1060, ha approvato, con procedura di consultazione scritta conclusa in data 30/05/2023, i criteri di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale del tipo par-

tecipativo (CLLD);
CONSIDERATA pertanto l'urgenza di avviare la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD- Community Local Led Development) per l'attuazione delle misure di sostenibilità delle zone di pesca e acquacoltura costiere ed interne del territorio regionale, nell'ambito della programmazione degli interventi relativi alla Priorità 3/OS 3.1 del PN FEAMPA 2021-2027;
RITENUTO che, nelle more dello stanziamento delle risorse finanziarie a bilancio regionale, nei limiti attuali delle risorse finanziarie attribuite all'Amministrazione regionale dall'Accordo Multiregionale, si prevede di allocare sulla medesima base proporzionale (3,04%), una dotazione finanziaria complessiva di € 3.008.908 per l'attuazione degli interventi relativi alla Priorità 3/OS 3.1 del Piano finanziario FVG FEAMPA 2021-2027 così suddivisa:

Priorità	OS	Tipologia di intervento	Codice intervento	Quota UE	Quota Stato	Quota Regione	Totale
3	3.1	Azioni di preparazione CLLD	331113	€ 30.450,00	€ 21.315,00	€ 9.135,00	€ 60.900,00
3	3.1	Attuazione della strategia CLLD	331214	€ 1.179.203,00	€ 825.442,10	€ 353.760,90	€ 2.358.406,00
3	3.1	Spese di gestione e animazione CLLD	331215	€ 294.801,00	€ 206.360,70	€ 88.440,30	€ 589.602,00
Totale Priorità 3				€ 1.504.454,00	€ 1.053.117,80	€ 451.336,20	€ 3.008.908,00

STABILITO che il Servizio caccia e risorse ittiche è Autorità di Gestione dell'Organismo intermedio FVG per l'attuazione delle misure di propria competenza nell'ambito del Programma nazionale FEAMP ITALIA 2021 - 2027;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'allegato A "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" alla deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015 n. 1922 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
VISTA la legge regionale 28.12.2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025);
VISTA la legge regionale 28.12.2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023);
VISTA la legge regionale 29.12.2022, n. 23 (Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2055 del 29.12.2022 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale 2023";
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di avviare la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD- Community Local Led Development) per l'attuazione delle misure di sostenibilità delle zone di pesca e acquacoltura costiere ed interne del territorio regionale, nell'ambito della Priorità 3/OS 3.1 della programmazione degli interventi del PN FEAMPA 2021-2027 con le risorse finanziarie attribuite all'Amministrazione regionale dall'Accordo Multiregionale per l'attuazione delle medesime comprensive della quota nazionale per un importo complessivo di 3.008.908,00 euro.
2. Di approvare "Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD - Community Local Led Development) Artt. 28 - 34 del Reg. (UE) n. 2021/1060, Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di autorizzare il Direttore centrale della Direzione centrale risorse agroalimentare, forestali e ittiche alla costituzione del Comitato per lo svolgimento della selezione e approvazione della strategia di sviluppo locale.
4. Di autorizzare il Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche a provvedere agli atti amministrativi per l'attuazione delle azioni di sostegno alla strategia di sviluppo locale.
5. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Regione: www.regione.fvg.it.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO 1

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura

2021-2027

Priorità n. 3 - Consentire la crescita di un'economia blu sostenibile nelle aree costiere e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura

AVVISO PUBBLICO

Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (C.L.L.D. – *Community, Local Led Development*)

Giugno 2023

ALLEGATO 1

1. INQUADRAMENTO DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA 2021-2027

Normativa e documenti di riferimento

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le *"disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti"*
Capo II – *Sviluppo territoriale*
Capo III – *Regole di ammissibilità*
Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004
Capo IV – *Priorità 3: consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura*
Capo VII – *Modalità di attuazione in regime di Gestione concorrente*
Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato il 15/07/2022 con Decisione di Esecuzione C(2022) 4787 final
Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022 con cui è stato adottato il Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027
Accordo Multiregionale tra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta, sul quale è stata sancita Intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 19 aprile 2023
(Decreto del Ministro prot. n. 23337 del 04/05/2023 con cui è stato approvato l'Accordo Multiregionale)
Convenzione tra l'Autorità di Gestione FEAMPA e la Regione Friuli Venezia Giulia in qualità di OI
Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PN-FEAMPA 21-27 con procedura scritta conclusa il 09.05.2023
Criteri di selezione CLLD approvati dal Comitato di Sorveglianza del PN-FEAMPA 21-27 con procedura scritta conclusa il 30.05.2023
Documento metodologico per l'applicazione dei Criteri di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo approvato dal Tavolo Istituzionale del PN-FEAMPA 21-27 del XX/XX/2023:
Linee Guida per la selezione e predisposizione delle Strategie di Sviluppo Locale, approvato dal Tavolo Istituzionale del PN-FEAMPA 21-27 del XX/XX/2023

Priorità del FEAMPA	3. Contribuire a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura
Obiettivo Specifico	3.1 Consentire la crescita di un'economia blu sostenibile nelle aree costiere e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura
Azioni	1. Azioni preparatorie 2. Attuazione e gestione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

ALLEGATO 1

Interventi	13. Azioni di preparazione al CLLD 14. Attuazione della strategia CLLD 15. Spese di gestione e animazione CLLD
Finalità	Incrementare lo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura sfruttando al meglio le opportunità offerte dall'economia blu sostenibile, capitalizzando e rafforzando le proprie risorse ambientali, culturali, sociali ed umane attraverso la definizione, l'implementazione ed il *networking* delle **strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo** atte a: -migliorare l'implementazione delle politiche a favore delle aree costiere e, in particolare, di quelle che si stanno spopolando; -promuovere una maggiore qualità della progettazione locale; -promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo tra società civile e istituzioni locali; -promuovere il coordinamento tra politiche, strumenti di governance e procedure
Territorio	Aree costiere ed interne del territorio regionale dipendenti da attività di pesca e acquacoltura (vedi punto 6, lettera a)
Beneficiari	Gruppi di azione locale (GAL) devono essere legalmente costituiti al momento della presentazione della strategia e composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale (vedi punto 6, lettera b) **L'Amministrazione regionale seleziona e sostiene l'attuazione di un'unica strategia di sviluppo locale collocata nella prima posizione della graduatoria di merito**
Strategia e modalità di selezione	Ciascuna strategia di sviluppo locale deve rispettare le indicazioni regolamentari (artt. 31-34 del Reg. 2021/1060 e artt. 29 e 30 del Reg. 2021/1139) e le indicazioni strategiche del PN FEAMPA (Sezioni 1.2 e 2.1.3) (vedi punto 6, lettera c) È prevista la procedura unica di selezione delle strategie e del sostegno preparatorio

2. ELEMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

Le Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo devono contenere gli elementi indicati dall'art. 32 par. 1 del Reg. (UE) n. 2021/1060:
a) l'area geografica e la popolazione interessate dalla strategia;
b) il processo di coinvolgimento della comunità locale nello sviluppo della strategia;
c) l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area;
d) gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste;
e) le modalità di gestione, sorveglianza e valutazione, finalizzate a dimostrare la capacità del gruppo di azione locale di attuare la strategia;
f) un piano finanziario comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo nonché, se del caso dotazione prevista a carico del FEASR, e di ciascun programma interessato.
Sulla base delle priorità indicate nel PN FEAMPA, le strategie dovranno essere orientate in particolare ad incrementare le opportunità di sviluppo per le comunità di pescatori derivanti dalla blue economy, a valorizzare la piccola pesca costiera, a favorire la diversificazione delle attività di pesca e acquacoltura, a promuovere l'innovazione e a costruire nuovi assetti per l'organizzazione delle attività produttive e commerciali che le rendano

ALLEGATO 1

più flessibili e resilienti. In merito ai contenuti, tenuto conto degli ambiti di applicazione delle strategie di sviluppo locale indicati dalla Strategia UE per il bacino del Mediterraneo, le strategie dovranno dare priorità alle seguenti sfide:

▪ sviluppo dei settori dell'economia blu, in linea con la Comunicazione CE sull'economia blu sostenibile (COM(2021) 240 final del 17/05/2021), anche in riferimento alle aree di specializzazione incluse nelle S3/S4, sfruttando i punti di forza di tali settori e rafforzandone i legami con l'economia locale;

▪ sistemi agroalimentari e filiere sostenibili, favorendo il superamento dei modelli tradizionali e promuovendo le catene di valore;

▪ mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, associando alle attività più classiche di sensibilizzazione delle comunità locali, le azioni volte alla riduzione dei consumi energetici lungo tutta la filiera (dai pescherecci ai porti) e quelle riferite allo sviluppo di nuove opportunità economiche derivanti dalla lotta ai cambiamenti climatici (ad es. biomassa blu);

▪ salvaguardia delle risorse acquatiche e della biodiversità - incluso il contributo alla riduzione dei rifiuti marini e alla promozione dell'economia circolare nelle attività di pesca e acquacoltura - e gestione delle aree marine protette, ad es. cercando di facilitare la collaborazione tra entroterra e aree costiere per garantire il buono stato ambientale degli ecosistemi;

▪ turismo sostenibile ed eco-turismo, incentivando una migliore integrazione e coesistenza tra questo settore e le attività di pesca e acquacoltura - sempre nell'ottica della massima sostenibilità –contribuendo significativamente come fonte aggiuntiva al reddito degli operatori;

▪ innovazione e ricerca, stimolando la collaborazione proattiva tra gli operatori del settore e il mondo della ricerca, per favorire la diffusione di conoscenza, la raccolta di dati e informazioni, sperimentare azioni pilota, promuovere innovazioni di processo e prodotto a supporto delle attività di pesca e acquacoltura, sviluppare nuovi sbocchi di mercato, trasferire e testare innovazioni tecnologiche;

▪ ricambio generazionale, imprenditorialità, formazione, diversificazione delle attività, inclusione sociale, promuovendo l'attrattività di queste professioni verso giovani, donne e migranti come fattore determinante per contrastare l'invecchiamento della forza lavoro, la dispersione delle conoscenze e lo spopolamento delle aree costiere;

▪ il maggiore coinvolgimento del settore della pesca e dell'acquacoltura nel sistema di governance locale, favorendo l'istituzione di sedi strutture di coordinamento e confronto tra le diverse istanze territoriali.

3. TIPOLOGIE DI AZIONI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Ai sensi della lett. a) paragrafo 1 dell'art.34 del Reg. (UE) n. 2021/1060, il sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende:

a) lo sviluppo delle capacità e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione della strategia.

b) l'attuazione delle operazioni, tra cui le attività di cooperazione e la loro preparazione, selezionate nell'ambito della strategia;

c) la gestione, la sorveglianza e la valutazione della strategia e la relativa animazione, compresa l'agevolazione degli scambi tra portatori di interessi.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è ammissibile a prescindere dal fatto che la strategia sia successivamente selezionata per ricevere sostegno.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), non può superare il 25 % del contributo pubblico totale assegnato all'attuazione della strategia, lettera b).

In relazione ai beneficiari individuati dalla strategia le modalità attuative delle operazioni possono essere:

- operazioni a titolarità con beneficiario il GAL (stazione appaltante o partner in progetti di cooperazione);
- operazioni a titolarità dei Comuni beneficiari (stazioni appaltanti);

ALLEGATO 1

- operazioni a regia con beneficiari imprese ittiche singole o associate, organizzazioni di produttori (da selezionare)

4. DOTAZIONI FINANZIARIE E INTENSITÀ DELL'AIUTO

La dotazione finanziaria complessivamente prevista dal piano finanziario regionale FEAMPA 2021-2027 per l'attuazione della Priorità 3/OS 3.1 è di € 3.008.908,00 così suddivisa:

Priorità	OS	Tipologia di intervento	Codice intervento	Quota UE	Quota Stato	Quota Regione	Totale
3	3.1	Azioni di preparazione CLLD	331113	€ 30.450,00	€ 21.315,00	€ 9.135,00	€ 60.900,00
3	3.1	Attuazione della strategia CLLD	331214	€ 1.179.203,00	€ 825.442,10	€ 353.760,90	€ 2.358.406,00
3	3.1	Spese di gestione e animazione CLLD	331215	€ 294.801,00	€ 206.360,70	€ 88.440,30	€ 589.602,00
Totale Priorità 3				€ 1.504.454,00	€ 1.053.117,80	€ 451.336,20	€ 3.008.908,00

Nel caso la strategia proposta e selezionata presentasse, con riferimento alle dotazioni sopra riportate, una diversa struttura finanziaria per le specifiche tipologie d'intervento, l'Amministrazione regionale, nel rispetto dei limiti finanziari e delle condizioni del PN FEAMPA, provvederà ad inoltrare al Tavolo istituzionale, previsto dall'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, la richiesta di rimodulazione finanziaria a favore della strategia con le risorse che risultassero disponibili nell'ambito dell'attuazione degli interventi regionali cofinanziati dal Fondo.

<u>Applicazione dell'intensità di aiuto ai sensi dell'art. 41 del Reg. (UE) 2021/1139</u>

1. azioni preparatorie di sostegno all'elaborazione della strategia (codice 331113) si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % della spesa totale ammissibile dell'operazioni;
2. attuazione delle operazioni selezionate nell'ambito della strategia (codice 331214) si applicano le aliquote massime di intensità di aiuto per le specifiche categorie di operazioni stabilite nell'allegato III del Reg. (UE) 2021/1139 sotto riportato;
3. azioni di gestione, animazione, sorveglianza e valutazione della strategia (codice 331215) si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % della spesa totale ammissibile delle operazioni.

L'Amministrazione regionale si riserva di definire con l'Organismo selezionato le aliquote dell'intensità di aiuto applicabili alle operazioni di attuazione delle strategie (codice 331214).

ALLEGATO 1

ALLEGATO III

ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

NUMERO DI RIGA	CATEGORIA SPECIFICA DI OPERAZIONE	ALIQUOTA MASSIMA DI INTENSITÀ DI AIUTO
1	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 17, 18 e 19	40 %
2	Le operazioni seguenti intese a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013:	
	— operazioni intese a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;	100 %
	— operazioni intese a migliorare le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all'asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca al fine di agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate;	75 %
	— operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013	75 %
3	Operazioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, a eccezione delle operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'articolo 19	75 %
4	Operazioni nelle regioni ultraperiferiche	85 %
5	Operazioni nelle isole greche periferiche e nelle isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo	85 %
6	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'articolo 22	85 %
7	Operazioni connesse alla piccola pesca costiera	100 %
8	Operazioni per le quali il beneficiario è un organismo pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora il sostegno sia erogato per la gestione di tali servizi	100 %
9	Operazioni connesse agli indennizzi di cui all'articolo 39	100 %
10	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 23 e 25 e nell'ambito della priorità 4	100 %
11	Operazioni connesse alla progettazione, allo sviluppo, alla sorveglianza, alla valutazione e alla gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013	100 %
12	Operazioni connesse alle spese di gestione dei gruppi di azione locale	100 %
13	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'articolo 30 e che soddisfano almeno uno dei criteri seguenti: i) interesse collettivo; ii) beneficiario collettivo; o iii) elementi innovativi, se del caso, a livello locale e pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100 %

ALLEGATO 1

14	Operazioni diverse da quelle coperte nella riga 13 che soddisfano i criteri seguenti: i) interesse collettivo; ii) beneficiario collettivo; iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100 %
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75 %
16	Strumenti finanziari, a eccezione degli strumenti finanziari connessi alle operazioni di cui alla riga 1	100 %
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60 %
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75 %
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60 %

5. ELEGGIBILITÀ DELLA SPESA

In generale sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione della candidatura di cui al presente Avviso.
Nel caso delle spese relative alle attività preparatorie sostenute da un Organismo legalmente costituito sono ammissibili quelle sostenute successivamente alla data del 03/11/2022 di approvazione del PN FEAMPA ITALIA 2021-2027 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2022) 8023 final.
Per le operazioni selezionate di gestione, animazione e attuazione della strategia, tra cui le attività di cooperazione e la loro preparazione, sono ammissibili le spese pertinenti sostenute successivamente all'approvazione della strategia da parte dell'Autorità di Gestione/O.I. FVG
Le spese sostenute devono essere effettuate con modalità tracciabile e nel rispetto delle regole generali previste in materia di ammissibilità dal Capo III del Reg. (UE) n. 2021/1060 e del Titolo II-Capo I del Reg. (UE) 2021/1139, delle norme nazionali riferite a tutti i Fondi SIE e delle Linee guida sulle spese ammissibili del PN FEAMPA.
In particolare, ai sensi dell'art. 64 par.6 del Reg. (UE) n. 2021/1060, *non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.*
L'acquisizione di personale esperto deve avvenire in base a procedure di evidenza pubblica alle quali deve essere data adeguata visibilità e sulla base di principi di trasparenza, competenza e non discriminazione, attraverso:
- acquisizione mirata di singoli apporti professionali, per prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata;
- assegnazione di incarichi per servizi a società/enti esterni.
La selezione del personale per la gestione amministrativa e finanziaria delle attività del GAL può avvenire anche avvalendosi di banche dati di esperti appositamente istituite dai GAL o dai loro partner o dalle Amministrazioni regionali e la selezione dovrà essere effettuata in base a parametri oggettivi di competenza e di esperienza.
Devono essere preventivamente indicati, già in fase di selezione, la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione.
Per evitare conflitti di interesse tali incarichi non potranno essere conferiti a componenti degli organi decisionali del partenariato.
Per l'acquisizione di beni e servizi, i partenariati sono tenuti ad adottare procedure, anche mediante specifici regolamenti interni, nel rispetto dei principi della normativa sugli appalti pubblici di cui il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ALLEGATO 1

6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I criteri di ammissibilità sono i requisiti necessari affinché l'intervento possa accedere al finanziamento e si dividono in tre categorie:
a. Criteri di ammissibilità dei territori;
b. Criteri di ammissibilità dei GAL;
c. Criteri di ammissibilità delle strategie.

a. Criteri di ammissibilità dei territori

I territori interessati per l'applicazione del CLLD nell'ambito del PN FEAMPA 2021-2027 sono le aree costiere, insulari ed interne dipendenti da attività di pesca e acquacoltura, con una popolazione minima di 50.000 abitanti. La soglia dei 50.000 abitanti non va applicata nel caso di GAL che interessano aree interne. La popolazione dell'area è data dalla somma della popolazione residente nei Comuni interessati. Si assume per popolazione residente il dato relativo all'ultimo censimento ISTAT.
Ciascun territorio a livello comunale può ricadere nell'area di riferimento di una sola strategia di sviluppo locale.
La continuità geografica dell'area territoriale non è un requisito di ammissibilità obbligatorio ma avrà un peso maggiore nella valutazione (Criterio di selezione 1.3).
L'area territoriale deve rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:
• Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura:
I. il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%;
II. la presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante.
• Aspetti legati al declino economico e sociale dell'area:
III. una riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2014, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2014;
IV. densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale;
V. tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale.

b. Criteri di ammissibilità dei GAL

Le strategie sono presentate ed attuate da gruppi di azione locale (GAL), composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale.
Ai sensi dell'articolo 33 par.2 del Reg. (UE) 2021/1060, l'Autorità di gestione/OI FVG provvede affinché i gruppi di azione locale siano inclusivi e, al momento di presentazione della strategia, scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.
La struttura gestionale dovrà restare operativa per tutta la durata del periodo di attuazione della strategia.
È necessario, inoltre, che siano definite procedure decisionali chiare e trasparenti per la selezione degli interventi di cui all'articolo 33 par.3, lett. b, del Reg. (UE) n. 2021/1060, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione.
La struttura del GAL deve garantire in maniera chiara il rispetto del principio della separazione delle funzioni, nel caso in cui svolga il ruolo di beneficiario.

c. Criteri di ammissibilità delle strategie

Ciascuna strategia di sviluppo locale deve rispettare le indicazioni regolamentari (artt. 31-34 del Reg. 2021/1060 e artt. 29 e 30 del Reg. 2021/1139) e le indicazioni strategiche del PN FEAMPA (Sezioni 1.2 e 2.1.3).

ALLEGATO 1

Le strategie devono contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 32 par. 1 del Reg. (UE) n. 2021/1060:
a) l'area geografica e la popolazione interessate dalla strategia;
b) il processo di coinvolgimento della comunità locale nello sviluppo della strategia;
c) l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area;
d) gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati e le relative azioni previste;
e) le modalità di gestione, sorveglianza e valutazione, finalizzate a dimostrare la capacità del gruppo di azione locale di attuare la strategia;
f) un piano finanziario comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo nonché, se del caso, la dotazione prevista a carico del FEASR, e di ciascun programma interessato.
Oltre agli elementi sopra richiamati, la Strategia dovrà indicare un Piano azione di *capacity building* per il partenariato e la descrizione delle azioni di comunicazione ed informazione a favore delle comunità locali.
Le strategie devono inoltre garantire il rispetto dei principi orizzontali di parità, non discriminazione e sviluppo sostenibile.

7. CRITERI DI SELEZIONE

In base all'art. 33 par.2 del Reg. (UE) n. 2021/1060, le pertinenti Autorità di gestione definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Il presente paragrafo elenca, dunque, i criteri di selezione per le strategie previste nell'ambito della Priorità 3/OS 3.1 del PN FEAMPA 2021-2027.
A differenza dei criteri di ammissibilità richiamati nel paragrafo precedente, i criteri di selezione hanno la funzione di valutare le strategie ammissibili e di stilarne una graduatoria al fine di poter finanziare quella che dimostra la maggiore coerenza e attinenza con gli obiettivi e le disposizioni del Programma.
L'applicazione dei criteri di selezione consente di discriminare le proposte pervenute secondo un preciso ordine di priorità espresso da un punteggio per singola proposta nel rispetto della metrica definita nel presente Avviso. Il calcolo del punteggio per il singolo criterio di selezione ed il punteggio di merito complessivo da assegnare alla proposta progettuale è conforme al documento metodologico "Criteri di selezione degli interventi" approvato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza conclusa in data 30 maggio 2023.
Sulla base di tale metodologia, l'O.I. FVG determina il peso compreso tra 0 e 100 da attribuire al singolo criterio così come sotto riportato nel presente Avviso. Il **Comitato di selezione** che sarà istituito provvederà, nell'ambito della singola procedura, all'attribuzione dei punteggi a seguito della valutazione delle istanze.
I Criteri di selezione sono raggruppati in 6 categorie, che tengono conto degli elementi indicati dall'art. 32 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e opportunamente declinate nella tabella sotto riportata:
1. Coerenza geografica dell'area proposta
2. Partenariato e coinvolgimento delle comunità locali
3. Adeguatezza e coerenza della Strategia alle esigenze del territorio
4. Qualità del Piano di Azione
5. Capacità di gestione, sorveglianza e valutazione
6. Adeguatezza del Piano Finanziario

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1

1. Coerenza geografica e popolazione dell'area proposta

Nr	CRITERI DI SELEZIONE	DESCRIZIONE	C	Ps	P=C xPs
1.1	**Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura**	*L'area risponde a più requisiti di cui al par. 2.1.3.1 del PN FEAMPA relativi ad "Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura" (Rif. Strategia - 2.3 Ammissibilità dell'area)* *I. il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%;* *II. la presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante.*	Entrambi i criteri (C =1) Un solo criterio (C= 0)	60	
1.2	**Aspetti legati al declino economico e sociale dell'area".**	*L'area risponde a più requisiti di cui al par. 2.1.3.1 del PN FEAMPA relativi agli "Aspetti legati al declino economico e sociale dell'area" (Rif. Strategia - 2.3 Ammissibilità dell'area)* *III. una riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2014, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2014;* *IV. densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale;* *V. tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale*	X=3 (C =1) X=2 (C= 0,5) X=1 (C=0)	30	
1.3	**Continuità geografica dell'area**	*L'area territoriale coperta dalla strategia comprende Comuni tra loro contigui (Rif. Strategia - 2.3 Ammissibilità dell'area)*	SI (C =1) NO (C= 0)	10	

NOTE METODOLOGICHE

Criterio 1.1:
Per il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali le strategie potranno fare riferimento ai dati ISTAT o a fonte statistica regionale o locale, facendo riferimento all'ultimo anno di disponibilità del dato da parte della fonte utilizzata.
Per la presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca le strategie potranno fare riferimento ai dati delle Capitanerie di porto e/o del *Fleet Register*.
Per il parametro relativo alla presenza di un valore della produzione ittica rilevante le strategie potranno fare riferimento ai dati ISTAT o a fonte statistica regionale o locale, facendo riferimento all'ultimo anno di disponibilità del dato da parte della fonte utilizzata.
Criterio 1.2:
Per la riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2014, in termini di GT oppure di potenza motore (kW), le strategie potranno fare riferimento alle imbarcazioni presenti nel *Fleet Register* e registrate nei porti delle marinerie che si insistono sull'area territoriale di pertinenza.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1

Per i dati riferiti alla riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2014, alla densità della popolazione e al tasso di disoccupazione le strategie potranno fare riferimento ai dati ISTAT o a fonte statistica regionale o locale.

Criterio 1.3:

Il coefficiente di 1 va assegnato solo se non c'è discontinuità territoriale, ovvero che non si verifichi la presenza all'interno del territorio selezionato di uno o più comuni non aderenti alla strategia che separino l'area del GAL in una o più parti di territorio non più confinanti tra loro.

2. Qualità, adeguatezza e grado di coinvolgimento del partenariato

15%

Nr	CRITERI DI SELEZIONE	DESCRIZIONE	C	Ps	P=C xPs
2.1	**Composizione e rappresentatività del partenariato**	*La partnership garantisce una distribuzione equilibrata tra le **rappresentanze** (organo decisionale) del settore della pesca, dell'acquacoltura e del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura (Rif. Strategia – 3.1 Elenco dei partner)*	X ≥25%(C =1) 15%≤X <25% (C=0,5) 0≤X <15% (C= 0)	20	
2.2	**Composizione adeguatamente rappresentativa delle istanze locali e coerente rispetto ai fabbisogni dell'area e delle azioni che saranno implementate**	*La partnership rispecchia la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata tra le varie **categorie** di cui all'art. 8 del Reg. 8UE) n. 2021/1060 (autorità pubbliche, parti economichee sociali, organismi pertinenti che rappresentano la società civile, organizzazioni di ricerca e university) (Rif. Strategia – 3.1 Elenco dei partner e 6.2 Analisi dei fabbisogni)*	X≥3 (C =1) X=2 (C= 0)	20	
2.3		*La partnership proposta è coerente con l'ambito/gli ambiti della Strategia (Rif. Strategia – 3.1 Elenco dei partner e 7.3 Ambiti tematici)*	x>50%(C =1) 30%>x≤50% X≤30%(C= 0)	10	
2.4	**Azioni di *capacity building* a favore del partenariato**	*La Strategia prevede un piano di Azione di capacity building nel periodo di attuazione che appare in grado di rafforzare la capacità gestionale e amministrativa del partenariato del GAL) (Rif. Strategia – 13 Piano di azione capacity building)*	ALTA (C =1) MEDIO(C=0,5) BASSA(C=0)	20	
2.5	**Capacità di mobilitazione ed animazione delle comunità locali**	*Le comunità locali interessate sono state coinvolte attivamente in un processo partecipativo per la predisposizione della strategia, che tiene conto anche delle istanze locali espresse) (Rif. Strategia – 4.3 Coinvolgimento comunità locale)*	ALTA (C =1) MEDIO(C=0,5) BASSA(C=0)	10	
2.6		*Sono previste attività di coinvolgimento delle comunità locali nell'attuazione e valutazione della strategia, anche mediante strumenti innovativi (forum on line, web*	ALTA (C =1) MEDIO(C=0,5) BASSA(C=0)	10	

ALLEGATO 1

		survey, laboratori, workshop, etc.)) (Rif. Strategia – 9.7 Coinvolgimento comunità locale dell'attuazione)			
2.7	**Azioni di informazione e comunicazione a livellolocale**	*Le azioni di comunicazione ed informazione a favore delle comunità locali descritte nella Strategia appaiono innovative, ben strutturate e potenzialmente efficaci per raggiungere i target groups identificati (Rif. Strategia – 12 Informazione, comunicazione e animazione)*	ALTA (C =1) MEDIO(C=0,5) BASSA(C=0)	10	

NOTE METODOLOGICHE

Criterio 2.1

Ai fini della valutazione del presente criterio, ciascun partner dovrà indicare nella Strategia se il proprio settore prevalente di competenza è quello della pesca o dell'acquacoltura o della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico. Nel caso di soggetti che hanno competenze su più settori, si dovrà fare riferimento al settore di attività che assorbe la maggiore quota di risorse finanziarie dell'ultimo bilancio presentato dal partner.

Criterio 2.2

Ai fini della valutazione del presente criterio, ciascun partner dovrà dichiarare nella Strategia l'appartenenza ad una delle categorie indicate sulla base del proprio status giuridico che è possibile ricavare da: proprio Atto istitutivo, Statuto, Visura camerale, Albo o Elenco pubblico, etc.

Criterio 2.3

Ambiti di intervento

Ai fini della valutazione del presente criterio, ciascun partner dovrà indicare nella Strategia il proprio ambito prevalente di competenza, tra i seguenti:
1. Ambiente;
2. Turismo;
3. Settore produttivo (Imprese);
4. Governance;
5. Ricerca e innovazione;
6. Formazione;
7. Inclusione sociale;
8. Altro (specificare).

Nel caso di soggetti che hanno competenze su più ambiti di intervento, si dovrà fare riferimento all'ambito di attività che assorbe la maggiore quota di risorse finanziarie dell'ultimo bilancio presentato dal partner.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1

3. Adeguatezza e coerenza della Strategia alle esigenze del territorio

Nr	CRITERI DI SELEZIONE	DESCRIZIONE	C	Ps	P=C xPs
3.1	**Adeguatezza dell'identificazione dei fabbisogni dell'area, sulla base di dati ed indicatori affidabili**	*Sono stati identificati con chiarezza i fabbisogni territoriali dell'area e l'analisi è corredata di dati quantitativi e qualitativi basati su fonti affidabili e/o su diagnosi effettuate a livello locale (Rif. Strategia – 6. Analisi delle esigenze e potenzialità del territorio)*	ALTA (C =1) MEDIO(C=0,5) BASSA(C=0)	20	
3.2	**Adeguatezza e coerenza della strategia nel rispondere ai fabbisogni dell'area**	*La strategia proposta in termini di obiettivi e risultati attesi risulta pertinente nel rispondere ai fabbisogni territoriali espressi nell'analisi (Rif. Strategia – 7. Strategia)*	ALTA (C =1) MEDIO(C=0,5) BASSA(C=0)	20	
3.3	**Coerenza con il PN FEAMPA**	*Le strategie rispondono in maniera pertinente alle richieste del PN FEAMPA in merito ai contenuti ed alle sfide da aggredire (Rif. Strategia – 7.4 Le sfide indicate dal PN FEAMPA)*	ALTA (C =1) MEDIO(C=0,5) BASSA(C=0)	10	
3.4	**Coerenza tra la Strategia e le S3 regionali**	*La Strategia interviene a supporto degli obiettivi ed azioni previste dalle Strategie di Specializzazione Intelligente, in particolare nelle Regioni che individuano settori di specializzazione riferiti alla blue economy (Rif. Strategia – 7.5 Coerenza con S3 regionale)*	Sì (C =1) NO (C=0)	10	
3.5	**Coerenza tra la Strategia e la Strategia UE per il bacino Mediterraneo e per la Blue Economy**	*La Strategia risulta coerente e contribuisce al rispetto degli orientamenti della Strategia UE per il bacino del Mediterraneo e interviene in maniera adeguata nei settori della Blue Economy (Rif. Strategia – 7. Strategia)*	Sì (C =1) NO (C=0)	20	
3.6	**Complementarietà e integrazione con altre politiche di sviluppo locale finanziate con fondi europei, nazionali o regionali, inclusa la SNAI**	*La Strategia è complementare o si integra in maniera concreta ed evidente con le strategie di sviluppo locale a livello regionale/sub-regionale che interessano l'area, in particolare con le Strategie territoriali e urbane finanziate nell'ambito dell'Obiettivo Strategico 5 di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e con le Strategie per le Aree Interne.* *Sono evidenziati in maniera chiara gli ambiti in cui si esplica la complementarietà e l'integrazione, ad es. su aspetti settoriali, territoriali o istituzionali e le procedure ed azioni per rafforzare il coordinamento e*	ALTA (C =1) MEDIO(C=0,5) BASSA(C=0)	10	

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1

		l'integrazione tra i soggetti interessati. (Rif. Strategia – 7. 6 Complementarietà e integrazione)			
3.7	**Previsione di azioni di cooperazione e contributo alle strategie macroregionali e di bacino marittimo**	*La Strategia prevede azioni di cooperazione interregionale – anche capitalizzando esperienze dei Programmi Interreg, ENI ed IPA – e contribuisce in maniera chiara ed evidente agli obiettivi ed azioni delle Strategie Macroregionali e di bacino marittimo pertinenti (EUSAIR, EUSAL e WESTMED) (Rif. Strategia – 7. 7 Cooperazione)*	ALTA (C =1) MEDIO(C=0,5) BASSA(C=0)	10	

NOTE METODOLOGICHE

Criterio 3.3

La valutazione del Criterio 3.3 deve fare riferimento alle indicazioni fornite dal PN FEAMPA per l'OS 3.1, Azione *"Attuazione e gestione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo" di cui al par. 2.1.3.1.1*, in relazione ai contenuti delle Strategie, che di seguito si riporta.

In merito ai contenuti, tenuto conto degli ambiti di applicazione delle strategie di sviluppo locale indicati dalla Strategia UE per il bacino del Mediterraneo, le strategie dovranno dare priorità alle seguenti sfide:

- sviluppo dei settori dell'economia blu, in linea con la Comunicazione CE sull'economia blu sostenibile [1], anche in riferimento alle aree di specializzazione incluse nelle S3/S4, sfruttando i punti di forza di tali settori e rafforzandone i legami con l'economia locale;
- sistemi agroalimentari e filiere sostenibili, favorendo il superamento dei modelli tradizionali e promuovendo le catene di valore;
- mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, associando alle attività più classiche di sensibilizzazione delle comunità locali, le azioni volte alla riduzione dei consumi energetici lungo tutta la filiera (dai pescherecci ai porti) e quelle riferite allo sviluppo di nuove opportunità economiche derivanti dalla lotta ai cambiamenti climatici (ad es. biomassa blu)[2];

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1

- salvaguardia delle risorse acquatiche e della biodiversità - incluso il contributo alla riduzione dei rifiuti marini[3] e alla promozione dell'economia circolare nelle attività di pesca e acquacoltura[4] - e gestione delle aree marine protette, ad es. cercando di facilitare la collaborazione tra entroterra e aree costiere per garantire il buono stato;
- turismo sostenibile ed eco-turismo, incentivando una migliore integrazione e coesistenza tra questo settore e le attività di pesca e acquacoltura - sempre nell'ottica della massima sostenibilità – contribuendo significativamente come fonte aggiuntiva al reddito degli operatori;
- innovazione e ricerca, stimolando la collaborazione proattiva tra gli operatori del settore e il mondo della ricerca, per favorire la diffusione di conoscenza, la raccolta di dati e informazioni, sperimentare azioni pilota, promuovere innovazioni di processo e prodotto a supporto delle attività di pesca e acquacoltura, sviluppare nuovi sbocchi di mercato, trasferire e testare innovazioni tecnologiche;
- ricambio generazionale, imprenditorialità, formazione, diversificazione delle attività, inclusione sociale, promuovendo l'attrattività di queste professioni verso giovani, donne e migranti come fattore determinante per contrastare l'invecchiamento della forza lavoro, la dispersione delle conoscenze e lo spopolamento delle aree costiere;
- il maggiore coinvolgimento del settore della pesca e dell'acquacoltura nel sistema di *governance* locale, favorendo l'istituzione di sedi o strutture di coordinamento e confronto tra le diverse istanze territoriali.

COM(2021) 240 final.
[2] Per biomassa blu si intende biomassa acquatica (sia selvatica che allevata) proveniente dai mari, dagli oceani, dai fiumi e dai laghi.
[3] Nel caso di acque interne, si intende anche la riduzione dei rifiuti in ambienti lagunari e lacustri.
[4] In coerenza con la Legge n. 60 del 17 maggio 2022 "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare" "Legge Salvamare" e il recente Decreto interministeriale MASAF-MASE specifico sul tema (Prot. N. 0246750 del 11/05/2023).

Criterio 3.5

ALLEGATO 1

Per quanto riguarda la Strategia UE per il bacino del Mediterraneo, si faccia riferimento alllo *Staff Working Document* della Commissione Europea *Regional sea basin analyses - Regional challenges in achieving the objectives of the Common Fisheries Policy – A sea basin perspective to guide EMFF programming* (SWD(2020) 206 final), pagine 18 e 92[5].
In riferimento alla Blue Economy, si faccia riferimento alla *Comunicazione della CE su un nuovo approccio per un'economia blu sostenibile nell'UE - Trasformare l'economia blu dell'UE per un futuro sostenibile*, COM(2021) 240 final[6].

[5] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11026-2020-INIT/en/pdf
[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0240

Criterio 3.6
Per *strategie territoriali finanziate da altri Programmi regionali e nazionali della Politica di Coesione* si intendono tutte le strategie territoriali integrate di cui all'art. 28 del Reg. (UE) n. 2021/1060, previste dai Programmi FESR ed FSE approvati e che sono ricadenti anche solo parzialmente nel territorio di riferimento della Strategia.
Per *Strategia Nazionale per le Aree interne (SNAI)* si faccia riferimento all'Accordo di Partenariato 2021-2027, in particolare Capitolo 10 e alle informazioni contenute al seguente link, inclusa la mappatura delle aree interne individuate: https://politichecoesione.governo.it/it/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-territoriali/strategia-nazionale-aree-interne-snai/ .
Per *Strategie rurali finanziate dal FEASR* si intendono le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER) sostenute dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale nell'ambito della programmazione 2023-2027, già approvate o in corso di approvazione/definizione.
Infine, con *altri strumenti di sviluppo locale*, si può fare riferimento ad altri piani/strategie/progetti finanziati da differenti risorse finanziarie (UE o non UE), nonché ad azioni realizzate o promosse da altri soggetti collettivi attivi sui territori (ad es. Organizzazione di produttori della pesca, COGEPA, etc.).

Criterio 3.7

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1

Per **azioni di cooperazione** si intendono le azioni volte a favorire la cooperazione interregionale, transnazionale o transfrontaliera con i GAL o con altri soggetti situati in altri Stati Membri o al di fuori dell'Unione.
L'Italia partecipa a due **strategie macroregionali** (la Strategia europea per la macroregione adriatico-ionica - **EUSAIR** e la Strategia europea per la macroregione alpina - **EUSALP**) oltre che a una Strategia di bacino marittimo per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale (Iniziativa **WestMed**). Ciascuna di esse ha un proprio Piano di azione che prevede obiettivi ed azioni di riferimento.
Per ulteriori dettagli consultare il seguente link: https://politichecoesione.governo.it/it/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-macroregionali-e-di-bacino-marittimo-dell-unione-europea/
I 19 Programmi di cooperazione a partecipazione italiana comprendono:
- i Programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (detto anche Interreg), finanziati dal FESR;
- i Programmi finanziati dallo Strumento Europeo di Vicinato (ENI);
- i Programmi finanziati dallo Strumento di Assistenza alla Pre-Adesione (IPA).
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente link: https://politichecoesione.governo.it/it/la-politica-di-coesione/obiettivo-cooperazione-territoriale-europea/
Per i progetti di cooperazione finanziati nella programmazione 2014-2020 è possibile consultare i seguenti database:
- **SMART CTE**
- **KEEP**

4. Qualità della strategia

Nr	CRITERI DI SELEZIONE	DESCRIZIONE	C	Ps	P=C xPs
4.1	**Chiara descrizione della Strategia in termini di quadro logico (fabbisogni, obiettivi, azioni e risultati/output)**	*È espresso con chiarezza il grado di corrispondenza tra i diversi elementi del quadro logico (Rif. Strategia – 7. 2 Quadro logico e 8.1 Descrizione delle azioni)*	Sì (C =1) NO (C=0)	30	
4.2	**Identificazione di obiettivi chiari e misurabili**	*Gli obiettivi identificati risultano associati ad indicatori di output e di risultato misurabili in grado di verificare il loro raggiungimento, ad es. applicando i cosiddetti obiettivi intelligenti, noti con la sigla SMART (Specifici, Misurabili, Attuabili, Realistici, Temporalizzati) (Rif. Strategia – 7.1 Descrizione degli obiettivi, 7.2 Quadro logico e 10. Indicatori di output e*	Sì (C =1) NO (C=0)	30	

ALLEGATO 1

		risultato)			
4.3	**Adeguatezza delle azioni rispetto alla strategia proposta**	*Le azioni proposte risultano pertinenti e funzionali al perseguimento degli obiettivi della strategia (Rif. Strategia – 7. Strategia e 8.1 Descrizione delle azioni)*	ALTA (C =1) MEDIO(C=0,5) BASSA(C=0)	20	
4.4	**Capitalizzazione Strategie e Valorizzazione azioni precedenti**	*Previa analisi e valutazione di quanto realizzato finora in ambito di sviluppo locale di tipo partecipativo, la Strategia propone azioni di sviluppo di esperienze, iniziative già realizzati e consolidamento dei risultati raggiunti (Rif. Strategia – 8.2 Capitalizzazione)*	ALTA (C =1) MEDIO(C=0,5) BASSA(C=0)	10	
4.5	**Innovatività delle azioni individuate**	*Sono previste modalità innovative in termini di azioni, strumenti e output (Rif. Strategia – 8.3 Caratteristiche innovative della strategia e delle azioni)*	Sì (C =1) NO (C=0)	5	
4.6	**Coerenza ed adeguatezza del crono programma**	*La tempistica prevista risulta coerente rispetto alle attività da svolgere.* *Il cronoprogramma rispecchia la sequenza temporale logica di svolgimento delle attività ed individua con chiarezza, durata delle attività, sequenza cronologica e tempistiche di realizzazione degli interventi (Rif. Strategia – 8.4 cronoprogramma)*	Sì (C =1) NO (C=0)	5	

NOTE METODOLOGICHE

Criterio 4.1

Per approfondimenti in merito al Quadro Logico (Logical Framework Approach) e al Project Cycle Management, fare riferimento alla Guida UE: https://international-partnerships.ec.europa.eu/system/files/2020-09/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en.pdf

Criterio 4.2

Per **Obiettivi SMART** si intende Obiettivi:

1. Specifici - definiscono chiaramente i problemi che la strategia si propone di affrontare e i mezzi per farlo

2. Misurabili - comprendono una base di misurazione e un target misurabile, che può essere espresso in termini quantitativi o qualitativi

3. Attuabili - tecnicamente realizzabili nell'ambito della strategia proposta

4. Realistici - tenuto conto delle risorse fornite, del tempo consentito, delle dimensioni dei gruppi di destinatari, ecc.

Per approfondimenti in merito alla metodologia SMART, fare riferimento a Doran, G. T. (1981). "There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives", Management Review, Vol. 70, Issue 11, pp. 35-36.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1

La Strategia può individuare **propri indicatori specifici di output e risultato** (indicando sempre unità di misura, target, fonte), ma deve anche fare riferimento agli indicatori di risultato previsti dal par. 2.1.3.1.2 del PN FEAMPA:

- CR 06 - Lavori creati, espresso in termini di Numero di persone
- CR 10 - Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute e il benessere degli animali, espresso in termini di Numero di azioni realizzate
- CR 13 - Attività di cooperazione tra portatori di interesse, espresso in termini di Numero di azioni realizzate
- CR 14 - Innovazioni rese possibili, espresso in termini di Numero di nuovi prodotti, servizi, processi, modelli imprenditoriali o metodi
- CR 19 - Azioni volte a migliorare la capacità di governance, espresso in termini di Numero di azioni realizzate.

Criterio 4.4

Nel linguaggio comune, la **capitalizzazione** è il processo per cui il denaro, reinvestito, aumenta il suo valore nel tempo, sommando alla somma originaria quanto ottenuto come rendimento corrispettivo (gli interessi). Il termine è entrato anche nel contesto die Fondi Europei con il significato di supporto al riutilizzo dei risultati ottenuti dai progetti in modo tale da aumentarne il valore nel tempo e da valorizzare – in altri programmi e con altri progetti – quello per cui il progetto originario ha utilizzato le risorse.

La capitalizzazione indica dunque il processo con cui il capitale ottenuto dall'investimento delle risorse su un progetto originario viene accompagnato a moltiplicare il suo valore con soluzioni diverse (andando al di là della durata o della localizzazione del singolo progetto o del programma) in un determinato ambito di applicazione (con riferimento a uno stesso programma o a programmi diversi) sulla base degli ambiti di utilizzo potenziale identificati e soprattutto dei *takers* identificati, vale a dire dei possibili soggetti che potrebbero essere interessati al riuso e al rilancio dei risultati ottenuti.

A cosa serve la capitalizzazione?

- rendere più accessibili le conoscenze e i risultati generati dai progetti, migliorando così il trasferimento delle conoscenze;
- ottenere ulteriori risultati attraverso il benchmarking e l'analisi dettagliata die contenuti, basandosi sulle conoscenze e sull'esperienza esistenti;
- promuovere il riutilizzo e/o il trasferimento di questa conoscenza e di questi risultati, per aumentare le prestazioni e il risultato finale;
- sensibilizzare e migliorare la comunicazione dei risultati in ambiti specifici della politica regionale mettendo in connessione realizzatori dei progetti e potenziali "*takers*" dei loro risultati coinvolgendo anche *policy takers* che si occupano di questi temi a livello nazionale

Ulteriori informazioni: https://www.interact-eu.net/library#2891-publication-capitalisation-management-guide

5. *Capacità di gestione, sorveglianza e valutazione*

ALLEGATO 1

Nr	CRITERI DI SELEZIONE	DESCRIZIONE	C	Ps	P=C xPs
5.1	**Evidenza della capacità amministrativa del GAL**	*Il numero e la relativa organizzazione delle risorse umane dedicate all'attuazione della Strategia da parte del partner capofila ovvero della struttura di gestione comune ex art. 33.2 del Reg. (UE) n. 2021/1060 risultano ben strutturati e proporzionati in termini quantitativi e funzionali rispetto alle attività da svolgere ed alle risorse finanziarie da gestire (Rif. Strategia – 9.1 Struttura organizzativa e 9.2 Risorse umane)*	X ≥4(C =1) X=3 (C=0,5) X = 2 (C= 0)	40	
5.2		*Le risorse umane dedicate all'attuazione della Strategia da parte del partner capofila ovvero della struttura di gestione comune ex art. 33.2 del Reg. (UE) n. 2021/1060 possiedono competenze ed esperienze adeguate e comprovate nella gestione di progetti finanziati dai fondi dell'UE (Rif. Strategia –9.2 Risorse umane)*	ALTA/+ altri requisiti (C =1) MEDIO/Requisiti aggiuntivi (C=0,5) BASSA/generica (C=0)	20	
5.3	**Chiara descrizione delle modalità con cui i progressi nell'attuazione della strategia saranno monitorati e valutati**	*La Strategia prevede un modello di monitoraggio periodico dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi, funzionale alla sorveglianza, valutazione e all'eventuale riprogrammazione delle Azioni (Rif. Strategia –9.4 Monitoraggio, 9.5 Revisione, 9.6 Valutazione e 9.7 Coinvolgimento della Comunità locale nel'attuazione)*	ALTA/+ partecipata (C =1) MEDIO/dettagliata e correlata agli indicatori finanziari e fisici (C=0,5) BASSA//generica (C=0)	10	
5.4	**Chiara identificazione dei ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i partner (in particolare del partner**	*Nel caso in cui il GAL non preveda una struttura comune legalmente costituita (ex art. 33.2 del Reg. UE n. 2021/1060):* *la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i partner e tra questi ed il capofila rispecchia una organizzazione chiara e ben delineata che risulta coerente rispetto ai rispettivi ambiti di competenza ed operatività e rispetto alle attività da svolgere.* *Nel caso in cui il GAL preveda una struttura comune legalmente costituita (ex art. 33.2 del Reg. UE n. 2021/1060):*	SI + coerenza competenze e operatività (C =1) Organigramma chiaro (C=0,5) NO Organigramma presente (C= 0)	30	

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1

		la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i partner nell'ambito della struttura giuridica comune rispecchia una organizzazione chiara e ben delineata che risulta coerente rispetto ai rispettivi ambiti di competenza ed operatività e rispetto alle attività da svolgere (Rif. Strategia – 3.1 Elenco partener, 3.2 Orgrano decisionale e 9.1 Struttura organizzativa)			

Figure minime da prevedere (Criterio 5.2)

Direttore	**Requisiti minimi** Esperienza professionale di almeno 10 anni, di cui almeno 5 con funzioni di direzione e coordinamento	**Requisiti aggiuntivi:** - Esperienza nella direzione di un FLAG/GAL; - Esperienza nelle attività di gestione di un FLAG/GAL; - Esperienza professionale superiore a 10 anni; - Esperienza con funzioni di direzione superiore a 5 anni.
Coordinatore tecnico	**Requisiti minimi** Esperienza professionale di almeno 7 anni nella gestione di Fondi UE	**Requisiti aggiuntivi:** - Esperienza nelle attività di gestione di un FLAG/GAL; - Esperienza nelle attività di gestione di strategie territoriali integrate; - Esperienza professionale superiore a 7 anni; - Esperienza con funzioni di coordinamento superiore a 2 anni.
Responsabile Amministrativo/Finanziario	**Requisiti minimi** Esperienza professionale di almeno 5 anni nella gestione dei Fondi UE, in attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione.	**Requisiti aggiuntivi:** - Esperienza nelle attività di gestione amministrativa e finanziaria di un FLAG/GAL; - Esperienza professionale superiore a 5 anni.

6. Adeguatezza del Piano finanziario

Nr	CRITERI DI SELEZIONE	DESCRIZIONE	C	Ps	P=C

ALLEGATO 1

					xPs
6.1	**Adeguatezza delle risorse finanziarie e della relativa allocazione rispetto alle azioni da svolgere e ai risultati da raggiungere**	*Le risorse finanziarie indicate sono sufficienti e ripartite in modo corretto e realistico rispetto alle attività descritte ed agli output indicate (Rif. Strategia – 11. Piano finanziario)*	SI Stima adeguata (C =1) NO sovra/sotto stimato (C= 0)	80	
obie ttivo	**Integrazione delle risorse FEAMPA con risorse di altri Fondi UE e nazionali**	*Il piano finanziario prevede il contributo di risorse finanziarie aggiuntive pubbliche e/o private oltre alle risorse FEAMPA ed al relativo cofinanziamento (Rif. Strategia – 11.1 Piano finanziario per fonte di finanziamento/obiettivo specifico)*	SI (C =1) NO (C= 0)	20	

ALLEGATO 1

8. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tutta la documentazione in formato elettronico inerente il presente Avviso e la modulistica da usare obbligatoriamente è disponibile nella sezione dedicata al FEAMPA 2021-2027 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/

Ai fini della partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso, la domanda deve essere redatta, pena l'esclusione, in conformità al modello riportato in Allegato A.

La domanda dovrà essere inviata a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione e corredata dei previsti allegati c/o la sede Regione – Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche, (Organismo Intermedio Referente dell'Autorità di Gestione), via Sabbadini, 31 – 33100 UDINE **utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:** agricoltura@certregione.fvg.it **entro le ore 13.00 del 18/09/2023.**

La domanda dovrà riportare la seguente dicitura: **"PN FEAMPA 2021-2027 – Priorità 3/OS3.1 Selezione SSL"** e contenere:

1) il modello di domanda (Allegato A), pena l'esclusione, adeguatamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Organismo legalmente costituito ovvero dal soggetto capofila del partenariato a cui è stato conferito mandato collettivo di rappresentanza;
2) copia documento di identità in corso di validità del dichiarante nel caso la domanda non sia firmata digitalmente;
3) la strategia di sviluppo locale elaborata (Allegato B);
4) la richiesta di risorse finanziarie per il sostegno preparatorio (Allegato B1)

Con specifico riferimento all'**azione preparatoria della strategia,** la richiesta di risorse finanziarie per il sostegno preparatorio dovrà essere redatta sulla base del modello (Allegato B1) e presentata **entro 10 giorni lavorativi prima della presentazione della strategia**.

La data e l'ora di avvenuta spedizione dell'istanza e della relativa documentazione è determinata dalla data e dall'ora di invio del messaggio contenente la domanda di candidatura da parte del gestore della PEC

Documentazione da presentare per accedere al finanziamento	Allegato
Domanda di selezione	A
Modello Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo	B
Richiesta risorse finanziarie per il sostegno preparatorio	B1
Informativa trattamento dati personali	F
Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza (se necessario)	

Tutta la documentazione in formato elettronico inerente il presente Avviso è disponibile nella sezione dedicata al FEAMPA 2021-2027 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/

9. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Il Servizio caccia e risorse ittiche provvede alla ricezione delle domande pervenute esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC: **agricoltura@certregione.fvg.it** , utilizzando obbligatoriamente la modulistica reperibile sul sito web della Regione, e all'attribuzione dei codici alfanumerici univoci **CUP** e **FEAMP** che rappresentano gli elementi identificativi di ciascuna istanza e che dovranno essere utilizzati in ogni comunicazione con l'Amministrazione e in tutti i documenti a supporto dell'istanza.

Verifica della ricevibilità dell'istanza

ALLEGATO 1

L'istanza si intende ricevibile se:

- inviata entro i termini all'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it;
- compilata tramite l'utilizzo del Modulo 01 – Domanda di candidatura;
- domanda sottoscritta con firma digitale oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata (formato .pdf) ed inviata via PEC; nel caso la domanda non sia firmata digitalmente allegare copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante in corso di validità.

Qualora le istanze presentino una delle summenzionate irregolarità non sanabili, verranno archiviate.

Verifica di ammissibilità e valutazione dell'istanza

L'istruttoria viene realizzata da un Comitato di selezione dell'OI, istituito dall'Amministrazione ai sensi dell'art.32 par.2 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Al fine di valutare l'ammissibilità della strategia CLLD, nel corso dell'istruttoria sarà verificato il rispetto dei criteri, così come declinati al punto 6 del presente Avviso; successivamente, si procederà alla valutazione dei contenuti della proposta di Strategia di Sviluppo Locale, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PN FEAMPA.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o integrazioni istanze erronee o incomplete e comunque ogni altra documentazione ritenuta utile ancorché non specificatamente riportata nell'elenco della documentazione prevista dal presente bando.

Potrà essere richiesta l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 24 della Legge regionale n. 7/2000, oltre a ulteriori valutazioni tecniche, da parte di organi dell'Amministrazione Pubblica e/o Enti o Strutture Pubbliche, che si rendessero necessarie in considerazione delle peculiarità di ciascuna operazione.

In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi richiesti, l'ufficio istruttore può:

- non ammettere un importo;
- non accogliere l'istanza di finanziamento.

Tutte le informazioni fornite dal proponente possono essere oggetto di richiesta di integrazione, modifica e revisione concertata tra Organismo proponente e l'Amministrazione regionale al fine di ottimizzando i contenuti e le azioni proposte, prima della stipula della Convenzione.

Al termine dell'istruttoria il Comitato di selezione trasmette l'esito della selezione alla competente Struttura dell'Amministrazione che lo approva, ovvero chiede al Comitato integrazioni esplicative; la valutazione delle strategie da parte del Comitato di selezione potrà essere accompagnata da una serie di raccomandazioni che il GAL beneficiario dovrà rispettare.

Successivamente alla verifica dei punteggi delle singole strategie da parte della Comitato di selezione il Servizio caccia e risorse ittiche formula la graduatoria delle istanze ammesse al sostegno.

La graduatoria è approvata con decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche e pubblicata sul sito Web della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e comunicata all'AdG (MASAF).

Per ciascuna strategia ammessa saranno indicati:

- posizione in graduatoria
- numero identificativo del progetto (codice FEAMPA);
- nominativo del GAL/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- importo ammissibile azioni preparatorie di sostegno all'elaborazione della strategia (codice 331113) e relative quote di cofinanziamento comunitario e nazionale;
- importo ammissibile per l'attuazione delle operazioni selezionate nell'ambito della strategia (codice 331214) e relative quote di cofinanziamento comunitario e nazionale;
- importo ammissibile per le azioni di gestione, animazione, sorveglianza e valutazione della strategia (codice 331215) e relative quote di cofinanziamento comunitario e nazionale;

ALLEGATO 1

- punteggio;
- note.

Le informazioni relative a ciascuna istanza saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio del Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura (SIPA) gestito dall'Autorità di Gestione nazionale del PN FEAMPA e verranno pubblicate sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013 per gli specifici adempimenti e nella sezione PN FEAMPA elenco delle operazioni previsto dall'art.115 del Reg.(UE) 1060/2021.

10. CONTROLLI

Controlli amministrativi, in sede ed eventualmente in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi successivi impegni assunti dall'Amministrazione regionale e dal beneficiario con riguardo alle operazioni finanziate.
I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali previste dal Reg. (UE) 2021/1060 e dal Manuale delle procedure e dei controlli del PN FEAMPA.
Copia di tutta la documentazione inerente il presente Avviso deve essere presente in formato digitale e/o cartaceo presso la sede legale dell'Organismo ovvero del soggetto capofila del GAL.
Ogni operazione può essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti nazionali e comunitari.
Durante i controlli il beneficiario è tenuto a:

- fornire il supporto e l'accompagnamento necessario per i controlli in loco previsti;
- consentire l'accesso alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- consentire l'accesso all'autorità competente, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste.

11. AIUTI DI STATO

Ai sensi dell'art. 10 par. 2 del Reg. (UE) 2021/1139:

1. *Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE.*
2. *gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE.*
3. *Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del presente regolamento relativamente ai pagamenti di cui al paragrafo 2 sono trattate globalmente sulla base del paragrafo 1.*
4. *Per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del TFUE, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso trattato, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE con riguardo ai settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al fine di ridurre le difficoltà specifiche di tali regioni, connesse all'isolamento, all'insularità o alla grande distanza.*

12. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Per quanto non previsto dal presente Avviso si rimanda alla normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale nonché alle disposizioni attuative specifiche del PN FEAMPA 2021-2027 adottate dal CdS e dall'Autorità di Gestione.

Conservazione dei documenti

Il beneficiario è tenuto a conservare e rendere disponibili tutti i documenti relativi all'operazione per 10 anni dalla data del decreto di liquidazione finale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

ALLEGATO 1

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.
I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy i documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento europeo 2016/679/UE.
L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è consultabile al seguente link:
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/

14. DIRITTI DEI BENEFICIARI

I beneficiari godono di tutti i diritti ad essi riconosciuti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

15. COMUNICAZIONI DALL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso da parte dell'Amministrazione avverranno tramite posta elettronica certificata.
I richiedenti dovranno utilizzare lo stesso mezzo PEC per le comunicazioni e la trasmissione dei documenti.
Il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia.

16. CONTATTI

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche
Direttore: Avv. Valter Colussa
Per informazioni rivolgersi:
Struttura stabile di Trieste - Coordinatore: dott. Franco Manzin
Tel: 040 3774009 - Cell: 334.6261643
e-mail: franco.manzin@regione.fvg.it
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_27_1_DGR_963_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2023, n. 963

Bando concessione di contributi per il sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell'articolo 3, commi da 32 a 39 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022). Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) e in particolare l'articolo 3, commi da 32 a 39, con il quale la Regione, al fine di valorizzare le tradizioni produttive e gastronomiche locali nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza e igiene dei prodotti alimentari, sostiene le piccole produzioni locali (PPL) attraverso la concessione di contributi agli imprenditori agricoli che svolgono o intendono svolgere attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita di piccoli quantitativi di prodotti a base di carne, in conformità al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2021, n. 196 (Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di prodotti a base di carne);
ATTESO che l'articolo 3, comma 33, della legge regionale n. 24/2021 autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a sostegno dei costi per la realizzazione delle analisi di laboratorio effettuate nell'ambito dei piani di campionamento, per l'acquisto di attrezzature per la lavorazione, la conservazione e il trasporto dei prodotti, nonché per l'adeguamento dei locali destinati alla lavorazione, maturazione e vendita dei prodotti;
ATTESO che l'articolo 3, comma 35, della legge regionale n. 24/2021 dispone che i predetti contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013;
RITENUTO che la natura dei contributi vada esclusivamente ricondotta al regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;
ATTESO che l'articolo 3, comma 36, della legge regionale n. 24/2021 dispone che all'attuazione degli interventi di cui al comma 32 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di appositi bandi; in deroga all'articolo 30 della legge regionale n. 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti;
PRESO ATTO che l'articolo 8, comma 1, lettera c) legge regionale 20 luglio 2022, n. 10 (Legge regionale di semplificazione per l'anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000) ha abrogato il comma 3, dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 e che la stessa legge regionale 10/2022, con l'articolo 1, comma 1, lettera a), ha modificato l'articolo 30 della legge regionale n. 7/2000 consentendo di predeterminare i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi anche con bando, qualora non siano già previsti dalla legge;
ATTESO che le risorse a disposizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 33, della legge regionale n. 24/2021, ammontano a euro 90.000 suddivise fra spese per investimenti (capitolo n. 12151) e spese correnti (capitolo n. 12051);
VISTO lo schema di bando riferito all'anno 2023 predisposto dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche in applicazione del disposto della succitata norma approvato che riprende lo schema già approvato dalla Giunta regionale con delibera del 15 luglio 2022, n. 1060 per la concessione di contributi per il sostegno delle piccole produzioni locali a base di carne, in attuazione dell'art 3, commi da 32 a 39 della legge regionale n. 24/2021;
VISTE le modifiche introdotte nella proposta di schema di bando riferito all'anno 2023 e, in particolare, quelle relative all'introduzione di un'ulteriore criterio di priorità attribuibile alle imprese che non sono beneficiarie del contributo previsto dal bando approvato con delibera della Giunta regionale 15 luglio 2022, n. 1060;
RILEVATO che il termine per la conclusione del procedimento per la concessione dei contributi oggetto del bando è pari a novanta giorni, di cui sessanta giorni per l'approvazione della graduatoria e trenta giorni per la concessione del contributo;
RITENUTO pertanto di approvare il testo del bando "Concessione di contributi per il sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell'articolo 3, commi da 32 a 39 della legge

regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), secondo bando", predisposto dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, di cui all'allegato della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, **DI CONCERTO** con l'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il bando "Concessione di contributi per il sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell'articolo 3, commi da 32 a 39, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), secondo bando" di cui all'allegato della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

BANDO

Concessione di contributi per il sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell'articolo 3, commi da 32 a 39 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), secondo bando.

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente bando stabilisce, in attuazione dell'articolo 3, commi da 32 a 39 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), i criteri e le modalità per la concessione di contributi per svolgere attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita di piccoli quantitativi di prodotti a base di carne, in conformità al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2021, n. 0196/Pres. (Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di prodotti a base di carne), di seguito "Regolamento".

art. 2 regime di aiuto

1. I contributi disciplinati dal presente bando sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

a) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 702/2014;
b) microimpresa, piccola e media impresa: impresa in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;
c) piccole produzioni locali a base di carne, di seguito PPL: le attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita di piccoli quantitativi di prodotti a base di carne, realizzate secondo i criteri e le modalità stabiliti dal "Regolamento";
d) fascicolo aziendale: fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173).

art. 4 dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 90.000, ripartita in euro 5.000 per spese correnti ed euro 85.000 per spese per investimenti per l'anno 2023.

art. 5 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono richiedere i contributi disciplinati dal presente bando le imprese che hanno presentato o intendono presentare all'Azienda sanitaria competente l'istanza di registrazione di cui al regolamento CE/852/2004 o l'istanza di riconoscimento di cui al regolamento CE/853/2004 per svolgere attività di PPL rispettivamente in ambito locale ovvero in ambito nazionale o comunitario.
2. Possono altresì richiedere i contributi disciplinati dal presente bando le imprese che già svolgono le attività di PPL e che hanno ottenuto la conferma della registrazione di cui al regolamento CE/852/2004 ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del "Regolamento", ovvero che hanno presentato l'istanza di riconoscimento di cui al regolamento CE/853/2004 ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del "Regolamento".
3. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
a) essere microimprese, piccole o medie imprese iscritte nel registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
b) aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale;
c) condurre l'azienda nella quale si intende realizzare gli interventi, con sede operativa situata in Friuli Venezia Giulia.
4. I requisiti di cui ai commi precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda di contributo, a pena di inammissibilità della stessa.

art. 6 spese ammissibili di natura corrente

1. Sono ammissibili le spese per le analisi di laboratorio da realizzare, presso strutture con metodica accreditata, nell'ambito dei piani di campionamento modulati per le PPL dal "Regolamento".
2. Le spese per le analisi di laboratorio sono considerate ammissibili nel limite di euro 60,00 per singolo campionamento, fino all'importo massimo complessivo di euro 360,00.

art. 7 spese ammissibili per investimenti

1. In conformità ai requisiti previsti dal "Regolamento", sono ritenute ammissibili le seguenti spese per l'acquisto di attrezzature per la lavorazione, la conservazione e il trasporto dei prodotti nonché per l'adeguamento dei locali destinati alla lavorazione, maturazione e vendita dei prodotti:
a) con riguardo ai locali di lavorazione:

1) acquisto e posa in opera di pavimenti, pareti e porte;
2) acquisto e posa in opera di impianti a sifone di raccolta delle acque di lavaggio, per evitare l'ingresso infestanti e odori anomali;
3) acquisto e posa in opera di lavabi conformi a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f) del "Regolamento";
4) acquisto di superfici di lavoro;
5) acquisto di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti;
6) acquisto di attrezzature per la sterilizzazione dei coltelli;
7) acquisto e posa in opera di protezioni alle finestre contro insetti e altri animali nocivi;
8) acquisto di armadi;
9) acquisto e posa in opera di impianti per il convogliamento o allontanamento di fumi, vapori e simili;
10) acquisto di contenitori con coperchio;
11) acquisto e posa in opera di attrezzature frigorifere;

b) con riguardo ai locali di maturazione:
1) acquisto e posa in opera di pavimenti, pareti, soffitti, coperture e infissi;
2) acquisto e posa in opera di protezioni contro la contaminazione e l'ingresso di animali infestanti;
3) acquisto e posa in opera di ghiaia nei locali di stagionatura, se in terra battuta;

c) con riguardo ai locali di vendita:
1) acquisto e posa in opera di pavimenti, pareti e soffitti;
2) acquisto e posa in opera di lavabi conformi a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera c) del "Regolamento";
3) acquisto e posa in opera di attrezzature frigorifere;
4) acquisto e posa in opera di protezioni alle finestre contro insetti e altri animali nocivi;
5) acquisto di attrezzature per la vendita dei prodotti;

d) acquisto di contenitori conformi a quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5 del "Regolamento".

2. Sono considerate ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente a livello nazionale.
4. In caso di produttori primari che svolgono attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita delle PPL in forma associata, sono ammissibili le sole spese riferite alle attività direttamente svolte dall'impresa che richiede il contributo.
5. Le spese per l'adeguamento dei locali sono ammissibili limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
6. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

art. 8 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese relative a:
a) analisi realizzate al di fuori dei piani di campionamento;
b) acquisto di materiali di consumo;
c) acquisti di materiale e attrezzature usate;
d) lavori eseguiti in economia;
e) lavori non riconducibili alla manutenzione ordinaria di cui all'articolo 7, comma 5;
f) operazioni di *leasing*;
g) oneri accessori quali, a titolo esemplificativo, interessi passivi e spese bancarie o postali;
h) ogni altra spesa diversa da quelle elencate negli articoli 6 e 7.

art. 9 domande di contributo

1. Le domande di contributo sono presentate, a pena di irricevibilità, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il medesimo richiedente può presentare un'unica domanda di contributo; in caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore qualora pervenuta entro il termine di cui al comma 1.

3. Le domande vanno presentate al Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, di seguito Servizio, esclusivamente mediante:
- a) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it riportando nell'oggetto la dicitura "Richiesta contributo Piccole Produzioni Locali 2023";
- b) raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, via C.G. Sabbadini n. 31, 33100, Udine (UD)", riportando sulla busta chiusa la dicitura "Richiesta contributo Piccole Produzioni Locali 2023";
- c) consegna a mano al protocollo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, riportando sulla busta chiusa la dicitura "Servizio valorizzazione qualità delle produzioni - Richiesta contributo Piccole Produzioni Locali 2023".

4. La domanda è predisposta sulla base del modello di cui all'Allegato A del presente bando, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ed è corredata della seguente documentazione:
- a) con riferimento alle spese di investimento, breve relazione descrittiva degli interventi, comprensiva del quadro riepilogativo delle spese previste e della planimetria dei locali catastalmente individuati;
- b) con riferimento alle spese di investimento, preventivi di spesa su carta intestata del fornitore, intestati al richiedente e in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
- c) fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in *de minimis*, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B del presente bando;
- e) comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente secondo il modello di cui all'Allegato C del presente bando.

art. 10 entità della spesa ammissibile e intensità del contributo

1. La spesa ammissibile deve essere compresa fra euro 1.000 ed euro 15.000.

2. L'intensità del contributo è pari all'80% della spesa ammessa a contributo.

art. 11 criteri di priorità

1. La selezione delle domande ammissibili a contributo e la formazione della graduatoria di cui all'articolo 12, comma 3 sono determinate dalla sommatoria dei punti assegnati in base ai seguenti criteri di priorità:
- a) avvio dell'attività di PPL, riconosciuto dall'Azienda sanitaria competente:
  - 1) impresa che intende avviare l'attività: 10 punti;
  - 2) impresa che ha avviato l'attività nel periodo compreso fra il 2021 e la data di presentazione della domanda per il contributo di cui al presente bando: 15 punti;
  - 3) impresa che ha avviato l'attività negli anni compresi fra il 2016 e il 2020: 20 punti;
  - 4) impresa che ha avviato l'attività negli anni compresi fra il 2011 e il 2015: 30 punti.

- b) destinazione potenziale delle produzioni:
  - 1) imprese di cui all'articolo 5, comma 1 e di cui all'articolo 5, comma 2 che hanno presentato istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento CE/853/2004, al fine di commercializzare i prodotti PPL in ambito nazionale e comunitario: 20 punti;
  - 2) imprese di cui all'articolo 5, comma 2 che hanno ottenuto la conferma della registrazione ai sensi del regolamento CE/852/2004, al fine di commercializzare i prodotti PPL in ambito locale: 15 punti;

3) imprese di cui all'articolo 5, comma 1 che hanno presentato istanza di registrazione ai sensi del regolamento CE/852/2004, al fine di commercializzare i prodotti PPL in ambito locale: 10 punti;

c) impresa assoggettata al sistema di controllo di cui al regolamento (CE) n. 2018/348, del 30 maggio 2018, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (Biologico): 5 punti;

d) impresa con concessione del marchio AQUA (Agricoltura, Qualità, Ambiente), istituito dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale n. 21/2002: 5 punti;

e) impresa che aderisce ad altri marchi collettivi territoriali che riconoscono il valore aggiunto della territorialità delle produzioni e della sostenibilità aziendale: 4 punti;

f) impresa che non è beneficiaria del contributo previsto dal bando approvato con delibera della Giunta regionale 15 luglio 2022, n. 1060 "Concessione di contributi per il sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell'articolo 3, commi da 32 a 39, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022)": 50 punti.

2. A parità di punteggio, si riserva la priorità al soggetto più giovane. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.

3. Qualora, in applicazione del comma 2, risulti ancora parità di punteggio, le domande di contributo vengono ordinate secondo la data di presentazione.

art. 12 procedure per l'istruttoria delle domande e la concessione del contributo

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in applicazione dei criteri di priorità individuati dall'articolo 11.

2. Il Servizio competente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande:

a) comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000;
b) verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata;
c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei richiedenti;
d) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), legge regionale 7/2000;
e) verifica l'ammissibilità delle spese e determina la spesa ammessa a contributo, riducendo ove necessario l'importo delle spese che non rispettano i limiti di cui all'articolo 10, comma 1;
f) verifica la congruità delle spese rispetto ai requisiti e alle disposizioni del "Regolamento" per l'esercizio delle PPL di prodotti a base di carne;
g) determina l'ammontare del contributo applicando, alla spesa ammessa, la percentuale di cui all'articolo 10, comma 2;
h) comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990;
i) predispone la graduatoria applicando i criteri di priorità secondo quanto previsto all'articolo 11;
j) approva la graduatoria delle domande ammesse a contributo, con l'entità del contributo spettante a ciascun beneficiario.

3. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore del Servizio ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. I contributi sono concessi con decreto del Direttore di Servizio fino ad esaurimento delle risorse disponibili entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria ai sensi del comma 3 ovvero a seguito della disponibilità di risorse aggiuntive rispetto alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 4.

5. Il decreto di concessione determina le modalità e il termine per la presentazione della rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del presente bando e dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

art. 13 rendicontazione delle spese ed erogazione dei contributi

1. I beneficiari devono rendicontare l'intero importo della spesa ammessa a contributo. La rendicontazione può avvenire solo a seguito dell'avvenuto riconoscimento di cui al regolamento CE/853/2004 o dell'avvenuta registrazione di cui al regolamento CE/852/2004.
2. Le fatture e i documenti equivalenti devono essere intestati al beneficiario e i pagamenti devono essere effettuati dal conto corrente del soggetto beneficiario con modalità tracciabili. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
3. In caso di acquisto e posa in opera di impianti, va allegata la dichiarazione di conformità della ditta fornitrice.
4. Il termine per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato, su richiesta motivata del beneficiario, per il periodo massimo di sei mesi. La proroga è concessa con decreto del Direttore del Servizio entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Il contributo è erogato, nel limite dell'80% della spesa rendicontata, con decreto del Direttore del Servizio entro sessanta giorni dal ricevimento della rendicontazione. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al limite minimo ammissibile ai sensi dell'articolo 10, la concessione del contributo è revocata.

art. 14 vincoli di destinazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere per tre anni, dalla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione:
   a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;
   b) la sede o l'unità operativa sul territorio regionale.
2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.
3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

art. 15 divieto di cumulo degli aiuti

1. I contributi disciplinati dal presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti, ivi compresi quelli concessi a titolo di *de minimis*, in relazione alle stesse spese ammissibili.

art. 16 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e della legge regionale 7/2000.

Allegato A al Bando – Modello di domanda

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
Servizio valorizzazione qualità delle produzioni

via Sabbadini, 31
33100 UDINE
qualita@certregione.fvg.it

Domanda per la concessione di contributi per il sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell'articolo 3, commi da 32 a 39 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).

Il/La sottoscritto/a ____,

nato/a a ____ (prov. _____) il

giorno _____ /_____ /_____ e residente in ______________________________ n. ______ del

Comune di ______________________ (prov. _____), C. F. ______________________,

in qualità di

titolare / legale rappresentante dell'impresa ______________________________, con

sede legale in ____ n. ______ del

Comune di ______________________ (prov. _____), C.F/P.IVA __________________,

contattabile ai seguenti recapiti:

telefono fisso: ____________________, telefono cellulare: ____________________,

e-mail: ______________________, PEC: ______________________________,

C H I E D E

la concessione di un contributo per il sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell'articolo 3, commi da 32 a 39 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), per le seguenti spese:

Descrizione	Spesa (€)	Contributo richiesto *(80% della spesa)*
Spese di natura corrente (analisi)		
Spese per investimenti (come da allegati)		
Totale		

D I C H I A R A,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del richiamato DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

- di trovarsi in una delle seguenti condizioni rispetto a quanto stabilito dai seguenti articoli del bando (barrare una delle caselle):

- **Allegato A al Bando –** Modello di domanda

Articolo 5, comma 1

☐ impresa che ha presentato all'Azienda sanitaria competente istanza di registrazione ai sensi del regolamento CE/852/2004 per svolgere attività di PPL.

☐ impresa che intende presentare all'Azienda sanitaria competente istanza di registrazione ai sensi del regolamento CE/852/2004 per svolgere attività di PPL, a tal fine dichiara di essere a conoscenza che il pagamento avverrà solo a seguito dell'avvenuto riconoscimento ai sensi del regolamento CE/852/2004.

☐ impresa che ha presentato all'Azienda sanitaria competente istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento CE/853/2004 per svolgere attività di PPL.

☐ impresa che intende presentare all'Azienda sanitaria competente istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento CE/853/2004 per svolgere attività di PPL, a tal fine dichiara di essere a conoscenza che il pagamento avverrà solo a seguito dell'avvenuto riconoscimento ai sensi del regolamento CE/853/2004.

Articolo 5, comma 2

☐ impresa che già svolge le attività di PPL e che ha ottenuto la conferma della registrazione ai sensi del regolamento CE/852/2004, di cui all'articolo 13, comma 2 del "Regolamento".

☐ impresa che già svolge le attività di PPL e che ha presentato istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento CE/853/2004, di cui all'articolo 13, comma 1 del "Regolamento".

- di essere una microimpresa, piccola o media impresa iscritta nel registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) di ____________________;
- di aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- di condurre l'azienda nella quale intende realizzare gli interventi, con sede operativa situata in Friuli Venezia Giulia;
- ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del bando, di aderire al marchio collettivo: ____;
- di non aver richiesto o beneficiato di altri aiuti pubblici a sostegno degli stessi costi ritenuti ammissibili.

R I C H I E D E

- l'attribuzione dei seguenti criteri di priorità di cui all'articolo 11 del bando (barrare solo le caselle pertinenti alle caratteristiche dell'impresa):

a) avvio dell'attività di PPL, riconosciuto dall'Azienda sanitaria competente:

1) impresa che intende avviare l'attività: ☐ 10 punti;
2) impresa che ha avviato l'attività nel periodo compreso fra il 2021 e la data di presentazione della domanda per il contributo di cui al presente bando: ☐ 15 punti;
3) impresa che ha avviato l'attività negli anni compresi fra il 2016 e il 2020: ☐ 20 punti;
4) impresa che ha avviato l'attività negli anni compresi fra il 2011 e il 2015: ☐ 30 punti.

b) destinazione potenziale delle produzioni:
1) imprese di cui all'articolo 5, comma 1 e di cui all'articolo 5, comma 2 che hanno presentato istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento CE/853/2004, al fine di commercializzare i prodotti PPL in ambito nazionale e comunitario: ☐ 20 punti;
2) imprese di cui all'articolo 5, comma 2 che hanno ottenuto la conferma della registrazione ai sensi del regolamento CE/852/2004, al fine di commercializzare i prodotti PPL in ambito locale: ☐ 15 punti;
3) imprese di cui all'articolo 5, comma 1 che hanno presentato istanza di registrazione ai sensi del regolamento CE/852/2004, al fine di commercializzare i prodotti PPL in ambito locale: ☐ 10 punti;

c) impresa assoggettata al sistema di controllo di cui al regolamento (CE) n. 2018/348, del 30 maggio 2018, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (Biologico): ☐ 5 punti;

d) impresa con concessione del marchio AQUA (Agricoltura, Qualità, Ambiente), istituito dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale n. 21/2002: ☐ 5 punti;

e) impresa che aderisce ad altri marchi collettivi territoriali che riconoscono il valore aggiunto della territorialità delle produzioni e della sostenibilità aziendale: ☐ 4 punti;

f) impresa che non è beneficiaria del contributo previsto dal bando approvato con delibera della Giunta regionale 15 luglio 2022, n. 1060 "Concessione di contributi per il sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell'articolo 3, commi da 32 a 39, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022)": ☐ 50 punti.

A L L E G A

(articolo 9, comma 4 del bando)

- per le spese di investimento, breve relazione descrittiva degli interventi comprensiva del quadro riepilogativo delle spese previste e della planimetria dei locali catastalmente individuati;
- per le spese di investimento, preventivi di spesa su carta intestata del fornitore, intestati al richiedente e in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona che sottoscrive la domanda;

- dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in *de minimis*, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B del bando;
- comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente redatta secondo il modello di cui all'Allegato C del bando.

– **Allegato A al Bando –** Modello di domanda

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa sul trattamento dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, disponibile nella pagina del sito internet istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia dedicata all'argomento in oggetto, autorizza l'Ufficio competente a trattare i dati personali esclusivamente nell'ambito del procedimento.

IL DICHIARANTE

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

___________________________, _____/_____/________ ____________________________

(luogo e data) (firma)

Allegato A al Bando – Modello di domanda

Breve relazione descrittiva degli interventi

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Data prevista per completare gli investimenti: ____ /____ /______

Quadro riepilogativo delle spese per investimenti

	Descrizione spesa	Ditta fornitrice	Imponibile (€)	I.V.A. (€)
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				
9)				
10)				
		Totale		

Riferimenti catastali dei locali:

____

Planimetria dei locali: __________ (indicare il numero di planimetrie allegate)

Preventivi di spesa: __________ (indicare il numero dei preventivi allegati)

Allegato B - *Modulo «de minimis»*

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in «de minimis»

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il **sottoscritto:**

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dalla **legge regionale n. 24/2021**

	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BUR
	Legge di Stabilità 2022	Articolo 3, commi da 32 a 39	n. SO 47 del 31 dicembre 2021

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» **di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013),

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «*de minimis*» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «*de minimis*» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «*de minimis*» nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 «*de minimis*» SIEG

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (allegato I)**;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

Allegato B - *Modulo «de minimis»*

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

☐ Che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente[1], altre imprese.

☐ Che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

☐ Che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

[1] Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A)

Allegato B - *Modulo «de minimis»*

Sezione B - Rispetto del massimale

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il __________ e termina il ________;

2)

☐ **2.1** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **non è incorsa** in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda**;

☐ **2.2** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **è incorsa** in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda** e gli aiuti in regime «*de minimis*» ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all'impresa richiedente a seguito di dette vicende sono i seguenti:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	Codice COR Identificativo dell'aiuto[2]	Vicenda intercorsa[3]	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata[4]
1					
2					
3					

3) Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario precedente a quello corrente, ha fruito dei seguenti aiuti cd. automatici o semi-automatici[5] oppure ha indicato nella dichiarazione fiscale le seguenti agevolazioni, in regime «*de minimis*»[6], di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile:

(Aggiungere righe se necessario)

	Reg. UE «*de minimis*»	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale[7]	Importo dell'aiuto «*de minimis*»
1				
2				
3				

[2] Indicare il codice identificativo dell'aiuto rilasciato dal registro RNA (RNA-COR), dal registro SIAN (SIAN-COR) o il codice rilasciato dal sistema SIPA che si trovano riportati nel decreto di concessione dell'aiuto «*de minimis*» indicato in tabella.
[3] Indicare la vicenda intercorsa, vale a dire fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda.
[4] Per l'importo da indicare si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).
[5] Per il concetto di "aiuti automatici" e di "aiuti semi-automatici", ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)
[6] Nella tabella vanno indicati solamente gli aiuti automatici e semi-automatici fruiti in regime «*de minimis*». Anche nel caso specifico delle agevolazioni fiscali vanno indicate, tra tutte quelle presenti nella dichiarazione fiscale, solo le agevolazioni fiscali che sono state fruite in regime «*de minimis*».
[7] Indicare l'anno di fruizione per gli aiuti cd. semi-automatici. Nel caso di aiuti cd. automatici ricevuti in regime «*de minimis*» nella forma dell'agevolazione fiscale andrà, invece, indicato l'anno della relativa dichiarazione.

Allegato B - *Modulo «de minimis»*

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

☐ Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività** o **distinzione dei costi**;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività** o **distinzione dei costi.**

DICHIARA, inoltre

di aver preso visione e di accettare l'informativa sulla Privacy resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – general data protection regulation) riportata in calce al presente modulo.

Località e *data* ……………

In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003.

La presente comunicazione assolve all'obbligo di informazione previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito regolamento) in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al procedimento per cui tali dati sono raccolti.
Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento s'intende per:

- **dato personale**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **trattamento**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Nome e dato di contatto del **titolare del trattamento**	**Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia** Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 TRIESTE Tel. +39 040 3773710; e-mail: presidente@regione.fvg.it; PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Dati di contatto del **responsabile della protezione dei dati**	Il **Responsabile della Protezione dei Dati** (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e–mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it

Allegato B - *Modulo «de minimis»*

Dati di contatto del **responsabile del trattamento** dei dati personali	**SOCIETA' INSIEL S.p.A.** via S. Francesco d'Assisi 43 34133 Trieste tel. + 39.040.3737.111; fax + 39.040.3737.333 e-mail: responsabile.trattamento@insiel.it
Finalità e obbligatorietà del Trattamento	I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dal regolamento attuativo. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano essenziali allo svolgimento dell'istruttoria
Modalità di trattamento	Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate al rischio. In particolare, le misure di sicurezza adottate sono volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali
Destinatari o **categorie di destinatari** dei dati personali	I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore
Periodo di conservazione dei dati personali	I dati personali sono conservati per la durata di 15 anni dal passaggio dei medesimi all'archivio di deposito, salvo quanto diversamente espresso dalla normativa di settore
Diritti Fondamentali dell'interessato e possibilità di esercitarli	Gli interessati al trattamento di dati personali possono esercitare: il diritto all'**accesso ai dati personali** e alle informazioni ad essi relative; il diritto alla **rettifica dei dati personali** inesatti, senza ingiustificato ritardo, la rettifica o l'integrazione di dati inesatti o incompleti; il diritto di **proporre un reclamo** al Garante della Privacy; il diritto alla **limitazione del trattamento**, esercitabile quando ricorre una delle seguenti ipotesi (articolo 18, paragrafo 1 del regolamento): l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato

La presente informativa è emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003, trova applicazione dal 25 maggio 2018 e sostituisce ogni altra informativa o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura.

Allegato C - Comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
Servizio valorizzazione qualità delle produzioni
via Sabbadini, 31
33100 UDINE
qualita@certregione.fvg.it

Oggetto: Comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche/contributi ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010

Il/La sottoscritto/a ____,
nato/a a ____
(prov. ____) il giorno ____/____/____ e residente in
____ n. _____ del Comune di
_________________________________ (prov. ____), C. F. ___________________________,
in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa ___________________________________,
con sede legale in ____
n. _____ del Comune di ___________________________ (prov. ____), C.F/P.IVA
___________________________,
in riferimento al contributo PPL carni per l'anno 2022, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010,

C O M U N I C A

di avere attivato / dell'esistenza di un conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al contributo;
che le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono:
____, C.F. ___________________________
____, C.F. ___________________________
____, C.F. ___________________________

che i dati identificativi del conto corrente sono:
• CODICE IBAN:

PAESE		COD.		CIN	ABI					CAB					NUMERO DI CONTO CORRENTE											

Allegato C - Comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente

- Banca / Poste

  Istituto ____, Agenzia ____________________________

  Indirizzo____

- Intestatario del conto

  ____

  CODICE FISCALE

  ____

  PARTITA I.V.A.

  ____

Si allega copia documento di identità

Data _____ /_____ /________

Il titolare/legale rappresentante dell'impresa

(firma)

____

ALLEGATO I – Istruzioni per la compilazione del Modulo «de minimis»

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO «*DE MINIMIS*»

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - **RNA** - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Tra il RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il RNA opera dal 12 agosto 2017. Da tale data tutte le Amministrazioni che concedono o gestiscono misure di aiuto, siano esse in «*de minimis*», in esenzione o notificate, sono tenute a registrarle nel RNA unitamente agli aiuti individuali prima della concessione degli stessi[8].

Come previsto dagli stessi Regolamenti «*de minimis*»[9], quando un registro centrale, come il RNA, copre un periodo di tre esercizi finanziari, non è più necessaria una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le Amministrazioni, infatti, acquisiscono tale informazione dal RNA al momento della registrazione dell'aiuto «*de minimis*», che viene effettuata prima della concessione che è il momento determinante il diritto all'agevolazione per il soggetto beneficiario.

Conseguentemente, dal 13 agosto 2020 il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» non è più tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Dato, però, che ai fini dell'applicazione dei Regolamenti «*de minimis*»[2], le Amministrazioni sono tenute a verificare – prima di procedere alla concessione dell'aiuto «*de minimis*» - una serie di informazioni che non sono contenute nel RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, **il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto rimane tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti dette informazioni.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo **se**, sommato a quelli già ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (triennio di riferimento), **non vengano superati i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento. Un'impresa, infatti, può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, con eventuale riduzione dell'importo dell'aiuto concesso, l'Amministrazione terrà in considerazione l'importo inferiore effettivamente ricevuto, a condizione che detto importo sia stato registrato nel RNA. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo e la relativa registrazione in RNA, verrà considerato solo l'importo concesso.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*". Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell'impresa candidata a ricevere un aiuto «*de minimis*», si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a

---

[8] Le registrazioni vengono effettuate ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

[9] Reg. n. 1407/2013 (generale); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo), Reg. n. 717/ 2014 (pesca); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?

Il Regolamento *«de minimis»* n. 1407/2013 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti *«de minimis»* in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall'Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell'impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti «de minimis» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla "Sezione trasparenza" disponibile ai seguenti link:

- RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
- SIAN e SIPA: https://www.sian.it/GestioneTrasparenza

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art. 3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti *«de minimis»* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrà compilata inserendo il *«de minimis»* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2020 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*» di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo «*de minimis*» nel 2021, dovrà nuovamente dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B (100.000€) che l'Amministrazione procedente sommerà agli aiuti «*de minimis*» registrati nel RNA a nome dell'impresa (A+B), nel nostro esempio i 70.000€ ricevuti nel 2020. Nel 2021, quindi, l'impresa (A+B) risulterà aver ricevuto, complessivamente, 170.000€ e potrà ottenere un nuovo «*de minimis*» di importo pari o inferiore a 30.000€ (200.000€-170.000€).

La tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue sia nell'anno 2020 che nell'anno 2021:

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	**CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»**	**Codice COR Identificativo dell'aiuto**	**Vicenda intercorsa**	**Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A+B)**
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	fusione	80.000€
2	Impresa B	CF impresa B	xxxxx	fusione	20.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art. 3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno indicati gli aiuti «*de minimis*» che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha "ereditato" in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Esempio 1:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019 per l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C. L'impresa B eredita l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	**CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»**	**Codice COR Identificativo dell'aiuto**	**Vicenda intercorsa**	**Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)**
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	scissione	80.000€

Se fosse, invece, l'impresa C a voler fare domanda per un nuovo «*de minimis*» nell'anno 2020, nella tabella di cui al punto 2.2 non dovrebbe indicare nessun aiuto.

Esempio 2

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*». Dato che non è possibile attribuire l'aiuto «*de minimis*» ricevuto dall'impresa A nel 2019 interamente ad una sola delle due imprese nate da essa (vale a dire le imprese B e C), l'impresa B dovrà dichiarare parte di detto aiuto come imputabile ad essa. L'individuazione dell'ammontare va effettuata ripartendo detto aiuto «*de minimis*» ricevuto dall'impresa A nel 2019 proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Supponendo che l'importo dell'aiuto vada attribuito per 50.000€ all'impresa B, la tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	**CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»**	**Codice COR Identificativo dell'aiuto**	**Vicenda intercorsa**	**Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)**
1	Impresa A	CF impresa C	xxxxx	scissione	50.000€

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «*de minimis*» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «*de minimis*» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «*de minimis*» imputato al ramo ceduto.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A cede il ramo d'azienda all'impresa B. Il «*de minimis*» ricevuto dall'impresa A nel 2019 è imputabile al ramo d'azienda ceduto

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	80.000€

Se, invece, nell'anno 2020 fosse l'impresa A a voler fare domanda per un nuovo «*de minimis*», detta impresa A potrà dedurre l'aiuto ricevuto nel 2019. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà, quindi, compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	0€

Aiuti automatici e semi-automatici:

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (**cd. aiuti automatici**) o di autorizzazione alla fruizione (**cd. aiuti semi-automatici**), comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** che rientrano nella casistica sopra descritta dei cd. aiuti automatici si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti «*de minimis*», il RNA utilizza quale **data di concessione** dei cd. aiuti automatici e semi-automatici **quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto**.

La registrazione dei cd. aiuti automatici e semi-automatici è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei cd. aiuti automatici.

Il 2020 è la prima annualità nella quale i cd. aiuti automatici e semi-automatici vengono registrati in RNA. Pertanto, il 2020 è l'anno in cui vengono registrati in RNA e si considerano concessi i cd. aiuti automatici e semi-automatici fruiti dal beneficiario nel 2019 nonché gli aiuti fiscali di cui l'impresa ha beneficiato nel 2018 ed esposto nella dichiarazione fiscale 2019.

Come ricordato nell'introduzione del presente Allegato I, gli aiuti «*de minimis*» sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che **l'impossibilità di registrazione**

degli aiuti «*de minimis*» **per effetto del superamento del massimale pertinente** in relazione alla tipologia di aiuto «de minimis»[10] **determina l'illegittimità della fruizione**.

È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti cd. automatici (tra cui quelli fiscali in particolare) e semi-automatici di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti «*de minimis*» in misura superiore al massimale effettivamente disponibile. A tal fine va compilato il **punto 3)** della sezione B del Modulo «*de minimis*» dove **vanno**, infatti, **indicati** gli **aiuti automatici e semi-automatici, incluse le agevolazioni fiscali, già fruiti o dichiarati** dall'impresa **al momento della sottoscrizione del Modulo** «*de minimis*», **ma non ancora presenti in RNA** in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall'art. 10 del DM 115/2017. Si specifica che nella tabella vanno indicati **solamente** gli aiuti automatici (incluse agevolazioni fiscali) e semi-automatici **fruiti in regime «*de minimis*»** (tra tutte le agevolazioni fiscali presenti nella dichiarazione fiscale vanno quindi indicate solo quelle che sono state fruite in regime «*de minimis*»).

Pertanto, alla luce della peculiarità delle modalità di registrazione in RNA dei predetti aiuti cd. automatici e semi-automatici che, come detto sopra, sono temporalmente disallineati di 1 anno rispetto all'anno di fruizione e, nel caso degli aiuti fiscali in particolare, sono addirittura temporalmente disallineati di 2 anni rispetto all'anno di fruizione e di 1 anno rispetto all'annualità di presentazione della dichiarazione fiscale, **l'Amministrazione concedente nella determinazione del massimale disponibile per l'impresa tiene conto degli aiuti indicati al punto 3) della sezione B del Modulo «*de minimis*».**

Ad esempio:

L'impresa in sede di dichiarazione Irap 2019 per calcolare l'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2018 applica al valore della produzione netto - avendone i requisiti previsti da vigente legge regionale che dispone una misura di agevolazione Irap in «*de minimis*» - un'aliquota pari a zero in luogo dell'aliquota ordinaria Irap.

Il beneficio, ad esempio pari a 10.000 €, viene indicato nella sezione XVIII del quadro IS del modello Irap (dove vengono indicati gli aiuti di Stato e/o aiuti «*de minimis*», disciplinati dall'art. 10 del Regolamento di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115, e compilati i dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

La tabella di cui al punto 3) del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue nell'anno 2020:

	Reg. UE «*de minimis*»	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale	Importo dell'aiuto «*de minimis*»
1	1407/2013	Dichiarazione Irap	2019	10.000 €

L'importo di 10.000 € esposto nella dichiarazione IRAP 2019 viene registrato nel RNA da parte dell'Agenzia delle entrate nel 2020, secondo quanto previsto dal DM 115/2017 e quindi "entro l'anno successivo alla dichiarazione Irap". Sulla base della dichiarazione di cui al punto 3) della sezione B del Modulo «*de minimis*», l'Amministrazione concedente è in grado di tenerne conto ai fini della determinazione del massimale disponibile prima della registrazione.

Preme segnalare che, in ragione del meccanismo di registrazione previsto dall'art. 10 del DM 115/2017, se nel caso in esame l'impresa nel 2020 e nel biennio precedente ha già ricevuto aiuti «*de minimis*» ai sensi del Reg. n. 1407/2013 registrati nel RNA, ad esempio per 195.000 €, la registrazione del nuovo aiuto «*de minimis*» di 10.000 € non risulterebbe possibile e la relativa fruizione (avvenuta nel 2018) da considerarsi illegittima con le conseguenze che da ciò deriverebbero.

[10] Per il Reg. n. 1407/2013 (generale) il massimale è 200 000 € (100 000 € per il trasporto merci su strada conto terzi); per il Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo) il massimale è 25 000 €, per il Reg. n. 717/ 2014 (pesca) il massimale è 30 000 €; per il Reg. n. 360/2012 (SIEG) il massimale è 500 000 €.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti «*de minimis*».

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

- della produzione primaria dei prodotti agricoli;

- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti «*de minimis*» godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_27_1_DGR_964_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2023, n. 964
PS PAC 2023-2027. CSR 2023-2027. Bando per l'accesso all'intervento SRE01 - Insediamento giovani agricoltori. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e in particolare l'articolo 75 che prevede l'intervento per lo sviluppo rurale "Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali";
- il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di esecuzione UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PS PAC) approvato in via definitiva dalla Commissione con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 che prevede, tra l'altro, l'intervento SRE01 - Insediamento di giovani agricoltori;
- la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), la quale all'articolo 3, comma 1 stabilisce che l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione agli interventi di sviluppo rurale regionali inseriti nel PSN PAC;

- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022 n. 660087 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" (di seguito DM 660087/2022);
- il decreto Direttoriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, n. 147364 di modifica dell'allegato VI del DM 660087/2022, che individua i titoli universitari e i titoli di scuola secondaria di secondo grado, il cui possesso è condizione di ammissibilità per il riconoscimento della condizione di giovane agricoltore di cui all'articolo 5 del DM 660087/2022;
- la propria delibera del 13 gennaio 2023, n. 26 con la quale è stato approvato il Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al PS PAC 2023-2027 quale documento attuativo regionale del Piano stesso, contenente, tra le altre, anche la scheda descrittiva dell'intervento SRE01 - Insediamento giovani agricoltori;

CONSIDERATO che, in conformità al sistema di governance definito nel CSR, l'Autorità di gestione regionale è competente nella predisposizione dei bandi per l'accesso agli interventi regionali per lo sviluppo rurale contenuti nel CSR medesimo;

PRESO ATTO che il bando in oggetto, in attuazione dell'intervento SRE01 - Insediamento giovani agricoltori, prevede la concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli di età fino a quarantuno anni non compiuti che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, a fronte di presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola e che in tal senso è finalizzato a offrire e strumenti per attrarre giovani nel settore agricolo, rispondendo altresì all'obiettivo di promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali;

PRESO ATTO che il bando è stato definito in coerenza con il quadro giuridico nazionale attualmente di riferimento; Considerato che i criteri di selezione relativi all'intervento in oggetto sono stati sottoposti e approvati dal Comitato di monitoraggio regionale in conformità a quanto stabilito dall'articolo 124 del regolamento (UE) 2021/2115;

VISTO il testo del bando per l'accesso all'intervento SRE01 - Insediamento giovani agricoltori del CSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al PS PAC 2023- 2027 e relativi allegati, predisposto dal Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, nella sua qualità di Autorità di gestione regionale;

CONSIDERATO che:
- il fabbisogno finanziario per il bando sopra citato è stimato in euro 2.400.000,00 di spesa pubblica;
- il bando in oggetto prevede termini del procedimento superiori a novanta giorni e che detta previsione è giustificata dalla natura degli interessi pubblici tutelati e dalla particolare complessità del procedimento medesimo;

RITENUTO di approvare il bando per l'accesso all'intervento SRE01 - Insediamento giovani agricoltori del CSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al PS PAC 2023- 2027 ed i relativi allegati, nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI infine:
- il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;
- lo Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il bando per l'accesso all'intervento SRE01 - Insediamento giovani agricoltori del Complemento per lo sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano Strategico PAC 2023- 2027 ed i relativi allegati, nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

BANDO PER L'ACCESSO ALL'INTERVENTO SRE01 - INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI DEL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AL PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027

CAPO VIII Disposizioni finali

ALLEGATI

CAPO I Introduzione

Articolo 1 Premessa

1. Il presente bando è emanato in attuazione dell'intervento per lo sviluppo rurale denominato SRE01 - Insediamento giovani agricoltori contenuto nel Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano strategico della PAC 2023-2027, in conformità al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

Articolo 2 Finalità e localizzazione

1. L'intervento oggetto del presente bando prevede la concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli di età fino a quarantuno anni non compiuti che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, a fronte di presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.
2. In tal senso, l'intervento è finalizzato a offrire strumenti per attrarre giovani nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali. L'intervento risponde ai seguenti obiettivi specifici del CSR:
   a) OS7 "Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali";
   b) OS8 "Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile".
3. L'intervento è realizzato nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si intende per:
   a) PS PAC: Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027;
   b) CSR: Complemento per lo sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027;
   c) Autorità di gestione regionale (AdG): organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione degli interventi regionali per lo sviluppo rurale contenuti nel CSR, inidividuata nel Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche;
   d) Ufficio attuatore: servizio regionale competente per l'istruttoria delle domande di premio presentate a valere sul presente bando individuato nel Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche;
   e) Giovane agricoltore: persona fisica in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, n. 660087 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti" (di seguito DM 660087/2022), in conformità all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 e ss. mm. ii.;
   f) Agricoltore in attività: persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 del DM 660087/2022 in conformità all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115;
   g) Produzione Standard (PS): parametro di valutazione della dimensione economica dell'azienda agricola determinato ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione, del 1° agosto 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea, come somma della produzione standard (PS) di ogni singola attività svolta (coltura o allevamento) calcolato con la metodologia indicata con la delibera della Giunta regionale 16 giugno 2023, n. 939;

h) Produzione primaria: produzione ottenuta dalla coltivazione, dall'allevamento e da connesse attività di trasformazione di prodotti di origine prevalentemente aziendale che, in entrata e in uscita, sono contenuti nell'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È esclusa dalla produzione primaria la commercializzazione dei prodotti aziendali, l'attività di diversificazione in attività agrituristiche, fattorie sociali e fattorie didattiche e la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Articolo 4 Dotazione finanziaria

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie pari a euro 2.400.000,00, di cui quota FEASR pari ad euro 976.800,00.
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie potranno essere utilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili.

Articolo 5 Fascicolo aziendale

1. Al fine della presentazione della domanda di sostegno il richiedente documenta la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173" e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura".

CAPO II Beneficiari e requisiti di ammissibilità

Articolo 6 Tipologia di Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono i giovani agricoltori che alla data di presentazione della domanda di sostegno sono in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
   a) si sono insediati per la prima volta, in qualità di capo azienda, in un'azienda agricola ubicata in regione Friuli Venezia Giulia e iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nei 24 mesi precedenti;
   b) hanno un'età maggiore di 18 anni e inferiore a 41 anni non compiuti;
   c) sono in possesso di adeguata istruzione e competenza professionale, attestata dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio o esperienza lavorativa:
      1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo di cui all'allegato VI del DM 660087/2022, come modificato dal decreto direttoriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023 n. 147364;
      2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalla Regione;
      3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.

Nel caso in cui i requisiti di istruzione e competenza professionale non siano posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno, il beneficiario si impegna a ottenerli entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione o entro la conclusione del piano aziendale se di durata inferiore;

d) sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'articolo 5 del DM 660087/2022 o si impegnano ad acquisire tale qualifica entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno.

2. In caso di impresa individuale ai fini della verifica della data di insediamento del giovane agricoltore si fa riferimento alla prima data utile tra le seguenti:

a) data di iscrizione al registro delle imprese agricole o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01);
b) data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
c) data di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.

3. L'insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.

4. Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore rispetta le condizioni riportate nell'allegato A).

5. Il giovane agricoltore può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando.

6. Il giovane agricoltore:

a) si insedia in un'azienda che non deriva da un frazionamento di un'azienda familiare preesistente i cui titolari o soci sono parenti entro il primo grado del richiedente, salvo il trasferimento della conduzione dell'intera azienda familiare al giovane. Non costituisce frazionamento la cessione, totale o parziale, dei contratti di affitto intestati all'azienda familiare preesistente a favore del richiedente e relativi a immobili in relazione ai quali il titolare o i soci dell'azienda cedente non siano proprietari o titolari di altro diritto reale;
b) non deve aver già beneficiato del premio di primo insediamento nell'ambito della politica di sviluppo rurale europea;
c) si insedia in azienda con una dimensione economica massima espressa in Produzione Standard pari a 300.000,00 euro e una dimensione economica minima espressa in Produzione Standard declinata come segue:

   1) nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle Aree rurali D o zone montane designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013: 10.000,00 euro;
   2) nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle Aree rurali C che non rientrano nelle zone montane designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013: 13.000,00 euro;
   3) nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle altre aree rurali: 15.000,00 euro.

   Ai fini della localizzazione della SAU si rimanda all'allegato B).

   Qualora si insedino più giovani agricoltori nella medesima azienda la dimensione economica minima è relativa ad ogni giovane insediato, mentre la soglia massima rimane invariata indipendentemente dal numero di giovani insediati.

7. La dimensione economica minima e massima di cui al comma precedente è verificata alla data della presentazione della domanda di sostegno. La dimensione economica minima è verificata anche alla data della domanda di pagamento a saldo.

CAPO III Tipologia di sostegno, criteri di selezione, piano aziendale e tempistiche

Articolo 7 Forma, aliquota del sostegno e cumulabilità

1. Il sostegno è concesso in forma di premio pari a euro 70.000,00, erogabile in due rate pari al 70 per cento e al 30 per cento secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18.
2. L'importo del premio deve essere utilizzato integralmente per l'avvio e lo sviluppo di attività di produzione primaria come definita all'articolo 3 lettera h).
3. Nel caso di insediamento di più giovani agricoltori nella medesima azienda il premio è riconosciuto ad ogni giovane insediato.
4. In considerazione della sua natura di premio, il sostegno concesso a favore del giovane agricoltore è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello unionale, nazionale e regionale che non abbiano la medesima natura e finalità.

Articolo 8 Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della formazione della graduatoria, si applicano i criteri di selezione e di priorità di cui all'allegato C).
2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 45 punti non è ammessa a finanziamento.

Articolo 9 Piano aziendale

1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il piano aziendale (PA), redatto utilizzando unicamente il modello di cui all'allegato D).
2. Il costo previsto per l'attuazione del PA, gli obiettivi e i risultati attesi, sono verificati a conclusione del PA medesimo.
3. In caso di pluralità di insediamenti nella medesima azienda è presentato un unico PA che evidenzia l'apporto di ogni singolo giovane al progetto d'impresa.
4. Il costo del PA per l'avvio o lo sviluppo delle attività di produzione primaria, a pena di inammissibilità, deve essere:
   a) almeno uguale al premio richiesto nel caso di insediamento di un unico giovane nell'azienda;
   b) pari almeno alla somma dei premi richiesti dai giovani agricoltori nel caso di più giovani insediati nella stessa azienda.

Articolo 10 Avvio e conclusione del Piano aziendale

1. Il PA è avviato successivamente alla data dell'insediamento e comunque entro 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione, a pena di revoca del premio.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
   a) per operazioni in beni mobili o immateriali la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
   b) per operazioni in beni immobili: la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;
   c) altra documentazione utile alla verifica dell'avvio di almeno una delle attività previste nel PA.
3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro 30 giorni dall'avvio del PA, la documentazione di cui al comma 2 qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno.
4. Il PA è concluso e la domanda di pagamento a saldo è presentata entro 24 mesi dalla concessione del premio, fatte salve eventuali proroghe.
5. Ai fini della verifica di cui al comma 4, il PA è concluso a completamento di tutte le attività, operazioni, interventi e obiettivi previsti dal Piano medesimo tenuto altresì conto del raggiungimento degli indicatori di risultato ivi indicati.

6. La mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro il termine fissato al comma 4, fatte salve eventuali proroghe, comporta la revoca del provvedimento di concessione e il recupero di eventuali somme già liquidate.

Articolo 11 Proroghe

1. Il termine di conclusione del PA e di presentazione della domanda di pagamento a saldo, di cui all'articolo 10, comma 4 è prorogabile per il verificarsi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali documentate dal beneficiario, su richiesta del medesimo da presentarsi all'Ufficio attuatore entro il termine stesso.
2. L'Ufficio attuatore concede le proroghe fino ad un massimo di 6 mesi complessivi entro 30 giorni dalla richiesta, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di risultato. Il provvedimento di proroga è comunicato al beneficiario.

CAPO IV Modalità e termini di presentazione della domanda

Articolo 12 Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno

1. Il richiedente compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del sistema informativo disponibile all'indirizzo www.opr.fvg.it, dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR) e entro il 15 settembre 2023.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto dell'AdG da pubblicare sul BUR.
3. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
4. Il richiedente presenta una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando e le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili, fatto salvo il preventivo ritiro ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 13 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:
   a) PA redatto utilizzando unicamente il modello di cui all'allegato D).
   b) copia dell'attestato di partecipazione al corso di formazione della durata minima di 150 ore o dichiarazione sostituiva di certificazione relativa al possesso del titolo di studio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) con indicazione dell'istituto e dell'anno di conseguimento o dichiarazione di impegno ad acquisire le adeguate competenze professionali entro il termine previsto dall'articolo 6, comma 1 lettera c);
   c) schede tecniche relative ai macchinari previsti dal PA;
   d) eventuale copia della documentazione, indicata all'articolo 10, comma 2, attestante l'avvio del PA.
   e) ai fini della verifica del requisito di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, contenente nomi, luogo e data di nascita dei parenti entro il primo grado;
   f) documento di identità del richiedente in corso di validità.
2. Il PA di cui al comma 1 lettera a) è allegato, a pena di inammissibilità, alla domanda di sostegno.

CAPO V Concessione, graduatoria, rendicontazione e liquidazione del premio

Articolo 14 Istruttoria e concessione del premio

1. L'Ufficio attuatore, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, svolge l'istruttoria e adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria e lo pubblica sul BUR.
2. L'Ufficio attuatore, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, concede il sostegno e lo comunica al beneficiario.

Articolo 15 Graduatoria

1. La graduatoria ha validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) del relativo decreto di approvazione.
2. Le domande di sostegno non sono finanziate parzialmente.

Articolo 16 Modalità di rendicontazione delle spese

1. La documentazione probante quanto dichiarato dal beneficiario e le attività realizzate in attuazione del PA deve essere conservata e resa disponibile dal beneficiario per la verifica del costo sostenuto a rendiconto e dei controlli amministrativi.
2. I costi sostenuti in attuazione del PA dall'azienda in cui il giovane si è insediato sono comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale.
3. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
   a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba) o altra documentazione equiparabile, per ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario produce la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
   b) assegno con la dicitura "non trasferibile" in fotocopia, unitamente all'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche la "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
   c) l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento con carta di credito, escluse le prepagate, o bancomat;
   d) ricevuta del bollettino postale effettuato dal conto corrente postale, unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, ovvero nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
   e) ricevuta del vaglia postale effettuato tramite conto corrente postale e estratto conto corrente. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, ovvero nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
   f) bollettino MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso) che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
   g) modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento di contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali, anche in compensazione, o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
4. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata indica:
   a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
   b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene.
5. Non sono ammissibili:
   a) le fatture elettroniche prive di indicazione della data di ricezione (notifica) e dell'identificativo SDI disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
   b) le fatture di cortesia.
6. Non sono ammessi i pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario o dall'azienda agricola in cui il giovane si è insediato. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al giovane oppure all'azienda in cui il giovane si è insediato.

Articolo 17 Liquidazione dell'acconto del premio

1. Il premio è liquidato in due rate previa presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento di acconto e di una domanda di pagamento a saldo.

2. La domanda di pagamento dell'acconto, pari al 70% del premio, è presentata dal beneficiario in formato elettronico sul sistema informativo disponibile all'indirizzo www.opr.fvg.it successivamente alla concessione del premio.

3. L'Ufficio attuatore, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento di acconto, esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità della domanda medesima e tramite l'AdG propone all'Organismo pagatore la liquidazione della domanda ritenuta ammissibile.

Articolo 18 Liquidazione del saldo del premio

1. Entro il termine di cui all'art. 10 comma 4, se del caso prorogato, il beneficiario presenta, a pena di revoca del premio concesso, la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul sistema informativo disponibile all'indirizzo www.opr.fvg.it allegando, la seguente documentazione:

a) dichiarazione del beneficiario attestante la conclusione del PA;
b) relazione conclusiva contenente:
   1) dettagliata descrizione dell'attività svolta;
   2) dimostrazione di come gli obiettivi e risultati prefissati sono stati conseguiti;
   3) quadro economico a rendiconto delle attività svolte;
   4) dimensione economica espressa in Produzione Standard;
c) eventuale attestato sul possesso dei requisiti di formazione o competenza professionale se non già allegato alla domanda di sostegno;
d) eventuale documentazione necessaria per verificare i punteggi assegnati in sede di applicazione dei criteri di selezione nei casi in cui la loro verifica venga eseguita in fase di liquidazione del saldo;
e) documentazione atta a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PA;
f) fatture o altra equipollente documentazione e relative quietanze, attestanti le spese sostenute per la realizzazione del PA.

2. L'Ufficio attuatore, entro il termine di 90 giorni, dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo, esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e di rendicontazione della domanda medesima e tramite l'AdG propone all'Organismo pagatore la liquidazione della domanda ritenuta ammissibile.

CAPO VI Impegni del beneficiario e varianti

Articolo 19 Impegni del beneficiario

1. Il beneficiaro rispetta i seguenti impegni:

a) realizzare e mantenere l'operazione conformemente a quanto previsto in domanda di sostegno e definito nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali varianti;
b) condurre l'azienda in qualità di capo azienda dall'insediamento e per almeno 36 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo;
c) acquisire, se non già possedute alla data di presentazione della domanda di sostegno, l'adeguata istruzione e competenza professionale entro i 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione o entro la conclusione del PA se di durata inferiore;
d) acquisire, se non già posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno, la qualifica di agricoltore in attività entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno;

e) avviare e concludere il PA entro i termini indicati nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe;
f) sostenere un costo per l'attuazione del PA, in relazione alla produzione primaria, non inferiore al premio concesso;
g) rispettare il divieto di cumulabilità del premio con altre agevolazioni che abbiano la stessa natura e finalità;
h) rispettare alla data della domanda di pagamento a saldo la dimensione economica minima;
i) rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno FEASR, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021;
j) consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale;
k) trasmettere entro le scadenze previste e secondo le modalità indicati nel provvedimento di concessione le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio;
l) conservare separatamente tutta la documentazione relativa alla realizzazione del PA.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni riportate nell'allegato E) elaborate in conformità al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 in materia di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. L'allegato E) riporta altresì le modalità di controllo degli impegni.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, l'Ufficio attuatore revoca totalmente o parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 20 Varianti

1. E' variante della domanda di sostegno la modifica collegata al PA e relativa al costo per la sua realizzazione, agli obiettivi da raggiungere e ai risultati attesi.
2. La variante di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'Ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo corredata da una relazione, datata e firmata dal beneficiario, contenente:
a) motivazione e dettagliata descrizione della variante;
b) quadro di raffronto tra investimenti e attività programmate e di variante;
c) quadro economico di raffronto tra costi programmati e di variante;
d) quadro di raffronto tra obiettivi e risultati programmati e di variante;
e) PA modificato a seguito della variante eseguita.

3. L'Ufficio attuatore, entro il termine previsto dall'articolo 18, comma 2, esegue l'istruttoria della domanda di variante e la approva contestualmente all'istruttoria della domanda di pagamento a saldo.
4. Non sono approvate, con conseguente revoca del premio, le varianti che comportano:
a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'azienda in cui si è insediato e delle condizioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nel PA;
b) una riduzione del punteggio assegnato ai criteri di sostenibilità ambientale di cui all'allegato C);
c) una riduzione del punteggio tale da ricollocare la domanda in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
d) una spesa inferiore a euro 70.000,00 per quanto inerente la produzione primaria.

CAPO VII Monitoraggio, cause di forza maggiore, errori palesi, controlli e revoca del premio

Articolo 21 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro i termini e secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione, i dati relativi all'avanzamento finanziario dell'operazione finanziata.

2. I dati di monitoraggio fisico sono comunicati in occasione della presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Articolo 22 Cause di forza maggiore

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, la forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
e) il decesso del beneficiario;
f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione probante, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

Articolo 23 Ritiro della domanda di sostegno, di pagamento e delle dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata in qualsiasi momento fatto salvo il rispetto degli impegni assunti a seguito della concessione del premio.

2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o di rettifica, in formato elettronico sul sistema informativo disponibile all'indirizzo www.opr.fvg.it.

3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.

4. Non è ammesso il ritiro, ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato che:

a) sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
b) è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
c) dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 24 Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi, possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momeno in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'Ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purchè il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Sono errori palesi quelli che:

a) attengono a mero errore materiale in compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
b) possono essere individuati agevolmente durante il controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.

3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'Ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazioni dell'Ufficio attuatore stesso.

Articolo 25 Controlli ex post

1. L'Ufficio attuatore, successivamente alla liquidazione del saldo, effettua adeguati controlli per verificare il rispetto dell'impegno di cui all'articolo 19 comma 1, lettera b).

Articolo 26 Revoca del premio

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 19, l'Ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del premio e lo comunica al beneficiario.
2. L'Ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla AdG il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

CAPO VIII Disposizioni finali

Articolo 27 Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del decreto legislativo n.196/2003, nonché dall'articolo 151 del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 28 Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PS PAC 2023-2027, il CSR, la legge n. 241/1990, la legge regionale n. 7/2000 e le istruzioni operative adottate dall'Organismo pagatore.

Articolo 29 Informazioni e contatti

1. Il presente bando con i relativi allegati e le informazioni di contatto sono disponibili sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in una pagina dedicata del Portale Europa FVG, all'indirizzo https://europa.regione.fvg.it.

Allegato A)

Estratto dal decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087
Allegato VII
(articolo 5, comma 7, articolo 6, comma 3 e articolo 13, comma 3)

Controllo e poteri di gestione nelle varie tipologie societarie
1. SOCIETA' DI PERSONE
A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno personalità giuridica, cioè non sono dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Sebbene tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui soci. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste *Società semplice (S.s.) e Società in nome collettivo (S.n.c.)*
• Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dall'entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.
Società in accomandita semplice (S.a.s.)
• Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dall'entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.
2. SOCIETA' DI CAPITALI
Le società di capitale hanno personalità giuridica. In esse i soci hanno una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto.
Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (S.r.l.) e Società semplificata a responsabilità limitata (S.s.r.l.)
• Esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.
La Società unipersonale a responsabilità limitata (s.r.l. unipersonale)
• Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico, salvo che lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.
La Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
• Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dall'entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

3. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SCARL)
A differenza delle società lucrative (di persone e di capitali) le cooperative si caratterizzano per il fatto di perseguire uno «scopo mutualistico»: quest'ultimo è diverso dallo scopo di lucro, in quanto non consiste nel conseguire un utile, ma un «beneficio» genericamente inteso. Possono essere definite come l'unione di persone che svolgono un'attività economica a favore dei soci stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato.
Le cooperative agricole operano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché dell'allevamento del bestiame.
• Esercita il controllo il soggetto giovane agricoltore socio e che riveste, alternativamente, la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della SCARL. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

ALLEGATO B)

AREE RURALI E ZONE MONTANE DI CUI ALL'ARTICOLO 32, PARAGRAFO 1, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO (UE) 1305/2013

B - AREE RURALI AD AGRICOLTURA INTENSIVA E SPECIALIZZATA

Comuni in Provincia di Gorizia	Comuni in Provincia di Pordenone
Capriva del Friuli	Azzano Decimo
Cormons	Brugnera
Doberdò del Lago	Casarsa della Delizia
Dolegna del Collio	Chions
Farra d'Isonzo	Cordenons
Fogliano Redipuglia	Cordovado
Gradisca d'Isonzo	Fiume Veneto
Grado	Fontanafredda
Mariano del Friuli	Morsano al Tagliamento
Medea	Pasiano di Pordenone
Monfalcone	Porcia
Moraro	Prata di Pordenone
Mossa	Pravisdomini
Romans d'Isonzo	Roveredo in Piano
Ronchi dei Legionari	Sacile
Sagrado	San Giorgio della Richinvelda
San Canzian d'Isonzo	San Martino al Tagliamento
San Lorenzo Isontino	San Quirino
San Pier d'Isonzo	San Vito al Tagliamento
Staranzano	Sesto al Reghena
Turriaco	Spilimbergo
Villesse	Valvasone Arzene
	Vivaro
	Zoppola

Comuni in Provincia di Udine		
Aiello del Friuli	Lestizza	Remanzacco
Aquileia	Lignano Sabbiadoro	Rivignano Teor
Bagnaria Arsa	Manzano	Ronchis
Basiliano	Marano Lagunare	Ruda
Bertiolo	Martignacco	San Giorgio di Nogaro
Bicinicco	Mereto di Tomba	San Giovanni al Natisone
Buttrio	Moimacco	San Vito al Torre
Camino al Tagliamento	Mortegliano	San Vito di Fagagna
Campoformido	Muzzana del Turgnano	Santa Maria la Longa
Campolongo Tapogliano	Palazzolo dello Stella	Sedegliano
Carlino	Palmanova	Talmassons
Castions di Strada	Pasian di Prato	Tavagnacco
Cervignano del Friuli	Pavia di Udine	Terzo d'Aquileia
Chiopris-Viscone	Pocenia	Torviscosa
Codroipo	Porpetto	Trivignano Udinese
Coseano	Povoletto	Varmo
Dignano	Pozzuolo del Friuli	Visco
Fiumicello Villa Vicentina	Pradamano	
Flaibano	Precenicco	
Gonars	Premariacco	
Latisana	Reana del Roiale	

Comuni aree rurali B

C - AREE RURALI INTERMEDIE

Comuni in Provincia di Gorizia
San Floriano del Collio
Savogna d'Isonzo

Comuni in Provincia di Trieste
Duino-Aurisina
Monrupino
Muggia
San Dorligo della Valle
Sgonico

Comuni in Provincia di Pordenone
Arba
Aviano
Budoia
Caneva
Castelnovo del Friuli
Cavasso Nuovo
Fanna
Maniago
Meduno
Montereale Valcellina
Pinzano al Tagliamento
Polcenigo
Sequals
Travesio
Vajont

Comuni in Provincia di Udine
Artegna
Attimis
Buia
Cassacco
Cividale del Friuli
Colloredo di Monte Albano
Corno di Rosazzo
Faedis
Fagagna
Gemona del Friuli
Magnano in Riviera
Majano
Montenars
Moruzzo
Nimis
Osoppo
Pagnacco
Prepotto
Ragogna
Rive d'Arcano
San Daniele del Friuli
San Pietro al Natisone
Tarcento
Torreano
Treppo Grande
Tricesimo

Comuni aree rurali C

D - AREE RURALI CON PROBLEMI DI SVILUPPO

Comuni in Provincia di Pordenone
Andreis
Barcis
Cimolais
Claut
Clauzetto
Erto e Casso
Frisanco
Tramonti di Sopra
Tramonti di Sotto
Vito d'Asio

Comuni in Provincia di Udine	
Amaro	Prato Carnico
Ampezzo	Preone
Arta Terme	Pulfero
Bordano	Ravascletto
Cavazzo Carnico	Raveo
Cercivento	Resia
Chiusaforte	Resiutta
Comeglians	Rigolato
Dogna	San Leonardo
Drenchia	Sappada
Enemonzo	Sauris
Forgaria nel Friuli	Savogna
Forni Avoltri	Socchieve
Forni di Sopra	Stregna
Forni di Sotto	Sutrio
Grimacco	Taipana
Lauco	Tarvisio
Lusevera	Tolmezzo
Malborghetto-Valbruna	Trasaghis
Moggio Udinese	Treppo Ligosullo
Ovaro	Venzone
Paluzza	Verzegnis
Paularo	Villa Santina
Pontebba	Zuglio

Comuni aree rurali D

ELENCO DEI COMUNI COMPRESI NELLE ZONE MONTANE

Provincia di Trieste		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
Provincia di Udine		
Amaro	Lauco	Rigolato
Ampezzo	Ligosullo	San Leonardo
Arta Terme	Lusevera	San Pietro al Natisone
Artegna (P)	Magnano in Riviera (P)	Sappada
Attimis	Malborghetto Valbruna	Savogna
Bordano	Moggio Udinese	Sauris
Cavazzo Carnico	Montenars	Socchieve
Cercivento	Nimis (P)	Stregna
Chiusaforte	Ovaro	Sutrio
Cividale del Friuli (P)	Paluzza	Taipana
Comeglians	Paularo	Tarcento (P)
Dogna	Pontebba	Tarvisio
Drenchia	Povoletto (P)	Tolmezzo
Enemonzo	Prato Carnico	Torreano
Faedis (P)	Preone	Trasaghis
Forgaria nel Friuli	Prepotto	Treppo Carnico
Forni Avoltri	Pulfero	Venzone
Forni di Sopra	Ravascletto	Verzegnis
Forni di Sotto	Raveo	Villa Santina
Gemona del Friuli (P)	Resia	Zuglio
Grimacco	Resiutta	
Provincia di Pordenone		
Andreis	Claut	Pinzano al Tagliamento (P)
Arba	Clauzetto	Polcenigo
Aviano	Erto e Casso	Sequals (P)
Barcis	Fanna	Tramonti di Sopra
Budoia	Frisanco	Tramonti di Sotto
Caneva (P)	Maniago	Travesio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vito d'Asio
Cavasso Nuovo	Montereale Valcellina	Vivaro
Cimolais		
Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	Sagrado
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Floriano del Collio
Doberdò del Lago	Mossa (P)	San Lorenzo Isontino (P)
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	Savogna d'Isonzo
Fogliano Redipuglia (P)		

(P) – comune parzialmente delimitato

Allegato C)

CRITERI DI SELEZIONE DELL'INTERVENTO SRE 01

Principi previsti dal PS PAC	Criteri di selezione	Cumulabilità dei criteri	Punteggio	Modalità di assegnazione	Eventuali verifiche a saldo	Note
Settore produttivo	Lattiero caseario e zootecnica da latte	Non cumulabili tra loro, cumulabili con gli altri	**22**	A. Il settore produttivo è determinato in base alla componente prevalente della Produzione Standard dell'azienda in cui si insedia il richiedente alla data di presentazione della domanda di sostegno. B. Nel caso in cui il Piano aziendale preveda l'avvio o il potenziamento di settori produttivi non presenti o non prevalenti alla data di presentazione della domanda di sostegno, il settore produttivo è determinato in base alla componente prevalente della Produzione Standard calcolato rispetto ai risultati attesi dall'attuazione dell'operazione.	La componente prevalente della Produzione Standard è verificata alla data di presentazione della domanda di saldo del premio.	
	Zootecnia da carne		**22**			
	Cereali e proteico-oleaginose		**18**			
	Orticoltura, piante aromatiche, piante officinali		**14**			
	Apicoltura		**12**			
	Frutticoltura, floricoltura, olivicoltura		**12**			
	Vitivinicoltura		**9**			
	Diversificazione in attività agrituristiche, fattorie sociali, fattorie didattiche	Cumulabili	**6**	Il punteggio è assegnato qualora il Piano aziendale preveda anche operazioni inerenti all'avvio di attività di diversificazione.	L'azienda al momento della presentazione della domanda di pagamento a saldo, deve: - aver ottenuto l'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività nel caso di agriturismo; - essere iscritta negli elenchi detenuti dall'ERSA in caso di fattoria sociale e fattoria didattica.	L'importo dell'investimento non concorre al raggiungimento dell'ammontare minimo di 70.000,00 euro del PA, in quanto non trattasi di attività primaria.
	Trasformazione in azienda		**4**	Il punteggio è assegnato qualora il PA preveda l'acquisto di macchinari o attrezzature per la trasformazione dei prodotti aziendali coerenti con la Produzione Standard che si prevede di avere al momento del saldo	L'azienda al momento della presentazione della domanda di pagamento a saldo, deve avere una Produzione Standard coerente con gli investimenti effettuati per la trasformazione.	

Principi previsti dal PS PAC	Criteri di selezione	Cumulabilità dei criteri	Punteggio	Modalità di assegnazione	Eventuali verifiche a saldo	Note
Localizzazione geografica	Aree rurali D o zone montane designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013	Non cumulabili tra loro	**18**	Il punteggio è assegnato sulla base della localizzazione prevalente della superficie agricola utilizzata (SAU) alla data di presentazione della domanda di sostegno.		
	Aree rurali C che non rientrano nelle zone montane designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013		**15**			
	Aree rurali B che non rientrano nelle zone montane designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013		**12**			

Principi previsti dal PS PAC	Criteri di selezione	Cumulabilità dei criteri	Punteggio	Modalità di assegnazione	Eventuali verifiche a saldo	Note
Sostenibilità ambientale	Adesione al Regolamento (UE) n. 848/2018 di **Produzione biologica**.	Non cumulabili tra loro, cumulabili con gli altri	**15**	A. Il punteggio è assegnato qualora alla data di presentazione della domanda di sostegno l'azienda sia certificata biologica o in fase di conversione, con posizione attiva su Sistema informativo biologico del SIAN (SIB). B. Per le aziende che non hanno una posizione attiva sul SIB alla data di presentazione della domanda di sostegno, il punteggio è assegnato qualora il PA preveda l'adesione al metodo di produzione biologica.	Alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo l'azienda deve essere certificata biologica o in fase di conversione con posizione attiva sul SIB.	
	Adesione al **Sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI)**. Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3		**13**	A. Il punteggio è assegnato qualora alla data di presentazione della domanda di sostegno l'azienda aderisca al Sistema di produzione integrata (SQNPI) mediante la presentazione di una domanda di adesione annuale sul sistema informativo dedicato. B. Per le aziende che non hanno ancora presentato domanda di adesione annuale, il punteggio è assegnato qualora il PA preveda l'adesione al sistema di produzione integrata.	Alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo l'azienda deve essere certificata SQNPI.	
	Adesione al **Sistema di qualità nazionale benessere animale** (**SQNBA).** D.M. n. 341750 del 02 agosto 2022.		**13**	A. Il punteggio è assegnato qualora alla data di presentazione della domanda di sostegno l'azienda aderisca al Sistema di qualità nazionale benessere animale (SQNBA). B. Per le aziende che non hanno ancora presentato domanda di adesione annuale, il punteggio è assegnato qualora il PA preveda l'adesione al sistema di qualità nazionale benessere animale (SQNBA) .	Alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo l'azienda deve essere certificata SQNBA.	
	Adozione di pratiche di **agricoltura conservativa** e distribuzione dei **fertilizzanti**		**7**	Il punteggio viene assegnato qualora il PA preveda l'acquisto di: A. macchinari o attrezzature per le minime lavorazioni o semina su sodo.Non sono ammessi macchinari e attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di forza o da altre fonti di forze motrici. Sono esclusi macchinari e attrezzature che lavorano il terreno in profondità (ad esempio aratri, ripuntatori). B. attrezzature per la distribuzione e interramento dei liquami zootecnici per limitare le perdite di gas in atmosfera, quali macchine per la distribuzione rasoterra, macchine per la distribuzione sottosuperficiale.		Allegare in domanda di sostegno la scheda tecnica del macchinario o attrezzatura che si intende acquistare per ottenere il punteggio.
	Adozione di pratiche di **agricoltura di precisione**	cumulabile	**8**	Il punteggio è assegnato qualora il PA preveda l'acquisto di GPS, sensori NIR, sensori IOT per la raccolta, gestione e monitoraggio dei dati rilevati in campo, sistemi informativi geografici (GIS) o di supporto alle decisioni (DSS), unità di controllo e moduli Isobus per trattrice e macchine operatrici, macchinari e attrezzature che rispettano i requisiti della Agricoltura 4.0, irroratrici a recupero.	Alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo l'azienda deve aver acquistato i macchinari o le attrezzature.	
	Realizzazione di impianti di produzione di energia da **fonti rinnovabili**	cumulabile	**5**	Il punteggio è assegnato qualora il PA preveda la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.	Alla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo deve essere dimostrata la realizzazione dell'impianto.	L'importo dell'investimento non concorre al raggiungimento dell'ammontare minimo di 70.000,00 euro del PA, in quanto non trattasi di attività primaria.

	Realizzazione di **impianti di irrigazione** ad alta efficienza	cumulabile	**10**	Il punteggio è assegnato qualora il PA preveda la realizzazione di nuovi impianti di irrigazione ad alta efficienza oppure il potenziamento o la sostituzione di impianti esistenti con impianti ad alta efficienza di cui alla tabella allegata al bando.	Alla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo deve essere dimostrata la realizzazione dell'impianto.	

Principi previsti dal PS PAC	**Criteri di selezione**	**Cumulabilità dei criteri**	**Punteggio**	**Modalità di assegnazione**	**Eventuali verifiche a saldo**	**Note**
Partecipazione a regimi di qualità regolamentati	Adesione ai regimi di qualità di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e regolamento (UE) n. 665/2014 relativo alle produzioni DOCG, DOP, DOC.	Non cumulabili tra loro	**12**	A. Il punteggio è assegnato qualora alla data di presentazione della domanda di sostegno l'azienda aderisca ai regimi di qualità indicati. B. Per le aziende che al momento di presentazione della domanda di sostegno non aderiscono, il punteggio è assegnato qualora il PA preveda l'adesione ai regimi di qualità indicati.	Alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo l'azienda deve aderire al regime di qualità indicato.	
	Adesione ai regimi di qualità di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e regolamento (UE) n. 665/2014 relativo alle produzioni IGT, IGP.		**10**	A. Il punteggio è assegnato qualora alla data di presentazione della domanda di sostegno l'azienda aderisca ai regimi di qualità indicati. B. Per le aziende che al momento di presentazione della domanda di sostegno non aderiscono, il punteggio è assegnato qualora il PA preveda l'adesione ai regimi di qualità indicati.	Alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo l'azienda deve aderire al regime di qualità indicato.	
	Adesione ai regimi di qualità di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e regolamento (UE) n. 665/2014 relativo alle produzioni STG, Prodotti di montagna.		**8**	A. Il punteggio è assegnato qualora alla data di presentazione della domanda di sostegno l'azienda aderisca ai regimi di qualità indicati. B. Per le aziende che al momento di presentazione della domanda di sostegno non aderiscono, il punteggio è assegnato qualora il PA preveda l'adesione ai regimi di qualità indicati.	Alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo l'azienda deve aderire al regime di qualità indicato.	
	Adesione marchio AQUA di cui alla l.r. 21/2002.		**8**	A. Il punteggio è assegnato qualora alla data di presentazione della domanda di sostegno l'azienda aderisca al marchio AQUA e abbia ricevuto da ERSA l'autorizzazione all'uso del marchio. B. Per le aziende che al momento di presentazione della domanda di sostegno non aderiscono, il punteggio è assegnato qualora il PA preveda l'adesione al marchio AQUA.	Alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo l'azienda deve aver aderito al marchio AQUA e abbia ricevuto da ERSA l'autorizzazione all'uso del marchio.	

CRITERI DI PRIORITA' DA APPLICARE A PARITA' DI PUNTEGGIO
In caso di parità di punteggio è data priorità al beneficiario più giovane.
In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità al beneficiario di genere femminile.
In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità alla domanda con costo previsto inferiore.

PUNTEGGIO MASSIMO	**100**
SOGLIA DI INGRESSO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA'	**45**

ALLEGATO D)

MODELLO DI PIANO AZIENDALE

RIFERIMENTI DELL'AZIENDA AGRICOLA

Ragione sociale, forma giuridica			
Capo azienda		Codice Fiscale Capo Azienda	
Sede legale		CAP Città (Provincia)	
Sede operativa		CAP Città (Provincia)	
Partita IVA/Codice fiscale		e-mail	
Indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)		Telefono	
Numero scheda di validazione del fascicolo aziendale			

SITUAZIONE DI PARTENZA DELL'AZIENDA

DIMENSIONE ECONOMICA DELL'AZIENDA espressa in Produzione standard (PS) calcolata utilizzando l'applicazione WEB raggiungibile al link https://rica.crea.gov.it/APP/classce_lite/index.php come previsto con delibera della Giunta regionale 16 giugno 2023, n. 939.

Alla data di presentazione della domanda
Valore PS pari a euro
Codice OTE (Orientamento Tecnico Economico)

SETTORE PRODUTTIVO PREVALENTE espresso in termini di PS alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Valore PS prevalente euro	Corrispondente al settore ☐ Lattiero caseario e zootecnica da latte ☐ Zootecnia da carne ☐ Cereali e proteico-oleaginose ☐ Orticoltura, piante aromatiche, piante officinali ☐ Apicoltura ☐ Frutticoltura, floricoltura, olivicoltura ☐ Vitivinicoltura ☐ Altri settori

DATI DELL’AZIENDA (dati coerenti con fascicolo aziendale aggiornato e con BdN – Anagrafe zootecnica)

È svolta attività di Produzione Primaria nei seguenti settori	☐ Lattiero caseario e zootecnica da latte ☐ Zootecnia da carne ☐ Cereali e proteico-oleaginose ☐ Orticoltura, piante aromatiche, piante officinali ☐ Apicoltura ☐ Frutticoltura, floricoltura, olivicoltura ☐ Vitivinicoltura ☐ Altri settori Riportare sintetica descrizione	
È svolta attività di trasformazione	SI ☐ NO ☐ Riportare sintetica descrizione	
È svolta attività di diversificazione	☐ Agriturismo ☐ Fattoria sociale ☐ Fattoria didattica ☐ Produzione di energia da fonti rinnovabili Riportare sintetica descrizione	
Sono svolte altre attività	SI ☐ NO ☐ Riportare sintetica descrizione	
Numero occupati	Lavoratori autonomi n.	Dipendenti O.T.I n.

Sbocchi di mercato attuali	☐ conferimento alla cooperazione, per il prodotto ☐ soccida, per il prodotto ☐ conferimento all’agroindustria, per il prodotto ☐ canali aziendali di commercializzazione anche mediante intermediari, per il prodotto ☐ vendita diretta in azienda, per il prodotto ☐ altro

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA - localizzazione prevalente della superficie agricola utilizzata (SAU) alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Descrizione	
Aree rurali D o zone montane designate ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013	☐
Aree rurali C che non rientrano nelle zone montane designate ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013	☐
Aree rurali B che non rientrano nelle zone montane designate ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013	☐

<u>OBIETTIVI E RISULTATI DEL PIANO AZIENDALE</u> (soggetti a verifica a conclusione del Piano)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E INVESTIMENTI (descrizione generale delle attività e degli investimenti programmati)

DIVERSIFICAZIONE

Il progetto prevede:	
☐ diversificazione in attività agrituristiche, fattorie sociali, fattorie didattiche. L'azienda al momento della presentazione della domanda di pagamento a saldo deve: - aver ottenuto l'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività nel caso di agriturismo; - essere iscritta negli elenchi detenuti dall'ERSA in caso di fattoria sociale e fattoria didattica.	
Descrizione delle tappe essenziali:	
Descrizione degli investimenti proposti e indicazione dei relativi costi <u>(l'importo dell'investimento non concorre al raggiungimento dell'ammontare minimo di euro 70.000,00 del PA)</u>	
Descrizione investimenti	**Costo previsto al netto dell'IVA**
COSTO TOTALE PREVISTO	

TRASFORMAZIONE

Il progetto prevede:	
☐ trasformazione in azienda. L'azienda al momento della presentazione della domanda di pagamento a saldo, deve avere una PS coerente con gli investimenti effettuati per la trasformazione)	
Descrizione delle tappe essenziali:	
Descrizione degli investimenti proposti e indicazione dei relativi costi:	
Descrizione investimenti	**Costo previsto al netto dell'IVA**
COSTO TOTALE PREVISTO	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

☐ adesione al Regolamento (UE) 848/2018 di **Produzione biologica**

☐ L'azienda è in possesso di certificazione: specificare (n° posizione)	
☐ L'azienda non è in possesso di certificazione e si impegna ad ottenerla. Descrizione delle tappe essenziali	
Descrizione delle attività proposte e indicazione dei relativi costi	
Descrizione attività	**Costo previsto al netto dell'IVA**
COSTO TOTALE PREVISTO	

☐ adesione al sistema di qualità nazionale **produzione integrata (SQNPI)** legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3

☐ L'azienda è in possesso di certificazione: specificare	
☐ L'azienda non è in possesso di certificazione e si impegna ad ottenerla. Descrizione delle tappe essenziali:	
Descrizione delle attività proposte e indicazione dei relativi costi	
Descrizione attività	**Costo previsto al netto dell'IVA**
COSTO TOTALE PREVISTO	

☐ Adesione al **Sistema di qualità nazionale benessere animale** (**SQNBA)** D.M. n. 341750 del 02 agosto 2022.

☐ L'azienda è in possesso di certificazione: specificare	
☐ L'azienda non è in possesso di certificazione e si impegna ad ottenerla. Descrizione delle tappe essenziali:	
Descrizione delle attività proposte e indicazione dei relativi costi	
Descrizione attività	**Costo previsto al netto dell'IVA**
COSTO TOTALE PREVISTO	

☐ Adozione di pratiche di **agricoltura conservativa** e distribuzione dei **fertilizzanti**

Descrizione degli investimenti proposti e indicazione dei relativi costi	
Descrizione investimenti	**Costo previsto al netto dell'IVA**
COSTO TOTALE PREVISTO	

☐ Adozione di pratiche di **agricoltura di precisione**

Descrizione degli investimenti proposti e indicazione dei relativi costi	
Descrizione investimenti	**Costo previsto al netto dell'IVA**
COSTO TOTALE PREVISTO	

☐ Realizzazione di impianti di produzione di energia da **fonti rinnovabili**

Descrizione degli investimenti proposti e indicazione dei relativi costi (l'importo dell'investimento non concorre al raggiungimento dell'ammontare minimo di euro 70.000,00 del PA)	
Descrizione investimenti	**Costo previsto al netto dell'IVA**
COSTO TOTALE PREVISTO	

☐ Realizzazione di **impianti di irrigazione** ad alta efficienza (Allegato F del bando)

Descrizione degli investimenti proposti e indicazione dei relativi costi	
Descrizione investimenti	**Costo previsto al netto dell'IVA**
COSTO TOTALE PREVISTO	

REGIMI DI QUALITÀ

☐ Adesione ai regimi di qualità di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e regolamento (UE) n. 665/2014 relativo alle produzioni DOCG, DOP, DOC.

☐ L'azienda aderisce ai regimi di qualità di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e regolamento (UE) n. 665/2014 relativo alle produzioni DOCG, DOP, DOC.: specificare	
☐ L'azienda NON aderisce a regimi di qualità di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e regolamento (UE) n. 665/2014 relativo alle produzioni DOCG, DOP, DOC. e si impegna ad aderire entro la data della domanda di saldo. Descrizione delle tappe essenziali:	
Descrizione delle attività proposte e indicazione dei relativi costi	
Descrizione attività	**Costo previsto al netto dell'IVA**
COSTO TOTALE PREVISTO	

☐ Adesione ai regimi di qualità di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e regolamento (UE) n. 665/2014 relativo alle produzioni IGT, IGP.

☐ L'azienda aderisce a regimi di qualità di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e regolamento (UE) n. 665/2014 relativo alle produzioni IGT, IGP.

☐ L'azienda NON aderisce a regimi di qualità di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e regolamento (UE) n. 665/2014 relativo alle produzioni IGT, IGP. e si impegna ad aderire entro la data della domanda di saldo.
Descrizione delle tappe essenziali:

Descrizione delle attività proposte e indicazione dei relativi costi

Descrizione attività	**Costo previsto al netto dell'IVA**
COSTO TOTALE PREVISTO	

☐ Adesione ai regimi di qualità di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e regolamento (UE) n. 665/2014 relativo alle produzioni STG, Prodotti di montagna.

☐ L'azienda aderisce ai regimi di qualità di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e regolamento (UE) n. 665/2014 relativo alle produzioni STG, Prodotti di montagna.

☐ L'azienda NON ai regimi di qualità di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e regolamento (UE) n. 665/2014 relativo alle produzioni STG, Prodotti di montagna. e si impegna ad aderire entro la data della domanda di saldo.
Descrizione delle tappe essenziali:

Descrizione delle attività proposte e indicazione dei relativi costi

Descrizione attività	**Costo previsto al netto dell'IVA**
COSTO TOTALE PREVISTO	

☐ Adesione marchio AQUA di cui alla l.r. 21/2002.

☐ L'azienda aderisce al marchio AQUA di cui alla l.r. 21/2002.
☐ L'azienda NON aderisce al marchio AQUA di cui alla l.r. 21/2002. e si impegna ad aderire entro la data della domanda di saldo. Descrizione delle tappe essenziali:

Descrizione delle attività proposte e indicazione dei relativi costi	
Descrizione attività	**Costo previsto al netto dell'IVA**
COSTO TOTALE PREVISTO	

DIMENSIONE ECONOMICA DELL'AZIENDA presunta alla data di conclusione del PA espressa in Produzione standard (PS) calcolata utilizzando l'applicazione WEB raggiungibile al link https://rica.crea.gov.it/APP/classce_lite/index.php come previsto con delibera della Giunta regionale 16 giugno 2023, n. 939.

Alla data di conclusione del PA
Valore PS pari ad euro
Codice OTE (Orientamento Tecnico Economico)

SETTORE PRODUTTIVO PREVALENTE espressa in termini di PS sulla base di quanto previsto dal PA

Valore PS prevalente euro	Corrispondente al settore ☐ Lattiero caseario e zootecnica da latte ☐ Zootecnia da carne ☐ Cereali e proteico-oleaginose ☐ Orticoltura, piante aromatiche, piante officinali ☐ Apicoltura ☐ Frutticoltura, floricoltura, olivicoltura ☐ Vitivinicoltura ☐ Altri settori

PIANO FINANZIARIO RIASSUNTIVO E COPERTURA FINANZIARIA

La sezione, con riferimento alle attività e agli investimenti previsti e indicati nelle tabelle che precedono, deve contenere i costi su indicati.

OBIETTIVI, ATTIVITA' E INVESTIMENTI	COSTO PREVISTO AL NETTO DELL'IVA
COSTO TOTALE DEL PA AL NETTO DELL'IVA	

Copertura finanziaria (indicare nella sezione se sono state presentate domande di sostegno a valere sul PSR 2014-2020)

CRONOPROGRAMMA

La sezione, con riferimento alle attività previste e indicate nella tabella che precede, deve contenere le tempistiche di attuazione.

SITUAZIONE AL TERMINE DEL PERIODO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO

La sezione, in funzione delle attività programmate, deve contenere la descrizione degli effetti e dei risultati attesi al termine del periodo del Piano.

La descrizione dei risultati attesi richiama gli indicatori fisici, valorizzati nelle tabelle che precedono, per la valutazione percentuale del raggiungimento dei risultati e degli obiettivi

Quanto indicato nel presente Piano Aziendale (PA) sarà oggetto di verifica anche a conclusione dello stesso con particolare riferimento agli obiettivi indicati

Luogo e Data ____________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE

____

ALLEGATO E)

SANZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI

Tabella riepilogativa degli impegni a carico del beneficiario

n.	Impegni	Riferimento normativo
a.1	Realizzare e mantenere l'operazione conformemente a quanto previsto in domanda di sostegno e definito nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali varianti	d. lgs. 42/2023 – art. 19 C. 1 lettera a) del bando
a.2	Condurre l'azienda in qualità di capo azienda dall'insediamento e per almeno 36 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo	d. lgs. 42/2023 – art. 19 C. 1 lettera b) del bando
a.3	Acquisire, se non già possedute alla data di presentazione della domanda di sostegno, l'adeguata istruzione e competenze professionali entro i 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione o entro la conclusione del PA se di durata inferiore	d. lgs. 42/2023 – art. 19 C.1 lettera c) del bando
a.4	Acquisire, se non già posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno, la qualifica di agricoltore in attività entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno	d. lgs. 42/2023 – art. 19 lettera C.1 d) del bando
a.5	Avviare e concludere il PA entro i termini indicati nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe	d. lgs. 42/2023 – art. 19 C.1 lettera e) del bando
a.6	Sostenere un costo per l'attuazione del PA in relazione alla produzione primaria, non inferiore al premio concesso	d. lgs. 42/2023 – art. 19 C.1 lettera f) del bando
a.7	Rispettare il divieto di cumulabilità del premio con altre agevolazioni che abbiano la stessa natura e finalità	d. lgs. 42/2023 – art. 19 C.1 lettera g) del bando
a.8	Rispettare alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo la dimensione economica minima	d. lgs. 42/2023 – art. 19 C.1 lettera h) del bando
a.9	Rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno FEASR, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021	d. lgs. 42/2023 – art. 19 C.1 lettera i) del bando e Allegato III del regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021
a.10	Consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale	d. lgs. 42/2023 – art. 19 C.1 lettera j) del bando
a.11	Trasmettere entro le scadenze previste e secondo le modalità indicati nel provvedimento di concessione le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio	d. lgs. 42/2023 – art. 19 C.1 lettera k) del bando
a.12	Conservare separatamente tutta la documentazione relativa alla realizzazione del PA	d. lgs. 42/2023 – art. 19 C.1 lettera l) del bando

AVVERTENZE

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del D. Lgs. 17 marzo 2023, n. 42, in caso di mancato rispetto degli impegni si applica l'esclusione o la riduzione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento per l'intervento o la tipologia di operazioni a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione ed è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all'esclusione secondo le modalità indicate nelle tabelle relative agli impegni di seguito riportate.

2. La ripetizione di una violazione ricorre quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno di accertamento.

3. Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dall'intervento o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

4. Una violazione si definisce non grave, quando è ripetuta ed il livello massimo dei parametri di cui al comma precedente ricorre una sola vota o non ricorre affatto. In quest'ultimo caso è applicata una maggiorazione della riduzione, riferita all'impegno violato, doppia delle percentuali, rispettivamente, del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento, a loro volta determinate, ciascuna, in base alla gravità, entità, durata di ciascuna violazione.

Si applica altresì la decadenza del sostegno o il recupero integrale qualora si accerti che il beneficiario ha creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici dalla legislazione agricola

Legenda

s = controllo presso il beneficiario

d = controllo su base documentale

a.1 Realizzare e mantenere l'operazione conformemente a quanto previsto in domanda di sostegno e definito nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali varianti

<table>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="7">Realizzare e mantenere l'operazione conformemente a quanto previsto in domanda di sostegno e definito nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali varianti</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Tipologia di sanzione</td><td>X</td><td>Esclusione</td><td rowspan="3">Campo di applicazione</td><td>X</td><td>100% Controllo amministrativo</td><td>X</td><td>100% Controllo in situ (presso l'area d'intervento)</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Riduzione graduale</td><td>X</td><td>Campione controllo docum. in loco (presso la sede del beneficiario)</td><td>X</td><td>Campione controllo in loco (presso l'area d'intervento)</td></tr>
<tr><td>--</td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>--</td><td>Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="7">Verifica della realizzazione dell'operazione secondo quanto previsto in domanda di sostegno e nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali varianti</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda</td><td colspan="7">Verifica della realizzazione dell'operazione secondo quanto previsto in domanda di sostegno e nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali varianti</td></tr>
</table>

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione dal sostegno

a.2 Condurre l'azienda in qualità di capo azienda dall'insediamento e per almeno 36 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo

Descrizione impegno	Condurre l'azienda in qualità di capo azienda dall'insediamento e per almeno 36 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo						
Tipologia di sanzione	X	Esclusione	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo		100% Controllo in situ (presso l'area d'intervento)
		Riduzione graduale			Campione controllo docum. in loco (presso la sede del beneficiario)		Campione controllo in loco (presso l'area d'intervento)
				X	Campione controllo docum. ex post	X	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica attraverso la visura camerale						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda							

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione dal sostegno

a.3 Acquisire, se non già possedute alla data di presentazione della domanda di sostegno, l'adeguata istruzione competenze professionali entro i 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione o entro la conclusione del PA se di durata inferiore

Descrizione impegno	Acquisire, se non già possedute alla data di presentazione della domanda di sostegno, l'adeguata istruzione competenze professionali entro i 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione o entro la conclusione del PA se di durata inferiore						
Tipologia di sanzione	X	Esclusione	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo		100% Controllo in situ (presso l'area d'intervento)
		Riduzione graduale			Campione controllo docum. in loco (presso la sede del beneficiario)		Campione controllo in loco (presso l'area d'intervento)
					Campione controllo docum. ex post		Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verificare la presenza di documentazione attestante i requisiti di istruzione e competenza professionale						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda							

Impegno non graduato di entità/gravità/durata
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione dal sostegno

a.4 Acquisire, se non già posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno, la qualifica di agricoltore in attività entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno

Descrizione impegno	Acquisire, se non già posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno, la qualifica di agricoltore in attività entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno						
Tipologia di sanzione	X	Esclusione	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo		100% Controllo in situ (presso l'area d'intervento)
		Riduzione graduale			Campione controllo docum. in loco (presso la sede del beneficiario)		Campione controllo in loco (presso l'area d'intervento)
				--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica attraverso il fascicolo aziendale della qualifica richiesta						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda							

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione dal sostegno

a.5 Avviare e concludere il PA entro i termini indicati nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe

Descrizione impegno	Avviare e concludere il PA entro i termini indicati nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe						
Tipologia di penalità	X	Esclusione	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ (presso l'area d'intervento)
		Riduzione graduale		X	Campione controllo docum. in loco (presso la sede del beneficiario)	X	Campione controllo in loco (presso l'area d'intervento)
				--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica del rispetto dei termini previsti per l'avvio e la conclusione del PA						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica del rispetto dei termini previsti per l'avvio e la conclusione del PA						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione dal sostegno

a.6 Sostenere un costo per l'attuazione del PA, in relazione alla produzione primaria, non inferiore al premio concesso

Descrizione impegno	Sostenere un costo per l'attuazione del PA, in relazione alla produzione primaria, non inferiore al premio concesso						
Tipologia di sanzione	X	Esclusione	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo		100% Controllo in situ (presso l'area d'intervento)
		Riduzione graduale			Campione controllo docum. in loco (presso la sede del beneficiario)		Campione controllo in loco (presso l'area d'intervento)
				--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che il costo per l'attuazione del PA, in relazione alla produzione primaria, non sia inferiore al premio concesso						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda							

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione dal sostegno

a.7 Rispettare il divieto di cumulabilità del premio con altre agevolazioni che abbiano la stessa natura e finalità

Descrizione impegno	Rispettare il divieto di cumulabilità del premio con altre agevolazioni che abbiano la stessa natura e finalità						
Tipologia di sanzione	X	Esclusione	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo		100% Controllo in situ (presso l'area d'intervento)
		Riduzione graduale			Campione controllo docum. in loco (presso la sede del beneficiario)		Campione controllo in loco (presso l'area d'intervento)
				--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica attraverso le banche dati disponibili e tramite richiesta all'Agenzia delle Entrate						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda							

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione dal sostegno

a.8 Rispettare alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo la dimensione economica minima

Descrizione impegno	Rispettare alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo la dimensione economica minima						
Tipologia di sanzione	X	Esclusione	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo		100% Controllo in situ (presso l'area d'intervento)
		Riduzione graduale			Campione controllo docum. in loco (presso la sede del beneficiario)		Campione controllo in loco (presso l'area d'intervento)
				--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della dimensione economica minima alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda							

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione dal sostegno

a.9 Rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno FEASR, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021

Descrizione impegno	Rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno FEASR, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021						
Tipologia di sanzione	X	Esclusione	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ (presso l'area d'intervento)
	X	Riduzione graduale		X	Campione controllo docum. in loco (presso la sede del beneficiario)	X	Campione controllo in loco (presso l'area d'intervento)
				X	Campione controllo docum. ex post	X	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'allegato III del regolamento (UE) 2022/129						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'allegato III del regolamento (UE) 2022/129						

Classe di violazione	**Entità**	**Gravità**	**Durata**
Basso pt. 1	Costo per l'attuazione del Piano aziendale€ 70.000≤ x < € 100.000	Presenza in azienda ma mancata esposizione o messa in linea dei materiali di informazione (cartelloni informativi, targa/tabella commemorativa, siti WEB o materiali audiovisivi)	Risoluzione della non conformità riscontrata entro 15 gg dalla rilevazione dell'anomalia
Medio pt. 3	Costo per l'attuazione del Piano aziendale €100.000 ≤ x < 150.000	Esposizione dei materiali di 4 (cartelloni informativi, targa/tabella commemorativa, siti WEB o materiali audiovisivi) non conformi a quanto previsto dal regolamento	Risoluzione della non conformità riscontrata entro 30 gg dalla rilevazione dell'anomalia
Alto Pt.5	Costo per l'attuazione del Piano aziendale x ≥ €150.000	Assenza dei materiali di informazione previsti (cartelloni informativi, targa/tabella commemorativa, siti WEB o materiali audiovisivi)	Risoluzione della non conformità riscontrata oltre 30 gg dalla rilevazione dell'anomalia

PUNTEGGIO (media aritmetica dei livelli di infrazione)	**PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELL'AIUTO**
1,00 ≤ x ≤ 2,00	3%
2,00 < x ≤ 3,00	4%
3,00 < x ≤ 5,00	5%
x=5 con ripetizione dell'inadempienza	esclusione e recupero integrale del sostegno

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione del sostegno fino a quando gli obblighi di informazione e pubblicità non saranno adempiuti

a.10 Consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale

Descrizione impegno	Consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale						
Tipologia di sanzione	x	Esclusione	Campo di applicazione		100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ (presso l'area d'intervento)
		Riduzione graduale			Campione controllo docum. in loco (presso la sede del beneficiario)	X	Campione controllo in loco (presso l'area d'intervento)
				--	Campione controllo docum. ex post	X	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	-						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Obbligo del beneficiario a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale.						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione dal sostegno

a.11 Trasmettere entro le scadenze previste e secondo le modalità indicati nel provvedimento di concessione le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio

Descrizione impegno	Trasmettere entro i termini e secondo le modalità indicati nel provvedimento di concessione le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio						
Tipologia di sanzione		Esclusione	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo		100% Controllo in situ (presso l'area d'intervento)
	X	Riduzione graduale		X	Campione controllo docum. in loco (presso la sede del beneficiario)		Campione controllo in loco (presso l'area d'intervento)
				X	Campione controllo docum. ex post*	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della presenza e conformità della documentazione e dei dati richiesti						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	-						

* Impegno soggetto a verifica ex post solo se successivamente alla data di svolgimento dei controlli amministrativi di liquidazione del saldo è stato richiesto l'invio di informazioni necessarie al sistema di monitoraggio

Classe di violazione	Entità	Gravità	Durata
Basso pt. 1	Costo per l'attuazione del Piano aziendale€ 70.000≤ x < € 100.000	Mancata trasmissione nei termini di n. 2 rapporti di monitoraggio	Mancato invio di n. 2 rapporti di monitoraggio
Medio pt. 3	Costo per l'attuazione del Piano aziendale €100.000 ≤ x < 150.000	Mancata trasmissione nei termini di n. 3 rapporti di monitoraggio	Mancato invio di n. 3 rapporti di monitoraggio
Alto Pt.5	Costo per l'attuazione del Piano aziendale x ≥ €150.000	Mancata trasmissione nei termini di più di 3 rapporti di monitoraggio	Mancato invio dei dati di monitoraggio entro 30 giorni dal sollecito formale da parte dell'ufficio attuatore

PUNTEGGIO (media aritmetica dei livelli di infrazione)	**PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELL'AIUTO**
1,00 ≤ x ≤ 2,00	3%
2,00 < x ≤ 3,00	4%
3,00 < x ≤ 5,00	5%
x=5 con ripetizione dell'inadempienza	esclusione e recupero integrale del sostegno

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (esclusa la riduzione individuata) fintanto che non verrà costituito il dossier relativo all'operazione finanziata

a.12 Conservare separatamente tutta la documentazione relativa alla realizzazione del PA

Descrizione impegno	Conservare separatamente tutta la documentazione relativa alla realizzazione del PA						
Tipologia di sanzione		Esclusione	Campo di applicazione		100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ (presso l'area d'intervento)
	X	Riduzione graduale		X	Campione controllo docum. in loco (presso la sede del beneficiario)		Campione controllo in loco (presso l'area d'intervento)
				X	Campione controllo docum. ex post		Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	-						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della presenza di documenti separati per la conservazione di tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata						

Classe di violazione	Entità	Gravità	Durata
Basso pt. 1	Documenti presente presso altri uffici/sedi del beneficiario e non presso la sede dichiarata all'Amministrazione	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di pagamento dell'acconto	Mancata risoluzione dell'anomalia entro 15 gg dal rilievo
Medio pt. 3	Documenti presenti presso altra struttura delegata dal beneficiario e non preventivamente comunicata all'Amministrazione e/o comunicato in sede di controllo "in situ"	Mancato rispetto dell'impegno alla data della presentazione della domanda di saldo finale	Mancata risoluzione dell'anomalia entro 15 gg dal rilievo
Alto Pt.5	Documenti non presenti / non costituiti	Mancato rispetto dell'impegno nei 36 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo	Mancata risoluzione dell'anomalia oltre 15 gg dal rilievo

PUNTEGGIO **(media aritmetica dei livelli di infrazione)**	**PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELL'AIUTO**
1,00 ≤ x ≤ 2,00	3%
2,00 < x ≤ 3,00	4%
3,00 < x ≤ 5,00	5%
x=5 con ripetizione dell'inadempienza	esclusione e recupero integrale del sostegno

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione del sostegno fintanto che non verrà costituito il dossier relativo all'intervento finanziato

ALLEGATO F)

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AD ALTA EFFICIENZA

Cod.	Impianti di irrigazione	Grado di efficienza %	Classe di efficienza
1	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%	70	A
2	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%	80	A
3	Pivot o Rainger con irrigatori sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < 3 bar, e dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
4	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 bar) dotato di manometro sulla macchina e sulla barra, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
5	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controlli dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
6	Irrigazione a goccia con manichetta interrata per subirrigazione con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 5%	90	A
7	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 5%	90	A

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_27_1_DGR_978_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2023, n. 978
LR 7/2000, art. 26. Riordino di organi collegiali presso l'Amministrazione regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, stabilisce l'obbligo per l'Amministrazione regionale di individuare, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali;
PRESO ATTO che il medesimo articolo 26 della L.R. 7/2000 dispone, altresì, che gli organismi non identificati come indispensabili siano soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento di conferma, attribuendo le relative funzioni all'ufficio competente in materia;
ATTESO che l'articolo 14 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, al comma 1 prevede che sia stabilita un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena nella composizione degli organi collegiali regionali consultivi competenti nelle materie relative all'assetto amministrativo, all'utilizzo del territorio, nonché agli strumenti urbanistici e di programmazione economica e sociale e loro provvedimenti attuativi;
RILEVATO che il medesimo articolo 14, al comma 2, dispone che l'Amministrazione regionale individui, con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e sentita la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, gli organi collegiali di cui risulta necessaria l'integrazione con un'adeguata rappresentanza della minoranza;
RITENUTO che all'attuazione del disposto del precitato articolo 14 della LR 26/2007 provveda, sentite le Strutture competenti in materia, la Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione alla luce delle competenze attribuite dall'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, come sostituito con deliberazione 24 luglio 2020, n. 1133 e successive modificazioni e integrazioni;
RITENUTO pertanto di provvedere con la presente deliberazione alla ricognizione per l'anno 2023 degli organi collegiali ritenuti indispensabili, riservando a un successivo eventuale provvedimento l'individuazione di quegli organi collegiali di cui risulti necessaria l'integrazione con un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena;
RITENUTO altresì di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione per il successivo iter necessario all'attuazione di quanto disposto dal precitato articolo 14 della LR 26/2007;
ATTESO che, in coerenza con l'orientamento già assunto in sede di riordino degli organi collegiali negli anni precedenti, non rientrano nella fattispecie disciplinata dall'articolo 26 della legge regionale precitata gli organi collegiali aventi natura istituzionale, comprovata anche dalle riserve di competenza operate dalle norme istitutive;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni che individua le strutture della Presidenza della Regione e delle Direzioni centrali;
VISTA l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, come sostituito con deliberazione 24 luglio 2020, n. 1133 e successive modificazioni e integrazioni;
CONSIDERATO che ogni singola Struttura dell'Amministrazione regionale esercita la competenza in ordine agli organi collegiali ad essa riferibili;
RAVVISATA l'opportunità, nell'ottica di perseguire le esigenze di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, di provvedere all'emanazione di un unico provvedimento riassuntivo, evitando l'adozione di una pluralità di deliberazioni giuntali di analogo contenuto;
VISTA la nota prot. 2862/P di data 6 aprile 2023 del Segretariato generale con la quale sono state avviate le procedure per adempiere a quanto disposto dalla norma precitata;
PRESO ATTO delle note trasmesse dagli Uffici dell'Amministrazione regionale con le quali sono state assunte le relative determinazioni, alla luce della motivata impossibilità di conferimento delle relative funzioni all'ufficio che riveste preminente competenza in materia;
PRESO ATTO delle valutazioni esperite dalle competenti Direzioni centrali in ordine alla fonte istitutiva, alla natura e alla finalità degli organismi operanti presso le medesime;

RITENUTO pertanto di confermare gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione;
SU PROPOSTA del Presidente,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le finalità di cui all'articolo 26 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 sono individuati i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione regionale di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione.
2. Gli organi collegiali non compresi nell'elenco di cui al precedente capoverso sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione della presente deliberazione.
3. La presente deliberazione sarà inviata alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione per il successivo iter necessario all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 14 della LR 26/2007.
4. L'individuazione degli organi collegiali di cui dovesse risultare necessaria l'integrazione con un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena, con le modalità previste dall'articolo 14 della LR 26/2007, sarà disposta con successivo provvedimento giuntale.
5. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ELENCO ORGANI COLLEGIALI INDISPENSABILI ANNO 2023

DIREZIONE GENERALE

- Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale (articolo 8 LR 19/2000)

PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE

- Comitato regionale per le emergenze (articolo 15 LR 64/1986)
- Consulta dei Coordinatori dei gruppi comunali e dei Presidenti delle Associazioni di volontariato di Protezione civile (articolo 31, comma 1 ter LR 64/1986)
- Comitato tecnico scientifico regionale per la protezione civile (articoli 13 e 14 LR 64/1986)

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI

- Commissione di valutazione dei beni mobili regionali (articolo 30 LR 10/1997)
- Commissione regionale per la cooperazione (articoli 11, 12 e 13 LR 27/2007)
- Comitato per la gestione dell'archivio storico del terremoto e della ricostruzione (articolo 5, comma 7 bis LR 14/2016)

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

- Comitato tecnico regionale per la polizia locale (articolo 28 LR 5/2021)
- Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati (articoli 7 e 8 LR 7/2002)
- Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta (articolo 10 LR 5/2010)
- Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia (articoli 15 e 16 LR 20/2009)
- Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena (articolo 8 LR 26/2007)

DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT

- Conferenza della rete bibliotecaria regionale (articolo 32 LR 23/2015)

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

- Commissione tecnico-consultiva V.I.A. (articolo 4, comma 4 LR 24/2021)
- Comitato di indirizzo e di verifica dell'A.R.P.A. FVG (articolo 13 LR 6/1998)

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

- Comitato tecnico per la redazione e l'aggiornamento del prezzario regionale dei lavori (articolo 40, comma 1 bis LR 14/2002)
- Organismo tecnico di GORIZIA (articolo 3, comma 4 e articolo 4, comma 2 LR 16/2009)
- Organismo tecnico di PORDENONE (articolo 3, comma 4 e articolo 4, comma 2 LR 16/2009)
- Organismo tecnico di TRIESTE (articolo 3, comma 4 e articolo 4, comma 2 LR 16/2009)
- Organismo tecnico di UDINE (articolo 3, comma 4 e articolo 4, comma 2 LR 16/2009)
- Commissione regionale per il paesaggio (articolo 137 D.Lgs. 42/2004 e articolo 56 LR 5/2007)
- Comitato misto paritetico (Comipar) (articolo 322, comma 1 D.Lgs. 66/2010)
- Comitato di monitoraggio e coordinamento (articolo 47 LR 23/2007)
- Commissione regionale d'esame per il conseguimento dell'attestato professionale per l'attività di consulenza dei mezzi di trasporto di Udine (L 264/1991 e articolo 48, comma 2, lettera d) LR 23/2007)
- Commissione regionale d'esame per il conseguimento dell'abilitazione a insegnante e istruttore di scuola guida sede di Pordenone (articolo 8 DM 17/2011)
- Commissione regionale d'esame per il conseguimento della capacità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori sede di Trieste (articolo 48, comma 2, lettera c) LR 23/2007)
- Commissione per il trasporto di cose in conto proprio su strada sede di UDINE (articolo 32 L 298/1974 e articolo 48, comma 2, lettera b) LR 23/2007)
- Commissione per il trasporto di cose in conto proprio su strada sede di GORIZIA (articolo 32 L 298/1974 e articolo 48, comma 2, lettera b) LR 23/2007)
- Commissione per il trasporto di cose in conto proprio su strada sede di PORDENONE (articolo 32 L 298/1974 e articolo 48, co. 2, lettera b) LR 23/2007)
- Commissione per il trasporto di cose in conto proprio su strada sede di TRIESTE (articolo 32 L 298/1974 e articolo 48, comma 2, lettera b) LR 23/2007)
- Commissione tecnica regionale per attuare gli studi di microzonazione sismica del territorio regionale (articolo 5, commi da 19 a 21 LR 27/2012)
- Commissione regionale per le politiche socio abitative (articolo 5 LR 1/2016)
- Comitato consultivo di Porto Nogaro (articolo 8 LR 12/2012)
- Tavolo Tecnico Regionale per la Mobilità Ciclabile (TREC) (articolo 11, comma 4 LR 8/2018)

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

- Comitato tecnico di valutazione (articolo 15 LR 26/2005)
- Commissione per le verifiche e prove funzionali (articoli 3 e 4 LR 11/2022)
- Commissione esaminatrice per il rilascio dell'abilitazione Direttori di Esercizio o Responsabili di Esercizio per impianti a fune (articolo 37, comma 5 LR 11/2022)
- Commissione esaminatrice per il rilascio dell'abilitazione del personale (relativamente ai capi servizio) destinata a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (articolo 37, comma 5 LR 11/2022)
- Comitato agevolazioni "Legge Sabatini" (articolo 6, commi 48 e 49 lettera a) LR 23/2002 e articolo 3 bis LR 3/2020)
- Comitato di gestione del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e della Gestione FRIE (articolo 10 LR 2/2012)
- Commissione regionale per l'artigianato (articoli 21 e 22 LR 12/2002)
- Commissione per l'artigianato della Venezia Giulia (articolo 18 LR 12/2002)
- Commissione per l'artigianato di Pordenone-Udine (articolo 18 LR 12/2002)
- Commissione per l'esame di qualificazione estetiste (articolo 26 LR 12/2002)
- Commissione per l'esame di qualificazione acconciatori (articolo 28, comma 7 LR 12/2002)
- Comitato tecnico (Fondo regionale per l'audiovisivo) (articolo 12 LR 21/2006)
- Comitato tecnico di valutazione delle opere del Film Fund (FVG Film Commission) (articolo 9 LR 21/2006)
- Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" (articolo 46 LR 2/2002)
- Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità all'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida naturalistica o ambientale escursionistica (articolo 113 LR 2/2002)
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci per le discipline alpine (articolo 138 LR 2/2002)
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci per la disciplina dello snowboard (articolo 138 LR 2/2002)
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci per la disciplina del fondo e del telemark (articolo 138 LR 2/2002)
- Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità all'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci – figure professionali di Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione (articolo 148 LR 2/2002)
- Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità all'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di guida speleologica – maestro di speleologia ed aspirante guida speleologica (articolo 138 LR 2/2002)
- Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità all'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di guida alpina – maestro sci alpinismo ed aspirante guida alpina (articolo 138 LR 2/2002)

- Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica (articolo 62, comma 1, lettere a) e b) e commi 4 e 5 LR 21/2016)
- Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità all'abilitazione tecnica per l'esercizio dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada (articolo 121 ter LR 21/2016)
- Commissione esaminatrice per agenti e rappresentanti di commercio dell'ambito territoriale di Udine (L 204/1985 e articolo 9 bis LR 29/2005)
- Commissione esaminatrice per agenti e rappresentanti di commercio dell'ambito territoriale di Trieste (L 204/1985 e articolo 9 bis LR 29/2005)
- Commissione esaminatrice per agenti e rappresentanti di commercio dell'ambito territoriale di Pordenone (L 204/1985 e articolo 9 bis LR 29/2005)
- Commissione esaminatrice per agenti e rappresentanti di commercio dell'ambito territoriale di Gorizia (L 204/1985 e articolo 9 bis LR 29/2005)
- Consulta regionale dei consumatori e degli utenti (articolo 2 LR 16/2004)

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE

- Tavolo Verde (articolo 8 LR 8/2004)
- Commissione per la valutazione dei progetti di cui alla LR 5/2006 (articolo 16 LR 5/2006)
- Nucleo tecnico di valutazione dei progetti di innovazione di cui alle sottomisure 16.1 e 16.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (D.P.Reg. 7 luglio 2016, n. 141)
- Nucleo tecnico di valutazione preposto a supportare la struttura responsabile nella selezione dei progetti di "filiera agricola" - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (D.P.Reg. 7 luglio 2016, n. 141)
- Commissione per la valutazione dei piani di ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà (articolo 16 LR 18/2004)
- Commissione giudicatrice dell'idoneità per operatori pratici di fecondazione artificiale degli animali (articolo 2 L 74/1974)
- Commissione regionale consultiva sulla inseminazione artificiale e impianto embrionale (articolo 2 LR 33/1996 e articolo 10, D.P.Reg. 5 novembre 2002, n. 336)
- Comitato di valutazione dei progetti presentati sulla misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" dell'OCM Vino (articolo 12 DM 3893/2019)
- Commissione apistica provinciale di Udine (articolo 9 LR 6/2010)
- Commissione apistica provinciale di Pordenone (articolo 9 LR 6/2010)
- Commissione apistica provinciale di Gorizia (articolo 9 LR 6/2010)
- Commissione apistica provinciale di Trieste (articolo 9 LR 6/2010)
- Commissione di esperti per la valutazione dei progetti nel settore della filiera foresta–legno (articolo 16 LR 26/2005 e articolo 4 D.P.Reg. 14 gennaio 2008, n. 9)
- Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura (articolo 60 LR 28/2017 e articolo 3, commi 20 e 21, LR 22/2020)
- Comitato faunistico regionale (articolo 6 LR 6/2008)

- Conferenza permanente dei Presidenti dei distretti venatori (articoli 18, comma 2 e 40, comma 8 LR 6/2008)
- Commissione disciplinare di primo grado per l'irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti ad illeciti venatori (articolo 40, comma 13 LR 6/2008)
- Commissione regionale di secondo grado avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione disciplinare di primo grado per gli illeciti venatori (articolo 40, comma 13 LR 6/2008)
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria (L 157/1992 e articolo 3, comma 1, lettera j nonies) LR 6/2008)
- Commissione d'esame per l'abilitazione alla caccia di selezione (L 157/1992 e articolo 3, comma 1, lettera j nonies) LR 6/2008)
- Commissione d'esame per l'abilitazione alla caccia tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita (L 157/1992 e articolo 3, comma 1, lettera j nonies) LR 6/2008)
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione a dirigente venatorio (articolo 3, comma 1, lettera j sexies e nonies) LR 6/2008)
- Commissione per la valutazione dei progetti di avviamento di centri di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia (articolo 64 LR 28/2017)
- Commissione d'esame dei cani da seguita (articolo 7 ter, comma 3 LR 56/1986)
- Commissione d'esame per i conduttori dei cani da traccia (articolo 3, comma 1, lettera j nonies) LR 6/2008)
- Commissione scientifica regionale per la micologia (articolo 11 LR 25/2017)
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione ai prelievi in deroga (articolo 3, comma 1, lettera j sexies) punto 6) e lettera j nonies) LR 6/2008)
- Commissione giudicatrice delle prove di lavoro dei cani da traccia (articolo 11 bis, comma 4 ter LR 6/2008)
- Comitato tecnico-scientifico per le aree protette (articolo 8 LR 42/1996)
- Nucleo tecnico di valutazione delle proposte progettuali relative al tipo di intervento 16.7.1 del PSR 2014-2022 (D.P.Reg. 7 luglio 2016, n. 141)
- Nucleo tecnico di valutazione delle proposte progettuali relative al tipo di intervento 16.5.1 del PSR 2014-2022 (D.P.Reg. 7 luglio 2016, n. 141)

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

- Commissione regionale per il lavoro 2023 (articolo 5 LR 18/2005)
- Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista (articolo 44 LR 18/2005)
- Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari (articolo 8, commi 11 e seguenti LR 2/2006)
- Comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine (articolo 38, comma 2 LR 18/2005)
- Gruppo di lavoro tecnico (articolo 4 LR 7/2005)
- Consulta regionale delle professioni (articoli 2 e 3 LR 13/2004)

- Comitato regionale delle professioni non ordinistiche (articolo 5 LR 13/2004)
- Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana (articoli 13, commi 4 e seguenti LR 29/2007)
- Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori (articolo 6 LR 21/2014)
- Conferenza del sistema universitario regionale (articolo 5 LR 2/2011)
- Comitato di coordinamento pedagogico (articolo 14 LR 20/2005)
- Tavolo regionale per le politiche familiari (articolo 4 LR 22/2021)

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITA'

- Commissione di valutazione per l'ammissione alla sperimentazione di percorsi per l'innovazione dei servizi per le persone con disabilità (articolo 20 bis LR 41/1996 e articolo 8 D.P.Reg. 129/2021)
- Commissione di esperti concernente la disciplina di attuazione del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio delle persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità (articolo 10 LR 17/2008 e articolo 4, comma 2, D.P.Reg. 247/2009)
- Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e salute sul luogo di lavoro (articolo 7 D.Lgs. 81/2008, articolo 1 DPCM 21/12/2007 e D.P.Reg. 46/2009)
- Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico (articolo 52, D.Lgs. 101/2020 e articolo 3 LR 17/2003)
- Commissione regionale per gli aspiranti all'idoneità all'impiego di gas tossici (articolo 24 RD 147/1927 e articolo 28 LR 43/1981)
- Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica (articolo 6 DM 18/2/1982)
- Commissione regionale per l'esame delle richieste per il trasferimento all'estero (articolo 3 DM 3/11/1989)
- Comitato regionale trapianti (articolo 11, comma 2, L 91/1999 e Accordo Stato-Regioni 24/1/2018, 16/CSR)
- Comitato permanente regionale per la medicina generale (Accordo collettivo nazionale per la medicina generale, intesa 28/4/2022, articolo 11)
- Comitato permanente regionale per la pediatria di libera scelta (Accordo collettivo nazionale per la pediatria di libera scelta, intesa 15/12/2005, articolo 24, Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, intesa 29/07/2009)
- Comitato consultivo regionale per i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) (Accordo collettivo nazionale per la specialistica ambulatoriale e altre professionalità sanitarie, intesa 23/03/2005, articolo 25, Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie, intesa 29/07/2009)
- Commissione farmaceutica regionale (articolo 11, DPR 371/1998)

- Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale (articolo 5, comma 1 L 381/1991, articolo 12, comma 2, LR 20/2006)
- Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali (articolo 4 LR 8/2012)
- Commissione regionale sull'amianto (articolo 4 LR 22/2001)
- Comitato regionale volontariato (articolo 6 LR 23/2012)
- Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale (articolo 4 LR 11/2007)
- Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (articolo 33, commi 13 e seguenti LR 26/2015)

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_27_1_DGR_979_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2023, n. 979
Schema di avviso pubblico unico per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria, di cui all'art 6, comma 3, DLgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" e, in particolare, l'art. 4, comma 2, che demanda ad un decreto del Ministro della Sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'individuazione dei criteri e delle modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i., ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali, relativi ai diplomi universitari medesimi;
ATTESO che, in attuazione del predetto comma 2, art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, è intervenuto l'Accordo prot. 17/CSR, adottato il 10 febbraio 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento;
DATO ATTO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18 agosto 2011, è stato recepito l'Accordo Stato-Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, (rep. n. 17/CSR);
CONSIDERATO che, il succitato DPCM 26 luglio 2011, oltre a definire le caratteristiche che i titoli devono possedere per essere ammessi alla valutazione da parte della Conferenza dei servizi, definisce la procedura e la tempistica alle quali le Regioni e le Province autonome devono attenersi nella fase iniziale dell'istruttoria;
VISTA la circolare prot. n. DGRUPS 43468-P-20/09/2011, con la quale il Ministero della Salute, in attuazione di quanto disposto dal DPCM 26 luglio 2011, ha fornito le indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l'attività istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
PRESO ATTO che, a seguito della Conferenza dei servizi tenutasi il 20 aprile 2023, in materia di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, di cui al DPCM 26.07.2011, i rappresentanti regionali del Tavolo tecnico della Commissione Salute "Area Risorse Umane, Formazione e Fabbisogni Formativi", nell'incontro tecnico del 17 maggio 2023, si sono accordati ed impegnati ad emanare un avviso pubblico unico per le professioni sanitarie, contenente una calendarizzazione di distinti cicli temporali suddivisi per "Area delle Professioni sanitarie", rispetto ai quali gli interessati potranno presentare istanza;
ATTESO che la previsione di tali periodi è finalizzata a garantire sia l'armonizzazione delle procedure in questione su tutto il territorio nazionale, sia lo svolgimento ordinato ed efficiente dell'attività amministrativa;
RICHIAMATA la nota della Regione del Veneto prot. n. 292004 del 30 maggio 2023, inviata al Ministero della Salute, con la quale, unitamente all'invio dello schema di avviso unico predisposto, sono stati resi noti gli impegni assunti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano in relazione all'emanazione dell'avviso pubblico unico per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari abilitanti alle professioni sanitarie;
CONSIDERATO che, il Ministero della Salute con nota n. 34267 del 16.06.2023, indirizzata al Coordinatore Area Risorse Umane, Formazione e Fabbisogni Formativi della Regione del Veneto, nel prendere atto di quanto comunicato relativamente all'emanazione di un avviso unico per l'avvio di ulteriori cicli per l'attuazione dell'Accordo Sato Regioni in premessa citato, non ha presentato osservazioni in senso contrario;
PRESO ATTO del testo dell'avviso pubblico unico e dei documenti correlati;
PRECISATO che è fatta, comunque, salva la possibilità per le Regioni e Province autonome di apporre ai documenti sopra indicati integrazioni e modifiche riguardanti le modalità operative al fine di adeguare e tenere conto delle scelte e specificità regionali.
VALUTATO, pertanto, di dare avvio, in conformità a quanto sopra, alla quarta fase di attuazione del DPCM 26.7.2011, inerente al riconoscimento dei titoli del pregresso ordinamento relativi alle professioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la propria deliberazione n. 500 del 14 maggio 2021 e le successive deliberazioni di modifica ed integrazione, con le quali si sono determinate l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali;
CONSIDERATO che ai sensi della predetta DGR n. 500 del 14 maggio 2021 e s.m.i., l'istruttoria del riconoscimento dell'equivalenza titoli del pregresso ordinamento agli attuali diplomi universitari delle professioni sanitarie rientra nelle competenze del Direttore del Servizio personale SSR, formazione e rapporti con le Università della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, in attuazione degli indirizzi e delle condizioni generali fissate dalla Giunta regionale con la presente deliberazione;
RITENUTO pertanto di:
- approvare lo schema di avviso pubblico unico, di cui al documento "Allegato 1", facente parte integrante della presente deliberazione, con la precisazione che a tale schema potranno essere apportate modifiche ed integrazioni non sostanziali, che si renderanno necessarie in ragione di eventuali ulteriori esigenze di carattere operativo ed organizzativo;
- autorizzare il Direttore del servizio personale SSR, formazione e rapporti con le Università della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità a provvedere con propri atti all'emanazione dell'avviso pubblico e alla messa in atto di tutti gli adempimenti di competenza regionale, finalizzati all'avvio del procedimento di riconoscimento dell'equivalenza di cui all'art. 4, comma 2 della legge 42/1999;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché sul sito istituzionale regionale all'indirizzo: www.regione.fvg.it in apposita sezione dedicata;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di avviso pubblico unico, di cui al documento "Allegato 1", facente parte integrante della presente deliberazione, con la precisazione che a tale schema potranno essere apportate modifiche ed integrazioni non sostanziali, che si renderanno necessarie in ragione di eventuali ulteriori esigenze di carattere operativo ed organizzativo;
2. di autorizzare il Direttore del servizio personale SSR, formazione e rapporti con le Università della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità a provvedere con propri atti all'emanazione dell'avviso pubblico unico e alla messa in atto di tutti gli adempimenti di competenza regionale, finalizzati all'avvio del procedimento di riconoscimento dell'equivalenza di cui all'art. 4, comma 2 della legge 42/1999;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché sul sito istituzionale regionale all'indirizzo: www.regione.fvg.it in apposita sezione dedicata.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Ministero della Salute

AVVISO PUBBLICO UNICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA,
di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 s.m.i.
Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10/2/ 2011, recepito con D.P.C.M. 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

LOGO REGIONE

Provvedimento di Giunta regionale______

Si porta a conoscenza degli interessati che sono aperti i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie di cui alla L. 251/2000.

Articolo 1
Presentazione delle istanze – cicli temporali

1. Le istanze potranno essere presentate secondo il calendario di seguito riportato con riferimento alla specifica Professione Sanitaria d'interesse.

2. Per ogni Area delle Professioni Sanitarie sono previste due cicli temporali utili alla presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari:

PROFESSIONI SANITARIE PER CUI SI CHIEDE L'EQUIVALENZA DEL TITOLO POSSEDUTO	**1° CICLO** TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	**2° CICLO** TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
AREA PROFESSIONI TECNICO SANITARIE *Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Dietista*	Dal 14 luglio 2023 all'11 settembre 2023	Dal 15 gennaio 2024 al 14 marzo 2024
AREA PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE *Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista-Assistente in oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale*	Dal 12 settembre 2023 al 10 novembre 2023	Dal 18 marzo 2024 al 16 maggio 2024
AREA PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE *Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico* **AREA PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE** *Tecnico della prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, Assistente sanitario*	Dal 13 novembre 2023 all'11 gennaio 2024	Dal 20 maggio 2024 al 18 luglio 2024

Articolo 2
Effetti e modalità di riconoscimento dell'equivalenza

1. Il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto è attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo, e dell'accesso alla formazione post-base (art. 4, L. 42/99), ed è condizionato al raggiungimento del punteggio previsto, secondo quanto indicato all'art. 3 dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel D.P.C.M. 26 luglio 2011.

2. Qualora non sia raggiunto il punteggio previsto, il riconoscimento stesso è subordinato all'effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati con il decreto direttoriale della Direzione generale dell'Università, dello Studente e del Diritto allo studio, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 19 marzo 2014.

Articolo 3
Titoli riconoscibili

1. I titoli che possono essere ammessi alla procedura di valutazione del riconoscimento dell'equivalenza debbono possedere le seguenti caratteristiche:

   a) devono essere stati **conseguiti entro il 17 marzo 1999**, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato **entro il 31 dicembre 1995**;
   b) devono essere stati conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari *(si vedano in proposito i decreti ministeriali riportati alla successiva lett. c) in corrispondenza di ogni Professione Sanitaria);*
   c) devono essere riconducibili alle singole Professioni Sanitarie interessate, in applicazione del comma 2, dell'art. 4 della Legge n. 42/99 e dei relativi profili emanati con i decreti ministeriali di seguito elencati:

DECRETI MINISTERIALI DI INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI	
PROFESSIONI TECNICO SANITARIE	Tecnico Audiometrista *(DM n. 667/94)* Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico *(DM n. 745/94)* Tecnico Sanitario di Radiologia Medica *(DM n. 746/94)* Tecnico di Neurofisiopatologia *(DM n. 183/95)* Tecnico Ortopedico *(DM n. 665/94)* Tecnico Audioprotesista *(DM n. 668/94)* Tecnico Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare *(DM n. 316/98)* Igienista Dentale *(DM n. 137/99)* Dietista *(DM n. 744/94)*
PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	Podologo *(DM n. 666/94)* Fisioterapista *(DM n. 741/94)* Logopedista *(DM n. 742/94)* Ortottista – Assistente di Oftalmologia *(DM n. 743/94)* Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva *(DM n. 56/97)* Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica *(DM n. 182/01)* Terapista Occupazionale *(DM n. 136/97)* Educatore Professionale *(DM n. 520/98)*
PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE	Infermiere *(DM n. 739/94)* Ostetrica/o *(DM n. 740/94)* Infermiere Pediatrico *(DM n. 70/97)*
PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE	Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro *(DM n. 58/97)* Assistente Sanitario *(DM n. 69/97)*

   d) devono aver consentito l'esercizio professionale in conformità all'ordinamento allora in vigore; (art. 5, c. 2, D.P.C.M. 26.7.2011)
   e) i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione/Provincia _______ o da altri Enti preposti allo scopo della medesima Regione, e svolti nell'ambito del territorio regionale.
   Per Enti preposti allo scopo si fa riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all'epoca, erano preposti istituzionalmente o all'espletamento dei corsi di formazione/qualificazione/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi che poi – in concreto – possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati.

Articolo 4
Titoli esclusi dalla procedura di valutazione del riconoscimento

1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell'equivalenza i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:

 a) Infermiere generico (legge 29/10/1954 n° 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
 b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046);
 c) Puericultrice (artt. 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);
 d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
 e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
 f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
 g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
 h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
 i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
 j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità);
 k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per Educatore Professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
 l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
 m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
 n) diplomi di infermiera volontaria di Croce Rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico;
 o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12/12/90.

Articolo 5
Titoli già equipollenti*

1. Non verranno presi in considerazione titoli già dichiarati equipollenti ai rispettivi diplomi universitari dai decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42/99 di seguito riportati per le singole Professioni Sanitarie:

PROFESSIONE SANITARIA	RIFERIMENTI NORMATIVI EQUIPOLLENZA TITOLI
TECNICO SANITARIE	
Area Tecnico - diagnostica	
TECNICO AUDIOMETRISTA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
Area Tecnico – assistenziale	
TECNICO ORTOPEDICO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000
TECNICO AUDIOPROTESISTA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE VASCOLARE	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 189 del 14.08.2000
IGIENISTA DENTALE	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
DIETISTA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

* Mentre il riconoscimento dell'equipollenza di un titolo ad un altro è sancito da una norma, nell'equivalenza il riconoscimento di un titolo ad un altro è subordinato ad una procedura di valutazione del singolo caso concreto, si realizza in presenza di determinati requisiti, ed avviene su istanza dell'interessato.

RIABILITATIVE	**RIFERIMENTI NORMATIVI EQUIPOLLENZA TITOLI**
PODOLOGO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
FISIOTERAPISTA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000
LOGOPEDISTA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
ORTOTTISTA-ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 189 del 14.08.2000
EDUCATORE PROFESSIONALE	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000 D.M. 22 giugno 2016 – G.U. n. 196 del 23.8.2016 D.M. 29 marzo 2001 n. 182 – G.U. n. 115 del 19.5.2001 Legge n. 145 del 30/12/2018, comma 539 (G.U. n. 302 - S.O. n. 62 del 31.12.2018) Legge n.160 del 27/12/2019, art. 1, comma 465 (G.U. n. 304 - S.O. n. 45 del 30.12.2019)
INFERMIERISTICA E OSTETRICA/O	
INFERMIERE	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000
OSTETRICA/O	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
INFERMIERE PEDIATRICO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
TECNICO DELLA PREVENZIONE	
TECNICO DELLA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E DEI LUOGHI DI LAVORO	D.M. 27-7-2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000 integrato dal D.M. 3-11-2011 (G.U. n. 277 del 28/11/2011)
ASSISTENTE SANITARIO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

Articolo 6
Produzione del titolo

1. L'attestazione relativa al titolo di cui si richiede il riconoscimento dell'equivalenza conseguito presso un ente pubblico deve essere resa, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione (**Allegato A**).

2. Qualora il titolo sia stato conseguito presso un ente privato (ancorché autorizzato da un ente pubblico), il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (**Allegato A**) attestante il conseguimento del titolo, la copia del titolo prodotta secondo una delle seguenti modalità:
   a) fotocopia semplice dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 **(Allegato A)**;
   b) copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Articolo 7
Valutazione del titolo e dell'esperienza lavorativa

1. Al fine di consentire il riconoscimento dell'equivalenza del titolo, il richiedente dovrà fornire idonee specificazioni riguardo alla durata del corso di formazione ed all'esperienza lavorativa di cui è in possesso.

   1.1 Per quanto riguarda la durata del corso di formazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., il richiedente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui riportare la durata complessiva della formazione in anni, in ore di insegnamento e tutte le informazioni richieste come da fac-simile **Allegato B.**

   1.2 Qualora il corso sia stato svolto presso un ente formativo privato (ancorché autorizzato da un ente pubblico) il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione **(Allegato B)** la copia del programma del corso al fine di comprovare le dichiarazioni rese.

2. Per ciò che attiene all'esperienza lavorativa, l'interessato deve dimostrare che la stessa:

   2.1 sia riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile[1] a quella prevista per le Professioni Sanitarie rispetto alla quale si chiede l'equivalenza del titolo posseduto;

   2.2 sia stata svolta per un periodo di **almeno un anno**, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni **antecedenti al 10 febbraio 2011**, come previsto dall'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 26 luglio 2011**;**

   2.3 sia attestata per tutti gli anni di cui al punto 2.2 e antecedenti, tramite le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio come da fac-simile **Allegati C, C-1, D**, rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 s.m.i. e da appropriata documentazione che ne certifichi l'effettivo svolgimento per tutti gli anni/mesi/giorni dichiarati.

3. In APPENDICE al presente avviso sono riportante le indicazioni per la produzione delle attestazioni/autocertificazioni richieste riguardanti l'esperienza lavorativa.

Art. 8
Richiesta elementi integrativi

1. Nel caso in cui, durante la fase iniziale dell'istruttoria riservata alle Regioni ai fini del perfezionamento dell'istanza, si dovesse riscontrare il difetto degli elementi previsti, ed in particolare, qualora dalle dichiarazioni sostitutive, o dalla documentazione inviata, non dovessero rinvenirsi le informazioni necessarie, le Regioni e Province autonome provvederanno alla richiesta delle relative integrazioni.
   Tali integrazioni dovranno essere fornite dall'istante nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta e dovranno essere trasmesse con le modalità che verranno indicate.
   Eventuali disguidi nel loro recapito all'amministrazione dovuti ad inesatte indicazioni, saranno imputati all'istante che non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito.

Art. 9
Comunicazione di inammissibilità

1. Qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi non verrà dato ulteriore corso all'istanza:

   a) il titolo di cui si chiede l'equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995, così come indicato nell'art. 2, lett. a) del presente avviso;

   b) si tratti di un titolo escluso dalla procedura di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente avviso;

   c) si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 42/99, come indicato nell'art. 4 del presente avviso;

   Di ciò verrà fornita apposita comunicazione a cura delle Regioni e Province autonome.

Articolo 10
Domanda per il riconoscimento del titolo

1. La domanda di riconoscimento dell'equivalenza dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, alla quale deve essere apposta una marca da bollo da € 16,00.

2. La domanda deve essere corredata dagli appositi Allegati A, B, C e/o C1 e/o C2 e/o D, compilati e sottoscritti.

3. La domanda potrà essere spedita:

   a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
   ____
   indicando sulla busta l'oggetto della procedura: "*Domanda di riconoscimento dell'equivalenza ai titoli universitari dell'area sanitaria – L. 42/99*".

   oppure

[1] Per comprovare l'assimilabilità dell'attività lavorativa, utilizzare i parametri/documenti riportati in APPENDICE al presente avviso

b) a mezzo posta elettronica certificata (PEC), utilizzabile per i possessori di casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo: _________ indicando nell'oggetto: "*Domanda di riconoscimento dell'equivalenza ai titoli universitari dell'area sanitaria – L. 42/99*".
Le necessarie indicazioni operative per i possessori di PEC sono rinvenibili al seguente indirizzo web: _______ incluso le indicazioni sulla marca da bollo.

4. La domanda di riconoscimento dell'equivalenza dovrà essere spedita secondo la calendarizzazione dei termini previsti dall'articolo 1 del presente Avviso pubblico unico con riferimento alla specifica Professione Sanitaria d'interesse.

5. Le domande inoltrate secondo termini diversi da quelli previsti all'articolo 1 del presente Avviso pubblico unico verranno trattate come segue:
   a) le istanze presentate secondo termini diversi da quelli previsti per ogni singola Professione Sanitaria nel 1° ciclo saranno esaminate secondo i termini indicati per il 2° ciclo in corrispondenza della specifica Professione Sanitaria;
   b) le istanze inoltrate secondo termini diversi da quelli previsti per il 2° ciclo saranno esaminate entro il termine di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa da parte dell'amministrazione regionale/provinciale.

6. La domanda deve essere prodotta esclusivamente alla Regione/Provincia autonoma ove è stato formalmente autorizzato il corso e nel cui ambito territoriale ha trovato svolgimento il corso stesso

7. In caso di spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la data di trasmissione della domanda è stabilita e comprovata dalla data apposta dall'Ufficio Postale accettante. (NOTA: capoverso per le Regioni che si fanno spedire le istanze cartacee)
   In caso di spedizione tramite PEC la data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dalla data di invio della PEC.

8. Non sono ammissibili istanze presentate con modalità diverse da quelle previste.

9. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:

   c) il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita;
   d) il titolo di cui si chiede l'equivalenza, la data di conseguimento dello stesso, l'Istituto o Ente che ha rilasciato il titolo e la durata del corso;
   e) l'eventuale attività lavorativa svolta e l'attuale occupazione;
   f) titoli di studio posseduti in aggiunta al titolo di cui si chiede l'equivalenza (es: diploma di scuola media, diploma di scuola superiore, ecc.);
   g) il recapito, o indirizzo PEC, presso cui ogni comunicazione relativa alla presente domanda verrà inviata.

10. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni apposte dall'interessato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per omissione o apposizione di un oggetto diverso da quello indicato nella raccomandata o PEC, né per eventuali disguidi postali, informatici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

11. Alla domanda non devono essere allegati certificati o attestati di frequenza relativi a corsi di aggiornamento e/o corsi di formazione continua (ECM) per il conseguimento dei crediti formativi, altri titoli specialistici o master, partecipazione a corsi liberi, né i curriculum vitae, in quanto non costituiscono oggetto di valutazione. Diversamente verranno eliminati.

12. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità della stessa. La firma non deve essere autenticata e dovrà essere allegata alla domanda una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità.

Copia del presente bando può essere scaricata dal sito web della Regione ___________________________
Eventuali informazioni o precisazioni potranno essere pubblicate nelle medesime pagine web.

Articolo 11
Autocertificazioni e sanzioni per dichiarazioni mendaci

1. Per consentire una corretta valutazione di quanto autocertificato, è necessario che le dichiarazioni sostitutive siano redatte in modo analitico e contengano tutti gli elementi che verrebbero indicati se i documenti stessi fossero rilasciati dall'Ente competente, pena il verificarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute conseguenze di legge, o di incompletezza, per cui ne deriverebbe l'impossibilità di effettuare un apprezzamento di quanto descritto. Si raccomanda pertanto l'utilizzo dei fac-simile allegati al presente avviso.

2. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000. Inoltre, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 12
Privacy - Informativa sul trattamento dei dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) (di seguito Regolamento) "*ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano*". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento si forniscono le seguenti informazioni relativi al trattamento dei dati personale che vengono conferiti con la partecipazione al presente avviso.
Sono Titolari autonomi del Trattamento:
Il Ministero della Salute e la Regione/Provincia Autonoma/ _____________
Il Responsabile della protezione dei dati personali del Ministero della Salute è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della salute - Responsabile della protezione dei dati personali, viale Giorgio Ribotta, n. 5- 00144 Roma, email: rpd@sanita.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali della Regione/Provincia Autonoma è raggiungibile al seguente indirizzo: ____, email: ____

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Regione/Provincia Autonoma/ ________________e dal Ministero della Salute per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione della domanda volta al riconoscimento dell'equivalenza dei titoli afferenti al pregresso ordinamento alle odierne lauree secondo quanto disposto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42 e dal conseguente DPCM 26 luglio 2011.

I dati personali forniti dai richiedenti in sede di presentazione delle domande di cui al presente Avviso, o comunque acquisiti a tal fine, sono trattati con modalità elettroniche e cartacee mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione, ai soli fini dell'espletamento delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli afferenti al pregresso ordinamento alle odierne lauree secondo quanto disposto dal DPCM 26 luglio 2011, e per le relative verifiche, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati raccolti potranno essere trattati, in forma aggregata, anche a fini statistici.
Il trattamento dei dati è svolto dai soggetti autorizzati dai titolari, o dai designati dagli stessi, nonché dai soggetti che operano per conto dei titolari, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, quali Responsabili del Trattamento, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate al Ministero della Salute e alle ulteriori Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla procedura, o alle relative verifiche, per il riconoscimento dell'equivalenza. Non è previsto il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par.1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dal tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione ministeriale, regionale, provinciale e da leggi e regolamenti in materia.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi e qualora questo non pregiudichi le attività e gli obblighi connessi alla procedura di riconoscimento, la cancellazione, la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Inoltre, ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati necessari a dar corso alla procedura di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli afferenti al pregresso ordinamento alle odierne lauree è obbligatorio e la loro mancata comunicazione preclude lo svolgimento della procedura stessa.

Articolo 13
Disposizioni finali e di rinvio

1. Agli istanti non verrà data comunicazione dell'avvio del procedimento.

2. Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rinvia all'Accordo Stato/Regioni n. rep. n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con D.P.C.M. del 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011).

INFORMATIVE:

- Una volta conclusa la fase iniziale dell'istruttoria delle istanze, gli Uffici regionali competenti provvederanno, entro 100 giorni dal ricevimento delle domande, a trasmettere gli atti al Ministero della Salute
- Entro i successivi 80 giorni, previo esame delle istanze da parte della Conferenza dei servizi di cui all'art. 7, comma 5, del D.P.C.M. 26.07.2011, verrà emanato il provvedimento da parte del Ministero della Salute a conclusione del procedimento.
- I termini potranno essere sospesi per effetto di quanto previsto all'art. 8 del presente avviso.
- Avverso il provvedimento ministeriale sarà possibile esperire ricorso al TAR Lazio entro i termini previsti dal D.lgs 02/07/2010, n. 104 "Codice del Processo Amministrativo".

- Ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche,

  - il responsabile della fase iniziale dell'istruttoria è la Regione ______________

  - il responsabile della seconda fase dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale è il Ministero della Salute.

- Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di riconoscimento dell'equivalenza secondo le modalità previste dalla L. n. 241/1990 e s.m.i., dal D.P.R. n.184/2006, nonché dalle disposizioni delle singole Regioni e Province autonome e del Ministero della Salute.

APPENDICE

AVVISO PUBBLICO UNICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 s.m.i. . Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10/2/ 2011 recepito con **D.P.C.M.** 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011).

AVVERTENZE

La domanda per il riconoscimento del titolo deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo allegato al presente avviso, così come le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.

Si invitano gli istanti ad inviare la domanda di riconoscimento con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini, onde evitare di incorrere in eventuali disguidi postali per l'invio tramite raccomandata, oppure di incorrere in malfunzionamenti del sistema informatico in caso di invio tramite PEC.

Non può essere considerata "attività lavorativa" la prestazione resa a titolo gratuito o volontario, quella derivante dalla fruizione di una borsa di studio o la prestazione per la quale è previsto unicamente un rimborso spese o forfettari.

ATTESTAZIONE ESPERIENZA LAVORATIVA

<u>**ATTENZIONE**</u>

a. ***Non saranno valutate attestazioni relative ad esperienze lavorative espletate successivamente al 10 febbraio 2011;***
b. ***L'attività lavorativa viene valutata soltanto dopo la data di conseguimento del titolo per il quale si richiede l'equivalenza.***

<u>**Attività lavorativa subordinata**</u>

1. L'attestazione relativa <u>all'esperienza lavorativa subordinata</u> prestata alle dipendenze di un <u>datore di lavoro pubblico</u> deve essere resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio come da Fac-simile <u>Allegato C.</u>

2. L'attestazione relativa <u>all'esperienza lavorativa subordinata</u> prestata alle dipendenze di un <u>datore di lavoro privato</u> deve essere resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i, tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, come da Fac-simile <u>Allegato C-1</u>, inoltre al fine di comprovare la tipologia di attività svolta, l'anzianità lavorativa, il richiedente <u>deve allegare appropriata documentazione comprovante quanto dichiarato</u>, potendo utilizzare i seguenti documenti:
   a) copia del/dei contratti di lavoro sottoscritti ed eventuali ulteriori documenti (es. dichiarazione del datore di lavoro, libretto del lavoro), dichiarazione/i in carta intestata sottoscritta/e dal rappresentante legale/direttore della società/cooperativa sociale o altro ente privato, idonei ad attestare l'attività lavorativa svolta, la tipologia e l'inquadramento contrattuale; la qualifica, le mansioni e/o le prestazioni svolte, e la durata (in anni, mesi, giorni) delle singole attività lavorative e complessiva;
   b) copia di altri documenti ritenuti idonei ad attestare quanto dichiarato in Allegato C-1, ovvero la tipologia di attività lavorativa svolta, la data di inizio e fine e la durata complessiva.

La documentazione allegata deve essere, integrativa e coerente con quanto dichiarato in Allegato C-1 ed elencata nell'Allegato C-2.

All'allegato C- 1 **non** devono essere allegati il fascicolo previdenziale INPS, le dichiarazioni dei redditi di un lavoratore dipendente (es. CUD, Modello 740 – quadro C; Modello 730 – quadro C; Modello 101 fino al 1997) o la copia del Libretto di lavoro se non nei casi in cui riportino la qualifica contrattuale assimilabile all'attività svolta.

Attività lavorativa autonoma/libero professionale

Si tratta di un lavoro svolto in proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente che paga la prestazione o il servizio con un corrispettivo in denaro. Il lavoro autonomo può essere svolto in proprio come titolare di una partita iva o in qualità di socio di una società, ente o cooperativa. Nei casi in cui l'istante abbia svolto lavoro autonomo come prestazione d'opera senza essere socio di una società/cooperativa o titolare di una partita iva, sarà suo onere presentare la documentazione reddituale che possa dimostrare lo svolgimento di tale attività, la tipologia di attività svolta e la durata.

1. L'attestazione relativa all'attività lavorativa autonoma/libero professionale deve essere resa, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i, tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, come da fac-simile Allegato D.

2. Le attività lavorative autonome per essere valutate, debbono essere documentate, ed al fine di comprovare la tipologia di attività svolta[2], la continuità lavorativa[3] e l'anzianità[4], il richiedente deve allegare appropriata **ed esaustiva** documentazione, potendo utilizzando i seguenti documenti:

   a) certificazione di attribuzione di partita I.V.A. riferita agli anni di attività dichiarata [D.P.C.M. 26.7.2011, art. 2, comma 4], con esplicitazione del "codice attività", indicante la classificazione/tipologia dell'attività svolta e lo storico variazioni;

   b) dichiarazione dei redditi (740/UNICO) riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata [D.P.C.M. 26.7.2011, art. 2, comma 4, lett. b], allegando solo i Quadri[5] del modello della dichiarazione utili a comprovare la "natura del reddito", cioè la tipologia dell'attività svolta contrassegnata dal "codice attività"

   c) eventuale copia di incarichi professionali sottoscritti o di contratti di collaborazione [D.P.C.M. 26.7.2011, art. 2, comma 4, lett. c]

   d) visura storica/atto societario/statuto, dal quale si evinca l'oggetto e il codice attività della società/cooperativa, il ruolo/funzione assunto dall'istante e l'attività svolta dal richiedente presso la società/studio/cooperativa/altro ente di cui è socio o per cui lavora.

   e) eventuali ulteriori documenti idonei a comprovare la tipologia dell'attività svolta, l'anzianità e la continuità dell'attività lavorativa svolta (esempio: la dichiarazione del rappresentante legale/direttore della società/cooperativa per cui si lavora, dichiarazione contenente la descrizione delle attività svolte e la durata, specificando la data di inizio e fine rapporto; le fatture dell'attività purchè intestate all'istante e indicante la tipologia dell'attività svolta)

   I documenti indicati al punto a) e b) sono valevoli sia per attività autonoma individuale, sia per attività autonome svolte nell'ambito della propria ditta individuale o in qualità di soci o lavoratori di una società. I quadri del modello della dichiarazione dei redditi utili a comprovare la "natura del reddito" cambiano in base al regime fiscale impiegato e se la dichiarazione è dell'attività societaria anziché individuale. Nel primo caso (dichiarazione redditi di società), il "codice attività" non è presente nel Quadro richiesto (in genere Quadro RH). È quindi necessario che l'istante alleghi anche i documenti indicati ai punti e).

---

[2] La tipologia di attività svolta indica la "natura dell'attività lavorativa", cioè le mansioni, ovvero i compiti svolti che debbono essere assimilabili alle professioni sanitarie, per la quale si chiede l'equivalenza del titolo. Nel lavoro autonomo la "tipologia" dell'attività è dimostrata dal **codice attività** che identifica l'attività/settore economico. Questo è contenuto nella certificazione di p.iva e in specifici Quadri dell'UNICO, la dichiarazione dei redditi degli autonomi

[3] La continuità lavorativa è dimostrata da prestazioni lavorative non occasionali e consecutive l'una all'altra pur con periodi di intervallo

[4] L'anzianità lavorativa è data dalla sommatoria della durata in anni, mesi e giorni delle singole attività assimilabili, ovvero dalla durata complessiva dell'attività lavorativa

[5] Quadri dell'UNICO che possono attestare la tipologia dell'attività svolta:

a. Quadro RE per l'autonomo con p.iva. In caso di applicazione di regimi fiscali agevolati il Quadro RE può essere sostituito da: Quadro CM – regime dei minimi; Quadro RL – regime agevolato, o altri quadri
b. Quadro RG: indica il reddito di impresa in regime di contabilità semplificata
d. Quadro RF: indica il reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria
e. Quadro RK: indica l'utile per le società s.n.c. o s.a.s. per ciascun socio.
f. Quadro RH: indica il reddito del socio nell'ambito della società ovvero esprime il dividendo tra i soci.

Il quadro RH e altri che non presentano il codice attività pur attestando la tipologia dell'attività, devono essere integrati dalla dichiarazione dell'amministratore/direttore sanitario della società.

In caso di p.iva associata a più codici attività, è onere dell'istante allegare ulteriore documentazione che possa dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa assimilabile alle professioni sanitarie, per la quale si chiede l'equivalenza del titolo.

I predetti documenti devono essere prodotti secondo una delle seguenti modalità:

a) fotocopia semplice dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato C-2);

b) copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso il richiedente abbia svolto attività lavorativa subordinata, sia alle dipendenze di datori di lavoro pubblico che privato, e abbia svolto attività lavorativa autonoma/libero professionale, dovrà compilare tutti i moduli per le attività corrispondenti.

Ministero della Salute

AVVISO UNICO - D O M A N D A
per ottenere il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie
ex art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i.
D.P.C.M. 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

LOGO REGIONE/
PROVINCIA

Spett.le Regione

MARCA DA BOLLO € 16,00

La /Il Sottoscritta/o ____
(Nome e Cognome)

nata/o a ______________________________________ il |_____|______|__________|
(Luogo di nascita)

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

chiede l'avvio della procedura per il riconoscimento dell'equivalenza del proprio titolo, al titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria di: ***(effettuare un'unica scelta barrando la casella d'interesse)***

PROFESSIONI SANITARIE PER CUI SI CHIEDE L'EQUIVALENZA DEL TITOLO POSSEDUTO	1° CICLO TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	2° CICLO TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
AREA PROFESSIONI TECNICO SANITARIE		
☐ Tecnico Audiometrista *(DM n. 667/94)* ☐ Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico *(DM n. 745/94)* ☐ Tecnico Sanitario di Radiologia Medica *(DM n. 746/94)* ☐ Tecnico di Neurofisiopatologia *(DM n. 183/95)* ☐ Tecnico Ortopedico *(DM n. 665/94)* ☐ Tecnico Audioprotesista *(DM n. 668/94)* ☐ Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare *(DM n. 316/98)* ☐ Igienista Dentale *(DM n. 137/99)* ☐ Dietista *(DM n. 744/94)*	Dal 14 luglio 2023 all'11 settembre 2023	Dal 15 gennaio 2024 al 14 marzo 2024
AREA PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE		
☐ Podologo *(DM n. 666/94)* ☐ Fisioterapista *(DM n. 741/94)* ☐ Logopedista *(DM n. 742/94)* ☐ Ortottista – Assistente di Oftalmologia *(DM n. 743/94)* ☐ Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva *(DM n. 56/97)* ☐ Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica *(DM n. 182/01)* ☐ Terapista Occupazionale *(DM n. 136/97)* ☐ Educatore Professionale *(DM n. 520/98)*	Dal 12 settembre 2023 al 10 novembre 2023	Dal 18 marzo 2024 al 16 maggio 2024
AREA PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE AREA PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE		
☐ Infermiere *(DM n. 739/94)* ☐ Ostetrica/o *(DM n. 740/94)* ☐ Infermiere Pediatrico *(DM n. 70/97)*	Dal 13 novembre 2023 all'11 gennaio 2024	Dal 20 maggio 2024 al 18 luglio 2024
☐ Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro *(DM n. 58/97)* ☐ Assistente Sanitario *(DM n. 69/97)*		

Ai predetti fini, sotto la propria responsabilità DICHIARA di essere in possesso del seguente titolo per il quale chiede il riconoscimento dell'equivalenza, il cui corso è stato autorizzato, e/o svolto presso codesta Regione:

____

____

(Indicare la denominazione del titolo)

conseguito entro il 17 marzo 1999, ovvero il |__ ____|____ __|_________| al termine del percorso formativo iniziato entro il 31 dicembre 1995, presso : ____

____

(Denominazione dell'Istituto o dell'Ente formativo che ha rilasciato il titolo)

DICHIARA

☐ di aver prestato attività lavorativa coerente ed assimilabile alla Professione Sanitaria indicata, per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011.

☐ di NON aver prestato attività lavorativa coerente ed assimilabile alla Professione Sanitaria indicata, per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011.

DICHIARA di essere iscritto:

☐ all'Elenco Speciale per la professione di _______________________________ della Provincia di: ___________________

☐ all'Albo per la professione di _________________________________ _____ della Provincia di: ___________________

☐ di non essere iscritto ad alcun Albo professionale o Elenco speciale

- di essere attualmente occupato e di svolgere la seguente attività: ____

____

presso:____

____

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio, ulteriori rispetto al titolo di cui chiede l'equivalenza:

☐ Diploma Scuola Media ☐ Diploma di Qualifica Professionale ☐ Attestato di Qualifica Professionale

☐ Diploma Scuola Superiore ☐ Dipl. Scuola Diretta a Fini Speciali ☐ Diploma Universitario ☐ Laurea

☐ Altro (spec.) ____

conseguito/i il ____

DICHIARA inoltre di aver preso visione che la presente istanza verrà esaminata nel rispetto delle tempistiche indicate all'art. 1 dell'Avviso pubblico unico nonché nel rispetto di quanto indicato al riguardo all'art. 10, comma 5.

ALLEGA alla presente le dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti di notorietà contenuti/e nell'avviso (Allegati A, B, ecc.) completamente compilate e, in aggiunta, include:

- la copia in carta semplice di un **valido documento d'identità** personale;

- un apposito **elenco**, datato e sottoscritto, riportante tutti i documenti e le autocertificazioni presentate.

DICHIARA di accettare tutte le indicazioni fornite nell'avviso, consapevole che qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni riportate dagli accertamenti che gli uffici sono titolati a svolgere, l'amministrazione disporrà l'applicazione delle norme penali previste e la decadenza da ogni beneficio, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Data ___________________________ Firma del dichiarante ____

(per esteso e leggibile)

CHIEDE infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo:
(scrivere in modo chiaro e leggibile)

Nome e Cognome ____ Via _________________________________ n. ______

Cap __________________ Comune ____ Provincia ____________________

n. telefonico ____ cell. ____

indirizzo e-mail ____

oppure, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): ____
(scrivere in modo chiaro e leggibile)

Data ___________________________ Firma del dichiarante ____
(per esteso e leggibile)

Informativa Privacy

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) (di seguito Regolamento) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento si forniscono le seguenti informazioni relativi al trattamento dei dati personale che vengono conferiti con la partecipazione al presente avviso.
Sono Titolari autonomi del Trattamento:
Il Ministero della Salute e la Regione/Provincia Autonoma/ _____________
Il Responsabile della protezione dei dati personali del Ministero della Salute è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della salute - Responsabile della protezione dei dati personali, viale Giorgio Ribotta, n. 5- 00144 Roma, email: rpd@sanita.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali della Regione/Provincia Autonoma è raggiungibile al seguente indirizzo: ____________________________________, email:

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Regione/Provincia Autonoma/ ________________e dal Ministero della Salute per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione della domanda volta al riconoscimento dell'equivalenza dei titoli afferenti al pregresso ordinamento alle odierne lauree secondo quanto disposto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42 e dal conseguente DPCM 26 luglio 2011.

I dati personali forniti dai richiedenti in sede di presentazione delle domande di cui al presente Avviso, o comunque acquisiti a tal fine, sono trattati con modalità elettroniche e cartacee mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione, ai soli fini dell'espletamento delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli afferenti al pregresso ordinamento alle odierne lauree secondo quanto disposto dal DPCM 26 luglio 2011, e per le relative verifiche, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati raccolti potranno essere trattati, in forma aggregata, anche a fini statistici. Il trattamento dei dati è svolto dai soggetti autorizzati dai titolari, o dai designati dagli stessi, nonché dai soggetti che operano per conto dei titolari, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, quali Responsabili del Trattamento, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate al Ministero della Salute e alle ulteriori Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla procedura, o alle relative verifiche, per il riconoscimento dell'equivalenza. Non è previsto il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par.1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dal tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione ministeriale, regionale, provinciale e da leggi e regolamenti in materia.
All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi e qualora questo non pregiudichi le attività e gli obblighi connessi alla procedura di riconoscimento, la cancellazione, la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Inoltre, ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati necessari a dar corso alla procedura di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli afferenti al pregresso ordinamento alle odierne lauree è obbligatorio e la loro mancata comunicazione preclude lo svolgimento della procedura stessa.

Data ___________________________ Firma per presa visione ____
(*per esteso e leggibile)*

Ministero della Salute

A L L E G A T O A

Dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante il

TITOLO di cui si chiede l'EQUIVALENZA

LOGO REGIONE

RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO,
AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA
DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

La/il sottoscritta/o ____
(Nome e Cognome)

nata/o a ______________________________ Prov.__________ il _____/_____/________
(Luogo di nascita)

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, **DICHIARA** di aver conseguito il seguente titolo di cui chiede il riconoscimento dell'equivalenza:

Denominazione del titolo: ____

Tipologia del titolo : ☐ Diploma di Qualifica Professionale ☐ Attestato di Qualifica Professionale

☐ Diploma di Scuola Superiore ☐ Dipl. Scuola Diretta a Fini Speciali ☐ Diploma Universitario ☐ Laurea

☐ Altro (specificare)____

Denominazione Ente pubblico che ha autorizzato il corso:

____
(Es.: Ministero della Pubblica Istruzione, Università, Regione, Provincia, ULSS, Ospedale, ecc.)

Indicare per esteso i riferimenti dell'atto normativo/amministrativo di istituzione/autorizzazione:

____
(Es.: delibere regionali, decreti ministeriali, leggi, leggi regionali, D.P.R., D.M., atti citati, ecc.)

Eventuale numero di protocollo/repertorio o specificazioni riportate sul titolo:

____

Denominazione ente, università o struttura formativa che ha rilasciato il titolo:

____
(Es.: Università, Regione, Provincia, Scuola, Istituto, ULSS, Ospedale, ecc.)

Indirizzo sede: ______________________________
(Comune, Provincia)

Data di conseguimento: |____|____|______| **Anno scolastico/accademico** ____________

______________________ ______________________________

Data **Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**
La firma non va autenticata

La/il sottoscritta/o **allega alla presente la copia** del titolo stesso al fine di supportare le dichiarazioni di certificazione rese, e **dichiara** ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., che la copia del titolo è autentica e conforme all'originale.

______________________ ______________________________

Data **Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**
La firma non va autenticata

Ministero della Salute

LOGO REGIONE

A L L E G A T O B

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante il

CORSO DI FORMAZIONE

RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA

DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

La/il sottoscritta/o ____
(Nome e Cognome)

nata/o a ______________________ Prov.__________ il _____/_____/_______
(Luogo di nascita)

DICHIARA

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.,

in relazione al titolo denominato: ____________________________________,

conseguito presso ente, struttura formativa, università denominato/a ________________

____ che il relativo percorso

formativo è stato svolto nel territorio di codesta Regione ed ha avuto una durata di anni:

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 per complessive ore: __________ così suddivise:

1° anno – ore totali: ________ di cui: - ore di formazione teorica: ____________ - ore di formazione pratica: ____________	**2° anno** – ore totali: ________ di cui: - ore di formazione teorica: ____________ - ore di formazione pratica: ____________
3° anno - ore totali: ________ di cui: - ore di formazione teorica: ____________ - ore di formazione pratica: ____________	**4° anno** – ore totali: ________ di cui: - ore di formazione teorica: ____________ - ore di formazione pratica: ____________
5° anno – ore totali: ________ di cui: - ore di formazione teorica: ____________ - ore di formazione pratica: ____________	

________________ ____________________________

Data **Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**

La firma non va autenticata

Qualora il titolo sia stato conseguito presso un ente formativo privato, la/il sottoscritta/o **allega copia** del programma del corso al fine di supportare le dichiarazioni di certificazione rese, e **dichiara** ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., che la copia è autentica e conforme all'originale.

________________ ____________________________

Data **Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**

La firma non va autenticata

Ministero della Salute

A L L E G A T O C

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante

ESPERIENZA LAVORATIVA SUBORDINATA c/o ENTE PUBBLICO

RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA
DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

LOGO REGIONE

La/il sottoscritta/o ______________________________
(Nome e Cognome)

nata/o a ______________________ Prov.__________ il _____/______/__________
(Luogo di nascita)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., **DICHIARA** di aver svolto/di svolgere la seguente attività lavorativa subordinata:

*(l'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la **Professione Sanitaria** per la quale si chiede l'equivalenza, e deve essere stata svolta per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011).*

***N.B.:** non può essere considerata "attività lavorativa" la prestazione resa a titolo gratuito/volontario, quella derivante dalla fruizione di una borsa di studio o la prestazione per la quale è previsto unicamente un rimborso spese o forfettari.*

Ente Pubblico: ______________________________

Sede *(indirizzo)*: ______________________________

Profilo Professionale:______________________________

Posizione Funzionale/Categoria: ______________________________

Qualifica Funzionale/Profilo: ______________________________

Tipologia contratto: ☐ Tempo determinato** ☐ Tempo indeterminato

Data inizio *(gg/mm/aaaa)* ______________ Data termine *(gg/mm/aaaa)* ______________
(*In caso di rinnovi contrattuali a tempo determinato presso lo stesso Ente con medesimo profilo, indicare il periodo complessivo sottraendo dal conteggio il periodo di intervallo tra un contratto e l'altro)*

Durata*: ☐ Tempo pieno, durata:__________ ☐ Tempo parziale________%, durata:_________
(anni - mesi) *(anni - mesi)*

Durata complessiva*: ______________________________
(anni - mesi)

Ente Pubblico: ______________________________

Sede *(indirizzo)*: ______________________________

Profilo Professionale:______________________________

Posizione Funzionale/Categoria: ______________________________

Qualifica Funzionale/Profilo: ______________________________

Tipologia contratto: ☐ Tempo determinato** ☐ Tempo indeterminato

Data inizio *(gg/mm/aaaa)* ______________ Data termine *(gg/mm/aaaa)* ______________
(*In caso di rinnovi contrattuali a tempo determinato presso lo stesso Ente con medesimo profilo, indicare il periodo complessivo sottraendo dal conteggio il periodo di intervallo tra un contratto e l'altro)*

** Con **Tempo determinato** si intendono tutte le tipologie contrattuali a termine, indipendentemente dalla tipologia (esempi: collaborazione, a chiamata, stagionale, sostituzione maternità ecc.).
* L'indicazione della **durata** (anche parziale, cioè part-time) è **obbligatoria**. Il calcolo deve essere effettuato in anni e mesi, considerando come mese intero periodi continuativi di frazioni superiori a quindici giorni. In caso di tempo parziale, la "durata" di ciascun contratto di lavoro deve tenere conto del conteggio effettuato in base alla percentuale e durata del periodo lavorativo in cui è stata svolta un'attività di durata parziale.

Durata*: ☐ Tempo pieno, durata:___________ ☐ Tempo parziale_________%, durata:_________
(anni - mesi) *(anni - mesi)*

Durata complessiva*: ____
(anni - mesi)

____

Ente Pubblico: ____

Sede *(indirizzo)*: ____

Profilo Professionale:____

Posizione Funzionale/Categoria: ____

Qualifica Funzionale/Profilo: ____

Tipologia contratto: ☐ Tempo determinato** ☐ Tempo indeterminato

Data inizio *(gg/mm/aaaa)* ______________ Data termine *(gg/mm/aaaa)* _______________
(*In caso di rinnovi contrattuali a tempo determinato presso lo stesso Ente con medesimo profilo, indicare il periodo complessivo sottraendo dal conteggio il periodo di intervallo tra un contratto e l'altro)*

Durata*: ☐ Tempo pieno, durata:___________ ☐ Tempo parziale_________%, durata:_________
(anni - mesi) *(anni - mesi)*

Durata complessiva*: ____
(anni - mesi)

____

Durata* complessiva esperienza lavorativa:	____________________________ *(anni – mesi)*

Il/la sottoscritto/a allega alla presente copia dei seguenti documenti e dichiara, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., che la copia di tali documenti è autentica e conforme all'originale:

a) ____

b) ____

c) ____

d) ____

Il dichiarante prende atto che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o produce e fa uso di atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e che l'Amministrazione regionale disporrà la decadenza da ogni beneficio conseguito in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

_____________________	____________________________________
Data	**Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)** La firma non va autenticata

Ministero della Salute

LOGO REGIONE

ALLEGATO C-1

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante
ESPERIENZA LAVORATIVA SUBORDINATA c/o ENTE PRIVATO

RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO,
AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA
DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

La/il sottoscritta/o ____
(Nome e Cognome)

nata/o a ______________________ Prov.__________ il _____/_____/_______
(Luogo di nascita)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., **DICHIARA** di aver svolto/di svolgere la seguente attività lavorativa subordinata:
(l'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la ***Professione Sanitaria*** *per la quale si chiede l'equivalenza, e deve essere stata svolta per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011).*

N.B.: *non può essere considerata "attività lavorativa" la prestazione resa a titolo gratuito/volontario, quella derivante dalla fruizione di una borsa di studio o la prestazione per la quale è previsto unicamente un rimborso spese o forfettari.*

Ente Privato: ____

Indirizzo sede legale____

C.F. Ente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e/o Partita IVA Ente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tipologia contratto:

C.C.N.L. e settore ____________________ Inquadramento livello__________

☐ Tempo indeterminato ☐ Tempo determinato ** del tipo:

☐ Continuativo; ☐ In sostituzione/A chiamata;

☐ Altro *(specificare)*: ______________________________________

Qualifica__________________________ Mansione__________________________

Luogo di lavoro ________________ Attività svolte______________________________

____

Data inizio *(gg/mm/aaaa)* __________ **Data termine** *(gg/mm/aaaa)* __________ (*In caso di rinnovi contrattuali a tempo determinato presso lo stesso ente con medesimo profilo e contratto, indicare il periodo complessivo sottraendo dal conteggio della durata il periodo di intervallo tra un contratto e l'altro)*

Durata* complessiva *(anni - mesi)*____________________

** Con **Tempo determinato** si intendono tutte le tipologie contrattuali a termine, indipendentemente dalla tipologia (esempi: collaborazione, sostituzione maternità, a chiamata, stagionale, ecc.).

Ente Privato: ____

Indirizzo sede legale____

C.F. Ente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e/o Partita IVA Ente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tipologia contratto:

C.C.N.L. e settore ________________________________ Inquadramento livello_______________

☐ Tempo indeterminato ☐ Tempo determinato** del tipo:

☐ Continuativo; ☐ In sostituzione/A chiamata;

☐ Altro *(specificare)*: ____

Qualifica____ Mansione____

Luogo di lavoro __________________________ Attività svolte____

____

Data inizio *(gg/mm/aaaa)* ______________ **Data termine** *(gg/mm/aaaa)* _______________ (*In caso di rinnovi contrattuali a tempo determinato presso lo stesso ente con medesimo profilo e contratto, indicare il periodo complessivo sottraendo dal conteggio della durata il periodo di intervallo tra un contratto e l'altro)*

Durata* complessiva *(anni - mesi)*______________________________

Durata* complessiva esperienza lavorativa:	_____________________________ *(anni – mesi)*

Il/la sottoscritto/a allega alla presente copia dei seguenti documenti e dichiara, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., che la copia di tali documenti è autentica e conforme all'originale:

a) ____

b) ____

c) ____

d) ____

Il dichiarante prende atto che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o produce e fa uso di atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e che l'Amministrazione regionale disporrà la decadenza da ogni beneficio conseguito in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

_____________________	____________________________________
Data	**Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)** La firma non va autenticata

Ministero della Salute

A L L E G A T O C-2

Dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante

DOCUMENTI ATTESTANTI L'ATTIVITA' LAVORATIVA PRIVATA

RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA
DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

LOGO REGIONE

Il/la sottoscritto/a ____
(Nome e Cognome)

nato/a a ______________________________ Prov.__________ il ______/_______/________
(Luogo di nascita)

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000 e s.m., **DICHIARA** che, al fine di comprovare le dichiarazioni di certificazione rese, le copie dei documenti allegati alla domanda relativi all'attività lavorativa svolta alle dipendenze di enti privati o autonomo/libero professionale, e di seguito elencati, sono autentici e conformi all'originale:

1____

2 ____

3 ____

4 ____

5 ____

6 ____

7 ____

8 ____

9 ____

10 ____

________________________ **Data**

________________________________ **Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**
La firma non va autenticata

Ministero della Salute	**A L L E G A T O D** Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante **ESPERIENZA LAVORATIVA AUTONOMA** RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)	logo regione

Il/la sottoscritto/a ____
(Nome e Cognome)

nato/a a ______________________Prov.__________ il ____/_____/_______
(Luogo di nascita)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., **DICHIARA** di aver svolto/di svolgere la seguente attività lavorativa autonoma/libero professionale in qualità di libero professionista, impresa individuale o socio di ente, studio, società, cooperativa:

*(l'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la **Professione Sanitaria** per la quale si chiede l'equivalenza, e deve essere stata svolta per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011).*

Tipologia attività lavorativa:

☐ Impresa individuale ☐ Socio di società/ Cooperativa ☐ Libero professionista: ☐ singolo ☐per società/coop

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Denominazione impresa/società/Cooperativa______________________________________

Stato: ☐ in attività ☐ cessata ☐ altro (*spec.*)______________________________

Codice attività |__|__|__|__|__|__| Descrizione codice attività ______________________

Domicilio fiscale (*indirizzo)*____

Attività svolta____

Ruolo ricoperto ________________________________

Inizio attività ________________ Termine attività __________________
(gg/mm/aaaa) *(gg/mm/aaaa)*

Durata attività * *(escluse le eventuali interruzioni)*: ___________________________
(*mesi/anni)*

==

Tipologia attività lavorativa:

☐ Impresa individuale ☐ Socio di società/ Cooperativa ☐ Libero professionista: ☐ singolo ☐per società/coop

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Denominazione impresa/società/Cooperativa______________________________________

Stato: ☐ in attività ☐ cessata ☐ altro (*spec.*)______________________________

---

* L'indicazione della **durata** è **obbligatoria**. Il calcolo deve essere effettuato in anni e mesi, considerando come mese intero periodi continuativi di frazioni superiori a quindici giorni. In caso di tempo parziale, la "durata" di ciascun contratto di lavoro deve tenere conto del conteggio effettuato in base alla percentuale e durata del periodo lavorativo in cui è stata svolta un'attività di durata parziale.

Codice attività |__|__|__|__|__|__| Descrizione codice attività ______________________________

Domicilio fiscale (*indirizzo*)__ ____

Attività svolta ____

Ruolo ricoperto ____

Inizio attività _________________________ Termine attività ___________________________
(gg/mm/aaaa) *(gg/mm/aaaa)*

Durata attività * (escluse le eventuali interruzioni): ____________________________
(*mesi/anni)*

==

Tipologia attività lavorativa:

☐ Impresa individuale ☐ Socio di società/ Cooperativa ☐ Libero professionista: ☐ singolo ☐per società/coop

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Denominazione impresa/società/Cooperativa____

Stato: ☐ in attività ☐ cessata ☐ altro (*spec.*)____

Codice attività |__|__|__|__|__|__| Descrizione codice attività ______________________________

Domicilio fiscale (*indirizzo)*__ ____

Attività svolta____

Ruolo assunto nell'ambito di una Società____

Inizio attività _________________________ Termine attività ___________________________
(gg/mm/aaaa) *(gg/mm/aaaa)*

Durata attività * *(escluse le eventuali interruzioni)*: ________________________________
(mesi/anni)

==

Durata* complessiva esperienza lavorativa autonoma: ______________________________________
(anni – mesi)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente copie dei seguenti documenti e **dichiara**, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000 s.m.i. che la copia della documentazione allegata è autentica e conforme all'originale:

a) ____

b) ____

c) ____

d) ____

Il dichiarante prende atto che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o produce e fa uso di atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e che l'Amministrazione regionale disporrà la decadenza da ogni beneficio conseguito in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

____________________ ______________________________________
Data **Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**
La firma non va autenticata

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_27_1_ADC_AMB ENERPN BETTO ADRIANO_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Betto Adriano.

Con provvedimento del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 27904 emesso in data 14.06.2023, è stato concesso alla Ditta Betto Adriano, il diritto di derivare per 40 anni dalla data del decreto, moduli max. 0,10 d'acqua, per un prelievo massimo annuo complessivo di 3.669 mc mediante un pozzo da ubicarsi in Comune di Talmassons (UD) al foglio 31 mappale 196 per uso irrigazione colture.

Pordenone, 20 giugno 2023

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

23_27_1_ADC_AMB ENERPN EMAINOX SRL_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di rinnovo concessione di derivazione d'acqua alla ditta Emainox Srl.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 28230/GRFVG, emesso in data 15.06.2023, è stato assentito alla ditta EMAINOX SRL (PN/IPD/811/2), C.F. 01490610936, con sede legale in comune di Valvasone Arzene (PN), SS Pontebbana n. 9, il rinnovo della concessione per derivare, fino a tutto il 31.12.2052, moduli massimi 0,03 (pari a l/sec. 3,00) d'acqua da falda sotterranea in comune di Valvasone Arzene (PN) mediante un pozzo localizzato sul terreno al foglio 43, mappale 371, per usi industriale, potabile, igienico mediante un pozzo, a servizio dello stabilimento di proprietà.

Pordenone, 21 giugno 2023

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

23_27_1_ADC_AMB ENERUD CONSORZIO BONIFICA PIANURA FRIULANA ED ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Consorzio di bonifica Pianura Friulana ed altri.

Con **decreto del Direttore** del Servizio gestione risorse idriche numero:

13948/GRFVG UD/IGD/10/7 dd. 30/03/2023, il CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA con sede in Viale Europa Unita, 141 - 33100 Udine (UD), nell'ambito della propria rete irrigua, è stato autorizzato ad utilizzare moduli medi 19,00, pari a 1900 l/sec, di acqua per produrre sul salto di m 5,40 la potenza nominale media di kW 100,59 mediante la centrale idroelettrica sita sul canale di Castions in località Zugliano del Comune di Pozzuolo del Friuli, come indicato in dettaglio nelle tabelle sottostanti:

					Portate (l/s)			
Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Corso d'acqua	Min	Med	Max	Uso specifico
Nodo	Pozzuolo del Friuli	Loc. Zugliano	Impianto ex Cogolo	Canale di Castions	1600	1900	2200	Idroelettrico

Impianto	Pelo morto sup. (m s.l.m.m.)	Pelo morto inf. (m s.l.m.m.)	Salto di concessione (m)	Portata turbinata media (l/s)	Potenza nominale (kW)
Turbina Francis	83,17	77,77	5,40	1900	100,59

La concessione è stata assentita fino a tutto il 31/01/2027, data coincidente con la scadenza del decreto di concessione primaria al già Consorzio di Bonifica Ledra - Tagliamento della derivazione d'acqua per moduli massimi complessivi 305,20 dai fiumi Tagliamento e Ledra nei Comuni di Gemona del Friuli e Buia per uso irriguo, idroelettrico e domestico.

Con **decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa** del Servizio gestione risorse idriche numero:

16559/GRFVG UD/IPD/6667/2 dd. 13/04/2023, è stata assentita per 40 (quaranta) anni successivi e continui a ZORZIN NADIA, titolare di impresa individuale con sede in Via Levata, 7/A - 33050 Fiumicello Villa Vicentina (UD), il diritto di derivare acqua per una portata di complessivi moduli massimi 0,310, per un prelievo massimo annuo complessivo di mc 10.000, mediante opera di presa in Comune di Fiumicello Villa Vicentina, nel terreno individuato catastalmente al FG. 15 P.C. n. 425/5, per irrigazione colture su una superficie di 5,176 ha.

19409/GRFVG UD/IPD/5282/2 dd. 02/05/2023, è stato accordato, fino a tutto il 29/06/2062, a DENTESANO GIUSEPPE E RAFFAELE, società semplice con sede in Via Arginale n. 4 - fraz. Terenzano - 33050 Pozzuolo del Friuli (UD), il rinnovo della concessione per continuare a derivare acqua per una portata di complessivi moduli 0,480, per un prelievo massimo annuo complessivo di 38.000 mc, mediante l'opera di presa indicata in dettaglio nella seguente tabella:

Presa	Comune	Localizzazione	Superficie irrigata (ha)	Portata (l/s)	Uso specifico	Volume concesso (mc)
Pz1	Pozzuolo del Friuli	FG. 35 P.c. n. 78 fraz. Terenzano	18.92.30	48	Irrigazione colture	38000

20753/GRFVG UD/IPD/3178/2 del 09/05/2023, decreto di rinnovo e contestuale subentro nella titolarità della concessione con variante non sostanziale della stessa, la ditta FRAPPA ALBERTO, con sede in Via Firenze n. 20 - 33100 Udine (UD), è riconosciuta avente causa nella concessione di cui è contestualmente accordato il rinnovo fino a tutto il 29/10/2062, per continuare a derivare acqua dalla falda artesiana per una portata di complessivi moduli 0,250, pari a 25 l/sec, per un prelievo massimo annuo complessivo di mc 11.100, mediante l'opera di presa indicata in dettaglio nella tabella sottostante:

Presa	Comune	Localizzazione	Superficie irrigua (ha)	Portata (l/sec)	Uso specifico	Volume concesso (mc)
Pz1	Codroipo fraz. Biauzzo	FG. 47 P.c. n. 156	8.89.54	25	Irrigazione colture	11100

21313/GRFVGUD/IPD/6898/1dd.11/05/2023,èstatoconcesso,per40(quaranta)annisuccessiviecontinui,alladittaTURATOGREENSOCIETÀAGRICOLASEMPLICE,consedeinViaAquileian.61-33050SanVitoal Torre (UD), il diritto di derivare acqua per una portata di complessivi moduli massimi 0,300, per un prelievo massimo annuo complessivo di mc 52.500, mediante l'opera di presa indicata in dettaglio nella tabella sottostante:

Presa	Comune	Localizzazione	Superficie irrigua (ha)	Portata (l/s)	Uso specifico	Volume concesso (mc)
Pz1	Cervignano del Friuli	FG. 1 P.c. n. 269/11	40,11	30	Irrigazione colture	52500

22054/GRFVG UD/IPD/3464/6 del 15/05/2023, è stato concesso, fino a tutto il 25/03/2053, a CENTRO SERVIZI NAVALI S.P.A., con sede in Via Volta SNC - 33058 San Giorgio di Nogaro (UD), il rinnovo della concessione per continuare a derivare acqua dalla falda artesiana per una portata di complessivi moduli massimi 0,027, pari a 2,7 l/sec, per un prelievo massimo annuo complessivo di 1.900 mc, mediante l'opera di presa indicata in dettaglio nella tabella sottostante:

Presa	Comune	Localizzazione	Portata (l/sec)	Uso specifico	Volume richiesto (mc)
Pz1	San Giorgio di Nogaro	FG. 16, Sez. A, P.c. n. 146	2,7	Potabile, igienico-sanitario e antincendio	1900 (*)

(*) di cui 100 mc per l'uso antincendio

23029/GRFVG PN/IPD/3766/1 dd. 18/05/2023, è stato concesso, per 40 (quaranta) anni successivi e continui, alla SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE BERTOIA S.S., con sede in Via San Floriano n. 1, int. 1 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN), in coutenza con CASTELLARIN OSVALDO, titolare della omonima impresa individuale avente sede in Via P. Zorutti n 6 - 33072 Casarsa della Delizia (PN), il diritto di derivare acqua per una portata di complessivi moduli massimi 0,2383, pari a 23,83 l/sec, per un prelievo massimo annuo complessivo di mc 2.000, mediante l'opera di presa indicata in dettaglio nella seguente tabella:

Presa	Comune	Localizzazione	Superficie irrigua (ha)	Portata (l/s)	Uso specifico	Volume concesso (mc)
Pz1	Casarsa della Delizia	FG. 16 P.c. n. 119	3,25	23,83	Irrigazione vigneto	2.000 (*)

(*) di cui 850 mc ad uso della ditta Castellarin Osvaldo

24913/GRFVG PN/IPD/3763/1 dd. 29/05/2023, è stato concesso, per 40 (quaranta) anni successivi e continui, a FABRIS LUCIANO, via Montegrappa n. 23 - 33072 Casarsa della Delizia (PN), il diritto di derivare acqua per una portata di complessivi moduli massimi 0,0185, per un prelievo massimo annuo complessivo di mc 320, mediante l'opera di presa indicata in dettaglio nella tabella sottostante:

Presa	Comune	Localizzazione	Superficie da irrigare	Portata (l/sec)	Uso specifico	Volume richiesto (mc)
Pz1	Casarsa della Delizia	FG. 18 P.c. n. 143 Fraz. San Giovanni di Casarsa	0,5545 ha (opera in progetto)	1,85	Irrigazione colture (vigneto)	320

25133/GRFVG UD/IPD/6868/1 dd. 30/05/2023, è stato concesso, fino a tutto il 31/08/2053, a DE MAGISTRA BENIAMINO, titolare di impresa individuale con sede in Via 29 Ottobre n. 28 - 33031 Basiliano (UD), il diritto di continuare a derivare acqua per una portata di complessivi moduli massimi 0,150, per un prelievo massimo annuo complessivo di 6.000 mc, mediante l'opera di presa indicata in dettaglio nella tabella sottostante:

Presa	Comune	Localizzazione	Superficie irrigua (ha) esclusi terreni serviti da rete consortile	Portata (l/sec)	Uso specifico	Volume concesso (mc)
Pz1	Codroipo	FG. 53 P.c. n. 89	7,4	15	Irrigazione colture (vigneto)	6000

27541/GRFVG UD/IPD/2945/2 di data 13/06/2023, è stato concesso, fino a tutto il 31/01/2063, alla ditta LA CONTEE DI TIZIANA E SEVERINO DEL GIUDICE SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE, con sede in Via Zorutti n. 44/10 - 33031 Basiliano (UD), in qualità di subentrante alla cessata impresa individuale DEL GIUDICE SEVERINO, il rinnovo della concessione per continuare a derivare acqua per una portata di complessivi moduli massimi 0,380, per un prelievo massimo annuo complessivo di 12.000 mc, mediante l'opera di presa indicata in dettaglio nella tabella sottostante:

Presa	Comune	Localizzazione	Superficie irrigata (ha)	Portata (l/sec)	Uso specifico	Volume concesso (mc)
Pz1	Basiliano	FG. 13 P.c. n. 388 (ex 177)	3,54	38	Irrigazione colture orticole	12.000

27594/GRFVG UD/IPD/3310/4 di data 13/06/2023, è stato concesso, fino a tutto il 31/12/2062, alla SOCIETÀ AGRICOLA S. EGIDIO DI CARLETTI ADRIANA & C. S.A.S., con sede in Località San Zili n. 64 - 33051 Aquileia (UD), il rinnovo della concessione per continuare a derivare acqua per una portata di complessivi moduli massimi 1,065, per un prelievo massimo annuo complessivo di 53.190 mc, mediante le opere di presa indicate in dettaglio nella tabella sottostante:

Presa	Comune	Localizzazione	Settori di irrigazione	Portata Max (l/s)	Uso specifico	Volume concesso (mc)
Pz1	Aquileia	FG. 1 P.c. n. 860/1	C, D, E, F	50	Irrigazione colture	22.500
Pz2	Aquileia	FG. 1 P.c. n. 860/1	C, D, E, F	50	Irrigazione colture	22.500
Pz3	Aquileia	FG. 1 P.c. n. 832/9	A, B	6,5	Irrigazione colture	8.190
				Totale 106,5	Vol. complessivo	53.190

28156/GRFVG UD/IPD/3162/2 dd. 15/06/2023, è stato concesso, fino a tutto il giorno 02/12/2052, alla ditta FRIULANA CALCESTRUZZI SRL, con sede legale in Via Castelnovo del Friuli n. 1 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN), il rinnovo della concessione per continuare a derivare acqua per una portata di complessivi moduli 0,025 ad uso industriale, e contestualmente è assentita variante non sostanziale della concessione stessa in riduzione del prelievo massimo annuo fino a complessivi 9.500 mc, mediante l'opera di presa indicata in dettaglio nella tabella sottostante:

Presa	Comune	Localizzazione	Ubicazione	Portata (l/sec)	Uso specifico	Volume concesso (mc)
Pz1	Fiumicello Villa Vicentina	FG. 4 P.c. n. 1790/6	Centro di betonaggio	2,5	Lavorazione calcestruzzo, lavaggio betoniere e attrezzature	9.500

Udine, 21 giugno 2023

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

23_27_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-1529/2023-presentato il-07/06/2023
GN-1558/2023-presentato il-09/06/2023
GN-1562/2023-presentato il-09/06/2023
GN-1580/2023-presentato il-13/06/2023
GN-1582/2023-presentato il-13/06/2023
GN-1583/2023-presentato il-13/06/2023
GN-1584/2023-presentato il-13/06/2023
GN-1595/2023-presentato il-14/06/2023
GN-1599/2023-presentato il-15/06/2023
GN-1617/2023-presentato il-15/06/2023
GN-1618/2023-presentato il-15/06/2023
GN-1627/2023-presentato il-19/06/2023
GN-1630/2023-presentato il-19/06/2023
GN-1636/2023-presentato il-20/06/2023
GN-1637/2023-presentato il-20/06/2023
GN-1662/2023-presentato il-21/06/2023

23_27_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-1104/2023-presentato il-02/05/2023
GN-1317/2023-presentato il-17/05/2023
GN-1415/2023-presentato il-25/05/2023
GN-1467/2023-presentato il-01/06/2023
GN-1479/2023-presentato il-01/06/2023
GN-1480/2023-presentato il-01/06/2023
GN-1482/2023-presentato il-01/06/2023
GN-1509/2023-presentato il-06/06/2023
GN-1510/2023-presentato il-06/06/2023
GN-1511/2023-presentato il-06/06/2023
GN-1512/2023-presentato il-06/06/2023
GN-1513/2023-presentato il-06/06/2023
GN-1539/2023-presentato il-08/06/2023
GN-1540/2023-presentato il-08/06/2023
GN-1542/2023-presentato il-08/06/2023
GN-1543/2023-presentato il-08/06/2023
GN-1544/2023-presentato il-08/06/2023
GN-1548/2023-presentato il-08/06/2023

GN-1549/2023-presentato il-08/06/2023
GN-1550/2023-presentato il-08/06/2023
GN-1565/2023-presentato il-09/06/2023
GN-1566/2023-presentato il-09/06/2023
GN-1567/2023-presentato il-09/06/2023
GN-1571/2023-presentato il-09/06/2023
GN-1573/2023-presentato il-09/06/2023
GN-1577/2023-presentato il-12/06/2023
GN-1600/2023-presentato il-15/06/2023
GN-1601/2023-presentato il-15/06/2023
GN-1602/2023-presentato il-15/06/2023
GN-1603/2023-presentato il-15/06/2023
GN-1604/2023-presentato il-15/06/2023
GN-1605/2023-presentato il-15/06/2023
GN-1606/2023-presentato il-15/06/2023
GN-1607/2023-presentato il-15/06/2023
GN-1643/2023-presentato il-20/06/2023
GN-1656/2023-presentato il-21/06/2023
GN-1657/2023-presentato il-21/06/2023
GN-1664/2023-presentato il-21/06/2023
GN-1665/2023-presentato il-21/06/2023

23_27_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-2868/2023-presentato il-18/05/2023
GN-2936/2023-presentato il-23/05/2023
GN-3076/2023-presentato il-31/05/2023
GN-3148/2023-presentato il-05/06/2023
GN-3155/2023-presentato il-05/06/2023
GN-3156/2023-presentato il-05/06/2023
GN-3158/2023-presentato il-05/06/2023
GN-3159/2023-presentato il-05/06/2023
GN-3166/2023-presentato il-05/06/2023
GN-3192/2023-presentato il-06/06/2023
GN-3208/2023-presentato il-06/06/2023
GN-3213/2023-presentato il-07/06/2023
GN-3225/2023-presentato il-07/06/2023
GN-3227/2023-presentato il-07/06/2023
GN-3233/2023-presentato il-07/06/2023
GN-3250/2023-presentato il-08/06/2023
GN-3251/2023-presentato il-08/06/2023
GN-3261/2023-presentato il-09/06/2023
GN-3269/2023-presentato il-09/06/2023
GN-3272/2023-presentato il-09/06/2023
GN-3273/2023-presentato il-09/06/2023
GN-3283/2023-presentato il-09/06/2023
GN-3284/2023-presentato il-09/06/2023
GN-3285/2023-presentato il-09/06/2023
GN-3286/2023-presentato il-09/06/2023
GN-3288/2023-presentato il-09/06/2023
GN-3290/2023-presentato il-09/06/2023
GN-3291/2023-presentato il-09/06/2023
GN-3294/2023-presentato il-09/06/2023
GN-3295/2023-presentato il-09/06/2023
GN-3301/2023-presentato il-12/06/2023
GN-3312/2023-presentato il-12/06/2023
GN-3315/2023-presentato il-12/06/2023
GN-3316/2023-presentato il-12/06/2023
GN-3317/2023-presentato il-12/06/2023
GN-3321/2023-presentato il-13/06/2023
GN-3322/2023-presentato il-13/06/2023
GN-3323/2023-presentato il-13/06/2023
GN-3324/2023-presentato il-13/06/2023
GN-3329/2023-presentato il-13/06/2023
GN-3348/2023-presentato il-14/06/2023
GN-3349/2023-presentato il-14/06/2023
GN-3350/2023-presentato il-14/06/2023
GN-3358/2023-presentato il-14/06/2023
GN-3360/2023-presentato il-15/06/2023
GN-3365/2023-presentato il-15/06/2023
GN-3372/2023-presentato il-15/06/2023
GN-3373/2023-presentato il-15/06/2023
GN-3374/2023-presentato il-15/06/2023
GN-3376/2023-presentato il-15/06/2023
GN-3378/2023-presentato il-15/06/2023
GN-3381/2023-presentato il-15/06/2023
GN-3391/2023-presentato il-16/06/2023
GN-3393/2023-presentato il-16/06/2023
GN-3395/2023-presentato il-16/06/2023
GN-3397/2023-presentato il-16/06/2023
GN-3398/2023-presentato il-16/06/2023
GN-3407/2023-presentato il-16/06/2023
GN-3408/2023-presentato il-16/06/2023
GN-3409/2023-presentato il-16/06/2023
GN-3413/2023-presentato il-19/06/2023
GN-3421/2023-presentato il-19/06/2023
GN-3422/2023-presentato il-19/06/2023
GN-3425/2023-presentato il-19/06/2023

23_27_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-2641/2023-presentato il-09/05/2023
GN-2666/2023-presentato il-10/05/2023
GN-2781/2023-presentato il-16/05/2023
GN-2858/2023-presentato il-18/05/2023
GN-2878/2023-presentato il-19/05/2023
GN-2911/2023-presentato il-22/05/2023
GN-2920/2023-presentato il-22/05/2023
GN-2921/2023-presentato il-22/05/2023
GN-2922/2023-presentato il-22/05/2023
GN-2923/2023-presentato il-22/05/2023
GN-2924/2023-presentato il-22/05/2023
GN-2983/2023-presentato il-24/05/2023
GN-2984/2023-presentato il-24/05/2023
GN-3033/2023-presentato il-26/05/2023
GN-3075/2023-presentato il-31/05/2023
GN-3119/2023-presentato il-31/05/2023
GN-3163/2023-presentato il-05/06/2023
GN-3173/2023-presentato il-06/06/2023
GN-3209/2023-presentato il-06/06/2023
GN-3220/2023-presentato il-07/06/2023
GN-3304/2023-presentato il-12/06/2023
GN-3343/2023-presentato il-14/06/2023
GN-3344/2023-presentato il-14/06/2023
GN-3345/2023-presentato il-14/06/2023
GN-3346/2023-presentato il-14/06/2023
GN-3361/2023-presentato il-15/06/2023
GN-3362/2023-presentato il-15/06/2023

23_27_1_ADC_SEGR GEN UTTS-LFOND EDITTO DUINO II PUBBL_0_INTESTAZIONE

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Completamento del libro fondiario del CC di Duino 3/COMP/22. II pubblicazione dell'Editto della Corte di Appello di Trieste emesso con provvedimento del 9 maggio 2023.

La Corte di Appello di Trieste ha emesso l'Editto dd. 9 maggio 2023 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli da 3 a 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

N. 94/23

R.G.V.G.

N. CRON.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di consiglio:

dott. Sergio Gorjan - Presidente rel.

dott. Mauro Sonego - Consigliere

dott. Sergio Carnimeo - Consigliere

in conformità alla legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n° 96, richiamata dall'art. 1 co. 2 Rd 499/1929,

rende noto

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Duino con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla p.c. 24/3, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Branka Miladinovic nata a Novi Sad il 13.1.1952 senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 1.6.2023;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'art. 9 t.a. al Rd 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata

Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n° 96 e si

invita

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione,

a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1.12.2023, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'art. 9 t.a. Rd 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 9 maggio 2023.

Il Presidente
Sergio Gorjan

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 10 MAG. 2023
Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

10 MAG. 2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

23_27_3_GAR_COM RONCHI DEI LEGIONARI ASTA TERRENI COMUNALI ZONA ARTIGIANALE_008

Comune di Ronchi dei Legionari (GO)

Asta pubblica mediante offerte segrete in aumento per l'alienazione della potenzialità edificatoria di terreni comunali siti in zona artigianale.

IL RUP

Visto il vigente regolamento del Comune di Ronchi dei Legionari per l'alienazione degli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 dd. 24/10/2021;
Visto l'art. 73, lettera c) R.D. 827/1924;

RENDE NOTO

che con determina dirigenziale n. 1030 del 20.06.2023, è stata indetta un'asta pubblica mediante offerte segrete in aumento sull'importo a base d'asta di € 38.082,55 per l'alienazione della potenzialità edificatoria di terreni comunali siti in zona artigianale.
Il termine per il ricevimento delle offerte da parte degli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti è fissato per le ore 11.30 del giorno 07.08.2023.
L'apertura dei plichi contenenti le offerte è prevista per le ore 10:00 del giorno 08.08.2023.
Tutti i documenti sono disponibili su Internet all'indirizzo: www.comuneronchi.it

Ronchi dei Legionari, 22 giugno 2023

IL RUP:
geom. Giovanni Donnini

23_27_3_GAR_COORD POL MONT 2 EDIZ BANDO GAL OPEN LEADER AZ 1.6_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio coordinamento politiche per la montagna - Udine

PSR 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2, Bando Azione 1.6 "Rafforzamento della resilienza delle comunità locali e riattivazione dei sistemi produttivi (Area Interna)" della SSL del GAL Open Leader. Seconda edizione Bando.

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.
2° PUBBLICAZIONE

GAL: OPEN LEADER
SSL: Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale "Open Leader"
Azione: 1.6 – Rafforzamento della resilienza delle comunità locali e riattivazione dei sistemi produttivi
Tipologia di intervento: SNAI

* * * * *

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	1.6
Titolo	Rafforzamento della resilienza delle comunità locali e riattivazione dei sistemi produttivi

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale “Open Leader” di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L’azione di cui al precedente comma 1 ha per oggetto interventi propedeutici alla riattivazione dei sistemi produttivi nelle aree più marginali, che contribuiscano al rafforzamento del tessuto sociale minimo necessario al fare impresa. L’azione sostiene gli investimenti necessari per la creazione, il miglioramento o l’espansione dei servizi alla popolazione e per conseguire, al contempo, la valorizzazione delle risorse produttive non utilizzate. Si vuole stimolare il protagonismo delle comunità locali, che si manifesta nella co-progettazione, nell’assunzione di responsabilità, nel contenimento delle pressioni ambientali, nella mobilitazione di risorse materiali ed immateriali. Le risorse per gli investimenti e l’innovazione tecnologica nei prodotti/servizi attivati potranno sostenere l’innovazione sociale ed organizzativa (centralità delle persone e non del servizio, utilizzo di approcci inclusivi) nella prospettiva di un aumento della resilienza e di una riattivazione economica delle comunità locali.

   La stessa, quindi, persegue le seguenti finalità: rafforzare la risposta endogena delle comunità alle proprie esigenze e costruire un tessuto sociale favorevole alla riattivazione di sistemi produttivi locali, innovando gli approcci e gli strumenti.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L’Allegato B riporta le “Disposizioni attuative” a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le “Disposizioni attuative” definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
   a) “operazione”: insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
   b) “impresa”: ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
   c) “organismo pagatore”: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di

riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;

d) "ufficio attuatore": unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;

e) "responsabile di misura": unità organizzativa dell'amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori.

~~f)~~ "Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.)": forma di aggregazione realizzata tra più soggetti tra quelli individuati all'art. 7 del presente bando, anche di diversa natura giuridica (raggruppamenti tra imprese, tra imprese e reti, ecc.) che intendono realizzare in partenariato un progetto a valere sul presente bando. Il vincolo contrattuale che sorge tra i partecipanti è limitato alla realizzazione congiunta del progetto, circoscritto nel tempo e nello spazio, in vista del raggiungimento dello scopo comune. Gli aderenti all'A.T.S. individuano il capofila con il ruolo di rappresentare tutti i partner e di interlocutore unico nei confronti del GAL e dell'organismo pagatore;

g) "reti d'impresa": forme di aggregazione di imprese che, attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33).
Il contratto di rete può essere esercitato nelle seguenti forme:
- acquisendo la soggettività giuridica della rete iscrivendosi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese (Rete-soggetto);
- non acquisendo la soggettività giuridica della rete (Rete-contratto); in tal caso gli aderenti alla rete individuano il capofila con il ruolo di rappresentare tutti i partner e di interlocutore unico nei confronti del GAL e dell'organismo pagatore;

h) "imprese giovanili":
- le imprese individuali i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni;
- le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012;
- le persone fisiche di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni;
- le associazioni in cui l'organo direttivo è composto esclusivamente da giovani tra i 18 compiuti e non superiore a 40 anni;
- le reti di impresa/A.T.S. composte a maggioranza da imprese giovanili, così come definite ai punti precedenti;

i) "imprese femminili":
- l'impresa individuale la cui titolare è una donna
- le società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci donne
- le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote devono essere in possesso di donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne
- le associazioni in cui l'organo direttivo è composto per almeno i 2/3 da donne
- le reti di impresa/A.T.S. composte per almeno i 2/3 da imprese femminili, così come definite ai punti precedenti;

j) "Cooperativa di comunità": ai fini del presente bando ed in assenza di norme nazionali e regionali che la riconosca, si definisce cooperativa di comunità "una iniziativa imprenditoriale collettiva, cioè promossa da un gruppo di cittadini, i quali danno vita e partecipano ad un progetto finalizzato ad accrescere il benessere di una comunità locale

attraverso una serie di attività in grado di rilanciarne la vita sociale ed economica, in relazione alle proprie esigenze di sviluppo. A seconda dello scambio mutualistico che si realizza, può essere costituita come cooperativa di produzione e lavoro, di utenza, di conferimento, o mista, ed i relativi soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento". La dizione di "comunità" non si riferisce pertanto alla tipologia della cooperativa, né al tipo di attività, quanto alla finalità di migliorare le condizioni e di valorizzare la comunità di riferimento, promuovendo in particolare occasioni di lavoro per i giovani. Non conta dunque la tipologia della cooperativa quanto piuttosto la finalità di valorizzare la comunità di riferimento; la cooperativa di comunità, per essere considerata tale, deve avere dunque come esplicito obiettivo, quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria;

k) "Associazione di promozione sociale": associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale previsto dalla L.R. 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) o iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore;

l) "Altre imprese sociali": imprese sociali, di cui all'art. 1 del d.lgs. 112/2017 iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese, purché costituite in forma di società (di persone o di capitali).

Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni del territorio di competenza del GAL Open Leader, appartenenti all'area rurale D e rientranti anche nell'Area Interna Canal del Ferro e Val Canale:

Comune	N. residenti al 31.12.2020	superficie	densità abitativa
Chiusaforte	614	100,20	6,13
Dogna	156	70,37	2,22
Malborghetto-Valbruna	912	124,21	7,34
Moggio Udinese	1.648	142,44	11,57
Pontebba	1.347	99,66	13,52
Resia	936	119,31	7,84
Resiutta	275	20,36	13,51
Tarvisio	4.113	208,36	19,74
	10.001	**884,92**	**11,30**

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:
   a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
   b) l'ufficio attuatore è il GAL.

Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 197.313,28 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 85.081,48, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 112.231,80.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiario	Requisiti di ammissibilità
Società cooperative	avere sede legale o unità operativa nel territorio riportato all'articolo 4 (Aree di intervento)
	essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
	qualora si tratti di cooperative sociali, essere iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui al Capo II della L.R. 20/2006 (Nome in materia di cooperazione sociale)
Micro e piccole imprese	avere sede legale o unità operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)
	essere una micro o piccola impresa, come definita nell'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014
	essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
Reti di impresa con soggettività giuridica	avere sede legale o unità operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)
	essere già costituite con atto registrato ed avere personalità giuridica
	essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
Associazioni	avere sede nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)
	avere finalità statutarie pertinenti alle attività di servizio da svolgere
Enti pubblici	avere sede nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento) o avere competenza territoriale sull'area interessata dal progetto
	essere enti locali o altri enti con personalità giuridica pubblica
Partenariati in forma di ATS o Reti di impresa senza	essere già costituite con atto registrato
	includere almeno uno dei soggetti appartenenti alle precedenti categorie con il ruolo di capofila

personalità giuridica	includere almeno due soggetti con sede legale o unità operativa nell'area di intervento (Articolo 4). Soggetti aventi sede legale o unità operativa fuori area di intervento non possono beneficiare in alcun modo dell'aiuto.
Persone fisiche	impegnarsi a costituire una micro o piccola impresa entro i termini di cui all'articolo 19 comma 3 del presente bando e a rispettarne tutti i requisiti

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura") se del caso debitamente aggiornato.

3. Le operazioni possono essere attivate singolarmente da ognuno dei soggetti individuati al comma 1 del presente articolo, oppure dando vita ad un progetto integrato che coinvolge due o più soggetti tra quelli individuati al succitato comma 1.

4. Il progetto integrato si caratterizza per i seguenti elementi:
   a) l'intervento deve coinvolgere due o più soggetti tra quelli individuati al comma 1 del presente articolo ("privato/privato", "pubblico/pubblico" o "pubblico/privato");
   b) ciascun soggetto presenta una domanda di sostegno per realizzare la propria parte (sub-progetto) del progetto integrato;
   c) una scheda progettuale comune (Allegato F), sottoscritta congiuntamente dai soggetti di cui sopra e presentata come allegato alle singole domande di sostegno, definisce gli elementi di integrazione tra i sub-progetti di cui alla lettera b);
   d) all'atto di presentazione della domanda di sostegno, le modalità di gestione del progetto integrato, dei ruoli e dei servizi previsti devono essere già definite e concordate dalle parti specificandoli nella scheda progettuale comune (Allegato F);
   e) la non ammissibilità di un singolo sub-progetto, qualora comporti la riduzione del valore complessivo del progetto integrato al di sotto della soglia minima di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) o il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'art. 11, comma 3, comporta l'inammissibilità dell'intero progetto integrato;
   f) la mancata realizzazione di un singolo sub-progetto, qualora comporti il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti e delle finalità del progetto stesso, comporta la decadenza dell'aiuto per tutti i soggetti coinvolti nel progetto integrato.

5. Nel caso di progetti integrati pubblico-privati, ossia che coinvolgono soggetti di natura sia pubblica che privata, agli enti pubblici è richiesto di identificare il/i partner privato/i attraverso procedure di trasparenza.

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

<table>
<tr><th>Beneficiario</th><th>Regime di aiuto</th><th>Aliquota</th><th>Condizioni</th></tr>
<tr><td>Enti pubblici</td><td>Aiuto in conto capitale</td><td>95%</td><td>Il regime di aiuto è riservato a soggetti di natura pubblica per attività di natura non commerciale.</td></tr>
<tr><td>Enti pubblici</td><td rowspan="5">“Regime de minimis”, alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013</td><td>95%</td><td rowspan="5">L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l’importo di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, cioè nell’esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.</td></tr>
<tr><td>Società cooperative</td><td rowspan="4">70%</td></tr>
<tr><td>Micro e piccole imprese</td></tr>
<tr><td>Reti di imprese</td></tr>
<tr><td>Associazioni</td></tr>
</table>

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.
3. Se un’impresa opera anche nei settori esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) o c)) il beneficiario garantisce attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti “de minimis” concessi a norma del presente bando. In particolare le aziende agricole, ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, garantiscono attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia del sostegno di cui al presente bando.

Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili

1. Il costo minimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 15.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 150.000,00.
3. Nel caso di progetto integrato così come definito all’art. 7 del presente bando:
   a) il costo minimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per ciascun sub-progetto è pari a euro 15.000,00;
   b) il costo massimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per ciascun sub-progetto è pari a euro 150.000,00;
   c) il costo minimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per progetto integrato è pari a euro 30.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti;
   d) il costo massimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per progetto integrato è pari a euro 200.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti.

Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

Interventi	Beneficiari
Interventi per dotare le aree rurali delle strutture e delle attrezzature necessarie per erogare servizi alla popolazione residente e ai turisti e per garantire condizioni di vita adeguate. Sono ammissibili investimenti volti a: • potenziare i servizi a favore della famiglia, dell'infanzia, dei giovani, degli anziani, delle donne e delle persone con disabilità (residenti e turisti) • promuovere migliori condizioni di salute fisica e psichica nell'ottica di prevenire situazioni di disagio, rimuovendo eventuali situazioni di bisogno e difficoltà • creare, recuperare e riqualificare spazi pubblici e di aggregazione • sostenere iniziative ed attività socio-educative, socio-formative, socio-culturali e socio-ricreative.	Tutti i beneficiari
Interventi per favorire l'attivazione di risposte innovative in grado di connettere le comunità più isolate, di ridurre la dipendenza e il costo dell'energia, di porre in relazione aree che consumano e aree che producono Sono ammissibili investimenti volti a: • incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili • sviluppare gruppi di acquisto locali • favorire la mobilità elettrica • favorire l'economia circolare e la sharing economy • avviare processi di digitalizzazione e creazione di servizi smart	Tutti i beneficiari
Interventi per favorire l'accesso alle risorse locali (terra, strutture) e la loro gestione con impatti d'interesse pubblico Sono ammissibili investimenti volti a: • favorire la cura dei nuclei abitati e del paesaggio (eco-servizi, manutenzioni) • recuperare beni e aree abbandonate • aumentare la resilienza a fenomeni climatici estremi, dissesto idrogeologico e vulnerabilità del territorio	Tutti i beneficiari
Interventi per rafforzare le strutture di imprese con finalità sociale Sono ammissibili investimenti volti a realizzare o migliorare gli spazi destinati allo svolgimento dell'attività e/o a potenziarne la dotazione strumentale	Tutti i beneficiari

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

Interventi	Requisiti di ammissibilità
Interventi per dotare le aree rurali delle strutture e delle attrezzature necessarie per erogare servizi alla popolazione residente e ai turisti e per garantire condizioni di vita adeguate	Gli interventi devono essere svolti nell'area di intervento del GAL così come definita all'articolo 4 Gli interventi devono avere impatti di interesse pubblico. Gli interventi che includono investimenti sono realizzati sulla base di un piano di
Interventi per favorire l'attivazione di risposte innovative in grado di connettere le comunità più isolate, di ridurre la dipendenza e il costo	

dell'energia, di porre in relazione aree che consumano e aree che producono	sviluppo dei Comuni e dei Villaggi, ove esistenti, o, in ogni caso, in presenza delle autorizzazioni urbanistiche. Gli interventi non riguardano infrastrutture pubbliche di rete (viabilità e comunicazioni, acquedotti, reti di distribuzione dell'energia elettrica e termica ecc..).
Interventi per favorire l'accesso alle risorse locali (terra, strutture) e la loro gestione	
Interventi per rafforzare le strutture di imprese con finalità sociale	

2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
Interventi per dotare le aree rurali delle strutture e delle attrezzature necessarie per erogare servizi alla popolazione residente e ai turisti e per garantire condizioni di vita adeguate Interventi per favorire l'attivazione di risposte innovative in grado di connettere le comunità più isolate, di ridurre la dipendenza e il costo dell'energia, di porre in relazione aree che consumano e aree che producono Interventi per favorire l'accesso alle risorse locali (terra, strutture) e la loro gestione con impatti d'interesse pubblico Interventi per rafforzare le strutture di imprese con finalità sociale	a) Investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad esclusione dell'acquisizione di beni immobili, costituiti da: a.1) costruzione o miglioramento di beni immobili (esclusivamente per i beneficiari privati); a.2) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene; a.3) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile dei relativi investimenti. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a.1) e a.2); a.4) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali, funzionali agli investimenti di cui alle lettere precedenti. b) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali; c) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione

	attraverso canali radiofonici e televisivi; d) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali; e) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori; f) realizzazione o aggiornamento di siti web; g) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere b), c), d) ed e), entro il limite del 10% delle spese a cui si riferiscono; h) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a) non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3.

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato B).

CAPO IV: VINCOLI

Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero

delle somme eventualmente già liquidate.

3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine massimo di 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:
   a) piano aziendale redatto secondo l'Allegato A, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
   b) documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza dei costi per cui è presentata domanda, come prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente Bando;
   c) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;
   d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:
      d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare qualora già disponibile) compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, oppure;

d.2) non comporta rischi per l'ambiente;

e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato) o, qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente;

f) check list per autovalutazione appalti (solo nel caso di soggetti pubblici) disponibile nel sito del GAL;

g) dichiarazione sugli aiuti de minimis percepiti redatta sulla base del modello (Allegato C);

h) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;

i) documentazione attestante il titolo di disponibilità giuridica dell'immobile (contratti di locazione, cessione in uso, ecc.) e dichiarazione di assenso da parte del soggetto concedente in merito alla autorizzazione dell'uso dell'immobile per le finalità del progetto, all'esecuzione delle migliorie e alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato D);

j) dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione (Allegato E);

k) per le persone fisiche, dichiarazione di impegno a costituire una micro o piccola impresa (Allegato H);

l) per gli enti pubblici, dichiarazione sulla natura dell'aiuto richiesto (Allegato I);

m) per le reti di imprese e A.T.S. copia dell'atto di costituzione debitamente registrato;

n) per le cooperative, copia del libro dei soci;

o) ove pertinente e necessario (in particolare per interventi in ambito socio-sanitario e servizi per l'infanzia): documentazione a comprova del possesso delle autorizzazioni/titoli abilitativi/qualifiche necessarie a svolgere l'attività progettuale, ove già in possesso o dichiarazione di impegno ad ottenerle entro il termine di conclusione del progetto e presentazione della domanda di saldo;

p) scheda progettuale comune (Allegato F)[1], sottoscritta congiuntamente dai soggetti partecipanti al progetto integrato;

q) nel caso di interventi che includono investimenti, trasmissione del piano di sviluppo del Comune e del Villaggio in cui viene realizzato l'intervento, ove esistente, o delle autorizzazioni urbanistiche se già disponibili;

r) per i soli beneficiari pubblici partecipanti ad un progetto integrato, documentazione relativa alla procedura di trasparenza con cui è stato identificato il/i partner privato/i;

s) documentazione a dimostrazione dello status di piccola o microimpresa (documentazione comprovante il numero dei dipendenti e il fatturato riferito all'ultimo bilancio chiuso);

t) dichiarazione di un professionista abilitato relativa alla conformità dell'operazione alla disciplina urbanistica edilizia, ambientale, paesaggistica.

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

---

[1] L'Allegato F deve essere allegato alla singola domanda di sostegno da ciascun partecipante.

Criterio in scheda SSL	Subcriterio in scheda SSL	Punteggio	Cumulabilità	Punteggio massimo	Modalità di applicazione e verifica/ documentazione da allegare a supporto della richiesta di attribuzione del punteggio
Grado di ruralità e di svantaggio	Densità abitativa	6	non cumulabili	6	Il punteggio è assegnato se l'intervento è localizzato in un Comune con densità abitativa inferiore o uguale a 10 abitanti/kmq (Dogna, Chiusaforte, Malborghetto, Resia). Nel caso in cui un intervento sia localizzato in più Comuni, il punteggio sarà assegnato sulla base della densità abitativa dell'area coinvolta (popolazione totale/superficie totale)
		4			Il punteggio è assegnato se l'intervento è localizzato in un Comune con densità abitativa superiore a 10 e minore o uguale a 15 abitanti/kmq (Resiutta, Pontebba, Moggio). Nel caso in cui un intervento sia localizzato in più Comuni, il punteggio sarà assegnato sulla base della densità abitativa dell'area coinvolta (popolazione totale/superficie totale)
					Documentazione da allegare: nessuna
Localizzazione	Vicinanza ai servizi	6	non cumulabili	6	Il punteggio è assegnato se la distanza in linea retta della struttura/servizio oggetto dell'intervento dal municipio del Comune in cui è localizzato è inferiore o uguale a 500 metri
		4			Il punteggio è assegnato se la distanza in linea retta della struttura/servizio oggetto dell'intervento dal municipio del Comune in cui è localizzato è superiore a 500 metri e inferiore o uguale a 1 chilometro
		2			Il punteggio è assegnato se la distanza in linea retta della struttura/servizio oggetto dell'intervento dal municipio del Comune in cui è localizzato è superiore a 1 chilometro e inferiore o uguale a 3 chilometri
					Documentazione da allegare: nessuna
	Dimensione abitati	7	non cumulabili	7	Il punteggio è assegnato se l'intervento è realizzato da un soggetto pubblico, non prevede una localizzazione specifica e va a beneficio di più Comuni
		3			Il punteggio è assegnato se l'intervento è localizzato in un Comune con popolazione inferiore o uguale a 500 abitanti (Dogna, Resiutta)
		2			Il punteggio è assegnato se l'intervento è localizzato in un Comune con popolazione da 501 a 1000 abitanti (Chiusaforte, Malborghetto, Resia)
		1			Il punteggio è assegnato se l'intervento è localizzato in un Comune con popolazione da 1001 a 2000 abitanti (Pontebba, Moggio)
					Documentazione da allegare: nessuna
Caratteristiche del richiedente	Imprenditoria giovanile	6	cumulabili	8	Il punteggio è assegnato alle imprese giovanili così come definite all'art. 3 del presente bando
	Imprenditoria femminile	2			Il punteggio è assegnato alle imprese femminili così come definite all'art. 3 del presente bando
	Soggetto pubblico con valenza sovracomunale	5	non cumulabili	5	Il punteggio è assegnato se il richiedente è un ente con personalità giuridica pubblica e competenza territoriale sovracomunale
	Nuova impresa	4			Il punteggio è assegnato se il richiedente è una persona fisica non ancora costituita in impresa

	Rete con personalità giuridica	4			Il punteggio è assegnato se il richiedente è una Rete con personalità giuridica così come definita all'art. 3 del presente bando
	Impresa associata	3			Il punteggio è assegnato se il richiedente è un'ATS o una Rete senza personalità giuridica (così come definite all'art. 3 del presente bando) o se la domanda di sostegno fa parte di un progetto integrato tra soggetti privati (così come definiti all'art. 7, c. 4 del presente bando)
	Progetto integrato pubblico-privato	14	non cumulabili	14	Il punteggio è assegnato nel caso in cui la domanda di sostegno venga presentata da un partenariato pubblico/privato nell'ambito di un progetto integrato così come definito dall'articolo 7, comma 4 del presente bando e il numero di sub-progetti è maggiore di 2
		10			Il punteggio è assegnato nel caso in cui la domanda di sostegno venga presentata da un partenariato pubblico/privato nell'ambito di un progetto integrato così come definito dall'articolo 7, comma 4 del presente bando e il numero di sub-progetti è pari a 2
					Documentazione da allegare: nessuna
Iniziative supportate da una dichiarazione di adesione dei beneficiari finali dei servizi realizzati e/o impegni alla fruizione da parte di altri destinatari/clienti	Numero dei soggetti rappresentati	6	non cumulabili	6	Il punteggio è assegnato se il numero dei soggetti rappresentati da chi sottoscrive la lettera/le lettere di adesione è superiore a 50
		4			Il punteggio è assegnato se il numero dei soggetti rappresentati da chi sottoscrive la lettera/le lettere di adesione è superiore a 30 e inferiore o uguale a 50
		2			Il punteggio è assegnato se il numero dei soggetti rappresentati da chi sottoscrive la lettera/le lettere di adesione è superiore a 10 e inferiore o uguale a 30
					Documentazione da allegare: dichiarazioni di adesione redatte sulla base dell'Allegato G al presente bando
Tipologia dei servizi	Servizi rivolti alla popolazione locale	10	non cumulabili	10	Il punteggio è assegnato se l'intervento prevede l'attivazione o il potenziamento di servizi rivolti alla popolazione locale (istruzione, mobilità, sanità)
	Servizi volti a migliorare la qualità dell'ambiente di vita	4			Il punteggio è assegnato se l'intervento prevede l'attivazione o il potenziamento di servizi che migliorano la qualità di vita in quanto favoriscono la rivitalizzazione del tessuto sociale (spazi di aggregazione, strutture/servizi socio-culturali e socio-ricreativi)
					Documentazione da allegare: nessuna
Grado di innovatività di processo	Modalità attraverso la quale viene garantito un prodotto/servizio	5	cumulabili	16	Il punteggio è assegnato se il prodotto/servizio oggetto della domanda di sostegno può essere garantito anche in modalità telematica
					Documentazione da allegare: nessuna
		8	cumulabili		Il punteggio è assegnato se la domanda contiene anche interventi finalizzati all'accessibilità, fruibilità e usabilità dei beni e dei servizi da parte di soggetti svantaggiati o disabili (superamento o abbattimento di barriere architettoniche, mezzi adibiti al trasporto di persone con disabilità, superamento di disabilità visiva, ecc.)

					Documentazione da allegare: relazione di un tecnico che dimostri e descriva la presenza di specifiche realizzazioni volte ad aumentare l'accessibilità delle strutture/attrezzature oltre il livello richiesto dalle norme
		3	cumulabili		Collaborazione con istituti di ricerca
					Documentazione da allegare: documentazione atta a dimostrare la collaborazione
Grado di innovatività sociale ed organizzativa	Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici	5	non cumulabili	5	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine dell'operazione.
					Documentazione da allegare: certificazione energetica della struttura ante intervento e previsionale a fine intervento
	Progetti che dimostrano la riduzione di emissioni inquinanti e il contenimento delle pressioni ambientali	5			Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi che garantiscono la riduzione di emissioni inquinanti
					Documentazione da allegare: relazione di un tecnico che dimostri la riduzione di emissioni inquinanti e il contenimento delle pressioni ambientali
	Recupero o ristrutturazione di immobili esistenti	4	cumulabili	7	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede il recupero o la ristrutturazione di immobili esistenti e di aree abbandonate
					Documentazione da allegare: nessuna
	Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile	3			Il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite, come espressamente indicato nella documentazione di progetto allegata alla domanda di sostegno, utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile (es. PEFC, FSC, ecc.) fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia. In sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata alla domanda la documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia
					Documentazione da allegare: dichiarazione di impegno del beneficiario ad eseguire tutte le lavorazioni che prevedono l'impiego del legno certificato (es. PEFC, FSC, ecc.) fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia.
	Cooperativa di comunità	10	non cumulabili	10	Il punteggio è assegnato se il richiedente è una Cooperativa di comunità così come definita all'art. 3 del presente bando
	Altre imprese sociali	7			Il punteggio è assegnato se il richiedente rientra nella definizione di "Altre imprese sociali" di cui all'art. 3 del presente bando
	Associazione di promozione sociale	4			Il punteggio è assegnato se il richiedente è una Associazione di promozione sociale così come definita all'art. 3 del presente bando
					Documentazione da allegare: per Cooperative di comunità: Statuto e/o Atto costitutivo
				100	

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
4. Nel caso di progetti integrati così come definiti all'articolo 7 *Beneficiari e requisiti di ammissibilità,* comma 4 del presente bando, il punteggio sarà assegnato come valore medio tra i punteggi ottenuti da ciascun sub-progetto.
5. Nel caso di domande presentate da persone fisiche non ancora costituite in impresa, i punteggi per imprenditoria giovanile e femminile saranno assegnati sulla base dei dati di previsione contenuti nella domanda di sostegno e nei relativi allegati.
6. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è l'ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro il termine massimo di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Nel caso di impresa non ancora costituita, il richiedente ha l'obbligo di costituirla prima della concessione del sostegno di cui al precedente comma.
4. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 15 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) con esito favorevole.
5. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
6. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
   a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
   b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
   c) rinunciare al sostegno.

7. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Nel caso di contributi concessi a titolo de minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto, chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all'articolo 21 si dà l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Open Leader, Via Pramollo n. 16, Cap 33016, comune di Pontebba, prov. di Udine (UD), telefono 0428/90148, e-mail info@openleader.it , PEC openleader@pec.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito: www.openleader.it .

ALLEGATI

Allegato A – Piano aziendale

Allegato B – Disposizioni attuative

Allegato C – Dichiarazione De minimis

Allegato D – Dichiarazione assenso migliorie su beni immobili

Allegato E – Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione

Allegato F – Scheda progettuale comune

Allegato G – Dichiarazione di adesione

Allegato H – Dichiarazione di impegno a costituire una micro o piccola impresa

Allegato I - Dichiarazione enti pubblici sulla natura dell’aiuto richiesto

ALLEGATO A

Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

Dichiarazione – Piano Aziendale

Il/la sottoscritto/a ____ cod. fisc. ______________________ nato/a a ____Prov. _____________ il ______________ e residente a ____Prov. _____________ in via __________________________________, tel ________________ mobile____________________ indirizzo mail: ________________________________, indirizzo p.e.c.: ________________________________

in qualità di:

☐ Società cooperativa

☐ Micro e piccola impresa sociale iscritta nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese

☐ Micro e piccola impresa (diversa dall'impresa sociale)

☐ Rete di imprese

☐ Associazione di promozione sociale iscritta al Registro Nazionale delle APS al numero _______ / al Registro Unico nazionale del Terzo Settore al numero ______

☐ Associazione (diversa da APS)

☐ Ente Pubblico

☐ Costituenda impresa

denominata ______________________________________

OVVERO

in qualità di soggetto capofila dell'aggregazione:

☐ Associazione Temporanea di Scopo

☐ Rete di impresa senza personalità giuridica

denominata ______________________________________

intende presentare domanda di sostegno a valere sulla SSL Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale "Open Leader", azione 1.6, bando "Rafforzamento della resilienza delle comunità locali" e, a tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

di possedere tutti i requisiti di ammissibilità richiesti all'Articolo 7 – *Beneficiari e requisiti di ammissibilità* dal bando sopra indicato, come di seguito elencati:

N° prog.	*Requisiti di ammissibilità*	*Barrare*
Per le società cooperative		
1	avere sede legale o unità operativa nel territorio riportato all'articolo 4 (Aree di intervento)	☐
2	essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)	☐
3	qualora si tratti di cooperative sociali, essere iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui al Capo II della L.R. 20/2006 (Nome in materia di cooperazione sociale)	☐
Per le micro e piccole imprese		
1	avere sede legale o unità operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)	☐
2	essere una micro o piccola impresa, come definita nell'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014	☐
3	essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)	☐
Per le reti di imprese		
1	avere sede legale o unità operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)	☐
2	essere già costituite con atto registrato ed avere personalità giuridica	☐
3	essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)	☐
Per le associazioni		
1	avere sede nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)	☐
2	avere finalità statutarie pertinenti alle attività di servizio da svolgere	☐
Per gli Enti Pubblici		
1	avere sede nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento) o avere competenza territoriale sull'area interessata dal progetto	☐
2	essere enti locali o altri enti con personalità giuridica pubblica	☐
Per le Associazioni Temporanee di scopo (A.T.S.) e le reti di impresa senza personalità giuridica		
1	essere già costituite con atto registrato	☐
2	includere almeno uno dei soggetti appartenenti alle precedenti categorie con il ruolo di capofila	☐
3	includere soggetti con sede legale o unità operativa nell'area di intervento	☐
4	includere eventuali soggetti con sede legale o unità operativa fuori area di intervento e in tal caso garantire che queste imprese non beneficiano in alcun modo dell'aiuto	☐
Per le persone fisiche che al momento della domanda non abbiamo costituito l'impresa		
1	Impegnarsi a costituire un'impresa di cui alla lettera a) entro i termini di cui all'articolo 19, comma 3 del bando e a rispettarne tutti i requisiti	☐
Per tutti i beneficiari		
1	Avere la proprietà dei fondi/beni immobili o altro diritto di godimento dello stesso, reale o personale, per un periodo non inferiore ai 5 anni dal saldo del contributo, con il seguente titolo di conduzione: ___________________________________ dal __/__/____ al __/__/____ (*Specificare se si tratta di proprietà, affitto, comodato d'uso o altra forma di conduzione, data inizio – data fine*)	☐

SI IMPEGNA

1. a realizzare in caso di concessione del sostegno le operazioni descritte dal Piano Aziendale allegato alla presente dichiarazione;
2. ove pertinente e necessario (in particolare per interventi in ambito socio-sanitario e servizi per l'infanzia) ad ottenere le autorizzazioni/titoli abilitativi/qualifiche necessarie a svolgere l'attività progettuale entro il termine di conclusione del progetto e presentazione della domanda di saldo.

________________________________	________________________________
(Luogo e data)	*(Firma)*

Allegare fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del Codice Amministrazione Digitale istituito con il d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità o l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.

Allegato: Piano aziendale

☐ Progetto presentato singolarmente

☐ Progetto presentato dando vita ad un progetto integrato

1. Soggetto Proponente

Descrizione del richiedente

Tipologia d'Impresa**	Fatturato €*	Totale bilancio €*	ULA*
MICROIMPRESA - fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e numero inferiore a 10 persone			
PICCOLA IMPRESA – fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e numero inferiore a 50 persone			

* vedasi le definizioni e le modalità di calcolo del Reg. UE 702/2014 e allegare bilancio o documentazione equivalente
** si tiene conto dei dati relativi anche a eventuali imprese associate o collegate.

Ai fini della definizione della tipologia di impresa riportata nella tabella precedente, si specifica che:

☐ è un'impresa **AUTONOMA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 1, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ è un'impresa **ASSOCIATA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 2, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ è un'impresa **COLLEGATA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 3, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

☐ non è un'impresa cui si applica l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, riguardante la partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici;

☐ è un'impresa cui si applica l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, riguardante la partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici.

ATTENZIONE: nel caso di imprese ASSOCIATE o COLLEGATE è necessario compilare le tabelle riportate in Allegato 1 al presente piano aziendale.

2. Riferimenti dell'attività

- impresa da costituire.. ☐
- ○ settore produttivo (specificare: ____)
- ○ ubicazione prevista (specificare: ____)
- impresa già costituita .... ☐

Ragione sociale e forma giuridica			
Sede legale		CAP / Comune	
Sede operativa		CAP / Comune	
Partita IVA		e-mail	
Indirizzo di posta elettronica certificata		Telefono	
Codice ATECO primario			

N.B.: In caso di ATS/Rete di impresa senza soggettività giuridica la tabella sopra riportata deve essere compilata per ogni soggetto che fa parte dell'associazione stessa.

3. Cooperativa di comunità

☐ Il progetto prevede la realizzazione di una cooperativa di comunità

Descrivere il bisogno al quale la cooperativa di comunità intende dare risposta:

____
____
____
____

Dimostrare che i soci promotori appartengono alla comunità di riferimento:

____
____
____
____

Descrivere le attività della cooperativa di comunità e dimostrare come queste incidono positivamente sul benessere della comunità locale:

____
____
____
____

4. Composizione del soggetto proponente

GIOVANE (PER RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO IMPRENDITORIA GIOVANILE)

☐ impresa individuale il cui titolare è giovane di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni in quanto il titolare ha ______ anni;

☐ società e cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012 (nel caso della società composta da due soci, nella quale almeno uno dei soci è giovane) in quanto:

n. soci giovani (fino a 40 anni)	
n. soci totale	
quota capitale sociale detenuta da giovani	

☐ persona fisica di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni in quanto ha ______ anni;

☐ rete di impresa / A.T.S. composte a maggioranza da imprese giovanili, così come definite ai punti precedenti.

GENERE (PER RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO IMPRENDITORIA FEMMINILE)

Persona fisica/coadiuvante o ditta individuale	genere (M/F)	
Società di persone o cooperativa	n. soci donne	
	n. soci totale	
Società di capitali	capitale sociale detenuto da donne	
	totale capitale sociale	
	n. amministratori donna	
	totale componenti organo di amministrazione	
Associazioni	n. componenti organo direttivo donna	
	totale componenti organo direttivo	
Reti di impresa e A.T.S.	n. imprese femminili	
	totale imprese che costituiscono la rete / l'A.T.S.	

5. Localizzazione interventi

Intervento	Comune	Foglio	Mappale	Partita tavolare	Corpo tavolare	Titolo che ne garantisce la disponibilità (1)

(1) Proprietà/comproprietà/usufrutto/contratto di affitto

☐ L'intervento è localizzato in più Comuni.
Indicarli: ____

☐ Il richiedente è un soggetto pubblico e l'intervento non prevede una localizzazione specifica (assenza di investimenti strutturali).
Indicare i comuni interessati, motivando la risposta:
____
____
____

6. Progetto di impresa

L'intervento consiste in:

☐ **Interventi per dotare le aree rurali delle strutture e delle attrezzature necessarie per erogare servizi alla popolazione residente e ai turisti e per garantire condizioni di vita adeguate** tramite investimenti volti a:

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

☐ potenziare i servizi a favore della famiglia, dell’infanzia, dei giovani, degli anziani, delle donne e delle persone con disabilità (residenti e turisti)
☐ promuovere migliori condizioni di salute fisica e psichica nell’ottica di prevenire situazioni di disagio, rimuovendo eventuali situazioni di bisogno e difficoltà
☐ creare, recuperare e riqualificare spazi pubblici e di aggregazione
☐ sostenere iniziative ed attività socio-educative, formative, culturali e ricreative.

☐ **Interventi per favorire l'attivazione di risposte innovative in grado di connettere le comunità più isolate, di ridurre la dipendenza e il costo dell’energia, di porre in relazione aree che consumano e aree che producono** tramite investimenti volti a:
☐ incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili
☐ sviluppare gruppi di acquisto locali
☐ favorire la mobilità elettrica
☐ favorire l'economia circolare e la sharing economy
☐ avviare processi di innovazione digitale e creazione di servizi smart

☐ **Interventi per favorire l'accesso alle risorse locali (terra, strutture) e la loro gestione con impatti d’interesse pubblico** tramite investimenti volti a:
☐ favorire la cura dei nuclei abitati e del paesaggio (eco-servizi, manutenzioni)
☐ recuperare beni e aree abbandonate
☐ aumentare la resilienza a fenomeni climatici estremi, dissesto idrogeologico e vulnerabilità del territorio

☐ **Interventi per rafforzare le strutture di imprese con finalità sociale** tramite investimenti volti a realizzare o migliorare gli spazi destinati allo svolgimento dell’attività e/o a potenziarne la dotazione strumentale

Carenze rilevate a livello territoriale a cui l’operazione intende rispondere.
Descrivere dettagliatamente l’intervento e gli impatti di interesse pubblico generati dallo stesso.

Descrivere dettagliatamente la sostenibilità sociale ed economica dell'intervento.
Per i progetti presentati da reti di imprese o A.T.S., descrizione del progetto complessivo, del valore aggiunto e dei risultati attesi dalla collaborazione (nel caso di progetti integrati si rinvia all'allegato F - Scheda progettuale comune).
Descrizione delle principali fasi necessarie alla realizzazione dell'operazione (es. acquisizione permessi, ristrutturazione immobili, acquisto attrezzature, allestimento spazi produttivi/espositivi, ecc.). Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4: Altre attività: …

7. Adempimenti e cronoprogramma delle attività

Descrizione degli adempimenti amministrativi previsti per l'avvio dell'operazione

- apertura Partita IVA.. ☐
- segnalazione certificata di inizio attività (specificare se per l'avvio è prevista la presentazione presso lo sportello SUAP: SI ☐ – NO ☐)... ☐
- iscrizione al Registro Imprese.. ☐
- rilascio di permessi/autorizzazioni (specificare ____)............. ☐
- altro (specificare ____)... ☐

Cronoprogramma di realizzazione delle azioni programmate

- completamento adempimenti amministrativi .... entro il: __/__/____
- acquisizione permessi/autorizzazioni.. entro il: __/__/____
- inizio lavori .... entro il: __/__/____
- completamento degli investimenti materiali .... entro il: __/__/____
- avvio dell'attività produttiva/di servizio.. entro il: __/__/____
- presentazione domanda di saldo (OBBLIGATORIO) .... entro il: __/__/____

8. Tipologia di servizi (ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi)

Indicare se l'intervento prevede:
☐ l'attivazione o il potenziamento di servizi rivolti alla popolazione locale (istruzione, mobilità, sanità)
Descrivere il servizio:
____
____
____

☐ l'attivazione o il potenziamento di servizi che migliorano la qualità di vita in quanto favoriscono la rivitalizzazione del tessuto sociale (spazi di aggregazione, strutture/servizi socio-culturali e socio-ricreativi)
Descrivere il servizio:
____
____
____

9. Grado di innovatività di processo (ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi)

☐ il prodotto/servizio oggetto della domanda di sostegno può essere garantito anche in modalità telematica
Descrivere il prodotto/servizio e la modalità telematica di fruizione:
____
____
____

☐ la domanda contiene anche interventi finalizzati all'accessibilità, fruibilità e usabilità dei beni e dei servizi da parte di soggetti svantaggiati o disabili (superamento o abbattimento di barriere architettoniche, mezzi adibiti al trasporto di persone con disabilità, superamento di disabilità visiva, ecc.)
Alla domanda di sostegno è allegata la relazione di un tecnico che dimostri e descriva la presenza di specifiche realizzazioni volte ad aumentare l'accessibilità delle strutture/attrezzature oltre il livello richiesto dalle norme
____
____
____

☐ il progetto prevede collaborazioni con uno o più istituti di ricerca
Descrivere e allegare documentazione atta a dimostrare tale collaborazione
____
____

10. Grado di innovatività sociale od organizzativa (ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi)

☐ Il progetto prevede il miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici
Descrivere e allegare certificazione energetica della struttura ante intervento e previsionale a fine intervento:
____
____
____

☐ Il progetto prevede la riduzione di emissioni inquinanti e il contenimento delle pressioni ambientali
Descrivere e allegare relazione di un tecnico che dimostri la riduzione di emissioni inquinanti e il contenimento delle pressioni ambientali:
____
____
____

☐ il progetto prevede il recupero o la ristrutturazione di immobili esistenti
Descrivere:
____
____

☐ il progetto prevede l'utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile
Descrivere e allegare la dichiarazione di impegno a eseguire **tutte** le lavorazioni che prevedono l'impiego del legno PEFC fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia.
____
____

11. Adesione e fruizione dei servizi (ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi)

☐Il progetto prevede il supporto dei seguenti soggetti:
1.____
2.____
3.____
Allegare le dichiarazioni di adesione redatte sulla base dell'allegato G.

12. Quadro economico

Descrizione degli interventi previsti e dei costi preventivati

INTERVENTO A: ______________________________ (*prevedere un quadro per ciascun intervento previsto dall'articolo 10 del bando*)

Tipologia di costo ammissibile (Art. 12 del bando)		N.	Descrizione del singolo lavoro/fornitura/servizio	Importo			Ragionevolezza del costo (*indicare documentazione di supporto)*
				Imponibile	IVA	Totale	
A.1	Costruzione, miglioramento beni immobili (art. 45.2, lett. a) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
A.2	Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene (art. 45.2, lett. b) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
A.3	Spese generali collegate alle spese di cui ai n. a.1 e a.2 nel limite del 10% dell'importo previsto per il relativo investimento (art. 45.2, lett. c) Reg. (UE) n. 1305/2013)						
A.4	Investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali (art. 45. 2, lett. d) Reg. (UE) n. 1305/2013) - solo se funzionali agli investimenti di cui alle lettere precedenti						
B	Attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali						
C	Produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi						
D	Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali						
E	Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori						
F	Realizzazione o aggiornamento di siti web						
G	Consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa B-E nel limite del 10% del relativo investimento						
H	Spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui ai numeri a.1-a.4 ex art. 45.4 Reg. (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3.						
	TOTALE SPESA PER INTERVENTO A						

Finanziamento dell'operazione

- Contributo richiesto (____,__% del costo totale) .... : 000 €
- Risorse finanziarie proprie .... : 000 €

13. Criteri di selezione

Applicabilità dei criteri di selezione (articolo 18 del bando)

Criterio da bando	*Giustificazione dell'applicabilità del criterio*	*Autovalutazione*
	PUNTEGGIO TOTALE RICHIESTO	

Allegati

Al Piano Aziendale devono essere allegati i documenti indicati nell'art. 17 del bando e all'art. 4 dell'Allegato B "Disposizioni attuative". La mancanza di tali documenti determina la non ammissibilità dei costi ai quali gli stessi fanno riferimento.

Devono inoltre essere allegati eventuali documenti comprovanti il possesso dei criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio.

ALLEGATO 1 AL PIANO AZIENDALE

DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI IMPRESE "ASSOCIATE" O "COLLEGATE" INDICATE AL PUNTO 2 "SOGGETTO PROPONENTE" DEL PIANO AZIENDALE

Imprese ASSOCIATE e COLLEGATE a ______________________________con sede in____

A) IMPRESE ASSOCIATE

Tabella 1 - Imprese ASSOCIATE DIRETTAMENTE all'impresa richiedente:

N.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1A								
2A								
3A								
…								
…								

Tabella 2 - Imprese COLLEGATE delle imprese ASSOCIATE di cui alla Tabella 1, per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA ASSOCIATA DI TABELLA 1 (N. Tabella 1)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISICHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1B										
2B										
...										

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.

Tabella 3 - Imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 2 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 2 (N. Tabella 2)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)		
										ULA	Fatt. annuo	Tot. Bilancio
1C												
2C												
...												

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

PSR 2014-2020 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

B) IMPRESE COLLEGATE

Tabella 4 - imprese COLLEGATE DIRETTAMENTE all'impresa richiedente

N.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1D								
2D								
...								

Tabella 5 - imprese COLLEGATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 4 per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 4 (N. Tabella 4)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISICHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1E										
2E										
...										

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.

Tabella 6 - imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 5 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 5 (N. Tabella 5)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)		
										ULA	Fatt. annuo	Tot. Bilancio
1F												
2F												
...												

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

Luogo e data ___________________

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante ___________________

ALLEGATO B – AZIONE 1.6, 2° PUBBLICAZIONE

Disposizioni attuative

Sommario

Titolo 1 – Protezione e valutazione ambientale

Articolo 1 – Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un intervento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro 4 mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'Articolo 19 del bando, eventualmente prorogabili di ulteriori 2 mesi, il beneficiario presenta al GAL, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" per quanto applicabile in relazione alla tipologia dell'operazione per la quale viene richiesto il sostegno.
2. Gli interventi ricadenti in siti di Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS) specie quelli riguardanti investimenti strutturali, sono assoggettati al procedimento di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) disciplinato dalla DGR n. 1323 del 11/07/2014 "Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza" e dalla DGR n. 916 del 10/6/2021 "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4. Gli stessi devono essere conformi alle relative misure di conservazione e ai piani di gestione esistenti, ancorché non approvati.
3. Qualora gli interventi ricadano all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali", la valutazione dell'impatto ambientale di cui al comma 1 è costituita dal parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette di cui all'art. 8 della LR 42/96.
4. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata al GAL prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione dell'impatto ambientale. Il GAL adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario.

Titolo 2 - Costi

Articolo 2 – Costi ammissibili

1. Per essere ammissibili nell'ambito della Misura 19 – SLTP – del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, i costi devono risultare:
   - sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione degli interventi proposti, ivi compresi la stesura del Piano Aziendale di cui all'allegato A e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
   - preventivati, pertinenti e necessari per la realizzazione delle operazioni alle quali si riferisce la domanda di sostegno;
   - imputabili alle operazioni alle quali si riferisce la domanda di sostegno;
   - identificabili, verificabili e controllabili;
   - congrui, ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
2. Nel caso di soggetti pubblici e in tutti i casi previsti all'art. 1 del D. Lgs. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), l'ammissibilità dei costi è subordinata all'applicazione delle procedure previste dalla norma.

Articolo 3 – Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, non sono considerati costi ammissibili:
   - i costi sostenuti in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del Piano Aziendale di cui all'allegato C e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
   - i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
   - l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
   - l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
   - qualsiasi tipo di intervento a carattere ordinario su beni immobili;
   - la realizzazione di opere pubbliche da parte di beneficiari pubblici;
   - gli interventi a carattere straordinario su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni, ad eccezione di interventi a finalità turistica, culturale e sociale;
   - l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero quelli che esauriscono normalmente il loro utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
   - l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo ad eccezione degli acquisti a finalità turistica, culturale e sociale e per assicurare servizi di prossimità;
   - le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
   - gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
   - gli interessi passivi;
   - l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA;
   - le spese sostenute per acquisto di beni e servizi forniti da soggetti facenti parte della rete o dell'A.T.S. o da soggetti detenuti e controllati da soggetti partner.
2. Omissis

Articolo 4 – Congruità e ragionevolezza dei costi e documentazione da allegare

1. Ai fini della relativa ammissibilità, i costi devono essere congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione da allegare, alla domanda di sostegno:
   - per gli investimenti materiali di costruzione o miglioramento di beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura:
     a.1) progetto definitivo, corredato di disegni e planimetrie, redatto da un tecnico abilitato, depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni;
     a.2) relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
     a.3) computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno.
   - per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nel prezzario regionale dei lavori pubblici, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;

- per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:
  - c.1) tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
  - c.2) redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
  - c.3) contenenti almeno i seguenti elementi:
    - i. dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
    - ii. tipologia di macchina, attrezzatura, impianto, con descrizione delle relative specifiche tecniche/caratteristiche e di ogni altro elemento di comparazione utile ai fini dell'individuazione dell'offerta più conveniente;
    - iii. prezzo complessivo;
  - c.4) corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base di parametri tecnico-economici.
    Qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.
- per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la specificità del bene/servizio e la congruità del costo;
- per acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- per le spese generali particolari non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici e di costi per interventi in beni immateriali, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:
  - f.1) fra loro comparabili cioè riferiti a medesimi beni, servizi e quantità;
  - f.2) redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
  - f.3) contenenti almeno i seguenti elementi:
    - i. dati completi del professionista o della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono indirizzo di posta elettronica e PEC);
    - ii. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo determinato, ove pertinente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
    - iii. prezzo complessivo;
    - iv. se pertinenti, informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore, sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto e sui costi previsti;

- per le spese generali particolari non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici e di costi per interventi in beni immateriali, nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi;
- nel caso di beneficiari pubblici, la check list AGEA "Domanda di sostegno – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari", redatta utilizzando il modello disponibile sul sito del GAL.

Titolo 3 – Attuazione dell'operazione

Articolo 5 – Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del sostegno, entro 2 mesi dalla data del provvedimento medesimo per i beneficiari privati ed entro 3 mesi dalla data del provvedimento medesimo per i beneficiari pubblici.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
    - per operazioni in beni mobili o immateriali la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
    - per operazioni in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;
    - nel caso di enti pubblici l'avvio delle operazioni si intende riferito all'atto formale di avvio delle procedure di acquisizione dei beni o servizi necessari per la realizzazione dell'operazione stessa.
3. Il beneficiario trasmette al GAL, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera b), il beneficiario può presentare dichiarazione sostituiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.
4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'Articolo 6, entro i seguenti termini, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:
    - 9 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali e fino a 12 mesi per interventi realizzati da soggetti pubblici;
    - 12 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili.
5. Nel caso di progetti integrati, le operazioni di tutti i sub-progetti sono concluse e rendicontate entro la scadenza del sub-progetto che prevede il termine maggiore ai sensi del comma 4 del presente articolo.
6. In ogni caso le operazioni sono concluse e rendicontate, compresa la presentazione della domanda di pagamento finale a saldo, a pena di revoca del sostegno, entro il termine di conclusione della SSL fissato al 31/12/2024.

Articolo 6 – Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi al GAL entro il termine stesso, per motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. Il GAL concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato.
3. Il GAL con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario.

Articolo 7 – Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:
   - la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali del GAL, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
   - la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
   - le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'Articolo 8, comma 1 lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
   - le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi;
   - la modifica nella composizione della rete di imprese o dell'A.T.S..
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera c) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'Articolo 12, comma 2, del bando.
3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
4. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale è presentata dal beneficiario[1] al GAL prima dell'esecuzione della stessa ed è corredata dalla seguente documentazione:
   - relazione di variante, datata e firmata, contenente le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante, se la stessa comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, dei criteri/punteggi assegnati in sede di ammissibilità, un quadro di raffronto, declinato per singola operazione, dei costi ammessi a finanziamento e quelli di variante, il cronoprogramma;
   - per opere edili e impianti, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a);
   - eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b);
   - eventuali preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f e g).
5. Il GAL, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4, esegue l'istruttoria della domanda, adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale e lo trasmette al beneficiario e alla Struttura responsabile.
6. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
   - la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di cui all'Articolo 14, commi 2 e 3 e all'Articolo 20;

---
[1] Nel caso di rete di impresa o di A.T.S. è presentata dal capofila.

- il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
- la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
- una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
- la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30 per cento indicata al comma 1, lettera c).

7. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
8. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 7, anche la decadenza dal sostegno.
9. Nel caso di enti pubblici, vige il rispetto di quanto previsto dall'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di varianti.

Articolo 8 – Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:
   - la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
     a.1) di modifiche, disposte dal direttore dei lavori, relative ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
     a.2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
     a.3) della modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
   - le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato;
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'Articolo 12, comma 2, del bando.
4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario[2] al GAL contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
5. Il GAL approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento.
6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.
7. Nel caso di enti pubblici, vige il rispetto di quanto previsto dall'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di varianti.

[2] Nel caso di rete di impresa o di A.T.S. è presentata dal capofila.

Titolo 4 – Rendicontazione e Liquidazione

Articolo 9 – Modalità di rendicontazione dei costi

1. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati, alle domande di pagamento in acconto e a saldo, a pena di inammissibilità dei relativi costi:
   - gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
   - a saldo, la documentazione attestante la piena funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni).
2. I costi sostenuti dal beneficiario[3] sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'eccezione relativa ai costi di progettazione degli interventi proposti, di cui all'Articolo 2 – comma 1 – lett. a), per i quali la data può essere compresa nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
   - Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
   - Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
   - Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
   - Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
   - Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

[3] Nel caso di rete di impresa senza personalità giuridica o di A.T.S. i costi sono sostenuti dal capofila, mentre nel caso di rete con personalità giuridica sono sostenuti dalla stessa.

- MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.
- Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

3. La fattura, o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
   - l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti o i servizi prestati e il relativo costo;
   - il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
   - il CUP – Codice Unico Progetto assegnato all'operazione e indicato nel provvedimento di concessione del sostegno di cui all'articolo 19, comma 3 del bando o il riferimento al PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19, sottomisura 19.2 e al codice e titolo del bando.
4. Non sono ammessi pagamenti in contanti o tramite carte prepagate. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al beneficiario[4].
5. Nel caso di rete di impresa o di A.T.S. la documentazione giustificativa delle spese sostenute viene trasmessa da ogni soggetto partner al capofila, per la successiva richiesta di liquidazione del sostegno di cui agli articoli 29 e 30.

Articolo 10 – Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso per la realizzazione di investimenti materiali di cui all'art. 45 del regolamento (UE) 1305 del 17 dicembre 2013 e immateriali limitatamente ai casi previsti dal comma 2 lett. d) dello stesso regolamento (acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali).
2. Nel caso di ricorso ad una comunicazione del regime di aiuto ai sensi di un regolamento di esenzione ovvero di notifica del regime, i beneficiari non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno. Nel caso di concessione del sostegno ad enti pubblici, la liquidazione dell'anticipo può essere richiesta dal beneficiario dopo l'aggiudicazione dell'/degli appalto/i per la realizzazione degli investimenti cui l'anticipo di riferisce e nella misura del 50 per cento dell'importo effettivamente aggiudicato.
3. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata al GAL in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla documentazione attestante l'avvio dell'operazione se non già trasmessa al GAL o, nel caso di enti pubblici, l'aggiudicazione dell'appalto/i.
4. Il beneficiario, entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 3 trasmette al GAL una garanzia bancaria o equivalente, redatta utilizzando il modello rilasciato da SIAN, stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta.
5. Il GAL, entro 30 giorni dal ricevimento della garanzia di cui al comma 4 svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e, in caso positivo, predispone il provvedimento con il quale propone,

[4] Nel caso di rete di impresa o di A.T.S. il conto corrente è intestato alla rete o al capofila

attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
7. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:
   - realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
   - richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.
8. Gli interessi di cui al comma 7 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

Articolo 11 – Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario[5] presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
   - dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
   - dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di seguito indicata:
   - copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento, da allegare alla sola domanda trasmessa via PEC;
   - se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
   - fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
   - documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'Articolo 9, comma 2;
   - relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
   - computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
   - relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
   - dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi essenziali:
     h.1) descrizione dell'operazione al momento realizzata;
     h.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;

[5] Nel caso di rete di impresa o di A.T.S. è presentata dal capofila.

h.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
h.4) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
  i.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
  i.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti che hanno determinato i punteggi di ammissione in graduatoria:
- per gli interventi che prevedono l'"Utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile", documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia;
- per gli interventi di "Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici", certificazione energetica ex post;
- per operazioni in beni immobili, gli stati di avanzamento dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate;
- dichiarazione sostitutiva di non aver beneficiato di agevolazioni fiscali a valere sulle spese relative alla domanda di pagamento.

5. Il GAL, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e rendicontazione della domanda medesima.
6. Ai fini dell'istruttoria di cui al comma 5 il GAL effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
   - l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 8;
   - il GAL ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 6 il GAL verifica che i costi siano congrui, sostenuti nei termini previsti per l'operazione come stabiliti all'articolo 5, preventivati e pertinenti all'operazione al momento realizzata.
8. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5 e 6 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
9. In pendenza dei controlli di cui al comma 8 i termini del procedimento sono sospesi.
10. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità e dei controlli, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, il GAL applica una revoca parziale del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari alla revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se il GAL accerta che il beneficiario non è responsabile.

11. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, e 9 il GAL entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando per ciascuna di esse:
    - l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
    - le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
    - lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità della SSL.
12. Il GAL adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.
13. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 11, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 12 – Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario[6], entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'Articolo 5, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione di seguito indicata:
    - copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento, da allegare alla sola domanda trasmessa via PEC;
    - se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse, compresa autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" se dovuta;
    - fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
    - documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'Articolo 9, comma 2;
    - relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
    - copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
    - comunicazione delle eventuali varianti non sostanziali;
    - computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
    - relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati e attestante, nel caso sia stato attribuito il relativo punteggio, l'accessibilità alle persone disabili;
    - per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dal beneficiario;
    - ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;
    - per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;

[6] Nel caso di rete di impresa o di A.T.S. è presentata dal capofila.

- documentazione attestante il possesso dei requisiti che hanno determinato i punteggi di ammissione in graduatoria:
- per gli interventi che prevedono l'"Utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile", documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia;
- per gli interventi di "Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici", certificazione energetica ex post;
- dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:
  n.1) descrizione dell'operazione realizzata, con particolare riguardo agli elementi che hanno concorso a determinare il punteggio assegnato al progetto in sede di domanda di sostegno;
  n.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
  n.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
- dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
  o.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
  o.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- per operazioni in beni immobili, stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate.
- per operazioni in beni immobili, documentazione attestante la piena funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni).
- nel caso di beneficiari pubblici, la check list AGEA "Domanda di pagamento – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari", redatta utilizzando il modello disponibile sul sito regionale del PSR alla pagina dedicata al bando;
- dichiarazione sostitutiva di non aver beneficiato di agevolazioni fiscali a valere sulle spese relative alla domanda di pagamento.

2. Ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo e della liquidazione del sostegno si applicano i commi da 5 a 13 dell'articolo 11.

Articolo 13 – Clausola Deggendorf

1. Omissis

Articolo 14 – Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'Articolo 13 del regolamento di attuazione (di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.), i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

2. In conformità all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all'azienda ceduta.
3. Nel caso di cui al comma 2 il cessionario subentra nella domanda di sostegno o di pagamento se:
   - informa il GAL entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostengo o di pagamento;
   - presenta i documenti giustificativi richiesti dal GAL;
   - possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione.
4. In caso di assunzione di personale che comporti l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri stabiliti dal bando, l'aumento del numero di addetti deve permanere per almeno 2 anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo.

Articolo 15 – Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario trasmette al GAL i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:
   - l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
   - l'importo dei costi liquidati nel periodo di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
   - l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
   - i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
   - ogni altro elemento ritenuto utile dal GAL e comunicato prontamente al beneficiario.
2. I dati di cui al comma 1 vengono trasmessi a mezzo PEC con le seguenti scadenze:
   - entro il 15 luglio per i dati relativi al periodo 1° gennaio – 30 giugno;
   - entro il 15 gennaio per i dati relativi al periodo 1° luglio – 31 dicembre.
3. I dati fisici inerenti allo stato finale dell'operazione finanziata devono essere allegati alla domanda di pagamento del saldo di cui all'Articolo 12 - Liquidazione a saldo del sostegno

Articolo 16 – Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, comprese sovvenzioni sotto forma di credito d'imposta, detrazioni fiscali e altre forme di aiuto di carattere fiscale.

Articolo 17 – Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. Il GAL prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:

- che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
- che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
- che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 18 – Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal GAL sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
   - che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
   - che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del GAL o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto del GAL su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione del GAL.

Articolo 19 – Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'Articolo 14 – Impegni essenziali e Articolo 15 – Impegni accessori del bando, ovvero quando si verificano le condizioni di cui all'art. 5 commi 1 e 4, art. 7 comma 9, art. 11 comma 11, art. 17 comma 3, il GAL avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno in conformità alla L. 7 agosto 1990 n. 241 art. 21-quinquies, e lo comunica al beneficiario.
2. Nel caso di aiuti in regime de minimis, qualora la concessione del sostegno erogato in conto capitale comporti il superamento del massimale «de minimis» previsto dal regolamento di riferimento, il sostegno è interamente revocato ai sensi dell'art. 3 comma 7 del regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013.
3. Il GAL trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore.

Articolo 20 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
   - il decesso del beneficiario;
   - l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
   - una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
   - la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali dedicati all'allevamento;
   - un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 21 – Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettuano i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui all'Articolo 14 – Impegni essenziali e Articolo 15 – Impegni accessori del bando, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

ALLEGATO C – Azione 1.6

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in «de minimis»

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il **sottoscritto:**

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dal **bando PSR 2014-2020, SSL 2014-2020 del GAL Open Leader S. Cons. a r.l., Azione n. 1.6 denominata: Rafforzamento della resilienza delle comunità locali e riattivazione dei sistemi produttivi**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione
	Azione n. 1.6 - Rafforzamento della resilienza delle comunità locali e riattivazione dei sistemi produttivi	Delibera di CdA n. 277/06 del 04/01/2022

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (pubblicato sulla GUUE n. L 352 del 24.12.2013),

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013 «*de minimis*» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «*de minimis*» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «*de minimis*» nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 «*de minimis*» SIEG

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione**;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

☐ Che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente[1], altre imprese.

☐ Che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

☐ Che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

[1] Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A)

Sezione B - Rispetto del massimale

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _________________ e termina il _________________;

2)

☐ **2.1** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **non è incorsa** in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda**;

☐ **2.2** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **è incorsa** in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda** e gli aiuti in regime «*de minimis*» ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all'impresa richiedente a seguito di dette vicende sono i seguenti:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	**CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»***	**Codice COR Identificativo dell'aiuto[2]**	**Vicenda intercorsa[3]**	**Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata[4]**
1					
2					
3					

3) Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario precedente a quello corrente, ha fruito dei seguenti aiuti cd. automatici o semi-automatici[5] oppure ha indicato nella dichiarazione fiscale le seguenti agevolazioni, in regime «*de minimis*»[6], di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile:

(Aggiungere righe se necessario)

	Reg. UE *«de minimis»*	**Tipo Dichiarazione**	**Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale[7]**	**Importo dell'aiuto *«de minimis»***
1				
2				
3				

[2] Indicare il codice identificativo dell'aiuto rilasciato dal registro RNA (RNA-COR), dal registro SIAN (SIAN-COR) o il codice rilasciato dal sistema SIPA che si trovano riportati nel decreto di concessione dell'aiuto «*de minimis*» indicato in tabella.
[3] Indicare la vicenda intercorsa, vale a dire fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda.
[4] Per l'importo da indicare si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).
[5] Per il concetto di "aiuti automatici" e di "aiuti semi-automatici", ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)
[6] Nella tabella vanno indicati solamente gli aiuti automatici e semi-automatici fruiti in regime «*de minimis*». Anche nel caso specifico delle agevolazioni fiscali vanno indicate, tra tutte quelle presenti nella dichiarazione fiscale, solo le agevolazioni fiscali che sono state fruite in regime «*de minimis*».
[7] Indicare l'anno di fruizione per gli aiuti cd. semi-automatici. Nel caso di aiuti cd. automatici ricevuti in regime «*de minimis*» nella forma dell'agevolazione fiscale andrà, invece, indicato l'anno della relativa dichiarazione.

Sezione C – settori in cui opera l’impresa

☐ Che l’impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;

☐ Che l’impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività** o **distinzione dei costi**;

☐ Che l’impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività** o **distinzione dei costi.**

DICHIARA, inoltre

di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla Privacy resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – general data protection regulation) riportata in calce al presente modulo.

Località e *data* ……………

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

____

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità del dichiarante all’ufficio competente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003.

La presente comunicazione assolve all'obbligo di informazione previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito regolamento) in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al procedimento per cui tali dati sono raccolti.
Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento s'intende per:

- **dato personale**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **trattamento**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Nome e dato di contatto del **titolare del trattamento**	**OPEN LEADER** – società consortile a r.l. Via Pramollo 16, 33016 Pontebba (UD) Tel. +39 0428 90148 e-mail: info@openleader.it PEC: openleader@pec.it
Dati di contatto del **responsabile della protezione dei dati**	**OPEN LEADER** – società consortile a r.l. Via Pramollo 16, 33016 Pontebba (UD) Tel. +39 0428 90148 e-mail: info@openleader.it PEC: openleader@pec.it
Dati di contatto del **responsabile del trattamento** dei dati personali	**OPEN LEADER** – società consortile a r.l. Via Pramollo 16, 33016 Pontebba (UD) Tel. +39 0428 90148 e-mail: info@openleader.it PEC: openleader@pec.it
Finalità e obbligatorietà del Trattamento	I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dal regolamento attuativo. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano essenziali allo svolgimento dell'istruttoria
Modalità di trattamento	Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate al rischio. In particolare, le misure di sicurezza adottate sono volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali
Destinatari o **categorie di destinatari** dei dati personali	I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore
Periodo di conservazione dei dati personali	I dati personali sono conservati per la durata di 15 anni dal passaggio dei medesimi all'archivio di deposito, salvo quanto diversamente espresso dalla normativa di settore
Diritti Fondamentali dell'interessato e possibilità di esercitarli	Gli interessati al trattamento di dati personali possono esercitare: – il diritto all'**accesso ai dati personali** e alle informazioni ad essi relative; – il diritto alla **rettifica dei dati personali** inesatti, senza ingiustificato ritardo, la rettifica o l'integrazione di dati inesatti o incompleti; – il diritto di **proporre un reclamo** al Garante della Privacy; – il diritto alla **limitazione del trattamento**, esercitabile quando ricorre una delle seguenti ipotesi (articolo 18, paragrafo 1 del regolamento): ○ l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; ○ il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei

	dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; o benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; o l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato

La presente informativa è emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003, trova applicazione dal 25 maggio 2018 e sostituisce ogni altra informativa o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura.

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO *«DE MINIMIS»*

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - **RNA** - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Tra il RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il RNA opera dal 12 agosto 2017. Da tale data tutte le Amministrazioni che concedono o gestiscono misure di aiuto, siano esse in *«de minimis»*, in esenzione o notificate, sono tenute a registrarle nel RNA unitamente agli aiuti individuali prima della concessione degli stessi[1].

Come previsto dagli stessi Regolamenti *«de minimis»*[2], quando un registro centrale, come il RNA, copre un periodo di tre esercizi finanziari, non è più necessaria una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti *«de minimis»* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le Amministrazioni, infatti, acquisiscono tale informazione dal RNA al momento della registrazione dell'aiuto *«de minimis»*, che viene effettuata prima della concessione che è il momento determinante il diritto all'agevolazione per il soggetto beneficiario.

Conseguentemente, dal 13 agosto 2020 il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime *«de minimis»* non è più tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti *«de minimis»* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Dato, però, che ai fini dell'applicazione dei Regolamenti *«de minimis»*[2], le Amministrazioni sono tenute a verificare – prima di procedere alla concessione dell'aiuto *«de minimis»* - una serie di informazioni che non sono contenute nel RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, **il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto rimane tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti dette informazioni.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo **se**, sommato a quelli già ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (triennio di riferimento), **non vengano superati i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento. Un'impresa, infatti, può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti *«de minimis»*; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti *«de minimis»* ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, con eventuale riduzione dell'importo dell'aiuto concesso, l'Amministrazione terrà in considerazione l'importo inferiore effettivamente ricevuto, a condizione che detto importo sia stato registrato nel RNA. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo e la relativa registrazione in RNA, verrà considerato solo l'importo concesso.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*". Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell'impresa candidata a ricevere un aiuto *«de minimis»*, si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa**

[1] Le registrazioni vengono effettuate ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).
[2] Reg. n. 1407/2013 (generale); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo), Reg. n. 717/ 2014 (pesca); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

richiedente, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?

Il Regolamento *«de minimis»* n. 1407/2013 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti *«de minimis»* in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall'Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell'impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti «de minimis» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla "Sezione trasparenza" disponibile ai seguenti link:

- RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
- SIAN e SIPA: https://www.sian.it/GestioneTrasparenza

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art. 3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti *«de minimis»* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrà compilata inserendo il *«de minimis»* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *«de minimis»* nell'anno 2019

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in *«de minimis»* nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2020 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *«de minimis»* di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *«de minimis»* nel 2021, dovrà nuovamente dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B (100.000€) che l'Amministrazione procedente sommerà agli aiuti *«de minimis»* registrati nel RNA a nome dell'impresa (A+B), nel nostro esempio i 70.000€ ricevuti nel 2020. Nel 2021, quindi, l'impresa (A+B) risulterà aver ricevuto, complessivamente, 170.000€ e potrà ottenere un nuovo *«de minimis»* di importo pari o inferiore a 30.000€ (200.000€-170.000€).

La tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue sia nell'anno 2020 che nell'anno 2021:

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	**CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»***	**Codice COR Identificativo dell'aiuto**	**Vicenda intercorsa**	**Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A+B)**
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	fusione	80.000€
2	Impresa B	CF impresa B	xxxxx	fusione	20.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art. 3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti *«de minimis»* ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno indicati gli aiuti *«de minimis»* che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha "ereditato" in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Esempio 1:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *«de minimis»* nell'anno 2019 per l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C. L'impresa B eredita l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo *«de minimis»*. L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	**CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»***	**Codice COR Identificativo dell'aiuto**	**Vicenda intercorsa**	**Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)**
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	scissione	80.000€

Se fosse, invece, l'impresa C a voler fare domanda per un nuovo *«de minimis»* nell'anno 2020, nella tabella di cui al punto 2.2 non dovrebbe indicare nessun aiuto.

Esempio 2

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *«de minimis»* nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo *«de minimis»*. Dato che non è possibile attribuire l'aiuto *«de minimis»* ricevuto dall'impresa A nel 2019 interamente ad una sola delle due imprese nate da essa (vale a dire le imprese B e C), l'impresa B dovrà dichiarare parte di detto aiuto come imputabile ad essa. L'individuazione dell'ammontare va effettuata ripartendo detto aiuto *«de minimis»* ricevuto dall'impresa A nel 2019 proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Supponendo che l'importo dell'aiuto vada attribuito per 50.000€ all'impresa B, la tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	**CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»***	**Codice COR Identificativo dell'aiuto**	**Vicenda intercorsa**	**Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)**
1	Impresa A	CF impresa C	xxxxx	scissione	50.000€

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del *«de minimis»* in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto *«de minimis»* era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto *«de minimis»* imputato al ramo ceduto.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *«de minimis»* nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A cede il ramo d'azienda all'impresa B. Il *«de minimis»* ricevuto dall'impresa A nel 2019 è imputabile al ramo d'azienda ceduto

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo *«de minimis»*. L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	80.000€

Se, invece, nell'anno 2020 fosse l'impresa A a voler fare domanda per un nuovo *«de minimis»*, detta impresa A potrà dedurre l'aiuto ricevuto nel 2019. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà, quindi, compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	0€

Aiuti automatici e semi-automatici:

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (**cd. aiuti automatici**) o di autorizzazione alla fruizione (**cd. aiuti semi-automatici**), comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** che rientrano nella casistica sopra descritta dei cd. aiuti automatici si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti *«de minimis»*, il RNA utilizza quale **data di concessione** dei cd. aiuti automatici e semi-automatici **quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto**.

La registrazione dei cd. aiuti automatici e semi-automatici è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei cd. aiuti automatici.

Il 2020 è la prima annualità nella quale i cd. aiuti automatici e semi-automatici vengono registrati in RNA. Pertanto, il 2020 è l'anno in cui vengono registrati in RNA e si considerano concessi i cd. aiuti automatici e semi-automatici fruiti dal beneficiario nel 2019 nonché gli aiuti fiscali di cui l'impresa ha beneficiato nel 2018 ed esposto nella dichiarazione fiscale 2019.

Come ricordato nell'introduzione del presente Allegato I, gli aiuti *«de minimis»* sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che

l'impossibilità di registrazione degli aiuti *«de minimis»* **per effetto del superamento del massimale pertinente** in relazione alla tipologia di aiuto «de minimis»[3] **determina l'illegittimità della fruizione**.

È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti cd. automatici (tra cui quelli fiscali in particolare) e semi-automatici di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti *«de minimis»* in misura superiore al massimale effettivamente disponibile. A tal fine va compilato il **punto 3)** della sezione B del Modulo *«de minimis»* dove **vanno**, infatti, **indicati** gli **aiuti automatici e semi-automatici, incluse le agevolazioni fiscali, già fruiti o dichiarati** dall'impresa **al momento della sottoscrizione del Modulo** *«de minimis»*, **ma non ancora presenti in RNA** in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall'art. 10 del DM 115/2017. Si specifica che nella tabella vanno indicati **solamente** gli aiuti automatici (incluse agevolazioni fiscali) e semi-automatici **fruiti in regime *«de minimis»*** (tra tutte le agevolazioni fiscali presenti nella dichiarazione fiscale vanno quindi indicate solo quelle che sono state fruite in regime *«de minimis»*).

Pertanto, alla luce della peculiarità delle modalità di registrazione in RNA dei predetti aiuti cd. automatici e semi-automatici che, come detto sopra, sono temporalmente disallineati di 1 anno rispetto all'anno di fruizione e, nel caso degli aiuti fiscali in particolare, sono addirittura temporalmente disallineati di 2 anni rispetto all'anno di fruizione e di 1 anno rispetto all'annualità di presentazione della dichiarazione fiscale, **l'Amministrazione concedente nella determinazione del massimale disponibile per l'impresa tiene conto degli aiuti indicati al punto 3) della sezione B del Modulo *«de minimis»*.**

Ad esempio:

L'impresa in sede di dichiarazione Irap 2019 per calcolare l'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2018 applica al valore della produzione netto - avendone i requisiti previsti da vigente legge regionale che dispone una misura di agevolazione Irap in *«de minimis»* - un'aliquota pari a zero in luogo dell'aliquota ordinaria Irap.

Il beneficio, ad esempio pari a 10.000 €, viene indicato nella sezione XVIII del quadro IS del modello Irap (dove vengono indicati gli aiuti di Stato e/o aiuti *«de minimis»*, disciplinati dall'art. 10 del Regolamento di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115, e compilati i dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

La tabella di cui al punto 3) del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue nell'anno 2020:

	Reg. UE *«de minimis»*	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale	Importo dell'aiuto *«de minimis»*
1	1407/2013	Dichiarazione Irap	2019	10.000 €

L'importo di 10.000 € esposto nella dichiarazione IRAP 2019 viene registrato nel RNA da parte dell'Agenzia delle entrate nel 2020, secondo quanto previsto dal DM 115/2017 e quindi "entro l'anno successivo alla dichiarazione Irap". Sulla base della dichiarazione di cui al punto 3) della sezione B del Modulo *«de minimis»*, l'Amministrazione concedente è in grado di tenerne conto ai fini della determinazione del massimale disponibile prima della registrazione.

Preme segnalare che, in ragione del meccanismo di registrazione previsto dall'art. 10 del DM 115/2017, se nel caso in esame l'impresa nel 2020 e nel biennio precedente ha già ricevuto aiuti *«de minimis»* ai sensi del Reg. n. 1407/2013 registrati nel RNA, ad esempio per 195.000 €, la registrazione del nuovo aiuto *«de minimis»* di 10.000 € non risulterebbe possibile e la relativa fruizione (avvenuta nel 2018) da considerarsi

[3] Per il Reg. n. 1407/2013 (generale) il massimale è 200 000 € (100 000 € per il trasporto merci su strada conto terzi); per il Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo) il massimale è 25 000 €, per il Reg. n. 717/ 2014 (pesca) il massimale è 30 000 €; per il Reg. n. 360/2012 (SIEG) il massimale è 500 000 €.

illegittima con le conseguenze che da ciò deriverebbero.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti *«de minimis»*.

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

- della produzione primaria dei prodotti agricoli;

- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti *«de minimis»* godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DA PARTE DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI FONDI
(riferito all'articolo 11 – comma 2 del bando)

Il/la sottoscritto/a...
nato/a a .... provincia di ....
il ....residente in ....
via ....
Cod. Fisc. ....
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

IN QUALITÀ DI

proprietario/comproprietario[1] dei seguenti immobili:
Foglio ……........ Particella/e .... Sub. ….................................. [2]
interessati dall'operazione oggetto di richiesta di contributo presentata da ……………………..... a valere sulla tipologia di intervento 19.2.1 nell'ambito del bando dell'azione 1.6 "Rafforzamento della resilienza delle comunità locali e riattivazione dei sistemi produttivi" pubblicato dal GAL Open Leader
===

AUTORIZZA

Il soggetto ……………………………………………………………………………….., in qualità di capofila/partner:

☐ all'inserimento del proprio immobile tra quelli oggetto di intervento nell'ambito dell'operazione per la quale si richiede il contributo;

☐ all'esecuzione delle operazioni finanziate;

===

CONCEDE

☐ al soggetto …………………………………………………………… le aree oggetto di investimento sopra indicate, oltre che per la realizzazione delle attività progettuali, per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Luogo e data: _______________, ___________________

LA PROPRIETÀ (*firma*): ________________________

Alla dichiarazione sono allegati:

- copia della carta d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore
- copia dei documenti comprovanti la proprietà degli immobili da parte del soggetto/i firmatario/i
- copia dei documenti comprovanti la concessione in uso del bene al soggetto beneficiario

[1] in caso di comproprietà dovranno essere elencati i nominativi dei comproprietari con i dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale degli stessi e relativa firma. In caso di delega, allegare delega e anche documento d'identità del delegante.
[2] Ripetere quante volte necessario.

ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RISPETTO DEL DIVIETO DI PLURICONTRIBUZIONE
(riferito all'articolo 17 – comma 1 lett. j del bando)

La/il sottoscritta/o .... (cod. fiscale ....)
nata/o a .... provincia di ....
il .... residente in ....
via ....

CON RIFERIMENTO AL BANDO

GAL Open Leader, bando n.., del ....
dell'azione 1.6 "Rafforzamento della resilienza delle comunità locali e riattivazione dei sistemi produttivi"

IN QUALITÀ DI

☐ persona fisica
☐ legale rappresentante del soggetto giuridico ....
(cod. fiscale ...., partita IVA ....)

richiedente un contributo finanziario in conto capitale ai sensi del bando sopra indicato,

SI IMPEGNA, IN CASO DI FINANZIAMENTO:

- **a rispettare il divieto di pluricontribuzione stabilito dall'art. 16 dell'allegato B "Disposizioni attuative" del bando che prevede che gli interventi finanziati non possano beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, comprese sovvenzioni sotto forma di credito d'imposta, detrazioni fiscali e altre forme di aiuto di carattere fiscale;**
- **a comunicare tempestivamente al GAL la sussistenza di eventuali situazioni che potrebbero determinare il mancato rispetto del presente impegno.**

Data e luogo: ...., ...

IL SOTTOSCRITTORE (*firma*): ________________________

Alla dichiarazione è allegata copia di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità

ALLEGATO F

Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
Sottomisura 19.2 – Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale "Open Leader"
Bando azione 1.6 "Rafforzamento della resilienza delle comunità locali"

SCHEDA PROGETTUALE COMUNE

Denominazione Progetto integrato: ________________________

- Il sottoscritto ________________________ nato a ______________________ il __________, C.F. _______
  in qualità di: ☐ legale rappresentante ☐ soggetto legittimato a firmare
  del (Denominazione) ___________________________ (**Partner 1**) codice fiscale/partita IVA/CUAA ________________________ con sede in ____________________________________ CAP _______________ via ________________________________ n. _______

- Il sottoscritto ________________________ nato a ______________________ il __________, C.F. _______
  in qualità di: ☐ legale rappresentante ☐ soggetto legittimato a firmare
  del (Denominazione) ___________________________ (**Partner 2**) codice fiscale/partita IVA/CUAA ________________________ con sede in ____________________________________ CAP _______________ via ________________________________ n. _______

- Il sottoscritto ________________________ nato a ______________________ il __________, C.F. _______
  in qualità di: ☐ legale rappresentante ☐ soggetto legittimato a firmare
  del (Denominazione) ___________________________ (**Partner 3**) codice fiscale/partita IVA/CUAA ________________________ con sede in ____________________________________ CAP _______________ via ________________________________ n. _______

(Altri partner) ----------------------------

C H I E D O N O

la concessione di un contributo in conto capitale per il finanziamento del progetto integrato denominato: (*indicare il titolo del progetto integrato*)

____

DESCRIZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO

Situazione di fatto rilevata a livello territoriale a cui il progetto integrato intende rispondere
Descrizione del progetto integrato che si intende realizzare e dei relativi interventi (Descrivere dettagliatamente il progetto individuando l'idea guida, il fattore di integrazione e indicando gli elementi di complementarità tra i sub-progetti, facendo esplicito riferimento agli elementi caratterizzanti i progetti integrati così come definiti dall'articolo 7, comma 4 del bando)
Descrizione dettagliata delle modalità di gestione della struttura/dei servizi previsti dal progetto integrato

QUADRO ECONOMICO A LIVELLO DI PROGETTO INTEGRATO

	Importo totale sub-progetto	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato
INVESTIMENTO PARTNER 1			
INVESTIMENTO PARTNER 2			
INVESTIMENTO PARTNER 3			
…..			
TOTALE INVESTIMENTO			

Luogo e data

Partner 1 ___________________________

Il legale rappresentante/soggetto legittimato a firmare

____

Partner 2 ___________________________

Il legale rappresentante/soggetto legittimato a firmare

____

Partner 3 ___________________________

Il legale rappresentante/soggetto legittimato a firmare

____

….

ALLEGATO G

Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
Sottomisura 19.2 – Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale "Open Leader"
Bando azione 1.6 "Rafforzamento della resilienza delle comunità locali"

DICHIARAZIONE DI ADESIONE

Il/la sottoscritto/a...
nato/a a .... provincia di ....
il .... residente in ....
via ....
Cod. Fisc. ....

IN QUALITÀ DI

☐ Persona fisica
☐ legale rappresentante dell'associazione denominata ....
☐ legale rappresentante dell'ente ....
☐ altro ....

DÀ ATTO DELLA PRESA VISIONE

del progetto oggetto di richiesta di contributo presentata da .... a valere sulla tipologia di intervento 19.2.1 nell'ambito del bando dell'azione 1.6 "Rafforzamento della resilienza delle comunità locali e riattivazione dei sistemi produttivi" pubblicato dal GAL Open Leader

DICHIARA

☐ di aderire ai servizi realizzati per la seguente motivazione: ....

☐ che la fruizione di tali servizi avverrà con le seguenti modalità: ....

☐ di rappresentare n.ro ______[1] soggetti in quanto: .... (indicare se soci dell'associazione, ecc.)

☐ di allegare idonea documentazione volta a dimostrare il numero dei soggetti rappresentati.

Luogo e data: _______________, ___________________

(*firma*): ________________________

Si allega documento di identità.

[1] Nel caso di persona fisica il numero è pari a uno e non è necessario allegare alcuna documentazione.

ALLEGATO H

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE UNA MICRO O PICCOLA IMPRESA
(riferito all'articolo 17 – comma 1 lett. k del bando)

La/il sottoscritta/o .... (cod. fiscale ....)
nata/o a .... provincia di ....
il .... residente in ....
via ....

CON RIFERIMENTO AL BANDO

GAL Open Leader, bando n.. , del ....
dell'azione 1.6 "Rafforzamento della resilienza delle comunità locali e riattivazione dei sistemi produttivi"

IN QUALITÀ DI PERSONA FISICA
richiedente un contributo finanziario in conto capitale ai sensi del bando sopra indicato,

SI IMPEGNA, IN CASO DI FINANZIAMENTO:

a costituire una micro o piccola impresa entro i termini previsti dall'articolo 19 comma 3 del bando e a rispettarne tutti i requisiti.

Data e luogo: ...., ...

IL SOTTOSCRITTORE (*firma*): ________________________

Alla dichiarazione è allegata copia di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità

ALLEGATO I

DICHIARAZIONE PER ENTI PUBBLICI SULLA NATURA DELL'AIUTO RICHIESTO

(riferito all'articolo 17 – comma 1 lett. l del bando)

La/il sottoscritta/o .... (cod. fiscale ....)
nata/o a .... provincia di ....
il .... residente in ....
via ....

CON RIFERIMENTO AL BANDO

GAL Open Leader, bando n.. , del ....
dell'azione 1.6 "Rafforzamento della resilienza delle comunità locali e riattivazione dei sistemi produttivi"

IN QUALITÀ DI

legale rappresentante del l'Ente pubblico ....

richiedente un contributo finanziario ai sensi del bando sopra indicato,

DICHIARA

☐ **che l'aiuto viene richiesto a titolo di *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in quanto l'intervento ha natura commerciale**

☐ **che l'aiuto viene richiesto in conto capitale in quanto l'intervento ha natura non commerciale poiché** (motivare la scelta):
....

Data e luogo: ...., ...

IL SOTTOSCRITTORE (*firma*): ________________________

Alla dichiarazione è allegata copia di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità

23_27_3_GAR_COORD POL MONT MODIF BANDI GAL TORRE NATISONE AZ. 1.1 E 2.3_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche- Servizio coordinamento politiche per la montagna - Udine

PSR 2014-2022, Misura 19, Sottomisura 19.2, Bandi di Torre-Natisone GAL. Avviso di modifica Bandi Azioni 1.1 e 2.3.

Delibera N. 227.02 dd. 13 giugno 2023

Oggetto: PSR 2014/2022. Bandi dell'azione 2.3 e 1.1, modifica del termine finale di conclusione e rendicontazione delle operazioni.

L'anno duemilaventitre, il giorno 13 del mese di giugno alle ore 11.41 tramite la procedura scritta prevista dall'art. 21 dello Statuto sociale della società "Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto" è stata adottata la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società "TORRE NATISONE GAL" Soc. Cons. a r.l.
Preso atto del momento in cui sono pervenute alla società le approvazioni da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione la rag. Enrichetta Pinosa ha svolto le funzioni di segretario verbalizzante.
Con voto dei consiglieri trasmesso tramite posta elettronica.

NOME – COGNOME	CARICA	VOTO FAVOREVOLE	VOTO CONTRARIO	ASTENUTO
Mauro VENETO	Presidente	X		
Viviana CACITTI	Vicepresidente	X		
Mauro DE MARCO	Membro	X		
Stefano CERNOIA	Membro	X		
Carla LESA	Membro	X		

IL CONSIGLIO

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
VISTO il suddetto Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) e in particolare le disposizioni contenute nella misura 19 (sostegno allo sviluppo locale Leader);
VISTO il bando per la selezione dei gruppi di azione locale per l'attuazione della misura 19 del PSR 2014-2020 pubblicato sul BUR n. 35 del 31 agosto 2016 dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito: bando);
VISTA la deliberazione di questo CDA n. 150/02 del 27/10/2016, con la quale è stata approvata la Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 "Le montagne Blu", presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Regione in data 30 ottobre 2016;
DATO ATTO che con delibera n. 2657 del 29 dicembre 2016 la Giunta regionale ha approvato la SSL del GAL con una dotazione finanziaria di € 3.300.000,00;
VISTI i decreti del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 2627/DGEN del 08/08/2018, n. 117 del 26/02/2019, n. 2697/AGFOR del 12/04/2021, n. 6310/AGFOR del 15/09/2021 attraverso i quali sono state autorizzate quattro varianti alla SSL;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Reg.le n. 1396 del 23/09/2023 attraverso la quale sono stati modificati gli art. 20 e 21 del bando di selezione delle SSL di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1518/2016, prorogando rispettivamente il termine di conclusione delle SSL e di ammissibilità della spesa al 31/12/2024 e prevedendo la possibilità di prorogare le

SSL fino al termine finale di ammissibilità della spesa afferente al FEASR fissato al 31/12/2025;
DATO ATTO che in data 15 maggio 2023 è stata trasmessa al Servizio coordinamento politiche per la montagna richiesta di autorizzazione alla quinta variante sostanziale alla SSL 2014/2022 di cui alla deliberazione di questo Consiglio n. 225/07 del 14/04/2023;
DATO ATTO che con la quinta variante sostanziale è stata richiesta proroga dei termini di attuazione e conclusione della SSL 2014/2022 al 31/12/2024, come meglio specificato attraverso integrazioni volontarie trasmesse al Servizio coordinamento politiche per la montagna in data 05/06/2023;
VISTA la deliberazione n. 205.01 del 28/09/2021 concernente l'approvazione del bando dell'Azione 2.3 "Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale. Progetti integrati pubblico/privato e progetti singoli" ed i relativi allegati ed in particolare l'articolo 5 dell'allegato B "Disposizioni attuative" che al comma 5 prevede che *tutte le operazioni siano concluse e rendicontate entro il 30/06/2023*;
DATO ATTO che lo stesso articolo al comma 4 prevede che le operazioni sono concluse e rendicontate entro 9 mesi per le operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali e fino a 12 mesi per gli interventi realizzati da soggetti pubblici e 12 mesi per le operazioni in beni immobili e fino a 15 mesi per gli interventi realizzati da soggetti pubblici decorrenti dalla data di concessione del sostegno;
VISTI i Provvedimenti di concessione del sostegno a valere sul bando dell'azione 2.3 di data 23/11/2022;
VISTA la deliberazione n. 212.01 del 09/06/2022 concernente l'approvazione del bando dell'Azione 1.1 "Sviluppo e innovazione delle filiere corte e dei sistemi produttivi locali volti alla creazione di reti locali" ed i relativi allegati ed in particolare l'articolo 5 dell'allegato B "Disposizioni attuative" che al comma 5 prevede che *tutte le operazioni siano concluse e rendicontate entro il termine di conclusione della SSL fissato in quel momento al 30/06/2023*;
DATO ATTO che lo stesso articolo al comma 4 prevede che le operazioni sono concluse e rendicontate entro 9 mesi per le operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali e 12 mesi per le operazioni in beni immobili decorrenti dalla data di concessione del sostegno;
DATO ATTO che per le domande di sostegno presentate a valere sul bando dell'azione 1.1 non è stato trasmesso l'atto di concessione in quanto non ancora conclusa la fase istruttoria;
CONSIDERATO che rispetto ai bandi delle azioni 1.1 e 2.3 sopra richiamati, il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni fissato al 30/06/2023, in ragione dell'allora scadenza della SSL 2014/2022, risulta penalizzante rispetto ai termini previsti al comma 4 dell'articolo 5 dei bandi stessi;
TENUTO CONTO delle difficoltà riscontrate dai beneficiari nella realizzazione delle operazioni quale conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e del conflitto russo-ucraino sia in termini di ritardi nelle forniture di beni e servizi e difficoltà nel reperimento delle materie prime da parte degli operatori economici;
VISTA la richiesta di proroga al 31/12/2024 dei termini di conclusione della SSL 2014/2022 trasmessa al Servizio coordinamento politiche per la montagna in data 15/05/2023;
RITENUTO necessario modificare l'Allegato B "Disposizioni attuative" dell'Azione 2.3 "Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale. Progetti integrati pubblico/privato e progetti singoli" e dell'Azione 1.1 "Sviluppo e innovazione delle filiere corte e dei sistemi produttivi locali volti alla creazione di reti locali" attraverso eliminazione per entrambi i bandi del comma 5 dell'articolo 5 "Avvio e conclusione";
All'unanimità

DELIBERA

01) di dare atto di quanto esposto in premessa;
02) di modificare l'Allegato B "Disposizioni attuative" del bando dell'Azione 2.3 "Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo ricreativo

e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale. Progetti integrati pubblico/privato e progetti singoli", approvato con delibera del Cda n. 205.01 del 28/09/2021, attraverso eliminazione del comma 5 dell'articolo 5;

03) di modificare l'Allegato B "Disposizioni attuative" del bando dell'Azione 1.1 "Sviluppo e innovazione delle filiere corte e dei sistemi produttivi locali volti alla creazione di reti locali", approvato con delibera del Cda n. 212.01 del 09/06/2022, attraverso eliminazione del comma 5 dell'articolo 5;

04) di dare mandato al Presidente ad inviare il presente provvedimento alla Struttura regionale responsabile dell'attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2022 per i successivi adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.
Tarcento, 13 giugno 2023

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
Enrichetta Pinosa

IL PRESIDENTE:
Mauro Veneto

23_27_3_AVV_AZ TERR ATERGO BILANCIO 2022_0_INTESTAZIONE_011

Azienda territoriale per l’edilizia residenziale - ATER - Gorizia

Bilancio consuntivo esercizio 2022.

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI GORIZIA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Gorizia - n. 3219/2 del 23/10/2001

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022

approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.15 del 25/05/2023

STATO PATRIMONIALE

				ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2022
ATTIVO						
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		Euro		Euro	
B)	IMMOBILIZZAZIONI:					
	I°	immobilizzazioni immateriali	Euro	48.696	Euro	46.471
	II°	immobilizzazioni materiali	Euro	171.232.608	Euro	170.680.910
	III°	immobilizzazioni finanziarie	Euro		Euro	
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	Euro	171.281.304	Euro	170.727.381
C)	ATTIVO CIRCOLANTE					
	I°	Rimanenze	Euro		Euro	
	II°	Crediti	Euro	5.466.496	Euro	5.700.369
	III°	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	Euro	3.061.046	Euro	3.025.684
	IV°	Disponibilità liquide	Euro	5.551.246	Euro	1.755.763
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	Euro	14.078.788	Euro	10.481.816
D)	RATEI E RISCONTI		Euro	44.757	Euro	25.228
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	Euro	44.757	Euro	25.228
		TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	Euro	185.404.849	Euro	181.234.425
PASSIVO						
A)	PATRIMONIO NETTO		Euro	141.028.800	Euro	135.352.564
		TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	Euro	141.028.800	Euro	135.352.564
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI		Euro	21.873.842	Euro	22.475.907
		TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI B)	Euro	21.873.842	Euro	22.475.907
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		Euro	1.777.376	Euro	1.700.014
		TOTALE TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORDINATO	Euro	1.777.376	Euro	1.700.014
D)	DEBITI					
	1)	obbligazioni	Euro		Euro	
	2)	obbligazioni convertibili	Euro		Euro	
	3)	debiti verso soci per finanziamenti	Euro		Euro	
	4)	debiti verso banche	Euro	40.574	Euro	118.961
	5)	debiti verso altri finanziatori	Euro	16.507.311	Euro	17.465.646
	6)	acconti	Euro	822.163	Euro	817.559
	7)	debiti verso fornitori	Euro	918.028	Euro	759.204
	8)	debiti rappresentati da titoli di credito	Euro		Euro	
	9)	debiti verso imprese controllate	Euro		Euro	
	10)	debiti verso imprese collegate	Euro		Euro	
	11)	debiti verso controllanti	Euro		Euro	
	12)	debiti tributari	Euro	449.231	Euro	75.769
	13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Euro	133.589	Euro	122.235
	14)	altri debiti	Euro	1.731.670	Euro	2.246.867
		TOTALE DEBITI D)	Euro	20.602.566	Euro	21.606.241
E)	RATEI E RISCONTI		Euro	122.265	Euro	99.699
		TOTALE RATEI E RISCONTI E)	Euro	122.265	Euro	99.699
		TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	Euro	185.404.849	Euro	181.234.425

CONTO ECONOMICO

				ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2022
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE					
	1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	Euro	6.523.838	Euro	6.224.020
	2)	variazioni delle rimanenze	Euro		Euro	
	3)	variazioni dei lavori in corso su ordinazione	Euro		Euro	
	4)	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	Euro	232.476	Euro	280.674
	5)	altri ricavi e proventi	Euro	2.773.550	Euro	3.630.064
		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	Euro	9.529.864	Euro	10.134.758
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE					
	6)	per materie prime, sussidiarie,di consumo e di merci	Euro	31.255	Euro	23.770
	7)	per servizi	Euro	2.077.942	Euro	1.891.729
	8)	per godimento di beni di terzi	Euro	15.289	Euro	18.299
	9)	per il personale	Euro	3.419.971	Euro	3.240.228
	10)	ammortamenti e svalutazioni	Euro	1.776.866	Euro	1.666.003
	11)	variazioni delle rimanenze	Euro		Euro	
	12)	accantonamenti per rischi	Euro	196.826	Euro	
	13)	altri accantonamenti	Euro	600.000	Euro	1.700.000
	14)	oneri diversi di gestione	Euro	689.952	Euro	694.248
		TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	Euro	8.808.101	Euro	9.234.277
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	Euro	721.763	Euro	900.481
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
	15)	proventi da partecipazione	Euro		Euro	
	16)	altri proventi finanziari	Euro	56.698	Euro	68.726
	17)	interessi e altri oneri finanziari	Euro	-2.546	Euro	2.704
		TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17)	Euro	59.244	Euro	66.022
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
	18)	rivalutazioni	Euro		Euro	
	19)	svalutazioni	Euro		Euro	
		TOT.RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	Euro		Euro	
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)	Euro	781.007	Euro	966.503
20)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		Euro	-770.491	Euro	-655.325
21)	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		Euro	10.516	Euro	311.178

23_27_3_AVV_COM AMARO 1 PCCA_017

Comune di Amaro (UD)

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano comunale di classificazione acustica - PCCA.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 31 del 28/11/2022 è stata adottata la Variante n° 1 al P.C.C.A. ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 16/2007 e s.m.i.;
Si rende noto altresì che, con deliberazione della G.C. n° 91 del 28/11/2022, si è disposto di non assoggettare detto Piano alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. e alla L.R. n° 16/2008.
A seguito della presente pubblicazione la Variante n. 1 al P.C.C.A. in oggetto sarà depositata presso l'Ufficio Tecnico del Comune, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni/opposizioni.

Amaro, 26 giugno 2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Geremy Scarsini

23_27_3_AVV_COM ARTA TERME DECR 1-2023 ROSA DEI VENTI_016

Comune di Arta Terme (UD)

Decreto n. 01/2023 di data 21 giugno 2023 - Occupazione temporanea immobili per gli interventi urgenti di Protezione civile per la messa in sicurezza del transito lungo la strada comunale Rosa dei Venti - Rivalpo - Malga Valmedan Alta - Malga Cucco (codice intervento D20-artat-0227) - Ordinanza di deposito indennità non accettata ai sensi dell'art. 26 del DPR 8 giugno 2001, n.327 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI

PREMESSO che, con decreto numero 01/2020 di data 12.08.2020 - emesso ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001 - è stata determinata l'indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio da corrispondere alle ditte interessate dall'intervento in oggetto.
ATTESO che, detta indennità è stata comunicata ai soggetti espropriati e che, a seguito delle suddette comunicazioni alcuni soggetti non hanno accettato e condiviso l'indennità offerta.
CHE l'indennità di cui sopra è stata determinata - ai sensi dei precitati artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001 - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso avvenuta il 09.10.2020 e la data di fine lavori avvenuta il 21.10.2021.
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legge e richiamato:
- la Legge Regionale 31.05.2002 n.14
- il D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni.
- l'art. 22 della tabella allegata "B" del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.
- la Legge 1149 del 21.11.1967;
- la Legge n.228 del 15.05.1954.
- l'art.10 D.Lgs n. 23/2011, modificato dall'art. 26, c.1, D.L. n.104/2013, convertito dalla L. 128/2013;
- la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014.

ORDINA

Art. unico

La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Post emergenza Ottobre 2018 è autorizzata al deposito - presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste/Gorizia - delle sotto indicate somme quale indennità non accettate, per l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera in oggetto come previsto dall'art.26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

N.C.T. del Comune di Arta Terme:

1) Foglio 43 Mappale 61 di mq 3270
Da occupare temporaneamente (mq 780 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 67,14
Totale indennità € 67,14
Ditta catastale:
SANDRI ALVIO n. a Paularo il 24.10.1954 proprietà 1/2 (c.f. SNDLVA54R24G381G)
Via Diaz - Fraz. Salino 5 - 33027 PAULARO UD
SANDRI RINO n. a Paularo il 05.12.1961 proprietà 1/2 (c.f. SNDRNI61T05G381L)
Fraz. Salino Via G. Gortani 17 - 33027 PAULARO UD

2) Foglio 44 Mappale 67 di mq 7870 - quota da depositare 2/3
Da occupare temporaneamente (mq 200 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 17,20
Totale indennità € 17,20
Totale indennità da depositare (quota 2/3) € 11,47
Ditta catastale:
CUCCHIARO SERGIO n. a Gemona del Friuli il 11.05.1970 proprietà 2/3 (c.f. CCCSRG70E11D962C)
Via Gjavarin 15 - 33013 GEMONA DEL FRIULI UD

4) Foglio 42 Mappale 4 di mq 1530 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 98 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 8,44
Totale indennità € 8,44
Ditta catastale:
SCARABELLI SABRINA n. a Tolmezzo il 12.10.1971 proprietà 1/1 (c.f. SCRSRN71R52L195A)
Via Provinciale 1 - 33029 RAVEO UD

5) Foglio 42 Mappale 7 di mq 2310 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 30 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 2,58
Totale indennità € 2,58
Ditta catastale:
BOMBARDIER LAURA n. a Tolmezzo il 24.05.1968 proprietà 1/1 (c.f. BMBLRA68E64L195H)
Fraz. Rivalpo 27 - 33022 ARTA TERME UD

6) Foglio 14 Mappale 57 di mq 1720 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 190 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 16,35
Foglio 14 Mappale 110 di mq 1740 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 270 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 23,24
Foglio 14 Mappale 56 di mq 610 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 25 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 2,15
Foglio 42 Mappale 8 di mq 2190 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 20 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 1,72
Totale indennità € 43,46
Ditta catastale:
URBAN GIANFRANCO n. a Arta Terme il 05.10.1943 proprietà 1/1 (c.f. RBNGFR43R05A447Y)
Via Ristori Adelaide 4 - 20129 MILANO MI

7) Foglio 41 Mappale 713 di mq 885 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 220 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 18,94
Foglio 42 Mappale 362 di mq 418 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 120 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 10,33
Foglio 42 Mappale 360 di mq 1636 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 250 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 21,52
Foglio 42 Mappale 358 di mq 92 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 60 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 5,16
Foglio 41 Mappale 715 di mq 401 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 150 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 12,91
Foglio 42 Mappale 9 di mq 3040 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 100 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 8,61
Totale indennità € 77,47
Ditta catastale:
GRAPUTTI SERGIO n. a Arta Terme il 14.04.1944 proprietà 1/1 (c.f. GRPSRG44D14A447X)
Via Pordenone 4 - 33028 TOLMEZZO UD

8) Foglio 41 Mappale 704 di mq 345 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 120 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 10,33
Foglio 41 Mappale 706 di mq 1069 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 110 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 9,47
Foglio 42 Mappale 10 di mq 880 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 20 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 1,72
Totale indennità € 21,52
Ditta catastale:
CRAIGHERO MICHELE n. a Udine il 28.12.1975 proprietà 1/1 (c.f. CRGMHL75T28L483N)
Via IV Novembre 8 - 33029 VILLA SANTINA UD

10) Foglio 41 Mappale 131 di mq 1610 - quota da depositare 1/2
Da occupare temporaneamente (mq 50 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 4,30
Totale indennità € 4,30
Totale indennità da depositare (quota 1/2) € 2,15
Ditta catastale:
CRAIGHERO MICHELE n. a Udine il 28.12.1975 proprietà 1/2 (c.f. CRGMHL75T28L483N)
Via IV Novembre 8 - 33029 VILLA SANTINA UD

11) Foglio 39 Mappale 46 di mq 270 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 70 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 6,03
Totale indennità € 6,03
Ditta catastale:
BANELLI GIOBATTA n. a Arta Terme il 19.07.1945 proprietà 1/3 (c.f. BNLGTT45L19A447W)
Via Pietro Micca 15 - 33010 TAVAGNACCO UD
BANELLI GIULIA n. a Udine il 29.08.1990 proprietà 1/3 (c.f. BNLGLI90M69L483G)
Eredi irreperibili
BANELLI SILVIA n. a Udine il 25.10.1974 proprietà 1/3 (c.f. BNLSLV74R65L483N)
Via San Daniele 42/1 - 33035 MARTIGNACCO UD

12) Foglio 41 Mappale 516 di mq 720 - quota da depositare 2/4
Da occupare temporaneamente (mq 50 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 4,30
Foglio 14 Mappale 142 di mq 9190 - quota da depositare 2/4
Da occupare temporaneamente (mq 410 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 35,30
Totale indennità € 39,60
Totale indennità da depositare (quota 2/4) € 19,80
Ditta catastale:
BANELLI ROBERTO n. a Tolmezzo il 06.05.1967 proprietà 1/4 (c.f. BNLRRT67E06L195K)
Fraz. Valle 65 - 33022 ARTA TERME UD
URBAN ANITA n. a Arta Terme il 10.03.1946 proprietà 1/4 (c.f. RBNNTA46C50A447I)
Fraz. Valle 65 - 33022 ARTA TERME UD

13) Foglio 41 Mappale 137 di mq 2630 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 50 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 4,30
Foglio 41 Mappale 547 di mq 870 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 135 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 11,62
Foglio 41 Mappale 721 di mq 1034 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 100 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 8,61
Totale indennità € 24,53
Ditta catastale:
BANELLI ALDO n. a Tolmezzo il 25.10.1948 proprietà 1/2 (c.f. BNLLDA48R25L195E)
Via G. Matteotti 23 - 33028 TOLMEZZO UD
BANELLI DANIELA n. a Tolmezzo il 09.11.1964 proprietà 1/2 (c.f. BNLDNL64S49L195K)
Via G. Casarini 6 - 33073 CORDOVADO PN

14) Foglio 41 Mappale 130 di mq 940 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 95 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 8,18
Foglio 41 Mappale 658 di mq 55 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 30 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 2,58
Totale indennità € 10,76
Ditta catastale:

MOLINARI ROBERTA n. a Tolmezzo il 17.12.1962 proprietà 1/1 (c.f. MLNRRT62T57L195X)
Via Roma 7/B - 33020 ZUGLIO UD

15) Foglio 41 Mappale 637 di mq 55 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 35 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 3,01
Foglio 41 Mappale 522 di mq 1440 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 65 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 5,59
Foglio 41 Mappale 168 di mq 1980 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 175 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 15,06
Foglio 42 Mappale 397 di mq 845 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 100 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 8,61
Totale indennità € 32,27
Ditta catastale:
BANELLI NATALINA n. a Arta Terme il 12.03.1947 proprietà 1/1 (c.f. BNLNLN47C52A447E)
Frazione Valle 23 - 33022 ARTA TERME UD

16) Foglio 41 Mappale 173 di mq 110 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 65 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 5,59
Totale indennità € 5,59
Ditta catastale:
BERTANZA ANGELINA n. a Arta Terme il 08.03.1961 proprietà 1/2 (c.f. BRTNLN61C48A447F)
Via Sottofratta 13 - 33030 BUIA UD
BERTANZA MONICA n. a Udine il 01.06.1972 proprietà 1/2 (c.f. BRTMNC72H41L483K)
Via Julia 27 - 33017 TARCENTO UD

18) Foglio 14 Mappale 11 di mq 49020 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 490 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 42,18
Foglio 14 Mappale 114 di mq 4670 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 35 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 3,01
Foglio 41 Mappale 647 di mq 691 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 130 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 11,19
Foglio 41 Mappale 649 di mq 3665 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 250 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 21,52
Foglio 41 Mappale 651 di mq 28 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 14 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 1,21
Totale indennità € 79,11
Ditta catastale:
GASPARI CARLA n. a Paularo il 23.12.1949 proprietà 1/12 (c.f. GSPCRL49T63G381T)
Via Don G. Marchetti 19 - 33028 TOLMEZZO UD
URBAN ALDINA n. a Arta Terme il 23.11.1941 proprietà 1/4 (c.f. RBNLDN41S63A447V)
Via De Francesco 29/17/A - 10036 SETTIMO TORINESE TO
URBAN ALDO n. a Tolmezzo il 17.03.1970 proprietà 1/12 (c.f. RBNLDA70C17L195Q)
Strada Del Friuli 509/2 - 34136 TRIESTE TS
URBAN FEDERICO n. a Tolmezzo il 13.04.1971 proprietà 1/12 (c.f. RBNFRC71D13L195G)
Località Padriciano 435/3 - 34149 TRIESTE TS
URBAN LODOVICO n. a Arta Terme il 23.10.1945 proprietà 2/4 (c.f. RBNLVC45R23A447J)
Via Don G. Marchetti 19 - 33028 TOLMEZZO UD

19) Foglio 14 Mappale 74 di mq 210 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 90 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 7,75
Foglio 14 Mappale 112 di mq 38 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 38 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 3,27
Totale indennità € 11,02
Ditta catastale:
GRAPUTTI PASQUA fu Giovanni proprietà 1/1
Irreperibile

20) Foglio 14 Mappale 73 di mq 900 - quota da depositare 1/2
Da occupare temporaneamente (mq 110 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 9,48
Totale indennità € 9,48
Totale indennità da depositare (quota 1/2) € 4,74

Ditta catastale:
CANDONI LIDIA n. a Arta Terme il 03.10.1937 proprietà 1/2 (c.f. CNDLDI37R43A447K)
Via Tito Speri 3 - 25080 SERLE BS

22) Foglio 41 Mappale 652 di mq 279 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 35 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 3,01
Foglio 41 Mappale 654 di mq 1114 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 35 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 3,01
Totale indennità € 6,02
Ditta catastale:
BANELLI FIDES n. a Udine il 04.11.1957 proprietà 1/1 (c.f. BNLFDS57S44L483X)
Via Gorizia 12 - 33028 TOLMEZZO UD

23) Foglio 42 Mappale 374 di mq 32 - quota da depositare 6/9
Da occupare temporaneamente (mq 32 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 2,75
Foglio 42 Mappale 376 di mq 175 - quota da depositare 6/9
Da occupare temporaneamente (mq 70 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 6,03
Foglio 41 Mappale 657 di mq 242 - quota da depositare 6/9
Da occupare temporaneamente (mq 25 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 2,13
Foglio 41 Mappale 655 di mq 509 - quota da depositare 6/9
Da occupare temporaneamente (mq 50 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 4,30
Foglio 42 Mappale 378 di mq 1 - quota da depositare 6/9
Da occupare temporaneamente (mq 1 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,09
Totale indennità € 15,30
Totale indennità da depositare (quota 2/3) € 10,20
Ditta catastale:
BANELLI ESTERINA n. a Arta Terme il 26.09.1936 proprietà 1/3 (c.f. BNLSRN36P66A447T)
Via Castiglione Della Pescaia 14 - 00148 ROMA RM
BANELLI GIULIANA MARIA n. a Arta Terme il 13.05.1939 proprietà 1/3 (c.f. BNLGNM39E53A447S)
Via Fulda 95 - 00148 ROMA RM

24) Foglio 41 Mappale 661 di mq 878 - quota da depositare 3/6
Da occupare temporaneamente (mq 185 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 15,92
Foglio 41 Mappale 695 di mq 91 - quota da depositare 3/6
Da occupare temporaneamente (mq 50 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 4,30
Foglio 41 Mappale 687 di mq 3 - quota da depositare 3/6
Da occupare temporaneamente (mq 3 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,24
Totale indennità € 20,46
Totale indennità da depositare (quota 3/6) € 10,23
Ditta catastale:
LESCHIUTTA FRANCESCA n. a Tolmezzo il 06.05.1978 proprietà 2/12 (c.f. LSCFNC78E46L195K)
Via Fielis 10 - 33020 ZUGLIO UD
LESCHIUTTA ORIETTA n. a Udine il 21.09.1975 proprietà 2/12 (c.f. LSCRTT75P61L483N)
Fraz. Valle 66 - 33022 ARTA TERME UD
ROSSI LUCIA n. a Udine il 24.10.1963 proprietà 1/6 (c.f. RSSLCU63R64L483U)
Via San Floreano 26/C - 33030 BUIA UD

26) Foglio 42 Mappale 394 di mq 676 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 105 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 9,04
Foglio 41 Mappale 667 di mq 2 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 2 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,17
Foglio 41 Mappale 664 di mq 89 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 90 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 7,75
Totale indennità € 16,96
Ditta catastale:
CESCUTTI EZIO n. a Tolmezzo il 07.12.1962 proprietà 1/16 (c.f. CSCZEI62T07L195V)
Fraz. Valle 53 - 33022 ARTA TERME UD
CESCUTTI FRANCA n. a Tolmezzo il 25.02.1967 proprietà 1/16 (c.f. CSCFNC67B65L195Z)
Via Candoni Albino - Fraz. Imponzo 32 - 33028 TOLMEZZO UD
CESCUTTI GENTILE n. a Arta Terme il 25.10.1945 proprietà 2/16 (c.f. CSCGTL45R65A447A)
Via Camarin - Frazione Terzo 23 - 33028 TOLMEZZO UD

CESCUTTI LINA n. a Arta Terme il 16.04.1944 proprietà 2/16 (c.f. CSCLNI44D56A447H)
Via Forni di Sotto 10 - 33028 TOLMEZZO UD
CESCUTTI MIRKO n. in Francia il 06.10.1965 proprietà 1/16 (c.f. CSCMRK65R06Z110Y)
Irreperibile
CESCUTTI RAQUEL n. in Argentina il 25.06.1968 proprietà 1/16 (c.f. CSCRQL68H65Z600G)
Irreperibile
CESCUTTI RINALDO n. a Arta Terme il 12.09.1935 proprietà 2/16 (c.f. CSCRLD35P12A447Z)
c/o Urban Fernanda Frazione Piedim 45 - 33022 ARTA TERME UD
CESCUTTI SILVANA n. in Argentina il 27.07.1959 proprietà 1/16 (c.f. CSCSVN59L67Z600D)
Irreperibile
CESCUTTI TATIANA n. in Francia il 26.09.1966 proprietà 1/16 (c.f. CSCTTN66P66Z110Q)
Via Bufalino 12 sc.C int.5 - 00139 ROMA RM
MASSARINI MARISA n. a Tolmezzo il 06.06.1957 proprietà 2/16 (c.f. MSSMRS57H46L195T)
Località Chiamesans 1 - 33020 SOCCHIEVE UD
ORTIS ROBERTO n. a Tolmezzo il 24.05.1965 proprietà 18/144 (c.f. RTSRRT65E24L195A)
Via Piave 9 - 33028 TOLMEZZO UD

28) Foglio 41 Mappale 449 di mq 210 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 5 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,43
Foglio 42 Mappale 355 di mq 735 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 135 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 11,62
Foglio 42 Mappale 357 di mq 100 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 10 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,86
Foglio 42 Mappale 126 di mq 1810 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 5 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,43
Totale indennità € 13,34
Ditta catastale:
BANELLI ANTONIO n. a Arta Terme il 24.09.1932 proprietà 1/3 (c.f. BNLNTN32P24A447G)
Eredi Irreperibili
BANELLI ERNESTO n. a Arta Terme il 03.05.1937 proprietà 1/3 (c.f. BNLRST37E03A447V)
Via Rosa dei Venti 6 - 33022 ARTA TERME UD
BANELLI MARCELLINA n. a Arta Terme il 27.10.1930 proprietà 1/3 (c.f. BNLMCL30R67A447J)
Via 1 N. 741 - 1900 LA PLATA ARGENTINA

29) Foglio 41 Mappale 674 di mq 612 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 50 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 4,30
Totale indennità € 4,30
Ditta catastale:
BERGAGNINI ALDO n. a Latisana il 22.07.1961 proprietà 1/16 (c.f. BRGLDA61L22E473A)
Via Corona Del Sud 1/11 - 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE
BERGAGNINI ALESSANDRO n. a Latisana il 28.11.1967 proprietà 1/16 (c.f. BRGLSN67S28E473U)
Via Taigete - Bibione 4/6 - 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE
BERGAGNINI LUIGI n. a Paularo il 15.12.1953 proprietà 1/16 (c.f. BRGLGU53T15G381N)
Via Don Giovanni Bosco 8/B - 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE
BERGAGNINI ORIETTA n. a Latisana il 31.10.1970 proprietà 1/16 (c.f. BRGRTT70R71E473L)
Via Annibale Comessatti 13 - 33100 UDINE UD
DI GALLO ERMES n. a Udine il 06.09.1970 proprietà 2/36 (c.f. DGLRMS70P06L483K)
Fraz. Valle 66 - 33022 ARTA TERME UD
DI GALLO GUGLIELMINA n. a Arta Terme il 26.09.1931 proprietà 1/4 (c.f. DGLGLL31P66A447W)
Irreperibile
DI GALLO ITALO n. a Arta Terme il 20.10.1959 proprietà 2/36 (c.f. DGLTLI59R20A447H)
Fraz. Valle 39 - 33022 ARTA TERME UD
DI GALLO PAOLO n. a Tolmezzo il 23.03.1973 proprietà 1/12 (c.f. DGLPLA73C23L195Z)
Via Borta 21 - 33020 ENEMONZO UD
DI GALLO PIERINO n. a Tolmezzo il 27.08.1958 proprietà 2/36 (c.f. DGLPRN58M27L195O)
Fraz. Valle 48 - 33022 ARTA TERME UD
DI GALLO ROMINA n. a Tolmezzo il 14.10.1970 proprietà 1/12 (c.f. DGLRMN70R54L195H)
Fraz. Salino Via M. Santo 5/A - 33027 PAULARO UD
PUPPIS RINA n. a Paularo il 22.09.1946 proprietà 1/12 (c.f. PPPRNI46P62G381M)
Fraz. Salino Vicolo Chiavris 5 - 33027 PAULARO UD
URBAN ENRICHETTA n. a Arta Terme il 25.09.1934 proprietà 3/36 (c.f. RBNNCH34P65A447N)

Fraz. Valle 48 - 33022 ARTA TERME UD

30) Foglio 41 Mappale 676 di mq 5 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 5 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,43
Foglio 41 Mappale 487 di mq 2920 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 65 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 5,59
Totale indennità € 6,02
Ditta catastale:
BORTOLOTTI NATALINO n. a Udine il 18.02.1969 proprietà 1/1 (c.f. BRTNLN69B18L483K)
Via Roma 11 - 33014 TREPPO LIGOSULLO UD

31) Foglio 42 Mappale 154 di mq 480 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 5 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,43
Foglio 41 Mappale 679 di mq 100 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 70 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 6,03
Foglio 41 Mappale 723 di mq 974 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 10 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,86
Totale indennità € 7,32
Ditta catastale:
GRAPUTTI ALEX n. a Tolmezzo il 22.06.1980 proprietà 1/4 (c.f. GRPLXA80H22L195R)
Via A. Zardini 16 - 33028 TOLMEZZO UD
GRAPUTTI OSUALDO n. a Arta Terme il 18.10.1958 proprietà 1/4 (c.f. GRPSLD58R18A447J)
Via Officina Elettrica 13/B - 33028 TOLMEZZO UD
GRAPUTTI RITA n. a Arta Terme il 04.02.1925 proprietà 2/4 (c.f. GRPRTI25B44A447X)
Eredi Graputti Rita c/o Merluzzi Nives Via Peraria 26 - 33022 ARTA TERME UD

32) Foglio 41 Mappale 682 di mq 57 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 35 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 3,01
Foglio 41 Mappale 470 di mq 130 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 5 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,43
Totale indennità € 3,44
Ditta catastale:
CANDUSSIO ELISA n. a Udine il 09.02.1969 proprietà 1/6 (c.f. CNDLSE69B49L483G)
Via C. Percotto - Fraz. Chiaulis 22 - 33027 PAULARO UD
GASPARI PIETRO n. a Paularo il 20.11.1936 proprietà 3/36 (c.f. GSPPTR36S20G381B)
Rue Du Mont 54 - 70110 COURCHATON FRANCIA
GASPARI TULLIO n. a Paularo il 26.07.1944 proprietà 3/36 (c.f. GSPTLL44L26G381V)
Rue D'Alsace 9 - 90100 FECHE L'EGLISE FRANCIA
MOLINARI ANGELINA n. a Arta Terme il 21.07.1913 proprietà 6/36 (c.f. MLNNLN13L61A447S)
Irreperibile
MOLINARI LUIGIA n. a Arta Terme il 16.01.1924 proprietà 6/36 (c.f. MLNLGU24A56A447Z)
Irreperibile
MOLINARI ROSALIA n. a Arta Terme il 26.09.1916 proprietà 6/36 (c.f. MLNRSL16P66A447T)
Eredi Irreperibili
URBAN ASSUNTA n. a Tolmezzo il 09.08.1953 proprietà 2/36 (c.f. RBNSNT53M49L195W)
Via San Isidoro 1 - 44042 CENTO FE
URBAN CARMELA n. a Arta Terme il 17.07.1949 proprietà 2/36 (c.f. RBNCML49L57A447E)
Fraz. Rivalpo 19 - 33022 ARTA TERME UD
URBAN GRAZIELLA n. a Arta Terme il 17.07.1949 proprietà 2/36 (c.f. RBNGZL49L57A447N)
Via Della Bella Cappella - Fraz. Timau 1 - 33026 PALUZZA UD

34) Foglio 41 Mappale 702 di mq 837 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 35 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 3,01
Totale indennità € 3,01
Ditta catastale:
BANELLI GIOBATTA n. a Arta Terme il 19.07.1945 proprietà 1/27 (c.f. BNLGTT45L19A447W)
Via Pietro Micca 15 - 33010 TAVAGNACCO UD
BANELLI GIULIA n. a Udine il 29.08.1990 proprietà 5/108 (c.f. BNLGLI90M69L483G)
Eredi Irreperibili
BANELLI SILVIA n. a Udine il 25.10.1974 proprietà 5/108 (c.f. BNLSLV74R65L483N)
Via San Daniele 42/1 - 33035 MARTIGNACCO UD

CARANDONI GIOVANNI n. a Tolmezzo il 29.09.1947 proprietà 1/3 (c.f. CRNGNN47P29L195A)
Via Vittorio Veneto 116 - 33010 REANA DEL ROIALE UD
DELLA SCHIAVA OSVALDO n. a Paularo il 04.11.1937 proprietà 8/108 (c.f. DLLSLD37S04G381Z)
Via R. Del Din 8/E - 33028 TOLMEZZO UD
MOLINARI VILMA n. a Arta Terme il 18.10.1943 proprietà 14/108 (c.f. MLNVLM43R58A447E)
Via Giovanni XXIII 17 - 33028 TOLMEZZO UD
URBAN PRIMO n. a Arta Terme il 09.10.1932 proprietà 9/27 (c.f. RBNPRM32R09A447C)
Eredi Irreperibili

35) Foglio 41 Mappale 698 di mq 180 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 90 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 7,75
Totale indennità € 7,75
Ditta catastale:
BORTOLOTTI FABRIZIO n. a Udine il 12.03.1966 proprietà 1/1 (c.f. BRTFRZ66C12L483G)
Via Giovanni XXIII 19 - 33028 TOLMEZZO UD

36) Foglio 41 Mappale 701 di mq 1167 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 90 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 7,75
Totale indennità € 7,75
Ditta catastale:
CHIAPPINO FABIANA n. a Manzano il 13.07.1955 proprietà 1/3 (c.f. CHPFBN55L53E899Q)
Via San Giorgio 30/3 - 33044 MANZANO UD
MOLINARI GIOIA n. a Palmanova il 05.02.1979 proprietà 1/3 (c.f. MLNGIO79B45G284D)
Via San Giorgio 30/3 - 33044 MANZANO UD
MOLINARI MARZIA n. a Palmanova il 30.03.1986 proprietà 1/3 (c.f. MLNMRZ86C70G284E)
Via San Giorgio 30/3 - 33044 MANZANO UD

37) Foglio 41 Mappale 707 di mq 2 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 2 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,17
Foglio 41 Mappale 709 di mq 411 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 60 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 5,16
Totale indennità € 5,33
Ditta catastale:
BANELLI PATRIZIA n. a Tolmezzo il 02.09.1963 proprietà 1/2 (c.f. BNLPRZ63P42L195Y)
Fraz. Valle 39 - 33022 ARTA TERME UD
DI GALLO ITALO n. a Arta Terme il 20.10.1959 proprietà 1/2 (c.f. DGLTLI59R20A447H)
Fraz. Valle 39 - 33022 ARTA TERME UD

38) Foglio 41 Mappale 710 di mq 188 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 100 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 8,61
Foglio 41 Mappale 712 di mq 340 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 105 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 9,04
Totale indennità € 17,65
Ditta catastale:
MOLINARI EZIO n. a Arta Terme il 11.10.1957 proprietà 7/48 (c.f. MLNZEI57R11A447U)
Via U. Foscolo 3 - 33020 AMARO UD
MOLINARI GIANNINO n. a Arta Terme il 19.10.1948 proprietà 7/48 (c.f. MLNGNN48R19A447J)
Via Centa 69 - 33022 ARTA TERME UD
MOLINARI NIVES n. a Arta Terme il 21.11.1958 proprietà 7/48 (c.f. MLNNVS58S61A447D)
Fraz. Rivalpo 55 - 33022 ARTA TERME UD
URBAN CESIRA n. a Arta Terme il 11.07.1928 proprietà 3/48 (c.f. RBNCSR28L51A447I)
Comunicato agli eredi:
MOLINARI EZIO Via U. Foscolo 3 - 33020 AMARO UD
MOLINARI GIANNINO Via Centa 69 - 33022 ARTA TERME UD
MOLINARI NIVES Fraz. Rivalpo 55 - 33022 ARTA TERME UD
URBAN ISABELLA n. a Tolmezzo il 20.06.1972 proprietà 5/36 (c.f. RBNSLL72H60L195I)
Via Tito Speri 3 - 25080 SERLE BS
URBAN SILVANO n. a Colleferro il 20.02.1965 proprietà 5/36 (c.f. RBNSVN65B20C858I)
Via Divisione Julia 34 - 33026 PALUZZA UD
URBAN VALTER n. a Tolmezzo il 29.05.1957 proprietà 4/48 (c.f. RBNVTR57E29L195K)
Via Rosa dei Venti 5 - 33022 ARTA TERME UD

URBAN VALTER n. a Tolmezzo il 29.05.1957 proprietà 5/36 (c.f. RBNVTR57E29L195K)
Via Rosa dei Venti 5 - 33022 ARTA TERME UD

39) Foglio 42 Mappale 343 di mq 1686 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 40 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 3,44
Foglio 42 Mappale 368 di mq 222 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 50 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 4,30
Totale indennità € 7,74
Ditta catastale:
LESCHIUTTA LILIANA n. a Arta Terme il 26.10.1949 proprietà 1/6 (c.f. LSCLLN49R66A447C)
Via degli Orti 12 - 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE
LESCHIUTTA LUCIO n. a Tolmezzo il 08.09.1964 proprietà 1/3 (c.f. LSCLCU64P08L195H)
Fraz.Valle 17 - 33022 ARTA TERME UD
LESCHIUTTA MARISA n. a Arta Terme il 22.10.1952 proprietà 1/6 (c.f. LSCMRS52R62A447Z)
Irreperibile
MIGNOGNA KATIA n. a Tolmezzo il 23.07.1974 proprietà 2/6 (c.f. MGNKTA74L63L195J)
Via della Vittoria 7/1 - 33100 UDINE UD arteelibro@pec.confcooperative.it)

40) Foglio 42 Mappale 386 di mq 86 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 60 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 5,16
Foglio 42 Mappale 381 di mq 123 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 123 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 10,59
Foglio 42 Mappale 379 di mq 1306 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 235 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 20,23
Foglio 42 Mappale 341 di mq 83 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 83 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 7,14
Foglio 42 Mappale 389 di mq 2 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 2 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,17
Totale indennità € 43,29
Ditta catastale:
LESCHIUTTA GIOVANNINA n. a Tolmezzo il 30.04.1958 proprietà 1/6 (c.f. LSCGNN58D70L195F)
Piazza G. Bellina - Fraz. Villafuori 10 - 33027 PAULARO UD
LESCHIUTTA LILIANA n. a Arta Terme il 26.10.1949 proprietà 1/6 (c.f. LSCLLN49R66A447C)
Via degli Orti 12 - 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE
LESCHIUTTA LUCIO n. a Tolmezzo il 08.09.1964 proprietà 3/6 (c.f. LSCLCU64P08L195H)
Fraz.Valle 17 - 33022 ARTA TERME UD
LESCHIUTTA MARISA n. a Arta Terme il 22.10.1952 proprietà 1/6 (c.f. LSCMRS52R62A447Z)
Irreperibile

41) Foglio 42 Mappale 352 di mq 860 - quota da depositare 141/180
Da occupare temporaneamente (mq 60 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 5,16
Foglio 42 Mappale 350 di mq 901 - quota da depositare 141/180
Da occupare temporaneamente (mq 205 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 17,64
Foglio 42 Mappale 348 di mq 348 - quota da depositare 141/180
Da occupare temporaneamente (mq 55 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 4,73
Totale indennità € 27,53
Totale indennità da depositare (quota 141/180) € 21,59
Ditta catastale:
BANELLI ESTERINA n. a Arta Terme il 26.09.1936 proprietà 1/15 (c.f. BNLSRN36P66A447T)
Via Castiglione Della Pescaia 14 - 00148 ROMA RM
BANELLI GIULIANA MARIA n. a Arta Terme il 13.05.1939 proprietà 1/15 (c.f. BNLGNM39E53A447S)
Via Fulda 95 - 00148 ROMA RM
URBAN ALICE n. a Arta Terme il 17.12.1911 proprietà 1/5 (c.f. RBNLCA11T57A447I)
Eredi irreperibili
URBAN LIETTA n. in Francia il 09.07.1943 proprietà 1/10 (c.f. RBNLTT43L49Z110L)
Schmiedestrasse 8 - 4512 BELLACH SVIZZERA
URBAN MARIA IOLANDA n. a Arta Terme il 20.09.1910 proprietà 1/5 (c.f. RBNMLN10P60A447U)
Eredi irreperibili
URBAN PASCAL MARCEL n. in Francia il 05.02.1970 proprietà 50/1000 (c.f. RBNPCL70B05Z110N)
Irreperibile
URBAN PHILIPPE n. in Francia il 29.10.1965 proprietà 50/1000 (c.f. RBNPLP65R29Z110L)

Irreperibile
URBAN RENATO n. a Arta Terme il 26.01.1940 proprietà 1/20 (c.f. RBNRNT40A26A447M)
Via di Vigna Stelluti 176 - 00191 ROMA RM

42) Foglio 42 Mappale 103 di mq 830 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 5 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,43
Totale indennità € 0,43
Ditta catastale:
MOLINARI VILMA n. a Arta Terme il 18.10.1943 proprietà 1/1 (c.f. MLNVLM43R58A447E)
Via Giovanni XXIII 17 - 33028 TOLMEZZO UD

43) Foglio 42 Mappale 371 di mq 252 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 55 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 4,73
Foglio 42 Mappale 369 di mq 15 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 15 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 1,29
Foglio 42 Mappale 363 di mq 58 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 20 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 1,72
Foglio 42 Mappale 373 di mq 70 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 55 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 4,73
Totale indennità € 12,47
Ditta catastale:
BANELLI ALBERTO n. a Arta Terme il 07.08.1940 proprietà 1/2 (c.f. BNLLRT40M07A447Z)
Via Caduti Di Nassirya 25 - 00066 MANZIANA RM
BANELLI ALDINA n. a Arta Terme il 08.06.1947 proprietà 1/2 (c.f. BNLLDN47H48A447E)
Via Molin Nuovo 11/Q - 33100 UDINE UD

44) Foglio 42 Mappale 383 di mq 2 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 2 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,17
Totale indennità € 0,17
Ditta catastale:
GRAPUTTI VITTORIO n. a Arta Terme il 05.10.1913 proprietà 1/1 (c.f. GRPVTR13R05A447L)
Eredi irreperibili

45) Foglio 42 Mappale 130 di mq 60 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 10 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,86
Foglio 42 Mappale 384 di mq 517 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 45 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 3,87
Totale indennità € 4,73
Ditta catastale:
BANELLI ENZO n. a Arta Terme il 28.02.1947 proprietà 1/3 (c.f. BNLNZE47B28A447U)
Eredi irreperibili
BANELLI ESTERINA n. a Arta Terme il 26.09.1936 proprietà 1/3 (c.f. BNLSRN36P66A447T)
Via Castiglione Della Pescaia 14 - 00148 ROMA RM
BANELLI GIULIANA MARIA n. a Arta Terme il 13.05.1939 proprietà 1/3 (c.f. BNLGNM39E53A447S)
Via Fulda 95 - 00148 ROMA RM

46) Foglio 42 Mappale 390 di mq 23 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 23 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 1,98
Totale indennità € 1,98
Ditta catastale:
BANELLI LOUISETTE ANNIE NELLA n. in Francia il 29.05.1954 proprietà 1/1 (c.f. BNLLTT54E69Z110L)
Irreperibile

47) Foglio 42 Mappale 402 di mq 1402 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 395 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 34,00
Foglio 42 Mappale 403 di mq 165 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 45 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 3,87
Foglio 42 Mappale 400 di mq 9920 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 165 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 14,20
Totale indennità € 52,07
Ditta catastale:

VUERLI ADELCHI n. a Paularo il 07.03.1941 proprietà 1/2 (c.f. VRLDCH41C07G381V)
Eredi Via P. Zorutti - Fraz. Trelli 83 - 33027 PAULARO UD
VUERLI GINO n. a Paularo il 23.06.1948 proprietà 1/2 (c.f. VRLGNI48H23G381Z)
Via P. Zorutti - Fraz. Trelli 83 - 33027 PAULARO UD

48) Foglio 42 Mappale 404 di mq 437 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 30 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 2,58
Totale indennità € 2,58
Ditta catastale:
BANELLI ELENA n. a Udine il 30.07.1982 proprietà 2/6 (c.f. BNLLNE82L70L483Q)
Via S. Gervasio 77 - 33045 NIMIS UD
BANELLI GIOBATTA n. a Arta Terme il 19.07.1945 proprietà 3/6 (c.f. BNLGTT45L19A447W)
Via Pietro Micca 15 - 33010 TAVAGNACCO UD
MONAI NERINA n. a Nimis il 11.04.1953 proprietà 1/6 (c.f. MNONRN53D51F898A)
Via S. Gervasio 77 - 33045 NIMIS UD

49) Foglio 42 Mappale 406 di mq 159 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 60 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 5,16
Totale indennità € 5,16
Ditta catastale:
DE TONI ANNA fu Osvaldo comproprietà
Irreperibile
DE TONI GIOVANNI fu Osvaldo comproprietà
Irreperibile
DE TONI GIUDITTA fu Osvaldo comproprietà
Irreperibile
DE TONI LUGI fu Osvaldo comproprietà
Irreperibile
DE TONI MADDALENA fu Osvaldo comproprietà
Irreperibile
DE TONI MARIA fu Osvaldo comproprietà
Irreperibile
DELLA SCHIAVA AMERIGO fu Fedele comproprietà
Irreperibile
DELLA SCHIAVA LUCIO fu Fedele comproprietà
Irreperibile
DELLA SCHIAVA OLIMPIO fu Fedele comproprietà
Irreperibile

50) Foglio 42 Mappale 410 di mq 1 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 1 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,09
Totale indennità € 0,09
Ditta catastale:
URBAN ANNA n. a Roma il 04.03.1935 proprietà 1/4 (c.f. RBNNNA35C44H501I)
Eredi irreperibili
URBAN NATALE n. a Roma il 26.10.1942 proprietà 1/4 (c.f. RBNNTL42R26H501T)
Eredi irreperibili
URBAN PIETRO ANGELO n. a Roma il 24.02.1933 proprietà 1/3 (c.f. RBNPRN33B24H501C)
Eredi irreperibili
URBAN SILVANA n. a Roma il 04.07.1940 proprietà 1/4 (c.f. RBNSVN40L44H501M)
Via di Casal Bruciato 53 Sc. B - 00159 ROMA RM

52) Foglio 42 Mappale 413 di mq 22 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 15 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 1,29
Totale indennità € 1,29
Ditta catastale:
URBAN LUCIO n. a Roma il 09.11.1958 proprietà 1/1 (c.f. RBNLCU58S09H501J)
Viale Bruno Pelizzi 163 pl.C 4 sc.C - 00173 ROMA RM

53) Foglio 42 Mappale 416 di mq 120 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 45 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 3,87
Totale indennità € 3,87

Ditta catastale:
MOLINARI EZIO n. a Arta Terme il 11.10.1957 proprietà 7/12 (c.f. MLNZEI57R11A447U)
Via U. Foscolo 3 - 33020 AMARO UD
MOLINARI GIANNINO n. a Arta Terme il 19.10.1948 proprietà 1/12 (c.f. MLNGNN48R19A447J)
Via Centa 69 - 33022 ARTA TERME UD
MOLINARI NIVES n. a Arta Terme il 21.11.1958 proprietà 1/12 (c.f. MLNNVS58S61A447D)
Fraz. Rivalpo 55 - 33022 ARTA TERME UD
URBAN CESIRA n. a Arta Terme il 11.07.1928 proprietà 3/12 (c.f. RBNCSR28L51A447I)
Comunicato agli eredi:
MOLINARI EZIO Via U. Foscolo 3 - 33020 AMARO UD
MOLINARI GIANNINO Via Centa 69 - 33022 ARTA TERME UD
MOLINARI NIVES Fraz. Rivalpo 55 - 33022 ARTA TERME UD

54) Foglio 42 Mappale 419 di mq 272 - quota da liquidare 3/4
Da occupare temporaneamente (mq 75 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 6,04
Totale indennità € 6,04
Totale indennità da depositare (quota 3/4) € 4,53
Ditta catastale:
URBAN ADRIANO n. a Roma il 18.09.1970 proprietà 1/12 (c.f. RBNDRN70P18H501J)
Via Fiume Bianco 5 - 00144 ROMA RM
URBAN ANDREA n. a Roma il 16.03.1975 proprietà 1/12 (c.f. RBNNDR75C16H501Z)
Largo Emilio Quadrelli 5 Sc.B int.10 - 00148 ROMA RM
URBAN BRUNO n. a Roma il 01.04.1967 proprietà 1/12 (c.f. RBNBRN67D01H501W)
Via Prospero Santacroce 117 - 00167 ROMA RM
URBAN NIVES n. a Roma il 01.09.1958 proprietà 1/4 (c.f. RBNNVS58P41H501O)
Via Prospero Santacroce 117 - 00167 ROMA RM
URBAN ORAZIO n. a Roma il 17.02.1953 proprietà 1/4 (c.f. RBNRZO53B17H501H)
Via San Marco 27 - 03048 SANT'APOLLINARE FR

55) Foglio 42 Mappale 160 di mq 330 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 10 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,86
Totale indennità € 0,86
Ditta catastale:
DI GALLO ERMES n. a Udine il 06.09.1970 proprietà 1/1 (c.f. DGLRMS70P06L483K)
Fraz. Valle 66 - 33022 ARTA TERME UD

56) Foglio 42 Mappale 429 di mq 37 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 30 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 2,58
Totale indennità € 2,58
Ditta catastale:
BANELLI ERNESTO n. a Arta Terme il 03.05.1937 usufrutto 1/2 (c.f. BNLRST37E03A447V)
Via Rosa dei Venti 6 - 33022 ARTA TERME UD
BANELLI IOLE n. a Arta Terme il 19.09.1941 usufrutto 1/2 (c.f. BNLLIO41P59A447A)
Via Rosa dei Venti 6 - 33022 ARTA TERME UD
SCARABELLI SARA n. a Tolmezzo il 23.01.1998 nuda proprietà 1/1 (c.f. SCRSRA98A63L195U)
Via Rosa Dei Venti 6 - 33022 ARTA TERME UD

57) Foglio 42 Mappale 434 di mq 91 - quota da depositare 2/4
Da occupare temporaneamente (mq 30 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 2,60
Totale indennità € 2,60
Totale indennità da depositare (quota 2/4) € 1,30
Ditta catastale:
URBAN RENATO n. a Arta Terme il 26.01.1940 proprietà 1/4 (c.f. RBNRNT40A26A447M)
Via di Vigna Stelluti 176 - 00191 ROMA RM
URBAN RENZO n. a Arta Terme il 14.02.1944 proprietà 1/4 (c.f. RBNRNZ44B14A447O)
Rue de La Durance 2 - 75012 PARIGI FRANCIA

58) Foglio 45 Mappale 346 di mq 511 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 85 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 7,32
Totale indennità € 7,32
Ditta catastale:

DESCOMPS ROSINE n. in Francia il 22.12.1935 proprietà 1/6 (c.f. DSCRSN35T62Z110G)
Irreperibile
URBAN CORINNE n. in Francia il 27.05.1962 proprietà 1/6 (c.f. RBNCNN62E67Z110K)
Irreperibile
URBAN ERIC GUY n. in Francia il 01.05.1964 proprietà 1/6 (c.f. RBNRGY64E01Z110K)
Irreperibile
URBAN GIOVANNA n. a Arta Terme il 11.01.1928 proprietà 3/6 (c.f. RBNGNN28A51A447N)
Irreperibile

59) Foglio 42 Mappale 347 di mq 646 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 40 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 3,44
Foglio 42 Mappale 345 di mq 523 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 390 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 33,57
Totale indennità € 37,01
Ditta catastale:
BORTOLOTTI GIUDITTA n. a Arta Terme il 17.07.1917 proprietà 6/24 (c.f. BRTGTT17L57A447D)
Eredi irreperibili
MOLINARI ERMINIO n. a Arta Terme il 06.02.1927 proprietà 6/24 (c.f. MLNRMN27B06A447Y)
Irreperibile
MOLINARI IVAN n. a Arta Terme il 24.06.1947 proprietà 3/24 (c.f. MLNVNI47H24A447Q)
Rue Charriere 3 - 7000 NOIDANS LES VESOUL FRANCIA
MOLINARI ORNELLA FIDES n. a Arta Terme il 29.02.1956 proprietà 3/24 (c.f. MLNRLL56B69A447B)
Fraz. Rivalpo 60 - 33022 ARTA TERME UD
URBAN ISABELLA n. a Tolmezzo il 20.06.1972 proprietà 5/72 (c.f. RBNSLL72H60L195I)
Via Tito Speri 3 - 25080 SERLE BS
URBAN SILVANO n. a Colleferro il 20.02.1965 proprietà 5/72 (c.f. RBNSVN65B20C858I)
Via Divisione Julia 34 - 33026 PALUZZA UD
URBAN VALTER n. a Tolmezzo il 29.05.1957 proprietà 1/24 (c.f. RBNVTR57E29L195K)
Via Rosa dei Venti 5 - 33022 ARTA TERME UD
URBAN VALTER n. a Tolmezzo il 29.05.1957 proprietà 5/72 (c.f. RBNVTR57E29L195K)
Via Rosa dei Venti 5 - 33022 ARTA TERME UD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OO.PP. E R.U.P.
UFFICIO ESPROPRI:
p.i. Maurizio Bubisutti

23_27_3_AVV_COM ARTA TERME DECR 2-2023 ROSA DEI VENTI_015

Comune di Arta Terme (UD)

Decreto n. 02/2023 di data 21 giugno 2023 - Occupazione temporanea immobili per gli interventi urgenti di Protezione civile per la messa in sicurezza del transito lungo la strada comunale Rosa dei Venti - Rivalpo - Malga Valmedan Alta - Malga Cucco (codice intervento D20-artat-0227) - Ordinanza di pagamento indennità accettata ai sensi dell'art. 26 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI

PREMESSO che, con decreto numero 01/2020 di data 12.08.2020 - emesso ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001 - è stata determinata l'indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio da corrispondere alle ditte interessate dall'intervento in oggetto.
ATTESO che, detta indennità è stata comunicata ai soggetti espropriati e che, a seguito delle suddette comunicazioni alcuni soggetti hanno accettato e condiviso l'indennità offerta.
CHE l'indennità di cui sopra è stata determinata - ai sensi dei precitati artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001 - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso avvenuta il 09.10.2020 e la data di fine lavori avvenuta il 21.10.2021.
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legge e richiamato:

- la Legge Regionale 31.05.2002 n.14
- il D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni.
- l'art. 22 della tabella allegata "B" del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.
- la Legge 1149 del 21.11.1967;
- la Legge n.228 del 15.05.1954.
- l'art.10 D.Lgs n. 23/2011, modificato dall'art. 26, c.1, D.L. n.104/2013, convertito dalla L. 128/2013;
- la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014.

ORDINA

Art. unico

La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Post emergenza Ottobre 2018 è autorizzata al pagamento delle sotto indicate somme quali indennità accettate, per l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera in oggetto come previsto dall'art.26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

N.C.T. del Comune di Arta Terme:

2) Foglio 44 Mappale 67 di mq 7870 - quota da liquidare 1/3
Da occupare temporaneamente (mq 200 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 17,20
Totale indennità € 17,20
Totale indennità da liquidare (quota 1/3) € 5,73
Ditta catastale:
ADAMO MARIATERESA n. a Parma il 04.05.1972 proprietà 1/3 (c.f. DMAMTR72E44G337H)
da liquidare € 5,73

3) Foglio 44 Mappale 7 di mq 4170 - quota da liquidare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 45 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 3,87
Totale indennità € 3,87
Ditta catastale:
SANDRI IRENO n. a Arta Terme il 16.01.1950 proprietà 1/1 (c.f. SNDRNI50A16A447H)
da liquidare € 3,87

9) Foglio 42 Mappale 11 di mq 1150 - quota da liquidare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 35 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 3,01
Totale indennità € 3,01
Ditta catastale:
BORTOLOTTI ANNA MARIA n. a Udine il 19.02.1968 proprietà 1/1 (c.f. BRTNMR68B59L483H)
da liquidare € 3,01

10) Foglio 41 Mappale 131 di mq 1610 - quota da liquidare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 50 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 4,30
Totale indennità € 4,30
Totale indennità da liquidare (quota 1/2) € 2,15
Ditta catastale:
BORTOLOTTI ANNA MARIA n. a Udine il 19.02.1968 proprietà 1/2 (c.f. BRTNMR68B59L483H)
da liquidare € 2,15

12) Foglio 41 Mappale 516 di mq 720 - quota da liquidare 2/4
Da occupare temporaneamente (mq 50 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 4,30
Foglio 14 Mappale 142 di mq 9190 - quota da liquidare 2/4
Da occupare temporaneamente (mq 410 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 35,30
Totale indennità € 39,60
Totale indennità da liquidare (quota 2/4) € 19,80
Ditta catastale:
BANELLI ELSA n. a Arta Terme il 09.06.1943 proprietà 2/4 (c.f. BNLLSE43H49A447Y)
da liquidare € 19,80

17) Foglio 14 Mappale 123 di mq 3410 - quota da liquidare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 75 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 6,46
Foglio 14 Mappale 111 di mq 1970 - quota da liquidare 1/1

Da occupare temporaneamente (mq 90 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 7,75
Foglio 41 Mappale 642 di mq 539 - quota da liquidare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 170 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 14,63
Foglio 41 Mappale 718 di mq 553 - quota da liquidare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 140 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 12,05
Foglio 41 Mappale 644 di mq 3645 - quota da liquidare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 70 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 6,03
Foglio 41 Mappale 716 di mq 346 - quota da liquidare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 70 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 6,03
Totale indennità € 52,95
Ditta catastale:
URBAN ELEONORA n. a Arta Terme il 07.02.1945 proprietà 1/1 (c.f. RBNLNR45B47A447M)
da liquidare € 52,95

20) Foglio 14 Mappale 73 di mq 900 - quota da liquidare 1/2
Da occupare temporaneamente (mq 110 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 9,48
Totale indennità € 9,48
Totale indennità da liquidare (quota 1/2) € 4,74
Ditta catastale:
CANDONI ILARIO n. a Arta Terme il 19.12.1940 proprietà 1/2 (c.f. CNDLRI40T19A447X)
da liquidare € 4,74

21) Foglio 14 Mappale 115 di mq 1230 - quota da liquidare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 100 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 8,61
Totale indennità € 8,61
Ditta catastale:
PETRIC STEFANO n. a Udine il 22.05.1965 proprietà 1/1 (c.f. PTRSFN65E22L483P)
da liquidare € 8,61

23) Foglio 42 Mappale 374 di mq 32 - quota da liquidare 3/9
Da occupare temporaneamente (mq 32 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 2,75
Foglio 42 Mappale 376 di mq 175 - quota da liquidare 3/9
Da occupare temporaneamente (mq 70 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 6,03
Foglio 41 Mappale 657 di mq 242 - quota da liquidare 3/9
Da occupare temporaneamente (mq 25 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 2,13
Foglio 41 Mappale 655 di mq 509 - quota da liquidare 3/9
Da occupare temporaneamente (mq 50 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 4,30
Foglio 42 Mappale 378 di mq 1 - quota da liquidare 3/9
Da occupare temporaneamente (mq 1 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,09
Totale indennità € 15,30
Totale indennità da liquidare (quota 3/9) € 5,10
Ditta catastale:
BANELLI CHIARA n. a Roma il 20.03.1992 proprietà 1/9 (c.f. BNLCHR92C60H501E)
da liquidare € 1,70
BANELLI PAOLO n. a Roma il 02.08.1990 proprietà 1/9 (c.f. BNLPLA90M02H501W)
da liquidare € 1,70
CONTINI AURELIA n. a Cuglieri il 27.06.1953 proprietà 1/9 (c.f. CNTRLA53H67D200O)
da liquidare € 1,70

24) Foglio 41 Mappale 661 di mq 878 - quota da liquidare 3/6
Da occupare temporaneamente (mq 185 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 15,92
Foglio 41 Mappale 695 di mq 91 - quota da liquidare 3/6
Da occupare temporaneamente (mq 50 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 4,30
Foglio 41 Mappale 687 di mq 3 - quota da liquidare 3/6
Da occupare temporaneamente (mq 3 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,24
Totale indennità € 20,46
Totale indennità da liquidare (quota 3/6) € 10,23
Ditta catastale:
DE CORTI GIUSEPPINA n. a Arta Terme il 07.10.1930 proprietà 2/6 (c.f. DCRGPP30R47A447D)
da liquidare € 6,82
ROSSI ELENA n. a Udine il 11.03.1965 proprietà 1/6 (c.f. RSSLNE65C51L483I)
da liquidare € 3,41

25) Foglio 41 Mappale 364 di mq 500 - quota da liquidare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 10 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,86
Totale indennità € 0,86
Ditta catastale:
BORTOLOTTI ANCILLA n. a Arta Terme il 08.01.1942 proprietà 1/2 (c.f. BRTNLL42A48A447U)
da liquidare € 0,43
BORTOLOTTI MIRELLA n. a Udine il 20.10.1961 proprietà 1/2 (c.f. BRTMLL61R60L483U)
da liquidare € 0,43

27) Foglio 41 Mappale 447 di mq 330 - quota da liquidare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 25 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 2,15
Foglio 41 Mappale 668 di mq 181 - quota da liquidare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 130 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 11,19
Foglio 41 Mappale 690 di mq 4 - quota da liquidare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 4 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,34
Foglio 41 Mappale 692 di mq 156 - quota da liquidare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 10 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 0,86
Totale indennità € 14,54
Ditta catastale:
BANELLI GIOVANNINA n. a Udine il 03.10.1952 proprietà 1/2 (c.f. BNLGNN52R43L483V)
da liquidare € 7,27
SANDRI IRENO n. a Arta Terme il 16.01.1950 proprietà 1/2 (c.f. SNDRNI50A16A447H)
da liquidare € 7,27

33) Foglio 41 Mappale 685 di mq 350 - quota da depositare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 105 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 9,04
Totale indennità € 9,04
Ditta catastale:
MOLINARI LUCIA n. a Arta Terme il 22.10.1937 proprietà 1/1 (c.f. MLNLCU37R62A447S)
da liquidare € 9,04

41) Foglio 42 Mappale 352 di mq 860 - quota da liquidare 39/180
Da occupare temporaneamente (mq 60 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 5,16
Foglio 42 Mappale 350 di mq 901 - quota da liquidare 39/180
Da occupare temporaneamente (mq 205 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 17,64
Foglio 42 Mappale 348 di mq 348 - quota da liquidare 39/180
Da occupare temporaneamente (mq 55 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 4,73
Totale indennità € 27,53
Totale indennità da liquidare (quota 39/180) € 5,94
Ditta catastale:
BANELLI CHIARA n. a Roma il 20.03.1992 proprietà 4/180 (c.f. BNLCHR92C60H501E)
da liquidare € 0,61
BANELLI PAOLO n. a Roma il 02.08.1990 proprietà 4/180 (c.f. BNLPLA90M02H501W)
da liquidare € 0,61
CONTINI AURELIA n. a Cuglieri il 27.06.1953 proprietà 4/180 (c.f. CNTRLA53H67D200O)
da liquidare € 0,61
URBAN LUCIA n. a Tolmezzo il 31.07.1949 proprietà 9/180 (c.f. RBNLCU49L71L195X)
da liquidare € 1,37
URBAN MARIA n. a Arta Terme il 14.04.1947 proprietà 9/180 (c.f. RBNMRA47D54A447M)
da liquidare € 1,37
URBAN RENZO n. a Arta Terme il 14.02.1944 proprietà 9/180 (c.f. RBNRNZ44B14A447O)
da liquidare € 1,37

51) Foglio 42 Mappale 149 di mq 170 - quota da liquidare 1/1
Da occupare temporaneamente (mq 25 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 2,15
Totale indennità € 2,15
Ditta catastale:
BANELLI VITTORINO n. a Arta Terme il 25.03.1948 proprietà 1/1 (c.f. BNLVTR48C25A447G)
da liquidare € 2,15

54) Foglio 42 Mappale 419 di mq 272 - quota da liquidare 1/4
Da occupare temporaneamente (mq 75 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 6,04
Totale indennità € 6,04
Totale indennità da liquidare (quota 1/4) € 1,51
Ditta catastale:
URBAN TINO n. a Arta Terme il 06.10.1938 proprietà 1/4 (c.f. RBNTNI38R06A447O)
da liquidare € 1,51

57) Foglio 42 Mappale 434 di mq 91 - quota da liquidare 2/4
Da occupare temporaneamente (mq 30 x €/mq 1,00) /12/365x377 € 2,60
Totale indennità € 2,60
Totale indennità da liquidare (quota 2/4) € 1,30
Ditta catastale:
URBAN LUCIA n. a Tolmezzo il 31.07.1949 proprietà 1/4 (c.f. RBNLCU49L71L195X)
da liquidare € 0,65
URBAN MARIA n. a Arta Terme il 14.04.1947 proprietà 1/4 (c.f. RBNMRA47D54A447M)
da liquidare € 0,65

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OO.PP. E R.U.P.
UFFICIO ESPROPRI:
p.i. Maurizio Bubisutti

23_27_3_AVV_COM CASTIONS DI STRADA 16 PRGC_018

Comune di Castions di Strada (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale (PRGC), "Ampliamento cava Tamburlini".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 63 bis della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.05.2023, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.).
Ai sensi dell'art. 63 bis della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 26.06.2023 al 27.07.2023 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 27 luglio 2023, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Gli elaborati relativi possono essere consultati sul sito internet del Comune di Castions di Strada al seguente indirizzo/link:
https://www.comune.castionsdistrada.ud.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/303

Castions di Strada, 26 giugno 2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
per. ind. Antonino Zanchetta

23_27_3_AVV_COM GONARS DECR ESPR 1_003

Comune di Gonars (UD)

Decreto d'esproprio ex art. 23 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 - Opere denominate "Sistemazione di un'area urbana da adibire alla promozione delle pratiche sportive ed escursionistiche

all’aria aperta e realizzazione di nuove attrezzature per attività sportive all’aperto”. CUP: D79J21015470006.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione delle opere denominate “Sistemazione di un’area urbana da adibire alla promozione delle pratiche sportive ed escursionistiche all’aria aperta e realizzazione di nuove attrezzature per attività sportive all’aperto”, CUP: D79J21015470006 - l’espropriazione definitiva degli immobili i cui dati essenziali attinenti all’individuazione dei mappali, superfici, intestatari, indennità, estremi dei pagamenti, sono di seguito riportati, il tutto sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito nei modi e termini previsti dall’ art. 24 del citato D.P.R. 327/2001:

- mappale 26, avente una superficie totale di mq 60,00, classificato come bosco ceduo classe U, RD 0,11 RA 0,02;
- mappale 41, avente una superficie totale di mq 270,00, classificato come seminativo classe 3, RD 1,95 RA 1,19;
- mappale 377, avente una superficie totale di mq 40,00, classificato come vigneto ceduo classe U, RD 0,45 RA 0,29;
- mappale 380, avente una superficie totale di mq 1.320,00, classificato come seminativo classe 3, RD 9,54 RA 5,79;

nel vigente PRGC classificati in zona S5d “Servizi ed attrezzature collettive - verde di quartiere”;
mappali di proprietà della Sig.ra Dose Annalisa, nata a Palmanova il 29/08/1968, DSONLS68M69G284L, residente a Gonars in via De Amicis n. 21.
L’indennità di esproprio ammontante a € 21.055,00, in base alle tracciabilità comunicata con le modalità di legge, per intero liquidata alla proprietà, con mandato di pagamento n. 522 in data 23/03/2023.

Art. 2

A cura del Comune di Gonars, il presente decreto, dovrà essere notificato alla ditta espropriata, nelle forme degli atti processuali civili, registrato e trascritto presso i competenti uffici nei termini di legge, nonché inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti i diritti reali o personali gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata, le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.

Art. 3

Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell’art. 21 della Legge 06.12.1971 n. 1034 avanti al T.A.R. Regionale entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza ovvero, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
L’opposizione di terzi è proponibile entro i 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto di cui al precedente art. 2 del presente decreto; decorso tale termine in assenza di impugnazioni anche per i terzi l’indennità rimane fissata nelle somme relative agli importi liquidati.
Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull’indennità.

Gonars, 20 giugno 2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO:
arch. Marco Peluffo

23_27_3_AVV_COM PORDENONE VAR 5 PIANO RECUPERO VIA CABOTO_005

Comune di Pordenone

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 5 al Piano di recupero di iniziativa pubblica n. 32 di via Caboto.

IL FUNZIONARIO P.O.

Visti:
- l'art. 25 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.;
- l'art. 7 del D.P.Reg. n. 086/2008 "Regolamento di attuazione della parte I Urbanistica";

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 12.06.2023 è stata adottata la Variante n. 5 al Piano di Recupero di iniziativa pubblica n. 32 di via Caboto.

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 5/2007 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 22 giugno 2023 al 2 agosto 2023 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 2 agosto 2023, chiunque può formulare osservazioni e/o opposizioni.
Nelle osservazioni/opposizioni andrà riportato il n. protocollo del presente avviso che è 49175/P/2023.

IL FUNZIONARIO P.O.:
ing. Marco Toneguzzi

23_27_3_AVV_COM REMANZACCO PEBA_013

Comune di Remanzacco (UD)
Avviso di deposito del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 24.05.2023 avente ad oggetto: "Adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche - PEBA" con cui è stato adottato il Piano comunale per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche;
VISTO l'art. 25 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio";

RENDE NOTO

che con deliberazione giuntale n. 66 del 24.05.2023 è stato adottato il Piano comunale per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche, secondo le procedure di cui alle Linee guida metodologiche regionali" approvate con decreto del Direttore Servizio edilizia, n. 2583, del 30/06/2020.
Gli atti e gli elaborati relativi al Piano comunale per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche vengono depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune, per trenta giorni consecutivi dal 7 luglio 2023 al 6 agosto 2023, affinché chiunque possa prenderne visione.
Gli atti sono inoltre consultabili sul sito del Comune di Remanzacco nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezioni "Pianificazione e governo del territorio" - "Pianificazione territorio comunale".
Durante tale periodo chiunque può prendere visione degli atti depositati e può presentare al Comune osservazioni sul Piano comunale per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Remanzacco, 26 giugno 2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
dott.ssa Flavia Rinaldi

23_27_3_AVV_COM SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA DECR ESPR 2-2023_014

Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN) - Soggetto Ausiliario del Commissario delegato OCDPC n. 558-2018: emergenza per eccezionali eventi meteo ottobre 2018
Decreto di esproprio e asservimento n. 02 / 2023 del 22 giugno 2023 relativo all'opera D20-sgiri-2178 - "Interventi urgenti di sistemazione idraulica nella frazione di Aurava" CUP: J17H20000090001 (Estratto).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(omissis)

DECRETA

1. Di disporre, ai sensi del DPR 327/2001, a favore del Comune di San Giorgio della Richinvelda, con sede in via Richinvelda 15 (CF 00095400933) l'espropriazione definitiva delle aree interessate dalla realizzazione dell'intervento D20-sgiri-2178 "Interventi urgenti di sistemazione idraulica nella frazione di Aurava" di proprietà delle Ditte dettagliate nell'allegato A, parte integrante del presente decreto, sulla base delle seguenti superfici derivanti da frazionamento:

DITTA	FOGLIO	PART.	SUPERFICIE DA FRAZIONAMENTO (mq)	PROPRIETA'
1	26	119	130,00	PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE, URBANO E SABINA DI AURAVA - POZZO

DITTA	QUOTA INDENNITA'	IMPORTO	DATI PROPRIETARIO
1	1/1	€ 1.137,50	PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE, URBANO E SABINA DI AURAVA - POZZO - (omissis)

per un'indennità complessiva liquidata con Decreto del Direttore centrale della Protezione civile della Regione DCR/477/SR11/2022 del 14/12/2022 e con DCR/540/SR11/2023 del 23/05/2023 pari a € 1.137,50 (comprensivi dell'indennità di occupazione temporanea pari a € 357,50), non soggetti a ritenuta d'acconto in quanto relative all'esproprio di aree classificate come zone omogenee di tipo E6.1.

DITTA	FOGLIO	PART.	SUPERFICIE DA FRAZIONAMENTO (mq)	PROPRIETA'
2	26	423	100,00	PERLIN OLIVA E TREVISAN ELCI
2	26	424	400,00	PERLIN OLIVA E TREVISAN ELCI

DITTA	QUOTA INDENNITA'	IMPORTO	DATI PROPRIETARIO
2 a	1/2	€ 2 .394,00	PERLIN OLIVA - vedere Allegato A
2 b	1/2	€ 2 .394,00	TREVISAN ELCI - vedere Allegato A

per un'indennità complessiva liquidata con Decreto del Direttore centrale della Protezione civile della Regione DCR/477/SR11/2022 del 14/12/2022 e con DCR/540/SR11/2023 del 23/05/2023 pari a € 4.788,00 (comprensivi dell'indennità di asservimento pari a € 540,00), soggetti in parte a ritenuta d'acconto in quanto relative all'esproprio di aree classificate come zone omogenee di tipo B2, ed in parte non soggetti a ritenuta d'acconto in quanto relative all'esproprio di aree classificate come zone omogenee di tipo E6.1, come meglio dettagliato nell'allegato A parte integrante del presente decreto;

2. Di disporre l'imposizione di servitù di scolo d'acqua, necessaria per il passaggio di una condotta sotterranea di scolo realizzata all'interno dell'intervento D20-sgiri-2178 "Interventi urgenti di sistemazione idraulica nella frazione di Aurava", su terreno di proprietà delle Ditte 2a e 2b dettagliate nell'allegato A, e di disporre l'asservimento a favore del Comune di San Giorgio della Richinvelda, con sede in via Richinvelda 15 (CF 00095400933), sulla base delle seguenti superfici, come riportate nell'allegato B parte integrante del presente decreto:

DITTA	FOGLIO	PART.	SUPERFICIE DI ASSERVIMENTO (mq)	PROPRIETA'
2	26	103	45,00	PERLIN OLIVA E TREVISAN ELCI

per un'indennità di asservimento, compresa all'interno dell'indennità complessiva liquidata con Decreto del Direttore centrale della Protezione civile della Regione DCR/477/SR11/2022 del 14/12/2022 e con DCR/540/SR11/2023 del 23/05/2023, pari complessivamente a € 540,00, come sopra richiamato;

3. Di dare atto che:

- con Decreto di occupazione di urgenza 01/2020 del 05/10/2020, notificato ai sensi di legge, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 l'occupazione di urgenza delle aree di proprietà sopra elencate, così come individuate nel piano particellare di espropri dell'opera in oggetto, e l'immissione in possesso;

(omissis)

San Giorgio della Richinvelda, 22 giugno 2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Carlo Zilli

23_27_3_AVV_COM VILLA SANTINA VAR 5 PAC ZONA O COMPARTO B_009

Comune di Villa Santina (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica della zona "O" - comparto B.

IL DIRIGENTE DEL COMUNE DI VILLA SANTINA

Visto la L.R. 23.02.2007, n. 5 e s.m.i., il D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres., e la L.R. 21.10.2008, n. 12;

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 50 del 21.06.2023, è stata approvata la variante n.5 al piano attuativo comunale di iniziativa pubblica della zona "O" - comparto B.
Il PAC entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione F.V.G. (art. 25 c. 7 L.R. 5/2007).

Villa Santina, 22 giugno 2023

IL DIRIGENTE:
dott. Maurizio Crozzolo

23_27_3_AVV_CONS BPF DEP IND SISTEMA DELLE LAVIE_001

Consorzio di bonifica Pianura Friulana - Udine

Intervento per la sistemazione idraulica del territorio a salvaguardia dei centri abitati e della viabilità dagli allagamenti originati dal "Sistema delle Lavie" - 1° stralcio. CUP I94H16001060002 - Ordinanza 133/23/1052/ORD-D (Estratto).

L'AUTORITÀ ESPROPRIANTE

(omissis)

ORDINA

Art. 1

Il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, che agisce per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed energia, è autorizzato, ai sensi dell'art. 20 e 21 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni, al deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste, le somme sotto specificate, a favore delle ditte proprietarie, quale indennità a titolo provvisorio per l'espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento di cui alle premesse della presente ordinanza:

1) Comune di CAMPOFORMIDO Foglio di mappa: 2 mapp.: 300 di sup. Ha.: 0.24.20
Superficie da asservire mq. 2420,00 in natura PRATO
Indennità da depositare: € 3.388,00
Comune di CAMPOFORMIDO Foglio di mappa: 3 mapp.: 33 di sup. Ha.: 0.78.60
Superficie da asservire mq. 654,00 in natura SEMINATIVO
Indennità da depositare: € 2.060,10
Indennità totale da depositare: € 5.448,10
Ditta catastale:
DE ANGELIS IDA nata a omissis (RC) il 12.08.1940 Cod.Fisc: omissis (PROPR. 1/2) € 2.724,05
DEGANO BENITO nato a omissis (UD) il 23.10.1936 Cod.Fisc: omissis (PROPR. 1/2) € 2.724,05

2) Comune di CAMPOFORMIDO Foglio di mappa: 13 mapp.: 202 di sup. Ha.: 0.23.60
Superficie da asservire mq. 284,00 in natura SEMINATIVO
Indennità da depositare: € 781,00
Indennità totale da depositare: € 781,00
Ditta catastale:
D'AGOSTINI MIRIA nata a omissis (UD) il 21.08.1934 Cod.Fisc: omissis (PROPR. 1/1) € 781,00

Udine, 20 giugno 2023

L'AUTORITÀ ESPROPRIANTE:
dott. Armando Di Nardo

23_27_3_AVV_UFF COMM DEL A4 DECR 509 SOGG ATTUATORE_010

Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia - Soggetto attuatore - Trieste

Decreto del Soggetto attuatore n. 509 del 20 giugno 2023 - Decreto a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50, s.m.i., con approvazione degli atti del procedimento di scelta del contraente per la fornitura e posa in opera di "Terza corsia A4 - I lotto: tratto Quarto d'Altino - San Donà di Piave. Ampliamento Casello di San Donà di Piave. Impianti tecnologici: esazione pedaggio - Opere impiantistiche". CUP I71B07000190005.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO

- che, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che, con l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che, con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2024;
- che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702";
- che l'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3702/2008 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
- che il comma 1 dell'art. 2 dell'OPCM n. 3702/2008, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/2008, si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;
- che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. prot. 13724 del 14 marzo 2023, ha precisato che ritiene percorribile la soluzione interpretativa volta a leggere come riferiti alla nuova concessionaria subentrante Autostrade Alto Adriatico S.p.A. tutti gli adempimenti connessi alla conclusione delle opere, ivi inclusi gli oneri economici, ascritti dall'OPCM n. 3702/2008 alla S.p.A. Autovie Venete;
- che il progetto definitivo dell'ampliamento con la terza corsia dell'autostrada A4 nel tratto tra Quarto d'Altino e San Donà di Piave (lotto I), comprendente anche il nuovo svincolo di San Donà di Piave e l'allargamento del piazzale del casello, è stato approvato dal Commissario delegato con Decreto n. 13 del 20 aprile 2009, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'OPCM n. 3702/2008;
- che l'opera di cui al punto precedente, comprendente anche l'allargamento del piazzale del casello di San Donà di Piave, è stata realizzata nel corso del 2014 e quindi collaudata con atto unico di collaudo assunto al prot. Atti/416 del 1° dicembre 2015;
- che il progetto definitivo dell'ampliamento con la terza corsia dell'autostrada A4 nel tratto tra Quarto d'Altino e San Donà di Piave (lotto I) già prevedeva la successiva realizzazione, con appalto separato, sull'allargamento del piazzale già compreso nel progetto, dell'ampliamento del casello costituito da tre porte di uscita e dalla relativa pensilina;
- che il Commissario delegato, con Decreto n. 451 del 6 settembre 2021, ha nominato l'ing. Paolo Perco Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione degli interventi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 dell'OPCM n. 3702/2008;
- che, con Decreto n. 495 del 13 marzo 2023, il Soggetto Attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, commi 2 e 4, dell'OPCM n. 3702/2008, ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

- che l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, s.m.i. prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che, con Decreto n. 499 dell'11 aprile 2023, il Soggetto Attuatore ha dato avvio al procedimento di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto dei lavori "Terza Corsia A4 - I Lotto: Tratto Quarto d'Altino - San Donà di Piave. Ampliamento Casello di San Donà di Piave";
- che, con Decreto n. 505 del 31 maggio 2023, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori "Terza Corsia A4 - I Lotto: Tratto Quarto d'Altino - San Donà di Piave. Ampliamento Casello di San Donà di Piave", ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- che, in analogia a quanto previsto in occasione delle recenti progettazioni redatte per i caselli di Latisana, Cordignano, Godega, Meolo, Villesse e Lisert, è stata confermata l'impostazione che prevede di mantenere distinto il progetto dei lavori principali dalle forniture occorrenti all'ampliamento degli impianti di esazione pedaggio, in ragione delle specificità e complessità che caratterizzano questi apparati e dispositivi, nonché della necessità di garantire la loro piena interoperabilità con l'attuale sistema di esazione in uso e la futura omogeneità manutentiva;
- che la fornitura e la posa in opera degli impianti tecnologici di esazione e pedaggio risultano necessari e funzionali in via esclusiva alla realizzazione dell'ampliamento del Casello di San Donà di Piave e, pertanto, occorre disporre l'avvio del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di detta fornitura con posa in opera;
- che ai sensi di quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento, con nota interna prot. NI/119 del 9 giugno 2023, ha proposto l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento della fornitura con posa in opera in oggetto, da effettuarsi attraverso procedura negoziata, in conformità alle disposizioni regolate dall'art. 3, comma 1, lettera uuu) e dall'art. 63, comma 2, lettera b), punto 3), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., ritenendo tale metodo adeguato alle esigenze esposte dall'Ordinanza n. 3702/2008;
- che la proposta del Responsabile Unico del Procedimento di procedere ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nei confronti di Movyon S.p.A. è motivata dal fatto che è necessario che gli impianti di esazione da installare siano analoghi a quelli già presenti su tutta la rete della società concessionaria per consentire la loro piena interoperabilità con l'attuale sistema di esazione in uso e per motivi di standardizzazione e omogeneità manutentiva, ed inoltre che l'operatore economico Movyon S.p.A. ha dichiarato l'esclusiva nella fornitura e installazione dell'hardware, del software e delle prestazioni in architettura Hermes/Cronos, costituenti gli impianti da installare;
- che, con la nota interna prot. NI/119 del 9 giugno 2023, il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di adottare, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il criterio di aggiudicazione basato sul minor prezzo;
- che sino alla data del 1° luglio 2023, in cui le disposizioni del nuovo codice acquisteranno efficacia ai sensi dell'art. 229, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, s.m.i.;
- che, con nota prot. Commissario NI/122 del 20 giugno 2023, il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso gli atti della procedura di scelta del contraente, predisposti con il supporto fornito ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'OPCM n. 3702/2008 dalla S.p.A. Autovie Venete, proponendo alla Stazione Appaltante di disporre il relativo decreto a contrarre per l'affidamento della fornitura con posa in opera in oggetto;
- che, con il Decreto del Commissario n. 496 del 15 marzo 2023, è stato nominato il dott. Riccardo Riccardi, quale Soggetto Attuatore dell'OPCM n. 3702/2008, con la conseguente attribuzione di settori di intervento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'OPCM n. 3702/2008, tra i quali quello di avviare, condurre e definire tutte le procedure di gara relative a lavori, servizi e forniture, ivi compresa la sottoscrizione degli atti contrattuali, fatte salve le competenze ascritte al Responsabile Unico del Procedimento;

TUTTO CIÒ PREMESSO ED IN VIRTÙ delle funzioni attribuite con il Decreto n. 496 del 15 marzo 2023,

DECRETA

- di avviare il procedimento di scelta del contraente per l'affidamento della fornitura e posa in opera relativo a "Terza Corsia A4 - I Lotto: Tratto Quarto d'Altino - San Donà di Piave. Ampliamento Casello di San Donà di Piave. Impianti Tecnologici: Esazione Pedaggio - Opere Impiantistiche", da effettuarsi attraverso procedura negoziata, in conformità alle disposizioni regolate dall'art. 3, comma 1, lettera uuu) e dall'art. 63, comma 2, lettera b), punto 3), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., ritenendo tale metodo adeguato alle esigenze esposte dall'OPCM n. 3702/2008;
- di approvare gli atti relativi al prefato affidamento, allegati alla nota prot. Commissario NI/122 del 20 giugno 2023 del Responsabile Unico del Procedimento; i documenti elencati, sebbene non material-

mente allegati al presente Decreto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di conferire delega al Responsabile Unico del Procedimento di adottare tutti i provvedimenti del caso per l'avvio e lo svolgimento della procedura di affidamento, ivi inclusi quelli di sottoscrizione della lettera di invito, di ammissione dell'operatore economico all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e di pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento;
- di conferire delega al Responsabile Unico del Procedimento di procedere a comunicare alla prefata Concessionaria il presente provvedimento, allo scopo di assolvere alla funzione prevista dall'art. 6, comma 1 dell'OPCM n. 3702/2008;
- di prevedere che l'onere economico del presente provvedimento sia a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 dell'OPCM n. 3702/2008, come da provvedimento della S.p.A. Autovie Venete acquisito al prot. E/6609 del 2 dicembre 2022.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

IL SOGGETTO ATTUATORE:
dott. Riccardo Riccardi

23_27_3_CNC_AS FO GRAD 3 DM GINECOLOGIA E 2 DM NEFROLOGIA_004

Azienda sanitaria Friuli Occidentale - Pordenone
Graduatorie di merito di n. 2 concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 dirigenti medici - disciplina ginecologia e ostetricia, da assegnare alle strutture aziendali afferenti al Dipartimento materno infantile e per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici - disciplina nefrologia.

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 483/1997, si rendono note le graduatorie e l'esito del:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 Dirigenti Medici - disciplina Ginecologia e Ostetricia, da assegnare alle strutture aziendali afferenti al Dipartimento Materno Infantile, il cui esito è stato approvato con decreto n. 498 dell'08.06.2023:

1a Graduatoria Medici Specialisti

1	GUARNIERI SILVIA	p. 84,869/100
2	MONTANARI ELIANA	p. 78,454/100
3	TRIPODI GIUSEPPE	p. 78,000/100

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici - disciplina Nefrologia, il cui esito è stato approvato con decreto n. 510 del 19.06.2023:

1a Graduatoria Medici Specialisti

1	MALAGNINO ERASMO	p. 79,125/100
2	ZANCHETTIN GIANANTONIO	p. 78,924/100

2a Graduatoria Medici Specializzandi

1	VOTRICO VALENTINA	p. 57,308/100

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE E SVILUPPO
PERSONALE DIPENDENTE:
dott. Alessandro Faldon

23_27_3_CNC_ASU FC BANDO 4 DM DERMATOLOGIA_0_INTESTAZIONE_006

Azienda sanitaria universitaria "Friuli Centrale" - ASU FC - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di dirigente medico della disciplina di dermatologia e venereologia.

In attuazione del decreto n. 689 del 14.06.2023, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, dei seguenti posti:
- ruolo: sanitario
- profilo professionale: medici
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: Dermatologia e venereologia
- area : medica e delle specialità mediche
- posti n. 4
Per l'ammissione alla procedura concorsuale e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nei seguenti provvedimenti:

- D.P.R. 487 del 09.05.1994, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e s.m. e i.;
- D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" e s.m. e i.;
- D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e s.m. e i., in cui sono definite rispettivamente le tabelle relative alle discipline equipollenti e alle specializzazioni affini previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.
- D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m. e i.;
- D. Lgs. 30.03.2001, n.165 e s.m.i. in materia di pubblico impiego ed in particolare gli artt. n.7 e n.38, commi 1 e 3-bis, in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi, e art.7, 1° comma in materia di parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, unitamente al D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198;
- Legge 7.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 in materia di trattamento di dati personali e s.m.i. e Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
Al concorso sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b. godimento dei diritti civili e politici
   I cittadini italiani devono:
   - essere iscritti nelle liste elettorali;
   - non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

   I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
   - godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
   - adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove di esame;
c. idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento dell'idoneità sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio.
d. **laurea in Medicina e chirurgia**;
e. **abilitazione** all'esercizio della professione medico chirurgica;
f. **specializzazione nella disciplina** oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine (ai sensi dei D.M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.1998);

In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 547 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., sono ammessi a partecipare al concorso **i medici specializzandi regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso** di formazione specialistica nella disciplina a concorso o in disciplina equipollente o affine, in base alle vigenti tabelle di cui ai Decreti del Ministero della Sanità 30 e 31 gennaio 1998.
Si precisa che la regolare iscrizione al terzo anno di corso presuppone non solo l'espletamento delle formalità di immatricolazione, ma anche il superamento dell'esame finale del secondo anno e l'avvio delle attività didattiche, secondo le date fissate annualmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca in relazione all'anno di immatricolazione.

g. **iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.** L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Il personale sanitario in servizio di ruolo alla data del 01/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA,** pena l'esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva per il periodo di apertura del bando e verrà automaticamente **disattivata alle ore 24:00 del giorno di scadenza.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o integrazioni.**
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari), sino alla scadenza del termine suindicato. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate entro il predetto termine e secondo le modalità indicate nel presente bando.

3. REGISTRAZIONE ON LINE

- Collegarsi al sito internet: **https://aas3fvgison.iscrizioneconcorsi.it**;
- Cliccare su "**pagina di registrazione**" ed inserire i dati richiesti.
- **Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail** (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
  La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Azienda anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.
- Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
- Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.

4. ISCRIZIONE ON LINE

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda **"Utente",** selezionare la voce di menù **"Concorsi",** per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l'icona **"Iscriviti"** corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
- Accedere alla schermata di **inserimento della domanda**, dove si deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione alla procedura.
- Iniziare dalla scheda **"Anagrafica"**, che deve essere compilata in tutte le sue parti, **specificando anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale**, e a cui va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb), ovvero del permesso di soggiorno nel caso di cittadino extracomunitario, come previsto al punto 1 lett. a).
- Per iniziare, cliccare il tasto **"Compila"** e al termine dell'inserimento confermare cliccando il tasto in basso **"Salva";**
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il form, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed integrare/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su **"Conferma ed invio"**.

  Si sottolinea che:
  - tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo;
  - i rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, qualora lo stesso sia in corso, il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su **"Conferma ed invio".** Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione **STAMPA DOMANDA**. Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, **firmarla**, ed effettuare l'upload cliccando il bottone "**Allega la domanda firmata**".

Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone **"Invia l'iscrizione"** che va cliccato per inviare **definitivamente** la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda firmata.

IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA FIRMATA, DETERMINA L'AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel form. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si invita a leggere attentamente le istruzioni di cui sopra ed il Manuale per l'uso della procedura, presente sul sito di iscrizione.

Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della procedura o per richieste di annullamento della domanda inviata on line, verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla procedura.

Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante l'espletamento della procedura selettiva e fino all'esaurimento della stessa, inviando una e-mail a reclutamento@asufc.sanita.fvg.it, avendo cura di riportare nell'oggetto il proprio nominativo ed il riferimento del concorso al quale si è partecipato.

5. UPLOAD DEI DOCUMENTI

Per le seguenti tipologie di titoli e documenti è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel form:

- Documento di identità in corso di validità ovvero permesso di soggiorno come previsto dal punto 1 lett. a) se cittadini extracomunitari;
- Copia della quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33. Laddove alla domanda di partecipazione inoltrata sia stata allegata la mera disposizione di pagamento del contributo dei

diritti di segreteria in parola, il candidato dovrà consegnare la relativa ricevuta di versamento in sede di convocazione alla prova scritta.

Qualora ricorrano le condizioni, vanno allegati inoltre:

- Decreto ministeriale di riconoscimento dell'equipollenza ai corrispondenti titoli di studio italiani, se titoli di studio conseguiti all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
- Decreto di riconoscimento dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
- Copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel form on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa), unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; qualora le stesse vengano solo presentate, ma non dichiarate nel form on line, non saranno valutate (da inserire nella pagina "Curriculum formativo e professionale");
- Copia dell'eventuale casistica operatoria (ove prevista) (da inserire nella pagina "Curriculum formativo e professionale") risultante da documentazione certificata rilasciata dal Direttore Sanitario dalla competente struttura sanitaria.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel form. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Eventuali altri documenti (esempio curriculum vitae) anche se allegati non verranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

<u>6. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DIRITTI DI SEGRETERIA</u>

Il versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33, **in nessun caso rimborsabile**, va effettuato sul conto corrente postale n. 1049064114 – IBAN IT06V0760112300001049064114 – intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Servizio Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 – Udine.

Nello spazio riservato alla causale dovrà essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce. La quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria andrà inserita tramite upload nell'apposito spazio dedicato nel form della domanda on line.

<u>7. COMMISSIONE ESAMINATRICE</u>

La Commissione sarà costituita come stabilito dall' articolo 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.

Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice previste dall'art. 25, lettera b), e dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997 avranno luogo alle ore 9:00 del decimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso la S.O.C. Reclutamento e trattamento giuridico risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – 33100 Udine. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.

<u>8. PROVE D'ESAME</u>

Le prove d'esame sono le seguenti:

- <u>prova scritta</u>:
  relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
- <u>prova pratica</u>:
  - su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
  - per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
  - la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- <u>prova orale</u>:
  sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire; verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

<u>9. PUNTEGGIO PER LE PROVE D'ESAME E PER I TITOLI</u>

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

80 punti per le prove di esame
20 punti per i titoli.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno **21/30**.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno **14/20**.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e in particolare all'art. 27:

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.

- Titoli di carriera:
  a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
    1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
    2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
    3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
    4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
  b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
- Titoli accademici e di studio:
  c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
  d) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
  e) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  f) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  g) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D.Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.

Il risultato della valutazione dei titoli viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

10. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose.

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati convocati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.

La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.

Al termine delle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all'esterno della sede d'esame.
Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda www.asufc.sanita.fvg.it – nella sezione Concorsi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.
L'Azienda, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, si riserva di espletare tutte o alcune fasi della procedura, ivi comprese le riunioni della commissione e/o l'espletamento delle prove d'esame, in modalità telematica a distanza.

11. FORMULAZIONE GRADUATORIE E MODALITÀ DI SCORRIMENTO

Come previsto dal combinato disposto dei commi 547 e 548 dell'art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 e s.m. e i., la Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame e secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente risultato idoneo, stilerà due distinte graduatorie di merito, come di seguito riportato:

- una prima graduatoria, relativa ai candidati già in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria separata, relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione alla data di scadenza del bando.

Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Il Direttore generale dell'Azienda con proprio decreto, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, approva le suddette graduatorie e procede alla dichiarazione del vincitore.
Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e rimangono efficaci, dalla data di approvazione, per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni di legge per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero per gli ulteriori posti che si rendessero necessari in base ai fabbisogni aziendali.
Si precisa, inoltre, che:

1. ai sensi dell'art. 1, comma 548 della L. 145/2018 verrà utilizzata prioritariamente la graduatoria dei candidati già in possesso del titolo di formazione specialistica;
2. verrà successivamente impiegata la seconda graduatoria, relativa agli iscritti alla scuola di specializzazione, dando tuttavia precedenza a coloro che, nelle more dello scorrimento della graduatoria, abbiano conseguito il titolo di specializzazione;
3. in via subordinata ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 548 bis della L. 145/2018 e s.m.i., l'Azienda potrà infine procedere all'assunzione – con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale (32 ore settimanali) – di coloro i quali siano utilmente collocati nella graduatoria separata, relativa ai candidati iscritti alla scuola di specializzazione e che non abbiano ancora conseguito il titolo di specializzazione all'atto della chiamata in servizio (art. 1, comma 547 L.145/2018 e s.m.i.).

L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale di cui al punto 3) potrà essere disposta soltanto dalle Aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione regionali, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e secondo i criteri dettati dai D.I. 68/2018 e D.I. 402/2017.
Con specifico riferimento alle Università di Trieste e di Udine, è stato siglato l'Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 145/2018.
In tutte le altre ipotesi, ovvero in mancanza di accreditamento ai sensi dell'art. 43 citato, l'assunzione a tempo determinato sarà subordinata all'approvazione (entro 30 giorni dalla richiesta) da parte del Consiglio della Scuola di appartenenza del candidato, di un progetto formativo individuale e specifico che garantisca la formazione completa dello specializzando, da allegare al contratto individuale di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante dello stesso ed attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Qualora il Consiglio della Scuola approvi il progetto, lo specializzando sarà assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario tempo parziale (32 ore settimanali). Diversamente, ovvero in assenza di approvazione, si procederà con lo scorrimento della graduatoria, ma il candidato potrà essere nuovamente contattato per l'assunzione a tempo indeterminato qualora sussistano tutte le seguenti circostanze:

- abbia nelle more ottenuto il titolo di specializzazione;
- la graduatoria dei professionisti già specialisti alla scadenza del bando sia esaurita;
- non sia decorso il termine di efficacia delle graduatorie previsto nel presente bando;
- non vi siano altre graduatorie attive da cui attingere.

A decorrere dalla data di conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro i quali siano assunti ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis, sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 548.

I candidati che non accettino la chiamata a tempo indeterminato o quella ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis della L. 145/2018 e s.m.i. (ad esclusione dell'ipotesi di diniego dell'approvazione del progetto formativo da parte del Consiglio della Scuola *ut supra* considerata), si intendono definitivamente decaduti dalla graduatoria.

L'Azienda, una volta esaurita la prima graduatoria e tenuto conto delle dinamiche di scorrimento di quella separata che potrebbero non garantire il pieno soddisfacimento del fabbisogno di personale in ragione dell'articolata disciplina sopra descritta che potrebbe non consentire l'assunzione di tutti i candidati ivi collocati, si riserva la facoltà di bandire una nuova procedura, dandone informativa a coloro i quali fossero ancora collocati nella graduatoria separata.

Una volta approvata la nuova graduatoria concorsuale, quella separata relativa ai medici specializzandi, verrà conseguentemente e definitivamente a decadere.

12. ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Prima di attivare il contratto individuale di lavoro, i candidati dichiarati vincitori e successivamente gli idonei, per i quali sarà scorsa la graduatoria, saranno invitati dall'Azienda a compilare/consegnare, entro i termini indicati nella nota con cui saranno contattati per l'assunzione:

a) la modulistica ivi indicata;

b) gli eventuali altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Scaduto inutilmente tale termine, il rapporto verrà immediatamente risolto, salvo concessione di proroga a fronte di motivata richiesta. Il rapporto verrà risolto anche in caso di comprovata mancanza di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area sanità.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) area e disciplina, profilo di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;

d) tipologia d'incarico conferito e relativi elementi che lo caratterizzano;

e) durata del periodo di prova;

f) sede e unità operativa dell'attività lavorativa;

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'interessato, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 30.03.2001, n.165, e successive norme in materia.

13. DECADENZA DALLA NOMINA

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante il rilascio di dichiarazioni sostitutive false. Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14. PERIODO DI PROVA

Il vincitore sarà soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l'Area della sanità, se ricorrono le condizioni di cui al CCNL applicabile.

15. PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO, MODIFICAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA DEL MEDESIMO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a selezione, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'espletamento del concorso e l'assunzione in servizio dei vincitori potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga. L'Azienda si riserva inoltre di procedere ad una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, che costituisce *lex specialis*, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei candidati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Gli stessi, raccolti per le finalità della presente procedura, saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, nonché per i controlli previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Il candidato può conferire dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" quali ad esempio dati idonei a rivelare lo stato di salute. In tal caso, l'eventuale trattamento di tali potrà avvenire nei casi in cui il candidato presenti una causa di preferenza.
Il candidato potrà esercitare in qualsiasi momento, presentando apposita istanza al competente ufficio aziendale, il diritto di accedere ai propri dati, di richiederne la modifica o la cancellazione, ovvero il diritto, per motivi legittimi, di opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo.

17. DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa e disciplina contrattuale in materia.
Per ulteriori **informazioni** gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Reclutamento e trattamento giuridico risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Ufficio Concorsi, via e-mail ai seguenti indirizzi: reclutamento@asufc.sanita.fvg.it o consultare il sito istituzionale https://asufc.sanita.fvg.it/it/concorsi/

IL DIRETTORE SOC RECLUTAMENTO
E TRATTAMENTO GIURIDICO RISORSE UMANE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

23_27_3_CNC_ASU FC GRAD 1 DM MICROBIOLOGIA_012

Azienda sanitaria universitaria "Friuli Centrale" - ASU FC - Udine

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di microbiologia e virologia.

Ai sensi dell'art. 18, D.P.R. 483/1997, si rende nota la graduatoria e gli esiti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di Microbiologia e Virologia, approvata con decreto del Direttore generale n. 719 del 21.06.2023:

Graduatoria medici specialisti:

CANDIDATO	TOTALE (su p.100)	GRADUATORIA FINALE SPECIALISTI
COLOMBO ALBERTO	77,960	1
MOLINIS MASSIMILIANO	74,130	2

Graduatoria medici specializzandi:

CANDIDATO	TOTALE (su p.100)	GRADUATORIA FINALE SPECIALIZZANDI
CORDIOLI GIAMPAOLO	77,530	1
BUFFOLI FABIO	67,020	2

È dichiarato vincitore il dott. Alberto COLOMBO.

IL DIRETTORE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

23_27_3_CNC_ASU FC GRAD 3 DIRIG IGIENE_007

Azienda sanitaria universitaria "Friuli Centrale" - ASU FC - Udine

Graduatoria del concorso pubblico n. 23443 del 14 febbraio 2023, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

Ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 483/1997, si rendono note le graduatorie e gli esiti del concorso pubblico n. 23443 del 14.02.2023, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, approvate con decreto del Direttore generale n. 666 del 07.06.2023.

GRADUATORIA MEDICI SPECIALIZZATI

Posizione	CANDIDATO	Punteggio totale (su p.ti 100)
1^	LION CAMILLA	77,345
2^	ROMANESE FEDERICO	70,160

GRADUATORIA MEDICI SPECIALIZZANDI

Posizione	CANDIDATO	Punteggio totale (su p.ti 100)
1^	DI BERNARDO LORENZO	74,799
2^	DRIUTTI MARCO	74,421
3^	SERRA GIUSEPPE	73,448
4^	DA ROS RACHELE	73,260
5^	DE MARCHI SERGIO UMBERTO	71,093
6^	IOP IRIS	70,477
7^	PRESOT NICOLETTA VASSILISSA	68,527
8^	PICIOCCHI BENEDETTA	68,330
9^	LONGOBARDI GLORIA	67,500
10^	MARINO ALESSANDRO	65,716
11^	GIAMMARINI BARSANTI GIORGIO	64,510
12^	GAZZETTA SILVIA	62,665
13^	ZORZIN MATTIA	62,288

Sono dichiarati vincitori i dottori: Lion Camilla, Romanese Federico e Di Bernardo Lorenzo.

IL DIRETTORE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

23_27_3_CNC_CENTRO CRO BANDO 1 COLLABORATORE ATTIVITÀ TECNICHE_0_INTESTAZIONE_002

Centro di Riferimento Oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria- cat. D - a tempo determinato - Area delle attività tecniche e di laboratorio.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 277 in data 16.06.2023 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di:

n. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RICERCA SANITARIA

Ruolo: della Ricerca
Profilo professionale: Collaboratore professionale di ricerca sanitaria – (cat. D)

-AREA DELLE ATTIVITÀ TECNICHE E DI LABORATORIO

Attività prevista:

- esecuzione, analisi ed interpretazione di esperimenti *in vitro, in vivo* (modelli animali) e mediante profilazione molecolare, finalizzati allo studio dei meccanismi molecolari coinvolti nello sviluppo e progressione dei tumori;
- implementazione e sviluppo di nuove metodiche e procedure analitiche;
- utilizzo di strumenti bioinformatici e statistici per l'analisi dei dati biologici ed -omici.

La procedura selettiva in oggetto è disciplinata, in particolare:

- dal presente bando;
- dal DPCM 21 aprile 2021 recante: "*Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS)";*
- dalla L. 27.12.2017 n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" e, in particolare l'art.1, commi da 422 a 434, concernente la disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS);
- dalle disposizioni di cui al D.P.R. 487/1994 inerenti all'accesso agli impieghi della P.A;
- dalle disposizioni di cui al D.P.R. 220/2001 recanti la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;
- dal D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"* e s.m.i.;
- dal D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i, in materia di pubblico impiego ed in particolare all'art. 57, che garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro, e all'art. 38, commi 1 e 3bis, in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi.;
- dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i. e
del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.);
- dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" con le modifiche introdotte dall'art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183;
- dalla L. 19.06.2019 n. 56 "*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*";
- dal vigente CCNL Comparto sanità -sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria sottoscritto in data 11 luglio 2019;

Si precisa che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L. 12.11.2011, n. 183, tutti i titoli e tutte le situazioni utili che il candidato ritenga di far valere dovranno essere prodotti esclusivamente nella modalità dell'autocertificazione come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) poiché ai sensi della sopra citata L. 183/2011 e secondo quanto stabilito dalla Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a far data

dall'1 gennaio 2012, è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere o accettare certificati contenenti informazioni già in possesso delle P.A.

1. DECLARATORIA PROFILO PROFESSIONALE

All'interno dell'IRCCS secondo le competenze istituzionali, in raccordo con le attività poste in essere e in collaborazione con altro personale, il Collaboratore professionale di ricerca sanitaria svolge attività di natura tecnica e giuridico amministrativa, correlate alla ricerca sanitaria, che richiedono conoscenze teoriche specialistiche, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa, nell'ambito delle strutture previste dal modello organizzativo aziendale.
In particolare, finalizza la propria attività al supporto delle attività di ricerca sanitaria, ove necessario in raccordo con le ordinarie attività, anche assistenziali, collaborando con i ricercatori sanitari o svolgendo in autonomia alcune attività o fasi dell'attività di ricerca, quali ad esempio, il ciclo di pianificazione, progettazione, monitoraggio e rendicontazione, la gestione dei finanziamenti, la individuazione di opportunità di finanziamento, le attività nell'ambito dell'Information and Communication Technologies, il trasferimento tecnologico, le attività tecniche o di laboratorio, la gestione di database, la gestione delle attività di documentazione scientifica e la divulgazione dei risultati di ricerca.
Può collaborare con altro personale o anche coordinarlo ed assume la responsabilità per le attività a cui è preposto.

2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti **generali e specifici** richiesti, che devono sussistere **entro la data di scadenza** del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione nonché permanere in capo all'interessato alla data di assunzione.
REQUISITI GENERALI:

1) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea o equiparazioni stabilite dall'art.38 del D.Lgs n. 165/2001 s.m.i ovvero:
   a) familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
   b) cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
   c) cittadini di Paesi terzi titolari dello *status* di rifugiato;
   d) cittadini di Paesi terzi titolari dello *status* di protezione sussidiaria;

In sede di presentazione della domanda on-line, il candidato che si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a-b-c-d dovrà allegare, a pena di esclusione, idonea documentazione comprovante i requisiti;

2) avere un'età non inferiore a diciotto anni;
3) idoneità fisica all'impiego. Tale requisito sarà accertato prima dell'assunzione all'impiego;
4) godimento dei diritti civili e politici;
5) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
   È onere dei candidati specificare ogni eventuale condanna emessa, ivi compresi decreto penale di condanna, sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p (cd. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa.

Nel caso di condanne penali, in particolare quelle relative a reati contro la Pubblica Amministrazione, l'Istituto procederà all'esame di tali condanne al fine di valutare, a suo insindacabile giudizio e tenendo conto degli indirizzi giurisprudenziali (ad es. C.d.S., IV,20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali possa desumersi l'eventuale insussistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione. In tale ipotesi l'Istituto potrà altresì procedere ad ammissione con riserva alle procedure concorsuali sino all'esito della valutazione di cui sopra. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di misure interdittive.

6) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una pubblica amministrazione;
7) regolare posizione nei confronti degli obblighi leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente al 1986);
8) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
9) non essere in quiescenza.

REQUISITI SPECIFICI:

laurea triennale o a **ciclo unico** di una delle seguenti classi di laurea (o titoli riconosciuti equiparati ex DM 509/99, DM 207/04 o previgenti):

- L02 Lauree in Biotecnologie
- L13 Lauree in Scienze Biologiche

ovvero pari titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto in Italia. Il candidato, qualora in sede di presentazione della domanda on-line non abbia già ottenuto il riconoscimento, può documentare la richiesta finalizzata all'ottenimento dello stesso (allegare copia della richiesta valida e relativa ricevuta d'invio agli organi competenti). L'assenza di quanto indicato e ogni altra modalità di presentazione, anche se entro i termini di scadenza del bando, comporta l'esclusione dalla selezione.

Informazioni relative alle equipollenze, alle equiparazioni e al riconoscimento dei titoli accademici di studio stranieri sono reperibili al link ministeriale: *https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio*.

È onere dei candidati specificare la classe di laurea e il decreto di equipollenza.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà essere, pena l'esclusione, prodotta esclusivamente e secondo le modalità indicate nella procedura telematica come riportato di seguito. **E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.**
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente bando nella sezione "**Concorsi e Avvisi**" del sito internet istituzionale e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza.

Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile:
- effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione
- non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda
- effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e

Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale l'IRCCS CRO di Aviano non si assume nessuna responsabilità.
La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Ente anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.

Ai sensi dell'art. 3 del DPCM 21 aprile 2021, i candidati devono essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale attivo. Tale indirizzo dovrà essere indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le istruzioni operative per la compilazione della domanda online e le modalità con cui allegare i documenti sono riportate in calce al presente bando e ne formano parte integrante.

4. COMUNICAZIONI INTEGRATIVE

Il candidato è tenuto a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo e-mail, che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino al completamento della stessa, inviando una e-mail a croaviano@cro.it.

Il CRO declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. AMMISSIONE – ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Con specifico provvedimento verrà stabilita l'ammissione/esclusione dei candidati. L'esclusione sarà notificata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

6. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione d'esame è nominata dal Direttore Generale dell'Istituto in ottemperanza a quanto disposto in merito dagli artt. 6 e 26 del DPCM 21 aprile 2021 come segue:

- Presidente: Direttore Scientifico *o suo delegato*;
- Componenti: due esperti nel settore per il quale il concorso è bandito. Un componente è individuato dal Collegio di Direzione dell'Istituto e l'altro dal Direttore Generale;
- Segretario: un dipendente del ruolo amministrativo dell'Istituto appartenente almeno all'Area degli Assistenti.

Almeno 1/3 dei posti dei componenti la Commissione è riservata alle donne, ex. art.57, comma 1, lettera *a*) del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i, salvo motivata impossibilità.

7. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

I candidati ammessi alle prove e il diario delle stesse sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Istituto, nell'apposita sezione e comunicati ai singoli candidati non meno di **quindici giorni** prima della data stabilita per

la prova teorico-pratica; tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno **venti giorni** prima di quello in cui devono sostenerla. I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale dovranno presentarsi, nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti.

In relazione al numero di candidati la commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione del voto riportato nella prova teorico-pratica è data al termine della effettuazione di quest'ultima.
La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità e riconoscimento, valido. Si intende per documento di identità e riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

L'Istituto si riserva, in relazione alla situazione epidemiologica da Covid-19, di eventualmente ridefinire le modalità di svolgimento delle operazioni concorsuali, in conformità alle disposizioni al tempo vigenti in materia.

8. PROVE D'ESAME

Le prove d'esame, visti gli artt. 8 e 27 del DPCM 21 aprile 2021, sono le seguenti:

a) **prova teorico-pratica**:
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica ovvero compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il quale il concorso è bandito da cui si evincano anche le conoscenze applicative;

b) **prova orale**:
sulle materie inerenti al settore di riferimento nonché sui compiti connessi alla qualificazione da conferire. La prova orale deve anche comprendere la conoscenza delle principali applicazioni informatiche e della lingua inglese.

Le materie d'esame relative all'area di riferimento di cui al presente bando sono le seguenti:

- genetica e biologia molecolare e cellulare dei tumori;
- profilazioni -omiche in ambito oncologico;
- bioinformatica ed analisi statistiche di dati biologici.

9. PUNTEGGI DELLE PROVE

Ai sensi degli artt. 8 e 28 del DPCM 21 aprile 2021 la Commissione dispone di complessivi 100 punti così ripartiti:

TITOLI: max punti 30 così ripartiti:
- TITOLI DI CARRIERA: 5 punti;
- TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: 7 punti;
- PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: 3 punti;
- CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: 15 punti

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del *curriculum* formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 e dagli art. 18, 19 e 20 del DPCM 21 aprile 2021;

Ai sensi dell'art. 8 del DPCM 21 aprile 2021 la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è effettuata prima dello svolgimento delle prove d'esame. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei. Il risultato della valutazione è reso noto agli interessati al termine dello svolgimento delle prove d'esame.

PROVE D'ESAME: max punti 70 così ripartiti:

- **35** per la prova **teorico-pratica**
- **35** per la prova **orale**.

10. VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

Il superamento della **prova teorico-pratica** è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno **24,5/35** nel caso di prova consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica ovvero pari ad almeno i 2/3 di risposte valide nel caso di prove consistente in questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla.

Il superamento della **prova orale** è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno **24,5/35**.

La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.

11. APPLICAZIONE DELLE RISERVE E PREFERENZE

Saranno applicate, nell'ordine ed in base alla normativa vigente, le riserve di posti sotto indicate visto, per quanto applicabile, l'art.3 comma 3 del D.P.R. n.220/2001 in merito alla percentuale di riserva massima:
– a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla L. n.68 dell'11/03/1999 e s.m.i.; fatte salve le indicazioni previste nella direttiva 1/2019 prot.n.41098/P del 24.06.2019 del D.F.P. in materia di categorie protette. Nei termini di tale direttiva si sottolinea che è necessaria l'iscrizione nell'elenco dei centri per l'impiego alla data di scadenza del bando ed alla data di assunzione effettiva;
– per i volontari delle FF.AA., ai sensi dell'art.1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.L.vo n.66/2010 e s.m.i.

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più di una delle categorie che danno titolo a riserva di posto, si applicheranno le disposizioni di cui al D.P.R. n.487/1994 -art.5, comma 3- e s.m.i.. Per quanto riguarda l'applicazione delle preferenze si fa riferimento al D.P.R. n.487/1994 - art.5, commi 4 e 5 -, alla L. n.127/1997 - art. 3, comma 7 – e s.m.i.

12. FORMAZIONE, UTILIZZO E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai medesimi per i titoli e per le singole prove d'esame.
È escluso dalla graduatoria generale il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame la

prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria finale di merito verrà trasmessa al Direttore Generale dell'Istituto il quale, riconosciuta la regolarità degli atti, provvederà ad approvarla con proprio provvedimento.
La graduatoria del concorso, immediatamente efficace, verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e rimarrà valida e utilizzabile secondo quanto previsto delle disposizioni di legge vigenti.

Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano si riserva la facoltà di autorizzare l'utilizzo della graduatoria medesima da parte di altre Aziende ed Enti del S.S.N. o comunque da parte di altre Pubbliche Amministrazioni che ne facciano eventuale richiesta. A tal fine potrà trasmettere, alle Aziende ed Enti richiedenti, i dati identificativi dei candidati risultati idonei. La partecipazione alla presente selezione configura consenso al trattamento dei dati anche per la finalità in argomento.

13. ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

Il candidato dichiarato vincitore verrà invitato dal Centro di Riferimento Oncologico, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.
Nel caso in cui il candidato non sia in possesso del documento attestante il riconoscimento del titolo di studio, la sottoscrizione del contratto sarà subordinata alla presentazione dello stesso.
L'immissione in servizio avverrà in ogni caso solo a seguito di giudizio positivo della visita medica di idoneità alla specifica mansione da parte del medico competente dell'Istituto e di sottoscrizione di contratto individuale di lavoro come previsto dal CCNL vigente per l'area della ricerca. Scaduto inutilmente il termine assegnato per gli adempimenti di cui sopra, l'Istituto comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro.

14. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'assunzione sarà disposta, ai sensi dell'art. 1, comma 424 ss, della L. n.205 del 27.12.2017, nel profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 5 anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione ai sensi dell'art 1, comma 427 della citata L. 205/2017.
Ai sensi dell' art. 1, comma 423 della L. n. 205/2017, il rapporto del personale è disciplinato dallo specifico CCNL, con l'individuazione tra l'altro, di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica.

15. DECADENZA DALL'IMPIEGO

Decade dall'impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con provvedimento dell'Organo competente.

16. PERIODO DI PROVA

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo e con le modalità previste dal CCNL di riferimento. Il rapporto di lavoro in argomento, per quanto riguarda il trattamento economico e giuridico, è disciplinato dal vigente CCNL relativo al comparto sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria sottoscritto in data 11 luglio 2019.

17. PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO.
MODIFICAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA DEL MEDESIMO

Il Centro di Riferimento Oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione all'avviso, di modificare il numero dei posti messi a selezione, di sospendere, modificare o revocare l'avviso stesso così come di non dar corso all'acquisizione qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità, a proprio insindacabile giudizio, per ragioni di pubblico interesse, anche con riferimento alla comunicazione ex art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione dovrà manifestare di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. e al Regolamento UE 2016/679 (GD.P.R.), e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.
Si precisa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (GD.P.R.), i dati richiesti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

19. INFORMAZIONI

La procedura di cui al presente concorso è curata dall'Ufficio Concorsi del Centro di Riferimento Oncologico - Via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN), -telefono **0434/659350-186 -465** (operativo dalle **ore 11.00** alle **ore 12.00** di tutti i giorni feriali escluso il sabato).

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE E INVIO ONLINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://crosanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: **https://crosanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/**
- **Cliccare su "pagina di registrazione"** ed inserire i dati richiesti.
  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (**NO** PEC, **NO** indirizzi generici o condivisi, **SI** Posta Elettronica Ordinaria cioè mail personale del candidato) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi online (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo**).

- **Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO/AVVISO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla schermata delle selezioni disponibili.
- **Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.**
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione alla selezione.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "*aggiungi documento*".
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***";
  Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***".

NB: è onere del candidato comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni degli indirizzi di recapito.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) rese per la partecipazione alla selezione, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità quali autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. L'Istituto, in relazione a tali dichiarazioni, provvederà ad effettuare le opportune verifiche presso le altre Pubbliche Amministrazioni. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale, fatte salve le eventuali più gravi conseguenze anche di ordine penale, qualora l'Istituto riscontri l'inesattezza o non veridicità delle informazioni oggetto di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

a) documento di identità e riconoscimento valido (si intende per documento di identità e riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.);
b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c) il provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
d) domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo l'ultima pagina con la firma).

Ove ne ricorra il caso, devono essere allegati dagli interessati, **pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici**, i seguenti documenti:

1) il provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio, utili per il punteggio, conseguiti all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
2) il provvedimento ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
3) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
4) la certificazione medica comprovante la disabilità > 80 % ai fini dell'esonero dall'eventuale prelezione;
5) testo delle pubblicazioni effettuate. A tale riguardo si precisa che:
    - le pubblicazioni devono essere edite a stampa, non saranno prese in considerazione pubblicazioni in corso di stampa o fornite in modo parziale;
    - non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
    - ad esclusione delle pubblicazioni scientifiche redatte in lingua inglese, l'eventuale documentazione acquisita in altri Stati dovrà essere corredata di traduzione ufficiale giurata in lingua italiana, in stesura originale o copia autenticata;
    - le modalità descritte sono valide anche per i cittadini italiani nel caso in cui alleghino alla domanda titoli conseguiti all'estero e non redatti in lingua italiana.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

- ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format on line.
  NB:
  - I documenti caricati potranno essere esclusivamente in uno dei seguenti formati: .pdf - .TIF - .jpeg;
  - I documenti dovranno essere completi e leggibili in tutte le loro parti;
  - Nel caso di provvedimenti di qualsiasi natura dovranno essere chiaramente identificabili anche gli estremi del provvedimento (ossia autorità emittente, data, numero);

Attenzione, l'upload di un documento comporta il dichiararne la conformità all'originale; il candidato è tenuto a esibire la documentazione in originale a richiesta dell'Amministrazione.

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti.

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "**Conferma ed invio**". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".
  ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".

- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format online, comprese le copie dei documenti caricati in upload, è sotto la propria personale responsabilità. A tale riguardo si rammenta che:

- ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall'art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sussista ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ed a trasmetterne le risultanze all'Autorità competente.

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l'esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Per la partecipazione al concorso è dovuto un contributo a titolo "diritti di segreteria" di **€ 10,33**, in nessun caso rimborsabile.
Tale contributo deve essere versato seguendo le istruzioni riportate nella sezione denominata "*Pagamento contributo*" della procedura telematica di iscrizione effettuabile attraverso il portale ISON.

ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù **"RICHIEDI ASSISTENZA"** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

Si garantisce una **risposta entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta e **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.**

Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l'invio online della domanda **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta online**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.

Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione online** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO PUBBLICO'.

Pertanto la procedura in argomento, ossia RIAPERTURA-ANNULLAMENTO-RIPRESENTAZIONE, deve avvenire INTERAMENTE (cioè essere completata integralmente) entro il termine di scadenza del concorso/avviso.

IL DIRETTORE SOC "LEGALE, AFFARI GENERALI
E GESTIONE RISORSE UMANE":
dott.ssa Lorena Basso

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GD.P.R.)

Gentile Interessato/a,
Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (di seguito indicato come Centro), con sede in Aviano (PN), Via Gallini ,2, Titolare del trattamento dei dati personali, La informa sulle modalità con cui sono trattati i dati personali presso le proprie Aree e Servizi.

Responsabile della protezione dei dati
Il Centro, così come previsto dall'articolo 38 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GD.P.R.), ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati personali, che può essere contattato all'indirizzo e-mail: dpo@cro.it

Finalità del trattamento e base giuridica
La finalità del trattamento è l'espletamento delle procedure selettive e degli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro. Il trattamento dei Suoi dati risulta pertanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento ed inoltre all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato potrebbe essere parte o all'esecuzione di misure precontrattuali (base giuridica art. 6 comma 1 lett. C, B del GD.P.R.).

Fonte da cui hanno origine i dati personali
I dati personali che sono oggetto di trattamento da parte del Centro sono conferiti a questa da parte degli interessati o possono essere raccolti presso terzi, quali banche dati pubbliche o altre fonti.

Modalità di trattamento
Le attività di trattamento dei dati personali sono effettuate, previa adozione di misure adeguate di sicurezza tecnica ed organizzativa, con modalità elettroniche e/o manuali da parte di soggetti appositamente autorizzati dal Centro, in ottemperanza a quanto previsto dagli 28, 29 e 32 del GD.P.R., rispettando i principi di necessità, liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, e acquisendo previamente, nel caso in cui sia previsto dalla legge, lo specifico consenso.

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
Il Centro comunica i dati personali agli Istituti previdenziali ed assistenziali e/o ad altri soggetti di natura pubblica che agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento, qualora previsto specificatamente dalla normativa vigente e/o nel bando di selezione.

Trasferimento dei dati personali
Il Centro La informa inoltre che non trasferirà i Suoi dati personali a Paesi terzi o Organizzazioni Internazionali.

Periodo di conservazione
I dati personali, così come previsto dall'art. 5 lett. e) del GD.P.R. sono conservati dal Centro per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri, tenuto conto anche di quanto previsto dal Piano di conservazione della documentazione aziendale a tutela del patrimonio documentale e dalla normativa vigente.

Esercizio dei diritti
Il Centro fa presente che tratta i dati personali degli Interessati informandoli sulle relative modalità, provvedendo ad acquisirne uno specifico consenso nel caso in cui ciò sia necessario, sulla base delle specifiche disposizioni di legge o delle altre condizioni di cui all'articolo 6 del GD.P.R..
In ogni momento gli interessati possono contattare il Data Protection Officer del Centro per esercitare il diritto di accedere ai propri dati personali, rettificare i dati inesatti, integrare dati incompleti, e, nei casi stabiliti dalla legge o regolamento, richiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del GD.P.R.). La richiesta deve essere inoltrata all'indirizzo mail dedicato dpo@cro.it, o depositata per iscritto all'Ufficio del protocollo o inviata con raccomandata A/R alla sede del Centro.

Diritto di reclamo
Qualora l'Interessato ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, incluse le modalità per l'esercizio dei diritti, sono reperibili sul sito web http://www.cro.sanita.fvg.it link Privacy.

Il Titolare del trattamento
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
IGOR DE BASTIANI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA